GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1913

parte II

VOGHERA ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1913

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

(2573) Roma, 1913 - Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1913 — 9 luglio

1913 MAGGIO 31 - N. 302. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 595 che apporta aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio . . . . . Pag. 802

» 31 - » 309. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 596 che porta disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardante l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 803

1913 GIUGNO 8 - » 269. — AVANZAMENTO. — Legge n. 601 portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito . . . . . » 805

» 19. - » 270. — RECLUTAMENTO. — Legge n. 638 che apporta modificazioni al reclutamento del R. esercito. . » 817

» 19. - » 271. — PENSIONI. — Legge n. 692 concernente le pensioni agli ufficiali del genio militare provenienti dagli ingegneri . . . . . » 818

» 26. - » 293. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto che fissa il termine per la presentazione delle domande di nomina ad effettivi dei farmacisti militari di complemento. . . » 819

» 29. - » 293. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti dell'arma di cavalleria per l'anno 1913 » 819

1913 LUGLIO 1°. - » 274. - RECLUTAMENTO. — Istruzioni riguardanti l'entrata in vigore della legge 19 giugno 1913, n. 638 concernente la ferma degli inscritti di leva già rivedibili per una o due leve e il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. esercito. . . . . » 820

» 2. - » 295 — SCUOLE MILITARI. — Corso d'istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola d'applicazione di cavalleria . . . . . » 823

» 3. - » 296. — TRASPORTI. — Servizi marittimi sovvenzionati . » 824

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 266

pag. 775, in fine del secondo alinea del n. 8, *alle parole:* per il 15 luglio, *sostituire:* facendoli giungere a destinazione nelle ore antimeridiane del giorno 19 luglio.

pag. 779, n. 28, *al comma:* Nel caso che si presentino per anticipazione ecc., *premettere il numero:* 24

1913 LUGLIO 3. — » 267. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . *Pag.* 826

» 3. — » 270. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Indicatore delle distanze chilometriche dai comuni del Regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e tramviarie ed agli scali lacuali e marittimi . . . » 827

» 4. — » 279. — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14. . . . . » 827

» 4. — » 280. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense per la campagna di guerra italo-turca . . . . . » 828

» 4. — » 281. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza dei 20 prassoldi di medaglia . . . . . » 830

CIRCOLARE N. **267**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 595 che apporta aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero di impiegati occorrenti ai servizi della aereonautica militare.

Art. 2.

Alla tabella XX approvata col decreto anzidetto *è sostituita la seguente:*

TABELLA XX *dei ragionieri geometri del genio*:

Ragionieri geometri capi: 1 di 1ª e 2 di 2ª classe;
Primi ragionieri geometri: 1 di 1ª e 2 di 2ª classe;
Ragionieri geometri: 2 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª ed 1 di 4ª classe.

Art. 3.

Al termine dell'art. 2 del decreto *aggiungasi:*

« Il posto di primo capotecnico di 1ª classe, che viene aumentato alla predetta tabella XXII per la specialità fotogrammetrica sarà conferito, giusta norme speciali da stabilirsi con decreto reale, in seguito a concorso, al quale potranno prendere parte gli estranei all'amministrazione militare ed i capitecnici di artiglieria e genio in servizio ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **268**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 596 che porta disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardante l'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sotteindicati articoli della legge 6 luglio 1911, n. 690 sono sostituiti o modificati come segue:

Art. 1. Il numero dei brigadieri a cavallo è aumentato da 268 a 320 ed è diminuito di 27 il numero dei vicebrigadieri e di 25 il numero dei carabinieri a cavallo.

Art. 2, comma *e*). Il termine di quattro anni di permanenza nel grado per i marescialli d'alloggio capi idonei alla promozione è ridotto a due.

Art. 11. *Aggiungere le seguenti parole:* « e per i sottufficiali e militari di truppa che liquideranno la pensione in base alla

presente legge è abolito anche l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico ».

Art. 12. *Dopo le parole:* « La pensione dei sottufficiali », *aggiungere:* « e dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali ».

Dopo la parola: « ragguagliando », *aggiungere:* « eccezione fatta per gli allievi carabinieri ».

Aggiungere il seguente comma: « Per gli allievi carabinieri il massimo e il minimo sono quelli stabiliti pel soldato dalla tabella II annessa al testo unico su riferito ».

Art. 14. *Alle parole:* « il precedente articolo », *sostituire:* « la presente legge ».

Art. 16. *Sostituire il seguente:* « I sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali non acquistano diritto ad alcun aumento di pensione dopo il venticinquesimo anno compiuto di servizio ».

Art. 20. *Alle parole:* « saranno promossi », *sostituire:* « assumeranno la denominazione di..... ».

Art. 22. I marescialli d'alloggio capi. promossi a tale grado in base alle disposizioni dell'articolo precedente dopo un anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio capo, potranno, se idonei, e secondo le vacanze, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori.

Art. 23. I brigadieri già iscritti sul quadro di avanzamento a scelta all'atto della promulgazione della presente legge, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori dopo un anno di permanenza rispettivamente nei gradi di maresciallo d'alloggio e di maresciallo d'alloggio capo.

Art. 26. Dopo il primo comma *aggiungere i seguenti:*

« Agli effetti del precedente comma, l'antico grado di maresciallo d'alloggio ordinario, corrisponde all'attuale grado di maresciallo d'alloggio maggiore.

« I marescialli maggiori nominati per effetto dell'art. 20 della legge n. 690 del 6 luglio 1911, che al 20° anno di servizio contavano 4 o più anni di grado da brigadiere, liquideranno la pensione come se dal 19° al 20° anno, fossero stati marescialli d'alloggio, e quelli che contavano 8 o più anni di anzianità da brigadiere, come se, dal 19° al 20° anno, fossero stati marescialli capi ».

Art. 2.

Le suddette disposizioni avranno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
P. SPINGARDI.

N. **269.** — AVANZAMENTO. — **Legge n. 601 portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 giugno 1913 (1).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Criterio generale base dell'avanzamento.

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

Nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente.

Art. 2.

Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° aver compiuto il 19° anno di età e non superare il 28°. Però il limite superiore è portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda;

(1) La presente legge essendo stata pubblicata nella puntata n. 150 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 28 giugno, entrerà in vigore il 13 luglio 1913. (Nota del Ministero).

2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

La data e la sede di anzianità degli allievi degli Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di età o di anzianità, essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.

Art. 3.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2° sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso speciale di studi presso la scuola militare;

3° marescialli, che siano riconosciuti per contegno, carattere, autorevolezza e capacità professionale, da accertarsi con apposito esperimento, idonei ad adempiere le funzioni di sottotenente nella propria arma; senza essere obbligati a compiere il corso speciale;

4° sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento, ed abbiano superati appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria, cavalleria e di artiglieria, o della accademia militare per quelli del genio.

Art. 4.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei varî ruoli, esclusi quelli dei carabinieri reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 3.

In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 3.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai nn. 1 e 4 dell'art. 3, potranno essere promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita

Art. 5.

Per ottenere la nomina a tenente medico o veterinario in servizio attivo permanente i sottotenenti di complemento di tali corpi non debbono avere superato rispettivamente l'età di 32 o di 30 anni.

Avanzamento nei vari gradi.

Art. 6.

I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialità treno e quelli provenienti dai marescialli di cui al n. 3 dell'art. 3), non possono essere promossi tenenti se non hanno superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione.

La loro anzianità viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole.

Art. 7.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono essere concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario però, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad esami; coloro per altro che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, dovranno subire apposito esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'articolo 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta che la competente commissione di avanzamento di 1° grado, nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

Art. 8.

I tenenti d'artiglieria possono essere promossi a scelta nel ruolo tecnico in misura non superiore al quarto delle vacanze che si verificano in detto ruolo, sulla base dei risultati del corso superiore tecnico, e secondo norme da determinarsi per decreto reale.

Entro tale limite la promozione a scelta dei tenenti nel ruolo tecnico avviene in base all'art 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Art. 9.

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superati esperimenti da determinarsi con decreto reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto reale i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianità.

Saranno ammessi all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano pro-

posti dalle commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver prestato servizio nei reggimenti o riparti autonomi di truppa, col grado di capitano, almeno per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per cinque anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno a mano a mano promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Art. 10.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità tra i maggiori del rispettivo ruolo, salvo le eccezioni di cui agli art. 13 e 23 della presente legge.

Art. 11.

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del corrispondente ruolo di anzianità. Essi dovranno aver subito, con esito favorevole, apposito esperimento di abilità e coltura professionale, secondo norme da stabilirsi con decreto reale.

Art. 12.

Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta; esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualità militari e coltura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.

I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di maggior generale, se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe o delle scuole centrali di tiro di artiglieria.

Art. 13.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso allo Stato qualche servizio, di straordinaria importanza, potrà, anche se non sia già inscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado inscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di grado, di comando, di servizio, nonchè dagli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Le proposte per queste promozioni eccezionali sono fatte, con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse però dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della commissione centrale di cui all'art. 16 della presente legge con l'intervento di almeno tre quarti dei membri.

Il parere della commissione sarà ritenuto sfavorevole, se la proposta abbia riportato più di un voto contrario.

Art. 14.

In tempo di guerra:

a) si possono fare in tutti i gradi di ufficiale promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno;

b) le promozioni ordinarie possono aver luogo senza esami od esperimenti, e facendo astrazione per i colonnelli, dal termine di tempo stabilito dal secondo capoverso dell'art. 12 della presente legge.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

Art. 15.

Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta sia ad anzianità, giudica una commissione di avanzamento di primo grado, le cui deliberazioni sono alla lor volta sottoposte al giudizio di una commissione superiore.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, la composizione delle commissioni suddette, a seconda dei vari gradi e dei vari ruoli è determinata dal regolamento.

Art. 16.

La commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei

corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di «Commissione centrale d'avanzamento». Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Il presidente della commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La commissione non s'intenderà costituita ove manchi più di uno de' suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 17.

In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle commissioni di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al ministro.

Art. 18.

La designazione alla carica di comandante di corpo di armata è fatta dal ministro, su proposta della commissione centrale d'avanzamento, nei modi contemplati dall'art 16.

Il ministro fa la designazione alle altre alte cariche dell'esercito, e cioè del capo di stato maggiore dell'esercito, dei comandanti di armata, del comandante generale dei carabinieri reali, degli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio e del presidente del tribunale supremo di guerra e marina, udito il parere consultivo della commissione centrale, composta per questi casi del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata.

Vi interverrà inoltre il ministro, però senza voto.

Art 19.

Per la promozione ai vari gradi, sino a quello di tenente colonnello compreso, è definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, in occasione della formazione dei quadri annuali normali di avanzamento, non venne inscritto per due volte consecutive nel quadro rispettivo, in seguito a giudizio di non idoneità, od a rinuncia, non motivati da temporanea infermità

Le due esclusioni dal quadro di avanzamento non possono determinare l'esclusione definitiva quando tra la 1ª e la 2ª sia intercedute un giudizio d'idoneità all'avanzamento

Nei gradi successivi è escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale giudicato una sola volta non idoneo o che abbia rinunziato al grado superiore, purchè il giudizio di non idoneità o la rinuncia non derivino da motivi di salute.

La mancata designazione a comandante di corpo di armata equivale all'esclusione dall'avanzamento. Fanno eccezione il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, il presidente del tribunale supremo di guerra e marina, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e gli ispettori generali d'artiglieria e del genio, pei quali ultimi due è però necessaria la riconosciuta idoneità alle mansioni loro spettanti presso l'esercito mobilitato.

Art. 20.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti.

Reclutamento ed avanzamento del corpo di stato maggiore.

Art. 21.

I capitani di stato maggiore sono scelti tra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali:

a) abbiano superato con distinzione gli esami della scuola di guerra;

b) abbiano compiuto con buon esito un esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto reale;

c) abbiano tenuto lodevolmente per due anni, col grado di capitano, il comando di un reparto della propria arma.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, i maggiori, i tenenti colonnelli ed i colonnelli di stato maggiore sono scelti

fra gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dei gradi corrispondenti, i quali abbiano da ufficiali superiori prestato lodevolmente servizio, per due anni almeno, in un reggimento della loro arma e per il complesso delle loro qualità siano giudicati idonei al trasferimento nel corpo di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto reale.

Art. 22.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza; i maggiori possono essere promossi o nell'arma di provenienza o nel corpo stesso di stato maggiore; i tenenti colonnelli di massima, sono promossi nell'arma di provenienza ed eccezionalmente nel corpo di stato maggiore.

Art. 23.

I maggiori di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli quando, per la loro sede di anzianità, raggiungano il primo sesto del ruolo organico dei maggiori della propria arma.

Art. 24.

Alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro stabilita dalla legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, è sostituita la seguente:

Tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro
(Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio),

43	colonnelli o tenenti colonnelli
27	tenenti colonnelli o maggiori
193	capitani
131	tenenti o sottotenenti
394	totale.

Limiti di età.

Art. 25.

Ai generali d'esercito non viene applicato alcun limite di età.

Esso è fissato a 68 anni per i tenenti generali che coprono le cariche enumerate all'art. 18 e per il primo aiutante di campo generale di S. M.

Art. 26.

Il limite d'età dei maggiori generali medici e del maggior generale commissario è di 65 anni; quello del tenente generale medico è di 68 anni.

Art. 27.

Il limite di età di 68 anni è pure stabilito per l'ufficiale generale investito della carica di ministro della guerra.

Esso è applicato anche al ministro cessante dalla carica, quando questi abbia coperto in precedenza una delle cariche di cui all'articolo 18, oppure sia più anziano di un comandante di corpo d'armata.

Art. 28.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 della presente legge.

Aspettativa speciale.

Art. 29.

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.

Art. 30

Il numero massimo degli ufficiali da collocarsi in aspettativa per effetto del precedente articolo non può superare un decimo dell'organico rispettivamente stabilito per ciascun grado nelle singole armi.

Art. 31.

Gli stipendi degli ufficiali durante l'aspettativa speciale di cui all'art. 29 della presente legge, all'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, all'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909, e all'art. 10 della legge n. 531, in data 17 lu-

glio 1910, sono considerati come percepiti per intero per l'applicazione degli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina. In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle commissioni d'avanzamento, può essere subito promosso, ed in tal caso gli viene assegnata la data e la sede d'anzianità che avrebbe conseguito qualora la sua promozione non fosse rimasta sospesa.

Art. 33.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario o veterinario è necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 2 e possedere la laurea in medicina o zooiatria.

Possono inoltre conseguire tale nomina i sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo che abbiano conseguito la laurea in medicina o zooiatria.

Art. 34.

Gli articoli 1, 4, 5, 6, 10, 12, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 51 della legge 2 luglio 1896, n. 254 (modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50 e 21 luglio 1902, n. 303) sono abrogati.

Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 35.

Il Ministero stabilirà con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, le norme per la prima applicazione della presente legge, fermi rimanendo i diritti e i titoli già acquisiti all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

Art. 36.

Nel primo anno successivo alla data della presente legge avranno facoltà di presentarsi all'esperimento a scelta, di cui all'art. 9, soltanto i capitani che abbiano almeno otto anni di grado, ed i capitani medici e veterinari entrati nel primo quarto del ruolo rispettivo.

Nei cinque anni successivi alla data della presente legge potranno presentarsi agli sperimenti a scelta anche i capitani che non abbiano compiuto presso le truppe il tempo prescritto dall'art. 9, a condizione che prestino servizio a un reggimento o un reparto autonomo almeno dal 1° gennaio successivo alla data della legge.

Art. 37.

Ai maggiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta per effetto dei reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto dell'art. 23 della presente legge.

Art. 38.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le varie leggi relative all'avanzamento nel R. esercito.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

P. SPINGARDI.

N. **270.** — RECLUTAMENTO. **Legge n. 638 che apporta modificazioni al reclutamento del R. esercito.** (Direzione generale leva e truppa). — 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ferma degli inscritti di leva già rivedibili per una o per due leve, arruolati in prima categoria, è di due anni.

Nella designazione delle reclute da lasciare eventualmente in licenza straordinaria in applicazione dell'art. 119 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, si darà la preferenza anzitutto a quelle che furono rivedibili per due leve e poi a quelle che furono rivedibili per una leva.

Art. 2

Il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. esercito è di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Il limite di statura per la riforma è di un metro e cinquantatre centimetri.

Gli inscritti che abbiano o superino la statura di un metro e cinquantatre centimetri, e non raggiungano quella di un metro e cinquantaquattro sono mandati rivedibili; trascorso però il periodo della rivedibilità senza che abbiano raggiunto tale statura, sono riformati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **271** - PENSIONI. **Legge n 692 concernente le pensioni agli ufficiali del genio militare provenienti dagli ingegneri.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Pensioni agli ufficiali del genio militare provenienti dagli ingegneri.

Articolo unico.

Al primo periodo dell'art. 67 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato con legge 14 luglio 1907, n. 482, viene aggiunto il seguente comma:

« *d*) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea, per gli ufficiali nominati sottotenenti del genio in seguito a concorso indetto esclusivamente tra laureati in ingegneria ».

Il secondo periodo dello stesso articolo è modificato come segue:

« Tali periodi di sei, o di tre, o di cinque anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Tedesco.
P. Spingardi

N. **272** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto che fissa il termine per la presentazione delle domande di nomina ad effettivi dei farmacisti militari di complemento.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 611;
Visto il regolamento speciale per i farmacisti militari, approvato con Nostro decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;
Vista la legge 27 giugno 1912, n. 699;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I farmacisti militari di complemento appartenenti al corpo di occupazione della Libia, possono inoltrare domanda per la nomina a farmacisti militari di 2ª classe non oltre il 31 luglio 1913.
Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. Spingardi.

N. **273.** — AVANZAMENTO. **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti dell'arma di cavalleria per l'anno 1913.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 giugno 1913.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, ed a parziale modificazione delle circolari del *giornale militare ufficiale* n. 94 del 6 marzo 1912 e n. 108 del 13 marzo 1913, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti dell'arma di cavalleria per essere inscritti

sul quadro d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1913, sia portato a tutto il 29 settembre 1903, e conseguentemente quello per l'inscrizione sul quadro del 1914, sino a tutto il 29 dicembre 1904.

Gli specchi d'avanzamento per la formazione del quadro suppletivo dovranno pervenire al Ministero per la fine di luglio p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **274.** — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni riguardanti l'entrata in vigore della legge 19 giugno 1913, n. 638 concernente la ferma degli inscritti di leva già rivedibili per una o per due leve e il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° luglio 1913.

La legge 19 giugno 1913, n. 638 portante modificazioni al reclutamento del R. esercito nella parte che riguarda la ferma degli inscritti già rivedibili di una o due leve e in quella concernente il limite di statura per l'idoneità al servizio militare, entrerà in vigore col giorno 12 luglio 1913.

Questo Ministero stima pertanto opportuno di portare fin d'ora a conoscenza delle autorità competenti le seguenti istruzioni che dovranno tenersi presenti per la prima applicazione della legge medesima.

1. Tutti gli inscritti arruolati in 1ª categoria con la classe 1893 quali rivedibili di classi precedenti saranno obbligati alla ferma di due anni sotto le armi.

Saranno del pari vincolati alla stessa ferma di due anni:

a) gli inscritti arruolati con la classe 1893 quali renitenti o quali rimandati per legali motivi di classi precedenti anche quando essi nell'anno del loro primo concorso alla leva per ragioni di età fossero stati mandati rivedibili alla leva successiva e avessero quindi avuto titolo, in base alle disposizioni allora vigenti, alla ferma di un solo anno, qualora fossero stati arruolati in detta leva successiva, prima cioè di incorrere nella renitenza o di ottenere il rimando per legali motivi;

b) gli inscritti arruolati all'estero o nel Regno con la classe 1893 siccome rimandati alla leva in corso ai termini dei §§ 124 e 125 dell'Istruzione per la leva all'estero, i quali, a senso del successivo § 127, dovevano essere considerati, agli effetti della ferma, quali rivedibili.

Continueranno invece a fruire del beneficio della ferma di un anno tutti coloro che, sebbene non abbiano ancora impreso servizio, furono già ascritti alla detta ferma e cioè i militari ammessi al ritardo del servizio e i militari ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio che cessassero da tali posizioni, i quali siano stati ascritti alla ferma di un anno al tempo della leva in cui vennero arruolati quali rivedibili di leve precedenti.

2. Dal giorno in cui entrerà in vigore la citata legge, e quindi a decorrere dal 12 luglio 1913, i consigli di leva, nel procedere all'esame personale degli inscritti della leva tuttora in corso o di leve precedenti che si presentassero per soddisfare agli obblighi coscrizionali quali renitenti, omessi o rimandati, dovranno applicare le nuove norme contenute nell'art. 2 della legge medesima, che ha diminuito, sia agli effetti della riforma sia a quelli della rivedibilità, di un centimetro il limite di statura richiesto per l'idoneità al servizio nel R. esercito In conseguenza, i consigli di leva pronunceranno la riforma per gli inscritti che non raggiungano la statura di metri 1,53; manderanno rivedibili coloro che abbiano o superino la statura di metri 1,53 e non raggiungano quella di metri 1,54; arruoleranno coloro che raggiungano o superino la statura di metri 1,54.

Così pure i comandi dei corpi e dei distretti, nel procedere alla misurazione delle reclute della classe 1893, che si presenteranno alle armi in occasione della chiamata della classe, si atterranno ai limiti fissati dalle nuove disposizioni, astenendosi quindi dal proporre per la rassegna gli individui che, risultando avere una statura inferiore a metri 1,55, raggiungessero o superassero quella di metri 1,54. Le reclute che per avventura risultassero avere una statura anche inferiore a metri 1,53, dovranno essere sottoposte a rassegna con proposta di rimando alla leva successiva, semprequando, beninteso, non sia per esse ancora trascorso il periodo della rivedibilità; altrimenti dovranno essere proposte senz'altro per la riforma.

Egualmente procederanno i prefati comandi a riguardo dei militari appartenenti a classi anteriori che si presentassero in occasione della detta chiamata alle armi quali volontari di un anno o studenti ritardatari o quali militari già ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio che fossero rimpatriati per adempiere ai propri obblighi di servizio.

È superfluo avvertire che le nuove disposizioni sulla statura dovranno dai consigli d'amministrazione dei corpi essere

applicate anche agli aspiranti all'arruolamento volontario d'un anno, all'arruolamento volontario ordinario e alla surrogazione di fratello.

3. Le autorità diplomatiche e consolari a cui dalle vigenti disposizioni è affidato il servizio della leva all'estero, dovranno applicare le nuove norme legislative concernenti il limite di statura per l'idoneità al servizio militare dal giorno in cui esse, ricevendo la presente circolare, saranno venute a conoscenza delle istruzioni per la prima applicazione delle norme medesime.

Per conseguenza, i consigli di leva continueranno a prendere atto delle decisioni di riforma o di rivedibilità per difetto di statura pronunciate dalle prefate autorità in base alle precedenti disposizioni, e solo si asterranno dal prendere un provvedimento e ne riferiranno al Ministero in quei casi in cui, tenuto conto della distanza che corre tra l'Italia e la località dell'estero nella quale l'inscritto fu visitato, possa sorgere il dubbio che l'autorità diplomatica o consolare, pur avendo ricevuto la presente circolare, non abbia tenuto presente la modificazione introdotta nella legge sul reclutamento.

4. Nella considerazione che il rimando per rivedibilità non arrecherà più alcuna riduzione di ferma agli inscritti di leva, questo Ministero è venuto nella determinazione di acconsentire che gli inscritti e capilista della classe 1893 mandati rivedibili alla prossima leva sui nati nel 1894 perchè, pur avendo o superando la statura di metri 1,54, non raggiungevano quella di metri 1,55, siano, quante volte lo desiderino, sottoposti a nuova visita per essere, se non abbiano altri difetti o imperfezioni fisiche, dichiarati idonei ed arruolati con la classe 1893, in modo da poter adempiere con gli uomini della classe medesima ai loro obblighi di servizio militare, senza dover attendere la chiamata della leva ventura a cui sono stati rimandati.

Gli inscritti e capilista che si trovassero in tali condizioni e desiderassero di valersi della detta facoltà dovranno farne domanda, anche verbale, ai rispettivi sindaci, i quali alla loro volta ne informeranno le rispettive prefetture e sottoprefetture.

I prefetti e sottoprefetti, ricevuta notizia di tali domande, stabiliranno la seduta o le sedute in cui gli inscritti richiedenti dovranno presentarsi per subire la nuova visita e ne daranno comunicazione ai sindaci perchè possano precettare gli interessati.

Essendo pertanto necessario che tutti gli interessati medesimi vengano al più presto a cognizione della facoltà loro consentita, i prefetti e sottoprefetti daranno subito comunicazione della presente disposizione ai sindaci dei comuni compresi nelle rispettive circoscrizioni, con invito di fare le opportune partecipazioni al riguardo agli inscritti e capilista rimandati alla leva ventura per difetto di statura, desumendo i relativi dati dalle liste di leva.

5. Poichè per effetto della disposizione sancita con l'art. 1 della citata legge, la ferma di leva per tutti gli inscritti arruolati in 1ª categoria è stabilita in due anni, ne consegue che nell'attuale legislazione non troverebbe più fondamento la riduzione di ferma sinora accordata dai militari aventi un fratello consanguineo alle armi per fatto di leva e di cui al § 521 *f*) ed al 2° comma del § 521 *h*) delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 n. 763.

Per conseguenza, ferma restando la facoltà consentita dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento ai predetti militari, di ritardare, in seguito a domanda, la loro presentazione alle armi fino a che il fratello non abbia compiuto la propria ferma, dovranno d'ora innanzi i militari stessi compiere ad ogni modo la ferma di due anni a cui sono obbligati, non computandosi nella ferma medesima il tempo da essi passato in congedo provvisorio in attesa del rinvio in famiglia del fratello.

Le disposizioni del citato § 521 lettere *f*) ed *h*) saranno però ancora applicabili ai militari che abbiano ottenuto di essere lasciati in congedo provvisorio pel motivo sopra indicato anteriormente all'entrata in vigore della legge del 19 giugno 1913 n. 638.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **275.** SCUOLE MILITARI. — **Corso d'istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola di applicazione di cavalleria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 luglio 1913.

Al 5° periodo della circolare n. 58 del 1908 sono sostituiti i seguenti:

« Al termine del corso gli ufficiali allievi saranno esaminati da una commissione presieduta dall'ispettore generale dell'arma, e composta del comandante della scuola di applicazione di ca-

valleria, di un maggior generale dell'arma designato dall'ispettore generale, del comandante in 2° della scuola, e degli ufficiali istruttori ed insegnanti.

La commissione si suddividerà in due sottocommissioni: una per gli esperimenti di carattere tecnico (equitazione e scherma) composta del comandante della scuola, del comandante in 2° e dell'ufficiale istruttore di equitazione; l'altra per gli esperimenti riguardanti l'impiego strategico-tattico dell'arma, composta del maggior generale di cavalleria, del comandante in 2° e dell'ufficiale insegnante di tattica. Gli ufficiali allievi saranno classificati con punti di merito, e quindi, previa discussione in seduta plenaria, con le qualifiche di ottimo, buono o mediocre ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **276**. — TRASPORTI. — **Servizi marittimi sovvenzionati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 luglio 1913.

A datare dal 1° luglio corrente l'esercizio delle linee di navigazione di cui alle circolari n. 263 del 1910 e n. 203 del 1911, già affidate alla Società nazionale di servizi marittimi, sarà ripartito nel seguente modo fra le Società « Marittima italiana », « Sicilia » e « Italiana di servizi marittimi ».

Società marittima italiana.

Linee postali e postali coloniali:

Linea I. Genova-Bombay.
» II. Genova-Eritrea Somalia-Mombasa.
» III. Aden Somalia-Mombasa.
» IV. Massaua-Suez.
» V. Massaua-Assab-Gedda-Porto Sudan-Massaua

Linee commerciali:

Linea VI. Genova-Savona-Portoferraio-Golfo Aranci-Cagliari-Portotorres-Bastia-Spezia Genova.
» VII. Genova-Spezia-Bastia-Portotorres-Cagliari-Golfo Aranci-Portoferraio-Savona-Genova.
» VIII. Genova Portotorres.
» IX. Carloforte-Portovesme.
» » Carloforte-Calasetta.

Linea X. Marsiglia Genova-Portotorres.
» XI. Genova-Napoli-Sicilia-Calabria-Brindisi-Venezia
» XII. Genova-Alessandria.
» XII. bis Alessandria-Soria-Mersina-Rodi-Smirne.
» XIII. Genova-Salonicco-Costantinopoli-Odessa.
» XIII bis. Genova Smirne-Costantinopoli-Odessa.

Linea di concentramento:

Linea A. Genova-Napoli-Calabria-Messina.

Società Sicilia

Linee postali:

Linea I. Napoli-Siracusa-Tripoli.
» II. (Catania) Siracusa-Tripoli.
» III. Napoli-Siracusa-Bengasi-Derna.
» IV. Siracusa-Bengasi.
» V. Napoli-Palermo-Tripoli.
» VI. Genova-Cagliari-Tunisi.
» VII. Napoli-Palermo-Tunisi.

Linee commerciali:

Linea VIII. Palermo Tunisi-Tripoli.
» IX. Napoli Cagliari.
» X. Palermo-Cagliari.
» XI. Genova-Palermo-Trapani-Messina,
» XII. Genova-Tripoli-Bengasi Derna.
» XII bis. Derna-Tobruk-Alessandria.
» XIII. Tripoli-Misurata.
» XIV. Tripoli-Zuara.

Società italiana di servizi marittimi.

Linee postali:

Linea I. Venezia-Costantinopoli.
» II. Venezia-Trieste.
» III. Ancona-Trieste.
» IV. Venezia-Dalmazia-Brindisi.

Linee commerciali:

Linea V. Venezia-Alessandria-Soria-Rodi Smirne.
» VI. Venezia-Salonicco-Costantinopoli Danubio.
» VI bis. Venezia-Smirne-Costantinopoli-Anatolia.
» VII. Venezia-Tripoli-Bengasi.

Linee celeri d'Egitto:

Linea VIII. Venezia-Brindisi-Alessandria.
» IX. Napoli-Siracusa-Alessandria.

In attesa che si stipulino nuovi accordi colle dette Società, queste hanno consentito di applicare, in via provvisoria, la convenzione 15 luglio 1910 con la Società nazionale di servizi marittimi (circolare 203 del 1911) variando soltanto il prezzo del vitto per la terza classe, che viene elevato a L. 1,50 per i percorsi fra i porti del Regno e a L. 1,70 per tutti gli altri.

Nulla è innovato per quanto riguarda i trasporti sulle linee, della « Navigazione di Stato » salvo l'applicazione dell'addizionale del 6 per mille di cui alla circolare n. 262 del corrente anno.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **277.** - CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** - (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 luglio 1913.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti:

Legione Bologna — Tenenza di Castelnuovo nei Monti.
Legione Napoli — Tenenza di Monteoliveto.

Comandi soppressi:

Legione Bologna — Sezione di 1ª classe di Castelnuovo nei Monti.

Pel Ministro — MIRABELLI.

N. **278**. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Indicatore delle distanze chilometriche dai comuni del Regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e tramviarie ed agli scali lacuali e marittimi**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) 3 luglio 1913.

È stato pubblicato l'indicatore delle distanze chilometriche dai comuni del Regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e tramviarie ed agli scali lacuali e marittimi — il quale sostituisce la congenere pubblicazione del 1900 con le appendici relative.

Tutte le amministrazioni militari che possiedono il prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria del Regno e fra gli scali lacuali riceveranno altrettanti esemplari del detto « Indicatore » a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che terrà il deposito della pubblicazione.

Per i privati e gli enti che dovessero farne acquisto il prezzo di ogni esemplare resta sbabilito a L. 0.90.

La pubblicazione porta il n. 125.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **279**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 luglio 1913.

In vista delle istanze tendenti a promuovere la istituzione, col prossimo anno scolastico, di una sezione di liceo moderno nei collegi militari, questo Ministero autorizza i comandi dei distretti militari ad accettare a tutto il 15 settembre p. v. anche le domande di giovani licenziati dal ginnasio moderno.

In relazione poi al numero delle domande, il Ministero si riserva di far noto agli interessati se la predetta sezione verrà istituita ed in caso affermativo se presso un solo o se presso entrambi i collegi militari.

I posti che eventualmente venissero assegnati ad aspiranti allievi di liceo moderno saranno però detratti da quelli messi a concorso per la 1ª classe di liceo classico con la circolare 192 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **280.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Distribuzione delle ricompense per la campagna di guerra italo-turca**. — (Segretariato generale). — 4 luglio 1913.

In relazione all'invito fatto col comma 3° della circolare n. 131 del *giornale militare* corrente anno, si richiama l'attenzione dei comandi di legione carabinieri reali, dei comandi di reggimento di cavalleria, di artiglieria e del genio e delle direzioni di ospedale militare principale sul seguente elenco di uomini di truppa decorati con medaglia al valor militare per la guerra italo-turca, ai quali non si sono potute ancora far distribuire le insegne perchè nessun corpo li ha segnalati al Ministero come ad esso appartenenti:

Arma dei carabinieri reali.

Carabiniere	Bruno Carlo	Medaglia di bronzo.

Arma di cavalleria.

Maresc. capo	Raganella Leone . . .	Medaglia d'argento.

Arma di artiglieria.

Soldato	Caffarelli Salvatore . .	Medaglia	d'argento.
Sergente	Peretti Erminio . . .	Id.	di bronzo.
Capor. magg.	Sfondrini Enrico . . .	Id.	id.
Caporale	Molinari Giuseppe. . .	Id.	id.
Appuntato	Calzolari Aurelio . . .	Id.	id.
Soldato	Nardelli Antonio . . .	Id.	id.
Id.	Bizzotto Francesco . .	Id.	id.
Id.	Borghetti Carlo. . . .	Id.	id.
Id.	Secchiero Vittorio . .	Id.	id.
Id.	Carradori Guido . . .	Id.	id.
Id.	Vitale Enrico	Id.	id.
Id.	Montana Giovanni . .	Id.	id.

Arma del genio.

Soldato	Passon Giuseppe, (3° elenco delle ricompense per i caduti)	Medaglia	d'argento.
Id.	Vultaggio Nicolò . . .	Id.	id.
Sergente	Benassi Edgardo . . .	Id.	di bronzo.
Id.	Antonucci Luigi . . .	Id.	id.
Soldato	Bruscoli Renato . . .	Id.	id.

Corpo sanitario.

Soldato	Cisorio Alfredo. . . .	Medaglia di bronzo.

I predetti comandi ed uffici sono invitati a trasmettere a questo Ministero (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero), non più tardi del 15 corrente, un elenco suppletivo contenente i nomi di quelli dei militari su indicati che siano stati rispettivamente alla loro dipendenza, sia come effettivi, sia come aggregati durante la guerra.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **281.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decorrenza dei soprassoldi di medaglia**. — (Segretariato generale). — 4 luglio 1913.

A soluzione di quesiti pervenuti e ad evitare ogni possibile dubbio, si avvertono i corpi che i soprassoldi annessi alle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, concesse per la campagna di guerra contro la Turchia e per le successive operazioni, debbono tutti indistintamente decorrere dalla data del fatto d'arme o del primo dei fatti d'arme indicati nella motivazione della concessione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 15

(2599) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1913 — 12 luglio

1913 LUGLIO 8. - N. 393. - RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1892 . . . . . *Pag.* 832

» 8. - » 392. — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati. . . . . » 832

» 8. - » 394. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare . . . . . » 833

» 8 - » 395. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza. . . . . » 835

» 8. - » 396. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario di stazione » 836

» 9 - » 387. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Perdita di materiali dello Stato per causa di forza maggiore . . . . . » 842

» 11. - » 388. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nuova sistemazione dei depositi di fanteria. . . . . » 842

» 11. - » 389. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Provvedimenti in esecuzione della legge 27 giugno 1912 n. 698 . . . . . » 844

» 11. - » 390. — EQUIPAGGIAMENTO. — Chiodi zincati per le calzature militari . . . . . » 844

» 11. - » 391. — EQUIPAGGIAMENTO. — Bottoni per il pantalone di tela lungo per i militari delle armi a cavallo e da carabinieri reali. . . . . » 845

» 11. - » 393. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile. . . . . » 846

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 253

pag. 258, correggere il prezzo della mitragliatrice mod. 911 *portandolo da*: L. 3470, *a*: L. 3490.

pag. 760, correggere il prezzo delle matasse di cordicella di amianto *portandolo da*: L. 2, *a*: L. 0,04.

CIRCOLARE N. **282**. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1892.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 luglio 1913.

Alla circolare n, 266 del corrente anno sono apportate le seguenti aggiunte:

1° Nel capo « Vestizione ed armamento » (pag. 783), dopo il secondo comma del n. 38 *aggiungere*:

« I depositi dei corpi provvisti dell'uniforme grigio-verde, i quali abbiano nei propri magazzini scarpe basse e uose, dovranno distribuire quest'ultima calzatura in luogo dello stivaletto con gambaletto, come venne prescritto col dispaccio circolare 11 giugno 1912 n. 11995 diretto ai comandi di corpo d'armata.

I distretti distribuiranno, in conto degli oggetti da distribuirsi dai depositi: un asciugatoio; un berretto per fatica con fregio (di panno per gli uomini assegnati a corpi aventi la vecchia uniforme, e di tela per gli altri); un berretto fetz (per i bersaglieri); una borraccia con cinghia lunga o corta (a seconda dell'assegnazione); un cucchiaio; una gavetta; un fazzoletto; una tazza di lamiera. Tali oggetti saranno prelevati dai depositi locali o, dove questi non li abbiano, dai corpi cui gli uomini debbono essere avviati, ad eccezione dei fregi da berretto che verranno consegnati dai corpi al personale incaricato di ricevere i militari, il quale personale ne curerà poi la distribuzione ».

2° Nel capo « Norme amministrative » (pag. 784), *aggiungere il seguente numero:*

« 42 bis — Per l'amministrazione degli uomini presso i distretti saranno osservate, in massima, le norme di cui agli art. 749 e seguenti del regolamento d'amministrazione ad alla circolare 284 del 1912 (n. 17 del capo 2) ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **283**. — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — **Custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 luglio 1913.

Giungono al Ministero frequenti quesiti da parte delle autorità militari per conoscere presso quali enti debbono essere

custodite le carte personali degli ufficiali destinati ad uffici, comandi, servizi o reparti mobilitati.

Al riguardo il Ministero, tenuto presente il disposto dei numeri 32 e 37 del regolamento per le note caratteristiche, determina che, per gli ufficiali destinati a reparti mobilitati che hanno i depositi o i distaccamenti in Italia, i documenti caratteristici siano trasmessi ai detti depositi o distaccamenti, per essere da questi custoditi fino al rimpatrio degli ufficiali, e per gli ufficiali destinati ad uffici, comandi o servizi che non hanno organi corrispondenti in Italia, i documenti caratteristici siano conservati dai corpi, uffici, comandi ecc. presso i quali gli ufficiali stessi prestavano servizio all'atto della mobilitazione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **284.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 luglio 1913.

1. In relazione alle disposizioni contenute nella circolare n. 18 del *giornale militare* del 1902, questo Ministero determina che col novembre p. v. abbia principio presso l'istituto geografico militare un quarto corso di geodesia.

2. Potranno partecipare al detto corso non più di quindici capitani e tenenti delle armi di artiglieria e del genio, o del corpo di stato maggiore provenienti da dette armi, o di qualunque arma o corpo purchè muniti di laurea in ingegneria od equipollente.

Gli ufficiali suddetti, se tenenti dovranno avere almeno due anni di grado, se capitani, non più di quattro anni di grado.

3. Gli ufficiali da ammettersi al corso saranno scelti per concorso tra coloro che ne facciano domanda.

4. Il concorso avrà luogo per titoli, consistenti:

a) in un rapporto del comandante del corpo o di chi per esso, nel quale siano contenute le risposte al questionario seguente:

1° risultato degli studi compiuti negli istituti militari superiori (accademia, scuola militare, scuola di applicazione di artiglieria e genio, scuola di guerra) da richiedersi ai comandi delle scuole stesse;

2° notizie sugli studi fatti oltre i precedenti, sui lavori compiuti (editi o inediti), sui gradi accademici nazionali o esteri, ottenuti, sugli incarichi avuti per lavori geodetici, astronomici od affini — qualora queste notizie non risultino già dagli elementi di cui alla lettera *b*);

3° giudizio sul grado di passione per gli studi di matematica in genere;

b) in pubblicazioni, diplomi, ecc. che il concorrente crederà di presentare.

5. Le domande, corredate dai titoli di cui al precedente n. 4 dovranno pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) per via gerarchica, non più tardi del 25 settembre p. v.

Le autorità proponenti trasmetteranno poi direttamente alla direzione dell'istituto geografico militare il libretto personale dei proposti non appena lo avranno ricevuto di ritorno dalle autorità gerarchiche.

6. I titoli dei concorrenti saranno quindi sottoposti all'esame di una commissione nominata e presieduta dal direttore dell'istituto la quale, compiuto tale esame, dovrà prima pronunciare voto di idoneità o di non idoneità per ciascuno dei concorrenti e quindi classificare gli idonei in una graduatoria di merito.

In base a tale classificazione il Ministero deciderà quali siano gli ufficiali da ammettersi al corso e ne pubblicherà i nomi nel *bollettino ufficiale*, precisando il giorno di presentazione all'istituto geografico militare, ove rimarranno comandati durante il periodo del corso.

7. Il corso comprenderà un primo periodo teorico-pratico di circa sei mesi, nel quale saranno esposte rapidamente le teorie più comuni della geodesia scientifica ed i metodi logici della geodesia operativa, e nel contempo si svolgeranno i primi esercizi d'impiego degli strumenti; un secondo periodo, essenzialmente pratico, pure di sei mesi circa, comprendente una campagna di lavori geodetici.

8. Al termine di questo primo anno di corso, in base ai rapporti della direzione dell'istituto geografico militare, il Ministero si riserva di trattenere all'istituto stesso solo quegli ufficiali che dimostrarono maggiore passione ed attitudine per questo speciale e delicato ramo di servizio tecnico, rimandando gli altri ai corpi od uffici di provenienza.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **285**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 luglio 1913.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il corso di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza.

Ago Pietro, capitano di stato maggiore, per il 1° periodo.
Scipioni Scipione, id. id , id. id.
Riccardi Enrico, id. id., id. id.
Goria cav. Alessandro, colonnello scuola applicazione artiglieria e genio, per il 2° periodo.
Du Lac cav. Alfredo, tenente colonnello id. id., per entrambi i periodi.
Ascoli Ettore, capitano scuola militare, per il 2° periodo.
Badoglio cav. Pietro, maggiore 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza), per il 1° periodo.
Zanchi Gino, capitano 5° id. id. (id. id.), per entrambi i periodi.
Severino cav. Giov. Battista, maggiore 6° id. id., per il 2° periodo
Messina Francesco, capitano 6 id. id., per entrambi i periodi.
Gioja Riccardo, id. 6° id. id., id. id.
Lucco Mussino Silvio, id. 6° id. id., id. id.
Putzolu Giuseppe, id. 6° id. id., per la 2ª metà del 1° periodo e per il 2°.
Giuffrida cav. Luigi, maggiore 7° id. id., per entrambi i periodi.
Riccardi cav. Carlo, id. 7° id. id., per la 2ª metà del 1° periodo e per il 2°.
Cocco Tito, capitano 7° id. id., per entrambi i periodi.
Assante cav. Carlo, colonnello 8° id. id., id. id
Hesse cav. Giovanni, maggiore 8° id. id., id. id.
Riccomanni cav. Pietro, id. 8° id. id., id. id.
Paolotti Teodoro, capitano 8° id. id., id. id.
Masino Giacinto, id. 8° id id., id. id.
De Grossi Antonio, id 8° id. id., id. id.
Liziola cav. Sebastiano, colonnello 9° id. id., id. id.
Graziani cav. Ludovico, maggiore 9° id. id., id. id.
Fiorasi cav. Leopoldo, id. 9° id. id., id. id.
Valvassori Giovanni, capitano 9° id. id., id. id.
Sissa Guido, id. 9° id. id., id. id.

Trucchetti Carlo, capitano 9° artiglieria fortezza. per la 2ª metà del 1° periodo e per il 2°.
Bal cav. Pasquale, maggiore 10° id. id. (assedio),per entrambi i periodi.
Dian Giov. Battista, capitano 10° id. id. (id.), id. id.
Cigolotti cav. Giuseppe, capitano direzione Verona, per il 1° periodo.
Forte Giorgio, id. id. Venezia, per entrambi i periodi.
Gatti Camillo, id. id. Alessandria, id. id.
Del Pozzo cav. Alessandro, id. id. Messina, id. id.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **286.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ferroviario di stazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 luglio 1913.

1. Il giorno 15 agosto p. v. sarà iniziato, per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), un corso ferroviario di stazione della durata di 50 giorni. Vi interverranno ufficiali inferiori in servizio attivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ripartiti in quattro gruppi, uno per ciascuna delle commissioni militari di linea (Torino, Venezia, Bologna e Napoli).

2. Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio o teorico della durata di 15 giorni, l'altro pratico della durata di 35 giorni. Il primo si svolgerà presso i comandi di presidio sede dei gruppi; il secondo presso le stazioni ferroviarie indicate nello specchio annesso, od in quelle altre che, per esigenze dell'istruzione, potranno in seguito essere designate dalla direzione del corso.

L'assegnazione degli ufficiali subalterni ai vari gruppi ed alle varie stazioni risulta dallo specchio ora citato. La corrispondente destinazione dei capitani verrà fatta dopo che i loro nomi saranno stati segnalati a questo Ministero, come dal successivo n. 5.

3. Gli ufficiali subalterni saranno designati dai comandi di reggimento, i quali faranno cadere la scelta esclusivamente su quelli che presenteranno maggiore attitudine e daranno sicuro affidamento di trarre il massimo profitto dal corso, facendo astrazione da qualsiasi altra considerazione. Se tenenti, dovranno avere anzianità posteriore al 1907.

4. I capitani, due per i primi sei corpi d'armata ed uno per gli altri sei, verranno scelti dai rispettivi comandi di corpo d'armata fra quelli che tutti i comandi di reggimento di fanteria, di cavalleria e di distretto dipendenti proporranno. Tali proposte saranno limitate soltanto ai capitani che ne facciano domanda e che siano in condizioni di età da essere collocati in posizione ausiliaria entro tre anni dalla data d'inizio del corso.

Nella designazione dei capitani i comandi di reggimento terranno conto delle loro note caratteristiche, in modo da proporre soltanto quelli bene classificati, che diano affidamento di poter eventualmente prestare un buon servizio presso comandi militari di stazione.

I comandi di corpo d'armata, in caso di deficienza nelle proposte ricevute, estenderanno la scelta fra i capitani che, trovandosi nelle suddette condizioni, prestano servizio presso comandi, scuole, collegi, ecc

5. I comandi di corpo d'armata faranno pervenire a questo Ministero, non più tardi del 15 luglio p. v. l'elenco nominativo degli ufficiali subalterni di cui al n. 3, aggiungendovi il nome dei capitani o del capitano che essi avranno scelto.

Qualora in qualche corpo d'armata nessuno dei capitani, rispondenti alle condizioni indicate al n. 4, presentasse domanda di frequentare il corso, ne dovrà essere dato avviso a questo Ministero.

I nomi degli ufficiali comandati a prender parte al corso ferroviario saranno pubblicati sul *bollettino ufficiale*, insieme colla designazione del gruppo.

6. Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno la mattina del 15 agosto p. v. al comando del presidio designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capogruppo ordini ed istruzioni.

7. Se qualche ufficiale per sopravvenuto impedimento non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto del numero precedente e si presumesse che tale impedimento potesse perdurare per oltre il giorno 20 agosto, si dovrà senz'altro provvedere alla sua surrogazione: se subalterno, per cura del rispettivo comando di corpo; se capitano, per cura del comando di corpo d'armata dal quale dipende. Non sarà surrogato l'ufficiale che per qualsiasi ragione dovesse cessare dal corso dopo il 5° giorno da che esso fu iniziato.

8. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandativi dipenderanno dal proprio capo-gruppo in tutto ciò che riguarda

il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

9. Gli ufficiali che prendono parte al corso hanno diritto al trattamento stabilito dal regolamento per le indennità eventuali.

Gli ufficiali che compiono il corso nel luogo stesso della loro residenza ordinaria, percepiranno inoltre il soprassoldo giornaliero di servizio di L. 2, nei casi e con le modalità indicate dal § 5 delle norme concernenti le indennità eventuali pel R. esercito (circolare n. 305 del 4 aprile 1912, del *giornale militare*).

10. Durante il corso gli ufficiali che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria saranno, per il pagamento degli assegni, aggregati: nel periodo preparatorio, al distretto del luogo ove ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico, al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi, o, in mancanza, al corpo o distretto al quale appartengono.

11. L'importo delle indennità di viaggio e degli altri assegni di cui ai numeri precedenti, saranno, dai distretti e corpi che ne fanno il pagamento, chiesto in rimborso al comando del corpo di stato maggiore, tenuto a conteggiarli verso lo Stato.

12. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capo-gruppo per i bisogni della istruzione nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore, per mezzo delle commissioni militari di linea.

13. I comandi di presidio designati come sedi di gruppo metteranno a disposizione del gruppo — per le conferenze teoriche — una sala di sufficiente ampiezza e opportunamente arredata.

Per il Ministro — MIRABELLI.

RIPARTIZIONE IN GRUPPI

dei reggimenti che dovranno comandare ufficiali subalterni al corso ferroviario; indicazione delle stazioni ove i detti ufficiali presteranno servizio nel 2° periodo del corso stesso.

1° GRUPPO — TORINO Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Torino			2° GRUPPO — VENEZIA Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Venezia		
Corpo	Num. di ufficiali	Stazione	Corpo	Num. di ufficiali	Stazione
24° regg. fant.	1	Novara	1° regg. fant.	1	Castelfran.
33° » »	1	Cuneo	2° » »	1	Udine
37° » »	2	Alessand.	7° » »	1	Milano
38° » »	1	Alessand.	55° » »	1	Treviso
44° » »	1	Novi Lig.	57° » »	2	Padova
49° » »	1	Torino	58° » »	1	Cittadella
50° » »	1	Chivasso	65° » »	1	Cremona
74° » »	1	Bra	67° » »	1	Como
89° » »	1	Genova	71° » »	2	Mestre
90° » »	2	Genova	78° » »	2	Bergamo
91° » »	2	Novi Lig.	79° » »	1	Verona
92° » »	1	Torino	80° » »	2	Verona
1° regg. bers.	1	Savona	7° regg. bers.	1	Brescia
4° » »	1	Torino	12° » »	1	Milano
9° » »	1	Asti	Regg. Genova cavall. (4°)	1	Treviso
Regg. Nizza cavall. (1°)	1	Cavallermaggiore	» lanc. Milano (7°)	1	Portogr.
» Catania » (22°)	1	Trofarello	» Vitt. Eman. II (14°)	1	Vicenza
» lanc. Vercelli (26°)	1	Vercelli	» caval. Monfer. (13°)	1	Udine
5° regg. artigl. camp.	1	Santhià	» » Roma (20°)	1	Treviglio
9° » » »	1	Pavia	» » Aquila (27°)	1	Brescia
17° » » »	1	Novara	4° regg. artigl. camp.	1	Voghera
23° » » »	1	Acqui	16° » » »	1	Piadena
25° » » »	1	Mortara	27° » » »	1	Milano
26° » » »	1	Bastia	1° regg. genio	1	Pavia
2° regg. genio	1	Casale Monferator			
	28			28	

di stazione 1913.

3° GRUPPO — ANCONA Capo gruppo : Capo commissione militare di linea di Ancona			4° GRUPPO — NAPOLI Capo gruppo : Capo commissione militare di linea di Napoli		
Corpo	Num. di ufficiali	Stazione	Corpo	Num. di ufficiali	Stazione
12° regg. fant.	1	Bologna	1° regg. gran.	1	Roma
17° » »	1	Falconara	3° » fant.	1	Messina
18° » »	1	Pescara	5° » »	1	Canicattì
22° » »	1	Pisa	6° » »	1	Palermo
25° » »	1	Piacenza	10° » »	1	Bari
35° » »	1	Bologna	19° » »	1	S. Eufemia
52° » »	1	Foligno	20° » »	1	Reggio Calabria
61° » »	1	Parma.	24° » »	1	Potenza
69° » »	1	Firenze	31° » »	1	Napoli
72° » »	1	Mantova	32° » »	1	Napoli
83° » »	1	Pistoia	40° » »	1	Codola
84° » »	1	Empoli	48° » »	1	Catanz. M.
94° » »	1	Rimini	64° » »	1	Salerno
5° regg. bers.	1	Ancona	75° » »	1	Siracusa
6° » »	1	Bologna	76° » »	1	Messina
Regg. lancieri Aosta (6°)	1	Ferrara	82° » »	1	Roma
» cavall. Caserta (17°)	1	Faenza	85° » »	1	Castelvet.
» » Treviso (22°)	1	Firenze	86° » »	1	Term. Im.
2° regg. artigl. camp.	1	Ravenna	8° regg. bers.	1	S. Caterina Xirbi
3° » » »	1	Modena	Regg. lancieri Firenze (9°)	1	Roma
7° » » »	1	Pisa	» cavall. Foggia (11°)	1	Cancello
15° » » »	1	Reggio Emilia	» » Piacenza (18°)	1	Caserta
18° » » »	1	Terni	» » Umberto I. (28°)	1	Benevento
19° » » »	1	Lucca	12° regg. artigl. camp.	1	Avellino
21° » » »	1	Rovigo	15° » » »	1	Sulmona
28° » » »	1	Parma.	22° » » »	1	Roccapalumba
32° » » »	1	Livorno	24° » » »	1	Torre Annunziata
4° regg. genio	1	Piacenza	36° » » »	1	Bicocca
	28			28	

N. **287**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Perdita di materiali dello Stato per causa di forza maggiore.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 luglio 1913.

In relazione a quanto prescrive l'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911 per l'amministrazione e contabilità dei corpi, circa la perdita di materiali dello Stato, e con riferimento alle perdite sin qui avvenute ed a quelle che potranno eventualmente verificarsi in avvenire nella Libia e nell'Egeo — sia per effetto delle operazioni di guerra, sia per qualunque altro motivo attribuibile a causa di forza maggiore — questo Ministero stabilisce che le relazioni, i verbali ed i documenti giustificativi, coi quali viene comprovata la causa di forza maggiore, debbano — da tutti indistintamente i corpi e reparti mobilitati — essere trasmessi ai rispettivi comandi dei corpi di occupazione, i quali li faranno pervenire a questo Ministero stesso, dopo averli muniti del prescritto parere sulla imputabilità dei danni.

Resta pertanto abrogato il terz'ultimo capoverso della circolare n. 368 del *giornale militare* del 1912.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **288**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Nuova sistemazione dei depositi di fanteria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 luglio 1913.

Col 1° corrente, secondo le disposizioni già impartite ai comandi di corpo d'armata, sono state apportate le seguenti modificazioni circa i depositi di fanteria:

1° Costituzione di 5 nuovi depositi: Torino, Bra, Novi-Ligure, Piacenza e Parma rispettivamente per i reggimenti Torino ovest (già Torino L), Bra, Novi Ligure, Piacenza est (già Piacenza R. I) e Parma sud-ovest (già Parma S);

2° Trasferimento del deposito Bari T a Taranto (già effettuato nel decorso anno);

3° Trasformazione di 5 degli antichi depositi: Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari in 5 sezioni di deposito rispettivamente alla dipendenza dei depositi di Chieti, Aquila, Foggia, Potenza e Cosenza, e però dei reggimenti a questi corrispondenti;

4° Scambio di alcuni depositi fra reggimento e reggimento, e precisamente:

deposito di Lecco dal reggimento Bra è passato al reggimento Alba;

deposito di Pavia dal reggimento Alba al reggimento Genova P (già Genova T);

deposito di Lodi dal reggimento già Torino L al reggimento Genova L (già Genova M);

deposito di Macerata dal reggimento già Genova M al reggimento Cesena;

deposito di Ferrara dal reggimento Novi-Ligure al reggimento Rimini;

deposito di Roma I dal reggimento già Piacenza R. I al reggimento Roma sud-ovest (già Roma F);

deposito di Frosinone dal reggimento già Roma F al reggimento Civitavecchia.

5° In armonia alle nuove tabelle di mobilitazione e per effetto dei provvedimenti sopra indicati la denominazione dei seguenti reggimenti rimane così modificata:

Regg. Torino T ha assunto la denominazione di Torino est.
Id. Torino L id. id. Torino ovest.
Id. Torino V. I id. id. Torino V nord.
Id. Novara V. II id. id. Novara V sud.
Id. Milano M. I id. id. Milano est.
Id. Milano M. II id. id. Milano ovest.
Id. Parma P id. id. Parma nord-est.
Id. Parma S id. id. Parma sud-ovest.
Id. Genova T id. id. Genova P.
Id. Genova M. id. id. Genova L.
Id. Piacenza R. I id. id. Piacenza est.
Id. Piacenza P id. id. Piacenza ovest.
Id. Firenze F. I id. id. Firenze sud-est.
Id. Firenze F. II id. id. Firenze nord-ovest.
Id. Roma R. II id. id. Roma nord-est.
Id. Roma F id. id. Roma sud-ovest.
Id. Napoli N. I id. id. Napoli sud.
Id. Napoli N. II id. id. Napoli nord.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **289**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Provvedimenti in esecuzione della legge 27 giugno 1912, n. 698.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 luglio 1913.

In esecuzione del R. decreto del 7 dicembre 1911, n. 1282 (convertito nella legge 27 giugno 1912, n. 698), che apportava aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito, sono state costituite le seguenti nuove unità, oltre quelle già precedentemente annunziate con la circolare n. 297 del *giornale militare* 1912.

Artiglieria.

a) *Da montagna.* — Il 1° reggimento ha costituito le nuove batterie:

34ª presso il gruppo Torino-Susa;
35ª id. id. Torino-Aosta;
36ª id. id. Oneglia;
37ª id. id. Mondovì.

Il 2° reggimento la 38ª batteria presso il gruppo Vicenza;
Il 36° reggimento da campagna la 39ª batteria presso il gruppo da montagna di Messina;

b) *Da fortezza.* — Il 5° reggimento ha ceduto le due compagnie 9ª e 10ª all'8° reggimento ed ha formato una nuova compagnia con la denominazione di 9ª (V. circolare 438 del *giornale militare* 1912).

Il 6° reggimento ha ceduto la sua antica 11ª compagnia al 9° reggimento ed ha formato una nuova compagnia con la denominazione di 11ª.

Il 9° reggimento ha costituito un nuovo comando di gruppo (4°) e due compagnie, 10ª e 12ª, che in unione all'11ª, ricevuta dal 6° reggimento, hanno formato il 4° gruppo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **290**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Chiodi zincati per le calzature militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 luglio 1913.

A scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 522 del *giornale militare* dello scorso anno, s'informa che entro il mese di settembre p. v. i magazzini centrali militari di Torino, Verona, Firenze e Napoli saranno in grado di provvedere i chiodi zincati occorrenti per le calzature militari.

I corpi in conseguenza ne dovranno fare richiesta periodicamente, segnalando fin d'ora ai predetti magazzini la specie ed il quantitativo abbisognevoli per eseguire la chiodatura alle calzature costituenti le dotazioni di mobilitazione, con l'avvertenza che i chiodi non zincati eventualmente esistenti saranno adoperati sia per le calzature da distribuirsi alle classi di leva od a quelle richiamate per istruzione, sia per riparazioni, fino a consumazione. In seguito si farà sempre uso dei chiodi zincati

I magazzini centrali militari, in base alle richieste ricevute dai corpi, compileranno e trasmetteranno al Ministero (Divisione vestiario) entro il 30 corrente apposita dimostrazione indicante la specie e quantità dei chiodi occorrenti nel trimestre successivo. Analoga dimostrazione dovrà essere rassegnata dai magazzini stessi al Ministero alla fine di ciascun trimestre pei bisogni successivi.

Per gli effetti contabili, ai vari chiodi zincati dovranno essere attribuiti i numeri categorici ed i prezzi sotto indicati:

N. 3071 (cat. 1ª) Bullette con testa circolare e gambo a freccia a . . L. 0,90 il kg
» 3072 (id.) Chiodi ad ala di mosca a » 1,10 id.
» 3073 (id.) Chiodi con testa a tronco di piramide (bourriques) a . » 0,85 id.
» 3074 (id.) Chiodi a T (broches) a . . » 2,30 id.

Il costo della chiodatura zincata resta quello fissato nei conti inserti a pag. 52 del *giornale militare* 1912 (circolare n. 28) senza tener alcun calcolo dell'aumento previsto nell'ultimo comma della circolare n. 522 detto anno, per la zincatura.

I chiodi saranno dai magazzini centrali ceduti con regolari richieste, ed i corpi, a chiodatura ultimata, scaricheranno dal registro 1022 le calzature senza chiodi ed i chiodi impiegati ed assumeranno in carico le calzature chiodate secondo le voci stabilite dal nomenclatore.

Per il Ministro — P. MIRABELLI.

N. **291**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bottoni per il pantalone di tela lungo per i militari delle armi a cavallo e da carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 luglio 1913.

Per uniformità, il Ministero ha determinato di adottare un unico tipo di bottoni d'osso annerito a due fori (n. 1922, ca-

tegoria I del nomenclatore) pei pantaloni di tela di cotone color bigio, tanto per quelli di cui alla circolare n. 207, inserta nel *giornale militare* del 1912, quanto per quelli di cui alla circolare n. 135 del corrente anno.

In conseguenza, alla nota apposta al conto di costruzione riportato a pag. 262 della Raccolta dei conti di costruzione (2ª serie di varianti) dev'essere sostituita la seguente:

« (1) Nella fornitura sono compresi sei bottoni mezzani d'osso nero a due fori e m. 0,89 di nastro di lino greggio alto mm. 10 a 15 ».

Per il Ministro — P. MIRABELLI.

N. **292.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 luglio 1913.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 25 maggio scorso, n. 483 (circolare n. 223 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno con le norme indicate nel n. 2 dell'analoga circolare n. 237 del corrente anno.

Secondo disposizioni già date ai comandi dei corpi d'occupazione, i richiamati che si trovino eventualmente a risiedere in Tripolitania o in Cirenaica potranno compiere il servizio presso i corpi ivi distaccati, cui spetta di dar partecipazione ai distretti di leva dell'avvenuta presentazione alle armi.

3. I comandi di distretto si atterranno pure alle altre istruzioni date dall'art 1 dell'ora detta circolare.

4. I militari delle classi 1890 e 1887 tenuti a rispondere alla chiamata, giusta quanto venne disposto col n. 2 della circolare 237, debbono essere *dispensati* dalla chiamata stessa se presero parte alle operazioni di guerra in Libia o nell'Egeo.

Inoltre può essere concesso il *rinvio* a quei richiamati di tutte le classi, i quali abbiano l'unico fratello sotto le armi in Libia o nei presidi dell'Egeo, in condizione, cioè, di non poter ottenere la licenza di cui al combinato disposto dei numeri 59, 60, quart'ultimo comma, e 64 del relativo regolamento.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

5. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento accennati nel numero 21 dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

6. Per quanto riguarda le partecipazioni da farsi agli ufficiali richiamati, le dispense e le esenzioni dalla chiamata che possono essere loro concesse ed il tempo della loro presentazione alle armi, le autorità militari interessate si atterranno alle istruzioni date dall'art. 2 (numero 12 e seguenti) della precedente analoga circolare n. 237 del corrente anno.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati. — Istruzione.*

7. L'assegnazione dei richiamati avrà luogo con le stesse norme date con l'art. 3 dell'analoga circolare n. 237 succitata.

Così pure per l'istruzione da impartirsi saranno seguite le disposizioni dell'art. 4 della circolare stessa.

Art. 4. — *Congedamento.*

8. Il congedamento dei richiamati dovrà essere effettuato con le norme date dall'art. 5 della precitata circolare n. 237, ed in modo che i richiamati stessi giungano ai rispettivi comuni di residenza non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) il 3 settembre p. v., i militari che si presenteranno alle armi il giorno 5 agosto precedente;

b) il 19 settembre p. v., i militari che si presenteranno alle armi il giorno 21 agosto precedente.

Art 5. — *Disposizioni varie.*

9. Saranno applicate, anche in occasione delle chiamate di cui alla presente circolare ed in quanto possano esserlo, le disposizioni contenute nell'art. 6 della precedente circolare n. 237 del corrente anno.

Ai richiamati di artiglieria a cavallo saranno distribuiti gli oggetti indicati nello specchio allegato n. 3 alla circolare n. 237 per i richiamati di artiglieria da campagna.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, **per un periodo di 30 giorni**, i militari di 1ª categoria qui appresso indicati, **avvertendo che i militari, i quali si trovino in un comune diverso dal proprio, dovranno rispondere alla chiamata alle armi nello stesso giorno stabilito per la presentazione dei militari della loro arma e specialità appartenenti al comune in cui si trovano:**

a) IL GIORNO 5 AGOSTO P. V.:

1. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, di tutti i distretti del Regno;

2. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino* (quelli dei mandamenti di Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Montecalvo Irpino, Montella, Montoro Superiore, Serino, Solofra e Teora), *Belluno, Benevento, Bergamo* (quelli dei mandamenti di Caprino Bergamasco e Ponte S. Pietro), *Brescia* (quelli dei mandamenti di Montichiari e Orzinuovi), *Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì* (quelli dei mandamenti di Coriano e Saludecio), *Frosinone, Gaeta, Genova* (quelli dei mandamenti di S. Stefano d'Aveto e Torriglia), *Ivrea* (quelli dei mandamenti di Aosta, Azeglio, Châtillon, Donnaz, Gignod, Ivrea, Lessolo, Morgex, Pavone Canavese, Quart, Settimo Vittone, Strambino, Verrès, Vico Canavese e Vistrorio), *Lecco, Livorno, Lodi* (quelli dei mandamenti di Casalpusterlengo, Codogno e Maleo), *Lucca, Mantova* (quelli dei mandamenti di Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Castiglione delle Stiviere, Gonzaga, Viadana e Volta Mantovana), *Massa, Milano* (quelli dei mandamenti di Affori, Bollate, Cassano d'Adda, Corsico, Cuggiono, Gorgonzola, Magenta, Melzo e Milano), *Mondovì, Monza, Napoli* (quelli dei mandamenti di Afragola, Avvocata, Caivano, Chiaia, Frattamaggiore, Giuliano di Campania, Montecalvario, Mugnano di Napoli, Porto, S. Antimo, S. Ferdinando, S. Giuseppe e S. Lorenzo), *Novara* (quelli dei mandamenti di Arona,

Bannio, Biandrate, Borgomanero, Borgosesia, Borgoticino, Borgovercelli, Carpignano Sesia, Crodo, Domodossola, Galliate, Gozzano, Momo, Novara, Oleggio, Omegna, Ornavasso, Orta Novarese, Romagnano Sesia, S. Maria Maggiore e Crana, Scopa, Trecate, Varallo Sesia e Vespolate), *Orvieto*, *Padova*, *Parma*, *Pavia* (quelli dei mandamenti di Belgioioso, Candia Lomellina, Cavamanara, Corteolona, Mede, Mortara, Pieve del Cairo, Robbio, S. Giorgio di Lomellina, San Nazzaro de' Burgondi e Sartirana), *Perugia*, *Pesaro*, *Piacenza*, *Pistoia*, *Reggio Emilia*, *Roma*, *Rovigo* (quelli dei mandamenti di Adria, Ariano Polesine, Badia Polesine, Lendinara, Massa Superiore e Rovigo), *Salerno*, *Siena*, *Spoleto*, *Sulmona*, *Teramo*, *Treviso*, *Varese* (quelli dei mandamenti di Busto Arsizio, Gallarate, Rho, Saronno e Somma Lombarda), *Vercelli* (quelli dei mandamenti di Andorno Cacciorno, Arborio, Biella, Bioglio, Candelo, Cavaglià, Cossato, Crevacuore, Desana, Gattinara, Graglia, Masserano, Mongrando, Mosso S. Maria, Salussola, S. Germano, Santhià, Stroppiana e Vercelli) e *Voghera*;

3. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea** dei distretti di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

4. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Bari*, *Barletta*, *Bologna* (quelli dei mandamenti di Budrio, Minerbio e S. Giorgio di Piano), *Ferrara*, *Forlì* (quelli dei mandamenti di Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Rimini, Rocca S. Casciano, S. Arcangelo di Romagna, Savignano di Romagna e Sogliano al Rubicone), *Lecce*, *Macerata*, *Potenza*, *Ravenna*, *Rovigo* (quelli dei mandamenti di Occhiobello e Polesella) e *Taranto*;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Bologna, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Chieti, Como, Cuneo, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Livorno, Lodi, Macerata, Mondovì, Napoli, Nola, Orvieto, Pavia, Perugia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ravenna, Roma, Sacile, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Teramo e Voghera;

6. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Reggio Calabria e Taranto;

7. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **lancieri**, dei distretti di Belluno, Brescia, Massa, Pavia, Pesaro, Rovigo, Teramo, Treviso, Sacile e Venezia;

8. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **cavalleggeri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Chieti, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mondovì, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Perugia, Pesaro, Potenza, Ravenna, Roma, Rovigo, Sacile, Salerno, Savona, Siena, Sulmona, Taranto, Treviso, Venezia e Vicenza;

9. i militari di 1ª categoria della classe 1883 (milizia mobile), ascritti all'**artiglieria da campagna** (eccettuato il treno) ed all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno;

10. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità del genio **minatori** (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta in Sardegna il 15 maggio p. p.;

11. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità del genio **lagunari**, di tutti i distretti del Regno;

12. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Caserta, Chieti, Como, Firenze, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Milano, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Perugia, Pistoia, Roma, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Teramo e Treviso;

13. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì, Pavia e Voghera;

14. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria e Taranto;

15. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sussistenza**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Treviso e Voghera;

16. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, ai **bersaglieri**, alla

sanità ed alla **sussistenza**, dei distretti di Cagliari e di Sassari, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta il 15 maggio scorso in Sardegna, per essersi trovati a quel tempo a risiedere fuori dell'isola e che non si siano presentati coi richiamati del 10 corrente;

17. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti alla **cavalleria (lancieri e cavalleggeri)**, dei distretti di Cagliari e di Sassari, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta il 25 maggio scorso in Sardegna, per essersi trovati a quel tempo a risiedere fuori dell'isola e che non si siano presentati coi richiamati del 10 corrente;

b) IL GIORNO 21 AGOSTO P. V.:

18. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **lancieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona, Siena, Torino, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

19. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **cavalleggeri**, dei distretti di Aquila, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Modena, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Reggio Emilia, Spoleto, Teramo, Torino, Varese, Vercelli, Verona e Voghera;

20. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria a cavallo** (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Coi militari sopraccennati della classe 1885 sono richiamati altresì quelli di 1ª categoria della classe 1890 delle armi e specialità predette, appartenenti ai distretti e mandamenti suindicati, che, lasciati in licenza straordinaria a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362 (riprodotto dall'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento), furono poi istruiti coi militari di 2ª categoria e che *ancora* non abbiano soddisfatto all'obbligo di *prender parte ad un richiamo alle armi per istruzione* stabilito dall'ultima parte dell'articolo anzidetto.

Saranno altresì chiamati alle armi:

21. gli ufficiali di complemento delle armi, corpi e specialità suaccennate, nati negli anni corrispondenti alle classi indicate per ciascun'arma, corpo e specialità, eccettuati quelli ascritti alla cavalleria, gli ufficiali medici, veterinari, commissari, di sussistenza e d'amministrazione ed i farmacisti militari di complemento.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* di prossima pubblicazione e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quelli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i richiamati dovranno presentarsi, nel giorno per essi stabilito, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo, o reparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o reparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno con-

siderati come provenienti dal comune sede del corpo o reparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di L. 1,20 senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati contemporaneamente in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso questo comando di distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *cinque giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non

potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa ed i sottufficiali che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ancora non hanno compiuto il 28° anno di età; ovvero abbiano notificata la loro partenza per l'estero e tuttora vi risiedono, se si trovano tra il 28° e 32° anno; oppure si trovino all'estero se di età superiore ai 32 anni;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili** rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso le compagnie automobilisti d'artiglieria.

I militari delle classi anzidette i quali prestarono servizio nel **corpo della regia guardia di finanza** e che vi sono stati trasferiti anche come militari in congedo, non hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà eccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.**

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

...., addì 16 luglio 1913.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ot-

tenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 20 dicembre 1913 non sarà più pagato.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2607) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1913 — 19 luglio

1913 GIUGNO 26. - N. 293. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 772 che autorizza l'apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica; e da facoltà di aumentare per una somma non superiore a 400 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-14 . . *Pag.* 858

1913 LUGLIO 15. - » 294. — DISCIPLINA MILITARE. — Libretti personali per i sottotenenti di complemento nominati in servizio attivo . . . . . » 864

» 15. - » 295. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1914. . . . . » 864

» 15. - » 296. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'appendice I all'istruzione sul servizio delle batterie da costa . . . . . » 862

» 16 - » 297. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso preparatorio per l'abilitazione di sottufficiali all'esecuzione di lavori topografici di campagna presso l'istituto geografico militare. . . . . » 862

» 16. - » 298. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza per ufficiali delle specialità da fortezza e da costa richiamati dal congedo . » 864

» 16. - » 299. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra . . » 867

» 19. - » 300. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1913 . . . . . » 869

——— AVVISO. — Calendario generale del Regno pel 1913 . . . . » 869

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 233, pag. 598, colonna 1ª — *In luogo di:* 1ª batteria da da 75 *A* del 26° da campagna, *porre:* una batteria da 75 *A* del 29° da campagna.

Circolare n. 287, pagine 627 e 628. — Nella terzultima colonna dello specchio « Cavalleria », in corrispondenza di « Coregge da pantaloni » e di « Tascapane con coreggia », *cancellare la cifra*: 1.

Circolare n. 274, pag. 821. — Nel secondo comma del n. 2, *alle parole*: Le reclute che per avventura risultassero avere una statura anche inferiore a metri 1,53,... *sostituire:* Le reclute che per avventura risultassero avere una statura anche inferiore a metri 1,54 ma raggiungessero quella di metri 1,53, ...

Circolare n. 286, pag. 841. — Nella testata delle colonne relative al 3° gruppo del corso ferroviario di stazione, *leggasi:* 3° GRUPPO — BOLOGNA — Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Bologna.

CIRCOLARE N. **293**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 772 che autorizza l'apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica; e dà facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-14.** — (Segretariato generale). — 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle spese che occorrono fino al 31 dicembre 1913 per effetto dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica sarà provveduto mediante l'apertura di un credito straordinario sulla tesoreria centrale a favore del Ministero della guerra, in conformità della legge 17 luglio 1910, n. 511.

. . . . . Art. 2.

L'ammontare di buoni del tesoro ordinari, che il ministro del tesoro ha facoltà di emettere secondo la legge di approvazione del bilancio dell'entrata, potrà essere aumentato di una somma non superiore a cento milioni di lire durante l'esercizio finanziario 1913-14.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione delle somme che, in aggiunta a quella stanziata nel capitolo 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1913-14, risulteranno necessarie per effetto della disposizione del presente articolo e della legge di approvazione del bilancio dell'entrata.

Art. 3.

I Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati a valersi delle somme inscritte nei propri bilanci per effetto dell'art 1 della legge 29 dicembre 1912, n 1352, anche pel pagamento delle spese ordinate prima del mese di dicembre 1912 in dipendenza della spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Sui fondi assegnati al Ministero della marina per effetto delle leggi 28 marzo 1912, n. 232, e 29 dicembre 1912, n. 1352,

potranno venire imputate, fino alla somma di lire 9,000,000, spese concernenti acquisto di navi e di galleggianti disposto con le norme della legge 4 aprile 1912, n. 306

Le somme disponibili su quelle già stanziate e quelle tuttora da stanziare nei bilanci della guerra e della marina per effetto delle leggi 28 marzo 1912, n. 232, 29 dicembre 1912, n. 1352 e 29 dicembre 1912, n. 1357, saranno per ciascuno dei due bilanci distinte in due capitoli. Nel primo capitolo, con la denominazione: « Rimborso al tesoro dello Stato delle somme anticipate in conto corrente per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica » saranno compresi i fondi destinati alle restituzioni dovute al Tesoro in dipendenza delle aperture di crediti straordinari convalidate con le leggi 28 marzo 1912, n. 232 e 29 dicembre 1912, numero 1357. Nell'altro capitolo, con la denominazione: « Spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica », saranno stanziate le rimanenti somme.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina per gli esercizi 1912-13 e 1913-14 le variazioni risultanti dalle disposizioni del precedente capoverso.

Art. 4.

Le maggiori spese che dovessero verificarsi su alcuni capitoli dello stato di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1912 13 in conseguenza di richiamo di classi dal congedo, del maggior numero di incorporati nella classe di leva, del maggior numero di ufficiali richiamati dal congedo, nonchè di altri fatti dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica, saranno poste a carico dei fondi autorizzati per la detta spedizione.

Art. 5.

L'associazione della Croce rossa italiana è esonerata dal rimborsare al Ministero della guerra la somma di lire 1,197,000 per il noleggio della nave *Menfi* e per somministrazioni ricevute durante la campagna della Libia.

Art. 6.

La somma che risulterà disponibile sull'avanzo di gestione dell'esercizio 1912-13 dopo aver prelevato lire 4,000,000 per il demanio forestale dello Stato (legge 2 giugno 1910, n. 277)

e la quota che si riconosca opportuna per la costruzione di edifici dello Stato nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836), avrà la seguente destinazione:

a) lire 42,000,000 saranno assegnate in conto delle spese occorse per la spedizione in Tripolitania e in Cirenaica (legge 29 dicembre 1912, n. 1357);

b) la somma residua si aggiungerà agli stanziamenti dei capitoli numeri 127 e 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-13, rimanendo di altrettanta somma diminuiti i fondi autorizzati per gli esercizi 1915-16 e successivi a termini dell'articolo 2 - primo capoverso - della legge 15 maggio 1913, n. 428.

Alla inscrizione in bilancio delle indicate somme sarà provveduto con decreti del ministro del tesoro.

Art. 7.

Le spese per i servizi nella Tripolitania e nella Cirenaica di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1912, n. 1312, passano a carico del Ministero delle colonie a decorrere dal 1° gennaio 1913, fermo rimanendo il disposto dei reali decreti 9 gennaio 1913, numeri 9 e 10 concernenti fondi stanziati negli stati di previsione dei Ministeri degli affari esteri e dei lavori pubblici.

Per le entrate riscosse nella Libia e nelle isole dell'Egeo a tutto il 31 dicembre 1912, potrà essere consentito il versamento al netto in quei casi nei quali con le entrate stesse siasi provveduto al pagamento di spese da parte degli agenti incaricati della riscossione.

Tali spese, previo riconoscimento della loro regolarità da parte delle competenti amministrazioni, costituiranno elementi di discarico nei conti da rendersi dagli agenti predetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.
BERTOLINI.
P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

N. **294**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Libretti personali per i sottotenenti di complemento nominati in servizio attivo**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 15 luglio 1913.

Allo scopo di rendere uniformi le modalità per la trasformazione dei libretti personali di modello speciale dei sottotenenti di complemento, nominati in servizio attivo permanente, questo Ministero dispone quanto segue:

Tostochè sia annunziata sul *bollettino ufficiale* la nomina in servizio attivo di un sottotenente di complemento, l'autorità che ne custodisce il primo esemplare del libretto personale di modello speciale, deve trasmetterlo al comando, corpo, ufficio al quale l'ufficiale viene destinato.

L'autorità ricevente deve provvedere ad istituire le due copie del nuovo libretto, come è prescritto dal n. 3 del regolamento per le note caratteristiche.

Nella prima di dette copie, quella cioè che deve rimanere presso il corpo, saranno completate le varie parti ed inseriti i documenti caratteristici originali (note, rapporti personali, specchi delle punizioni, ecc.) stralciati dai libretti speciali, i quali, privi di tali documenti, perderanno ogni importanza e saranno senz'altro distrutti.

Nella seconda copia, quella da rimettere al Ministero, sarà compilata la parte prima, e vi si inserirà lo specchio modello n. 2 con l'elenco dei documenti stralciati dal libretto speciale e riportati nella prima copia suddetta.

Alla inserzione dei documenti originali nella seconda copia, provvederà il competente ufficio del Ministero.

Per i sottotenenti di complemento nominati in servizio attivo, per i quali eventualmente non fossero ancora istituiti i libretti personali speciali, si seguiranno le prescrizioni regolamentari stabilite per gli ufficiali di nuova nomina. I corpi o comandi perdenti dovranno però dare sollecito avviso ai corpi riceventi che il libretto speciale non è stato ancora istituito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **295**. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 luglio 1913.

A mente delle prescrizioni contenute nel § 207 del regolamento sull'avanzamento, si indicano qui di seguito i limiti di

anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per la iscrizione sui quadri di avanzamento per il 1914

Gli specchi di proposta di avanzamento e gli specchi di avanzamento relativi agli ufficiali suddetti dovranno giungere entro il 30 novembre p. v. al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), ad eccezione degli specchi di proposta da sottoporre alla commissione centrale d'avanzamento, che verranno inviati, entro il 30 settembre p. v, al Gabinetto del ministro, se si riferiscono a maggiori generali, e alla direzione generale personale ufficiali, se si riferiscono a colonnelli.

Maggiori generali. . .	a tutto il 30 giugno 1910.
Colonnelli	id. il 1907.
Tenenti colonnelli. . .	id. il 1909.
Maggiori	id. il 1908.
Capitani	id. il 1902.
Tenenti	id. il 1903.
Sottotenenti	id. il 1908.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **296**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'appendice I all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 15 luglio 1913.

È stata pubblicata la 4ª serie di varianti all'appendice I all'istruzione sul servizio delle batterie da costa (riservata).

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno il numero di copie del fascicoletto che loro occorre all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, incaricato della distribuzione.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **297**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso preparatorio per l'abilitazione di sottufficiali all'esecuzione di lavori topografici di campagna presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 luglio 1913.

1. Allo scopo di abilitare un certo numero di sottufficiali all'esecuzione pratica di taluni fra i più semplici lavori topografici di campagna, sarà svolto presso l'istituto geografico militare uno speciale breve corso preparatorio.

A tale corso potranno essere ammessi sottufficiali di qualsiasi arma e corpo in numero non superiore a 12 — che non abbiano superata l'età di 30 anni, che contino almeno 5 anni di servizio e che abbiano riportata, negli ultimi due anni, la classifica di *ottimo* o *buono con punti tre*.

2. Gli aspiranti all'ammissione al corso di cui si tratta dovranno presentare domanda al proprio comandante di corpo. Le domande saranno trasmesse alla direzione dell'istituto geografico militare, non più tardi del 10 agosto p. v. corredate dai seguenti documenti:

a) foglio matricolare e foglio caratteristico;

b) rapporto del comandante del corpo, dal quale risulti la presumibile attitudine dell'aspirante per l'esecuzione di lavori topografici di campagna, lavori che richiedono essenzialmente molta esattezza e scrupolosa diligenza. Dal detto rapporto dovrà pure risultare il grado di intelligenza del concorrente e la sua coltura (corrispondente almeno a quella delle prime classi delle scuole tecniche o ginnasiali);

c) certificato medico che comprovi essere l'aspirante di ottima salute, condizione questa indispensabile per poter resistere ad un faticoso lavoro di campagna, che può continuare ininterrotto per più mesi.

3. In base ai documenti detti, la direzione dell'istituto geografico militare determinerà quali dei sottufficiali dovranno essere ammessi al corso; i loro nomi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

4. Il corso preparatorio, della durata di circa due mesi e mezzo, comprenderà una parte teorica, per l'insegnamento delle operazioni aritmetiche di campagna e del modo di tenere i libretti di osservazione, ed una pratica sull'impiego di alcuni fra i più semplici strumenti topografici.

5. Alla fine del corso i sottufficiali allievi che non avranno dato buona prova saranno rinviati ai rispettivi corpi; gli altri compiranno una effettiva campagna di lavoro della durata di qualche mese.

Coloro che alla fine di detta campagna confermeranno le buone previsioni fatte sul loro conto, saranno trattenuti all'istituto, e vi rimarranno « comandati » finchè i bisogni del servizio lo richiederanno.

6. Ai sottufficiali comandati all'istituto geografico saranno corrisposti, per ogni giornata di servizio i seguenti soprassoldi:

L. 1,00 quando sono presenti alla sede dell'istituto;

L. 2,50 quando prendono parte ad esercitazioni nei dintorni di Firenze in modo che possano pernottare alla sede;

L. 5,00, con diritto all'alloggio per parte dei comuni, quando sono in campagna per lavori.

7. Il servizio che i sottufficiali prestano all'istituto non dà loro alcun diritto per passare impiegati in pianta. In caso di eventuali concorsi per nuove ammissioni di impiegati civili, quei sottufficiali che desidereranno parteciparvi dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per gli altri concorrenti e sottostare agli stessi esami: a parità di titoli, però, essi avranno la precedenza.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **298.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza per ufficiali della specialità da fortezza e da costa richiamati dal congedo** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 luglio 1913.

1. Nel corrente anno si svolgeranno presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza due corsi d'istruzione per ufficiali subalterni d'artiglieria richiamati dal congedo; uno per quelli della specialità da fortezza dal 1° al 30 agosto p. v. e l'altro per quelli della specialità da costa dal 18 agosto al 16 settembre p. v.

2. Gli ufficiali da ammettersi ai detti corsi furono designati dal *bollettino ufficiale*, dispensa 32ª.

Corso da fortezza.

3. Il corso agli ufficiali della specialità da fortezza verrà svolto in due periodi: 1° periodo, dal 1° al 20 agosto, al poligono di Bracciano; 2° periodo, dal 22 al 30 agosto, allo sbarramento di Osoppo (gli ufficiali assegnati al 10° artiglieria da fortezza svolgeranno invece il 2° periodo a Piacenza presso lo stesso reggimento).

4. Durante il 1° periodo la sezione staccata d'artiglieria di Bracciano passerà alla immediata dipendenza del comando della scuola, per quanto riflette il servizio del materiale occorrente per le istruzioni e per i tiri.

5. Per i servizi della scuola a Bracciano saranno ivi comandati:

a) una compagnia del 3° reggimento artiglieria da fortezza della forza di:

1 capitano comandante;

4 ufficiali subalterni (di cui almeno due effettivi);

140 uomini di truppa, compresi gli specialisti stabiliti dall'organico, ed in più 6 telefonisti e 4 operai.

b) un reparto treno, della forza di 2 ufficiali, 40 uomini di truppa e 40 quadrupedi, formato secondo ordini che il Ministero si riserva di impartire;

c) un ufficiale medico / destinati dal comando del IX

d) un ufficiale veterinario \ corpo d'armata;

e) un caporal maggiore di sanità, del 3° reggimento artiglieria da fortezza.

6. Per i vari servizi allo sbarramento di Osoppo e per la preparazione dei tiri provvederà il gruppo dell'8° reggimento artiglieria da fortezza ivi stanziato, al quale il comando della scuola darà in tempo le necessarie disposizioni.

7. Il personale occorrente per le esercitazioni da svolgersi a Piacenza sarà fornita dal 10° reggimento artiglieria da fortezza.

8. Il personale ed i quadrupedi di cui al precedente n. 5 si trasferiranno al poligono il 25 luglio; il personale della scuola incaricato delle istruzioni il 28, e gli ufficiali comandati a frequentare il corso si presenteranno in Bracciano nelle ore antimeridiane del 1° agosto.

9. Ultimato il 1° periodo del corso, il personale ed i quadrupedi di cui al n. 5 rimarranno a Bracciano il tempo strettamente occorrente per la sistemazione ed il riordinamento dei materiali, in base agli ordini del comando del IX corpo d'armata, che in proposito interpellerà il comando della scuola.

10. Al personale (ufficiali e truppa) comandati alle esercitazioni del 1° periodo sarà corrisposta l'indennità di marcia, ed agli ufficiali che si recano alle esercitazioni del 2° periodo, l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

11. Gli ufficiali del comando della scuola e quelli comandati per i vari servizi di cui al n. 5 hanno facoltà di portare a Bracciano i propri cavalli e l'attendente. Agli ufficiali del corso gli attendenti saranno forniti a Bracciano dalla compagnia del 3° fortezza, in ragione di uno ogni tre ufficiali.

Allo sbarramento ed a Piacenza gli attendenti saranno forniti dai reparti stanziati in quelle località, tanto agli ufficiali

del comando della scuola quanto a quelli del corso, nella stessa misura detta sopra.

12. Durante la permanenza a Bracciano la compagnia da fortezza e il reparto treno si amministreranno ciascuno per proprio conto.

Gli ufficiali e gli uomini di truppa non effettivi a tali riparti saranno presi in aggregazione dalla compagnia da fortezza.

13. Tutti i reparti che intervengono a Bracciano, disporranno di L. 0,10 al giorno per convivente, a titolo di miglioramento rancio, da conteggiarsi direttamente a carico del capitolo viveri.

A tutti i cavalli, di ufficiali e di truppa, che intervengono a Bracciano, saranno applicate le disposizioni del n. 9 della circolare ministeriale (Divisione sussistenze — Sezione 2ª) diretta ai comandi di corpo d'armata, in data 11 luglio 1911, n. 5000.

14. Le munizioni assegnate per lo svolgimento del corso sono le seguenti:

Per il poligono di Bracciano, 850 colpi, così ripartiti:

da 210 (per obice)	36	granate e	40	shrapnels.
da 149 G	48	»	40	»
da 149 A (tipo econ.)	12	»	14	»
da 120	84	»	76	»
da 87/98	300	» ord.	200	»

Per lo sbarramento di Osoppo, 32 colpi:

da 149 A (tipo econ.) 16 granate e 16 shrapnels.

15. Al termine del corso il comando della scuola trasmetterà al Ministero (Direzione generale personali ufficiali), per il tramite dell'ispettorato generale d'artiglieria, uno specchio degli ufficiali che hanno frequentato il corso, classificati per merito in base al profitto ricavatone, con la qualifica di ottimo, buono, mediocre, cattivo.

16. I comandanti di corpo d'armata interessati daranno tutte le disposizioni per i movimenti di truppa.

Corso da costa.

17. Il corso degli ufficaili della specialità da costa verrà svolto in due periodi: 1° periodo, dal 18 al 27 agosto, alla Spezia; 2° periodo, dal 29 agosto al 16 settembre, a Venezia e Mestre.

18. Per i vari servizi della scuola, nelle località su indicate, i comandi del 2° e 5° reggimento artiglieria da fortezza e le direzioni d'artiglieria di Spezia e Venezia forniranno rispettivamente il personale ed il materiale occorrente per le

varie esercitazioni, secondo le richieste che riceveranno dal comando della scuola.

19. Il personale della scuola incaricato delle istruzioni si trasferirà alla Spezia il 16 agosto, e gli ufficiali comandati a frequentare il corso si presenteranno presso il comando del 2° reggimento artiglieria da fortezza a Spezia nelle ore antimeridiane del 18 agosto.

20. Agli ufficiali della scuola ed a quelli del corso sarà corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria per tutta la durata del corso.

21. Gli attendenti saranno forniti, tanto agli ufficiali della scuola quanto a quelli del corso, in ragione di uno ogni tre ufficiali, dal 2° reggimento da fortezza alla Spezia e dal 5° reggimento a Venezia e Mestre.

22. Le munizioni assegnate per lo svolgimento del corso sono le seguenti:

Per il periodo da svolgersi alla Spezia 200 granate ordinarie da 87 con cartoccio a bossolo per cannone da 87 mod. 80/98 e 60 granate per il tiro ridotto.

Per Venezia, 320 colpi, così ripartiti:

da	87	100	granate ordinarie	e 100	shrapnels
»	120	30	»	» 30	»
»	149 G	60	»	»	

Per Mestre 80 colpi così ripartiti:

da	149 A (tipo economico)	20	granate	e 20	shrapnels
»	75 A	20	»	20	»

23. Al termine del corso il comando della scuola trasmetterà al Ministero (Direzione generale personali ufficiali) per il tramite dell'ispettorato generale di artiglieria, uno specchio analogo e quello indicato al precedente n. 15.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **299.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 luglio 1913.

Nei giorni 10 e 11 settembre p. v. avranno luogo gli esami per la nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell' amministrazione centrale della guerra.

A tali esami potranno concorrere tutti indistintamente gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, fino a Deioma Michele compreso.

Gli applicati che intendono concorrere ai detti esami ne faranno domanda su carta bollata da una lira da trasmettersi dai corpi direttamente al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi pervenga non più tardi del 12 agosto p. v.

Gli esami avranno luogo presso i comandi di divisione territoriale.

Coloro i quali dovranno allontanarsi dalla propria residenza per recarsi ai rispettivi comandi di divisione avranno diritto alle indennità di viaggio, avvertendo che dovranno rientrare alle rispettive sedi appena finiti gli esami.

Gli esami consisteranno:

a) in un componimento di lingua italiana;

b) nella soluzione di un problema di aritmetica elementare;

c) nella compilazione di un prospetto statistico su tema dato.

Gli esami avranno luogo come segue:

Giorno 10 — Componimento di lingua italiana, dalle ore 9 alle ore 14.

Giorno 11. — Compilazione di un prospetto statistico su tema dato, dalle ore 9 alle 13.

Giorno 11. — Soluzione di un problema di aritmetica elementare, dalle ore 16 alle 19.

Il Ministero invierà direttamente ai comandi di divisione i relativi temi in piego suggellato, da aprirsi alla presenza dei candidati medesimi.

Presso ciascun comando di divisione sarà costituito un comitato di vigilanza composto di un ufficiale superiore presidente, e di due ufficiali inferiori membri, che verranno designati dai comandi stessi.

Per gli esami di cui trattasi dovranno essere osservate in oltre le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

I comandi di divisione dovranno trasmettere senza indugio i lavori dei concorrenti in piego riservato e raccomandato direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) che li sottoporrà al giudizio della commissione di cui all'articolo 41 del regolamento 28 giugno 1888.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **300.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1913.** — (Segretariato generale). — 18 luglio 1913.

Le quietanze di tesoreria relative ai versamenti effettuati a tutto il 30 giugno p. p. a favore dei capitoli 135, 137, 184, 188 del bilancio dell'entrata che ancora si trovassero presso le dipendenti amministrazioni, dovranno essere spedite senza indugio a questo Ministero (Ragioneria) unitamente ai corrispondenti certificati mod. 181 *T*.

Sui frontespizi dei mod. 84 *R A* mediante i quali le quietanze verranno inviate si porrà in modo chiaro la indicazione « Esercizio 1912-913 ».

Le amministrazioni che avendo effettuati durante l'esercizio 1912-913 versamenti in tesoreria a favore dei suindicati capitoli, non avessero per avventura inviato al Ministero (Ragioneria) le quietanze e i corrispondenti mod. 181 *T*, ma li avessero allegati a rendicenti, documenti, ecc. dovranno renderne subito informata la ragioneria del Ministero indicando i rendiconti, documenti, ecc. ai quali le quietanze sono state allegate e l'ufficio cui furono spediti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Calendario generale del Regno pel 1913. — Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario generale del Regno pel 1913*.

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pagine in 8°, dovranno essere fatte alla direzione della casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire dieci e aggiungendo centesimi sessanta nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

Prezzo della presente dispensa L. 0 10

(2634) Roma, 1943 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1913 — 26 luglio

1913 LUGLIO 21. - N. **301**. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . . . . *Pag.* 871

» 21. - » **302**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria » 873

» 21. - » **303**. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . » 874

» 22. - » **304**. — SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Marescialli aspiranti alla carica di guardacolombaia . . . . . » 874

» 23. - » **305**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al pastrano di panno grigio-verde da militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo, treno d'artiglieria e del genio) . . . . . » 876

» 23. - » **306**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Camicioti di tela rasata bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria . . . . . » 880

» 23. - » **307**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Conto giudiziale del materiale del gruppo B . . . » 884

» 23. - » **308**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Esito dei fregi e distintivi di modello vario o abolito. . . . . » 884

» 23. - » **309**. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare . . . . . » 889

» 24. - » **310**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Abolizione della istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile mod. 1901 per cavalleria. . . . . » 895

» 24. - » **311**. — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esame di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe . . . . . » 895

» 24. - » **312**. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 896

» 24. - » **313**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie . . . . . » 897

» » 25. - » **314**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento al 1° gennaio 1913 del personale civile e militare dello Stato » 897

CIRCOLARE N. **301**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 luglio 1913.

Si è pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc., la quale è in vigore dal 1° luglio 1913.

A datare da tale giorno ha cessato di aver vigore la vecchia tariffa edizione 1° luglio 1912, ferme restando le seguenti disposizioni:

a) i medicinali — non più compresi nella nuova tariffa — che gli stabilimenti sanitari militari, i corpi, ecc. abbiano ancora in carico, saranno usati fino a consumazione, salvo a darsene scarico, secondo le norme in vigore, quando siano avariati o in alcun modo utilizzabili per essere da lungo tempo conservati;

b) le sostanze ad uso delle farmacie degli stabilimenti sanitari, per le quali sia facoltativo il prelevamento dalla farmacia centrale militare, non si potranno richiedere alla medesima se non nel caso in cui non si trovino sul luogo, della qualità prescritta ed a prezzi convenienti.

Della nuova tariffa sarà distribuito il numero di copie qui appresso indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	18
Farmacia centrale militare	»	»	12
Ispettorato di sanità militare — Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . .	»	»	10
Ospedali militari principali — Scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	8
Ospedali militari succursali — Officina di costruzione d'artiglieria di Torino — Intendenza del corpo d'occupazione della Libia	»	»	4
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali — Comando del R. corpo di truppe coloniali del Benadir — Istituto geografico militare — Scuole e collegi militari — Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione territoriale — Comandi di legioni territoriali e della legione allievi carabinieri reali — Comandi di reggimento — Comandi di distretti militari e di depositi staccati — Comando degli stabilimenti militari di pena — Depositi allevamento cavalli — Direzioni di artiglieria — Direzioni ed uffici di fortificazioni del genio — Stabilimenti d'artiglieria e genio — Direzioni di sanità militare — Ispettorati vari, meno quello di sanità militare — Direzione delle esperienze d'artiglieria Direzioni di commissariato militare — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari			

— Deposito centrale delle truppe coloniali — Biblioteche militari — Corpo invalidi e veterani — Deposito di materiale sanitario e veterinario di Napoli — Comandi dei presidi delle isole dell'Egeo . . . . . copie n. 2

Comandi di divisione e di compagnia dei carabinieri reali — Comandi di brigata di fanteria, cavalleria ed alpini — Comandi di artiglieria e genio — Comandi di gruppo e di battaglione — Comandi dei presidi di Spezia, Taranto, Venezia — Comandi di compagnia di disciplina, del reclusorio militare e del carcere militare — Sezioni staccate d'artiglieria — Sottodirezioni e sezioni staccate del genio — Sezioni ed uffici locali di commissariato — Compagnie di sussistenza — Magazzini centrali militari — Tribunale supremo di guerra e marina — Tribunali militari — Commissioni militari di linea . . » » 1

Comando del corpo di occupazione della Tripolitania (per i comandi, direzioni, uffici ecc. di Tripoli e degli altri presidi dipendenti). . . » » 100

Comando del corpo di occupazione della Cirenaica (per i comandi, direzioni, uffici ecc. di Bengasi e degli altri presidi dipendenti) . . » » 100

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,30.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **302**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 21 luglio 1913.

È stata pubblicata la 8ª serie di varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno il numero di fascicoletti che loro occorrono all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, incaricato della distribuzione.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **303.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 21 luglio 1913.

È stata pubblicata la seconda serie di varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito, la quale comprende la tabella relativa all'ispettorato generale di cavalleria.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione nello stesso numero di copie stabilito dalla circolare n. 473 del *giornale militare* 1911 per la pubblicazione n. 32.

Il prezzo è di L. 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **304.** — SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Marescialli aspiranti alla carica di guardacolombaia.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 luglio 1913.

In seguito all'esame delle domande inoltrate al Ministero a senso della circolare n. 236 del 2 giugno corrente anno, i marescialli qui di seguito indicati sono inscritti nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia:

1. Marincola Guido, maresciallo maggiore accademia militare	I	corpo d'armata.
2. Contini Francesco, maresciallo capo 23° fanteria		
3. Polizzi Giuseppe, id. 2° alpini	II	id.
4. Mosco Fortunato, maresciallo 2ª compagnia sanità		
5. Calini Giuseppe, id. 9° bersaglieri		
6. Lallai Giuseppe, maresciallo maggiore 68° fanteria	III	id.
7. Caldara Andrea, id. 78° id.		
8. Manzini Giovanni, maresciallo capo 15° artiglieria campagna	IV	id.
9. Tiranti Ugo, maresciallo 10° bersaglieri	V	id.

10. Rossi Giuseppe, maresciallo capo scuola militare	VI	corpo d'armata.
11. Occhipinti Ignazio, maresciallo 2° artiglieria pesante campale		
12. Peveri Gaetano, maresciallo maggiore 21° fanteria	VIII	id.
13. Polidori Filippo, id. 3° artiglieria fortezza (costa fortezza)	IX	id.
14. Locatelli Silvio, id. 59° fanteria.		
15. Asaro Vincenzo, maresciallo 59° id.		
16. Drago Calogero, id. stabilimenti militari di pena	X	id.
17. Giraldi Alfredo, maresciallo capo 8° bersaglieri	XII	id.
18. Bonanno Giuseppe, id. 22° artiglieria campagna		

Per abilitare i predetti marescialli alla carica cui aspirano, sarà svolto in Roma un corso d'istruzione di colombicoltura, che avrà inizio il 1° agosto p. v. e terminerà il 7 settembre successivo.

I comandi dai quali i marescialli dipendono, disporranno perchè questi giungano a Roma il 30 corrente mese e si presentino nel mattino del giorno successivo all'ispettorato generale del genio.

Durante la loro permanenza nella capitale, i marescialli stessi saranno tenuti in aggregazione dal 2° reggimento granatieri, nella caserma Umberto I, dove per cura del reggimento anzidetto sarà messo a disposizione un locale per lo svolgimento dell'istruzione teorica.

Qualora qualcuno dei marescialli ammessi non potesse per qualsiasi motivo frequentare il corso, il comando dal quale dipende dovrà avvisare in tempo il 2° reggimento granatieri e l'ispettorato generale del genio, il quale ne darà poi comunicazione al Ministero.

Per tutta la durata del corso i marescialli percepiranno, oltre gli assegni ordinari, l'indennità di trasferta per i sottufficiali in servizio isolato, stabilita col R. decreto 4 aprile 1912 n. 647.

Appena ultimato il corso, i marescialli saranno fatti rientrare ai propri corpi ed il predetto ispettorato trasmetterà al Ministero lo specchio indicante il risultato ottenuto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **305.** — EQUIPAGGIAMENTO. - **Modificazioni al pastrano di panno grigio-verde da militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo, treno d'artiglieria e del genio).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — (Con una tavola grafica). — 23 luglio 1913.

Essendosi riconosciuta la necessità di far portare dai militari di truppa delle armi a cavallo la sciabola fuori del pastrano e di abolire la posizione della sciabola sotto il braccio si rende necessario l'allestimento di nuovi campioni e *patrons* per la costruzione dei pastrani di panno grigio verde da militari di truppa delle armi a cavallo.

In dipendenza di quanto sopra alla circolare 386 del *giornale militare* 1909 inserta a pagina 1220 vengono appertate le seguenti aggiunte e varianti:

1° capoverso 2° alinea, *togliere la parola:* pesante;

pag. 1221, 2° capoverso 3ª linea, *togliere il n.:* 50 *sostituendolo con:* 40;

pag. 1221, 3° capoverso 3ª linea, *dopo la parola:* pastrano, *aggiungere:* fra il lato destro e il sottopanno lungo la linea dei bottoni è pure posta una lista di tela della stessa fodera larga mm. 170, ed *alle parole:* dalla cintola, *sostituire:* dal bavero;

4° capoverso 2ª linea, *dopo la parola:* aletta, *aggiungere:* ed uno spacco verticale, *togliere:* la finta tasca;

4ª linea *togliere:* una paramantura *e aggiungere:* sottopanno e da due rinforzi di cuoio;

6° capoverso 3ª linea, *togliere:* filo;

4ª linea, *togliere:* 60, *sostituire:* 70;

5° capoverso 4ª linea, *togliere:* e ribattuto internamente;

pag. 1222 1° capoverso 6ª linea, *togliere:* filo;

4° capoverso 1ª linea, *dopo le parole:* è rinforzato, *aggiungere:* con due strati;

7° capoverso 2ª linea, *togliere:* filo;

8° capoverso 1ª linea, *dopo la parola:* ritagli, *aggiungere:* e;

8° capoverso 2ª linea, *togliere:* e degli abbuoni.

Vengono di conseguenza modificati lo specchio delle misure e la dimostrazione delle stoffe occorrenti, inserti nella circolare sopracitata, non che il conto di costruzione inserto a pag. 242 della Raccolta del 1912, come dallo specchio, dimostrazione e conto annessi alla presente.

Colla scorta del nuovo campione dovrà essere provveduto alla riduzione dei pastrani esistenti in magazzino e di quelli in distribuzione alle truppe, avvertendo che per eseguire tale riparazione occorre praticare nel lato sinistro del pastrano uno spacco verticale di cm. 18 secondo la seguente istruzione.

ISTRUZIONE *per le modificazioni da apportarsi ai pastrani di panno grigio verde da militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo, treno d'artiglieria e del genio) in distribuzione od in magazzino.*

1° Scucire le alette della finta tasca, l'aletta interna viene adoperata pei filetti e mostrina della tasca stessa;

2° Tagliare una tasca uguale all'altra e confezionarla;

3° Scucire la fodera all'estremità della tasca stessa ed applicarla;

4° Praticare lo sparato laterale pel passaggio della sciabola e confezionarlo come il campione che verrà spedito.

Materie occorrenti:

Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30, m. 0,015 a L. 8,50	L.	0,127
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62, m. 0,330 a L. 0,50	»	0,165
Mano d'opera, compresi i due rinforzi di cuoio ed il refe	»	0,600
Costo. . .	L.	0,892

SPECCHIO *delle misure dei pastrani di panno grigio verde dei militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna pesante campale ed a cavallo, treno d'artiglieria, e del genio).*

TAGLIE	LUNGHEZZA								METÀ LARGHEZZA									ALTEZZA					
									parte anteriore				parte posteriore			maniche			bavero		manopole			
	parte posteriore dalla cucitura del bavero al fondo	dello sparato	della martingala al centro	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle alette	dello spacco laterale	delle maniche	del bavero alla piegatura	al petto, dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto, dal 2° occhiello passando sotto le ascelle alla cintura del fianco	alla taglia di sotto la martingala	al fondo	alle spalle	piegato sperlo del torace	piegato sperlo alla taglia sotto la martingala	piegato sperlo al fondo	superiormente	al gomito	al polso	anteriormente	posteriormente	alla punta	di sotto	delle alette	dalla martingala al centro
	mm.	mm	mm.	mm	mm.	mm.	mm	mm	mm	mm.	mm	mm.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm.	mm	mm.	mm	mm	mm
1	1300	760	240	1400			610	480	330	465	555	990	240	305	415	890	255	265	190						
2	1250	730	230	1350	200	180	620	470	320	450	540	970	230	290	400	880	250	260	185	180	160	140	100	85	70
3	1200	700	220	1300			600	460	310	435	525	960	220	275	385	870	245	255	180						

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pastrani di panno grigio verde da militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo, treno d'artiglieria e del genio).*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno grigio verde per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1. . .	25	3,98	99,50	3,82	95,50	
2. . .	50	3,79	189,50	3,74	187,00	
3. . .	25	3,64	91,00	3,66	91,50	
Totali	100		380,00		374,00	
		Medie	3,80		3,74	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano di panno grigio verde da militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo, treno d'artiglieria e del genio).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	3,80	8,50	32,300
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	3,74	0,50	1,870
Bottoni di carta compressa grandi al °/₀₀	N.	6	2,00	0,012
Bottoni di carta compressa piccoli al °/₀₀ .	»	9	1,80	0,016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	5,500
Prezzo di costo . . . L.				39,698
Prezzo di conteggio . . . L.				39,80

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello d'ottone con la rispettiva maglietta, il nastro per i dritti fili della parte anteriore, 2 bottoni a pressione per le manopole e 2 rinforzi di cuoio.

N. **306**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Camiciotti di tela rasata bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — (Con una tavola grafica). — 23 luglio 1913.

In relazione alla circolare n. 176 inserta a pag. 436 del *giornale militare* corrente anno, vengono qui appresso pubblicati la descrizione e lo specchio delle misure, la dimostrazione della quantità di stoffa ed i conti di costruzione relativi al camiciotto di tela rasata bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria.

Il camiciotto è costruito con tela di cotone rasato bleu. Le sue parti sono: un corpo, un colletto, due maniche e due tasche.

Il corpo, che comprende il busto e le falde, si divide in parte anteriore destra, parte anteriore sinistra e parte posteriore.

La parte anteriore destra porta presso l'orlo cinque bottoni d'osso nero a quattro fori, equidistanti tra loro in modo che il primo si trovi a 40 millimetri circa di distanza dal gangherino del bavero e l'ultimo all'altezza della taglia; la parte anteriore sinistra presenta cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni. Le due parti sono rinforzate sul rovescio con una lista di tela eguale a quella della giubba, di larghezza leggermente degradante dall'alto al basso.

Alle due parti sono applicate esternamente all'altezza di millimetri 275 dalla cucitura del colletto, due tasche larghe millimetri 140 e alte millimetri 180 circa nel centro, munite ciascuna di un bottone piccolo a quattro fori e corrispondente occhiello.

La parte posteriore è in un sol telo, di larghezza gradatamente crescente verso il basso; al fianco destro è applicata una parte di martingala con due bottoni grandi d'osso nero a 4 fori; al fianco sinistro è applicata l'altra parte con due corrispondenti occhielli.

Il colletto è dritto, leggermente arrotondato all'estremità; è rinforzato interamente con una striscia della stessa tela della giubba e porta un gangherino di ferro con rispettiva maglietta.

Le maniche sono liscie, rivoltate internamente per circa millimetri 30; presentano ognuna in fondo una piccola martingala con occhiello e sonvi applicati due bottoni piccoli d'osso nero a 4 fori.

Nei camiciotti per manovratori lungo le cuciture della manica destra sono applicati, verso l'alto, due cordoncini di seta nera, cuciti alle sole estremità in modo da formare un passante della lunghezza di millimetri 130 circa; il cordoncino anteriore dista dall'attaccatura della manica millimetri 70 circa; quello posteriore ne dista millimetri 120 circa.

I camiciotti sono di tre taglie come risulta dallo specchio delle misure.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino spedirà ai corpi interessati il campione ed i patrons per l'allestimento dei camiciotti abbisognevoli.

Alla voce 1423 del Nomenclatore dei materiali, dei servizi amministrativi categoria I, va apportata la seguente variante:

Camiciotti di tela rasata bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria. . . . . L. 4,60

Il Ministro — P. SPINGARDI.

SPECCHIO *delle misure dei camiciotti di tela rasato bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria.*

Taglie	LUNGHEZZA						METÀ LARGHEZZA									ALTEZZA	
							parte anteriore				parte posteriore			maniche			
	parte posteriore dal colletto al fondo	della martingala	parte posteriore dalla punta della spalla al fondo	da sotto le ascelle al fondo	della maniche parte esterna	del colletto	al petto, dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto, dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla tagita	al fondo	alle spalle	al torace ed alla tagita	al fondo	superiormente ed al gomito	al polso	del colletto	della martingala
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	820	260	890	555	630	500	290	420	450	520	240	270	280	250	165		
2	770	250	840	510	610	480	280	410	440	510	230	260	270	240	160	35	60
3	720	240	790	465	590	460	270	400	430	500	220	250	260	230	155		

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei camiciotti di tela rasato bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasato bleu alta m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone rasato bleu alta m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1	25	3,75	93,75	
2	50	3,55	177,50	
3	25	3,30	82,50	
Totali . . .	100		353,75	
		Media . . .	3,537	

CONTO DI COSTRUZIONE *del camiciotto di tela rasato bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasato bleu alta 0,74 . . .	M.	3 537	1 00	3 537
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	— —	— —	1 050
Prezzo di costo . . .			L.	4 587
Prezzo di conteggio .			»	4 60

(1) Nella fornitura sono compresi 7 bottoni grandi e 6 piccoli d'osso nero a 4 fori, un gancherello di ferro con rispettiva maglietta, m. 0,28 di cordoncino di seta nera del diametro di mm. 2 ed il refe per le cuciture.

N. B. — Per gli operai d'artiglieria non occorre il cordoncino.

N. **307**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conto giudiziale dei materiali del gruppo B.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 23 luglio 1913.

Le disposizioni del n. 6 della circolare 179 del *giornale militare* corrente anno sono estese anche ai materiali del gruppo B (comprese le bufetterie).

Le amministrazioni quindi che hanno riparti o servizi in Libia e nell'Egeo compileranno alla data del 1° luglio corrente due distinti registri mod. 1022 uno pei materiali esistenti alla sede e l'altro per quelli che trovansi presso i reparti o servizi anzidetti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **308**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Esito dei fregi e distintivi di modello vario o abolito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 luglio 1913.

In seguito all'adozione della tenuta grigio-verde, ora in distribuzione a otto corpi d'armata, molti dei fregi e distintivi che i corpi stanziati nel territorio di queste otto circoscrizioni hanno tuttora in carico, non sono più da essi utilizzabili, o è dubbio il modo nel quale potrebbero essere impiegati.

Con l'elenco che segue, il Ministero ha pertanto reputato opportuno di indicare, per ciascuno di tali fregi o distintivi, se e come possa ancora essere utilizzato, o, in caso diverso, se sia da alienarsi.

I fregi e distintivi da alienare saranno dai corpi scaricati dal registro mod. 1022 e passati fra i materiali del gruppo C per essere poscia venduti seguendo le norme vigenti al riguardo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ELENCO *dei fregi aboliti e distintivi vari* (stralcio del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi – Categoria 1, sezione I).

Categoria	N. d'ordine categorico	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	1542	Fregi di stella con disco per chepì di fanteria, sanità, sussistenza, ecc.	N.	0.20	Adoperando la stella cambiando il disco – ove occorra (V. successivo N. categ. 1571) se il corpo non ha più chepì alienarli.
»	1543	Fregi di stella con disco per chepì da marescialli di fanteria, sanità, sussistenza, ecc. . .	»	0.45	Id. id. id. id.
»	1544	Fregi di metallo bianco con disco per cappelli da alpini	»	0.50	Da alienarsi.
»	1545	Fregi di metallo bianco con disco per cappelli da marescialli alpini .	»	0.80	Id.
»	1546	Fregi di cannoni per chepì	»	0.25	Da adoperarsi coi berretti di panno turchino.
»	1547	Fregi di cannoni per chepì da maresciallo .	»	0.80	Da alienarsi.
»	1548	Fregi di cannoni e cornetta per chepì . . .	»	0.25	Id.
»	1549	Fregi di cannone e cornetta per chepì da maresciallo.	»	0.80	Id.
»	1550	Fregi di cannoni e moschetti per chepì . .	»	0.25	Da adoperarsi coi berretti di panno turchino.
»	1551	Fregi di cannoni e moschetti per chepì da marescialli	»	0.80	Da alienarsi.

Categoria	N. d'ordine categorico	Nomenclatura dei materiali	Unità di contr nto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	1552	Fregi d'appie per chepì.	N	0.25	Da adoperarsi coi berretti di panno turchino.
»	1553	Fregi d'appie per chepì da maresciallo . . .	»	0.80	Da alienarsi.
»	1554	Fregi d'ancora per chepi	»	0.35	Da adoperarsi coi berretti di panno turchino.
»	1555	Fregi d'ancore per chepi da marescialli . . .	»	0.80	Da alienarsi.
»	1556	Fregi di dischi per berretti	»	—	Da adoperarsi coi berretti di fatica (V. successivo n. 1572).
»	1557	Fregi di granata in oro per berretti dei granatieri	»	1.40	Da adoperarsi dai sottufficiali delle compagnie presidiarie.
»	1558	Fregi di granata di lana per berretti da granatieri	»	0.25	Da adoperarsi dai caporali e soldati delle compagnie presidiarie.
»	1559	Fregi di metallo bianco (o giallo) senza disco per cappelli alpini . .	»	0.45	Da alienarsi.
»	1560	Fregi di stella d'argento per berretti da sottufficiali della milizia mobile, dei ferrovieri del genio e della milizia territoriale alpina . .	»	1.00	Da conservarsi per essere a suo tempo distribuiti fino a consumazione.

Categoria	N. d'ordine categorico	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	1561	Fregi di stella di panno verde per berretti da caporali e soldati della milizia territoriale alpina	N.	0.15	Da conservarsi per essere a suo tempo distribuiti fino a consumazione.
»	1562	Fregi di stella per berretti da caporali e soldati della milizia mobile dei ferrovieri del genio	»	0.20	Id. id. id.
»	1563	Fregi di stella per cappelli di milizia territoriale alpina	»	0.30	Id. id. id.
»	1564	Fregi di stella per coperture di tela della milizia mobile d'artiglieria da montagna	»	0.10	Da alienarsi.
»	1565	Fregi di fucile e corona d'oro per berretti da sottufficiali della milizia mobile di fanteria.	»	2.00	Da conservarsi per essere a suo tempo distribuiti fino a consumazione anche col berretto di panno grigio-verde. Se coi numeri dal 101 al 110 eliminarli.
»	1566	Fregi di fucile e corona di lana per berretti da caporali e soldati della milizia mobile di fanteria	»	0.30	Id. id. id. id.
»	1567	Fregi di cornetta senza disco da cappelli da bersaglieri.	»	0.25	Da adoperarsi coi cappelli da bersaglieri tuttora in uso.

Categoria	N. d'ordine categorico	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	1568	Fregi di dischi per cornetta da cappelli da bersaglieri	N.	0.05	Da adoperarsi coi cappelli da bersaglieri tuttora in uso.
»	1569	Fregi di disco di metallo bianco e giallo da cappelli alpini	»	0.05	Da eliminarsi.
»	1570	Fregio di metallo bianco o giallo senza disco per cappelli alpini . .	»	0.45	Id.
»	1571	Fregi di stella senza disco per chepì o colbacchi.	»	0.15	Da adoperarsi sui chepì nonchè sui colbacchi dei palafrenieri.
»	1572	Fregi di stella senza disco per berretti . . .	»	0.08	Da adoperarsi col berretto da fatica (V. precedente n. 1556).
»	1573	Fregi vari da coperture	»	—	Da eliminarsi se non utilizzabili.
»	1625	Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali.	»	1.00	Da adoperarsi col berretto di fatica
»	1629	Fregi di cannoni e cornetta per cappelli di feltro.	»	0.45	Da adoperarsi dall'artiglieria da montagna.
»	1630	Fregi di cannone e cornetta per cappelli di feltro grigio-verde da sottufficiali.	»	2.20	Id. id. id.
»	1631	Fregi di cannone e cornetta per cappelli di feltro grigio-verde da marescialli.	»	2.60	Id. id. id.

Categoria	N. d'ordine categorico	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I	1640	Fregi per cappelli di feltro grigio-verde. . .	N.	0.40	Da adoperarsi dall'artiglieria da montagna ed alpini.
»	1641	Fregi per cappello di feltro grigio-verde da sottufficiali	»	1.80	Id. id. id. id.
»	1642	Fregi per cappelli di feltro grigio verde da marescialli	»	2.00	Id. id. id. id.
»	1627	Distintivi di grado in argento su panno turchino da furiere maggiore.	P.	2.30	Togliere un galloncino per poterlo adoperare come distintivo da sergente maggiore ed assumerli in carico al n. 421 del Nomenclatore.
»	1628	Distintivi di grado in oro su panno turchino da furiere maggiore . .	»	2.90	Id. id. id. id. al n. 424 id. id.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **309.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 luglio 1913.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare di cui alla circolare 197 dell'8 maggio c. a., sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente.

Il giorno 17 agosto p. v. i concorrenti dovranno trovarsi alle sedi indicate al n. 3 della succitata circolare. I comandi dei

corpi di occupazione della Tripolitania, della Cirenaica e quello della 6ª divisione speciale (Rodi), qualora la dislocazione delle dipendenti truppe lo renda necessario o conveniente, sono autorizzati a riunire i concorrenti anche presso altri comandi retti da ufficiali superiori.

Secondo le prescrizioni del n. 15 della disposizione 12 del fascicolo 12/R, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, unitamente alle minute dei temi stessi che verranno ritirate, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale di cui al n. 20 della citata circolare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Arma di fanteria.

*Zarich Antonio, sergente maggiore 1° granatieri.
Sampietro Giovanni, id. 2° id.
Bruttomesso Cipriano, id. 1° fanteria.
Gravina Giorgio, id. 4° id.
Marzà Carmelo, id. 4° id.
Scozzari Girlando, id. 4° id.
*Ursomando Giovanni, id. 4° id.
*Marletta Silvestro, id. 4° id.
*Oggiano Antonio, id. 4° id.
*Finocchiaro Mauro, id. 4° id.
*Battaglia Santo, id. 6° id.
*Cavallucci Alfredo, id. 6° id.
*Feoli Guido, id. 7° id.
*Ghinelli Mirro, id. 7° id.
Ricci Luigi, id. 8° id.
Cavallini Guido, id. 8° id.
Maiorana Nicola id. 9° id.
*Carlà Vincenzo, id. 11° id.
*Cocciadiferro Alfredo, sergente maggiore 11° fanteria.
*Sisto Salvatore, id. 11° id.
Azzariti Calisto, id. 14° id.
Altieri Giuseppe, id. 15° id. (comandato sezione sussistenza Homs).
Avena Francesco, id. 15° id.
Schipani Antonio, id. 15° id.
Nardacci Pio, id. 16° id.
Riccio Tullio, id. 16° id.
Riccardi Natale, id. 16° id.
Anglani Guglielmo, id. 19° id.
*Monteduro Riccardo, id. 20° id.
*Magri Amedeo, id. 20° id.
*Zavolta Silvio, id. 20° id.
Cecconi Giorgio, id. 22° id.
Baldini Ferdinando, id. 22° id.
*Grelli Enzo, id. 22° id.

Avvertenza. — Sono contrassegnati con asterisco (*) i nomi dei sottufficiali le cui proposte di ammissione al concorso pervennero dai comandi dei corpi di occupazione della Tripolitania, della Cirenaica e della 6ª divisione speciale (Rodi).

*Balestra Enrico, sergente maggiore 23° fanteria.
*Paiotta Ernesto, id. 23° id.
Susini Michelangelo, id. 26° id.
*Saettone Salvatore, id. 26° id.
*Lamponi Umberto, id. 26° id.
Vicard Enrico, id. 27° id.
*Borsellino Guglielmo, id. 30° id.
*Berardi Amedeo, id. 30° id.
*Corleto Michele, id. 30° id.
*Borgioli Renato, id 30° id.
*Grillo Vittorio, id. 30° id.
*Pirfo Carlo, id. 30° id.
Salvi Quinziano, id. 31° id.
Rossi Giampietro, id. 31° id.
Frangipani Mario, id. 31° id.
Balzani Vincenzo, id. 32° id.
*D'Amato Antonio, id. 34° id.
*Trevale Calogero, id. 34° id.
Schliek Guglielmo, id. 35° id.
*Argento Sesto, id. 35° id.
*Mazzei Guglielmo, id. 35° id.
*Persichelli Sila, id. 35° id.
*Pirero Attilio, id. 37° id.
*Savoia Giovanni, id. 37° id.
Guida Guido, id. 39° id.
Pomarici Gaetano, id. 39° id.
Quaranta Francesco, id. 39° id.
Vitale Carlo, sergente 40° id.
*Ferrari Gaudenzio, sergente maggiore 40° id.
*Pietravalle Pier Luigi, id. 40° id.
*Manfredi Manfredo, id. 40° id.
*Rotoli Alfonso, id. 40° id.
*Galliera Galeno, id. 43° id.
*Corbella Carlo, id. 43° id.
Sanna Mario, id. 45° id.
Castiglioni Angelo, id. 50° id.
*Di Caro Calogero, id. 50° id.
*Mezzasalma Pietro, id. 50° id.
Montanari Tito, sergente maggiore 51° fanteria.
Lorenzini Vasco, id. 51° id.
*Orecchio Giuseppe, id. 52° id.
*Spane Antonio, id. 52° id.
Suriani Andrea, id. 55° id.
Cozzani Alberto, id. 56° id.
Inguaggiato Rodolfo, id. 57° id.
*Ravaglia Ugo, id. 57° id.
*Braga Luigi, id. 57° id.
*Raffi Giuseppe, id. 57° id.
*Righetti Umberto, id. 57° id.
Forti Arnaldo, id. 59° id.
Papi Giulio, sergente 59° id.
Benedetti Filiberto, sergente maggiore 61° id.
De Renzi Ermanno, id. 62° id.
*Anzano Francesco, id. 63° id.
Bonafede Guido, id. 65° id.
Gianoli Carlo, id. 67° id.
*D'Amato Gio. Battista, id. 68° id.
*Armellini Romeo, id. 68° id.
Treves Michelangelo, id. 71° id.
Garzetti Giovanni, id. 74° id.
Curto Giuseppe, id. 75° id.
Spitaleri Ernesto, id. 75° id.
Pini Ugo, id. 78° id.
*Marotta Michele, id. 79° id.
*Carli Alfredo, id. 79° id.
*Pasi Silvio, id. 79° id.
Lombardi Enrico, sergente 81° id.
*Di Paolo Nicola, sergente maggiore 81° id.
Gentile Giuseppe, id. 82° id.
Corradini Damiano, sergente 82° id.
*Pechini Sante, sergente maggiore 82° id.

*Nazzaro Giuseppe, sergente maggiore 82° fanteria.
*Montagnani Fulvio, id. 82° id.
*Petrini Vitale, id. 82° id.
*Trasatti Umberto, id. 82° id.
Cassarino Raffaele, id. 84° id.
Isabella Arturo, id. 84° id.
*Castrati Alberto, id. 84° id.
*Bignozzi Lorenzo, id. 84° id.
Anzellotti Gio. Battista, id. 88° id.
Cassuto Pietro, id. 88° id.
Barone Gabriele, id. 88° id.
*Mazzi Alberto, id. 89° id.
*Brancati Renato, id. 89° id.
Marini Armando, id. 92° id.
Cavaliere Giuseppe, id. 93° id.
Scavizzi Gino, id. 93° id.
*Berionni Idumeo, id. 93° id.
*Maugeri Angelo, id. 93° id.
*Pumo Biagio, id. 93° id.
*Leggio Felice, id. 93° id.
Renzi Arturo, id. scuola magistrale di scherma (83° fanteria).
La Viola Mario, id. stabilimenti militari di pena.
*Conti Rodolfo, id. 1° battaglione indigeni.
*Ghirardi Gherardo, id. 1° id. id.
*Lapenna Francesco, id. 2° id. id.
*Rinaldi Carlo, id. 4° id. id.
*De Mattia Alessandro, id. 5° id. id.
*Bisesti Cesare, id. 6° id. id.
Bartolini Domenico, sergente maggiore R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea.
Civolari Carlo, id. id. id. id.
Guicciardi Emidio, 2° alpini.
*Macchia Luigi, id. 3° id.
Francisco Giuseppe, id. 4° id.
Corte Carlo, id. 4° id.
*Cristofoletti Carlo, maresciallo 5° id.
Giacobazzi Onorio, sergente maggiore 6° id.
Stoppato Oddone, id. 6° id.
Ricci Menichetti Ferdinando, id. 7° id.
Oberto Alfredo, id. 1° bersaglieri.
Massetti Ugo, id. 1° id.
Mazzetti Guido, sergente 2° id.
Spinelli Gaetano, sergente maggiore 2° id.
Heusch Nello, id 2° id.
Falzoi Monserrato, id. 3° id.
Bassanelli Leopoldo, id. 3° id.
Ghinozzi Vasco, id. 3° id.
Romagnoli Pietro, id. 3° id.
Bandieri Bruno, id. 4° id.
*Cabras Pietro, id. 4° id.
*Panico Guido, id. 4° id.
Sodaro Loreto, sergente 8° id,
*Poidomani Giuseppe, sergente maggiore 8° id.
*Bracco Michele, id 8° id.
*Cali Giuseppe, id 9° id.
Celli Giacinto, id. 11° id.
Levante Arturo, id. 11° id.
Caniglia Armando, id. 11° id.

Arma di cavalleria.

Zuccoli Angelo, sergente maggiore Nizza cavalleria (1°).
Schöen Enrico, id. Nizza cavalleria (1°).
Bertello Luigi, sergente maggiore Genova cavalleria (4°).
Musti Fausto, id. Genova cavalleria (4°).

Duranti Mario, sergente maggiore lancieri di Firenze (9°).
Bertoni Renato, id. id. di Firenze (9°).
*Giampaoli Celeste, id. id. di Firenze (9°).
Perna Giuseppe, id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Delfuria Sestilio, id. id. di Monferrato (13°).
*Fantuzzi Mario, maresciallo id. di Lodi (15°).
*Palange Filippo, sergente maggiore id. di Lodi (15°).
*Vitullo Concezio, id. id. di Lodi (15°).
*Mitrano Gino, id. id. di Lucca (16°)
Spinelli Guglielmo, id. id. di Piacenza (18°).
*La Viola Francesco, sergente maggiore cavalleggeri di Piacenza (18°).
*Buonagura Agostino, id. id. di Piacenza (18°).
*Bianchi Umberto, id. id. Guide (19°).
*Ollosu Giuseppe, id. id. Guide (19°).
Savi Augusto, id. id. di Vicenza (24°).
Moretti Alessandro, sergente id. di Vicenza (24°).
Scaringi Lodovico, sergente maggiore lancieri di Vercelli (26°).
Passamonte Armando, sergente cavalleggeri di Treviso (28°).
Parri Amleto, sergente maggiore id. di Udine (29°).

Arma di artiglieria.

Dal Verme Domenico, sergente maggiore 2° artiglieria campagna.
*Alpini Benedetto, id. 2° id. id.
Tendi Amedeo, id. 3° id. id.
Paolini Marino, sergente 7° id. id.
*Molino Ermenegildo, sergente maggiore 11° id. id.
*Franciolini Davide, id. 12° id. id.
Ferrero Regis Mario, id. 13° id. id.
*Fiorentino Arturo, id. 13° id. id.
*Merli Antonio, id. 13° id. id.
Branchi Luigi, id. 14° id. id.
Mazzari Mario, id. 14° id. id.
Lombardo Giuseppe, sergente maggiore 17° artiglieria campagna.
Persia Raffaele, id. 18° id. id.
Mugnai Umberto, id. 19° id. id.
*Rebuzzi Felice, id. 21° id. id. (addetto al reggimento artiglieria da montagna speciale).
*Serio Ugo, id. 21° id. id. (addetto gruppo batterie in postazione fissa).
*Giovanardi Enrico, id. 21° id. id. (addetto gruppo in postazione fissa).
Marangone Salvatore, id. 22° id. id.
Battista Mario, id. 22° id. id.

*Galetto Vittorio, sergente maggiore 23° artiglieria campagna (addetto 4° ospedaletto da campo).
Caprioglio Emilio, id. 26° id. id.
De Marinis Francesco, id. 36° id. id.
Picciurro Francesco, id. 2° id. pesante campale.
Rossi Costantino, id. 3° id. fortezza (costa e fortezza).
*Cavanna Francesco, id. 3° id. id. (id. id.).
*Mesaglio Romolo, sergente maggiore 7° artiglieria fortezza
*Porta Giovanni, id. 7° id. id.
*Locasio Giulio, id. 7° id. id.
*Ormezzano Cesare, id. 10° id. id. (assedio) (addetto reggimento artiglieria da montagna speciale).
*Aloisi Giovanni, id. 1° id. montagna.
Volpi Umberto, id. R. corpo di truppe coloniali di Eritrea.

Arma del genio.

*De Pasquale Antonio, sergente maggiore 1° genio (zappatori).
*Callegari Ettore, id. 1° id. (id.).
Gazzini Gazzino, id. 2° id. (id.).
*Matteazzi Sebastiano, id. 2° id. (id.).
Randisi Onofrio, id. 3° id. (telegrafisti).
De Blasio Edoardo, id. 3° id. (id.).
*D'Agostino Giuseppe, id. 3° id. (id.).
*Malizia Manlio, id. 3° id. (id.).
*Fauchè Gio. Battista, id. 3° id. (id.).
*Romanelli Arnaldo, id. 3° id. (id.).
Marcucci Olinto, sergente maggiore 5° genio (minatori).
*Palma Francesco, id. 5° id. (id.).
Marchi Giuseppe, id. 6° id. (ferrovieri).
Giordano Guido, id. 6° id. (id.).
Grantaliano Pietro, id. battaglione specialisti.
Revelli Clemente, id. R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea.
Cananzi Giuseppe, id. id. id. id.
Riccardi Ernesto, id. id. id. id.
Tivegna Armando, id. id. id. della Somalia.

N. **310**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Abolizione della istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile mod. 1901 per cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 luglio 1913.

L'istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile modello 1901 (per cavalleria) edizione 1910, portante il n. 72 è del tutto abolita.

A cura del Ministero sarà distribuita ai comandi, corpi ed uffici che possano avervi interesse un fascicoletto di « aggiunta provvisoria al tomo III del regolamento di esercizi per cavalleria » edizione 1896, nel quale sono indicati i « vari modi di attaccare i cavalli al carro bagaglio e i movimenti del carro attaccato ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **311**. — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esame di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 luglio 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908 n. 756;

Vista la legge 25 giugno 1911 n. 611;

Visto il regolamento per i farmacisti militari approvato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1326;

Vista la circolare n. 160 del 26 marzo 1913, con cui furono indetti gli esami di avanzamento al grado di farmacista capo;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA:

Articolo unico.

Sono dichiarati vincitori del concorso per merito distinto ai tre posti di farmacista capo di 2ª classe, di cui al n. 2 dell'anzidetta circolare, i seguenti farmacisti di 1ª classe:

1°	CORRADI Remo	con punti	9,82
2°	VACCARO cav. Francesco . .	» »	9,74
3°	PALLADINI dott. Mario. . .	» »	9,45

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **312.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 luglio 1913.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Due posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe nel corpo del genio civile con lo stipendio annuo di L. 1500 in qualunque residenza.

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato sig. Berti Giovanni, ed esoluso Castellari Alcibiade che è stato promosso per altro impiego.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 8 agosto 1913.

Se però essi avessero già presentata domanda per il detto impiego, già altra volta messo a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

Scaduto il termine di tempo su indicato (8 agosto 1913) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quella sopra enunciata, ed in base alla quale viene offerto l'impiego.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi le note informative mod. *A* anche se gli accettanti risultano nominati da meno di sei mesi; e dell'avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, proposti al competente Ministero per la nomina.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **313.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 luglio 1913.

La somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie nell'esercizio 1913-914 (capitolo 57, lettera *g*) viene così ripartita tra i comandi di corpo d'armata.

I	corpo d'armata	L. 1,100
II	» »	» 1,700
III	» »	» 1,100
IV	» »	» 1,800
V	» »	» 1,000
VI	» »	» 1,200
VII	» »	» 900
VIII	» »	» 1,200
IX	» »	» 1,800
X	» »	» 1,500
XI	» »	» 1,000
XII	» »	» 1,200
	Totale	L. 15,000

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **314.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento al 1° gennaio 1913 del personale civile e militare dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 luglio 1913.

Per gli studi occorrenti al riordinamento del debito vitalizio dello Stato occorre procedere d'urgenza alla raccolta dei necessari dati statistici. All'uopo sono state stampate schede e istruzioni.

Quanto prima verranno spedite direttamente ai comandi, direzioni, uffici, ecc. le schede occorrenti per gli ufficiali e per gli impiegati civili addettivi, le quali dovranno personalmente essere compilate dagli interessati tenendo conto delle annotazioni che vi sono apposte in calce e uniformandosi alle istruzioni ed avvertenze stampate di cui pure sarà trasmessa copia.

Per gli ufficiali ed impiegati assenti saranno date speciali norme nelle accennate istruzioni sulle quali si richiama fin d'ora la attenzione delle competenti autorità.

Per gli ufficiali ed impiegati residenti nelle colonie si riserva di provvedere il Ministero.

Le schede, entro *cinque giorni* dalla consegna che sarà fatta ai singoli ufficiali ed impiegati con la massima sollecitudine, dovranno da questi essere restituite debitamente completate ai rispettivi comandi, direzioni, uffici, ecc. i quali eseguiranno subito un'accurata revisione per accertarsi dell'esattezza delle indicazioni contenute nelle schede stesse, facendole, ove occorra, rettificare senza indugio.

Gli stessi comandi, direzioni, uffici, ecc. trasmetteranno le schede al Ministero non più tardi del *15° giorno* da quello in cui le avranno ricevute *e le accompagneranno con una dichiarazione attestante il controllo da essi fatto*. Le schede relative agli ufficiali dovranno essere restituite alla Direzione generale personale ufficiali, e quelle relative agli impiegati civili alla Direzione generale personali civili e affari generali.

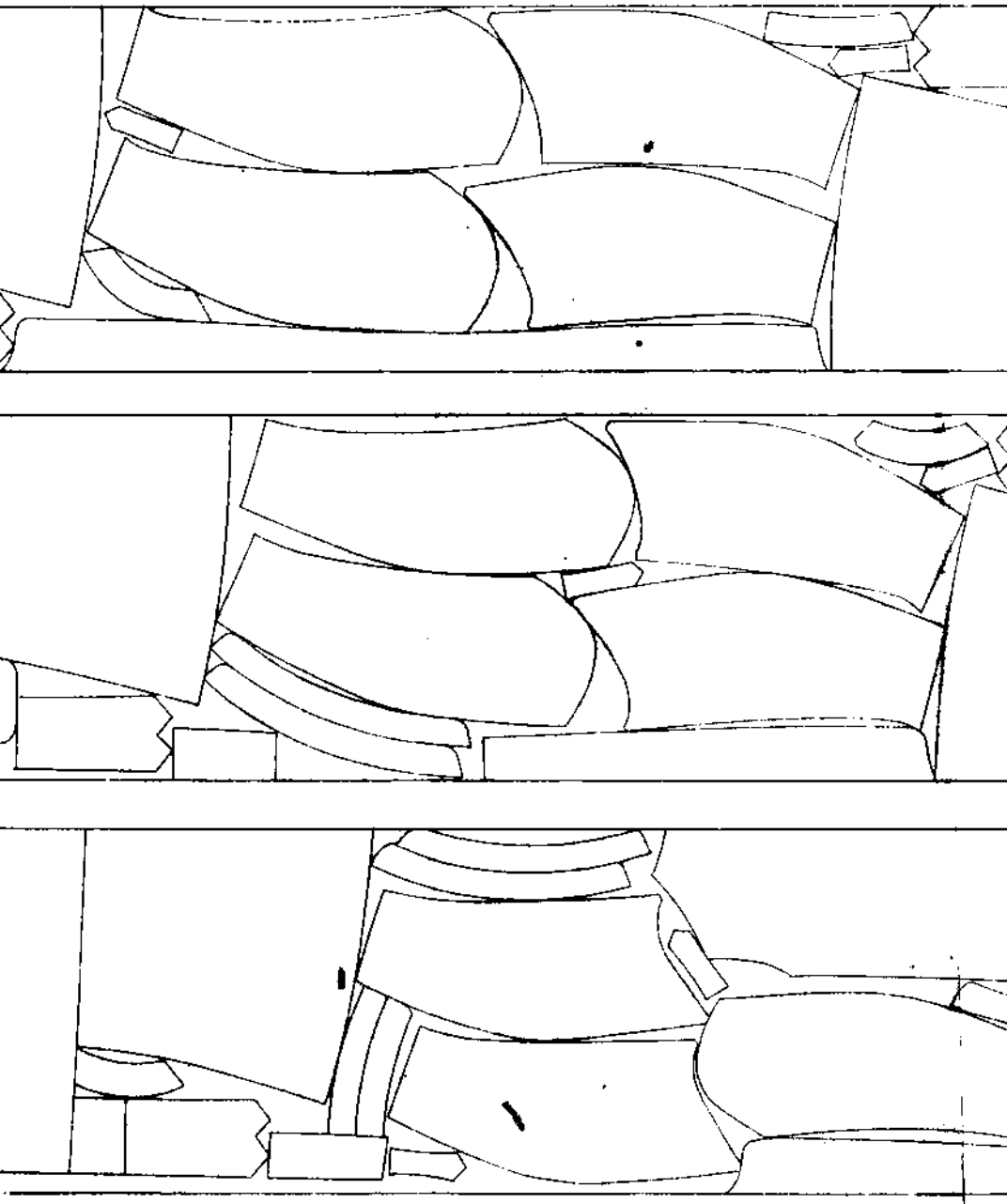
Si porta ciò a conoscenza delle autorità militari affinchè, al giungere delle schede colle relative istruzioni, diano immediatamente corso al detto lavoro di censimento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

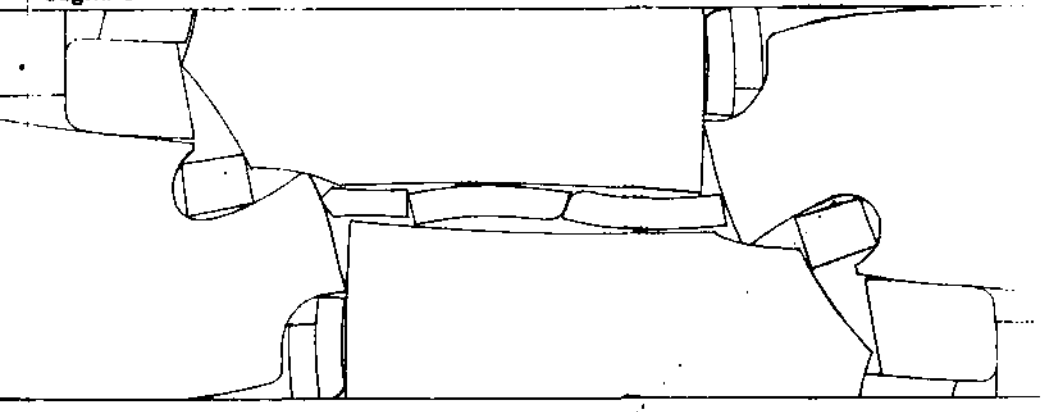
(2651) Roma 1943 — Tip. E. Voghera

Camiciotto di tela-rasata bleu per man

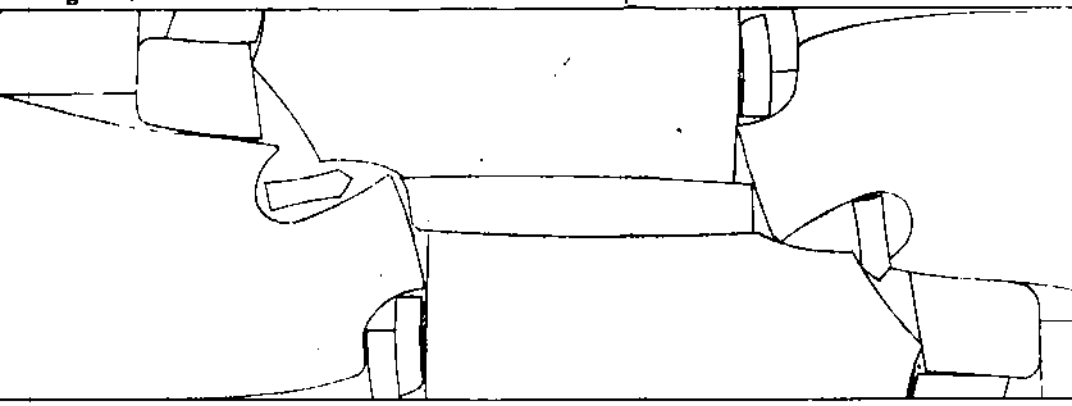


ovratori ferrovieri ed operai dei reggimenti d'artiglieria.

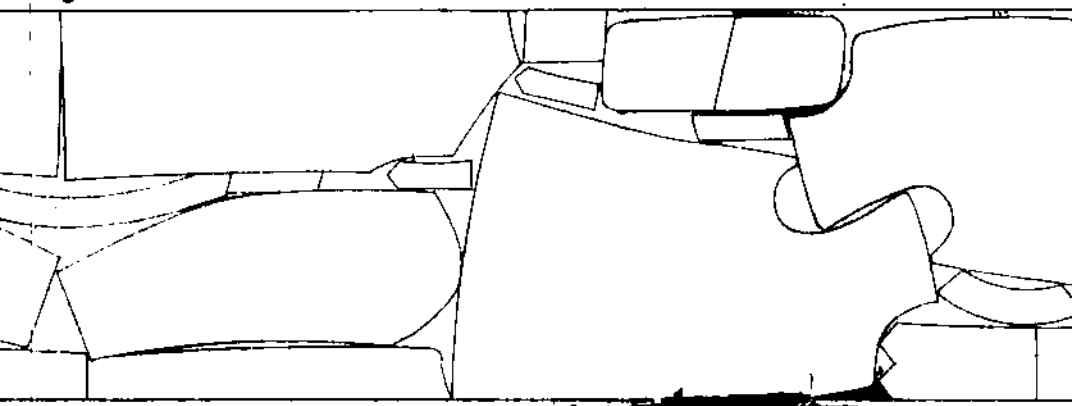
Taglia I



Taglia II



Taglia III



MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1913 — 2 agosto

1913 GIUGNO 5. - N. 315. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 798 col quale vengono disciplinate le norme per la scelta degli impiegati civili di ruolo da destinarsi in Tripolitania e nella Cirenaica e per il correlativo trattamento economico . . . . . Pag. 900

» 19. - » 316. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel 1911 e nel biennio 1911-1912 per ogni grado dei ruoli degli ufficiali di sussistenza e del corpo d'amministrazione, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912 n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912 . . . . . » 905

» 22. - » 317. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Legge n. 693 concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito. . . . . » 906

» 30. - » 318. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1913 914 . . . . . » 913

1913 LUGLIO 28. - » 319. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per la scuola di guerra . . . . » 929

» 28. - » 320. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi di grado sul bavero del mantello, o della mantellina o del cappotto dei sottufficiali e graduati di truppa dei carabinieri reali e sul bavero della mantellina dei sottufficiali e graduati di truppa delle altre armi e corpi . » 930

» 28. - » 321. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla giubba di panno turchino per i sottufficiali e per la truppa ed uso della mantellina dello stesso panno . . . . . » 934

» 29. - » 322. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1893 . . . . . » 965

» 29. - » 323. — TRASPORTI. — Varianti ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno . . . . . » 994

» 30 - » 324. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modalità relative all'invio dei documenti contabili. . . » 999

1913 AGOSTO 1°. - » 325. — AVANZAMENTO. — Funzionamento delle commissioni di avanzamento di grado superiore . . » 1000

» 1°. - » 326. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma di fanteria per l'anno 1913 . » 1001

» 1°. - » 327. — DISPOSIZIONI VARIE — Censimento al 1° gennaio 1913 del personale civile e militare dello Stato » 1004

CIRCOLARE N. **315.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 798 col quale vengono disciplinate le norme per la scelta degli impiegati civili di ruolo da destinarsi in Tripolitania e nella Cirenaica e per il correlativo trattamento economico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Ritenuta la necessità di provvedere con norme uniformi alla scelta degli impiegati civili di ruolo da destinare in Tripolitania e in Cirenaica e al loro trattamento economico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La destinazione degli impiegati in Tripolitania e in Cirenaica è fatta dal ministro delle colonie, di intesa col ministro da cui gli impiegati dipendono.

Per la designazione di tali impiegati è istituita, presso il Ministero delle colonie, una commissione, che esamina i loro titoli, tenute presenti le note caratteristiche, tutti gli atti costituenti lo stato di servizio e ogni altra informazione che li riguarda.

La commissione è composta di due funzionari del Ministero delle colonie e del rappresentante del Ministero da cui gli impiegati rispettivamente dipendono.

Art. 2.

Quando il ministro delle colonie dispone il richiamo in patria degli impiegati addetti al servizio coloniale, dà contemporaneamente notizia di tale provvedimento alle amministrazioni cui essi appartengono, stabilendo il termine, dal quale cessa la loro dipendenza dall'amministrazione delle colonie.

Art. 3.

Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, che siano posti alla dipendenza del Ministero delle colonie e destinati in Tripolitania o in Cirenaica, percepiscono, oltre lo stipendio di cui sono provvisti in Italia:

a) una indennità di equipaggiamento pagabile una volta tanto all'atto della partenza per la colonia, commisurata ad un decimo dello stipendio predetto, con un minimo di L. 200 e un massimo di L. 500;

b) una indennità coloniale pari all'importo dello stipendio stesso;

c) una indennità di soggiorno commisurata ad un quinto dello stipendio con un minimo di L. 600 per gli agenti e pel personale di servizio e di L. 1000 per gli altri impiegati. Questa indennità è ridotta a metà per coloro che godono dell'alloggio in natura:

per la determinazione della indennità coloniale gli stipendi dei magistrati si considerano sempre non inferiori a L. 4000 e quelli degli altri funzionari dell'ordine giudiziario non inferiori a L. 2000;

per gli impiegati che, secondo le vigenti disposizioni, sono compensati ad aggio, si ha riguardo ad ogni effetto all'aggio percepito nell'anno precedente alla destinazione in colonia.

Art. 4.

Gli impiegati, che prestano servizio in località disagiate, godono inoltre di una indennità speciale compresa fra un minimo ed un massimo che saranno stabiliti dal ministro delle colonie.

La determinazione delle località disagiate e l'assegnazione delle singole indennità, entro i limiti di cui al precedente comma, spettano al ministro su proposta del governatore.

Art. 5.

Gli impiegati che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba o berbera in modo da poter disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godono di un assegno speciale annuo di lire cinquecento, che è elevato fino a lire mille ed a lire mille e cinquecento rispettivamente, se la conoscenza di dette lingue sia tale da poter essi compiere anche le funzioni di traduttore o quelle di redattore.

Art. 6.

Agli impiegati, che abbiano funzioni di rappresentanza civile, può essere assegnata, in ragione della speciale natura del loro ufficio, una indennità di rappresentanza, in misura da determinarsi dal ministro delle colonie.

Art. 7.

L'indennità coloniale decorre dal giorno in cui gli impiegati lasciano la loro residenza, per raggiungere la colonia; quella di soggiorno dal giorno in cui sbarcano in colonia; quella per disagiata residenza, dal giorno in cui raggiungono la sede che vi dà diritto.

Dal giorno in cui gli impiegati si imbarcano per il rimpatrio definitivo, cessano tutte le indennità.

Il rimborso delle spese di viaggio per gli impiegati e loro famiglie è liquidato indistintamente, a norma delle disposizioni dei RR. decreti 1° novembre 1876, n. 3450, e 7 aprile 1889, n. 6025.

Art. 8.

Per le missioni e trasferte, che gli impiegati debbono compiere, nel territorio della colonia, spettano le indennità attribuite in Italia per lo stesso titolo, calcolate in base all'ammontare dello stipendio (esclusa l'indennità coloniale) e il rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme comuni.

Se il viaggio non possa farsi per via di mare o per via di terra, con mezzi di trasporto in servizio regolare, sono rimborsate le spese di viaggio, nella misura che fu necessario sostenere.

In luogo delle indennità di cui al primo comma, sono attribuiti agli ufficiali del genio civile i seguenti assegni fissi mensili, oltre il rimborso delle spese di viaggio, liquidate nei modi come sopra:

Ispettori superiori	L. 400
Ingegneri capi	» 300
Ingegneri e ingegneri allievi . . .	» 250
Aiutanti principali ed aiutanti . .	» 180

Gl ingegneri ordinari incaricati della reggenza di un ufficio hanno diritto alle diarie, indennità e rimborsi di viaggio

corrispondenti al grado di ingegnere capo e godono inoltre di una indennità annua di L. 1000.

Agli ingegneri preposti alla direzione di una sezione autonoma, altre le competenze proprie del loro grado, secondo il presente decreto, è assegnata un'annua indennità di L. 500.

Il ministro delle colonie può, con suo decreto, concedere analoghi assegni fissi mensili, nei limiti massimi suindicati, a quegli altri impiegati tecnici che, per l'adempimento delle loro attribuzioni debbano ordinariamente compiere gite o trattenersi fuori del locale ove ha sede l'ufficio.

In caso di trasferimento da una sede all'altra in colonia, le relative spese di viaggio sono liquidate, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, con l'avvertenza di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Gli impiegati di qualsiasi amministrazione inviati in missione temporanea in Tripolitania o in Cirenaica, per disposizione del ministro delle colonie, hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio colle norme ordinarie, alle indennità giornaliere di cui al R. decreto 8 dicembre 1912, concernente il personale del Ministero delle colonie.

Gli impiegati, che prestano servizio in Tripolitania o in Cirenaica, quando siano chiamati in temporanea missione nel Regno, hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al trattamento contemplato nel R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Art. 10.

Gli impiegati sono tenuti a prestare servizio in colonia per un periodo di tempo continuo, non inferiore ai due anni.

Dopo ogni biennio di servizio prestato in Colonia, all'impiegato che si obblighi a rimanervi per un altro corrispondente periodo, è concesso un premio di permanenza equivalente a due mensualità dello stipendio e della indennità coloniale sommati insieme.

Il premio è pagato in ragione di una mensualità dopo ogni anno di nuovo servizio effettivamente prestato.

Art. 11.

Il servizio prestato dagli impiegati trasferiti in colonia, in una o più volte, per un periodo non inferiore ad un anno, è

computato, in ragione di una metà in più per la liquidazione della pensione.

Tale beneficio non potrà, però, ridurre per più di un quinto il tempo di servizio richiesto per la pensione, secondo le leggi patrie.

Art. 12.

Dopo un anno di servizio, e per ogni anno successivo, gli impiegati possono ottenere, quando le esigenze dell'ufficio, cui sono addetti, lo consentano, un mese di congedo, non compresi i giorni necessari per recarsi in patria e per tornare nella propria sede

Durante questo periodo, essi conservano, oltre lo stipendio, anche la indennità coloniale.

È ammesso il cumulo dei periodi di congedo concernenti due anni consecutivi.

Art. 13.

Qualora il ministro delle colonie consenta, per gravi motivi debitamente comprovati, un secondo mese di congedo, gli impiegati conservano, per questo periodo, oltre lo stipendio, soltanto metà della indennità coloniale di cui sono provvisti.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo luglio 1913.

Il tempo del servizio prestato in colonia, dagli impiegati che già vi si trovino anteriormente a quella data, è per ogni effetto considerato nei riguardi degli articoli 10 e 12.

Salvo la disposizione dell'art. 11, il presente decreto non si applica ai governatori e ai segretari generali, per i quali sarà provveduto separatamente. Si provvederà del pari separatamente per il personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
TEDESCO.

N. **316.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel 1911 e nel biennio 1911-1912 per ogni grado dei ruoli degli ufficiali di sussistenza e del corpo di amministrazione, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912 n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 21 e 80 della legge 18 luglio 1912 n. 806 sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina;

Visti gli articoli 29 e 104 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con regio decreto 18 luglio 1912 n. 867; e modificato col regio decreto 10 aprile 1913 n. 384;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel 1911 e nel biennio 1911-1912 per ogni grado dei ruoli degli ufficiali di sussistenza e del corpo di amministrazione, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge e 29 del regolamento sopra citati, è stabilita come appresso:

Anno per cui deve valere la media	SPECIFICAZIONE DEL RUOLO	Da tenente colonnello a colonnello	Da maggiore a tenente colonnello	Da capitano a maggiore	Da tenente a capitano	Da sottotenente a tenente
Per il 1912	Ufficiali di sussistenza	—	—	—	7	8
	Corpo di amministrazione	—	—	4	24	6
Per il 1913	Ufficiali di sussistenza	—	—	2	9	6
	Corpo di amministrazione	—	2	6	21	7

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **317**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA, — **Legge n. 693 concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito.

Art. 1.

Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione, in tutto o in parte, del R. esercito, è autorizzato a requisire, mediante pagamento a prezzo di stima:

1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature;

2° veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti;

3° motocicli d'ogni sorta;

4° natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura;

5° aeronavi, in forma di pallone, dirigibile o di aeroplano, d'ogni specie, e loro attrezzi.

La requisizione è ammessa per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare.

Art. 2.

Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge:

a) i quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi appartenenti alle Case e Corti delle Loro Maestà il Re, la Regina, di Sua Maestà la Regina Madre e delle LL. AA.. i Reali Principi;

b) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;

c) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai consoli, vice-consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione più favorita, giusta la designazione fattane con speciale R. decreto;

d) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtù di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizioni;

e) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del R. esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

f) gli automobili appartenenti ai componenti il corpo dei volontari automobilisti;

g) gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico;

h) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Art. 3.

Per gli effetti dell'art. 1, in ogni comune è tenuto al corrente un registro o schedario, con rubrica, in cui sieno distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti, a remi o a vela, da specificarsi nelle norme d'attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione.

Simile registro è istituito e tenuto al corrente in ogni ufficio di prefettura, per quanto concerne i veicoli e natanti a motore e le aeronavi di cui pure in detto art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a far ispezionare i registri suindicati; e ogni cittadino è in facoltà di prenderne visione.

Art. 4.

Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi di cui all'art 1, deve, entro giorni trenta da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare, anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta, nella forma e coi dati che saranno determinati, in segreteria del comune nel territorio del quale l'animale, il veicolo, il natante o l'aeronave sia o fosse destinato a rimanervi abitualmente.

Lo stesso obbligo, e nello stesso termine, a decorrere dall'attuazione della presente legge, incombe al proprietario del quadrupede, veicolo, natante o aeronave di cui non fosse stata fatta denunzia anteriormente a detta attuazione.

Per l'osservanza delle precedenti disposizioni non è più valida la denunzia che fosse fatta trascorse ventiquattr'ore dalla pubblicazione dell'ordine di requisizione concernente l'oggetto della denunzia medesima o dalla notificazione dell'avviso personale che prescrive la presentazione dei quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi.

Art. 5.

La requisizione può essere estesa a tutto il Regno o limitata a parte di esso, generale per ogni capo preveduto nell'art. 1 o circoscritta ad alcuni.

Essa è ordinata dal ministro della guerra sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Trascorse ventiquattr'ore dall'ordine di requisizione, non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli, natanti e aeronavi dichiarati idonei al servizio militare.

Tale divieto resta fermo finchè non sia revocato con analoga disposizione del ministro della guerra.

Art. 7.

Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel

luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, nell'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista giusta l'art. 14.

Art. 8.

La scelta dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi si fa da una commissione provinciale, costituita da un ufficiale del R. esercito scelto dall'autorità militare, da un delegato del Consiglio provinciale e da un veterinario o da un meccanico, secondo che si tratti di animali o di mezzi di trasporto, scelti dall'autorità militare su terna proposta dalla deputazione provinciale.

La deputazione provinciale designa pure i periti che occorressero per determinare il valore dei capi soggetti a requisizione.

Art 9.

La commissione provinciale determina il prezzo dei capi da requisirsi, tenendo cento dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione.

Ove il proprietario non accettasse il prezzo stabilito dalla commissione, è sentito il giudizio d'uno dei periti di cui nell'articolo precedente, ed è definito il prezzo risultante dalla media tra quelli attribuiti dalla commissione e dal perito.

Art. 10.

L'autorità militare è in facoltà di fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo, natante o aeronave il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere sottoposto a requisizione giusta le norme segnate nell'articolo seguente.

Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finchè non sia indetta la requisizione o non gli sia pervenuto avviso personale di presentazione, purchè ne informi entro le ventiquattr'ore l'autorità militare che lo precettò, oltre alla denunzia da farsi al comune giusta l'art. 4.

Art. 11.

Quando ricorrano le circostanze prevedute nell'art. 1, l'autorità militare è autorizzata a richiedere la presentazione del capo preventivamente sottoposto a precetto.

Il proprietario è tenuto a presentare il quadrupede, veicolo, natante o aeronave richiesto, nel termine, non mai inferiore

alle ventiquattr'ore, fissato nell'atto d'intimazione e nel luogo, giorno ed ora pure in esso fissati.

Il proprietario riceve in più, sul prezzo dovuto, un premio che la commissione determina entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.

Cessa il diritto a tale premio ove il proprietario ottenga di sostituire il capo precettato con altro capo di sua proprietà, giusta il primo capoverso dell'art. 15.

Art. 12.

La requisizione può farsi anche in forma di semplice noleggio, sulla base della precettazione preventiva e per un tempo non eccedente trenta giorni.

In tal caso la commissione provinciale ne determina il prezzo giornaliero tenendo presenti il valore intrinseco del capo e specialmente il danno risentito dal proprietario; e lo fa in base alla domanda di costui e sentito il perito.

Nello stesso atto sono verbalizzati, in contraddittorio col proprietario, gli eventuali difetti e vizi, che risultassero accertati dai periti.

Al proprietario che adempia in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto un premio entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.

Art. 13.

Al termine del noleggio, la restituzione è fatta nel luogo dove avvennero la presentazione e la consegna dei capi e innanzi la stessa commissione provinciale.

La commissione liquida il nolo e le indennità eventualmente dovute per deprezzamento o altro.

In caso di contestazioni, si applica il capoverso dell'articolo 9.

Art. 14.

È in facoltà del ministro della guerra di far annualmente eseguire una rivista degli animali, veicoli, natanti e aeronavi menzionati nell'art. 1, o anche di una sola parte di essi, per accertare quelli idonei al servizio militare, facendone la stima in base al prezzo corrente sul mercato al momento della visita, tenutone presente il solo valore intrinseco.

Ogni proprietario dei detti animali, veicoli, natanti o aeronavi è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno ed

ora fissati con apposito manifesto o precetto e nello stretto ordine alfabetico di cognome e nome, con obbligo di fornire altresì tutte le indicazioni e informazioni richieste.

Art. 15.

I quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi dichiarati idonei al servizio militare rimangono sempre a disposizione dell'autorità militare, sebbene non sieno stati requisiti.

È però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo del quadrupede, veicolo, natante o aeronave prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purchè idoneo al medesimo servizio.

Sull'offerta sostituzione decide la commissione.

Art. 16.

Il Governo è autorizzato a disporre, mediante decreto reale e sentito il Consiglio dei ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del R. esercito e in via affatto eccezionale, l'autorità militare di determinate provincie faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli natanti o aeronavi, fra quelli indicati nell'art. 1 e che siano stati debitamente precettati.

Tale prelevamento non può compiersi che una volta sola durante un quinquennio.

Esso è fatto a titolo di noleggio, e non può oltrepassare il termine di trenta giorni.

Art. 17.

Nel decreto che determina il prelevamento di cui nell'articolo precedente è stabilito il giorno in cui dovrà cominciare, mai più prossimo di un mese alla data della sua pubblicazione, e lo è pure quello in cui dovrà finire.

Dalla data medesima nessun capo soggetto a prelevamento può essere venduto, permutato o altrimenti ceduto.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 12 e 13.

Art. 18.

Chiunque senza giustificato motivo, non osservi, anche parzialmente, le prescrizioni contenute negli articoli precedenti, è punito:

1° nei casi degli articoli 4 e 10, con l'ammenda da lire dieci a cento, e sino a duecento, trattandosi di dichiarazioni mendaci;

2° nei casi degli articoli 14 e 17, con l'ammenda da lire venti a mille, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato, e che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare: e con ammenda sino a lire cinquanta per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

3° nei casi degli articoli 7 e 11, con ammenda da lire cinquecento a duemila, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato.

Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena è aumentata della metà.

Art. 19.

Il prodotto delle ammende riscosse è devoluto per un quarto ai funzionari che abbiano accertate le trasgressioni.

Art. 20

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro giorni trenta dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima, e al triplo ove sia recidivo.

Art. 21.

Qualsiasi contestazione o ricorso sulla regolarità delle operazioni stabilite nelle precedenti disposizioni non può aver alcun effetto sospensivo sulle operazioni medesime

Art. 22.

Sono abrogate la legge 30 giugno 1889, n. 6168 (3ª serie) e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le norme occorrenti per l'attuazione della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N **318.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1913-914.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 30 giugno 1913.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1908 n. 380 e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 per le indennità eventuali per il R. esercito, modificato dai regi decreti 3 agosto 1908 n. 547, 23 giugno 1910 n. 473, 9 agosto 1910 n 726, 28 ottobre 1910 n. 848, 29 dicembre 1910 n 954 e 12 marzo 1911 n. 317, 14 aprile 1912 n. 647 e 30 giugno 1912 n. 807;

Vista la legge 5 giugno 1913 n. 543 che approva lo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914;

DECRETA:

Articolo unico.

Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, per le eventuali posizioni speciali e per i servizi di presidio indicati negli uniti quattro allegati sono dovuti, durante l'esercizio finanziario 1913-1914, i soprassoldi e le indennità stabilite negli allegati stessi, sotto l'osservanza delle seguenti *Norme generali.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

NORME GENERALI.

§ 1. Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono.

Le indennità ed i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

§ 2. S'intendono per « servizi di presidio » quelli che (salvo le eccezioni indicate nel presente decreto) sono compiuti isolatamente ed importano, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedono pernottamento fuori della residenza, come le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, a derrate, a materiali ed a locali, i servizi d'artiglieria e del genio e gli altri consimili.

Sono pure considerati servizi di presidio le marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo e i servizi speciali dei riparti ciclisti.

§ 3. Pel computo del percorso, in ogni presidio è stabilito un punto di partenza.

Pei percorsi su via ordinaria, il punto di partenza è determinato in modo permanente dai comandi di corpo d'armata; pei percorsi in ferrovia o in tramvia, è la relativa stazione, osservati in ogni caso i §§ 4 e 5 del regolamento per le indennità eventuali.

§ 4. L'ufficiale od impiegato che riceve una delle indennità continuative stabilite dall'allegato II, se, per servizi di presidio, si debba allontanare dalla sua residenza senza pernottare fuori della medesima, continua a percepire la sola indennità suindicata, più se il percorso raggiunge o supera i 10 chilometri, il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia, ovvero, mancando questi mezzi di trasporto, l'indennità chilometrica.

§ 5. L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro. Questa indennità non è dovuta per i servizi dell'interno della città e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto.

§ 6. Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui siano provvisti, senza diritto ad indennità o rimborso di spese.

L'ufficiale che non possa o non debba servirsi del cavallo, fa risultare questa circostanza, sul documento di viaggio, con apposita annotazione, vidimata dal comandante di corpo o capo di servizio.

§ 7. Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

§ 8. Queste norme non riguardano i servizi di presidio che si compiono nelle località di *alta montagna*.

§ 9. Tutte le volte che in questo decreto s'indica il numero dei chilometri, questo s'intende fra andata e ritorno, ed i compensi in esso stabiliti s'intendono per gite fatte nell'interesse del servizio, ancorchè questa condizione non sia espressamente indicata. *Il Ministro* – P. SPINGARDI.

ALLEGATO I.

Indennità comuni.

1. Per qualunque percorso non minore di chilometri 10, salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto soltanto il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia, o del posto in automobili, o in altri veicoli a trazione meccanica senza guide di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e per i tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale non se ne può servire, l'indennità chilometrica.

Per i percorsi minori di chilometri 10 non spetta alcun compenso, salvo che si riferiscano ai servizi di cui al numero seguente.

2. Pei servizi di *artiglieria e del genio*, ordinati dai rispettivi capi di servizio, anche se compiuti da ufficiali non appartenenti alle due armi, il trattamento di cui al numero precedente è dovuto per i percorsi non minori di 5 chilometri.

Per questi servizi è dovuto inoltre un compenso fisso di centesimi 50 pei percorsi che raggiungono i 10 chilometri, e di una lira per quelli che raggiungono i 15 e non superano i 20.

3. All'ufficiale di qualunque arma comandato per la vigilanza sui lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli spetta il trattamento di cui al n. 2.

4. Ai sottufficiali comandati in sostituzione di ufficiali in servizi di presidio pei quali debbano compiere un percorso non minore di 10 chilometri, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia o tramvia, e nel caso che non possano valersi di questi mezzi di trasporto, un compenso per ogni chilometro:

di L. 0,10 ai marescialli di ogni grado;

e di L. 0,05 ai sergenti maggiori e sergenti.

Il servizio è considerato pure di presidio ancorchè importi un percorso superiore ai 20 chilometri.

5. All'ufficiale incaricato dell'osservazione dei tiri a mare contro bersagli rimorchiati è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50, quando il servizio oltrepassa tre ore.

Ai marescialli comandati eventualmente a tale servizio, in mancanza di ufficiali, è corrisposto un soprassoldo di L. 1.

6 Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, per ogni giornata di presenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

7. Invece delle indennità contemplate in questo e nell'allegato II il Ministero ha facoltà di concedere, su proposta dell'ispettorato generale del genio, l'indennità di L. 6 agli ufficiali superiori del genio e di L. 5 agli ufficiali inferiori del genio incaricati di dirigere la costruzione di opere di fortificazioni, siano o no di frontiera, per ogni giornata di presenza sui lavori.

Su proposta dello stesso ispettorato generale il Ministero può concedere la metà delle dette indennità agli ufficiali del genio incaricati di dirigere la costruzione di fabbricati militari importanti.

Le dette indennità sono corrisposte ad un solo ufficiale o funzionario, e cioè al direttore del lavoro, che ne ha la responsabilità.

8. Agli ufficiali ed ai riparti d'artiglieria e del genio impiegati nei lavori di costruzione ed armamento delle opere della Laguna Veneta sono corrisposti i seguenti assegni per ogni giornata di presenza sui lavori.

Ufficiali — indennità ragguagliata a quella di marcia;

Truppa — un soprassoldo di cent. 30 ai sottufficiali, di cent. 15 ai caporali e soldati.

9. Agli assistenti del genio cui, in applicazione dell'art. 28 del regolamento speciale pel detto personale, sia ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori, osservando l'orario normale degli operai, è corrisposto il compenso di L. 1,50 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato II, oltre all'eventuale trattamento di cui al n. 2.

AVVERTENZE.

Le spese di cui ai numeri 3, e 4 vanno imputate al capitolo 49; quelle di cui al numero 5 ai capitoli per i *servizi d'artiglieria;* quelle di cui ai numeri 6, 7 e 8 ai capitoli cui i servizi si riferiscono, e quelle di cui al numero 9 ai capitoli pei servizi del genio.

Il Ministro — P. Spingardi.

ALLEGATO II.

Indennità speciali

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale del servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio (1)
I	1	**Torino** Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da *Torino* a *Moncalieri*, a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* o viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia:			Secondo il servizio
			Ufficiali ed impiegati	— —	1 25	
			Marescialli.	— —	1 —	
»	2	Officina di costruzione d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di *San Paolo* e *Valdocco* e viceversa. *Rimborso delle spese di tramvia.*	— —	— —	A.
»	3	Direzione del genio	Ufficiali, ragionieri ed assistenti del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di *Orbassano* e *Stupinigi*, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite	2 —	— —	G.
			(*Per tali lavori, agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1,50 stabilito dal n. 9 dell'allegato I*).			
»	4	**Cirié** Direzione delle esperienze d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione, ed impiegati temporaneamente comandati presso la direzione per esperienze, pei giorni in cui si recano a Torino ed a Venaria Reale, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:			
			Ufficiali superiori	— —	3 —	A
			Ufficiali inferiori	— —	2 50	

(1) Abbreviazioni:

A. Artiglieria. — G. Genio.
S. Sussistenze.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
I	5	**S. Maurizio e Lombardore** Direzione genio di Torino	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori ed agli immobili militari al campo, esclusi i giorni di trasferta a *Torino* .	2	—	—	—	G.
II	6	**Acqui** Stabilimento balneare militare	Ufficiali comandati: nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento	3	—	—	—	49
			durante il periodo delle mute sempre quando non convivano alla mensa dello stabilimento .	2	—	—	—	49
III	7	**Milano** Presidio	Ufficiali di sussistenza comandati al magazzino foraggi, per ogni giornata in cui si recano al magazzino stesso, qualunque sia il numero delle gite	1	—	—	—	S
IV	8	**Genova** Presidio	Ufficiali dei riparti acquartierati ai forti *S. Giuliano* e *Castellaccio* che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare. . .	—	—	—	—	49
V	9	**Peschiera** Sezione artiglieria	Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza	1	—	—	—	A.
»	10	**Arsiè** ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori.	0	75	—	—	G.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
V	11	**Treviso** ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori – oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia	1	—	—	—	G.
VI	12	**Bologna** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio al deposito di convalescenza di *Bastia* (*Casalecchio*)	—	—	1	—	49
»	13	**Idem**	Ufficiali ed impiegati che si recano, per servizio, a Casaralta, per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	2	—	—	—	49 e G.
			(Pei lavori di costruzione dei nuovi edifici agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1,50 stabilito dal n. 9 dell'allegato I).					
»	14	**Venezia** Presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Favaro* e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:					
			Maggior generale	—	—	2	—	
			Ufficiale superiore	—	—	1	50	49
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
			(Questa indennità è eventualmente cumulabile, per gli ufficiali residenti al Lido ed a Malamocco, con l'indennità di accantonamento che potesse essere loro concessa per queste due residenze).					

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
V	15	**Venezia** Presidio	Assistenti del genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario	0	75	—	—	G.
VI	16	Direzioni d'artiglieria e del genio	Ufficiali ed impiegati durante la costruzione e l'armamento delle opere di fortificazione, escluso, qualsiasi altro compenso:					
			Ufficiale superiore ed assimilati	3	—	—	—	A. e G
			Ufficiale inferiore ed assimilati. Disegnatori tecnici . . .	2	50	—	—	
			Applicati ed assistenti del genio	2	—	—	—	
»	17	**Chioggia Mestre** Uffici locali genio	Assistenti del genio incaricati della vigilanza dei lavori	0	75	—	—	G.
VII	18	**Ancona** Direzione commiss.	Ufficiali che si recano a Falconara pel servizio della macinazione del grano: qualunque sia il grado dell'ufficiale ed escluso qualsiasi altro compenso o rimborso di spese.	—	—	3	50	S.
VIII	19	**Spezia** 2° regg. artiglieria da fortezza (costa)	Ufficiali che si recano alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore:					
			Ufficiale superiore	—	—	1	50	49
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
»	20	**Orbetello** Presidio	Ufficiale comandato ad ispezionare *di notte* la batteria Talamone – Indennità di trasferta di 2ª categoria e rimborso delle spese di vettura in L. 7	—	—	—	—	49

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
VIII	21	**Orbetello** Presidio	Maresciallo comandato ad ispezionare la batteria *Talamone*. Soprassoldo di L. 1,50; più il rimborso delle spese di vettura in L. 7, se l'ispezione è fatta *di notte*; il rimborso della spesa pel trasporto in ferrovia, se è fatta *di giorno*	—	—	—	—	49
»	22	Idem	Assistente del genio che si reca alle opere di *Poggio, Pozzarello e Talamone*	1	—	—	—	G.
»	23	**Firenze** Istituto geografico	Ufficiali ed impiegati che eseguono osservazioni astronomiche nei dintorni di Firenze	—	—	2	50	56
IX	24	**Roma** Direzione genio	Applicato incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche, per ogni giornata di servizio ai forti . . . . . *(Questo soprassoldo è cumulabile con quello giornaliero continuativo stabilito dal n. 51 dello specchio III delle indennità eventuali).*	1	—	—	—	G.
»	25	Idem	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano ai fabbricati militari nell'interno della città: Rimborso delle spese di tramvia	—	—	—	—	G.
»	26	Idem	Ufficiali, ragionieri ed assistenti del genio addetti ai lavori di costruzione della nuova caserma ai *Parioli*, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . . . *(Per tali lavori agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1 50 stabilito dal n. 13 dell'allegato I).*	2	—	—	—	G.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
IX.	27	Battaglione specialisti del genio	Ufficiali ed impiegati della sezione fotografica che eseguono rilievi nei dintorni di Roma	— —	2 50	G.
»	28	**Foligno** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio allo stabilimento di Scanzano per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	3 —	— —	49
X	29	**Napoli** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel comune di *Casoria*	— —	1 —	Secondo il servizio
			Marescialli id. id..	— —	0 75	
»	30	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera ed al pastificio di *Capodichino*	— —	1 20	
			Marescialli id. id..	— —	1 —	
»	31	Idem	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	— —	1 —	49
»	32	**Gaeta**	Ufficiali che si recano a *Formia* oltre alle spese di trasporto in ferrovia	— —	1 50	Secondo il servizio
XI	33	**Taranto**	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S. Paolo* . .	— —	1 —	
»	34	Idem	Maresciallo incaricato della manutenzione delle scatolette di carne in conserva e di altri materiali delle sussistenze, per ogni giornata in cui si reca alle opere e magazzini fuori di Taranto, dove i materiali stessi sono conservati, qualunque sia il numero delle gite	— —	1 —	49

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
XI	35	**Brindisi**	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori di fortificazione ed armamento; per ogni giornata di presenza sui lavori:					
			Ufficiali superiori ed assimilati	3	—	—	—	A. G.
			Ufficiali inferiori ed assimilati	2	50	—	—	A. G.
			Assistenti del genio	2	—	—	—	A. G.
»	36	**Reggio Cal.**	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	—	—	1	—	49
XII	37	**Castrogiovanni**	Ufficiali o sottufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera *Misericordia*. — Rimborso delle spese di corriera .	—	—	—	—	49
			Marescialli id. id.	—	—	—	—	49

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO III.

Consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio indicati nel seguente elenco è dovuto, anche se i percorsi sono maggiori di 20 km., un soprassoldo continuativo giornaliero di centesimi 50, oltre al trattamento stabilito per ogni gita, dal primo comma del n. 2 dell'allegato I.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio di artiglieria o del genio cui sono addetti i consegnatari.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
I		**Torino**			
	1	Direzione artiglieria		2	
	2	Officina costruzione	dei magazzini di Stura e di S. Paolo	1	A
	3	1° Reggimento da montagna		2	
	4	Direzione genio	dei magazzini nell'ex fabbrica d'armi	1	
	5	5° regg. genio	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	G
	6	6° regg. genio	dei materiali depositati nei magazzini del poligono della Crocetta	1	G
II		**Alessandria**			
	7	Direzione artiglieria	delle polveriere n. 1 dei magazzini n. 2	3	A
	8	Direzione genio	dei magazzini	1	G
	9	11° Reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere in Regione Castello n. 1 e Casalbagliano	1	A
	10	**Cuneo**			
		Sottodirezione genio	degli esplosivi	1	G
		Pavia			
	11	9° Reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere in contrada Scarpone	1	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
III		**Milano**			
	12	Reggimento artiglieria a cavallo	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento . .	1	A
		Brescia			
	13	Sottodirezione genio	dei materiali	1	G
IV		**Genova**			
	14	Direzione artiglieria	delle polveri, cartucce e materie prime. . . . . n. 1 delle armi . . . . . n. 1 delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. . . . n. 2	4	A
	15	Direzione genio	dei materiali del genio della piazza.	1	G
		Piacenza			
	16	Direzione artiglieria	delle polveriere del parco d'assedio . . . . . n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali n. 2	4	
	17	Direzione dell'officina costruzioni d'artiglieria	dei materiali dell'officina .	1	A
V	18	21° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	
		Verona			
	19	Direzione artiglieria	dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario).	1	A
		Vicenza			
	20	2° reggimento artiglieria da montagna	della polveriera presidiaria .	1	A
		Mantova			
	21	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza, delle polveri e del parco	2	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
		Mantova			
	22	Direzione artiglieria	dei materiali costituenti la dotazione della piazza . . .	1	A
	23	id.	dei materiali depositati nel forte di Pietole	1	A
	24	Sezione genio	dei magazzini esterni della piazza.	1	G
		Padova			
	25	20° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	A
		Belluno			
	26	Ufficio delle fortificazioni	dei materiali dei magazzini dell'ufficio	1	G
VI		**Bologna**			
	27	Laboratorio pirotecnico	dei magazzini delle polveri di S. Vittore	1	A
	28	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali.	2	A
		Venezia			
	29	Direzione artiglieria	dei magazzini di S. Giorgio e dell'Estuario . . . . n. 5 delle polveri . . . . . n. 1	6	A
VII		**Ancona**			
	30	Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza.	2	A
		Aquila			
	31	18° reggimento artiglieria	del magazzino delle polveri ai Cappuccini	1	A
		Firenze			
	32	Sezione artiglieria	dei magazzini del Mugnone .	1	A
	33	Sezione Genio	dei magazzini degli esplosivi del deposito centrale . . .	1	G

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
		Firenze			
	34	19° reggimento artiglieria	dei magazzini della polveriera di Madonna del Piano . .	1	A
		Spezia			
	35	Direzione artiglieria	dei magazzini della piazza . .	3	A
IX		**Roma**			
	36	Direzione artiglieria	dei magazzini . . . sulla riva sinistra del Tevere . . sulla riva destra del Tevere . . . n. 2 dei magazzini interni della piazza. . . . . n. 1	3	A
	37	13° reggimento Artiglieria	delle polveriere e magazzini esterni	1	A
	38	Battaglione specialisti del genio	dei magazzini del battaglione.	1	G
		Foligno			
	39	1° reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere.	1	A
X		**Napoli**			
	40	Direzione artiglieria	del magazzino a Portici. . .	1	A
	41	Direzione genio	del magazzino ai Granili . .	1	G
		Capua			
	42	Sezione artiglieria	della polveriera a S. Nicola la Strada (Caserta)	1	A
XI		**Taranto**			
	43	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza	1	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
XII		**Palermo**			
	44	22° reggimento artiglieria	dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . n. 1 dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . n. 1.	2	A
		Messina			
	45	Direzione artiglieria	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza n. 2 dei magazzini della costa Calabra . . . . . n. 1.	3	A
		Castrogiovanni			
	46	Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia	1	A

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO IV.

Marce e cacce a cavallo e servizi ciclistici.

A. — *Marce di ricognizione a cavallo.*

1. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

2. Ai cavalieri scelti è dovuto, dal giorno della partenza a quello del ritorno, compreso, un soprassoldo:

sottufficiali di L. 1.50;
caporali e soldati di L. 0.80.

B. — *Cacce a cavallo.*

3. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto al rimborso del trasporto personale, come è indicato al n. 1 dell'al-

legato 1 di questo decreto e della sola spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame, escluso il relativo supplemento chilometrico.

4. Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilito dal n. 2.

C. — *Servizi speciali dei riparti ciclisti.*

5. Nei trasferimecti per via ordinaria da una località ad un'altra, con percorso di oltre chilometri 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio:

Agli ufficiali — l'indennità di trasferta di 1ª categoria;
Ai marescialli di ogni grado un soprassoldo di L. 2.00;
Ai sergenti maggiori e sergenti un soprassoldo di L. 1.00;
Ai caporali e soldati un soprassoldo di L. 0.80.

Questo soprassoldo è cumulabile con quello di cui al n. 22 dello specchio III sulle indennità eventuali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **319**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento per la scuola di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 luglio 1913.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento per la scuola di guerra:

1.

§ 52. Agli attuali capoversi 2° e 3°, *sostituire i seguenti:*

« Quelli che hanno compiuto il 3° anno sono inviati in licenza ordinaria, da non computarsi fra quelle contemplate dal regolamento sulle licenze, fino al momento delle grandi manovre o delle altre esercitazioni alle quali devono prendere parte a senso del § 29.

Al termine delle grandi manovre o delle esercitazioni suddette gli ufficiali del 3° anno rientreranno ai rispettivi corpi,

non più tardi del ventesimo giorno da quello in cui sono lasciati in libertà dai comandi, dai giudici di campo, ecc., ai quali furono addetti ».

2.

Allegato *B.* II. — QUADRO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO. Nella parte dello specchio intestata al 2° anno, *alle parole:* « Esercitazioni tattiche di campagna di circa 20 giorni », *sostituire:* « Esercitazioni tattiche di campagna di circa 25 giorni ».

Il Ministero si riserva di pubblicare, quanto prima, il relativo fascicoletto di aggiunte e varianti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **320.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di distintivi di grado sul bavero del mantello, o della mantellina o del cappotto dei sottufficiali e graduati di truppa dei carabinieri reali e sul bavero della mantellina dei sottufficiali e graduati di truppa delle altre armi e corpi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — (Con una tavola di disegno) (1). — 28 luglio 1913.

Ferme restando le dispesizioni contenute nella circolare n. 492 del *giornale militare* del 1912 per quanto ha tratto ai distintivi dei marescialli, sono adottati sui mantelli, sulle mantelline e sui cappotti degli altri sottufficiali e graduati di truppa dei carabinieri reali e sulle mantelline dei sottufficiali e graduati di truppa delle altre armi e corpi i distintivi di grado sottodescritti, da applicarsi sui baveri, per i carabinieri reali nel modo risultante dalla tavola annessa alla suddetta circolare n. 492, e per le altre armi e corpi nel modo indicato nella tavola annessa alla presente circolare.

Tali distintivi sono:

1. Per i mantelli e mantelline di panno turchino:

Caporale. — Un galloncino di lana rossa;

Appuntato dei carabinieri reali e caporale maggiore. — Due galloncini di lana rossa cuciti parallelamente, a distanza di mm. 2 a 3 l'uno dall'altro;

Vice brigadiere dei carabinieri reali e sergente. — Un galloncino d'argento o d'oro, ed un galloncino di lana rossa, a

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

distanza di mm. 2 a 3 l'uno dall'altro, in modo che quello di lana risulti esternamente;

Brigadiere dei carabinieri reali e sergente maggiore. — Due galloncini d'argento o d'oro ed un galloncino di lana rossa, cuciti parallelamente a distanza di mm. 2 a 3 l'uno dall'altro, in modo che quello di lana resti esternamente.

Il galloncino esterno va cucito alla distanza di mm. 5 dall'orlo del bavero, ed i fori per le stellette metalliche vanno praticati sulla bisettrice dell'angolo formato dai distintivi, a mm. 50 dalla punta del bavero.

Per i sottufficiali dei bersaglieri, di artiglieria e genio si farà uso di galloncino d'oro e per i sottufficiali delle altre armi e corpi si farà uso di galloncino d'argento.

2. Per le mantelline di panno grigio verde, i distintivi per ciascun grado e per le varie armi e corpi sono analoghi a quelli di cui *al n. 1*, con la differenza che i galloncini di lana, anzichè essere di lana rossa, sono di lana nera.

La quantità di galloncino occorrente per ciascun grado risulta dai conti di costruzione che fanno seguito alla presente circolare, e che sostituiscono anche quelli per l'applicazione sul bavero dei distintivi di grado da maresciallo inserti nella citata circolare n. 492.

L'*Atto* 177 del *giornale militare* del 1895 è abolito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

CONTI *per l'applicazione dei distintivi di grado sul bavero dei mantelli dei carabinieri reali e delle mantelline dei sottufficiali*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Distintivi in oro e seta nera da: Maresciallo maggiore, Maresciallo capo, Maresciallo d'artiglieria da fortezza e da montagna, del genio (eccettuato il treno) e dei bersaglieri						DISTINTIVI IN ARGENTO E SETA da: Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri		Maresciallo maggiore delle diverse armi e corpi		Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri		Maresciallo capo delle diverse armi e corpi	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
			m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6	m.	1.00	0.85	0.850	0.60	0.600	0.32	0.320								
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	0.80	—	—	—	—	—	—	1.08	0.864	0.85	0.680	0.76	0.608	0.60	0.480
Galloncino d'oro, alto mm. 6	»	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Galloncino d'argento, alto mm. 6	»	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Galloncino di lana rossa o nera, alto mm. 6	»	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mano d'opera per l'applicazione ed ogni altra fornitura	L.	—	—	0.300	—	0.200	—	0.100	—	0.300	—	0.300	—	0.200	—	0.200
Prezzo di costo L.				1.150	—	0.800	—	0.420	—	1.164	—	0.980	—	0.808	—	0.680
Prezzo di conteggio L.				1.15	—	0.80	—	0.42	—	1.17	—	0.98	—	0.81	—	0.68

e delle mantelline e dei cappotti dei sottufficiali e dei graduati di truppa e dei graduati di truppa delle altre armi e corpi.

NERA				DISTINTIVI IN ORO da				DISTINTIVI IN ARGENTO da								DISTINTIVI IN LANA da					
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri		Maresciallo delle diverse armi e corpi		Sergente maggiore		Sergente		Brigadiere dei carabinieri		Sergente maggiore		Vice brigadiere dei carabinieri		Sergente		Appuntato dei carabinieri		Caporale maggiore		Caporale	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.
0.40	0.320	0.32	0.256																		
—	—	—	—	0.53	0.530	0.28	0.280														
—	—	—	—	—	—	—	—	0.68	0.408	0.53	0.318	0.36	0.216	0.28	0.168						
—	—	—	—	0.32	0.032	0.32	0.032	0.40	0.040	0.32	0.032	0.40	0.040	0.32	0.032	0.76	0.076	0.60	0.060	0.32	0.032
—	0.400	—	0.400	—	0.300	—	0.200	—	0.300	—	0.300	—	0.200	—	0.200	—	0.200	—	0.200	—	0.400
—	0.420	—	0.356	—	0.862	—	0.512	—	0.748	—	0.650	—	0.456	—	0.400	—	0.276	—	0.260	—	0.132
—	0.42	—	0.36	—	0.87	—	0.52	—	0.75	—	0.65	—	0.46	—	0.40	—	0.28	—	0.26	—	0.44

N. **321**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla giubba di panno turchino per i sottufficiali e per la truppa ed uso della mantellina dello stesso panno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — (Con sei tavole grafiche) (1). — 28 luglio 1913.

Giubba.

Il Ministero ha determinato di unificare il tipo di giubba di panno turchino per i corpi che l'hanno in distribuzione, tranne che per la brigata granatieri alla quale rimane in uso la giubba descritta nell'*Atto* 297 del 1903, modificato dall'*Atto* 29 del 1906.

La nuova giubba di panno turchino è ad un sol petto, con falde a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo da acconciarsi con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo;
un bavero;
due spallini (per le giubbe delle armi a piedi);
due controspallini;
due maniche;
una tasca.

Il corpo, che abbraccia il busto e le falde, si divide in: parte anteriore, parte posteriore e fianchetto.

Le falde terminano a punta leggermente arrotondate.

La parte anteriore ha sul lato destro sei bottoni grandi di metallo equidistanti e messi in fila in maniera che il primo si trovi a mm. 35 di distanza dal gangherino e l'ultimo all'altezza della cintola, e, sul lato sinistro, sei occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Come rinforzo lungo la linea dei bottoni e quella degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta internamente una striscia larga mm. 60 di panno identico a quello della giubba; l'attaccatura dei bottoni è resa più solida mercè una striscia di tela di cotone basino color greggio per fodere.

Nelle giubbe di cavalleria il quarto bottone della parte anteriore è fissato con un occhiello d'ottone a lunghe branchie, appiattite, forate all'estremità, che sono rovesciate sotto la giubba, cucite e ricoperte di un rinforzo di panno turchino.

(1) Le tavole grafiche verranno comprese in una prossima dispensa.

La parte posteriore è guarnita di due mostrine o finte tasche dello stesso panno di cui è fatta la giubba aventi due bottoni grandi ciascuna. Le finte tasche, di altezza diversa a seconda delle taglie, sono poste sopra la cucitura, alla distanza di circa mm. 20 dal lembo inferiore.

Al punto d'unione della parte anteriore col fianchetto sono praticate, nelle giubbe delle armi a piedi, due aperture laterali (all'altezza della cintola e propriamente in corrispondenza dell'ultimo bottone della parte anteriore della giubba non che del bottone superiore delle finte tasche) per le quali passa la fascia del cinturino quando lo si affibbia sopra la giubba. Tali aperture, della lunghezza ciascuna di 90 a 100 mm. e aventi al centro un bottone automatico per la chiusura dei lembi, hanno un rinforzo interno dello stesso panno, cucito nella parte anteriore alla giubba, lungo quanto l'apertura e largo mm. 10.

Il bavero è di lunghezza variabile a seconda delle diverse taglie si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta ed è rinforzato internamente a doppia piegatura con tela di cotone basino color greggio per fodere, trapuntato al sotto bavero di panno turchino con filo di refe (1). Le punte del bavero sono leggermente arrotondate e in ognuna di esse va fatto, dopo applicata la mostrina, un foro nel quale viene introdotto il gambo della stelletta. Detti fori debbono essere praticati sulla bisettrice dell'angolo, in modo da trovarsi da mm. 23 a 26 della punta arrotondata del bavero.

Gli spallini per giubbe delle armi a piedi sono fatti a lunetta, colla fodera dello stesso panno turchino, ripieni, per un centimetro in altezza, di ovatta di cotone e fermati sopra ciascuna delle spalle all'estremità ed al centro.

I controspallini sono cuciti sopra ciascuna spalla fra l'attaccatura del bavero e della manica. Quelli per le giubbe delle armi a cavallo sono invece staccati dalla spalla e fermati con cucitura della parte della manica e con bottone e rispettivo occhiello dall'altra. Nel mezzo di essi viene fermato, mediante lacciolo, un fregio di metallo il quale deve essere applicato in modo che la sua base disti mm. 30 dall'estremità inferiore del

---

(1) Per tale rinforzo come per quello lungo la linea dei bottoni e degli occhielli possono essere utilizzate le testate di tutte le pezze delle varie tele in uso, nonchè gli spezzoni e le parti di tela difettose esistenti in magazzino che non converrebbe adoperare nelle altre parti della giubba.

controspallino verso la manica. Tali controspallini staccati sono rinforzati internamente con doppia tela di cotone basino color greggio per fodere, trapuntato con filo di refe alla fodera dello stesso panno dei controspallini.

Le giubbe degli individui autorizzati a vestire la divisa speciale (attendenti, sellai, maniscalchi, ecc.) sono prive di spallini e controspallini.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta; le manopole stesse sono rinforzate internamente con tela di cotone basino color greggio per fodere.

La tasca è posta internamente dal lato sinistro.

La tasca nonchè la fodera del busto, del rinforzo interno delle aperture laterali e delle maniche sono di tela cotone basino color greggio per fodere.

Il soprabavero, le manopole gli spallini e controspallini sono di panno nero per la fanteria, sanità e sussistenza, e dello stesso panno della giubba per il genio, l'artiglieria e la cavalleria, la quale ultima però ha il soprabavero e le manopole di panno di velluto di colore diverso a seconda dei vari reggimenti e delle varie specialità.

Le monopole e gli spallini sono ornati, per talune armi e corpi, di una filettatura di panno della grossezza non minore di mm. 3, nè maggiore di mm. 5 nella parte esterna visibile.

Le indicazioni al riguardo risultano dall'allegato qui appresso.

Le giubbe sono di sette dimensioni o taglie, le prime sei si suddividono in quattro grossezze e la settima in sole tre grossezze.

La giubba, allorchè viene distribuita, è completata dai fori per le stellette di divisa, delle mostrine al bavero, dei fregi per spalline (numeri) e degli occorrenti fori pel passaggio delle campanelle dei fregi di metallo per le armi a cavallo

Trattandosi di modellazione unica per tutte le armi e corpi sono tollerati lievi ritocchi alle spalle e al bavero pur di mantenere inalterata la foggia, al sole scopo di meglio adattare le giubbe alle svariate conformazioni delle spalle e del colle.

La esperienza avrà già dimostrato presso i singoli corpi le caratteristiche più comuni negli uomini a seconda la provenienza di reclutamento.

Con l'adozione della giubba, così modificata, restano abolite tutte le precedenti disposizioni circa la foggia, le dimensioni, gli ornamenti e i conti di costruzione delle giubbe di panno turchino meno la parte riflettente le mostreggiature che è ri-

chiamata nell'allegato suddetto. Le giubbe di vecchio modello di panno turchino, comprese quelle comuni da cavalleria già preparate sprovviste degli ornamenti e i colletti e le manopole da attaccarsi al bisogno, nonchè le altre di panno speciale da automobilisti del genio (che vengono come per la cavalleria abolite perchè sostituite dalle giubbe di panno grigio verde in servizio ed in campagna), dovranno essere usate fino a consumazione, senza apportarvi alcuna modificazione.

Anche per i marescialli delle varie armi e corpi che hanno in distribuzione la giubba di panno turchino è adottato un tipo unico di giubba *di panno turchino per istituti militari*, restando in uso fino a consumazione quelle tuttora in distribuzione, alle quali verranno apportate — con la scorta del qui unito conto di riduzione — le necessarie modificazioni per rendere visibile la bottoniera metallica.

Circa la foggia, le dimensioni e gli ornamenti della nuova giubba turchina da maresciallo a parziale modificazione di quanto è stabilito dall'*Atto* 21 del 1907, si prescrive che essa abbia la foggia e la bottoniera come quella dei sottufficiali, cioè coi bottoni metallici visibili e con le finte tasche sulla parte posteriore.

Le dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti ed i relativi conti di costruzione, sono sostituiti da quelli annessi alla presente circolare.

Per i marescialli che fanno uso della tenuta di panno grigio verde, di cui nella circolare n. 386 del *giornale militare* 1909, resta abolita la giubba di panno di fatica prescritta col citato *Atto* 21 del 1907, e quindi quella attualmente in distribuzione rimane fino a consumazione.

Nella circolare n 81 del corrente anno deve intendersi richiamata la presente circolare, in luogo degli atti e circolari in essa citati in corrispondenza alle giubbe di panno turchino, escluse quelle da granatieri.

I conti di costruzione qui uniti sostituiscono i corrispondenti inserti nella raccolta, edizione 1912.

Mantellina di panno turchino.

Come è noto l'uso della mantellina di panno turchino è limitato al tempo di pace ed alle truppe delle armi a piedi (meno gli alpini).

La mantellina di panno turchino è identica per forma e dimensioni a quella di panno grigio verde. Valgano quindi anche per essa i dati contenuti nello specchio delle misure e nella dimostrazione delle quantità di stoffa inserti nella citata circolare 133 del 1912, mentre il conto di costruzione inserto a pag. 105 della raccolta va sostituito da quello annesso alla presente circolare, e l'altro a pag. 108 (di panno bigio) è abolito. L'*Atto* 13 del 1872 e le disposizioni riguardanti le mantelline di panno turchino per bersaglieri ed alpini, nonchè la dimostrazione della quantità di stoffa inserta a pag. 345 del *giornale militare*, corrente anno (circolare 129) sono pure aboliti.

Nella circolare 81 del corrente anno, deve intendersi richiamata per la mantellina di panno turchino, la dimostrazione delle quantità di stoffa inserta nella ripetuta circolare 133 del 1912.

Disposizioni varie.

Analogamente a quanto venne stabilito con la circolare n. 23 del *giornale militare* corrente anno, si avverte per norma che il reparto in taglie e suddivisioni, indicato nella dimostrazione delle quantità di stoffa assegnata per la costruzione delle giubbe e mantelline può essere modificato con deliberazione del consiglio d'amministrazione, purchè nel complesso non siano superati i quantitativi stabiliti dai conti di costruzione. Così per esempio se dovesse un reggimento di fanteria modificare il numero delle giubbe per taglie e suddivisioni cercherà di non mai superare la media da impiegare nella confezione delle giubbe stesse in m. 1,191 di panno e m. 2,364 di tale per fodera.

Qualora, per peculiarie esigenze di qualche corpo, si rendesse indispensabile apportare al reparto delle taglie tali varianti da superare i quantitativi di cui sopra, i consigli d'amministrazione dovranno, con motivata proposta, da inviarsi al Ministero pel tramite dell'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino, chiedere l'autorizzazione per la costruzione delle giubbe e lo scarico della roba occorrente in più. L'opificio, nell'inoltrare le proposte al Ministero, esprimerà il proprio parere in merito.

Fanno seguito alla presente circolare n. 13 grafici sistematici pel piazzamento dei patrons sulle altezze stabilite rispet-

tivamente di m. 1,30 pel panno turchino per vestiario da truppa, di m. 1,40 per quello da sottufficiali e marescialli, di m. 0,62 per la tela di cotone basino color greggio per fodere, di m. 1,30 pel panno colorato per mostreggiature, di m 0,49 pel velluto di seta nera, di m. 0.85 per la tela di cotone color cenerino e di m. 0,64 per la tela di lino cruda.

Per stabilire il computo della stoffa occorrente pel taglio degli oggetti valgano le indicazioni contenute negli inserti grafici schematici, compilati per taluni piazzamenti di determinate taglie, come norma e guida pel migliore sfruttamento del panno. Tali grafici però nulla hanno di tassativo, svariati essendo i sistemi consigliati dalla tecnica pel piazzamento dei patrons.

I corpi nel compilare i rispettivi conti di costruzione, calcoleranno sempre i quantitativi di stoffa impiegata in relazione al quantitativo assegnato per le taglie e suddivisione di ogni singolo oggetto effettivamente ricavato e non sulle medie stabilite nelle dimostrazioni percentuali le quali rappresentano un limite massimo, che non dovrà mai essere superato.

I corpi potranno sempre rivolgersi all'ufficio tecnico del campionario (presso l'opificio militare vestiario ed equipaggiamento Torino) per schiarimenti od istruzioni in merito alla costruzione degli oggetti.

Le nuove giubbe e mantelline di panno turchino prendono il numero categorico dagli stessi oggetti ora modificati ai prezzi di conteggio risultanti dai conti di costruzione annessi alla presente circolare, mentre quelle di vecchio modello, conserveranno il rispettivo numero categorico e prezzo. Quest'ultimo però dovrà essere indicato in inchiostro rosso, ove si renda necessaria la variante.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Tabella delle

CORPI	Soprabavero	Filettatura al bavero	Filettatura agli spallini
Fanteria di linea	Panno nero	—	Panno scarlatto
Sanità	Id.	—	Id.
Sussistenza	Id.	—	Id.
Personale di governo degli stabilimenti militari di pena, e militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto militare di Roma e guardaforti	Id.	—	Id.
Compagnie di disciplina	Id.	—	—
Bersaglieri	Id.	—	Panno cremisi
Cavalleria (reggimenti, scuola di cavalleria, depositi allevamento cavalli e depositi cavalli stalloni) . .	Come da tabelle annesse all'*Atto* 297 del 1910.		
Artiglieria	Panno turchino	—	—
Genio	Id.	—	—

mostreggiature.

Manopole	Filettatura alle manopole	MOSTRINE
Panno nero	Panno scarlatto	Quelle prescritte dall'*Atto* 90 del *giornale militare* 1902 e attualmente in uso come da campioni esistenti presso i corpi.
Id.	Id.	Id. id. id.
Id.	Id.	Id. id. id.
Id.	Id.	Id. id. id.
Id.	—	Non hanno mostrine.
Id.	Panno cremisi	Quelle di panno cremisi a due punte attualmente in uso come da campione esistente presso i corpi. Le punte inferiori sono lunghe da mm. 135 a mm. 140 e quelle superiori da mm. 105 a mm. 110.
del 1903 e alla circolare 4		Quelle descritte nelle tabelle di cui contro ed attualmente in uso come da campioni esistenti presso i corpi. Hanno tre punte: le punte inferiori sono lunghe da mm. 140 a mm. 145, quelle di mezzo da mm. 110 a mm. 115, e le superiori da mm. 80 a mm. 85, misurate dall'orlo anteriore del bavero.
Panno turchino	Panno giallo arancio	Come quelle da truppa di sussistenza ma con filettatura di panno giallo arancio.
Id.	Panno cremisi	Come quelle da truppa di sussistenza ma con filettatura di panno cremisi.

Varianti da apportarsi alla raccolta dei conti di costruzione n. 100, edizione 1912.

Pag. 109. All'intestazione: « mostrine da cappotti da fanteria: *sostituire:* « mostrine da fanteria »

Pagina 111. Al conto di costruzione per le giubbe di panno da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari provenienti dalla fanteria, del personale di governo degli istituti militari e guardaforti e da truppa di sussistenza, *sostituire il seguente:*

Mostrine per giubbe di panno da truppa di artiglieria, genio, sussistenza e da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari provenienti dalla fanteria, del personale di governo degli istituti militari e guardaforti.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Velluto di seta nero, alto m 0,49 . . .	M.	0,014	12,00	0,168
Panno colorato per mostreggiature, alto m 1,30	»	0,007	10,00	0,070
Mano d'opera (1).				0,200
Prezzo di costo . . . L.				0,438
Prezzo di conteggio . . . L.				0,044

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno turchino (mod. 1912) delle varie armi e corpi (esclusi i granatieri, gli alpini e l'artiglieria da montagna).*

TAGLIE	Suddivisioni	LUNGHEZZA							METÀ LARGHEZZA dell'imbusto					della manica		ALTEZZA della manopola		del bavero	
		parte posteriore	parte anteriore	da sotto l'asella al fondo della giubba	della manica parte esterna compresi 3 cm. del risvolto	del bavero alla piegatura	tinte tasche	passaggio del cinturino	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica.	al petto dal 2° occhiello passando sotto l'ascella alla metà della parte posteriore	alla vita	al fondo	alle spalle	superiormente al gomito	al polso	alla pasta	al solino	posteriore	anteriore
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	1	740	800	485	640	440	240		265	610	580	730	220	225	165				
	2	745		490		430			255	590	560	710	210	220	160				
	3	745		495		420			250	575	545	695	205	215	160				
	4	745		500		410			245	560	530	680	200	210	155				
2	1	725	785	475	625	440	235		260	600	570	720	215	225	165				
	2	730		480		430			250	580	550	700	205	215	160				
	3	730		485		420			245	565	535	685	200	210	160				
	4	730		490		410			240	550	520	670	195	205	155				
3	1	710	770	465	610	430	230		255	590	560	710	210	220	160				
	2	715		470		420			246	570	540	691	200	215	160				
	3	715		475		410			240	555	52	675	195	210	160				
	4	715		480		400			235	540	510	655	190	205	155				
4	1	695	755	455	600	430	225	90	250	58	550	700	205	215	160	105	65	70	6
	2	700		460		420			240	560	530	680	195	210	155				
	3	700		465		410			235	545	515	665	190	205	155				
	4	700		470		400			230	530	500	645	185	205	150				
5	1	680	740	445	590	440	220		245	570	540	690	200	215	160				
	2	685		450		410			235	550	520	670	190	205	155				
	3	685		455		400			230	535	505	650	185	205	155				
	4	685		460		390			225	520	490	635	180	200	150				
6	1	665	725	435	580	420	215		240	560	530	680	195	210	155				
	2	670		440		410			230	540	510	655	190	205	155				
	3	670		445		400			225	525	495	640	185	200	155				
	4	670		450		390			220	510	480	625	180	195	150				
7	1	650	740	435	570	440	240		235	550	520	670	190	205	15				
	2	655		430		400			225	530	500	650	185	200	150				
	3	655		435		390			220	515	485	630	180	195	150				

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione*
(esclusi i granatieri, gli alpini

TAGLIE	Suddivisioni	Comune da fanteria sanità e sussistenza e compagnie di disciplina					BERSAGLIERI					CAVALLEGGERI				
			Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62			Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62		per i primi 10 reggimenti 25° e 26°		per gli altri reggimenti		
		Da costruirsi su 100	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	Da costruirsi su 100	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30				
												Da costruirsi su 100	per ogni capo	per ogni taglia	Da costruirsi su 100	per ogni capo	per ogni taglia
1	1	4	1.39	1.39	2.75	2.75	4	1.39	1.39	2.75	2.75	—	—	—	—	—	—
	2	4	1.36	1.36	2.70	2.70	4	1.36	1.36	2.70	2.70	4	1.36	1.36	—	—	—
	3	4	1.34	1.34	2.65	2.65	4	1.34	1.34	2.65	2.65	4	1.36	1.36	—	—	—
	4	4	1.33	1.33	2.60	2.60	4	1.33	1.33	2.60	2.60	4	1.35	1.35	—	—	—
2	1	4	1.35	1.35	2.67	2.67	4	1.35	1.35	2.67	2.67	—	—	—	—	—	—
	2	4	1.32	1.32	2.62	2.62	2	1.32	2.64	2.62	5.24	4	1.34	1.34	—	—	—
	3	2	1.31	2.62	2.57	5.14	4	1.31	5.24	2.57	10.28	3	1.33	3.99	—	—	—
	4	4	1.30	1.30	2.52	2.52	2	1.30	2.60	2.52	5.04	3	1.32	3.96	—	—	—
3	1	4	1.30	1.30	2.60	2.60	1	1.30	1.30	2.60	2.60	—	—	—	—	—	—
	2	4	1.29	1.29	2.54	2.54	6	1.29	7.74	2.54	15.24	2	1.34	2.68	1	1.34	1.34
	3	4	1.28	5.12	2.48	9.92	12	1.28	15.36	2.48	29.76	19	1.30	24.70	2	1.30	2.60
	4	2	1.24	2.48	2.42	4.84	6	1.24	7.44	2.42	14.52	16	1.26	20.16	2	1.26	2.52
4	1	1	1.26	1.26	2.52	2.52	1	1.26	1.26	2.52	2.52	—	—	—	—	—	—
	2	2	1.25	2.50	2.46	4.92	10	1.25	12.50	2.46	24.60	2	1.27	2.54	1	1.27	1.27
	3	6	1.22	7.32	2.40	14.40	20	1.22	24.40	2.40	48.00	18	1.24	22.32	5	1.24	6.20
	4	4	1.20	4.80	2.34	9.36	10	1.20	12.00	2.34	23.40	17	1.22	20.74	5	1.22	6.10
5	1	1	1.23	1.23	2.46	2.46	1	1.23	1.23	2.46	2.46	—	—	—	—	—	—
	2	5	1.22	6.10	2.40	12.00	6	1.22	7.32	2.40	14.40	2	1.24	2.48	1	1.24	1.24
	3	14	1.18	16.52	2.34	32.76	10	1.18	11.80	2.34	23.40	8	1.20	9.60	19	1.20	22.80
	4	10	1.16	11.60	2.28	22.80	4	1.16	4.64	2.28	9.12	6	1.18	7.08	19	1.18	22.42
6	1	1	1.20	1.20	2.40	2.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	5	1.17	5.85	2.35	11.75	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.19	1.19
	3	14	1.15	16.10	2.30	32.20	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.17	19.89
	4	10	1.13	11.30	2.25	22.50	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.15	19.55
7	1	1	1.17	1.17	2.35	2.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	4	1.13	4.52	2.30	9.20	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.15	5.75
	3	5	1.10	5.50	2.25	11.25	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.12	5.60
	Totali	100		119.17		236.42	100		124.21		243.95	100		125.62	100		118.44
	Medie	—		1.191		2.364	—		1.242		2.439	—		1.256	—		1.184

delle giubbe di panno turchino (mod. 1912) delle varie armi e corpi e l'artiglieria da montagna).

LERIA																				
per i primi 40 reggimenti 25° e 26° escluso il 3° pel quale si assegnano cm. 8 in più per ogni capo		per gli altri reggimenti		Artiglieria da campagna pesante campale a cavallo e treno					Artiglieria da fortezza ed operai					GENIO,				
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62				Da costruirsi su 400	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62		Da costruirsi su 400	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62		Da costruirsi su 400	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62	
per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.49	2.98	2.75	5.50	4	1.49	1.49	2.75	2.75	
2.88	2.88	—	—	1	1.46	1.46	2.70	2.70	6	1.47	8.82	2.70	16.20	1	1.47	1.47	2.70	2.70	
2.83	2.83	—	—	1	1.45	1.45	2.65	2.65	6	1.46	8.76	2.65	15.90	1	1.46	1.46	2.65	2.65	
2.78	2.78	—	—	1	1.43	1.43	2.60	2.60	1	1.44	1.44	2.60	2.60	1	1.45	1.45	2.60	2.60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.45	5.80	2.67	10.68	1	1.45	1.45	2.67	2.67	
2.80	2.80	—	—	3	1.42	4.26	2.62	7.86	13	1.43	18.59	2.62	34.06	2	1.43	2.86	2.62	5.24	
2.75	8.25	—	—	5	1.40	7.00	2.57	12.85	12	1.41	16.92	2.57	30.84	5	1.41	7.05	2.57	12.85	
2.70	8.40	—	—	2	1.37	2.74	2.52	5.04	2	1.38	2.76	2.52	5.04	2	1.38	2.76	2.52	5.04	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.41	5.64	2.60	10.40	1	1.44	1.44	2.60	2.60	
2.72	5.44	2.72	2.72	10	1.38	13.80	2.54	25.40	13	1.39	18.07	2.54	33.02	5	1.39	6.95	2.54	12.70	
2.66	50.54	2.66	5.32	18	1.35	21.30	2.48	44.64	11	1.36	14.96	2.48	27.28	10	1.36	13.60	2.48	24.80	
2.60	51.60	2.60	5.20	9	1.32	11.88	2.42	21.78	2	1.33	2.66	2.42	4.84	4	1.33	5.32	2.42	9.68	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.38	2.76	2.52	5.04	1	1.38	1.38	2.52	2.52	
2.64	5.28	2.64	2.64	9	1.33	12.15	2.46	22.14	9	1.36	12.24	2.46	22.14	9	1.36	12.24	2.46	22.14	
2.58	46.44	2.58	12.90	17	1.29	21.93	2.40	40.80	6	1.30	7.80	2.40	14.40	18	1.30	23.40	2.40	43.20	
2.52	43.84	2.52	12.60	8	1.28	10.24	2.34	18.72	1	1.29	1.29	2.34	2.34	9	1.29	11.61	2.34	21.06	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.35	1.35	2.46	2.46	1	1.35	1.35	2.46	2.46	
2.58	5.16	2.58	2.58	3	1.28	3.84	2.40	7.20	2	1.29	2.58	2.40	4.80	5	1.29	6.45	2.40	12.00	
2.52	20.16	2.52	17.88	6	1.26	7.56	2.34	14.04	2	1.27	2.54	2.34	4.68	10	1.27	12.70	2.34	23.40	
2.46	14.76	2.46	16.74	3	1.24	3.72	2.28	6.84	1	1.25	1.25	2.28	2.28	4	1.25	5.00	2.28	9.12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.30	1.30	2.40	2.40	
—	—	2.53	2.53	1	1.23	1.23	2.30	2.35	—	—	—	—	—	1	1.23	1.23	2.35	2.35	
—	—	2.48	12.16	2	1.23	2.46	2.30	4.60	—	—	—	—	—	2	1.24	2.48	2.30	4.60	
—	—	2.43	14.31	1	1.21	1.21	2.25	2.25	—	—	—	—	—	1	1.22	1.22	2.25	2.25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.26	1.26	2.35	2.35	
—	—	2.48	12.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.21	2.42	2.30	4.60	
—	—	2.43	12.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.20	1.20	2.25	2.25	
	239.86		219.13	100		132.66		244.46	100		139.21		254.50	100		132.52		242.98	
	2.398		2.491	—		1.326		2.444	—		1.392		2.545	—		1.325		2.429	

CONTI DI COSTRUZIONE *delle giubbe di panno turchino (esclusi i granatieri, gli alpini*

INDICAZIONE delle MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Comune da fanteria, sanità e sussistenza (1)		Bersaglieri		1°, 2°, 4° reggimento scuola d'applicazione di cavalleria e depositi allevamento cavalli		3° e 23° reggimento		5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento		11° reggimento	
		L.	Quantità m	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30	m.	8.00	1.491	9.528	1.242	9.936	1.256	10.048	1.256	10.048	1.256	10.048	1.184	9.472
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1.30	»	10.00	0.135	1.350	0.147	1.470	0.096	0.960	0.044	0.440	0.047	0.470	0.096	0.960
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0.62	»	0.50	2.364	1.182	2.439	1.219	2.598	1.299	2.598	1.299	2.598	1.299	2.494	1.247
Velluto di seta nero, alto m. 0.49	»	12.00	—	—	—	—	—	—	0.216	2.592	0.124	1.488	0.030	0.360
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	p.	0.015	10	0.150	—	—	10	0.150	10	0.150	10	0.150	10	0.150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	0.012	—	—	—	—	2	0.024	2	0.024	2	0.024	2	0.024
Bottoni grandi da bersaglieri, o da artiglieria, o da genio	»	0.013	—	—	10	0.130	—	—	—	—	—	—	—	—
Tutti i piccoli da bersaglieri, o da artiglieria, o da genio	»	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavoro d'opera ed ogni altra fornitura (2)	L.	—	—	2.700	—	3.000	—	2.319	—	2.570	—	2.570	—	2.900
Prezzo di costo	L.			14.910		15.755		15.000		16.793		16.049		15.141
Prezzo di contegno	L.			15.00		15.80		15.00		16.80		16.20		15.20

(1) Attaccatura delle mostrine. Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture al paio L. 0,40

(2) Nella fornitura sono compresi: grammi cinque d'ovatta di cotone per la giubba comune da fanteria, glietta per tutte le giubbe, nonchè il refe e la seta per le cuciture; e per le giubbe da cavalleria un occhiello di o due bottoni a pressione per le aperture laterali.

da caporali e soldati (mod. 1912) delle varie armi e corpi e l'artiglieria da montagna).

CAVALLERIA												ARTIGLIERIA				GENIO		Compagnie di disciplina	
2°, 15°, 16°, 18, 21° e 22° reggimento		13°, 14° e 20° reggimento		17° reggimento		19° reggimento		26° reggimento		23°, 24°, 27°, 28° e 29° reggimento		da fortezza ed operai		da campagna, pesante campale a cavallo e treno					
Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.
184	9.472	1.184	9.472	1.184	9.472	1.184	9.472	1.256	10.048	1.184	9.472	1.392	11.136	1.326	10.608	1.325	10.600	1.491	9.532
047	0.470	0.023	0.230	0.072	0.720	0.408	4.080	0.405	4.050	0.059	0.590	0.048	0.480	0.048	0.480	0.048	0.480	0.416	4.160
491	1.245	2.491	1.245	2.491	1.245	2.491	1.245	2.598	1.299	2.491	1.245	2.545	1 272	2.444	1.222	2.429	1.214	2.364	1.182
153	1.836	0.245	2.380	0.092	0.401	—	—	—	—	0.123	1.476	0.044	0.468	0.044	0.468	0.044	0.468	—	—
40	0.450	40	0.450	40	0.450	40	0 450	40	0.450	40	0.450	—	—	—	—	—	—	40	0.450
2	0.024	2	0.024	2	0.024	2	0.024	2	0.024	2	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	0.430	40	0.430	40	0.430	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.046	2	0.046	2	0.046	—	—
—	2 950	—	2.950	—	2.900	—	2.900	—	2.700	—	2.950	—	2.800	—	2.550	—	2.800	—	2.440
	16.147		16.651		15.615		14.874		15.274		15.907		15.702		14.874		15.408		14.160
	16.20		16.80		15.80		15.00		15.40		16.00		15.80		15.00		15.20		14.20

anita, e sussistenza e per quella da bersaglieri e da compagnie di disciplina; un gangherello di ferro con relativa ttone per assicurare il bottone ferma bandoliera; per le giubbe da fanteria, bersaglieri, artiglieria da fortezza e

CONTI DI COSTRUZIONE *delle giubbe di panno turchino (esclusi i granatieri, gli alpini*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Comune da fanteria, sanità e sussistenza (1)		Bersaglieri		1°, 2°, 4° reggimento scuola d'applicazione di cavalleria e depositi allevamento cavalli		3° e 25° reggimento		5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
		L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1.40	m.	11.00	1.494	13.404	1.262	13.662	1.256	13.816	1.256	13.816	1.256	13.816
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1.30	»	10.00	0.435	1.350	0.447	1.470	0.096	0.960	0.041	0.410	0.047	0.470
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0.62	»	0.50	2.444	1.222	2.519	1.259	2.598	1.299	2.598	1.299	2.598	1.299
Velluto di seta nero alto, m. 0.49	»	12.00	—	—	—	—	—	—	0.216	2.592	0.124	1.488
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	n.	0.015	10	0.150	—	—	10	0.150	10	0.150	10	0.150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	0.012	—	—	—	—	2	0.024	2	0.024	2	0.024
Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri, o d'artiglieria, o da genio	»	0.400	—	—	10	4.000	—	—	—	—	—	—
Bottoni piccoli da sottufficiali dei bersaglieri, o d'artiglieria, o da genio	»	0.055	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	L.	—	—	4.500	—	4.800	—	4.200	—	4.300	—	4.300
Prezzo di costo		L.		20.323		22.194		20.449		22.291		21.547
Prezzo di conteggio		L.		20.40		22.20		20.60		22.40		21.60

(1) Attaccatura delle mostrine. Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture, al paio L. 0.40.

(2) Nella fornitura sono compresi: grammi cinque d'ovatta di cotone per la giubba comune da fanteria, sanità nonchè il refe e la seta per le cuciture; e per le giubbe da cavalleria un occhiello di ottone per assicurare il pressione per le aperture laterali.

da sottufficiali (mod. 1912) delle varie armi e corpi e l'artiglieria da montagna).

CAVALLERIA														ARTIGLIERIA				GENIO	
11° reggimento		12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento		13°, 14° e 20° reggimento		17° reggimento		19° reggimento		26° reggimento		23°, 24°, 27°, 28° e 29° reggimento		da fortezza ed operai		da campagna, pesante campale, a cavallo e treno			
Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.
1.184	13.024	1.184	13.024	1.184	13.024	1.184	13.024	1.184	13.024	1.256	13.816	1.184	13.024	1.392	15.312	1.326	14.586	1.325	14.575
0.096	0.960	0.047	0.470	0.023	0.230	0.072	0.720	0.108	1.080	0.105	1.050	0.059	0.590	0.018	0.180	0.018	0.180	0.018	0.180
2.491	1.245	2.491	1.245	2.491	1.245	2.491	1.245	2.491	1.245	2.599	1.299	2.491	1.245	2.635	1.317	2.521	1.261	2.509	1.254
0.030	0.360	0.153	1.836	0.215	2.580	0.092	1.104	—	—	—	—	0.123	1.476	0.014	0.168	0.014	0.168	0.014	0.168
10	0.450	10	0.450	10	0.450	10	0.450	10	0.450	10	0.450	10	0.450	—	—	—	—	—	—
2	0.024	2	0.024	2	0.024	2	0.024	2	0.024	2	0.024	2	0.024	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.000	10	1.000	10	1.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.130	2	0.130	2	0.130
—	4.800	—	4.900	—	4.900	—	4.800	—	4.800	—	4.500	—	4.900	—	4.600	—	4.350	—	4.600
	20.563		21.649		22.153		21.067		20.323		20.839		21.409		22.702		21.676		21.907
	20.60		21.80		22.20		21.20		20.40		21.00		21.60		22.80		21.80		22.00

a sussistenza, e per quella da bersaglieri; un gangherello di ferro con relativa maglietta per tutte le giubbe, bottone ferma bandoliera; per le giubbe da fanteria, bersaglieri, artiglieria da fortezza e genio due bottoni a

CONTI DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado da giubba di delle varie armi e corpi (esclusi i granatieri,*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Prezzo parziale L.		Distintivi di Sergente maggiore Quantità m.		Importo L.	
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1.40	11	00	0,025		0	275
Panno turchino per vestiario da truppa ,alto m. 1.30	8	00	—		—	—
Gallone d'oro, alto mm. 16.	1	50	0,540		0	810
Galloncino d'oro, alto mm. 6.	1	00	1,080		1	080
Gallone d'argento, alto mm. 16.	1	30	—		—	—
Galloncino d'argento, alto mm. 6	0	60	—		—	—
Gallone di lana rossa, alto mm. 16	0	20	—		—	—
Trecciuola di lana rossa per distintivi alta mm. 5 .	0	06	—		—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—		0	380
Prezzo di costo. . . L.					2	545
Prezzo di conteggio. . . L					2	60

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

nno turchino da sottufficiali e da caporali e soldati (mod. 1912)
alpini e l'artiglieria da montagna).

do d'oro da			Distintivi di grado d'argento da						Distintivi di grado di lana rossa da								
Sergente			Sergente maggiore			Sergente			Caporale maggiore			Caporale			Appuntato		
Quantità	Importo		Quantità	Importo		Quantità	Importo		Quantità	Importo		Quantità	Importo		Quantità	Importo	
m	L.		m.	L.		m.	L.		m.	L.		m.	L.		m.	L.	
020	0	2.0	0,025	0	275	0,020	0	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,205	0	200	0,020	0	160	0,015	0	120
540	0	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540	0	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0,540	0	702	0,540	0	702	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1,080	0	648	0,540	0	324	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.440	0	088	0,440	0	088	0,440	0	088
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,900	0	054	0,440	0	026	—	—	—
—	0	270	—	0	380	—	0	270	—	0	280	—	0	200	—	0	130
	1	840		2	005		1	516		0	622		0	474		0	338
	2	00		2	20		1	60		0	64		0	48		0	36

CONTI DI COSTRUZIONE *delle giubbe di panno turchino con bottoniera (esclusi i carabinieri, gli alpini*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Comune da fanteria, sanità e sussistenza		Bersaglieri		Granatieri		1°, 2°, 4° reggimento scuola d'applicazione di cavalleria e depositi allevamento cavalli		3° e 25° reggimento		5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
		L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1.40 (1)	M.	12.00	1.347	16.164	1.398	16.776	1.500	18.000	1.256	15.072	1.256	15.072	1.256	15.072
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0.85	»	0.80	2.000	1.600	2.000	1.600	2.100	1.680	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64	»	0.80	0.850	0.680	0.850	0.680	1.200	0.960	0.850	0.680	0.850	0.680	0.850	0.680
Velluto di seta nero, alto m. 0.49	»	12.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.310	3.720	0.200	2.400
Alamari in argento da granatieri	P.	1.40	—	—	—	—	—	1.400	—	—	—	—	—	—
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	N.	0.045	40	0.450	—	—	40	0.450	40	0.450	40	0.450	40	0.450
Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri, o d'artiglieria, o da genio	»	0.100	—	—	40	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	L.	—	—	9.450	—	9.950	—	11.000	—	11.450	—	9.650	—	10.350
Prezzo di costo	L.			27.744		30.006		33.490		28.652		30.872		30.225
Prezzo di conteggio	»			27.80		30.20		33.20		28.80		31.00		30.40

(1) La quantità di panno turchino assegnata per le giubbe dei marescialli di fanteria, sanità, sussistenza e bersaglieri di 0.456 per manopole e bavero sull'altezza del panno speciale alto m. 1.40, mentre per le giubbe dei marescialli delle manopole.

(2) Nella fornitura sono compresi: il satino nero per la fodera della falda, il panno fino per mostreggiature, un dei galloncini d'oro o d'argento e seta nera per il distintivo di grado (calcolato tale ammontare in base alle quantità della giubba risulta unico per tutti e tre i gradi stessi), due bottoni a vite.

All'infuori del suindicato prezzo della giubba comune da fanteria, sanità e sussistenza devesi calcolare l'importo

Provvista ed attaccatura delle mostrine di gallone di seta (ecompresi i bottoni) L. 0.50
Id. id. id. di panno amaranto » 0.50
Id. id. id. di velluto filettato di panno celeste » 0.80

Resta inteso che il gallone di seta ed i bottoni per le mostrine da giubbe per marescialli di fanteria di linea dovranno

metallica da marescialli (mod. 1912) delle varie armi e corpi e l'artiglieria da montagna).

CAVALLERIA														ARTIGLIERIA				GENIO	
11° reggimento		12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento		13°, 14° e 20° reggimento		17° reggimento		19° reggimento		26° reggimento		23°, 24°, 27°, 28° e 29° reggimento		da fortezza ed operai		da campagna, pesante campale, a cavallo e treno			
Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.
1.184	14.208	1.184	14.208	1.184	14.208	1.184	14.208	1.184	14.208	1.256	15.072	1.184	14.208	1.432	17.184	1.366	16.392	1.365	16.380
2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
850	0.680	0.850	0.680	0.850	0.68	0.850	0.680	0.850	0.680	0.850	0.680	0.850	0.680	0.850	0.680	0.850	0.680	0.850	0.680
2030	0.360	0.320	2.640	0.300	3.600	0.110	1.320	—	—	—	—	0.200	2.400	0.014	0.168	0.014	0.168	0.014	0.168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.150	10	0.150	10	0.150	10	0.150	10	0.150	10	0.150	10	0.150	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	10	1.000	10	1.000	10	1.000
—	12.450	—	11.250	—	10.850	—	12.150	—	12.750	—	12.450	—	14.450	—	9.850	—	9.850	—	9.850
	29.448		30.528		31.088		30.108		29.388		29.952		30.488		30.482		29.690		29.678
	29.60		30.60		31.20		30.20		29.40		30.00		30.60		30.60		29.80		29.80

è quella risultante dalla dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per le giubbe dei caporali e soldati, aumentata altre armi, che fanno uso di manopole di panno turchino, l'aumento è limitato a 0.04 per la maggiore altezza delle

angherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, l'ammontare della provvista e dell'attaccatura l galloncino e alla mano d'opera occorrenti in media proporzionale per i tre gradi di maresciallo e perciò il prezzo

per la provvista e attaccatura delle mostrine sul bavero, nella seguente misura:

essere prelevati dai magazzini dei corpi.

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina di panno turchino.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	M.	2 61	8 00	20 880
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62.	»	0 15	0 50	0 075
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	1 060
Prezzo di costo. . . . L.				22 015
Prezzo di conteggio . . . L.				22 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, 5 bottoni mezzani di osso nero a 2 fori, m 2,80 di nastro di cotone bianco alto mm. 10 a 15

N. B. — S'intende però che il quantitativo di panno spettante ai diversi corpi non deve eccedere i limiti rispettivamente ad essi assegnati nella dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti e cioè m. 2,75 per i granatieri, m. 2,69 per l'artiglieria da fortezza, m. 2,54 per i bersaglieri e genio, rimanendo limitato a m. 2,47 per la fanteria, sanità e sussistenza.

ELENCO *dei grafici pel taglio delle nuove giubbe e mantelline di panno turchino.*

Tavole	Specie degli oggetti rappresentati dal grafico	Taglie	SISTEMA PER LE TAGLIE
A	Giubbe da cavalleria.	2/II	1/I 1/II 1/III 2/I 2/III 3/I 3/II 4/I
		3/III	1/IV 2/IV 4/II 5/I 5/II 6/I 7/I
	Giubbe da fanteria e bersaglieri.	2/II	1/I 1/II 1/III 2/I 2/III 3/I 3/II 4/I
		3/III	1/IV 2/IV 4/II 5/I 5/II 6/I 7/I
B	Giubbe da cavalleria. Giubbe da fanteria e bersaglieri.	4/IV	3/IV 4/III 5/III 6/II 6/III 7/II
C	Giubbe da cavalleria. Giubbe da fanteria e bersaglieri.	6/IV	5/IV 7/III
D	Giubbe da artiglieria e genio.	1/II	1/I 1/III 2/I 2/II 3/I 4/I 5/I
		2/IV	1/IV 2/III 3/II 3/III 4/II 6/I 7/I
		5/III	3/IV 4/III 4/IV 5/II 5/IV 6/II 6/III 6/IV 7/II 7/III

Tavole	Specie degli oggetti rappresentati dal grafico	Taglie	SISTEMA PER LE TAGLIE
E	Mostreggiature di velluto per giubbe di panno turchino.	tutte	Nel taglio dei baveri e delle manopole di velluto per giubbe da cavalleria si ricavano mostrine di velluto per artiglieria, genio e sussistenza, in ragione di 2 mostrine ogni manopola ed una ogni bavero. Nelle testate delle pezze coi baveri sortono 13 mostrine. I reggimenti di cavalleria che fanno uso delle manopole di velluto cederanno le mostrine di velluto come sopra ricavate ad un reggimento d'artiglieria o del genio avente sede nello stesso presidio. Ove ciò non fosse possibile i reggimenti di cavalleria segnaleranno i quantitativi di mostrine disponibili, per essere cedute ai reggimenti d'artiglieria e genio che il Ministero stesso indicherà. Nove baveri di panno consentono il taglio di 16 filettature per manopole sulla metà altezza del panno.
	Mostreggiature di panno colorato per giubbe di panno turchino.		
F	Mostreggiature di panno colorato per giubbe di panno turchino e di tela di cotone color bigio.	tutte	Il taglio di manopole a panno aperto consente il ricavo di nove mostrine ad una punta per giubbe di tela bigia (circolare N.) per ogni diciotto manopole e 10 paia di mostrine a tre punte per giubbe di panno turchino oppure 18 paia di mostrine pure a tre punte per giubbe di tela bigia. Nel taglio di manopole e soprabaveri si ricavano mostrine diritte per giubbe di tela bigia dei quattro primi reggimenti, e mostrine ad una punta per gli altri reggimenti (dal 5° al 10°, 25°, 26° e scuola di applicazione di cavalleria e depositi allevamento cavalli).

Tavole	Specie degli oggetti rappresentati dal grafico	Taglie	SISTEMA PER LE TAGLIE
G	Giubbe da sottufficiali fanteria e cavalleria e da marescialli di cavalleria.	$\frac{4}{III}$	
H	Giubbe da sottufficiali e marescialli d'artiglieria e genio e da marescialli di fanteria.	$\frac{2}{III}$	
I	Mantelline di panno turchino con giubbe da fanteria.	2ª $\frac{4}{III}$	
L	Mantelline di panno turchino con giubbe da fanteria.	2ª $\frac{3}{III}$	
M	Mantelline di panno turchino con giubbe da fanteria.	3ª $\frac{5}{III}$	
N	Mantelline di panno turchino con giubbe d'artiglieria e genio.	1ª $\frac{2}{III}$	
O	Mantelline di panno turchino con giubbe d'artiglieria e genio.	4ª $\frac{6}{III}$	

COMPUTO *stoffa pel taglio degli oggetti*

Tavola	SPECIE DEGLI OGGETTI E TAGLIE				PARTI MANCANTI		
	Oggetti	Quantità	Taglia	Stoffa assegnata m.	Oggetti	Quantità	Stoffa aggiunta m
A	Giubbe da cavalleria	1	2/II	1.340	Controspallini p.	1	0.020
	Giubbe da cavalleria	1	3/III	1.300	Controspallini p.	1	0.020
	Giubbe da fanteria	1	2/II	1.320	—	—	—
	Giubbe da fanteria	1	3/III	1.280	—	—	—
B	Giubbe da cavalleria	2	5/IV	2.440	Controspallini p. Sottopanno	2 1	0.040 0.060
	Giubbe da fanteria	2	4/IV	2.400	Sottopanno	1	0.060
C	Giubbe da cavalleria	2	6/IV	2.300	Controspallini p.	2	0.040
	Giubbe da fanteria	2	6/IV	2.260	—	—	—
D	Giubbe d'artiglieria da campagna	2	5/III	2.520	Premontura (giunta)	1	0.010
	Giubbe d'artiglieria da campagna	1	1/II	1.460	—	—	—
	Giubbe d'artiglieria da campagna	1	2/IV	1.370	Soprabavero	1	0.030
	Soprabaveri di velluto per cavalleria	8	—	0.736	—	—	—
E	Manopole di velluto per cavalleria p.	5	—	0.615	—	—	
	Mostrine di velluto per cavalleria p.	24	—	0.720	—	—	
	Mostrine di velluto per artiglieria p.	33	—	0.462	—	—	—
	Soprabaveri di panno per cavalleria	18	—	0.648	—	—	
	Spallini di panno per fanteria p.	83	—	0.664	—	—	—
	Controspallini di panno per fanteria p.	20	—	0.440	—	—	—
	Manopole di panno p.	10	—	0.480	—	—	—

scritti nei grafici schematici.

PARTI SUPERANTI			Quantità di stoffa rappresentata dal grafico	Quantità di stoffa assegnata dal conto di costruzione	CONSUMO		NOTE
Oggetti	Quantità	Stoffa assegnata m.	m.	m.	maggiore m.	minore m.	
—	—	—	1.320	1.340	—	0.020	
—	—	—	1.280	1.300	—	0.020	
—	—	—	1.320	1.320	—	—	
stintivi da caporale p.	1	0.020	1.280	1.300	—	0.020	
—	—	—	2.340	2.340	—	0.000	
—	—	—	2.340	2.340	—	0.000	
—	—	—	2.340	2.300	—	0.050	
stintivi da caporale p.	1	0.020	2.250	2.280	—	0.030	
—	—	—	2.510	2.520	—	0.010	
—	—	—	1.454	1.460	—	0.006	Per artiglieria da fortezza e genio aggiungere 0.010 per le aperture laterali alla giubba.
—	—	—	1.363	1.370	—	0.007	
ostrine di velluto artiglieria, genio, sussistenza	8	0.056	0.780	0.792	—	0.012	Il triangolo delle testate, come risulta dal grafico, consente 13 mostrine per artiglieria, genio, sussistenza; si ha quindi per ogni pezza 13 × × 2 × 0.007 = 0.182.
ostrine di velluto artiglieria, genio, sussistenza	20	0.140	0.630	0.755	—	0.125	
—	—	—	0.690	0.720	—	0.030	Esuberanti 3 mostrine da cavalleria per testata in 0.090.
—	—	—	0.430	0.462	—	0.032	
etti di panno . . .	16	0.176	0.820	0.824	—	0.004	
—	—	—	0.630	0.664	—	0.034	
allini di panno per fanteria . . . . p.	2	0.016	0.430	0.456	—	0.026	
orabaveri panno id.	11	0.418	1.000	1.008	—	0.008	
ntrospallini id. id. p.	5	0.110					

Segue COMPUTO *stoffa pel taglio degli*

Tavola	SPECIE DEGLI OGGETTI E TAGLIE				PARTI MANCANTI		
	Oggetti	Quantità	Taglia	Stoffa assegnata m.	Oggetti	Quantità	Stoffa assegnata m
F	Mostrine di panno per cavalleria . . . . . p	63	—	0.758	—	—	—
	Mostrine di panno per bersaglieri . . . . . p.	66	—	0.792	—	—	—
	Mostrine di panno ad una punta per giubbe di tela da cavalleria . . . . p.	68	—	0.340	—	—	—
	Mostrine di panno diritte per giubbe di tela da cavalleria . . . . . p.	64	—	0.480	—	—	—
	Soprabaveri di panno pel 28° cavalleria.	12	—	0.456	—	—	—
	Manopole di panno pel 26° cavalleria. . . . . p.	7	—	0.336	—	—	
	Manopole di panno per cavalleria. . . . . p.	8	—	0.480	—	—	—
	Manopole di panno pel 17° cavalleria. . . . . p.	18	—	1.080	—	—	—
G	Giubbe da sottufficiali fanteria	3	$\frac{4}{III}$	3.66	Sottopanno . .	1	0.060
					Finte tasche . p.	1	0.025
	Giubbe da sottufficiali e marescialli cavalleria			3.72	Controspallini per cavalleria. . . . p.	3	0.060
					Sottopanno. . .	1	0.060
					Finte tasche p.	1	0.025
H	Giubbe da marescialli fanteria	1	$\frac{2}{III}$	1.466	—	—	—
	Giubbe da sottufficiali e marescialli artiglieria e genio .			1.45	—	—	—

getti descritti nei grafici schematici.

PARTI ESUBERANTI			Quantità di stoffa rappresentata dal grafico	Quantità di stoffa assegnata dai conti di costruzione	CONSUMO		NOTE
Oggetti	Quantità	Stoffa assegnata m.	m.	m.	maggiore m.	minore m.	
—	—	—	0.690	0.756	—	0.068	
—	—	—	0.720	0.792	—	0.072	
—	—	—	0.330	0.340	—	0.010	
—	—	—	0.460	0.480	—	0.020	
ottomostrine per giubbe tela . . . p.	13	0.104	0.550	0.560	—	0.010	
oprabaveri	9	0.324					
ostrine ad 1 punta per giubbe di tela . . p.	16	0.080	0.720	0.740	—	0.020	
oprabaveri	9	0.342					
ostrine diritte per giubbe tela . . . p.	9	0.072	0.860	0.894	—	0.034	
ostrine per giubbe di panno . . . . p.	18	0.216					
ostrine per giubbe tela a 3 punte. . p.	4	0.025	1.300	1.366	—	0.066	
ostrine per giubbe tela a 1 punta. . p.	9	0.045					
istintivi da sergente per fanteria. . . p.	3	0.060	3.47	3.660	—	0.115	Per la fanteria il grafico rappresenta 1.54 + + 1.46 = 2.70, a cui aggiunto 0 77 per ripetere la terza giubba di panno m. 3.47. Aggiungendo i sottopanno e i paio finte tasche si hanno m. 3 555 di stoffa.
—	—	—	3.47	3.615	—	0.115	Per la cavalleria ai m. 3.55 vanno aggiunti 0.06 per 3 p. controspallini e quindi m. 3.615 di stoffa.
—	—	—	1.375	1.466	—	0.091	
—	—	—	1.375	1.450	—	0.075	

Segue COMPUTO *stoffa pel taglio degli*

Tavola	SPECIE DEGLI OGGETTI E TAGLIE				PARTI MANCANTI		
	Oggetti	Quantità	Taglia	Stoffa assegnata m.	Oggetti	Quantità	Stoffa assegnata m.
I	Mantelline	6	2	16.50	—	—	
	Giubbe da fanteria	2	$\frac{+}{III}$	2.40	—	—	...
L	Mantelline	6	3	16.50	—	—	—
	Giubbe da fanteria	2	$\frac{3}{III}$	2.56	—	—	—
M	Mantelline	6	3	15.00	—	—	—
	Giubbe da fanteria	2	$\frac{5}{III}$	2.36	—	—	—
N	Mantelline	6	1	18.12	—	—	—
	Giubbe da genio	2	$\frac{2}{III}$	2.82	Controspallini p.	1	0.020
O	Mantelline	6	4	13.68	—	—	—
	Giubbe da genio	2	$\frac{6}{III}$	2.48	Soprabaveri . .	6	0.420
					Controspallini p.	$1^1/_2$	0.060
					Manopole . . p.	2	0.104

ggetti descritti nei grafici schematici.

PARTI ESUBBRANTI			Quantità di stoffa rappresentata dal grafico.	Quantità di stoffa assegnata dai centri di confezione	CONSUMO		NOTE
Oggetti	Quantità	Stoffa assegnata m.	m.	m.	maggiore m	minore m.	
Linguette	2	0.016					
Distintivi da caporale p.	3	0.060					
Distintivi da caporale maggiore . . . p.	3	0.075	19.060	19.111	—	0.051	
Risvolto per manopole	1	0.020					
Distintivi da caporale maggiore . . . p.	3	0.115					
Distintivi da caporale p.	2						
Martingale	3	0.045	19.320	19.416	—	0.096	
Linguette	2	0.016					
Manopole . . . . p.	2	0.104					
Soprabaveri	2	0.076					
Distintivi da caporale maggiore . . . p.	2	0.050	17.360	17.510	—	0.150	Oppure 2 giubbe da genio da 5/III per m 2.54 con avanzo di 4 martingale in 0.06, prendendo in pezza manopole e baveri in 0.48 — per cui si ha un consumo minore di 0.04.
Distintivi da caporale p.	2	0.040					
Martingale	4	0.060					
Martingale	2	0.030	20.96	20.990	0.01	—	Da prendersi altrove 1 p. controspallini in 0.02 e quindi la stoffa corrente risulta effettivamente in metri 20.98 con un maggior consumo complessivo di 0.01 — compensato dall'economia ottenuta nelle altre taglie.
Distintivi da caporale p.	1	0.020					
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.520	16.160	—	0.06	Da prendersi in pezza le parti mancanti in 0.584.

CONTO DI RIDUZIONE *della giubba di panno turchino da marescialli di fanteria (compresi i granat. ed esclusi i bersagl.) e cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari alto m. 1,40	M.	0 03	12 00	0 36
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 00	1 50	0 15
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 74
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				1 25

(1) Nella fornitura è compreso il refe e la seta per le cuciture.
Per la trasformazione delle giubbe in distribuzione veggansi le avvertenze sottonotate.

CONTO DI RIDUZIONE *della giubba di panno turchino da marescialli dei bersaglieri, d'artiglieria e del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari alto m. 1,40	M.	0 03	12 00	0 36
Bottoni grandi da sottufficiali	%	10 00	10 00	1 00
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 74
Prezzo di costo e di conteggio. . . L.				2 10

(1) Nella fornitura è compreso il refe e la seta per le cuciture.
Per la trasformazione delle giubbe in distribuzione veggansi le avvertenze sottonotate.

AVVERTENZE.

Per la trasformazione delle attuali giubbe di panno turchino da marescialli in giubbe con bottoniera metallica, devesi togliere la finta degli occhielli, sfumando col ferro la traccia della cucitura esterna, e praticare sei occhielli pei quali viene adoperato il sottopanno tolto dalla finta stessa. Si applica un nuovo sottopanno della larghezza di mm. 87 e della lunghezza massima di cm. 54, sostituendo i bottoni piatti con bottoni metallici ed applicando quattro di detti bottoni alle finte tasche.

Occorrendo il cambio del bavero e delle manopole si applicano i prezzi stabiliti nella tariffa per le riparazioni delle giubbe.

N. **322.** — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1893.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 luglio 1913.

Presentazione delle reclute.

1. Questo Ministero determina che col giorno 8 settembre prossimo si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1893, attualmente in congedo illimitato provvisorio.

Con queste reclute si dovranno presentare:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando detto fratello sia stato congedato, o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti, e avendo peraltro presente che quelli fra i detti militari che risiedano all'estero dovranno presentarsi entro il 1° dicembre p. v.

b) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari, i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Gli uomini che hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovano in Libia, o nell'isole dell'Ègeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale li incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

2. Il Ministero non ha ritenuto di valersi della facoltà concessagli dall'art. 119 del testo unico precitato; epperciò nessun militare di 1ª categoria della classe 1893 potrà essere lasciato in licenza straordinaria.

3. Qualora qualche distretto, per eccedenza di contingente, per difetto di locali, per ragioni sanitarie o per altri motivi, ritenesse indispensabile iniziare le operazioni di chiamata prima dell'8 settembre potrà farne domanda al comando del rispettivo corpo d'armata, il quale, fatti gli opportuni accertamenti, potrà autorizzare il distretto stesso ad anticipare di qualche giorno la chiamata.

4. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata che, qualora, per ragioni sanitarie, dovessero ritardare la chiamata alle armi

delle reclute di qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

Manifesto.

5. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

Permessi.

6. Allo scopo di conseguire le maggiori economie, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi; epperciò essi sono autorizzati a largheggiare nella concessione di permessi e di autorizzazioni di pernottare fuori caserma. In conseguenza, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza delle reclute al distretto nel modo che riterranno più opportuno

7 Alle reclute che, dopo aver fatto l'esperimento come operai, sono trattenute al distretto in attesa che il Ministero provveda circa la loro assegnazione speciale, sarà subito concesso un permesso fino al 26 settembre.

Uguale concessione, con lo stesso limite, potrà farsi per le reclute date in nota ai distretti dai prefetti e dai sottoprefetti, come aventi diritto ad esenzione dal servizio di 1ª categoria, e per le quali, nella attesa delle relative decisioni del consiglio di leva, si terrà sospesa, fino alla data suddetta, la assegnazione ad un corpo.

Qualora il numero delle reclute che debbono recarsi alle case loro in permesso fosse rilevante, il comandante del distretto dovrà darne avviso in tempo utile alle stazioni di partenza.

8. I militari laureati in medicina e chirurgia, e quelli laureati in zooiatria, i quali aspirino alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, saranno lasciati in congedo per essere chiamati alle armi secondo disposizioni speciali che saranno in seguito emanate.

9. Alle reclute di cui al n. 4 del manifesto i comandanti dei distretti potranno concedere una proroga fino al termine degli esami cui debbono presentarsi, non oltre però il 1° novembre.

10. In armonia a quanto dispone il n. 60, lettera *d*), del regolamento sulle licenze, quale fu modificato dal R. decreto del 22 gennaio 1911, il Ministero determina che le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, siano, dai comandanti di distretto, lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi, facendone annotazione sul foglio di congedo.

Conseguentemente, deve ritenersi abrogato il § 39 dell'istruzione complementare.

Congedo provvisorio alle reclute aventi un fratello alle armi.

11. Come fu già avvertito col n. 5 della circolare 274 del corrente anno e come accennasi nel n. 12 del manifesto, anche i militari che, dopo l'entrata in vigore della legge del 19 giugno 1913, n. 638 (12 luglio 1913) siano stati o saranno ammessi al beneficio del congedo illimitato provvisorio, per la presenza di un fratello alle armi per fatto di leva, saranno tenuti a compiere la ferma di due anni.

I comandanti dei distretti pertanto, mentre provvederanno nel modo indicato dal n. 10 della circolare 362 del 1912 per le interrogazioni ed avvertenze da rivolgersi alle reclute, dovranno chiaramente richiamare l'attenzione degli aspiranti al congedo provvisorio (anche per mezzo dell'autorità comunale, ove occorra) sull'obbligo che essi avranno, ad ogni modo, di compiere la ferma di due anni, e ciò per norma degli stessi interessati nel decidere sulla convenienza di domandare tale beneficio; domanda dalla quale non potrebbero più recedere dopo avvenuta la partenza delle reclute pei corpi.

Circa i criteri per la concessione del congedo provvisorio, rimangono in vigore quelli ricordati nei nn. 11 e 12 della citata circolare 362 del 1912, compresa la prescrizione del 3° e 4° comma del n. 12, riflettente il caso della recluta che abbia il fratello sotto le armi per istruzione coi militari di 2ª categoria.

Si osserveranno inoltre le seguenti avvertenze:

a) Agli effetti dell'art. 108 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, debbono considerarsi alle armi *per fatto*

di leva, oltre che i rivedibili, anche coloro che ritardarono la prestazione del servizio militare per essere stati, a loro volta, ammessi al beneficio del congedo provvisorio per la contemporanea presenza alle armi d'un fratello; e nel caso che più di due fratelli dovessero trovarsi contemporaneamente alle armi per rispondere alla chiamata della loro classe o delle loro classi, essi potranno ottenere di prestare il loro servizio successivamente uno alla volta, in modo da evitare che si trovino contemporaneamente alle armi due di detti fratelli.

b) Le reclute che ottenessero il congedo provvisorio per la presenza alle armi d'un fratello della classe 1891, o della classe 1892 con ferma di un anno, avranno obbligo di presentarsi alle armi entro 15 giorni dall'invio in congedo del fratello, fatta eccezione per quelle residenti all'estero, le quali dovranno essere precettate a presentarsi alle armi entro il 1° dicembre 1914, giusta il § 29 della circolare 179 del 1909.

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

12. A complemento delle disposizioni di cui al § 523 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che potranno fruire del beneficio del ritardo del servizio anche coloro che comprovino di essere inscritti agli istituti e corsi, di cui al n. 2 del manifesto annesso alla presente circolare.

13. Coloro che non possedessero il requisito del tiro a segno prescritto per l'ammissione al ritardo del servizio, potranno ugualmente essere ammessi al ritardo stesso, purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino di eseguire le lezioni di tiro, conseguendo la idoneità prescritta dal § 524, lettera *c*) del regolamento sul reclutamento, e ciò prima della chiamata alle armi delle reclute della classe 1894, sotte pena di essere privati in avvenire del beneficio dell'ammissione alla continuazione del ritardo del servizio.

14. L'elenco mod. 28 *A* da trasmettersi al Ministero, a senso del § 528 del regolamento sul reclutamento, deve essere della ristampa 1913.

15. Il Ministero determina che il certificato di cui alla *lettera b*) del § 247, dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, che gli allievi missionari debbono produrre per ottenere la ammissione al ritardo del servizio, dev'essere di data non anteriore al 15 agosto 1913.

Allievi ufficiali.

16. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirino all'ammissione *per titoli di studio* ai corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° gennaio 1914, o ai corsi allievi farmacisti di complemento da iniziarsi al 1° dicembre p. v., saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, purchè comprovino di possedere i richiesti titoli di studio.

Tale beneficio non può quindi essere esteso a coloro che si propongono di sottoporsi agli esami di *coltura generale* per ottenere l'ascrizione ad un corso allievi ufficiali di complemento.

Eguale provvedimento dovrà adottarsi per quei militari che abbiano iniziato le pratiche per farsi surrogare da un fratello il quale, avendone i *titoli*, intenda assumere servizio in qualità di allievo ufficiale di complemento, o di allievo farmacista militare di complemento.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza i detti uomini, ed ove poi taluno di essi non consegua l'ammissione nei cennati corsi, dovrà precettarlo a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme alla sua attitudine, ed occorrendo, anche in soprannumero alle quote stabilite colle tabelle di assegnazione.

Volontari ciclisti.

17. Valendosi della facoltà concessagli dall'art. 124 del regolamento del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C A.), questo Ministero determina che gli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, i quali comprovino di essere volontari ciclisti e di essere forniti del diploma d'idoneità militare, di cui all'art. 54 del citato regolamento, siano ammessi a ritardare la loro venuta alle armi sino al giorno 8 dicembre.

Avvertesi inoltre che, in virtù del citato art. 124, i detti volontari ciclisti, quando saranno giunti ai corpi, potranno essere ammessi direttamente ai corsi allievi caporali per essere promossi a tale grado al compimento del terzo mese di servizio.

Carabinieri reali.

18. Alle reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei carabinieri reali, i comandanti dei distretti e gli ufficiali dei

carabinieri dovranno far presente che, con l'ammissione nell'arma, esse possono tramandare diritto alla definitiva assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello consanguineo solo nel caso che questo fratello non sia militare appartenente a leva già chiusa e semprechè, beninteso, si verifichino le seguenti condizioni: che tra i due fratelli interceda consanguineità legittima, che nella famiglia non esista altro fratello ascritto, per qualsiasi titolo, alla 2ª o 3ª categoria, e che la permanenza alle armi del carabiniere si protragga almeno sino al 31 dicembre dell'anno in cui il fratello, per ragione di età, sarà chiamato alla leva.

Tabelle di assegnazione.

19. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata.

20. I militari di cui all'ultimo comma del n. 1 della circolare n. 274 obbligati ad un solo anno di servizio non debbono essere assegnati alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, all'artiglieria pesante campale, all'artiglieria a cavallo, all'artiglieria da montagna ed al treno d'artiglieria e genio.

Questi militari possono però essere assegnati alle compagnie automobilisti d'artiglieria.

21. *Si fa presente che, siccome i corpi non debbono prendere alcuna ingerenza nelle assegnazioni individuali delle reclute, così essi debbono astenersi dal fare richieste nominative di reclute sia ai comandanti di distretto, sia al Ministero.*

Granatieri.

22. Il Ministero determina che, a modificazione del § 73 dell'istruzione complementare, il limite *minimo* della statura per l'assegnazione delle reclute ai granatieri sia portato da metri 1,76 a metri 1,77.

Fanteria di linea.

23. Si richiamano i comandanti di distretto alla stretta osservanza del § 74 dell'istruzione complementare, il quale, mentre avverte che l'assegnazione alla fanteria di linea non deve esser fatta con il criterio di lasciare a tale specialità di servizio gli uomini relativamente meno atti al servizio mili-

tare, stabilisce invece che *le reclute da assegnarsi alla fanteria di linea devono avere piena attitudine alle marce, e poter resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento individuale.*

24. In conformità di quanto è disposto con i §§ 67, 68 e 104 dell'istruzione complementare, e con le successive disposizioni della presente circolare, per quanto riguarda il reclutamento delle varie armi e specialità di servizio, si raccomanda ai comandanti di distretto di provvedere acchè gli individui che non abbiano speciale attitudine a servire nella fanteria di linea, siano destinati, nella maggior quantità possibile, ad altre armi e specialità, alle maestranze dei corpi, ed ai vari servizi sedentari, per i quali non occorrono speciali requisiti fisici, come, ad esempio, le compagnie di sanità e di sussistenza.

25. Le reclute che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata possono essere ammesse alla partenza anticipata con assegnazione ad un reggimento di fanteria di linea in qualità di aspirante allievo musicante non oltre il 31 agosto p. v.

Bersaglieri.

26. Fra le reclute aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza a quelle che comproveranno di essere ascritte ad un reparto del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A.) ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta o che diano affidamento di divenire buoni ciclisti.

Le dette reclute debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'anche la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo di metri 1,62.

27. Se qualche reggimento bersaglieri non ricevesse l'intera quota di motociclisti che gli occorre, potrà chiedere direttamente al comando del 6° reggimento genio qualche recluta di tale mestiere.

Alpini.

28. A parziale modificazione del § 80 della istruzione complementare, i comandanti di distretto potranno, in caso di bisogno, assegnare agli alpini anche le reclute dei comuni di alta montagna, o da considerarsi tali, ancorquando esse aspirassero a servire nei carabinieri reali, nel genio, nella sanità, od in altri corpi in qualità di operai militari.

29. Si raccomanda ai comandanti di distretto di fare una scelta rigorosa delle reclute da destinarsi agli alpini.

Ad ogni modo si avverte che agli alpini non dovranno essere assegnati uomini che siano stati rivedibili per oligoemia, gracilità, e per malattie dell'apparato respiratorio e dell'apparato motore.

30. A modificazione del 6° comma del § 77 dell'istruzione complementare, i distretti di reclutamento alpino *di complemento* invieranno la quota di contingente assegnata agli alpini, non più ai battaglioni, ma direttamente alla sede del comando del reggimento, il quale addiverrà poi al riparto della quota stessa fra i singoli battaglioni in base ai bisogni dei medesimi.

31. Fra gli uomini da assegnarsi agli alpini, i comandanti dei distretti procureranno di comprendere possibilmente qualche minatore, muratore e falegname.

32. Facendo eccezione al primo comma del § 104 dell'istruzione complementare, gli operai ed i contabili da assegnarsi agli alpini dovranno avere i requisiti fisici richiesti per questa specialità di servizio.

33. I comandanti dei distretti di reclutamento alpino, nel cui territorio è molto estesa la emigrazione temporanea, sono autorizzati a completare le quote preventivate per gli alpini con le reclute che si presenteranno in ritardo.

Cavalleria.

34. Le reclute che non possiedano spiccata attitudine per la fanteria di linea, e che siano invece conformate in guisa da poter diventare buoni cavalieri, possono essere destinate ai cavalleggeri anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo per l'idoneità al servizio militare in genere (metri 1,54).

In tal senso deve ritenersi modificato il § 81 dell'istruzione complementare.

35. Per le reclute che hanno spiccate attitudini professionali a servire nella cavalleria, i distretti militari sono autorizzati a transigere sul loro peso, purchè non vengano oltrepassati i limiti di chilogrammi 65 per i lancieri, e chilogrammi 60 per i cavalleggeri.

36. Tutte le reclute che risultino essere cavalcanti, butteri, cavallari, scozzonatori di cavalli, allevatori di bestiame cavallino, o comunque pratici di cavalli bradi, se hanno i requisiti

voluti per l'arma di cavalleria, debbono essere assegnate ai reggimenti dell'arma sopra accennata.

Quelle delle dette reclute, la cui statura raggiungesse soltanto il limite *minimo* per l'idoneità al servizio militare in genere, saranno assegnate ai cavalleggeri.

Avvenuto l'invio ai corpi, i comandanti di distretto segnaleranno le reclute di cui al presente numero, tanto al reggimento cui saranno assegnate, quanto al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*).

Artiglieria.

37. Le reclute che non abbiano attitudine per la fanteria di linea, se sono carrettieri o addette al governo dei cavalli e muli, possono essere destinate alle *batterie* ed al *treno* dell'artiglieria da campagna ed a cavallo anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite di m. 1,60.

In tal senso devono intendersi modificati i §§ 83 e 84 della istruzione complementare.

38. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'artiglieria pesante campale dovranno essere larghe di petto, robuste e bene sviluppate, con statura da m. 1,65 a m. 1,75.

I comandanti di distretto procureranno perchè una metà circa delle reclute da destinarsi alle dette batterie sia scelta fra coloro che, per professione, sono addetti a governo o condotta di cavalli e muli.

39. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'artiglieria a cavallo non potranno avere un peso superiore ai 65 chilogrammi.

40. In analogia a quanto è disposto per il reclutamento degli alpini, si determina che le quote fissate per l'artiglieria da montagna non debbono essere completate con i primi giunti, ma i comandanti di ciascun distretto, prima di rendere definitiva la destinazione delle reclute a tale specialità, aspetteranno che sia stato visitato l'intero contingente del distretto stesso.

41. Le quote fissate per l'artiglieria da montagna debbono essere date al completo; eppertanto, qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite minimo di statura fissato per tale specialità, scendendo, ove occorra, fino a metri 1,68.

Però l'aliquota di reclute aventi statura inferiore a m. 1,72, che potrà essere assegnata all'artiglieria da montagna, non

dovrà superare mai *un terzo* del contingente fissato con la tabella numerica di assegnazione.

42. In caso di deficienza di personale, l'assegnazione alla artiglieria da montagna delle reclute dei comuni di alta montagna, o da considerarsi tali, non potrà essere variata nemmeno se esse chiedessero di servire nei carabinieri reali, nel genio, nella sanità, od in altri corpi in qualità di operai-militari.

43. Nella designazione delle reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna in qualità di operai dovrà darsi la precedenza a coloro che sono più resistenti alle fatiche della guerra in montagna.

44. Anche le quote fissate per l'artiglieria da fortezza debbono essere date al completo; epperciò, occorrendo, i comandanti di distretto potranno transigere alquanto sui requisiti fisici fissati per tale specialità.

45. Se le assegnazioni di operai fatte dai distretti non risultassero sufficienti ad assicurare il servizio di operai di batteria, i comandanti di corpo potranno inviare al corso prescritto dalla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria quei militari che, pur non essendo stati assegnati come operai, siano ritenuti, per professione ed intelligenza, atti a frequentarlo.

Qualora lo ritengano necessario, i detti comandanti potranno disporre che i militari in parola vengano sottoposti, prima dell'invio al corso e presso i corpi stessi, ad un esperimento di saggio.

Genio.

46. Nell'assegnazione agli zappatori dovrà darsi la precedenza alle reclute che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano scrivere celeremente ed in modo leggibile sotto dettatura; e ad ogni modo i comandanti dei distretti procureranno perchè il numero di queste reclute non sia inferiore *al quarto* della quota indicata nelle tabelle di assegnazione per la specialità in parola.

47. Le reclute di mestiere muratore, minatore, scalpellino, fabbro, barcaiuolo, pescatore, marinaio e segatore, le quali non avessero piena attitudine alle marce, potranno essere assegnate al 1° e 2° reggimento genio ed al battaglione specialisti del genio, anche se di statura inferiore a m. 1,65.

48. Tutti i distretti assegneranno al 3° reggimento genio, in soprannumero alle quote stabilite con le tabelle numeriche

di assegnazione, le reclute, di buona condotta morale e politica, che comproveranno di avere conoscenza del servizio radio-telegrafico.

49. Per assicurare il reclutamento dei telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti aventi sede nei capiluoghi di divisione, terranno a disposizione del comandante di detto reggimento *non meno* di 18 reclute, e tutti gli altri distretti *almeno* 10 reclute aventi i prescritti requisiti professionali o di studio; avvertendo che, per quanto si riferisce alla loro statura, si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire abili trasmettitori.

Tutte queste reclute dovranno avere il *visus normale* in ambo gli occhi.

50. Gli uomini trattenuti ai distretti a disposizione del 3° reggimento genio (telegrafisti) e del 6° reggimento genio (ferrovieri) debbono essere segnalati ai detti corpi *numericamente e mai nominativamente.*

Analogamente a quanto è stabilito dal § 91 dell'istruzione complementare, per le segnalazioni riguardanti i telegrafisti tenuti a disposizione del 3° genio, i comandanti dei distretti segnaleranno al comandante del 6° genio gli uomini di cui al § 96 della precitata istruzione con un telegramma così concepito:

« *Tenuti a disposizione macchinisti..... fochisti..... frenatori..... deviatori..... meccanici di officine ferroviarie..... cantonieri..... ecc., ecc.* ».

51. Con le tabelle numeriche di assegnazione, sarà disposto da quali distretti, ed in quale misura, dovranno essere assegnati al 6° reggimento genio i falegnami pratici nei lavori di grosso (segantini, squadratori, ecc.), i muratori ed i contabili occorrenti al reggimento stesso.

In conseguenza, i distretti capiluoghi di divisione non dovranno più trattenere a disposizione del comandante del 6° reggimento genio gli uomini di cui è cenno nel § 97 dell'istruzione complementare.

52. Il limite minimo di statura per l'assegnazione delle reclute al treno del genio è portato a m. 1,60 per i carrettieri e gli addetti al governo di cavalli e muli.

53. I distretti di reclutamento delle compagnie treno del 1°, 2°, 3° e 5° reggimento genio procureranno che un terzo delle reclute da assegnare a tali compagnie abbia attitudine a marciare in montagna.

Aviatori.

54. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno direttamente a Torino, alla sede del battaglione aviatori, le reclute che, con speciali certificati, comproveranno di essere pratiche della costruzione e riparazione di aeroplani, o di avere seguito qualche corso di aviazione.

Sussistenza.

55. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

Gli uomini da assegnarsi alle compagnie stesse per il *servizio generale* debbono avere soltanto la idoneità al servizio militare in genere, ed essere, possibilmente, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Automobilisti.

56. A parziale modificazione dei §§ 104 e 105 dell'istruzione complementare, il Ministero determina che l'assegnazione individuale delle reclute che risulteranno essere *guidatori patentati di automobili o meccanici automobilisti*, sia fatta direttamente dai comandanti di distretto osservando le seguenti norme:

a) Le reclute munite di patente prefettizia per condurre automobili, qualunque sia la loro statura, saranno anzitutto assegnate alle compagnie automobilisti d'artiglieria ed agli altri corpi, ai quali il relativo distretto deve fornire guidatori di automobili, giusta la tabella di assegnazione.

Dopo fatte queste assegnazioni, tutte le rimanenti reclute provviste di tale patente, e che risulteranno di buoni precedenti morali e politici, saranno assegnate al 6° reggimento genio.

Quelle delle dette rimanenti reclute appartenenti ai distretti del II, III, IV, V, VI, VII e IX corpo d'armata saranno prontamente avviate alla sede del comando del reggimento in Torino; e quelle appartenenti ai distretti del I, VIII, X, XI e XII corpo d'armata saranno invece prontamente avviate al distaccamento del reggimento stesso in Roma.

b) I distretti che, in conformità della tabella di assegnazione, debbono assegnare ai vari corpi meccanici automo-

bilisti, sceglieranno questi operai fra le reclute che, oltre ad essere state riconosciute idonee ad esercitare il mestiere di meccanico od aggiustatore-meccanico nel prescritto esperimento pratico, comproveranno anche, con regolare certificato, di avere esercitato tale mestiere nel ramo automobilistico.

Agli operai automobilisti che risulteranno essere ascritti ad un reparto del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A.) dovrà darsi la preferenza nell'assegnazione ad un corpo in qualità di automobilisti.

57. Le reclute assegnate al 6° reggimento genio come guidatori di automobili, giunte che saranno al corpo, verranno sottoposte ad un accurato esame, ed il comandante del reggimento, nonchè il comandante del distaccamento del reggimento stesso in Roma, dopo tale esame trasferiranno ad altri corpi (esclusa la cavalleria) le meno idonee e le esuberanti.

Le esuberanti saranno trasferite: ai bersaglieri, se pratiche di motociclette e fisicamente idonee per tale specialità; al 4° reggimento genio, se conoscono i canotti automobili; e tutte le rimanenti alle compagnie automobilisti d'artiglieria reclutate dal rispettivo distretto di leva.

58. Ove sia richiesto dall'interesse del servizio, potranno essere trattenute, come effettive, nelle compagnie automobilisti anche le reclute che avessero soltanto la metà del *visus*.

59. Nell'elenco prescritto dal § 107 dell'istruzione complementare, i distretti indicheranno quali dei verniciatori, fonditori e stagnai trattenuti a disposizione del Ministero abbiano lavorato nella costruzione o riparazione di automobili.

Operai.

60. A modificazione del 3° comma del § 104 dell'istruzione complementare, il Ministero determina che l'assegnazione delle reclute di mestiere *meccanico* od *aggiustatore-meccanico* e *tipografo* sia fatta direttamente dai comandanti di distretto in base alle indicazioni che saranno poste nelle relative tabelle numeriche di assegnazione.

Qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le quote di meccanici od aggiustatori-meccanici indicate nelle tabelle summenzionate, essi provvederanno, giusta il § 106 della istruzione precitata, con destinazioni di buoni operai esercenti mestieri affini (limatori, fabbri, tornitori in metallo, ecc.).

61. Le reclute esercenti il mestiere di *cordaio* non dovranno essere sottoposte ad alcun esperimento, bastando a comprovare

l'esercizio di tale professione un certificato del sindaco o del capo dell' opificio in cui hanno lavorato.

Facendo eccezione a quanto è disposto dal § 104 dell'istruzione complementare, il Ministero avoca a sè l'assegnazione di detti operai; perciò, i comandi dei distretti comprenderanno gli uomini stessi negli elenchi di cui alla lettera *d*) del successivo § 107.

Avvertesi inoltre che per le reclute di mestiere *carpentiere*, da comprendersi negli elenchi suindicati, dovrà accennarsi se siano pratiche nella *costruzione di barche* e se lavorino in *legno* ed in *ferro*.

Per i fochisti messi a disposizione del Ministero i distretti indicheranno nella colonna *Annotazioni* dell'elenco relativo, se abbiano prestato servizio nelle ferrovie, negli stabilimenti industriali, nella marina mercantile, ecc.

62. Per le reclute da avviarsi presso gli stabilimenti per l'esecuzione del lavoro di saggio, il Ministero determina:

a) che i distretti inviino gli inscritti ai detti stabilimenti *a piccoli gruppi* e che l'invio stesso sia iniziato *fin dal primo giorno* della chiamata;

b) che gli inscritti avviati ad uno stesso stabilimento siano accompagnati da un graduato quando il loro numero sia superiore a dieci;

c) che gli inscritti non siano fatti giungere agli stabilimenti nei giorni festivi, e dopo le ore 12 negli altri giorni.

63. L'elenco prescritto dalla lettera b) del § 107 dell'istruzione complementare deve essere conforme all'allegato n. 3, ed esso dovrà trasmettersi per attergato.

Guardie di finanza.

64. Tutte le reclute hanno facoltà di imprendere direttamente servizio nel corpo della R. guardia di finanza fino al giorno precedente a quello fissato per la loro presentazione al distretto.

Durante la permanenza ai distretti sono ammesse a far domanda di passaggio nel suddetto corpo solamente le reclute che rimangano disponibili dopo fatte le assegnazioni alla cavalleria, all' artiglieria a cavallo, da campagna, da montagna e da fortezza, agli alpini ed al genio.

Tali reclute saranno trattenute al distretto in attesa dell'esito definitivo delle pratiche per l'ammissione nella detta guardia. Le loro domande dovranno esser trasmesse *d'urgenza* ai competenti circoli.

Il corpo della R. guardia di finanza potrà inviare ai distretti

qualche ufficiale o qualche graduato per ricevere le reclute che ottengano l'ammissione nel corpo stesso.

Al detto ufficiale o graduato sarà dal comandante del distretto consegnato il foglio matricolare relativo alle reclute onde trattasi.

La recluta che, dopo giunta alla legione allievi guardie di finanza, non fosse accettata, verrà segnalata al comandante del rispettivo distretto di leva, il quale, in base alla tabella di assegnazione, indicherà alla legione stessa il corpo a cui la detta recluta deve essere assegnata, ed al quale sarà poi avviata a cura e spese del corpo della R. guardia di finanza.

Le reclute, dopo giunte al corpo, fatta eccezione, ben inteso, per quelle assegnate alle specialità di cui sopra, saranno tuttavia ammesse a far domanda di passaggio nella guardia in parola.

Tali domande dovranno essere redatte su carta bollata da 50 centesimi e presentate al comandante del corpo, il quale avvertirà gli aspiranti che la ferma triennale, che essi sono tenuti a contrarre come guardie di finanza, decorrerà dal giorno in cui giungeranno effettivamente alla legione allievi e nel quale firmeranno l'atto di arruolamento.

Le pratiche relative al passaggio nella R guardia di finanza devono svolgersi direttamente tra i corpi del R. esercito ed il comando della legione allievi.

I corpi hanno facoltà di sospendere l'invio delle domande, qualora il numero dei trasferimenti si elevi eventualmente ad una quota tale da pregiudicare il buon andamento del servizio, o qualora esistano altri motivi, veramente speciali, che dovranno, però, essere volta per volta rappresentati al Ministero.

65. I comandanti di distretto e dei corpi avvertiranno le reclute che desiderano d'essere ammesse nella R. guardia di finanza che con tale ammissione — assumendo esse la ferma di tre anni — potranno bensì tramandare diritto ad assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello, ma sotto le condizioni di cui al n. 18 della presente circolare.

Reclute isolate.

66. Qualora, dopo un mese dall'inizio della chiamata, rimanessero ancora presso i distretti reclute in attesa di assegnazione ai carabinieri reali, od alle guardie di finanza, il comandante del distretto potrà assegnarle ad uno dei corpi indicati nella relativa tabella nel caso che preveda che le pratiche per la loro

ammissione alle dette specialità di servizio non possa essere decisa entro lo spazio di pochi giorni.

Queste reclute però, anzichè inviarsi subito a destinazione, saranno invece aggregate temporaneamente ad un corpo che trovasi nella stessa sede, o nelle vicinanze della sede del distretto.

Dopo poi che sarà stato preso un definitivo provvedimento in merito alla domanda di ammissione nei carabinieri o nelle guardie di finanza, le reclute in questione saranno subito inviate al corpo prescelto, od a quello al quale fossero già state assegnate dal comandante del proprio distretto.

67. Le reclute che chiesero l'ammissione nell'arma dei reali carabinieri o nella R. guardia di finanza, oppure ai corsi allievi ufficiali e allievi farmacisti militari di complemento, o che aspiravano all'assegnazione ai corpi in qualità di operai, e che non conseguirono per qualsiasi ragione l'ammissione o l'assegnazione da esse chiesta, nonchè le reclute che si presenteranno ai distretti dopo la partenza dei contingenti pei corpi, potranno essere assegnate alle armi e corpi speciali sempre quando presentino spiccate attitudini per prestarvi servizio.

Tali assegnazioni potranno aver luogo anche in soprannumero alle quote stabilite con le tabelle numeriche di assegnazione.

Le reclute che si presentassero alle armi prima della diramazione delle tabelle numeriche d'assegnazione della classe ventura saranno destinate ai corpi in base alle tabelle numeriche della classe 1893.

Disertori.

68. A parziale modificazione delle norme emanate per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, e con le quali furono modificate le disposizioni contenute nel § 697 del regolamento sul reclutamento, si determina che i militari di cui all'art. 11 della predetta legge, imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, debbano, dai distretti cui si presentano, essere assegnati effettivi ad uno dei corpi normalmente reclutati dal rispettivo distretto di leva.

Il comandante del distretto però, anzichè avviare senz'altro il militare al corpo cui venne assegnato, lo invierà in aggregazione ad un corpo stanziato possibilmente nella sede del tribunale che dovrà giudicarlo, o almeno in località non lontana.

Questo corpo provvederà perchè il detto militare sia subito vestito, equipaggiato ed istruito, acciocchè esso possa prendere parte a tutti i servizi, come è appunto stabilito dal § 697 sopra citato.

A giudizio ultimato il militare stesso, se assolto, sarà senz'altro avviato al corpo cui fu assegnato in conto del proprio distretto di leva; se condannato, sarà avviato al corpo stesso soltanto dopo l'espiazione della pena.

Personale per l'accompagnamento.

69. Facendo eccezione al disposto del § 23 della istruzione complementare, i corpi potranno inviare ai distretti, pel ricevimento delle reclute, capitani in luogo di subalterni.

Questi capitani dovranno essere scelti fra i meno anziani del corpo che li invia.

Per ricevere ed accompagnare le reclute, i corpi invieranno ai distretti di preferenza sergenti e sergenti maggiori, anzichè marescialli.

Quando i distretti non fossero in grado di fornire loro alloggio conveniente, i marescialli potranno dai rispettivi comandanti di distretto essere autorizzati ad alloggiare fuori caserma.

I marescialli, dovendo accompagnare le reclute, sono obbligati, per ragioni di servizio, a viaggiare in 3ª classe e prendere posto nelle stesse vetture o negli stessi scompartimenti dei piroscafi ove si trovano gli uomini che devono accompagnare, perchè non venga meno sui medesimi la vigilanza immediata e personale che si reputa necessaria.

Qualora i comandanti di distretto prevedessero di non poter ora fornire a qualche corpo l'intera quota di contingente per esso preventivata, con la tabella numerica di assegnazione, ne daranno comunicazione, in tempo utile al comando del detto corpo, perchè questi possa ridurre il personale da inviarsi ai distretti pel ricevimento ed accompagnamento delle proprie reclute.

70. A modificazione del § 24 della istruzione complementare, si determina che i comandanti di corpo, presi gli opportuni accordi con i comandanti di distretto, facciano arrivare ai distretti il personale per il ricevimento ed accompagnamento del contingente ad essi assegnato soltanto due giorni prima di quello fissato per la partenza del contingente stesso dal distretto.

71. In conseguenza delle disposizioni di cui nel precedente numero, si determina pure che, per coadiuvare il personale dei

distretti nel ricevere le reclute e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare comandino temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Questi ufficiali e militari di truppa dovranno essere scelti con la massima cura, e per nessuna ragione essi saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Ordine di movimento per l'invio ai corpi.

72. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 18 settembre p. v., secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti).

73. Il comando del corpo di stato maggiore potrà, per qualche distretto, far iniziare l'invio ai corpi prima del 18 settembre qualora fosse ciò necessario in conseguenza di speciali esigenze di servizio o di alloggiamento

74. Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai riparti stanziati nell'isola, verranno avviate alle rispettive sedi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Reclute trasferite in 2ª categoria.

75. I militari che, dopo esser stati incorporati, ottengano l'assegnazione, oppure il passaggio alla 2ª categoria, dovranno dal comando del corpo essere avvertiti che possono, a loro domanda, essere trattenuti sotto le armi fino al compimento di *cinque mesi* di servizio per conseguire, a suo tempo, la dispensa dalla chiamata all'istruzione della 2ª categoria della loro classe.

Nella matricola di coloro che fossero così trattenuti alle armi, dopo la variazione di assegnazione alla 2ª categoria, si riporterà la seguente variazione:

« *Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 1ª categoria della classe 1893. — Circolare n.* 322 *del 29 luglio 1913.*

Dopo il congedamento, questi militari dovranno essere trasferiti effettivi agli enti ai quali devono appartenere, secondo i criteri di massima stabiliti con la circolare n. 37-R. del 20 giugno 1911 (*Direzione generale leva e truppa*).

Certificati penali.

76. Per evitare i gravi inconvenienti che possono derivare dal fatto di dover assegnare ai corpi reclute delle quali non si conoscono i precedenti penali, i comandanti dei distretti dovranno aver cura, qualche tempo prima della presentazione alle armi delle reclute, di sollecitare presso le autorità prefettizie l'invio dei certificati penali delle reclute stesse, che eventualmente non fossero stati ancora spediti, raccomandando alle autorità prefettizie di fare, ove occorra, premure alle cancellerie dei tribunali, perchè si affrettino a rilasciare detti certificati.

I comandi dei distretti, poi, all'atto della partenza delle reclute pei corpi, potranno limitarsi ad inviare ai corpi i soli certificati da cui risultino carichi penali, riservandosi di spedire gli altri certificati *entro un mese*, per poter a miglior agio classificarli, verificare se i certificati siano giunti per tutte le reclute, decidere quali debbano essere conservati o annullati, ecc.

I certificati da cui risultino condanne a pene superiori ai tre anni di detenzione o di reclusione, anzichè ai corpi, dovranno essere spediti al Ministero della guerra, il quale esaminerà se i militari che riportarono la condanna debbano essere espulsi dall'esercito.

Militari nati in Francia o nelle colonie francesi.

77. Il Ministero ha notato che molti comandi di corpo trascurano di provvedere acchè i militari da loro dipendenti, nati in Francia o nelle colonie francesi, rinuncino alla cittadinanza francese nel modo prescritto dalla circolare n. 7 del 1895.

Tale omissione porta per conseguenza che i militari stessi decadono poi, giusta le leggi francesi, dal diritto di rinunciare alla detta cittadinanza, e, ritornando in Francia, sono assoggettati al servizio militare anche presso quello Stato.

Per impedire che si ripeta tale inconveniente, così dannoso per gli interessati, si raccomanda vivamente a tutti i corpi, che abbiano militari nati in Francia o nelle colonie francesi, di provvedere in tempo perchè detti militari rinuncino alla cittadinanza francese, con le modalità prescritte dalla citata circolare.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

78. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute presso i distretti, saranno osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento d'amministrazione e quelle di cui al n. 17 (Capo 2°) della circolare n. 284 del *giornale militare* del 1912.

79. Per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate alle reclute si terranno presenti le norme contenute nella circolare n. 261 del corrente anno.

Contrassegni personali.

80. È intendimento di questo Ministero che i contrassegni personali delle reclute che verranno incorporate siano raccolti con la massima cura onde poter eventualmente, in base ai contrassegni stessi, identificare con maggior facilità quelle di dette reclute che incorressero in seguito nel reato di diserzione e dovessero quindi essere ricercate dall'autorità di pubblica sicurezza.

Per conseguenza, i contrassegni riportati per cura dei consigli di leva sui fogli matricolari dovranno essere rigorosamente controllati, alla presenza delle reclute, tanto al loro arrivo ai distretti, quanto al loro arrivo ai corpi. Inoltre, nel completare sui fogli stessi le indicazioni degli altri contrassegni che non furono raccolti dai consigli di leva (sopracciglia, fronte, bocca e viso), si dovrà fare attenzione a quei segni particolari che fossero per avventura sfuggiti ai periti sanitari dei consigli di leva e riportarli sui detti fogli matricolari.

Allo scopo poi di ottenere che tale completamento dei connotati sia fatto con quella scrupolosa diligenza che non potrebbe normalmente essere usata dai distretti militari all'atto della chiamata alle armi delle reclute, per l'affrettato lavoro che essi devono compiere in tale circostanza, questo Ministero, a modificazione di quanto venne stabilito col n. 7 della circolare n. 77 del corrente anno, determina che il compito di completare i contrassegni personali delle reclute sia affidato ai comandi dei corpi a cui le reclute stesse saranno assegnate, avendo detti comandi maggiore agio di quelli dei distretti di assolvere tale compito con la diligenza e l'esattezza necessarie per conseguire il fine che l'amministrazione si propone.

Disposizioni matricolari.

81. I distretti avranno cura di inscrivere nei ruolini di marcia (mod. n. 720 del catalogo) soltanto le reclute che risulteranno far parte dei drappelli al momento della loro partenza pei corpi, e rimetteranno ai comandanti dei drappelli stessi unicamente i rispettivi fogli matricolari coi certificati penali, come è prescritto dal § 65 del regolamento per le matricole.

I corpi, nel compilare gli avvisi di arrivo, vi indicheranno nominativamente, se ne sarà il caso, quegli individui che, essendo compresi nei ruolini di marcia, non giungessero a destinazione, e per quale motivo.

Per gli ammalati provvederanno perchè essi siano visitati da un ufficiale medico, e proposti a rassegna, ove occorra.

82. I distretti terranno bene in evidenza la posizione delle reclute rinviate a casa temporaneamente, in licenza o per altro motivo, per precettarle a riprendere il servizio, qualora le medesime non rientrassero al distretto a tempo debito.

Avranno poi cura di indicare nei biglietti di licenza, e nel foglio di congedo illimitato provvisorio degli uomini che rimangono in tale posizione, il giorno in cui dovranno fare ritorno alle armi.

83. Nella variazione di assegnazione ad un corpo da inscriversi nella matricola dei militari di classi precedenti, tenuti a compiere la ferma con gli uomini della classe 1893, dovrà farsi cenno di questo loro obbligo.

84 Nella matricola dei militari i quali abbiano procurato ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria dovrà essere inscritta la variazione seguente: *Ha procurato al fratello..... della classe..... del distretto di..... n..... di matricola l'assegnazione alla 2ª categoria ai termini dell'art.....* (indicare l'articolo di legge) ».

85. Le variazioni stabilite dai §§ 521 *c*) e 521 *d*) delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, saranno modificate rispettivamente come appresso:

Rinviato in congedo illimitato provvisorio in attesa del congedamento del fratello..... della classe..... del distretto di..... col numero..... di matricola ai termini del..... (indicare la disposizione) *per presentarsi alle armi.....* (indicare quando).

Ha procurato al fratello . . . . . della classe . . . . . del distretto di . . . . . col numero . . . . . di matricola ai termini del . . . . . (indicare la disposizione).

86. Si fa viva raccomandazione ai distretti di provvedere, d'accordo coi sindaci e con le autorità prefettizie, perchè la sistemazione della posizione dei giovani reduci dall'estero abbia luogo con la massima sollecitudine, ed in ogni modo non oltre il 31 dicembre del corrente anno, affinchè, essi possano il giorno stesso iniziare il servizio militare.

Rendiconto delle assegnazioni.

87. Gli uomini di 1ª categoria di classi precedenti i quali si presenteranno alle armi con la classe 1893 (studenti ritardatari, e militari lasciati in congedo per avere un fratello sotto le armi) saranno dimostrati complessivamente nello specchio *C* dei modelli 25 e 25-*bis*.

88. Nei modelli 25 e 25-*bis* le reclute assegnate alle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio debbono essere dimostrate distintamente da quelle assegnate alle compagnie ferrovieri del reggimento stesso.

89. Con nota da porsi in calce al modello 27 i comandanti di distretto segnaleranno al Ministero quante fra le reclute state assegnate ai vari corpi esercitavano i mestieri di fabbro, limatore, meccanico od aggiustatore meccanico, automobilista (guidatore di automobili o meccanico automobilista), falegname, calzolaio o sellaio, sarto, panattiere, macellaio, mugnaio, materassaio e lavandaio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1893.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in *1ª categoria nella leva sulla classe 1893* sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi:

a) *i militari di classi precedenti lasciati in congedo illimitato provvisorio*, perchè avevano un fratello sotto le armi, semprequando detto fratello sia stato congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

b) *i militari di classi precedenti* ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato § 523 avvertesi che di uguale beneficio potranno fruire:

a) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma inscritti al *secondo periodo* del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai *corsi superiori* di pittura, di scultura, e di decorazione;

b) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena inscritti nei *corsi superiori* di architettura;

c) gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;

d) gli allievi del R. istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la scuola di discipline amministrative applicate);

e) gli allievi dei R. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'inscrizione al tiro a segno, comprovante che hanno preso parte alle prescritte lezioni, conseguendovi la voluta idoneità.

Sono dispensati da quest'obbligo quei militari che siano domiciliati in comuni dove non siavi istituito tiro a segno da almeno 2 anni.

Coloro che non possedessero perfetto il requisito del tiro a segno potranno rivolgersi al comando di questo distretto, che, in determinati casi, potrà ammetterli al godimento del beneficio invocato.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

3. Gli aspiranti al ritardo del servizio, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri chiamati, salvo che chiedano la ammissione *per titoli di studio* ai corsi allievi ufficiali o farmacisti militari di complemento, a senso del n. 10.

4. Coloro che non si trovino in grado di valersi del beneficio di cui al successivo n. 10 e che comprovino, con documenti autentici rilasciati dalla competenti autorità scolastiche, governative o pareggiate, che debbono sostenere esami entro i mesi di settembre e di ottobre, potranno ottenere, dal comandante del distretto, una proroga alla presentazione che li ponga in grado di sostenere gli esami stessi; proroga che, ad ogni modo, non potrà andare oltre il 1° novembre.

5. Le reclute che comprovino di essere volontari ciclisti, e di essere fornite del *diploma di idoneità militare* di cui all'art 54 del regolamento per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, facendone domanda al comandante del distretto, potranno ritardare la loro presentazione alle armi fino al giorno 8 dicembre prossimo.

Giunte ai corpi, tali reclute potranno chiedere di essere ammesse direttamente nei corsi di allievi caporali.

6. Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

7. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo

comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

8. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 1,20.

Le reclute provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi, ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie, nonchè l'indennità di trasferta di lire 1,20 al giorno per ogni giornata di viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pur essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta (lire 1,20).

Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto, con le norme sopra indicate, al rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare e all'indennità di trasferta di lire 1,20 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

9. Coloro che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con il presente manifesto, i quali chiederanno l'ammissione al volontariato di un anno e compiranno tutte le pratiche relative durante la permanenza al distretto, dovranno essere rinviati in congedo per imprendere servizio alla data del 1° dicembre venturo in cui si inizieranno i corsi d'istruzione per i volontari di un anno, con decorrenza della ferma dalla data stessa.

10. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali o allievi farmacisti militari di complemento saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei detti corsi purchè comprovino di possedere i richiesti titoli di studio

11. Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è stata ridotta a tre anni.

Le reclute potranno avere dal comandante del distretto e dall'ufficiale dei carabinieri dettagliate informazioni sui vantaggi di varia natura che si hanno attualmente con l'assegnazione alla predetta arma.

12. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda del padre o di chi legalmente ne faccia le veci, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne dipenda da fatto di leva e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardo nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio, dovuto a motivi personali.

Si avverte però che in seguito alla abolizione della ferma di leva di un anno, già applicabile ai rivedibili, tutti i militari di 1ª categoria hanno l'obbligo di compiere sotto le armi la ferma di due anni, e quindi anche coloro che verranno ammessi al beneficio del congedo provvisorio saranno tenuti, allorchè intraprenderanno servizio, a compiere la ferma biennale.

Le domande di congedo provvisorio, corredate dal certificato di matrimonio dei genitori, debbono essere presentate al comando del distretto, per mezzo dell'autorità comunale, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Non saranno prese in esame quelle domande che fossero presentate, sia al distretto, sia al corpo, o sia al Ministero, dopo avvenuta la partenza delle reclute pei corpi.

Si avverte che dalla rinuncia della recluta al congedo provvisorio, o dalla mancata concessione di tale beneficio per ritardo nella domanda, non deriverà alcun titolo per l'invio in congedo anticipato al fratello che trovasi sotto le armi.

13. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì . . . . . 1913.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2.

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna recluta dai distretti.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti di panno per fatica o berretti di panno grigio verde *(a)*	1
Borracce	1
Cucchiai	1
Gavette *(b)*	1
Fazzoletti	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tazze di lamiere	1
Coperte da campo *(c)*	1

(a) *Fez* ai bersaglieri da prelevarsi dai più vicini depositi della specialità.
(b) *Grandi* per gli uomini destinati all'artiglieria da montagna ed agli alpini da prelevarsi dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità e degli alpini.
(c) Alle reclute che dovranno effettuare viaggi per mare con piroscafi straordinari (corse apposite) saranno distribuite due coperte da campo.

NB. — Circa l'uso del berretto per parte delle reclute dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni impartite, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, con la circolare litografata del 13 novembre 1900, n. 36 bis.

AVVERTENZE.

1°) I berretti da fatica per la cavalleria, i berretti da fatica con visiera, oppure quelli di panno grigio-verde senza coprinuca, le borracce con cinghia lunga o corta e i sacchetti per arnesi fuori uso dovranno essere prelevati dai depositi locali o, dove questi non li abbiano, dai corpi cui le reclute devono essere assegnate.

2°) I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute in modo analogo a quelle degli altri distretti.

3°) I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime.

ALLEGATO N. 3.
(*Recto*)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Elenco delle reclute della classe 1893 inviate all'esperimento.

N. d'ordine	CASATO E NOME	Numero di estrazione	Mandamento di leva	Statura m. | cm.	Mestiere dichiarato	Specialità di mestiere pel quale fu riconosciuto veramente adatto.	Classificazione di merito	*ANNOTAZIONI* (appunto sulla condotta morale e politica).

(1)
Bollo d'ufficio

Il Comandante del distretto

. . . . . .

(1) Dello stabilimento, direzione o reggimento presso cui venne compiuto l'esperimento.

. . . . . .

. . . . . .

N. . . di Prot

Si trasmette al . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
coll'esito dell'esperimento subito dalle entro descritte reclute, a senso del § . . . . . dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.
. . . . . .
. . . . . .

. . . li 191

Il . . . . .
. . . . . .

ALLEGATO N. 3
(Verso)

Comando del Distretto militare

di . . . . . .

UFFICIO COMANDO

N. . . di Prot.

Si trasmette al . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
in. . . . . copia a senso e per gli effetti del § . . . . . dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . li 1918

Il Comandante del distretto

N. **323.** — TRASPORTI. — **Varianti ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 agosto 1913.

In dipendenza delle leggi 14 luglio 1912 n. 835 e 29 dicembre 1912 n. 1365 portanti modificazioni al testo unico sul bollo, (circolare n. 92 del c. a.), sono apportate le seguenti modificazioni al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno — edizione 1911 — le quali formeranno oggetto della 1ª appendice al medesimo, appendice che sarà tra breve pubblicata come fascicolo di aggiunte e varianti.

Viaggiatori.

1. — § 10. — Correggere il prezzo minimo per viaggi a tariffa differenziale *C*, di L. 0,50 in L. 0,55 (*a*).
2. — § 10. — Correggere i prezzi minimi pei viaggi a tariffa militare in treni diretti e dirittissimi di L. 2,20, 1,65 e 1,10 in L. 2,35, 1,75 e 1,20.
3. — § 14. — Vedi circolare n. 92 del c. a.
4. — § 21. — Al prezzo minimo di L. 0,50 indicato nell'ultimo capoverso del paragrafo sostituire quello di L. 0,55.
5. — § 40. — Al prezzo minimo di L. 0,50 indicato nel primo capoverso del paragrafo sostituire quello di L. 0,55.
6. — § 40. — Al secondo capoverso del paragrafo, dopo le parole: « Per tali cambi » togliere quelle « sono inoltre dovuti » e mettere quelle « è inoltre dovuto »; e dopo le parole: « per ogni viaggiatore » sopprimere quelle « la tassa di bollo di cinque centesimi ed ».

Bagagli, cavalli e muli.

7. — § 67 e § 75. — Alla tassa minima di L. 0,70 per spedizione sostituire quella di L. 0,75

(*a*) Uguale modificazione dovrà essere apportata agli articoli III, VII ed VIII delle disposizioni comuni a tutte le concessioni speciali. — Disposizione 4 del fascicolo 18 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore.

Allegati.

8. — All'allegato n. 2 praticare le seguenti modificazioni:

a) al prospetto delle basi chilometriche esistente a pagina 97 sostituire quello qui unito lasciando scoperte le note (1) e (2) poste in fondo alla pagina;

b) ai prezzi per viaggiatore-chilometro delle « Altre ferrovie », a pagina 98, sostituire quelli seguenti:

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Pel percorso fino a 200 chilometri	L. 0,073	0,0507	0,03344
Pel successivo percorso da 201 a 400 chilometri	» 0,0608	0,04256	0,02736

c) al prezzo minimo di L. 0,50 (pagina 98 suddetta) sostituire quello di L. 0,55 e sopprimere la parentesi: « (oltre la tassa di bollo) »;

d) al prospetto delle basi di tariffa pei « Bagagli, cani da guerra e velocipedi » esistente a pag. 98, sostituire quello qui unito, lasciando scoperte le note (1) e (2) poste in fondo alla pagina;

e) a pagina 99 di seguito alle parole « merci, materiali, quadrupedi, veicoli, ecc. », dell'intestazione, esporre il richiamo (*) ed in fondo alla pagina riportare la seguente nota

(*) Tutti i prezzi dovuti per i trasporti di merci, materiali, quadrupedi, veicoli, ecc., effettuati in *servizio interno* su tutte le linee esercitate dallo Stato, devono essere aumentati del 6 per mille, in base all'apposita tabella (allegato 2*ter*).

f) lo stesso richiamo (*) e la stessa nota di cui al comma *e*) devono essere riportate nell'allegato 3 (pag. 120); il primo dopo le parole « *Tasse di trasbordo* », la seconda a piè di pagina.

9. — Allegato n. 2*bis*. — Annullare la tabella dei prezzi di trasporto a tariffa differenziale C in attesa che venga sostituita con la 1ª appendice al regolamento.

È abrogata la circolare n. 262 inserta nel *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 2

Tariffe pei trasporti sulle ferrovie.

Viaggiatori.

Tariffa militare.	Basi di tariffa per le Ferrovie dello Stato: per trasporti soggetti a bollo (§ 14)	Basi di tariffa per le Ferrovie dello Stato: per trasporti esenti da bollo (§ 14)	Basi di tariffa per le altre ferrovie (1): per trasporti soggetti a bollo (§ 14)	Basi di tariffa per le altre ferrovie (1): per trasporti esenti da bollo (§ 14)
Per viaggiatore-chilometro:				
1ª classe . . . . . L.	0.03243 (*)	0.03161 (*)	0.029	0.02825
2ª classe . . . . . »	0.02335 (*)	0.022759 (*)	0.02088	0.02034
3ª classe, ed anche in carri chiusi con panche . . . . . »	0.01621 (*)	0.015805 (*)	0.0145	0.014125
Prezzo chilometrico per ogni compartimento pel trasporto di feriti, malati *o* dementi *e militari d'accompagnamento* (2):				
1ª classe . . . . . L.	0.26098	0.25440	0.232	0.226
2ª classe . . . . . »	0.19573	0.19080	0.174	0.16272
3ª classe . . . . . »	0.13049	0.12720	0.116	0.113
Prezzo minimo chilometrico per ogni carrozza adattata pel trasporto di feriti *o di* malati . . . L.	—	0.57239	—	0.5085
Prezzo minimo chilometrico per ogni carro coperto pel trasporto di feriti *o di malati* . . . . . L.	—	0.38160	—	0.339

(*) I prezzi fatti con queste basi devono poi essere aumentati del 6 per mille in conformità alla legge per l'opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, valendosi della tabella di cui l'allegato n. 2 *ter*.

Bagagli, cani da guerra, velocipedi.

	Basi di tariffa per le			
	Ferrovie dello Stato		Altre ferrovie (1)	
	per spedizioni soggette a bollo (§ 14)	per spedizioni esenti da bollo (§ 14)	per spedizioni soggette a bollo (§ 14)	per spedizioni esenti da bollo (§ 14)
Per tonnellata di bagaglio divisibile di 10 in 10 chilogrammi, e per chilometro (2) . . L.	0.2395	0.2332	0 232	0.226
Per ogni cane da guerra e per chilometro . L.	—	0.0117	—	0.0113
Per ogni bicicletta ad un posto o biciclo, sciolti od anche semplicemente imballati (esclusi quelli incassati od ingabbiati) e per chilometro . L.	0.007185	0.0070	0.00696	0.00678
Tassa minima per ogni spedizione di bagaglio, cani o bicicli . . L.	0.55	0.50	0.55	0.50

ALLEGATO N. 2 *ter*
(§ 8 del Regolamento)

Tabella dell'aumento del 6 per mille

in esecuzione della legge per l'Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

Da lire	A lire	Aumento Lire	Da lire	A lire	Aumento Lire	Da lire	A lire	Aumento Lire
0,05	0,95	—	179,20	187,45	1,10	362,50	370,80	2,20
1,00	12,50	0,05	187,50	195,80	1,15	370,85	379,15	2,25
12,55	20,80	0,10	195,85	204,15	1,20	379,20	387,45	2,30
20,85	29,15	0,15	204,20	212,45	1,25	387,50	395,80	2,35
29,20	37,45	0,20	212,50	220,80	1,30	395,85	404,15	2,40
37,50	45,80	0,25	220,85	229,15	1,35	404,20	412,45	2,45
45,85	54,15	0,30	229,20	237,45	1,40	412,50	420,80	2,50
54,20	62,45	0,35	237,50	245,80	1,45	420,85	429,15	2,55
62,50	70,80	0,40	245,85	254,15	1,50	429,20	437,45	2,60
70,85	79,15	0,45	254,20	262,45	1,55	437,50	445,80	2,65
79,20	87,45	0,50	262,50	270,80	1,60	445,85	454,10	2,70
87,50	95,80	0,55	270,85	279,15	1,65	454,15	462,45	2,75
95,85	104,15	0,60	279,20	287,45	1,70	462,50	470,80	2,80
104,20	112,45	0,65	287,50	295,80	1,75	470,85	479,10	2,85
112,50	120,80	0,70	295,85	304,15	1,80	479,15	487,45	2,90
120,85	129,15	0,75	304,20	312,45	1,85	487,50	495,80	2,95
129,20	137,45	0,80	312,50	320,80	1,90	495,85	504,10	3,00
137,50	145,80	0,85	320,85	329,15	1,95	504,15	512,45	3,05
145,85	154,15	0,90	329,20	337,45	2,00	512,50	520,80	3,10
154,20	162,45	0,95	337,50	345,80	2,05	520,85	529,10	3,15
162,50	170,80	1,00	345,85	354,15	2,10	529,15	537,45	3,20
170,85	179,15	1,05	354,20	362,45	2,15	537,50	545,80	3,25

Da lire	A lire	Aumento Lire	Da lire	A lire	Aumento Lire	Da lire	A lire	Aumento Lire
545,85	554,10	3,30	704,15	712,45	4,25	862,50	879,70	5,20
554,15	562,45	3,35	712,50	720,80	4,30	870,80	879,10	5,25
562,50	570,80	3,40	720,85	729,10	4,35	879,15	887,45	5,30
570,85	579,10	3,45	729,15	737,45	4,40	887,50	895,75	5,35
579,15	587,45	3,50	737,50	745,80	4,45	895,80	904,10	5,40
587,50	595,80	3,55	745,85	754,10	4,50	904,15	912,45	5,45
595,85	604,10	3,60	754,15	762,45	4,55	912,50	920,75	5,50
604,15	612,45	3,65	762,50	770,80	4,60	920,80	929,10	5,55
612,50	620,80	3,70	770,85	779,10	4,65	929,15	937,45	5,60
620,85	629,10	3,75	779,15	787,45	4,70	937,50	945,75	5,65
629,15	637,45	3,80	787,50	795,80	4,75	945,80	954,10	5,70
637,50	645,80	3,85	795,85	804,10	4,80	954,15	962,45	5,75
645,85	654,10	3,90	804,15	812,45	4,85	962,50	970,75	5,80
654,15	662,45	3,95	812,50	820,80	4,90	970,80	979,10	5,85
662,50	670,80	4,00	820,85	829,10	4,95	979,15	987,45	5,90
670,85	679,10	4,05	829,15	837,45	5,00	987,50	995,75	5,95
679,15	687,45	4,10	837,50	845,80	5,05	995,80	1000,00	6,00
687,50	695,80	4,15	845,85	854,10	5,10	1000,05	1000,95	6,00
695,85	704,10	4,20	854,15	862,45	5,15	—	—	—

N. **321**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modalità relative all'invio dei documenti contabili.** — (Segretariato generale). — 30 luglio 1913.

Non ostante le esplicite norme contenute nella circolare 36 del *giornale militare* 1911 circa la spedizione delle *raccomandate*, i corpi si valgono di pieghi raccomandati e perfino assicurati per l'invio di documenti di limitata importanza e facilmente sostituibili, se smarriti.

Pertanto, nei riguardi dei documenti contabili, si ricorda che essi normalmente debbono inviarsi come corrispondenza ordinaria, giacchè non rientrano per lo più nei casi stabiliti dalla circolare suddetta per l'invio in *raccomandazione*.

I casi in cui l'importanza del documento o le difficoltà di ottenerne il sostitutivo in caso di smarrimento, consiglino di avere una maggior garanzia nella spedizione mediante l'uso delle raccomandate o assicurate, sono di massima stabiliti dal Ministero o di volta in volta o con disposizioni permanenti per gli invii periodici.

Dei documenti contabili che attualmente i corpi rimettono al Ministero debbono, salvo casi eccezionali, inviarsi a mezzo di raccomandata solo i seguenti:

1° le contabilità mensili contenenti i documenti di spesa relativi alla colonna 17 del giornale di cassa;

2° le note di osservazione quando ad esse sono allegati documenti di spesa già quietanzati dai creditori;

3° i titoli di spesa quietanzati dai creditori, che eventualmente venissero successivamente inviati per essere allegati alle contabilità.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **325**. — AVANZAMENTO. — **Funzionamento delle commissioni di avanzamento di grado superiore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° agosto 1913.

Essendo col 13 luglio u. s. entrata in vigore la legge 8 giugno 1913, n. 601 (circolare n. 269 del *giornale militare* corrente anno) resta stabilito che tutti i quadri d'avanzamento, sia normali, sia suppletivi, che saranno formati posteriormente alla data citata, dovranno essere compilati secondo le norme della legge stessa.

In conseguenza, in relazione agli articoli 15 e 17 di detta legge, le commissioni di grado superiore dovranno prendere in esame anche quegli ufficiali che in seguito a giudizio pronunciato dopo il 13 luglio u. s. fossero stati dichiarati non idonei dalle commissioni di 1° grado.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **326**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma di fanteria per l'anno 1913**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° agosto 1913.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare del *giornale militare ufficiale* n. 94 del 5 marzo 1912, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i capitani dell'arma di fanteria per essere inscritti sul quadro d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1913, sia portato a tutto il 1° ottobre 1902.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 settembre p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **327**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento al 1° gennaio 1913 del personale civile e militare dello Stato.** — (Direzione generale Personale ufficiali). — 1° agosto 1913.

Per gli ufficiali comandati fuori corpo le schede di cui nella circolare n. 314 del *giornale militare* del corrente anno dovranno essere compilate a cura dei comandi, corpi, direzioni ed uffici, ecc., presso cui gli ufficiali stessi prestano di fatto servizio, e non da quelli ai quali sono effettivi.

Per gli ufficiali che trovansi attualmente in Libia o nell'Egeo le schede saranno compilate in Italia direttamente dai depositi dei corpi o dai comandi, direzioni ed uffici ecc., cui gli ufficiali erano effettivi prima della partenza.

Il deposito centrale per le truppe coloniali provvederà direttamente alla compilazione delle schede relative agli ufficiali in servizio nell'Eritrea e in Somalia.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. B. — Su tutte le buste contenenti corrispondenza relativa alle schede dovrà essere scritta in modo visibile la parola: **« censimento »**.

Prezzo della presente dispensa L. 0 40

(2663) Roma, 1913 — Tip. E Voghera.

Distintivi di grado sul bavero del mantello o della mantellina o del cappotto dei sottufficiali e graduati di truppa dei carabinieri reali e sul bavero della mantellina dei sottufficiali e graduati di truppa delle altre armi e corpi.

Caporale — *galloncino di lana*



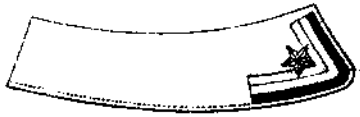
Caporale maggiore e appuntato dei carabinieri reali — *galloncini di lana*



Sergente e vicebrigadiere dei carabinieri reali — *galloncino esterno di lana, galloncino interno d'oro o d'argento*



Sergente maggiore e brigadiere dei carabinieri reali — *galloncino esterno di lana, galloncini interni d'oro o d'argento*



Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

Sistema per le taglie: 1ª-IV 2ª-IV 4ª-II 5ª I 5ª-II 6ª-I 7ª-I

Figura I. Cavalleria 3/III

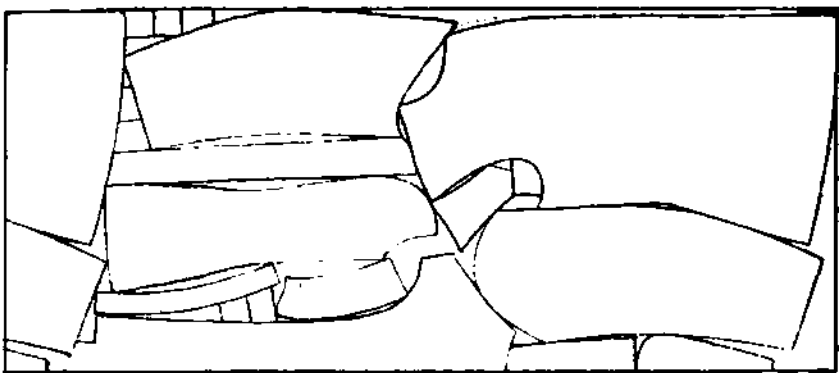
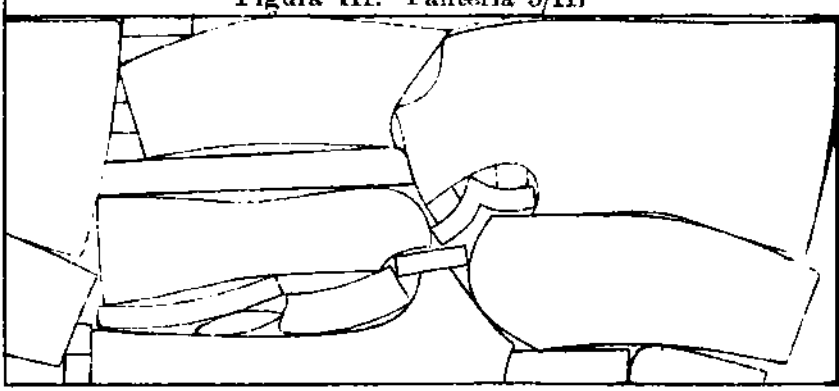


Figura III. Fanteria 3/III



o turchino (M. 1912).

Sistema per le taglie: 1ª-I 1ª-II 1ª-III 1ª-I 2ª-III 3ª-I 3ª-II 4ª-I

Figura II. Cavalleria 2/II

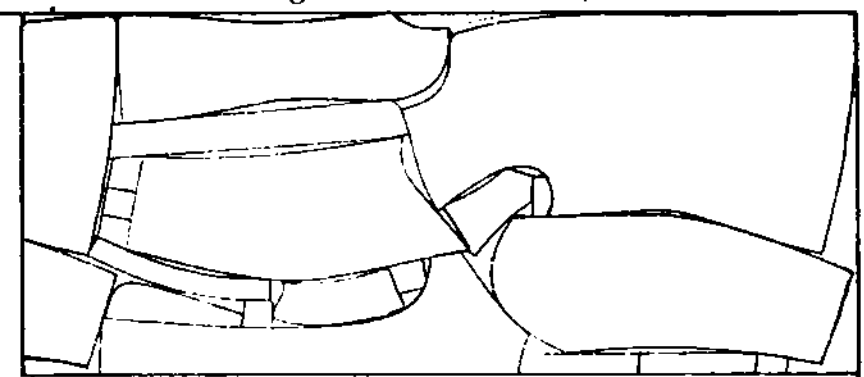
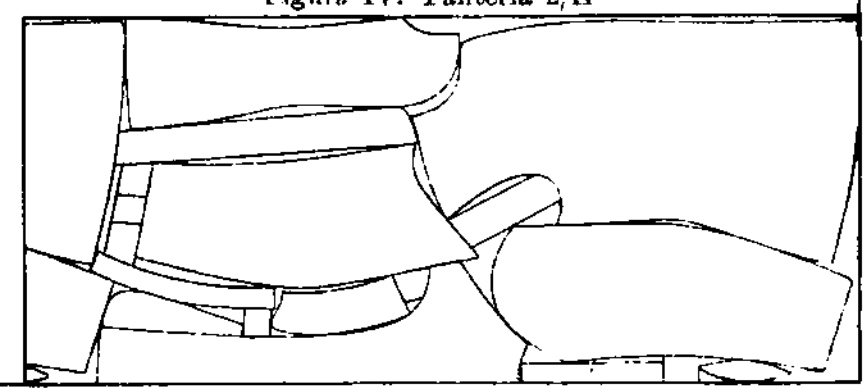


Figura IV. Fanteria 2/II



Sistema per le taglie: 3

Figura V.

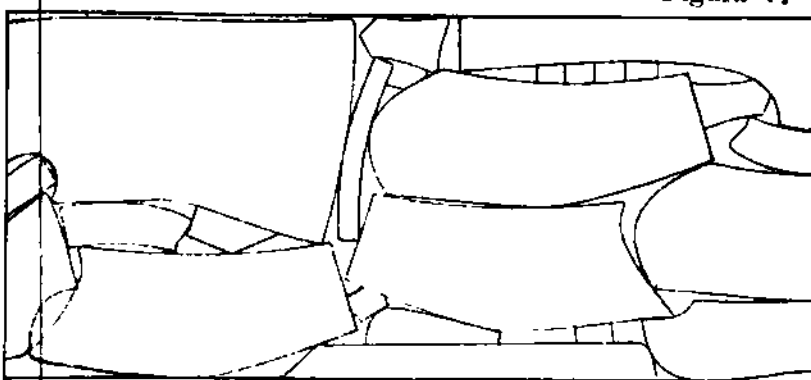
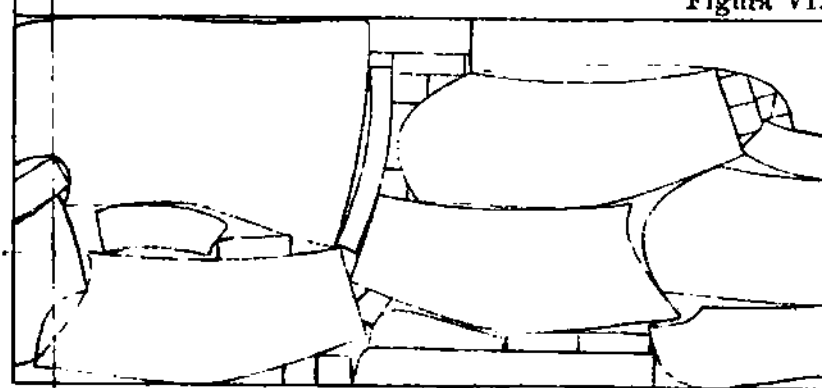


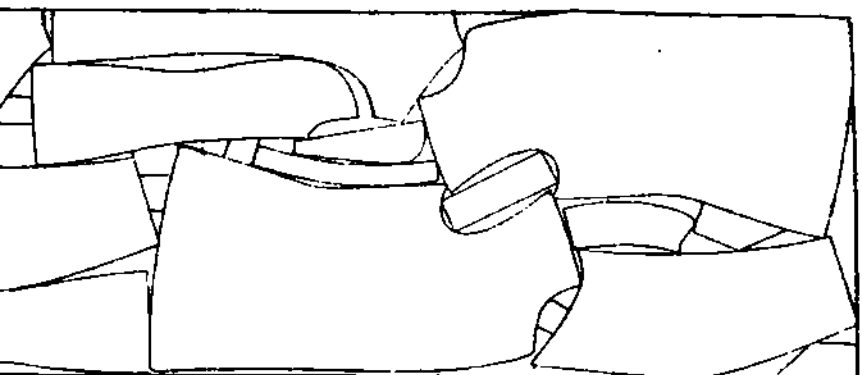
Figura VI.



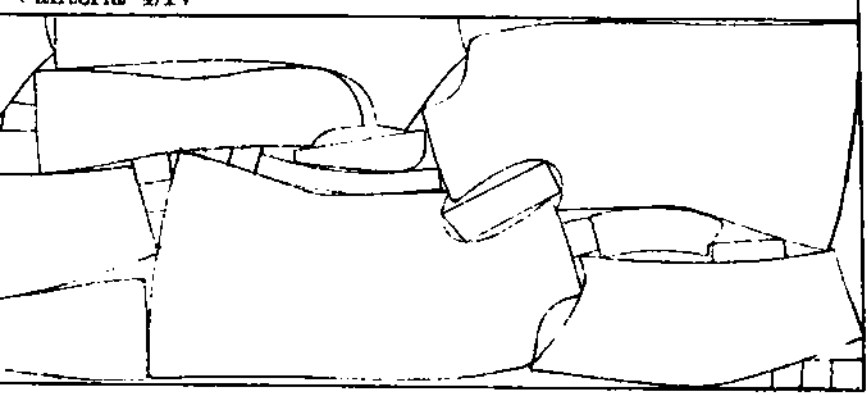
di giubbe di panno turchino (M. 1912).

V 4ª-III 5ª-III 6ª-II 6ª-III 7ª-II

Cavalleria 4/IV



Fanteria 4/IV



Sistema per le ta

Figura VII. C

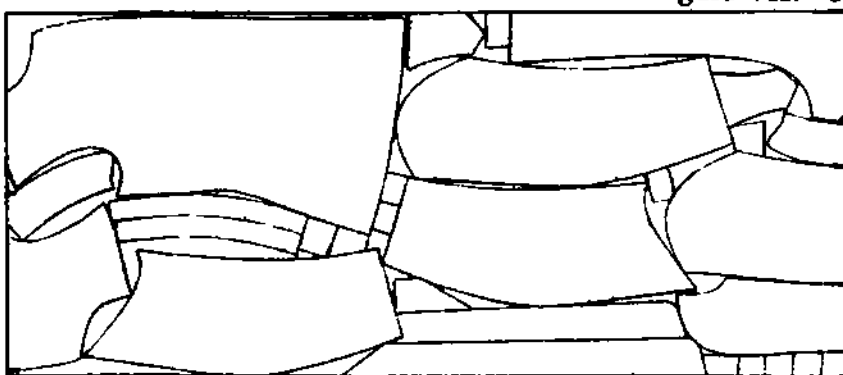
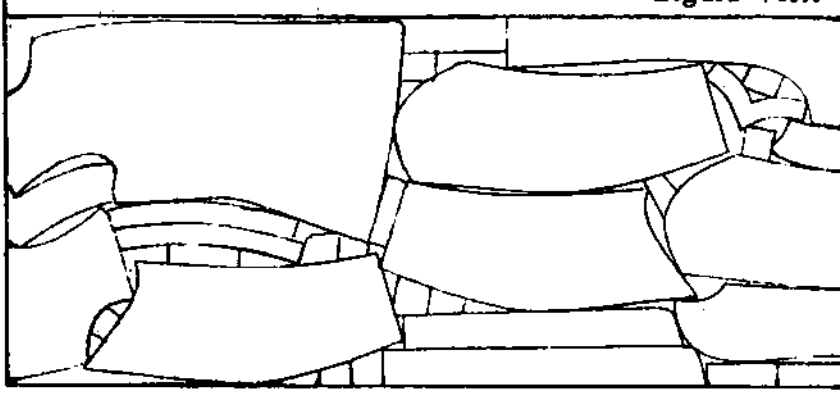


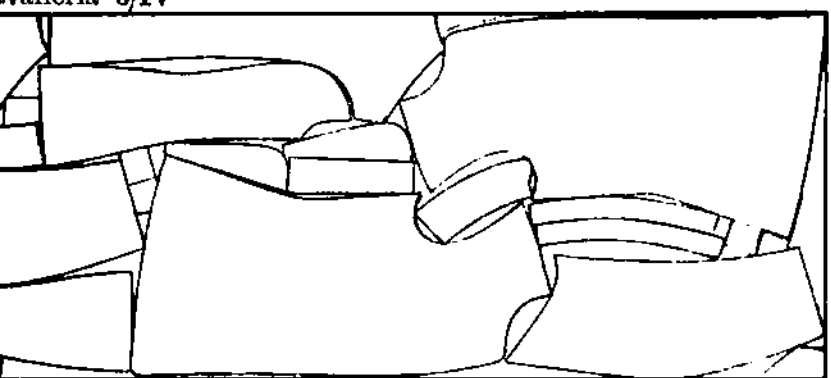
Figura VIII.



da artiglieria e genio.

lie · 5ª-IV 7ª-III

valleria 6/IV



anteria 6/IV

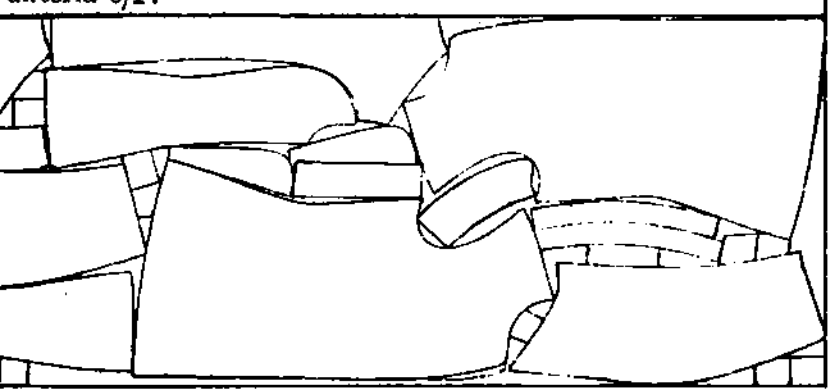


Figura IX.

Sistema per le taglie: 3ª-IV 4ª-III 4ª-I

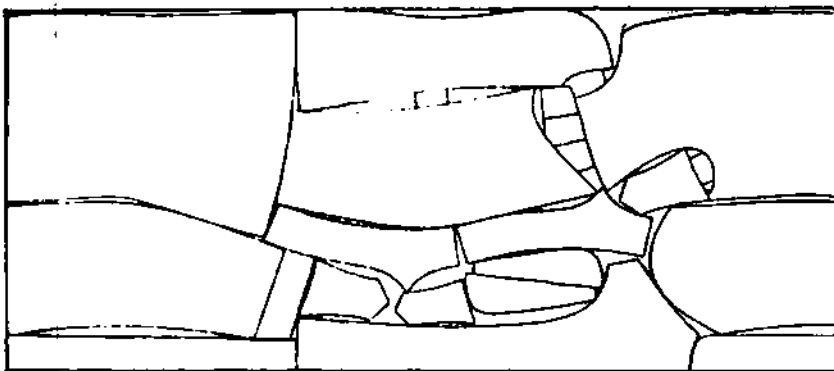
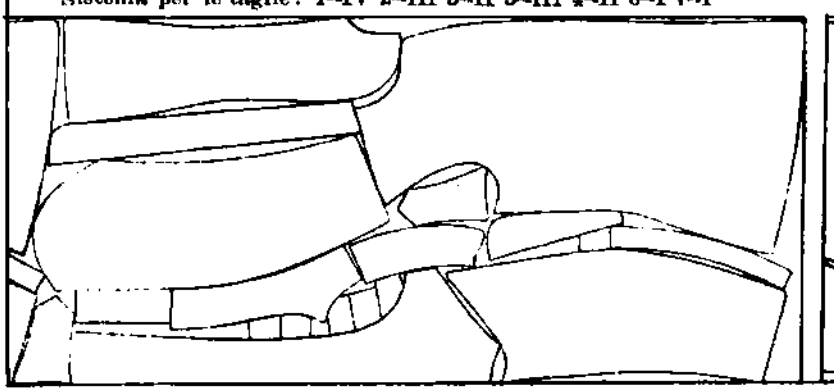


Figura X. (Taglia 2/IV)

Sistema per le taglie: 1ª-IV 2ª-III 3ª-II 3ª-III 4ª-II 6ª-I 7ª-I



M. 1912) da artiglieria e genio.

Taglia 5/III)

5ª-II 5ª-IV 6ª-II 6ª-III 6ª-IV 7ª-II 7ª-III

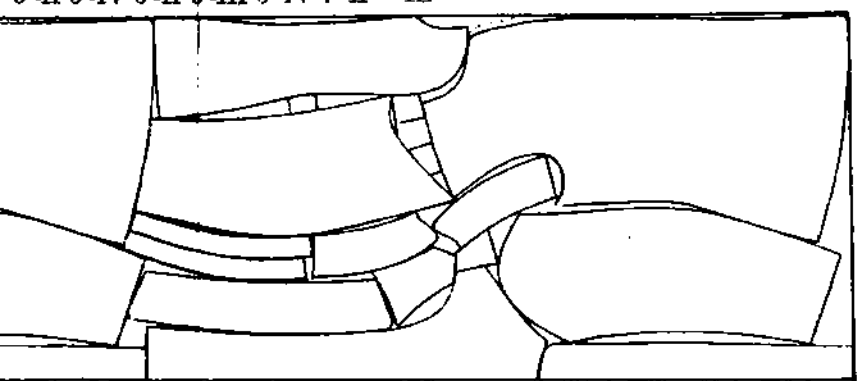
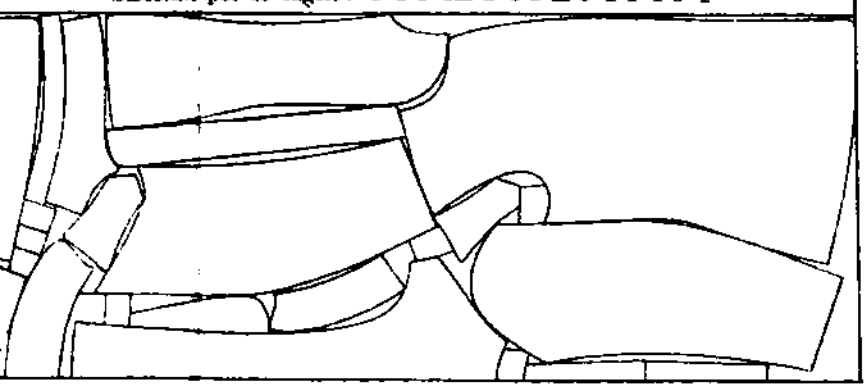


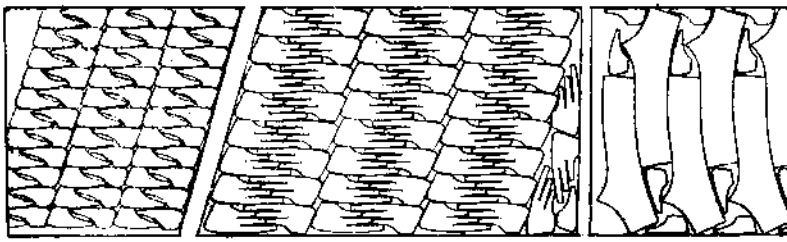
Figura XI. (Taglia 1/II)

Sistema per le taglie: 1ª-I 1ª-III 2ª-I 2ª-II 3ª-I 4ª-I 5ª-I



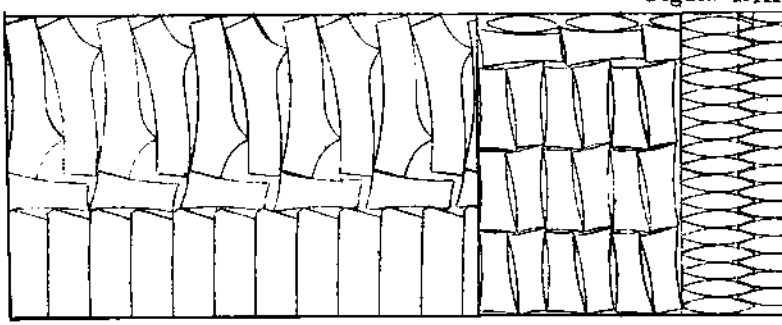
Sistema pel taglio di mostreggiature di velluto pe

Figura XII.

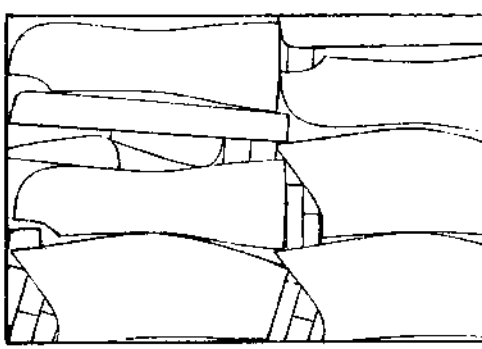


Sistema pel taglio di mostreggia

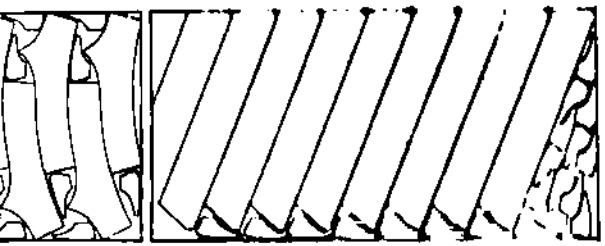
Figura XIII



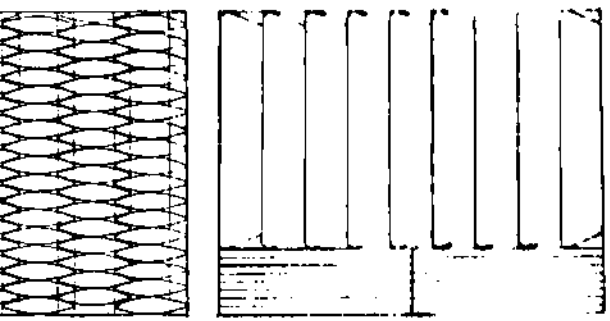
Giubbe di panno turchino da



r giubbe di panno turchino (M 1011).

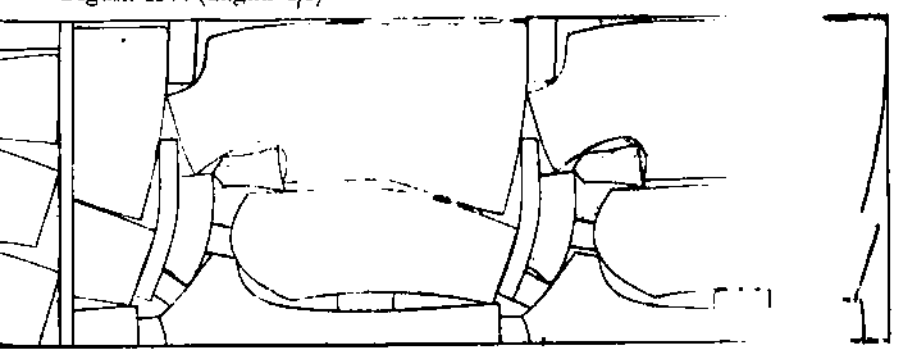


ture di panno colorato



sottufficiali di fanteria e cavalleria e maroscialli di cavalleria.

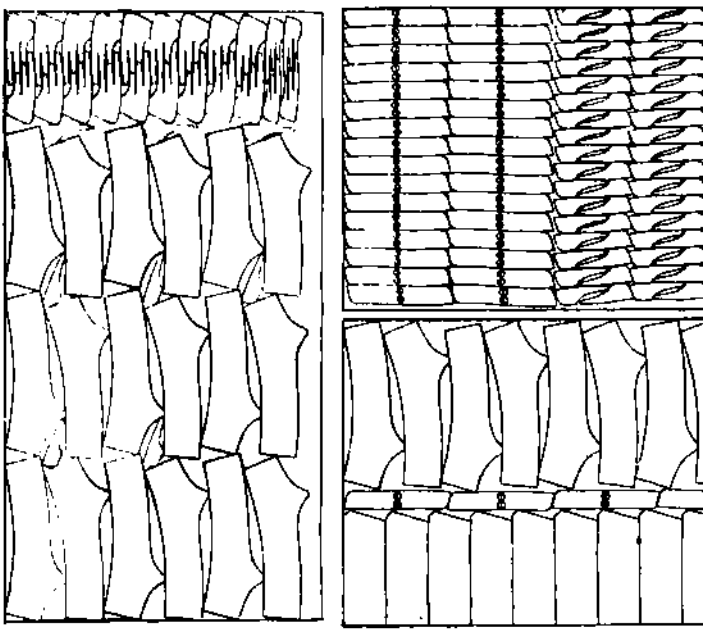
Figura XV. (Taglia 4/8)



Sistema pel taglio di mostreggia

di panno turch

Figu



Giubbe di panno t

d'artiglieria e

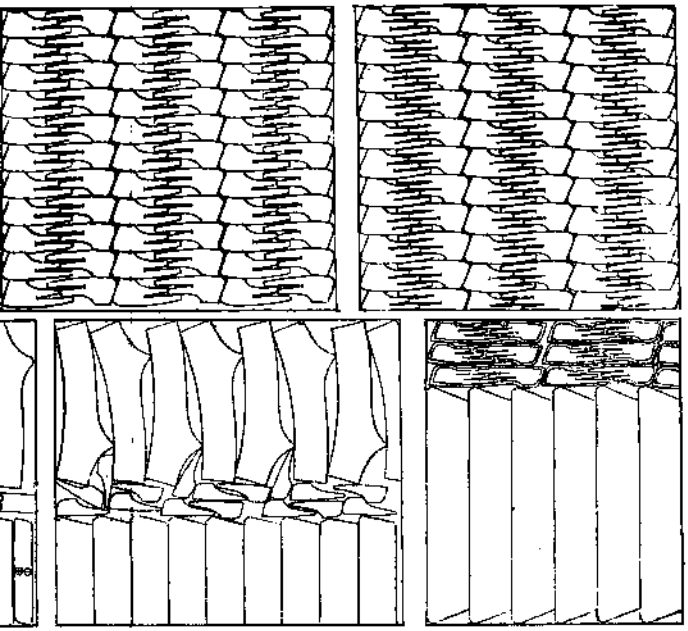


Tav. III.B

ture di panno colorato per giubbe

no e di tela bigia

a XIV.



urchino da marescialli e sottufficiali

genio e da marescialli di fanteria.

igura XVI. (Taglia 2/3)

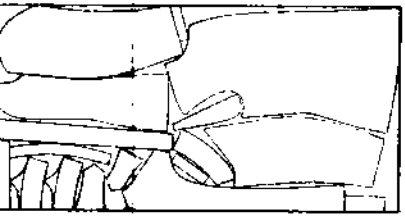


Figura XVII. Mantelline di 2ª taglia

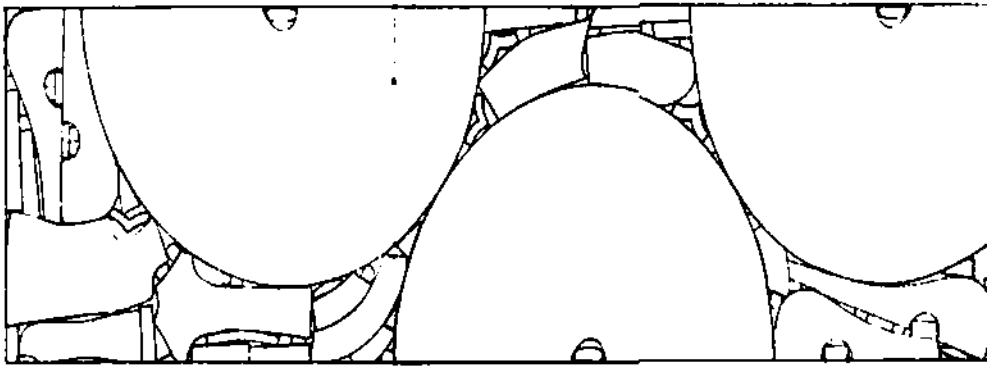


Figura XVIII. Mantelline di 2ª taglia

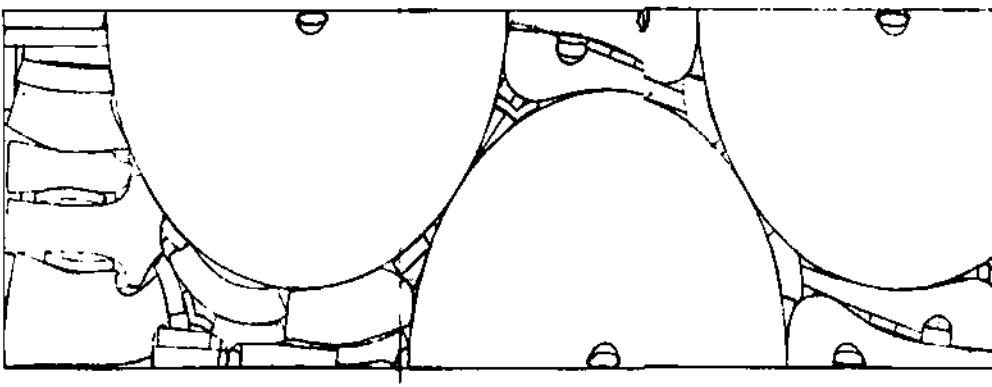
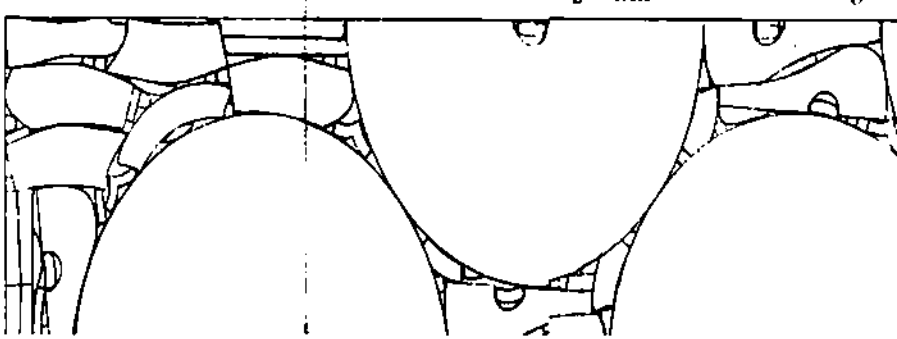
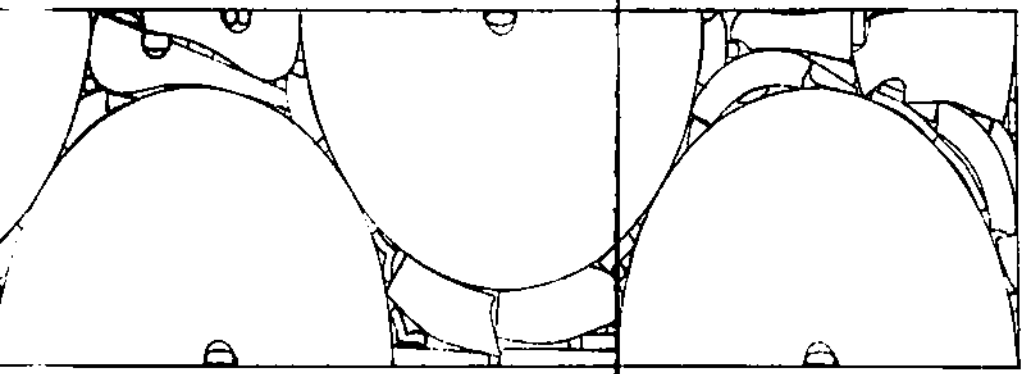


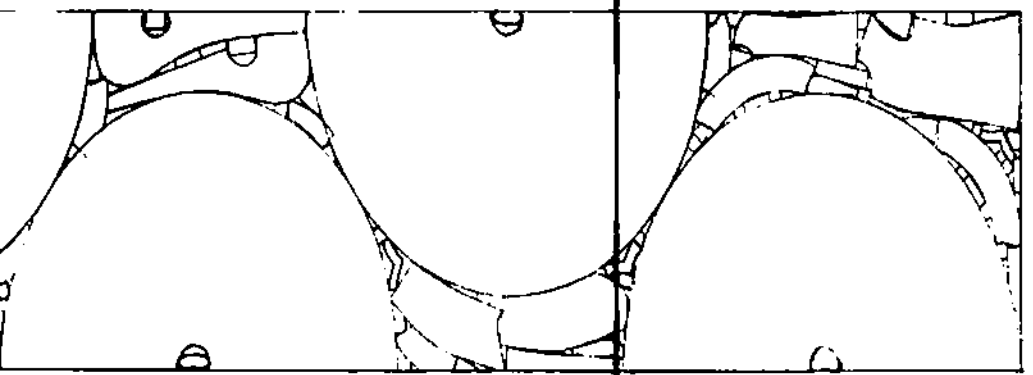
Figura XIX. Mantelline di 3ª taglia



con giubbe di 4°/3°. (panno turchino)



con giubbe di 3°/3°. (panno turchino)



con giubbe di 5°/3°. (panno turchino)

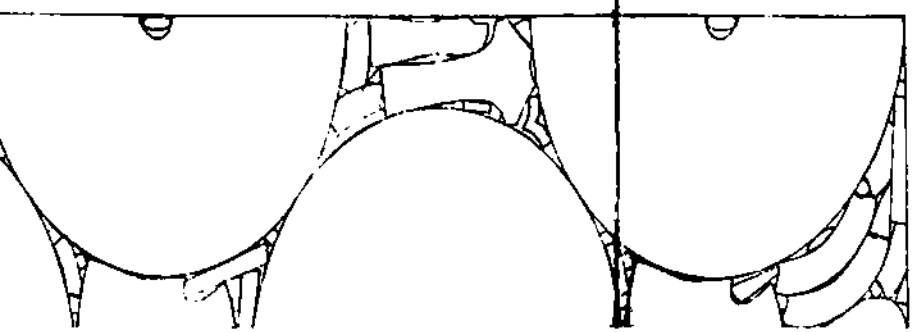


Figura XX. Mantelline di 1ª taglia con giubb

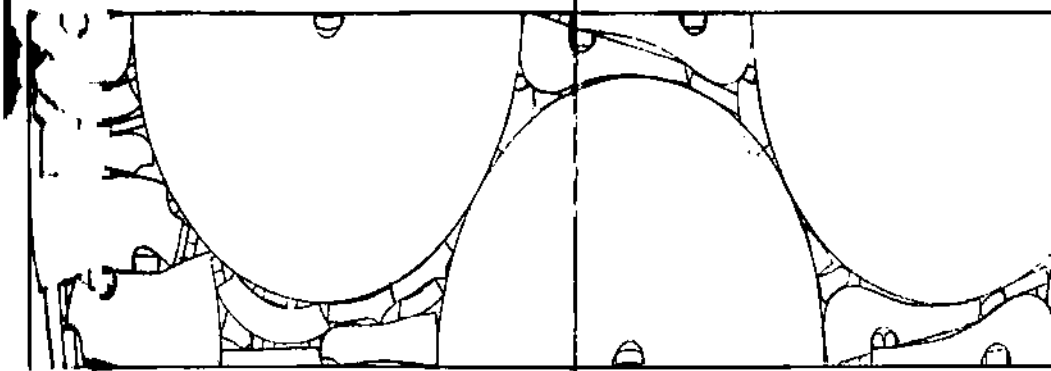
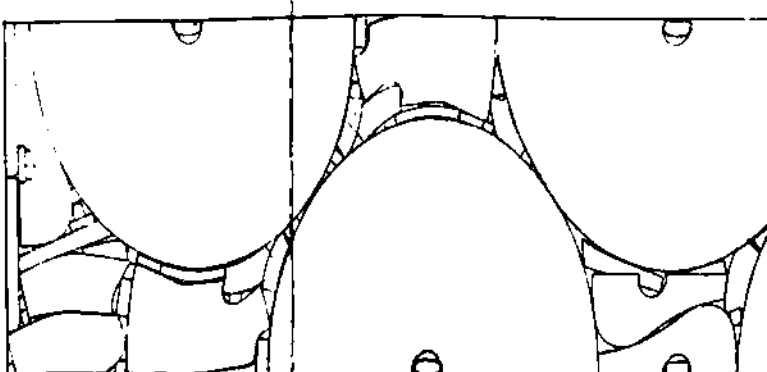
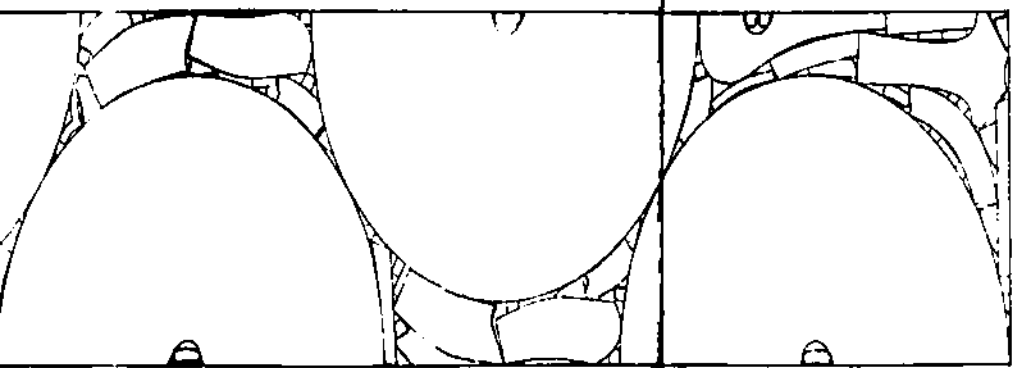


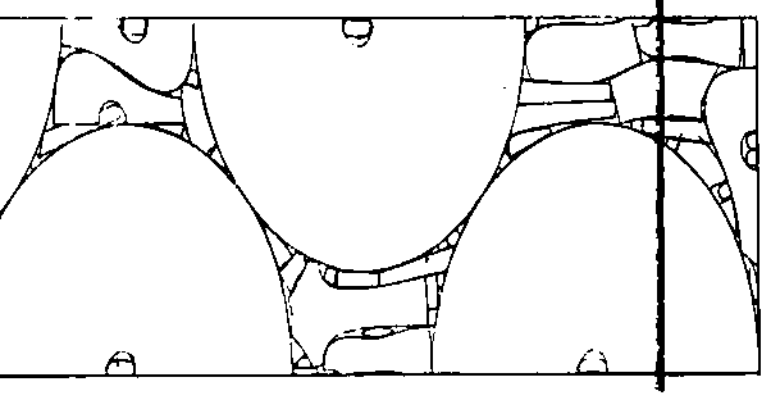
Figura XXI. Mantelline di 4ª taglia



e di 2°/3° d'artiglieria e genio. (panno turchino)



con giubbe di 6°/3°. (panno turchino)



MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1913 — 9 agosto

1913 GIUGNO 22. - N. 328. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 844 concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia . . . . . Pag. 1004

» 26. » 329. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — R. decreto col quale viene indetto un concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità di fotogrammetra, per i servizi aeronautici » 1017

1913 LUGLIO 28. » 330. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 940 che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento . . . » 1020

1913 AGOSTO 6. » 331. — AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nel quadro di avanzamento pel 1914. . . . . » 1026

» 6. - » 332. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato i corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza per la specialità da costa. . . . . » 1030

» 6. - » 333. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Duplicati di richieste di carico e scarico per il R. polverificio sul Liri . . . . . » 1032

» 6. - » 334. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Bardatura per i cavalli dei generali di cavalleria » 1033

» 6. - » 335. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del morso snodato per i cavalli degli ufficiali di cavalleria. . . . . » 1033

» 6. - » 336. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1913 . . . . . » 1033

» 7. - » 337. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Provvista e versamento di strumenti verificatori per armi portatili . . . . . » 1042

» 7. - » 338. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportarsi all'istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza . . . . . » 1043

» 8. - » 339. — TRASPORTI. — Istituzione del servizio cumulativo fra le stazioni del continente e quelle della Sicilia e fra le stazioni del continente e gli scali marittimi della Sardegna pel trasporto dei viaggiatori e bagagli . . . . . » 1043

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 229

Pag. 580. — Nell'ultima colonna, in corrispondenza del n. 399: Coregge centrali per pastrano mod. 93, *invece di*: 50, *pongasi*: 150.

Pag. 591. — Nella terza riga del primo periodo; *invece di*: (mod. 55 del catalogo), *sostituire*: (mod. 551 del catalogo).

N. **328**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 844 concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698, che modifica le tabelle organiche di formazione del R. esercito;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 che autorizza l'istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardante le norme relative alla costituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39, col quale si provvede all'ordinamento del Governo in Libia;

Ritenuta la necessità di costituire riparti indigeni per concorrere al presidio, alla sicurezza e alla difesa della Libia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti i sotto indicati reparti indigeni per la Libia:

14 battaglioni di fanteria indigena
6 squadroni indigeni . . . . . } truppe regolari;
6 batterie da montagna indigene.

6 squadroni meharisti. . . . . } truppe speciali.
4 compagnie leggere miste . . .

È pure istituito un ispettorato dei reparti indigeni per sovraintendere alla loro costituzione ed istruzione e per dare e mantenere ad essi unità e continuità d'indirizzo e d'addestramento.

I quadri organici dei reparti indigeni e dell'ispettorato risultano dalle tabelle annesse.

Art. 2.

In attesa che venga opportunamente provveduto con apposita disposizione di legge, i quadri occorrenti per i reparti di cui all'art. 1 saranno tratti da quelli compresi nelle tabelle organiche presentemente in vigore e annesse alla legge di ordinamento del R. esercito quale fu modificata con la legge n. 698 sopramenzionata.

Alla destinazione degli ufficiali ai predetti reparti ed al loro rimpatrio provvede il Ministero della guerra su proposte fatte dal Ministero delle colonie, sentiti i governatori. Questi però, in casi speciali, hanno facoltà di ordinare, di propria iniziativa, il rimpatrio degli ufficiali, dandone comunicazione sollecita al Ministero delle colonie.

Alla destinazione ed al rimpatrio dei militari di truppa provvede il Ministero della guerra.

Art. 3.

Le condizioni di arruolamento, di ferma e di carriera dei militari indigeni, nonchè le norme di servizio, amministrative e disciplinari, e tutto quanto ha tratto agli alloggiamenti e all'equipaggiamento, saranno determinate da apposito regolamento compilato su proposta dei due governatori e da approvarsi con decreto del ministro delle colonie di concerto col ministro della guerra.

Art. 4.

Gli assegni e le varie indennità da corrispondersi agli ufficiali, ai graduati di truppa ed ai militari italiani assegnati ai reparti indigeni verranno fissati con altro R. decreto.

Gli ufficiali che mediante esame daranno prova di conoscere la lingua araba o berbera in modo da poter ben disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godranno di un assegno speciale annuo di lire cinquecento, che sarà elevato fino a lire mille ed a lire mille e cinquecento rispettivamente, se la conoscenza di dette lingue sarà tale da poter essi compiere anche le funzioni di traduttore o quelle di redattore.

I graduati ed i militari di truppa italiani assegnati ai reparti indigeni che si trovino nelle condizioni e nei casi sovraindicati, riceveranno rispettivamente, un'indennità di lire centocinquanta, trecento o cinquecento.

Art. 5.

La gerarchia dei militari indigeni e gli assegni loro, risultano dalla seguente tabella:

Grado	Paga giornaliera per il primo biennio	Aumento giornaliero per ogni successivo biennio	Massimo di paga giornaliera
Ascari	1,50	0,25	2,00
Muntaz	2,25	0,25	2,75
Buluc basci (Aghid)	3,00	0,30	3,60
Scium basci (Caidsittin)	4,00	0,50	5,00

Hanno un soprassoldo giornaliero di L. 0,10:

a) i militari di cavalleria ed artiglieria da montagna, e tutti coloro che hanno in consegna quadrupedi (salmerie, mitragliatrici, ecc.);

b) i puntatori scelti delle batterie.

Hanno un soprassoldo giornaliero di L. 0,20 tutti i trombettieri.

Ogni volta che l'ascaro si allontana dal proprio alloggiamento, con pernottamento fuori per ragioni di servizio, riceve una razione pane o, in difetto, una razione di 600 grammi di farina, oppure mezzo chilo di datteri e quando non sia possibile fornir loro la razione in natura, riceveranno uno speciale soprassoldo di L. 0,50 alla mano.

All'atto dell'arruolamento è assegnata all'ascaro una indennità vestiario di L. 35, con la quale dovrà provvedersi degli oggetti di uniforme prescritti.

Art. 6.

Alla spesa portata dall'attuazione del presente decreto sarà provveduto sui fondi messi a disposizione del Ministero della guerra per la Libia fino a che sia approvato il regolare bilancio del Ministero delle colonie.

Art. 7.

Entro tre mesi dalla promulgazione del presente decreto dovranno essere disciolte e licenziate tutte le bande e le milizie irregolari ora esistenti.

Disposizioni transitorie.

Finchè non sarà provveduto col decreto di cui è cenno all'art. 4 gli assegni e le varie indennità da corrispondersi agli ufficiali, ai graduati di truppa ed ai militari destinati ai reparti indigeni, saranno quelli ora fissati per i reparti mobilitati in Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
P. SPINGARDI.

QUADRI ORGANICI

DELLE

TRUPPE INDIGENE DELLA LIBIA

(Tabelle annesse al R. decreto 22 giugno 1913 n. 844).

SPECCHIO N. 1.

Battaglione indigeni.

	Uomini			Quadrupedi		
	italiani		indigeni	da sella		da soma
	ufficiali	truppa		di ufficiali	di truppa	
Stato maggiore di battaglione (1).						
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	—	—	2	—	—
Aiutante maggiore in 2° (uffic. subalt.)	1	—	—	1	—	—
Ufficiale subalterno a disposizione	1	—	—	1	—	—
Uff. medici (1 capitano e 1 subalterno)	2	—	—	2	—	—
Sottufficiali	—	2	—	—	2	—
Capor. magg. o cap. aiutante di sanità	—	1	—	—	1	—
Caporale trombettiere	—	1	—	—	1	—
Armaiolo	—	1	—	—	1	—
Maniscalco	—	1	—	—	1	—
Interprete	—	1	—	—	1	—
Muntaz	—	—	1	—	—	—
Attendenti e piantoni	—	—	8	—	—	—
Allievo sellaio	—	—	1	—	—	—
Conducenti	—	—	10	—	—	—
Muletti da basto	—	—	—	—	—	10
TOTALI dello S. M. di battaglione	5	7	20	6	7	10
Compagnia.						
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	2	—	—
Sottufficiale	—	1	—	—	1	—
Interprete	—	1	—	—	1	—
Caidsittin (scium basci)	—	—	2	—	—	—
Aghid (buluc basci)	—	—	6	—	—	—
Muntaz	—	—	(2)13	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—	—
Attendenti	—	—	4	—	—	—
Conducenti	—	—	15	—	—	—
Ascari	—	—	147	—	—	—
Muletti da basto	—	—	—	—	—	15
TOTALI della compagnia	3	2	190	3	2	15

(1) Lo S. M. del battaglione non cambia la propria costituzione qualunque sia il numero delle compagnie.

(2) Uno per servizio alle salmerie di compagnia.

Segue **Battaglione indigeni.**

	Uomini			Quadrupedi		
	italiani		indigeni	da sella		da soma
	ufficiali	truppa		di ufficiali	di truppa	
Sezioni di mitragliatrici *Comando di sezione.*						
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—
Soldato armaiuolo	—	1	—	—	1	—
Trombettiere	—	—	1	—	—	—
Attendente	—	—	1	—	—	—
TOTALE comando di sezione	1	1	2	1	1	—
Sezione di tiro.						
Capi mitragliatrici (aghid)	—	—	2	—	—	—
Ascari — serventi (1)	—	—	6	—	—	
Ascari — conducenti	—	—	10		—	—
Materiale someggiato — arma	—	—	—	—	—	2
Materiale someggiato — munizioni	—	—	—	—	—	4
Materiale someggiato — attrezzi, cassetto acqua e parti di cambio	—	—	—	—	—	2
Materiale someggiato — di riserva	—	—	—	—	—	2
TOTALI sezioni di tiro	—	—	18	—	—	10
Comando di sezione	1	1	2	1	1	—
Sezione di tiro	—	—	18	—	—	10
TOTALI di una sezione mitragliatrici	1	1	20	1	1	10
Riepilogo.						
Stato maggiore del battaglione	5	7	20	6	7	10
4 compagnie	12	8	760	12	8	60
Sezione mitragliatrici	1	1	20	1	1	10
TOTALI del battaglione	18	16	800	19	16	80

(1) Compreso un sellaio.

SPECCHIO N. 2.

Squadrone indigeni (a cavallo).

	Uomini			Cavalli da sella		Muli da tiro o da basto	Carrette
	italiani		indigeni	di ufficiali	di truppa		
	ufficiali	truppa					
Comando.							
Capitano comandante	1	—	—	2	—	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	4	—	—	—
Ufficiale subalterno veterinario	1	—	—	1	—	—	—
Maresciallo	—	1	—	—	1	—	—
Capor. magg. o capor. di contab.	—	1	—	—	1	—	—
Id. id. id. zappatore	—	1	—	—	1	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	1	—	—
Sellaio	—	1	—	—	1	—	—
Interprete	—	1	—	—	1	—	—
Allievo maniscalco	—	1	—	—	1	—	—
Allievo sellaio	—	1	—	—	1	—	—
Aiutante di sanità	—	1	—	—	1	—	—
Caidsittin	—	—	1	—	1	—	—
Attendenti	—	—	4	—	—	—	—
TOTALI del comando	4	9	5	7	10	—	—
Composizione di una squadra.							
Aghid (capo squadra)	—	—	1	—	1	—	—
Muntaz	—	—	1	—	1	—	—
Trombettiere	—	—	1	—	1	—	—
Zappatori	—	—	1	—	1	—	—
Ascari	—	—	10	—	10	—	—
TOTALI di una squadra	—	—	14	—	14	—	—
Composizione delle salmerie e del carreggio.							
Aghid	—	—	1	—	1	—	—
Conducenti	—	—	10	—	—	20	4
TOTALI delle salmerie e carreggio	—	—	11	—	1	20	4
Riepilogo.							
Comando dello squadrone	4	9	5	7	10	—	—
6 squadre	—	—	84	—	84	—	—
Salmerie e carreggio	—	—	11	—	1	20	4
TOTALI dello squadrone	4	9	100	7	95	20	4

SPECCHIO N. 3.

Batteria da montagna.

	Uomini			Quadrupedi			Pezzi da 70 A	Annotazioni
	italiani		indigeni	da sella		da soma		
	ufficiali	truppa		di ufficiali	di truppa			
A) *Batteria di combattimento e salmerie.*								
Comandante (capitano)	1	—	—	2	—	—	—	Per le funzioni di capi-pezzo saranno comandati a prestar servizio alla batteria 4 sottufficiali italiani (sergenti maggiori o sergenti) sino a quando i buluc basci non siano in grado di sostituirli.
Ufficiali subalterni	2	—	—	4	—	—	—	
Ufficiale subalterno veterinario	1	—	—	1	—	—	—	
Maresciallo (o sergente maggiore)	—	1	—	—	1	—	—	
Caporal maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	—	1	—	—	
Caporal maggiore o caporale zappatore	—	1	—	—	1	—	—	
Caporale operaio	—	1	—	—	1	—	—	
Maniscalco	—	1	—	—	1	—	—	
Sellaio	—	1	—	—	1	—	—	
Caidsittin (scium-basci)	—	—	2	—	2	—	—	
Aghid (buluc-basci)	—	—	5	—	5	—	—	
Muntaz	—	—	8	—	—	—	—	
Trombettieri	—	—	3	—	—	—	—	
Zappatori	—	—	8	—	—	—	—	
Porta feriti	—	—	4	—	—	—	—	
Attendenti	—	—	4	—	—	—	—	
Ascari	—	—	92	—	—	—	—	
Pezzi da montagna	—	—	—	—	—	—	4	
Materiale someggiato: cannone	—	—	—	—	—	4	—	
testata d'affusto	—	—	—	—	—	4	—	
coda d'affusto e cofano di attrezzi	—	—	—	—	—	4	—	
ruote e sala	—	—	—	—	—	4	—	
munizioni	—	—	—	—	—	20	—	
fucina	—	—	—	—	—	1	—	
cofani da veterinario e sellaio	—	—	—	—	—	1	—	
cofani da cucina, contabilità e materiale sanitario	—	—	—	—	—	2	—	
bagaglio ufficiali e tende	—	—	—	—	—	4	—	
viveri	—	—	—	—	—	3	—	
marmitte	—	—	—	—	—	1	—	
biada	—	—	—	—	—	7	—	
acqua	—	—	—	—	—	1	—	
Muli di riserva con basto	—	—	—	—	—	3	—	
Muli di riserva senza basto	—	—	—	—	—	1	—	
TOTALE batteria di combattimento e salmeria	4	6	126	7	13	60	4	

Segue **Batteria da montagna.**

	Uomini			Quadrupedi		
	italiani		indigeni	da sella		da salma
	ufficiali	truppa		di ufficiali	di truppa	
B) *Colonna munizioni di batteria.*						
Ufficiale subalterno	1	—	—	2	—	—
Caidsittin (scium-basci)	—	—	1	—	1	—
Aghid (buluc-basci)	—	—	2	—	2	—
Muntaz	—	—	4	—	—	—
Trombettieri	—	—	1	—	—	—
Allievi maniscalchi	—	—	2	—	—	—
Allievi sellai	—	—	2	—	—	—
Attendente	—	—	1	—	—	—
Ascari	—	—	61	—	—	—
Materiale someggiato: parti di affusto di riserva	—	—	—	—	—	3
Materiale someggiato: munizioni	—	—	—	—	—	26
Materiale someggiato: cofani da sellaio e maestranze	—	—	—	—	—	1
Materiale someggiato: bagaglio ufficiale e tenda	—	—	—	—	—	1
Materiale someggiato: viveri	—	—	—	—	—	2
Materiale someggiato: biada	—	—	—	—	—	4
Materiale someggiato: colli per riparazione e marmitte	—	—	—	—	—	1
Materiale someggiato: acqua	—	—	—	—	—	1
Muli di riserva con basto	—	—	—	—	—	2
Muli di riserva senza basto	—	—	—	—	—	1
TOTALE colonna munizioni	1	—	74	2	3	42

	Uomini			Quadrupedi			Pezzi da 70-A m. ntag.
	italiani		indigeni	da sella		da salma	
	ufficiali	truppa		di ufficiali	di truppa		
C) *Riepilogo.*							
Batteria di combattimento e salmerie	4	6	126	7	13	60	4
Colonna munizioni di batteria	1	—	74	2	3	42	—
TOTALE della batteria	5	6	200	9	16	102	4

SPECCHIO N. 4.

Compagnia leggera mista (1).

(Tipo medio di formazione, da servire *soltanto* per un calcolo molto *approssimativo*).

	Uomini			Cavalli	Muletti	Cammelli	
	Ufficiali	Truppa italiana	Truppa indigena			Meharì	da trasporto
Capitano comandante	1	—	—	1	—	1	—
Ufficiali subalterni (2)	4	—	—	4	—	4	—
Ufficiale subalterno medico	1	—	—	1	—	1	—
Maresciallo	—	1	—	1	—	—	—
Infermieri	—	2	—	—	—	2	—
Armaiuolo	—	1	—	—	—	1	—
Operai	—	4	—	—	—	4	—
Sergenti maggiori	—	5	—	5	—	—	—
Sergenti	—	5	—	5	—	—	—
Artiglieri (3)	—	12	—	—	—	12	—
Radiotelegrafisti	—	6	—	—	—	6	—
Militari indigeni meharisti (4)	—	—	150	—	—	150	—
Militari indigeni a piedi (4)	—	—	100	—	—	—	—
Cammelli da trasporto (5)	—	—	—	—	—	—	200
Muletti (6)	—	—	—	—	12	—	—
TOTALI	6	36	250	17	12	181	200

(1) Ogni compagnia leggera mista avrà inoltre una sezione di mitragliatrici coll'organico previsto dallo specchio n. 4 (Battaglioni indigeni).

(2) Qualcuno potrà essere anche indigeno. Uno degli ufficiali subalterni dovrà essere di artiglieria per il comando e l'impiego delle artiglierie che verranno assegnate alla compagnia e delle quali sarà fissato il numero e la specie.

(3) Di cui uno o due graduati.

(4) Con un numero di graduati da stabilirsi a seconda delle esigenze del servizio cui dovrà provvedere la compagnia.

(5) Saranno serviti da personale ausiliario.

(6) Per il trasporto delle artiglierie e del relativo primo munizionamento.

SPECCHIO N. 5

Squadrone indigeni (meharisti).

(Tipo medio di formazione da servire *soltanto* per un calcolo molto *approssimativo*).

	Uomini			Cavalli	Cammelli	
	Ufficiali	Truppa italiana	Truppa indigena		Meharì	da trasporto
Capitano comandante	1	—	—	1	1	—
Ufficiali subalterni (1)	4	—	—	4	4	—
Ufficiale subalterno veterinario	1	—	—	1	1	—
Maresciallo	—	1	—	1	1	—
Cap. magg. o caporale di contabilità	—	1	—	—	2	—
Caporale magg. o caporale zappatore	—	1	—	—	2	—
Maniscalco (2)	—	1	—	—	2	—
Sellaio	—	1	—	—	2	—
Interprete	—	1	—	—	2	—
Aiutante di sanità	—	1	—	—	2	—
Caidsittin	—	—	3	—	6	—
Aghid	—	—	(3) 6	—	12	—
Muntaz	—	—	(4) 12	—	24	—
Ascari	—	—	180	—	360	—
Conducenti	—	—	30	—	—	—
Cammelli da trasporti	—	—	—	—	—	30
TOTALI	6	7	231	7	421	30

(1) Qualcuno potrà essere anche indigeno.
(2) Per coadiuvare il veterinario nella cura dei quadrupedi.
(3) Dei quali uno addetto alle salmerie.
(4) Dei quali due addetti alle salmerie.

SPECCHIO N. 6

Ispettorato dei riparti indigeni della Libia.

	Uomini		Cavalli
	Ufficiali	Truppa italiana	
Maggior generale (ispettore)	1	—	2
Capitano addetto	1	—	1
Maresciallo	—	1	—
Scritturale (caporale o soldato)	—	1	—
Interprete	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle colonie
BERTOLINI.

N. **329**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **R. decreto col quale viene indetto un concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità di fotogrammetra, per i servizi aeronautici.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 31 maggio 1913, n. 595, relativa alla convalidazione del Nostro decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero di impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità di fotogrammetra, pei servizi aeronautici.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso estranei all'amministrazione militare ed i capitecnici d'artiglieria e genio in servizio.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 1, per mezzo dei comandi di distretto militare nel cui territorio risiedono e, se appartenenti all'amministrazione militare, per mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio. Tali domande dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) Copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente non ha superato il 28° anno di età.

Tale limite di età non è prescritto per i capitecnici in servizio.

b) Certificato di cittadinanza italiana;

c) Certificato di penalità;

d) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato;

e) Certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico constatante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica esente da difetti incompatibili con le funzioni di capotecnico;

f) Fotografia del candidato di data recente, da lui firmata, da servire all'accertamento dell'identità personale;

g) Titoli comprovanti:

1° la perfetta conoscenza del metodo fotogrammetrico aereo per il rapido rilevamento di estese zone di terreno a mezzo di aerostati frenati e dirigibili;

2° la conoscenza teorico pratica dei moderni procedimenti fotografici attinenti alla fotogrammetrica aerea;

3° la conoscenza teorico pratica di tutti i materiali occorrenti per il rilevamento del terreno con qualsiasi mezzo aereo, e del processo fotocollagrafico per la celere riproduzione di piani fotogrammetrici,

h) saranno ritenuti per titoli sufficienti anche le opere già eseguite a scopo artistico e scientifico che diano affidamento non dubbio della capacità del candidato nel disimpegno del proprio impiego per le esigenze militari.

Il concorrente dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta da cui risulti esplicitamente che si assoggetta, se così sarà ritenuto dalla commissione, ad un esperimento pratico della durata non superiore ad un mese.

Art. 4.

I comandanti di distretto, i comandanti di corpo e capi di servizio, appena ricevute le domande, le trasmetteranno sollecitamente al Ministero.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precitato articolo 3 non sono richiesti per i concorrenti che siano capitecnici in servizio.

Art. 6.

Tutte le domande dei concorrenti che siano capitecnici in servizio dovranno essere munite dal parere del capo di corpo o di servizio, circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui trattasi, sia per condotta e qualità personali sia per istruzione.

Art. 7.

L'esame dei titoli per la scelta del candidato sarà fatta da una commissione così composta:

un ufficiale generale — presidente;
tre ufficiali superiori del genio — membri;
un capitano del genio — segretario (senza voto);

Art. 8.

Appena compiuti i suoi lavori la commissione ne riferirà al Ministero, il quale, riconosciuta la regolarità del concorso, farà luogo agli opportuni provvedimenti.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **330**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 910 che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910 col quale fu approvata l'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti di abilità e cultura professionale, ai quali, secondo l'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta, devono essere sottoposti i tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento, si svolgeranno secondo le norme ed i programmi che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali dovranno esercitare, per un mese almeno, il comando di una legione territoriale, sotto la diretta vigilanza d'un maggiore generale addetto al comando generale dell'arma e del colonnello comandante titolare della legione, il quale però conserverà la responsabilità dell'andamento del servizio della legione.

Durante tale esperimento i tenenti colonnelli dovranno anche dar prova di conoscere tutte le operazioni che un comando di legione deve compiere per la mobilitazione di reparti dell'arma.

Infine i tenenti colonnelli dei carabinieri dovranno sostenere un esperimento pratico di comando di più battaglioni nell'istruzione formale.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

un maggiore generale addetto al comando generale dell'arma;
colonnello comandante di legione;

sotto la vigilanza dei quali si è compiuto l'esperimento di comando di legione.

Art. 3.

I tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (non compresi quelli del ruolo tecnico d'artiglieria, e compresi quelli del corpo di stato maggiore) e dei corpi sanitario e di commissariato dovranno prender parte ad una manovra coi quadri della durata di venti a venticinque giorni sotto la direzione del capo di stato maggiore dell'esercito, o di uno dei generali designati per il comando di una armata in guerra, da indicarsi, volta per volta, dal ministro della guerra.

Di massima, durante la manovra, i tenenti colonnelli da sperimentarsi forniranno i quadri dell'arma o servizio rispettivo per quei comandi, o per quelle funzioni che in guerra possono spettare ad un colonnello.

I quadri per i comandi delle unità superiori saranno costituiti da ufficiali generali.

Qualora il numero dei tenenti colonnelli da sottoporre ad esperimento fosse considerevole, il ministro potrà stabilire che la manovra si svolga in due periodi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità a proposito dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato che parteciparono alla manovra verrà espresso da una commissione composta come segue:

direttore della manovra;

ufficiali generali addetti alla direzione;

ufficiali generali appartenenti al partito o ai partiti di manovra ai quali avrà appartenuto il giudicando.

Art. 4.

I tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria dovranno visitare due stabilimenti industriali, uno nazionale e l'altro estero, e compileranno una relazione sulla visita fatta. Tale relazione verrà discussa davanti ad una commissione costituita come segue, la quale al termine della discussione pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

ispettore generale d'artiglieria;

ispettore delle costruzioni d'artiglieria;

ufficiale generale capo del servizio delle lavorazioni correnti;

un direttore principale di costruzioni d'artiglieria.

Art. 5.

I tenenti colonnelli del corpo sanitario, oltre al partecipare alla manovra con i quadri, di cui all'art. 3, dovranno compiere l'esame di un caso clinico a scopo medico-legale.

Essi, dopo di aver proceduto, dinanzi ad una sottocommissione costituita come segue, a tale esame con tutti i mezzi diagnostici opportuni, che saranno messi a loro disposizione, redigeranno una particolareggiata relazione col carattere di una vera e propria perizia medico-legale:

tenente generale ispettore capo di sanità militare;

maggiori generali ispettori di sanità militare.

La sottocommissione, dopo di avere esaminato la predetta relazione, si riunirà in seduta plenaria con la commissione di cui all'art. 3, e parteciperà con questa alla votazione circa l'idoneità o la non idoneità di ciascuno dei tenenti colonnelli medici sperimentati.

Art. 6.

I tenenti colonnelli del corpo d'amministrazione dovranno svolgere in iscritto un tema in materia di amministrazione e contabilità generale e speciale militare.

Tale tema verrà discusso davanti ad una commissione costituita come segue, la quale al termine della discussione pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

ufficiale generale capo del riparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore;

ispettore dei servizi di commissariato;

colonnello d'amministrazione.

Art. 7.

I tenenti colonnelli del corpo veterinario dovranno svolgere in iscritto due temi sui seguenti argomenti:

a) legislazione sanitaria, giurisprudenza veterinaria, servizio veterinario in pace ed in guerra;

b) igiene, zootecnia, ispezione delle carni macellate e dei foraggi, profilassi e polizia sanitaria veterinaria.

Inoltre saranno sottoposti ad un esperimento pratico di clinica medica e di clinica chirurgica veterinaria.

I temi verranno discussi davanti ad una commissione costituita come segue, la quale presenzierà pure l'esperimento pratico, e quindi pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

colonnello veterinario capo dell'ufficio di ispezione veterinaria;

un colonnello veterinario, richiamato temporaneamente dalla posizione di servizio ausiliario;

un professore ordinario di zooiatria in una scuola superiore di veterinaria.

La presidenza sarà assunta da quello fra i due colonnelli al quale spetti la precedenza secondo le prescrizioni del n. 22 del vigente regolamento di disciplina per il R. esercito.

Art. 8.

Tutti i giudizi previsti dal presente decreto saranno pronunciati in seguito a votazione a scrutinio segreto, con le modalità previste dai §§ 15 e 16 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, sopracitato.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua promulgazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **331**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nel quadro di avanzamento pel 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 agosto 1913.

1. In conformità di quanto prescrive l'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1913, n. 910, (1) i tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo tecnico d'artiglieria e compresi quelli del corpo di state maggiore) e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere per la prima volta nel quadro di avanzamento pel 1914 dovranno partecipare ad una manovra coi quadri che si svolgerà nei prossimi mesi di ottobre e novembre.

2. La manovra consterà di due periodi ciascuno della durata di 20 giorni circa.

3. Gli ufficiali generali, i tenenti colonnelli e gli altri ufficiali che dovranno prender parte alla manovra saranno suddivisi come è indicato qui di seguito:

DIREZIONE

S. E. tenente generale Cadorna conte Luigi, designato pel comando di una armata in guerra.
Maggiore generale Scotti comm. Arcangelo, comandante brigata Calabria.
Maggiore generale Secco comm. Luciano, id. artiglieria da fortezza Mantova.
Maggiore generale Mossolin comm. Evaristo, id. 2ª brigata cavalleria.
Maggiore generale Venturi comm. Giuseppe, id. truppe del genio Pavia.
Maggiore generale Bertotti comm. Emilio, id. brigata Forlì.
Un ufficiale superiore di stato maggiore e tre capitani di stato maggiore da designarsi dal comando del corpo di stato maggiore.

Partito rosso.

Tenente generale Porro comm. Carlo, comandante divisione territoriale di Milano — *Comandante del partito.*
Un ufficiale superiore di stato maggiore. } Da designarsi dal comando del corpo di stato maggiore.
Due capitani di stato maggiore. }

(1) Circolare n. 330.

Maggiore generale Raspi comm. Alessandro, comandante scuola applicazione di fanteria.
Un capitano di stato maggiore addetto, da designarsi dal comando del corpo di stato maggiore.
Maggiore generale Marchi comm. Francesco, comandante brigata Alpi.
Un capitano di stato maggiore addetto, da designarsi dal comando del corpo di stato maggiore.
Maggiore generale Goiran comm. Antonio, comandante 1ª brigata alpini.
Un capitano di stato maggiore addetto, da designarsi dal comando del corpo di stato maggiore.
Tenente d'amministrazione Pavoni Romeo, addetto all'ospedale militare di Genova, comandante del quartier generale.

TENENTI COLONNELLI.

Fanteria.

Primo gruppo
dal 6 ottobre 1913.

Barone cav. Giovanni, 79° fanteria.
Romanelli cav. Giovanni, 89° id.
Pastore cav. Federico, 50° id.
Rossi cav. Vittorio, 94° id.
Denicolai cav. Giovanni, 92° id.
Corbolani cav. Pietro, 80° id.
Zaccone cav. Vittorio, stato maggiore.
Guida cav. Giacinto, 1° fanteria.
Cassinis cav. Giuseppe, scuola militare.
Gallotti cav. Vincenzo, 4° fanteria.
Roasio cav. Alessandro, 42° id.
Tiscornia cav. Luigi, 36° id.
Gagliani cav. Francesco, 3° id.
Giannitrapani cav. Garibaldi, 85° id.
Marchisio cav. Giuseppe, 73° id.
Duci cav. Nestore, 19° id.
Taverna cav. Carlo, 6° alpini.
Monesi cav. Sigismondo, 7° bersaglieri.

Secondo gruppo
dal 26 ottobre 1913.

Breschi cav. Giuseppe, 74° fanteria.
Grimaldi cav. Michele, 29° id.
Zocca cav. Aroldo, 66° id.
Gobbi cav. Andrea, 81° id.
Maffi cav. Carlo, 34° id.
Bernardini cav. Silvio, 33° id.
Pasquale cav. Francesco, 11° bersaglieri.
Caviglia cav. Cesare, 8° alpini.
Gianni cav. Metello, 11° bersaglieri.
Ponzio Vaglia cav. Oscarre, 7° fanteria.
Merrone cav. Enrico, stato maggiore.
Bagnani cav. Ugo, id.

Cavalleria.

Schiffi cav. Orio, Foggia.
Avenati cav. Pietro, Saluzzo.
Pandolfi cav. Fabio, scuola applicazione cavalleria.
Salmoiraghi cav. Carlo, Padova.
Gnecchi cav. Dante, Piemonte Reale.

Artiglieria.

Ferrara cav. Pasquale, 10° campagna.
Sicardi cav. Francesco, 18° id.
Boyl cav. Vittorio, 17° id.
Caffi cav. Roberto, aspettativa infermità.
Cheli cav. Arturo, 8° campagna.
Pancrazi cav. Filippo, 1° id.

Genio.

Caroncini cav. Antonio, direzione Genova (sottodirezione Piacenza).
Dallolio cav. Serafino, direzione Bologna.
Parisio cav. Agostino, ufficio fortificazioni Belluno.

Corpo sanitario.

Carta Mantiglia cav. Filippo, direttore ospedale Savigliano.
Vigliardi cav. Luigi, infermeria Pinerolo.
Gelmetti cav. Arturo, direttore ospedale Piacenza.
Lanza, cav. Emanuello, direttore ospedale Chieti.
Perassi cav. Giovanni Antonio, id. id. Cava dei Tirreni.
Pronotto cav. Benedetto, id. id. Caserta.

Commissariato.

De Silva cav. Ernesto, direzione commissariato VIII corpo d'armata.
Cingano cav. Luigi, direzione commissariato X corpo d'armata.

Partito azzurro.

Maggiore generale Nasalli-Rocca comm. Saverio, comandante divisione territoriale di Novara — *Comandante del partito.*
Un ufficiale superiore di stato maggiore.
Due capitani di stato maggiore.
Da designarsi dal comando del corpo di stato maggiore.

Maggiore generale Schenoni comm. Angelo, comandante brigata Sicilia.

Un capitano di stato maggiore addetto, da designarsi dal comando del corpo di stato maggiore.

Maggiore generale Borghi comm. Angelo, comandante brigata Valtellina.

Un capitano di stato maggiore addetto, da designarsi dal comando del corpo di stato maggiore

Tenente d'amministrazione Astengo Angelo addetto alla direzione di commissariato del IV corpo d'armata, comandante del quartier generale

TENENTI COLONNELLI.

Fanteria.

Primo gruppo

Luzzi cav. Silvio, 31° fanteria.
Bifano cav. Luigi, 9° bersaglieri.
Sanna cav. Carlo, 45° fanteria.
Ponzio cav. Giacomo, stato maggiore.
Mezzo cav. Achille, 90° fanteria.
De Stefani cav. Mario, 85° id.
Tallarigo cav. Armando, stato maggioro.
Ghersi cav. Giovanni, 50° fanteria.
Colucci cav. Alfredo, 20° id.
Giardino cav. Gaetano, stato maggiore.
Poggi cav. Rosolino, id. id.
Castellazzi cav. Carlo, 84° fanteria.
De Baldini cav. Vittorio, 83° id.

Secondo gruppo.

Goretti cav. Quinto, 8° fanteria.
Maccari cav. Luigi, 29° id.
Cangemi cav. Alberto, 59° id.
Bonomo di Castania cav. Alfredo, 54° id.
Ademollo cav Umberto, 28° id.
Parigi cav. Cesare, 57° id.
Zanetti cav. Giuseppe, 17° id.
Montanari cav. Carlo, stato maggiore.
Malipiero cav. Giacomo, 27° fanteria.
Porta cav. Ugo, 2 alpini
Gianazza cav. Ettore, 18° fanteria.
Giglio cav. Enrico, 22° id.
Ratti cav. Giuseppe, 3° alpini.
Denina cav. Carlo, 2° id.
Desenzani cav. Giacomo, 33° fanteria.
Gorresio cav. Vincenzo, 65° id.
Galli cav. Temistocle, 82° id.
Scota cav. Umberto, 14° id.
Antuori cav. Enrico, 9° id.
Sailer cav. Emilio, stato maggiore.

Cavalleria.

Fazio cav. Mario, Montebello.
Milanesi cav. Arturo, a disposizione.
Romei cav. Giovanni, stato maggiore.
De Vera d'Aragona cav. Rainero, Alessandria.
Neyrone cav. Mario, Monferrato.

Artiglieria.

Ponzani cav. Emanuele, artiglieria a cavallo.
Morabito cav. Alessandro, 20° campagna.
Benvenuti cav. Carlo, aspettativa infermità.
Barbieri cav. Ugo, 2 artiglieria pesante.
Carrascosa cav. Gaetano, 25° campagna.

Genio.

D'Havet cav. Giuseppe, direzione Roma.
Pastore cav. Umberto, direzione Verona (sottodirezione Padova).

Corpo sanitario.

Arpa cav. Vittorio, ospedale Napoli.
Ruini cav. Camillo, id. Ravenna.
Galli cav. Giovanni, ispettorato sanità.
Dal Vecchio cav. Ruggero, direttore ospedale Messina.
Tommasina cav. Mario, id. id. Novara.

Commissariato.

Pasquato cav. Pietro, direzione commissariato IV corpo d'armata.

4. Quelli fra i predetti tenenti colonnelli che, alla data stabilita per l'inizio dell'esperimento del rispettivo gruppo, si trovassero a far parte dei corpi di occupazione della Libia o dell'Egeo, saranno dispensati dal partecipare all'esperimento stesso, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

5. La riunione degli ufficiali avverrà alle ore 9:

a) del giorno 5 ottobre p. v. a Pisa nel luogo che sarà loro direttamente indicato, per gli ufficiali generali ed ufficiali di stato maggiore ad essi addetti;

b) del giorno 6 ottobre p.v. per i tenenti colonnelli del 1° gruppo	a Pisa quelli del partito azzurro; a Livorno quelli del partito rosso;
c) del giorno 26 ottobre p. v. per i tenenti colonnelli del 2° gruppo	a Pisa quelli del partito rosso; a Lucca quelli del partito azzurro.

I tenenti colonnelli si presenteranno a Pisa al comando del 22° reggimento fanteria, a Livorno al comando della divisione militare, a Lucca al comando del distretto militare per ricevere le necessarie indicazioni circa i rispettivi alloggi.

6. Le conferenze preliminari per il primo periodo saranno tenute dai comandanti di partito nello stesso giorno della riunione dei tenenti colonnelli, alle ore 9 ½ a Pisa per il partito azzurro, alle 16 ½ a Livorno per il partito rosso, nella località che gli stessi comandanti di partito stabiliranno.

Per le conferenze preliminari del secondo periodo sarà a suo tempo fissata l'ora e la località.

7. Durante la manovra si vestirà da tutti la piccola uniforme; gli ufficiali del partito rosso avranno durante le esercitazioni esterne la copertina bianca al berretto

Gli ufficiali interverranno senza cavalli e senza attendenti; sul luogo di riunione sarà loro assegnato un cavallo di truppa ed un soldato. È fatta facoltà agli ufficiali generali di condur seco uno dei propri attendenti.

8. Il personale ed i cavalli di truppa occorrenti saranno forniti dal comando dell'VIII corpo d'armata, e dai comandi territoriali ai quali appartengono i comandanti di partito a seconda delle richieste di S. E. il direttore della manovra.

9. Prima dell'inizio della manovra il Ministero (Direzione generale od ufficio competente) trasmetterà a S. E. il direttore della manovra in Pisa le carte personali dei tenenti colonnelli da sperimentare.

10. Al termine della manovra saranno compilati per gli ufficiali generali e per gli ufficiali ad essi addetti i rapporti personali prescritti dal n. 17 del regolamento per le note caratteristiche.

Per ciascun tenente colonnello da inscrivere nel quadro di avanzamento sarà compilato apposito verbale dal quale risulti la sua idoneità o non idoneità a seconda degli articoli 3, 5 ed 8 del sopracitato decreto.

11. I tenenti colonnelli medici saranno chiamati a sostenere l'esperimento di cui all'articolo 8 del suddetto R. decreto nella 2ª quindicina del settembre p. v presso l'ispettorato di sanità militare nel giorno ed ora che verrà ad essi direttamente indicato dall'ispettorato stesso.

La sottocommissione per tale esperimento si riunirà in seduta plenaria alla commissione di cui all'art. 3 del predetto R. decreto, al termine dei due periodi della manovra coi quadri a seconda delle disposizioni che al riguardo darà S. E. il tenente generale Cadorna conte Luigi.

12. Agli ufficiali che parteciperanno alla manovra, provenienti da località diversa da quella nella quale ha sede la rispettiva unità di manovra, sono dovute le indennità previste dal capoverso *c*) del § 41 del regolamento per le indennità eventuali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **332**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno frequentato i corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza per la specialità da costa.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 agosto 1913.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i seguenti ufficiali hanno frequentato i corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza per la specialità da costa.

1° CORSO.

Du Lac cav. Alfredo, tenente colonnello scuola applicazione artiglieria e genio.
Ascoli Ettore, capitano scuola militare.
Gasti cav. Nicola, maggiore 1° artiglieria fortezza (costa)
Onnis cav. Luigi, id. 1° id. id. (id.).
Battacchi Costante, capitano 1° id. id. (id.)
Barusso Filippo, id. 1° id. id. (id).

Genta Vittorio, tenente 1° artiglieria fortezza (costa).
Caffarelli cav. Giuseppe, colonnello 2° id. id. (id.).
Gonnelli cav. Giuseppe, maggiore 2° id. id. (id.).
Gropallo cav. Costantino, id. 2° id. id. (id.).
Meluzzi Onofrio, capitano 2° id. id. (id.).
Caruso Manfredi, id. 2° id. id. (id.).
Pagliaretti Francesco, tenente 2° id. id. (id.).
Locurcio cav. Antonio, colonnello 3° id. id. (costa e fortezza).
Pandolfi cav. Alfredo, maggiore 3° id. id. (id. id.).
Rossi Alfredo, capitano 3° id. id. (id. id.).
Milano Giuseppe, id. 3° id. id. (id. id.).
Brandi Giuseppe, id. 3° id. id. (id. id.).
Festa cav. Riccardo, colonnello 4° id. id. (costa).
Di Pompeo cav. Arturo, tenente colonnello 4° id. id. (id.).
Romano Giacomo, capitano 4° id. id. (id.).
Mina Guido, id. 4° id. id. (id.).
Vismara Angelo, id. 4° id. id. (id.).
Ricci cav. Giuliano, tenente colonnello 5° id. id. (costa e fortezza).
Dell'Isola-Molo cav. Ercole, id. 5° id. id. (id. id.).
Amei Giuseppe, capitano 5° id. id. (id. id.).
Postiglione Tommaso, id. 5° id. id. (id. id.).
Tinozzi Salvatore, id. 5° id. id. (id. id.).
Roberto Adolfo, tenente 5° id. id. (id. id.).
Rossi Angelo, capitano 9° id. campagna, in servizio di stato maggiore
Santangelo Carlo, id. direzione artiglieria Venezia.
Notari Antonio, id. id. id. Messina.

2° Corso.

Marietti cav. Giovanni, capitano di stato maggiore.
Goria cav. Alessandro, colonnello scuola applicazione artiglieria e genio.
Gigante Carlo, capitano comando artiglieria fortezza Genova.
Mottura cav. Goffredo, colonnello 1° artiglieria fortezza (costa).
Veroggio cav. Carlo, maggiore 1° id. id. (id.).
Castellazzi Camillo, capitano 1° id. id. (id.).
Serra Benedetto, id. 1° id. id. (id.).
Bruno Gaetano, id. 1° id. id. (id.).
Chiesa Luigi, id. 1° id. id. (id.).
Auberti Cesare, id. 1° id. id. (id.).
Alberti Alberto, tenente 1° id. id. (id.).

De Benedetti cav. Filippo, tenente colonnello 2° artiglieria fortezza (costa).
Naldi Giulio, capitano 2° id. id. (id.)
Cambilargiu Salvatere, id. 2° id. id. (id.).
Ingolotti Francesco, id. 2° id. id. (id.).
Scoppa Filippo, id. 2° id. id. (id.).
Sirombo Casimiro, tenente 2° id. id. (id.).
Bandini cav. Enrico, tenente colonnello 3° id. id. (costa e fortezza).
Colombino cav. Stefano, maggiore 3° id. id. (id. id.).
Rossi Emilio, capitano 3° id. id. (id. id.).
Moschini Carlo, id. 3° id. id. (id. id.).
Cotta Edoardo, id. 3° id. id. (id. id.).
Maffei Alfredo, id. 3° id. id. (id. id.).
Benelli Cesare, tenente 3° id. id. (id. id.).
Morelli cav. Ercole, maggiore 4° id. id. (costa).
Gatto cav. Salvatore, id. 4° id. id. (id.).
Marra cav. Mario, id. 4° id. id. (id.).
De Nora cav. Vitangelo, capitano 4° id. id. (id.).
De Palma Vincenzo, id. 4° id. id. (id.).
Pirandello Daniele, id. 4° id. id. (id.).
Forestieri Salvatore, id. 4° id. id. (id.).
Ghelli Francesco, tenente 4° id. id. (id.).
Giancale cav. Giacomo, tenente colonnello 5° id. id. (costa e fortezza).
Carlomagno Nicola, capitano 5° id. id. (id. id.).
Cinotti Ezio Ciro, id. 5° id. id. (id. id.).
Bani cav. Antonio, colonnello direzione artiglieria Spezia.
Cattaneo Gio. Attilio, capitano id. id. Genova.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **333.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Duplicati di richieste di carico e scarico per il R. polverificio sul Liri.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 agosto 1913.

In seguito ad incendio che ha distrutto gli uffici del regio polverificio sul Liri si prescrive che tutte le amministrazioni militari, che hanno avuto movimenti di materiali con il detto stabilimento, ed i cui documenti contabili si sono resi perfetti dal 1° gennaio al 16 luglio 1913, gli inviino *subito* una copia delle richieste di carico compilate in base a quelle da ciascuna

di esse quitanzate ed una copia delle richieste di scarico che ciascuna ricevette quitanzata dal detto polverificio.

In base a tali documenti, il consiglio amministrativo dello stabilimento del Liri ricompilerà le proprie richieste di scarico, richiedendone quitanza per duplicato alle amministrazioni interessate e quelle di carico dei materiali ricevuti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **334.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bardatura per i cavalli dei generali di cavalleria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 agosto 1913.

Con riserva di apportare le relative modificazioni al regolamento sull'uniforme, il Ministero determina, che la bardatura, ordinaria o di marcia, per i cavalli dei generali comandanti di divisione e di brigata di cavalleria sia identica a quella dei cavalli degli altri ufficiali di detta arma.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **335.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del morso snodato per i cavalli degli ufficiali di cavalleria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 agosto 1913.

Con riserva di apportare analoghe modificazioni alla bardatura dei cavalli degli ufficiali delle altre armi, il Ministero determina che l'uso del morso snodato adottato con la circolare n. 519 del *giornale militare* 1911 per i cavalli di truppa dell'arma di cavalleria sia esteso anche ai cavalli degli ufficiali della stessa arma.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **336.** — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1913.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 agosto 1913.

1. A senso del § 734 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che vi sia quest'anno un solo corso normale d'istruzione pei volontari di un anno, che avrà principio alla data del 1° dicembre, e quindi tutte le pratiche

relative a tali arruolamenti volontari dovranno dagli aspiranti essere compiute non più tardi del 30 novembre p. v.

2. Giusta il n. 9 del manifesto annesso alla circolare 322 del corrente anno gli uomini chiamati alle armi con la circolare stessa e che facciano domanda e che compiano tutte le pratiche prescritte per l'ammissione al volontariato di un anno durante la loro permanenza al distretto, dovranno, dopo ottenuta tale ammissione, essere rinviati in congedo per imprendere poi servizio alla data del 1° dicembre p. v., cioè all'inizio del predetto corso, con decorrenza della ferma dalla data stessa.

3. I militari invece che, a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, domandino entro il primo mese del loro effettivo incorporamento ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno, devono continuare, nella nuova qualità, il servizio ormai intrapreso e la loro ferma speciale decorrerà dal giorno stabilito per la loro presentazione alle armi.

I militari oradetti dovranno però compiere il volontariato nell'arma della quale fanno parte; ma potranno far passaggio ad altro reggimento di loro scelta della medesima arma.

I comandanti di corpo, ricevuta la domanda d'ammissione al volontariato di un anno entro il termine prescritto, inviteranno i militari interessati a produrre d'urgenza i necessari documenti, affinchè la loro ammissione al detto volontariato possa effettuarsi nel termine del primo mese dall'incorporamento.

Ove però taluno, pur avendo presentata la domanda di ammissione al volontariato di un anno corredata dei prescritti documenti nel suaccennato termine di tempo, non abbia potuto assumere il volontariato stesso per causa assolutamente indipendente dalla sua volontà, potrà essere ammesso egualmente a tale volontariato, previa autorizzazione di questo Ministero, a cui i comandanti di corpo in questi casi dovranno trasmettere i documenti prodotti e indicare le cause del ritardo.

4. Gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno si effettuano normalmente presso le sedi dei corpi e specialità di servizio indicati nel § 740 del regolamento sul reclutamento e presso i gruppi di artiglieria da costa della Maddalena, di Taranto e di Gaeta, presso il battaglione specialisti del genio ed il battaglione aviatori.

È però in facoltà dei comandi di corpo d'armata di non effettuare, ove ciò sia reclamato da speciali esigenze di ser-

vizio, il corso volontari di un anno presso i reparti rimasti alla sede dei reggimenti mobilitati. Detti comandi emaneranno direttamente le disposizioni opportune, dandone notizia per conoscenza al Ministero (divisione 2ª leva). Gli interessati saranno informati di tali provvedimenti per cura dei corpi cui fecero la loro domanda.

5. Avvertesi che presso il distaccamento di Palermo del reggimento di cavalleria stanziato in Napoli può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Così pure presso il distaccamento di Roma del 6° reggimento genio (ferrovieri) potranno ammettersi direttamente volontari di un anno che soddisfacciano alle condizioni richieste dal capo VI della istruzione pel servizio automobilistico (edizione 1907) e riportate al n. 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

È però da tener presente che per essere ammessi nelle compagnie automobilisti (alla sede del reggimento in Torino o al distaccamento di Roma) i volontari di un anno devono dimostrare di essere perfettamente abili a condurre macchine automobili e di avere una perfetta conoscenza teorica delle macchine stesse, in modo che la loro istruzione nel periodo di ferma possa essere rivolta alle altre istruzioni necessarie per potere trarre profitto da tali volontari di un anno quali eventuali ufficiali di complemente.

Anche per le ammissioni nelle compagnie automobilisti di artiglieria, di cui al seguente n. 8, lettera *a*, gli aspiranti devono dimostrare di possedere gli ora detti requisiti professionali.

6. Tutto quanto è stabilito per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno dalle vigenti disposizioni, dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito, deve anche ritenersi riferibile ai comandi dei menzionati distaccamenti e gruppi.

E poichè i distaccamenti e i gruppi di cui sopra non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 276 della istruzione complementare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio, che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

7. Con norme analoghe a quelle sopra dette i corpi e reparti distaccati in Libia potranno procedere agli arruolamenti volontari di un anno ed alle ammissioni al volontariato stesso, sia che gli aspiranti intendano di prestare l'anno di servizio

sul posto e sia che preferiscano di essere incorporati in un reggimento in Italia.

8. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

a) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria, fatta eccezione per le compagnie componenti il battaglione lagunari del 4° genio, nelle quali non potrà essere ammesso alcun volontario di un anno. Avvertesi che nella specialità treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno potranno effettuarsi soltanto presso i reggimenti aventi compagnie treno presenti alla sede, e in ragione di non più di sei per ogni compagnia che si trovi alla sede stessa. Invece gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno nelle compagnie automobilisti d'artiglieria potranno effettuarsi, dato che gli aspiranti abbiano i requisiti professionali di cui al precedente n. 5, anche se tali compagnie non si trovino presenti alla sede del reggimento, fermo restando a sei il numero dei posti.

Avvertesi che per gli aspiranti all'ammissione tanto nelle compagnie automobilisti di artiglieria quanto in quelle del 6° reggimento genio non è prescritto alcun limite di statura speciale.

Per le compagnie treno dell'arma del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non deve essere maggiore di due per ogni compagnia.

b) Nel battaglione specialisti del genio il numero dei volontari di un anno non dovrà superare il numero di 30 e nel battaglione aviatori quello di 5 per ogni compagnia.

c) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno studenti in medicina non potrà essere maggiore di dodici per ciascun ospedale militare principale. Illimitato sarà invece il numero di coloro che siano forniti degli altri titoli di studio o professionali di cui al § 278 della istruzione complementare.

9. Per quanto riguarda l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti al volontariato di un anno e la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato stesso, i corpi e i distretti dovranno attenersi alle norme date nei n. 6, 7, 8 e 9 dell'analoga circolare pubblicata nel 1909 (n. 354 del 25 agosto detto anno).

10. Non sono ammessi al volontariato di un anno quei volontari ordinari che abbiano procurato l'assegnazione alla 2ª categoria di un fratello e ciò anche nell'interesse delle loro famiglie, dappoichè in caso diverso dovrebbe essere revocata tale assegnazione alla 2ª categoria nel termine di tempo fissato dall' art. 74, terzo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento.

11. Pregasi di tenere presente che gli elenchi mod. 28 *B* e 28 *C* (edizione 1912), da compilarsi sempre per ordine alfabetico, devono essere rimessi a questo Ministero dai corpi che prendono in forza i volontari di un anno e non già da quelli che compiono le pratiche per l'arruolamento e l'ammissione dei volontari medesimi.

Tale invio deve aver luogo non più tardi del 15 febbraio p. v., salvi beninteso i casi in cui si presentino alle armi militari isolati, dovendo allora inviarsi i detti modelli al più presto possibile.

12. Coloro che non possedessero perfetto il requisito del tiro a segno prescritto per l'ammissione al volontariato di un anno col ritardo del servizio, potranno ugualmente essere ammessi al ritardo stesso, purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino di eseguire le lezioni di tiro, conseguendovi la voluta idoneità, e ciò prima dell'inizio del venturo corso d'istruzione (1° dicembre 1914), sotto pena di essere privati del beneficio del ritardo stesso.

13. I comandanti di distretti militari, appena ricevuta la presente circolare, faranno stampare e pubblicare l'annesso manifesto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1913.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1913.

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio alla data del 1° dicembre p. v., purchè compiano tutte le relative pratiche, compreso il versamento della tassa, non più tardi del 30 novembre.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno e per l'ammissione al volontariato stesso deve essere redatta su carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comando del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto,

trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno, di cui al n. 1 dell'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, secondo i casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune di residenza dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari, poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

Coloro che non possedessero perfetto il requisito del tiro a segno, potranno rivolgersi al comando di questo distretto che, in determinati casi, potrà ammetterli al godimento del beneficio invocato.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno senza la facoltà del ritardo del servizio quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto.

4. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti, salvo quanto è detto nell'ultimo alinea del presente numero:

in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria e genio (escluso il battaglione lagunari) ovunque stanziati e presso i gruppi d'artiglieria da costa della Maddalena, di Taranto e di Gaeta;

nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori, esclusivamente per quei giovani che, per i loro requisiti e per le loro attitudini, diano affidamento, a giudizio dei comandanti di detti battaglioni, di potervi prestare un utile servizio;

nelle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio — alla sede in Torino o al distaccamento di Roma — e nelle compagnie automobilisti del reggimento d'artiglieria a cavallo e dei reggimenti 3°, 13°, 21° e 25° artiglieria da campagna, limitatamente a coloro che dimostrino di essere perfettamente abili a condurre macchine automobili e di avere una perfetta conoscenza teorica delle macchine stesse. — A tale uopo gli aspiranti, unitamente ai consueti documenti,

dovranno presentare: o la licenza per condurre rilasciata dalle prefetture del Regno, ovvero, in mancanza di tale licenza, una domanda di assoggettarsi ad un esame teorico-pratico; dovranno inoltre presentare i certificati comprovanti i loro titoli di studio e requisiti professionali;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica industriale od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento di cavalleria che ha sede in Napoli, per quegli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per i gruppi d'artiglieria da costa distaccati a Gaeta, a Taranto e alla Maddalena. Presso i comandi di tali gruppi potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendano prestare la ferma nei gruppi stessi.

Si avverte che, ove, a giudizio e per disposizione dei comandi di corpo d'armata, non potesse effettuarsi il corso volontari di un anno presso i reparti rimasti alla sede dei reggimenti mobilitati, quei volontari di un anno che avessero chiesto di prestare servizio in uno di tali reggimenti sarebbero assegnati ad altro corpo viciniore, a loro scelta.

5. I volontari ammessi nelle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio e nelle compagnie automobilisti d'artiglieria che, durante il corso d'istruzione, dimostrassero di non avere sufficiente attitudine per divenire ottimi automobilisti, saranno trasferiti i primi nelle compagnie ferrovieri ed i secondi negli altri reparti del proprio reggimento.

Occorrendo il trasferimento potrà aver luogo anche in altri corpi della rispettiva arma.

6. Gli inscritti della leva sulla classe 1893, stati arruolati in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva ed i militari studenti ritardatari

di classi precedenti che ne facciano domanda e compiano tutte le pratiche prescritte per l'ammissione al volontariato di un anno durante la loro permanenza al distretto, saranno, dopo ottenuta l'ammissione a tale arruolamento, rinviati in congedo per imprendere poi servizio alla data del 1° dicembre p. v., all'inizio del predetto corso, con decorrenza della ferma dalla data stessa.

I militari invece che, a senso dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, domandino, entro il primo mese dal loro effettivo incorporamento, ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno, devono continuare, nella nuova qualità, il servizio ormai intrapreso; e la loro ferma speciale decorrerà dal giorno stabilito per la loro venuta alle armi.

Questi ultimi però dovranno compiere il volontariato di un anno nell'arma propria, ma potranno far passaggio ad altro reggimento di loro scelta della medesima arma.

Tutti indistintamente i sopra detti inscritti e militari aspiranti al volontariato di un anno dovranno unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonché uno di quelli richiesti dal successivo n. 3 relativi all'obbligo del tiro a segno.

7. Trascorso il primo mese dall'incorporamento, gli inscritti e militari di cui al numero precedente, i quali non avessero presentato regolare domanda di ammissione al volontariato di un anno, sono a termini di legge decaduti dalla facoltà di assumere il volontariato e quindi dovranno ultimare sotto le armi la ferma loro spettante per fatto di leva.

8. Tutti indistintamente gli inscritti della classe 1893, arruolati in 1ª categoria, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento, potranno essere ammessi al volontariato di un anno col ritardo del servizio al 26° anno di età anche all'atto della loro presentazione alle armi con le reclute e anche dopo effettuato il loro incorporamento, purchè non sia trascorso il termine fissato dall'art. 104 del testo unico succitato. Gli aspiranti a tale ammissione dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti di cui al numero 6, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possano essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 105 succitato.

9. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

10. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio decreto del 23 gennaio 1913, n. 19, fissata per l'anno in corso in lire 2000 per l'arma di cavalleria e in lire 1500 per le altre armi.

11 Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

12. Non saranno ammessi al volontariato di un anno quei volontari ordinari che abbiano procurato l'assegnazione alla 2ª categoria di un fratello e ciò anche nell'interesse delle loro famiglie, dappoichè in caso diverso dovrebbe essere revocata tale assegnazione alla 2ª categoria nel termine fissato dall'art. 74, terzo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento.

. . . . *addì* . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **337**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Provvista e versamento di strumenti verificatori per armi portatili.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 agosto 1913.

Si avvertono i corpi che da ora in avanti le richieste e i versamenti degli strumenti verificatori per armi portatili prescritti dall'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi devono essere unicamente fatte alla fabbrica d'armi di Terni, se si riferiscono a fucili, o a quella di Brescia, se invece sono per moschetti e pistole.

Il Ministero si riserva di pubblicare la corrispondente variante da apportarsi alle disposizioni in proposito contenute nella istruzione sopra nominata.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 338. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti da apportarsi all'istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 agosto 1913.

Con riserva di pubblicare il relativo fascicoletto di aggiunte e varianti, il Ministero comunica le seguenti aggiunte e varianti da apportarsi all'istruzione suindicata.

Pag. 13, ai §§ 31 e 32 *sostituire i seguenti:*

§ 31. I sottufficiali guardacolombaia, nei viaggi per servizio, compresi quelli per l'addestramento dei colombi, ricevono dai corpi che li amministrano le competenze stabilite per viaggi isolati dal vigente regolamento per le indennità eventuali del R. esercito. Ricevono inoltre dalle direzioni ed uffici del genio un soprassoldo speciale di L. 2,00 al giorno ogni qualvolta sono comandati in accompagnamento di colombi, sia per addestramento, sia per altre esercitazioni, semprequando il movimento importi un allontanamento dalla residenza non minore di quello minimo stabilito dal regolamento sulle indennità eventuali.

§ 32. Gli inservienti borghesi, allorchè sono comandati in viaggio per accompagnamento di colombi, ricevono le competenze loro spettanti a norma del vigente regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 339. — TRASPORTI. — **Istituzione del servizio cumulativo fra le stazioni del continente e quelle della Sicilia e fra le stazioni del continente e gli scali marittimi della Sardegna pel trasporto dei viaggiatori e bagagli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 agosto 1913.

In seguito ad accordi interceduti con la rispettiva direzione generale, dal 1° corrente è istituito il servizio cumulativo fra le linee ferroviarie e di navigazione esercitate dallo Stato, e quindi fra le stazioni del continente e quelle della Sicilia, e fra le stazioni del continente e gli scali marittimi della Sardegna. Tale servizio è però limitato al trasporto *personale e del bagaglio*, per le persone considerate dal regolamento pei

trasporti militari sulle ferrovie del Regno, ed a quello *personale* per coloro cui è applicabile la concessione speciale *C*.

Conseguentemente tali viaggi e trasporti avranno luogo presentando un'unica richiesta od un unico scontrino per l'intero percorso ferroviario-marittimo.

I prezzi dei biglietti o dei trasporti risultano dalla somma delle tasse pel percorso ferroviario e di quelle del percorso marittimo, calcolate, le prime, in base alla *tariffa militare* od a quella *differenziale C*, secondo i casi; le seconde sulla *tariffa militare* di cui alla convenzione 6 dicembre 1909 (circolari n. 263 del 1910 e n. 276 corrente anno).

Nulla è innovato per quanto riguarda i trasporti, fra il continente e le dette isole, di merci, veicoli e quadrupedi, pei quali varranno le norme contenute nel predetto regolamento e nella disposizione n. 35 del fascicolo 18 della raccolta — disposizione che il Ministero si riserva di modificare con la pubblicazione — in corso di stampa — del fascicoletto di aggiunte e varianti al citato fascicolo 18.

Il Ministro — P. Spingardi.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2678) Roma, 1943 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1913 — 16 agosto

1913 GIUGNO 2. - N. 340. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che determina le attribuzioni dell'ispettore ippico . . . . . Pag. 1045

1913 AGOSTO 12. - » 341 — TRASPORTI. — Trasporti militari di persone sulla linea Rocchette-Asiago . . . . . » 1047

» 12. - » 342. — TRASPORTI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni . . . . . » 1047

» 13. - » 343. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo delle cauzioni dei contratti con l'amministrazione militare della guerra. . . . . » 1048

» 13. - » 344. AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali, ed a scelta dei tenenti colonnelli della stessa arma per l'anno 1914 . . . . . » 1049

» 14. - » 345. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . » 1049

AVVISO. — Risultato dei concorsi indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1913 . . . » 1051

CIRCOLARE N. **340.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che determina le attribuzioni dell'ispettore ippico.** — (Ispettorato ippico). — 2 giugno 1913.

IL MINISTRO

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1911;

DECRETA:

Articolo unico.

Le attribuzioni dell'ispettore ippico sono le seguenti:

L'ispettore ippico ha l'alta direzione dei servizi ippici dell'esercito e a tal fine:

§ 1. Studia le questioni riferentisi all'allevamento equino

Alla presente dispensa è unita una tavola di disegno che fa parte della circolare n. 320.

nazionale e invigila all'attuazione dei provvedimenti intesi ad incoraggiare le iniziative dei privati allevatori.

§ 2. Dà le norme per l'esecuzione delle rimonte — sia nel Regno, sia all'estero — designa gli ufficiali che devono far parte della commissione di rimonta prendendo opportuni accordi coi capi servizio da cui dipendono, stabilisce i requisiti che devono possedere i quadrupedi da acquistare, fissa gli itinerari, i limiti di territorio entro i quali ciascuna commissione deve svolgere le sue operazioni. Stabilisce i prezzi medi d'acquisto dei quadrupedi, a seconda dell'età, dei requisiti e delle condizioni dei mercati. Propone le riviste e le requisizioni quadrupedi e detta alle commissioni incaricate le norme esecutive.

§ 3. Vigila sull'andamento tecnico, amministrativo e disciplinare dei depositi di allevamento cavalli, dei depositi di acclimazione, razze equine e stabilimenti congeneri e adotta i provvedimenti che ravvisa atti al loro incremento, sia in quanto riguarda l'allevamento, sia in quanto si riferisce alla gestione economica dei detti stabilimenti.

§ 4. Ispeziona i depositi di allevamento, d'acclimazione ecc. e si assicura della precisa applicazione delle norme regolamentari che disciplinano i vari rami di servizio dei depositi medesimi, nonchè della esecuzione degli ordini da lui emanati.

§ 5. Propone le nomine e i trasferimenti del personale di direzione dei depositi anzidetti, nonchè le modificazioni organiche che, nell'interesse del servizio, ravvisasse necessarie. Presiede le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti di agente e sotto-agente di campagna.

§ 6. Consulta l'ufficio d'ispezione veterinaria in tutto ciò che riguarda i provvedimenti d'igiene, di profilassi e di polizia sanitaria da adottarsi nei depositi di allevamento cavalli, in quelli d'acclimazione e per le fattrici distribuite o da distribuire agli allevatori, nonchè sulle domande degli ufficiali, intese ad ottenere l'indennità per la perdita dei cavalli, attribuita a cause di servizio.

§ 7. In caso di sviluppo di malattie a forma diffusiva negli animali dei depositi, provoca l'intervento del capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria per i provvedimenti di sua competenza.

§ 8. Per la soluzione delle più complesse quistioni concernenti l'ippocoltura nazionale, l'indirizzo ed il perfezionamento del servizio delle rimonte, della produzione, dell'alle-

vamento e del trattamento dei puledri nei depositi e nelle stazioni di acclimazione, convoca una commissione da lui presieduta e composta del capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria e del vice-ispettore ippico.

Allorchè le questioni da risolvere sono di natura amministrativa od agraria, verrà chiamato a far parte della detta commissione un ufficiale od un funzionario competente in materia.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **341.** — TRASPORTI. — **Trasporti militari di persone sulla linea Rocchette-Asiago.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 12 agosto 1913.

La direzione dell'esercizio della « Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » esercente la linea Rocchette-Asiago, ha fatto presente che, data la scarsa potenzialità della linea stessa non può ammettere al trasporto drappelli di militari in numero superiore di 20.

Ciò posto e tenuto conto che, in base all'atto di concessione, la distanza virtuale del percorso Rocchette-Asiago, agli effetti del computo delle tasse di trasporto, è stabilita in km. 44, le autorità militari che dovessero effettuare trasporti su tale linea si limiteranno a richiedere l'impiego di treni speciali nei soli casi in cui non sia assolutamente possibile frazionare i reparti in drappelli della forza suddetta

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **342.** — TRASPORTI. — **Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 agosto 1913.

Di concerto con la direzione generale delle ferrovie dello Stato, all'elenco delle deviazioni (allegato n. 14 al regolamento

pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, edizione 1911), debbono essere fatte le seguenti aggiunte:

Percorsi da	Percorsi a	Via più breve	Deviazioni	Km. di maggiore percorso
o viceversa				
Genova	Santhià	Alessandria – Casale – Vercelli	Torino	67
Bologna	Pontassieve	Faenza - Contea	Pistoia - Firenze	4
Borgo S. Lorenzo	Pontassieve	Contea	Firenze	23
S. Vito al Tagliamento	Treviso	Motta di Livenza	Casarga - Conegliano	16

Il Ministero si riserva di pubblicare i fascicoletti di aggiunte e varianti al citato regolamento, alle norme per l'applicazione della concessione speciale C (disposizione 4, fascicolo 18 della raccolta) ed al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali.

Intanto le autorità militari apporteranno le volute correzioni ed aggiunte alle dette pubblicazioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **343**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Svincolo delle cauzioni dei contratti con l'amministrazione militare della guerra**. — (Segretariato generale). — 13 agosto 1913.

La direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, ha fatto presente che non tutte le autorità militari ottemperano a quanto è stato disposto con la circolare di questo Ministero n. 125 del 1° aprile corrente anno.

Si richiamano pertanto le dipendenti autorità all'osservanza di quelle disposizioni soggiungendo che, qualora al momento

della effettuazione del deposito non avessero tutti gli elementi per compilare integralmente il modello I dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, in ispecie nella parte riguardante la designazione dell'autorità competente a pronunciare lo svincolo della cauzione, potranno esibirne uno incompleto, con riserva di integrarlo, non appena ne siano in grado, od in ogni modo prima che sia emesso il decreto di svincolo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **344.** — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali, ed a scelta dei tenenti colonnelli della stessa arma, per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 agosto 1913.

A parziale modificazione della circolare del *giornale militare ufficiale* n. 108 del 13 marzo corrente anno, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i capitani dei carabinieri reali per essere inscritti sul quadro d'avanzamento ad anzianità, ed i tenenti colonnelli della stessa arma per essere inscritti sul quadro d'avanzamento a scelta, per l'anno 1914, siano portati rispettivamente al 2 agosto 1904, ed all'8 giugno 1911.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **345.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale). — 14 agosto 1913.

1. Col 1° ottobre p. v. s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, l'ordinario corso per il conseguimento della nomina a maestro militare di educazione fisica (ginnastica e scherma) presso i corpi ed istituti militari.

A tale corso, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 6 luglio 1911 n. 865, modificato con R. decreto 15 dicembre 1912 n. 1418, e del regolamento in-

terne di detta scuola, potranno essere ammessi 20 sottufficiali, i quali dovranno avere almeno il grado di sergente maggiore e soddisfare pienamente a tutte le altre condizioni richieste dai numeri 5 e 7 della citata parte V del regolamento organico.

2. I comandi di corpo, compresi quelli dislocati in Libia e nell'Egeo, trasmetteranno, non più tardi del 5 settembre p. v., per la prescritta via gerarchica, le proposte di ammissione senza limitazione di numero, corredate delle domande degli aspiranti e dei documenti indicati dal succitato regolamento organico.

3. Ciascun comando di corpo d'armata dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre, a sua volta, al Ministero quei sottufficiali, senza limitazione di numero, che, a suo giudizio, riuniscano i requisiti voluti, inoltrando le carte ad essi relative, ovvero partecipare che non ha alcun sottufficiale da proporre.

Per la constatazione dei requisiti suddetti si dovrà avere speciale riguardo:

a) alla coltura generale, alla condotta, al carattere ed alla educazione degli aspiranti.

Le commissioni d'avanzamento dovranno accertarsi del grado di coltura generale, o in base ai titoli di studio posseduti dagli aspiranti, o mediante quelle prove sommarie che fossero ritenute opportune, in relazione all'esame di ammissione che ciascun aspirante dovrà sostenere e che consiste in una prova scritta di lettere italiane ed una prova di aritmetica;

b) alla robustezza di costituzione, alla regolarità di sviluppo muscolare e scheletrico, e, in complesso, alla dimostrata attitudine speciale, sia per la scherma, sia per la ginnastica, in modo che i sottufficiali proposti risultino perfettamente atti a divenire buoni insegnanti di entrambe.

4. L'ammissione alla scuola non importa alcuna esenerazione dal grado rivestito all'atto dell'ammissione stessa ed i sottufficiali allievi potranno, durante i corsi, conseguire quelle promozioni che loro spettassero in base all'anzianità di grado.

I sottufficiali poi che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio per altri due anni, almeno, dalla data in cui verranno licenziati per aver compiuto l'intero corso con buon successo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

Risultato dei concorsi indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1913. (1) — La commissione giudicatrice dei concorsi n. 1 e n. 2, indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1913 ha dichiarato meritevole della medaglia d'oro e del relativo assegno di lire cinquecento soltanto la memoria presentata al concorso n 2 recante il motto:

Agnosco veteris vestigia flammae.

Aperta la relativa scheda, si è trovato che autore di detta memoria è il capitano d'artiglieria cav. Renzo Garrone.

La commissione giudicatrice del concorso n. 3 ha dichiarato che nessuna delle memorie presentate ha i requisiti necessari per l'assegnazione del premio, e che è meritevole della medaglia d'argento la memoria contrassegnata col motto:

In tempestate securitas.

Aperta la relativa scheda, si è trovato che autore di detta memoria è il capitano del genio cav. Arturo Bellusci.

A norma delle condizioni dei concorsi, le memorie non premiate, o non distinte con medaglia d'argento, rimarranno a disposizione degli autori fino al 1° dicembre p. v. Gli autori potranno richiederle, facendo conoscere alla direzione della *Rivista* il loro nome ed il motto adottato. La direzione, dopo aver aperto le buste corrispondenti, restituirà i manoscritti.

I manoscritti non ritirati entro il suaccennato limite di tempo saranno distrutti, insieme con le buste relative, che non verranno aperte.

(1) V. *giornale militare ufficiale*, anno 1912, avviso a pag. 1266.

Prezzo della presente dispensa L. 0 10

(3690) Roma, 1913 — Tip. E Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 86ª — 1913 — 23 agosto

1913 AGOSTO 18. — N. 346. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rapporto sulle armi da scherma del nuovo tipo . . . Pag. 1053
» 18. — » 347. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rendiconto pei servizi di pubblica sicurezza . . . . . » 1054
» 18. — » 348 — SCUOLE MILITARI. — Esame per l'ammissione nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-914. . . . . » 1056
» 21 — » 349. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione di elenchi per l'invio di documenti contabili . » 1056
» 21 — » 350 — TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti militari sulla tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia e diramazioni. . . . . » 1057
» 21. — » 351. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito . . . . . » 1062
» 21 — » 352 — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento ed ammissione in servizio presso alcune direzioni di sanità militare e presso alcuni reggimenti d'arma a cavallo di aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento . . . . . » 1070

CIRCOLARE N. **346**. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rapporto sulle armi da scherma del nuovo tipo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 agosto 1913.

Ritenendo che i corpi possano ormai essere in grado di esprimere un completo giudizio sulle armi da scherma di nuovo tipo, distribuite a titolo di esperimento, il Ministero li interessa a sollecitare la trasmissione del rapporto sul loro uso (circolare 315 del 1911).

Per il Ministro — MIRABELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 321, pag. 956. — Nella quarta riga del penultimo comma compreso nell'ultima colonna, *togliere l'indicazione tra parentesi:* (Circolare N.).

N. **347.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Rendiconti per servizi di pubblica sicurezza.** – (Segretariato generale). — 18 agosto 1913.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero dell'interno, il rendiconto delle indennità e spese pei servizi di pubblica sicurezza (mod. 29 *RA*) verrà prossimamente ristampato con l'aggiunta di un *tagliando* il quale contiene le stesse indicazioni del quadro *C* del rendiconto stesso e quelle inoltre del luogo e del tempo in cui il servizio venne compiuto. Il rendiconto si comunica all'autorità politica per il visto lasciandovi unito il *tagliando* che dalle dette autorità è poi mandato al Ministero. Le amministrazioni useranno fino a consumazione gli stampati di vecchio modello unendovi però, prima di comunicarlo all'autorità politica, un prospetto uguale al detto *tagliando* (vedi modello unito), da tracciarsi a mano, coll'avvertenza di porvi a tergo l'indirizzo: Al Ministero della guerra - Ragioneria - Roma.

Pei rendiconti mod. 28 *RA* relativi a servizi compiuti dopo il 30 giugno u. s. già trasmessi all'autorità politica per il visto, dovrà compilarsi subito il prospetto di cui sopra che sarà trasmesso senza indugio alla stessa autorità indicando esattamente il rendiconto cui si riferisce e l'elenco col quale il rendiconto venne inviato.

Per il Ministro — MIRABELLI.

QUADRO C *bis*

(1) . . . . . .

RIASSUNTO *delle indennità e delle spese pel servizio di P. S. compiuto dal. . . . . al. . . . . in. . . . . .*

INDICAZIONE DELLE PARTITE	INDENNITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA									INDENNITÀ	
	di 1ª categoria			di 2ª categoria			di 3ª categoria				
	Giornate	Tariffa	Importo	Giornate	Tariffa	Importo	Giornate	Tariffa	Importo	soggette all'imposta di R. M.	non imponibili
Ufficiali Quadro A — Ufficiali generali		18 —			9 —			8 —			
Ufficiali Quadro A — Colonnelli, tenenti colonnelli, capi di corpo o di servizio		12 —			6 —			5 —			
Ufficiali Quadro A — Tenenti colonnelli e maggiori		10 —			5 50			4 —			
Ufficiali Quadro A — Capitani		9 —			4 50			3 50			
Ufficiali Quadro A — Tenenti e sottotenenti		8 —			4 —			3 —			
Sottufficiali, caporali e soldati Quadro A											
Soprassoldo giornaliero ai comandanti in sussidio all'arma dei carabinieri - Quadro A — se non convivono al rancio, giornate . . . a L. 1,—											
Soprassoldo giornaliero ai comandanti in sussidio all'arma dei carabinieri - Quadro A — se convivono a un solo pasto, giornate . . a » 0,50											
Spese di trasporto Quadro B — di uomini											
Spese di trasporto Quadro B — di cavalli											
Spese di trasporto Quadro B — di bagaglio											
Altre spese											
TOTALI spese fatte dal corpo											
TOTALE GENERALE											
Diffalcasi l'imposta di ricchezza mobile											
Restano indennità al netto											
Supplemento giornaliero all'assegno, giornate . . . a L. 0 06											
id. foraggio id. . . . a » 0,20											
TOTALE da rimborsarsi al Ministero dell'interno											

Sono in tutto lire. . . . . e centesimi. . . . . dovute per le suindicate indennità.

A. . . . . , li. . . . . 191. . .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Visto per la fatta richiesta di truppa
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA.

(1) Amministrazione che compila lo specchio.

N. **348.** — SCUOLE MILITARI. — **Esame per l'ammissione nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 agosto 1913.

In relazione al n. 5 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 214 del corrente anno, si rende noto che la speciale commissione esaminatrice dei concorrenti per l'ammissione nell'accademia militare sarà composta come segue:

Colonnello del genio Arlorio cav. Agostino, comandante in 2° dell'accademia militare, *presidente*.

Professore Perazzo dott. Umberto dell'accademia militare,

Dottor Del Re cav. Alfonso, professore ordinario della R. università di Napoli, } *membri*.

L'esame si svolgerà secondo le norme del regolamento per l'ammissione ai collegi, alle scuole ed all'accademia militare (edizione 22 agosto 1913), sul programma che fa seguito alla succitata circolare, e colle modalità, per quanto riguarda il suo inizio e le varie sedi, indicate allo stesso n. 5 della ripetuta circolare.

Per il trattamento spettante ai componenti la commissione vige quanto fu disposto con l'ultimo comma della circolare n. 280 del 1909.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **349.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Adozione di elenchi per l'invio dei documenti contabili.** — (Segretariato generale). — 21 agosto 1913.

Per l'invio della contabilità mensile sono stati adottati i seguenti elenchi cui si fa cenno nel foglio d'ordine n. 3 (Revisione dei conti):

mod. 102 RA — per i titoli riflettenti i proventi,
mod. 103 RA — per i titoli riflettenti le anticipazioni,
mod. 104 RA — per i titoli riflettenti le spese.

I corpi inoltreranno le relative richieste al reclusorio di Gaeta in modo da poterli usare per l'invio della contabilità del mese di luglio p. p.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **350.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti militari sulla tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia e diramazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 agosto 1913.

La società anonima « Entreprise Generale de Travaux » esercente la tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia e diramazioni, ha accordato a datare dal 1° luglio 1913 e per la durata di cinque anni le seguenti facilitazioni pel trasporto di persone e di cose pertinenti od attinenti al R. esercito.

1.

La riduzione del 25 % (venticinque per cento) tanto pel trasporto del personale quanto per il trasporto del bagaglio e dei generi e materiali dell'amministrazione militare. Perciò le tariffe da applicarsi sono le seguenti:

Grande velocità

Persone { prima classe / seconda classe } come dall'allegato *A*.

Bagagli: per tonn. divisibile di 10 in 10 kg. e per km. L. 0,23.
TASSA MINIMA PER OGNI SPEDIZIONE L. 0,40.

Merci: (ossia baracche da campo, materiale d'ogni genere, masserizie, derrate ecc.)
per ogni tonn. divisibile di 10 in 10 kg. e per km L. 0,23.
TASSA MINIMA PER SPEDIZIONE L. 0,40.

Piccola velocità.

Per il trasporto di materiali, merci, materiali di artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza od al seguito dell'amministrazione militare della guerra e della marina per ogni tonn. divisibile di 10 in 10 kg. e per km. L. 0,09.
Diritto fisso per tonn. e per l'intero percorso (compreso carico e scarico) L. 1,50.
TASSA MINIMA PER OGNI SPEDIZIONE L. 0,35.

Veicoli scarichi a due o quattro ruote, per veicolo e per km. L. 0,19.
TASSA MINIMA PER OGNI SPEDIZIONE L. 6,00.

Per il trasporto dei veicoli a grande velocità si applica la tariffa della piccola velocità aumentata del cinquanta per cento.

Spedizioni a vagone completo fino alla portata di 6 tonn:

per tonn. e per km, o pagante per il minimo peso di 6 tonn. L. 0,07;

diritto fisso per tonn. e per l'intero percorso L. 0,50.

TASSA MINIMA PER VAGONE DA 6 TONN. L. 7,50
» » » 8 » » 10,00
» » » 10 » » 12,50

Esplosivi per tonn. divisibile di 10 in 10 kg. e per km. L. 0,60.

TASSA MINIMA PER SPEDIZIONE L. 1,00.

Vagone completo, fino a quintali 50 per tonn. e per km. L. 0,35.

TASSA MINIMA PER VAGONE L. 15,00.

Per le spedizioni di esplosivi di qualsiasi entità però la società si riserva pieno diritto di accettarle o no perciò saranno presi di volta in volta accordi. Resta però fissato che in caso di accettazione delle spedizioni l'amministrazione militare dovrà esonerare la responsabilità della tramvia per quanto concerne la conservazione delle merci sobbarcandosi altresì al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle esplosioni eventuali.

2.

Nei prezzi suindicati non è compresa la tassa di bollo governativa la quale, ogni volta che occorra, è a carico dell'amministrazione militare

3.

Tali tariffe s'intendono concesse:

a) Agli ufficiali di ogni grado dell'esercito e dell'armata in attività di servizio, agli allievi dell'accademia militare di Torino, della scuola militare di Modena, dell'accademia navale e della scuola d'applicazione di sanità militare, in viaggio sia per conto del Governo sia per conto particolare;

b) Agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, che vengono richiamati in servizio anche

temporaneamente, oppure che rimanendo in tale loro posizione, debbono muovere per servizio in seguito ad ordine superiore;

c) Agli ufficiali della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva, a quelli della riserva navale, chiamati in servizio temporaneo o che devono muovere per ordine delle autorità militari;

d) Ai militari di truppa di qualunque categoria ed agli inscritti di leva;

e) Agli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo, in drappello ed il personale d'accompagnamento compreso, purchè in numero non inferiore a venti (personale d'accompagnamento compreso).

Tutte le persone menzionate nel presente articolo avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza coll'applicazione della tariffa predetta.

4.

Per ottenere tali riduzioni si dovranno presentare gli stessi documenti che si producono sulle ferrovie dello Stato e che risultano dai paragrafi 102 e 103 del « Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno ».

5.

Le tariffe per il trasporto dei generi e materiali sopraindicati sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli incaricati dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro, purchè risulti dai documenti presentati che i trasporti sono di spettanza dell'amministrazione militare.

Quest'ultima quindi dovrà figurare fra i documenti come mittente e le spedizioni dovranno eseguirsi in porto affrancato.

6.

Per il trasporto di persone richiesto a mezzo di treno speciale oltre il pagamento del biglietto individuale stabilito dalla presente convenzione sarà dovuto un diritto fisso di L. 50.00 (cinquanta lire) per i treni diurni con arrivo a destino non più tardi delle ore 22 (ventidue) e di L. 75.00 (settantacinque lire) per quelli il cui arrivo si protraesse sino alle 24 (ventiquattro).

Tale diritto fisso sarà di L. 100,00 (cento lire) per i treni notturni in arrivo a destino oltre le ore 24.

Questo diritto fisso si applica per l'intera percorrenza del treno.

Uguale diritto fisso sarà dovuto per i treni speciali richiesti per il trasporto delle cose.

La richiesta di treni speciali deve essere presentata alla direzione dell'esercizio, in Mantova, quarantotto ore prima della loro effettuazione.

7.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la società contraente, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi prescritti dalla legge.

8.

Le spedizioni eseguite in base alla presente convenzione s'intendono accettate alle condizioni dei trasporti fruenti tariffe convenzionali, per cui la tramvia non sarà tenuta al pagamento di indennizzi qualsiasi per ritardi nei termini di resa od avarie qualsiasi, per la sospensione del servizio dovuto a sciopero del personale tramviario o comunque a casi di forza maggiore o per mancanza di vagoni in partenza.

9.

Per quanto non è sopra preveduto nella presente circolare, varranno le norme stabilite per il pubblico.

È abrogata la parte dell'*Atto* n. 197 inserto nel *giornale militare* del 1901 che riguarda la facilitazione di viaggio e di trasporto sulle tramvie Mantova-Brescia e Mantova-Ostiglia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO *A*

Prezzo dei biglietti viaggiatori a tariffa militare.

Linea BRESCIA-MANTOVA				Linea MANTOVA-OSTIGLIA			
Da Brescia a:	Km.	I classe	II classe	Da Mantova a:	Km.	I classe	II classe
S. Polo	—	0.20	0.15	Te.	2	0.15	0.10
Bettole	6	0.30	0.20	Cerese	6	0.30	0.20
Castenedolo	10	0.45	0.30	Pietole	8	0.45	0.30
Campagna	14	0.70	0.40	S. Biagio	—	0.55	0.35
Vighizzolo	—	0.80	0.50	Bagnolo	14	0.70	0.45
Montichiari	20	0.90	0.60	Levatella	—	0.75	0.50
Novagli	—	1.05	0.70	Governolo	22	1.05	0.70
Carpenedolo	25	1.20	0.75	Canfore	25	1.15	0.75
Prede	—	1.30	0.85	Sacchetta	—	1.20	0.80
Castiglione	30	1.40	0.90	Sustinente	28	1.30	0.85
Gozzolina	—	1.55	1.00	Libiola	—	1.45	0.95
Medole	38	1.75	1.15	Grola	32	1.50	1.00
C/Solferino	—	1.90	1.25	Serravalle	35	1.65	1.05
Guidizzolo	44	2.10	1.35	Ostiglia	38	1.80	1.15
Foresto		2.25	1.45				
Volta	50	2.35	1.50				
Carlongo	—	2.50	1.60				
Goito	58	2.65	1.75				
Bertone	61	2.80	1.80				
Marmirolo	66	3.00	1.95				
Bosco Fontana	—	3.15	2.05				
Gambarara	71	3.25	2.10				
Cittadella	72	3.30	2.15				
Mantova	73	3.40	2.25				
Te.	75	3.50	2.30				

Linea CASTIGLIONE-LONATO-DESENZANO			
Da Castiglione a:	Km.	I classe	II classe
Staffolo Esenta	—	0.20	0.15
Cominello	—	0.30	0.20
Lonato	9	0.40	0.30
Capolaterra	—	0.65	0.40
Desenzano	16	0.75	0.50

Osservazioni generali.

Prezzo minimo per biglietto: I classe L. 0.15
II » L. 0.10.

Nei prezzi suindicati non è compreso la tassa di bollo per i biglietti di un valore superiore a 50 centesimi.

N. **351**. — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 agosto 1913.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito per l'anno in corso:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° settembre p. v. a tutto il 31 dicembre 1913 presso i corpi delle varie armi in cui, a senso del § 708 del citato regolamento, sono ammessi volontari ordinari, presso il battaglione specialisti ed il battaglione aviatori

Questa disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

A tale riguardo stimasi opportuno avvertire che le facilitazioni che, giusta il § 218 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono fatte per l'arruolamento dei musicanti effettivi, devono essere estese anche a coloro che aspirano a contrarre l'arruolamento volontario in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti.

Così pure avvertesi che gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri che comprovino di essere indigenti, sono ammessi in via eccezionale a presentare l'atto di assenso di chi esercita la patria potestà, in carta libera, ai sensi dell'articolo 22, n. 2, della legge sul bollo. In questi casi poi non occorre che la domanda scritta, che essi credessero di presentare, sia redatta in carta da bollo, non prescrivendo il regolamento sul reclutamento una regolare domanda per gli aspiranti allo arruolamento volontario ordinario, ed essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione verbale che devono fare avanti il consiglio di amministrazione del corpo.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero 1 possono essere ammessi in servizio è: di *trenta* per ogni reggimento di fanteria di linea, di artiglieria da campagna e da montagna e del genio — fatta, pel 3° reggimento genio e 6° reggimento genio l'eccezione di cui al seguente n. 4 — di *quaranta* per ogni reggimento bersaglieri,

alpini e d'artiglieria da fortezza e di *cinquanta* per ogni reggimento di cavalleria e pel reggimento di artiglieria a cavallo. Per il battaglione specialisti del genio e per il battaglione aviatori dispone pure il successivo n. 4.

Una parte dei volontari ordinari da ammettersi nel reggimento d'artiglieria a cavallo e nei reggimenti 3°, 13°, 21° e 25° artiglieria da campagna potranno essere assegnati alle dipendenti compagnie automobilisti, purchè posseggano gli speciali requisiti indicati nel n. 8 del manifesto annesso alla presente circolare

Nei quantitativi rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del regolamento sul reclutamento, computarsi i militari di 2ª e di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª categoria per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nel periodo di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi). Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dal § 1 dell'Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea.

3. Dopo raggiunto il numero dei volontari ordinari che giusta il precedente n. 2 possono essere ammessi in ogni corpo, i rispettivi comandanti potranno, in via eccezionale, effettuare qualche altra ammissione ma non oltre i limiti che giudicheranno compatibili con le esigenze del servizio e dell'istruzione.

Per quanto riguarda l'idoneità fisica degli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario, i consigli di amministrazione, anzichè applicare strettamente la tabella che fa seguito al § 719 del regolamento sul reclutamento, terranno conto delle disposizioni di cui all'art. 3 del capo IV dell'istruzione complementare al regolamento stesso e delle modificazioni contenute nella circolare n. 322 del corrente anno, essendosi ivi, per la generalità dei casi, abbassati i limiti di statura in confronto di quelli fissati nella predetta tabella. Inoltre dovrà tenersi presente che con la legge n. 638 del 19 giugno 1913 il limite minimo per l'idoneità al servizio militare in genere è stato portato a m. 1,54.

Per l'arruolamento nei reggimenti bersaglieri, si darà la preferenza agli aspiranti che sappiano usare la bicicletta.

4. È lasciato in facoltà dei comandi del 3° reggimento genio, del battaglione specialisti e del battaglione aviatori di stabilire il numero massimo dei volontari ordinari da ammettersi nei corpi. Eguale facoltà viene lasciata al comando del 6° reggimento genio tanto per i volontari ordinari da ammettersi nelle compagnie ferrovieri quanto in quelle automobilisti.

Però gli ammittendi dovranno possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio nella specialità prescelta e le ammissioni dovranno farsi esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti. A tal uopo il termine utile per la presentazione delle relative domande sarà limitato dal 1° settembre al 31 ottobre 1913, onde dare modo ai consigli di amministrazione dei predetti corpi di procedere nella prima quindicina di novembre alla *scelta*, basandosi sui titoli di studio e professionali degli aspiranti.

Qualora poi dopo questa prima ammissione risultassero delle vacanze per mancati arruolamenti, i consigli di amministrazione predetti potranno far luogo sino a tutto il 30 novembre ad ammissioni suppletive mediante un'ulteriore scelta.

Allo scopo poi di evitare l'affluenza presso i corpi di cui trattasi di giovani che non posseggano la voluta idoneità fisica, i comandi dei distretti sono autorizzati a procedere in via eccezionale ad una visita preliminare degli aspiranti per accertare le loro condizioni fisiche. In caso di constatata idoneità, i comandi di distretto rilascieranno agli aspiranti medesimi la relativa dichiarazione medica che dovrà unirsi agli altri documenti da inviarsi al 3° e 6° reggimento genio, al battaglione specialisti ed al battaglione aviatori.

Il comando del 6° reggimento genio potrà anche dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in Roma o nelle vicinanze e che soddisfacciano alle volute condizioni siano ammessi direttamente dal distaccamento che ha appunto sede nella capitale. In questi casi, gli arruolamenti dovranno effettuarsi dal consiglio di amministrazione di un reggimento ivi stanziato con le norme di cui al § 276 della istruzione complementare. Analogamente il comando del 3° reggimento artiglieria da fortezza, di stanza a Roma, potrà dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in Sardegna, e aspiranti all'ammissione nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, siano ammessi direttamente da tali gruppi, i quali in tal caso si uniformeranno alle norme stabilite dal citato § 276 dell'istruzione complementare.

5. Tutti indistintamente i volontari ordinari dovranno contrarre la ferma di **tre anni** come è prescritto dall'art. 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ferma che dovrà essere compiuta per intero alle armi, della quale cosa dovranno essere bene edotti dai comandanti di corpo gli aspiranti prima che firmino il relativo atto di arruolamento.

Per quanto riguarda la procedura da seguirsi per gli arruolamenti dei volontari ordinari, i corpi si atterranno alle norme dettate nei numeri 5, 6 e 7 dell'analoga circolare pubblicata nel 1909 (n. 355 del *giornale militare*) richiamando altresì l'attenzione degli aspiranti al volontariato ordinario sulla necessità della coesistenza delle condizioni indicate al n. 6 del manifesto annesso alla presente circolare, perchè dal loro arruolamento possa derivare diritto ad assegnazione in 2ª categoria ad un loro fratello. Anche in quest'anno i comandi di corpo, alla data di chiusura degli arruolamenti, trasmetteranno al Ministero (II divisione leva) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari distinti per anno di nascita.

6. I comandi dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare l'annesso manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° settembre al 31 dicembre 1913, in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori. Però per gli oradetti battaglioni specialisti ed aviatori, pel 3° e pel 6° reggimento genio il termine utile per la presentazione delle domande scade il 31 ottobre p. v., come è detto al seguente n. 8.

2. Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

A tal riguardo si fa presente che le vigenti disposizioni legislative hanno ridotto la ferma dei militari arruolati nell'arma dei carabinieri reali da cinque a tre anni; e che al termine di essa i militari stessi possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali con premio, per la prima di L. 200, per la seconda di L. 300 e per la terza di L. 400. Al termine di ciascuna di queste tre rafferme si acquista inoltre diritto ad una indennità che è rispettivamente, di L. 1000, 2000 e 3000.

Oltracciò sono stati recati notevoli miglioramenti nella carriera dei carabinieri reali, sia accelerando l'avanzamento mediante aumenti di organico, sia aumentando alcuni assegni; miglioramenti i quali poi si ripercuotono sul trattamento di pensione.

3. Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirino a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di **tre anni**, che dovrà essere compiuta per intero sotto le armi, avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribu-

nale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purché non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

5. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico, salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri o come musicanti, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio. Quindi, per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

6. Si crede opportuno rendere noto che i volontari ordinari possono procurare ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria, purchè si verifichino le condizioni seguenti:

a) che tra i due fratelli intercedа relazione di consanguineità legittima;

b) che nella famiglia non esista altro fratello assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria il quale, per non aver compiuto il 39° anno di età, ovvero per non essere stato riformato, abbia ancora vincoli di servizio militare (art. 66, ultimo alinea, del vigente testo unico leggi sul reclutamento);

c) che il fratello che intende beneficiarsi del cennato diritto, appartenga a classe non ancora chiamata alla leva o la cui leva non sia ancora chiusa (art. 74, 2° alinea, del detto testo unico).

Perché poi tale diritto all'assegnazione alla 2ª categoria divenga definitivo, occorre che l'arruolato volontario rimanga alle armi almeno sino al 31 dicembre dell'anno in cui il fratello concorre alla leva.

7. Oltre del beneficio di cui sopra, sono concessi i seguenti altri vantaggi durante il 3° anno di ferma, ai volontari ordinari che si arruolano in cavalleria o nell'artiglieria a cavallo.

Ai volontari ordinari che prestano servizio nei reparti di delte armi è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, di lire 600, che è portata a lire 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Di tale indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. È lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere di modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alle predette indennità per ciascun anno di riassoldamento.

8. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nelle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio — alla sede in Torino o al distaccamento di Roma — e nelle compagnie automobilisti del reggimento d'artiglieria a cavallo e dei reggimenti 3°, 13°, 21° e 25° d'artiglieria da campagna, si potrà transigere sul requisito della statura, ma all'arruolamento stesso potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere guidatori di automobili (patentati o non), meccanici automobilisti — ed in mancanza — che diano affidamento per la loro attitudine di divenire buoni automobilisti.

Nel 3° e 6° reggimento genio, nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

Per conseguenza coloro che intendono assumere servizio in detti corpi dovranno presentare le domande documentate *non più tardi del 31 ottobre 1913*, in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la scelta nella prima quindicina del successivo mese di novembre e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Tanto per l'ammissione nel 3° reggimento genio, quanto per l'ammissione nel 6° reggimento genio occorre che gli aspiranti posseggano ottima vista in ambo gli occhi tanto da poter leggere lo stam-

pato con lettere alte millimetri 7 ½. Per l'arruolamento nei ferrovieri è necessario inoltre distinguere bene i colori e per l'ammissione nella specialità radio-telegrafisti del 3° reggimento genio è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

9. I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda alle legioni dell'arma, oppure ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione risiedono.

10. Si fa presente infine che non è intendimento del Ministero di valersi della facoltà, fattagli dalla legge, di istituire cioè corsi allievi sergenti, desiderando che il mezzo normale di reclutare i sergenti debba essere di trarli, oltre che dai militari di leva, dai volontari ordinari.

Pertanto i giovani che aspirano a seguire la carriera di sottufficiale avranno convenienza ad assumere l'arruolamento volontario che permetterà loro di raggiungere più sollecitamente i vari gradi.

Essi volontari ordinari, conseguito il grado di caporale o caporale maggiore, potranno essere ammessi a frequentare presso i propri corpi speciali corsi d'istruzione che li abilitino ad ottenere la promozione a sergente, rimanendo vincolati alla ferma di tre anni già assunta. Una volta ottenuta la promozione a sergente, detti caporali o caporali maggiori volontari ordinari, oltre al vantaggio morale di aver progredito rapidamente nella gerarchia militare, si assicureranno il non indifferente utile economico della somma di lire 1000 cui acquisteranno diritto al compimento del terzo anno di ferma senza contare i benefici di vario genere che spettano a coloro che, dopo compiuta la ferma, continuino la carriera di sottufficiale.

A questi vantaggi di carattere economico e morale se ne aggiunge poi un altro che si risolve a favore delle loro famiglie, quello cioè del diritto all'assegnazione alla 2ª categoria che spetta al fratello consanguineo di un sergente a senso dell'art. 66 del testo unico delle leggi sul reclutamento più sopra citato ed alle condizioni ivi stabilite.

. . . . addì . . . agosto 1913.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **352.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento ed ammissione in servizio presso alcune direzioni di sanità militare e presso alcuni reggimenti d'arma a cavallo di aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 agosto 1913.

1. I comandi dei distretti militari faranno subito stampare e pubblicare nei comuni compresi nella loro circoscrizione l'unito modello di manifesto relativo ai corsi allievi ufficiali e allievi farmacisti militari di complemento ed alle ammissioni in servizio degli aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento. I corsi allievi ufficiali e le ammissioni in servizio dei medici e dei veterinari avranno luogo presso i reggimenti, i battaglioni e le direzioni indicate nel manifesto stesso e saranno regolati secondo le norme stabilite nei seguenti articoli:

Art. 1. — CORSI ORDINARI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

2. Tali corsi saranno iniziati il 1° gennaio 1914 ed il loro svolgimento sarà regolato come segue:

A) **Titoli di studio.** — Passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico (o titolo equipollente) ovvero esame di coltura generale per tutte le armi e corpi, salvo le eccezioni appresso indicate e con preferenza, per i corsi di *commissariato*, di *sussistenza* e di *amministrazione*, agli aspiranti forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente.

Per i corsi dell'arma del *genio* (escluso il treno e gli aviatori, per i quali sono sufficienti i titoli indicati nel precedente capoverso), il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università) con preferenza agli aspiranti muniti di un titolo superiore e tale preferenza sarà data anche agli aspiranti al corso aviatori. Per il corso *allievi ufficiali di complemento areonauti*, la laurea in ingegneria, in matematica o in fisica.

B) **Requisiti.** — *Età minima:* 18 anni compiuti all'inizio del corso.

Età massima: tale che al momento della nomina a sottotenente gli allievi non abbiano superato il limite massimo (28 anni) consentito dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento nel regio esercito per conseguire il grado di ufficiale.

Cittadinanza italiana.

Attitudine fisica: quella prescritta per gli inscritti di leva per l'arma o specialità cui aspira l'allievo, senza tener conto della speciale statura, eccezione fatta per gli aspiranti ai corsi bersaglieri, che, come è prescritto dal § 720 del regolamento sul reclutamento, debbono raggiungere la statura di m. 1,62.

Moralità e posizione sociale: in relazione col decoro del grado di ufficiale.

C) **Servizio di truppa**. — 3 mesi da soldato, 4 mesi da caporale, 5 mesi da sergente.

D) **Servizio di prima nomina da ufficiale**. — 3 mesi per gli allievi che al momento della nomina abbiano già compiuto la ferma, i quali potranno prestare questo servizio entro i due anni successivi alla nomina stessa; 7 mesi circa per tutti gli altri allievi, salvo che non vengano a compiere prima la ferma, nel qual caso saranno congedati, purchè abbiano prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina.

E) **Nomina a caporale**. — *Primo esame* nella terza decade di marzo e nomina a caporale degli idonei col 1° aprile, salvo, per gli allievi già militari alle armi, l'osservanza di quanto dispone per essi il § 362 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Esame di riparazione nella terza decade di maggio e nomina a caporale degli idonei col 1° giugno.

F) **Nomina a sergente** — *Primo esame* nella terza decade di luglio; nomina a sergente degli idonei, che contino 4 mesi di anzianità da caporale, col 1° agosto (salvo, per gli allievi già rivestiti del grado di caporale all'inizio del corso, l'osservanza di quanto dispone per essi il § 373 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) e loro destinazione ai corpi pel servizio pratico da sergente, durante il quale essi verranno istruiti nella scherma di sciabola.

Gli allievi dei corsi dell'artiglieria e del genio, escluso il treno, nei primi due mesi di servizio da sergente continueranno il completamento del corso teorico d'istruzione, prendendo parte anche alle istruzioni pratiche compatibilmente con le esigenze della loro istruzione teorica; il 1° ottobre saranno destinati a riparti della rispettiva arma pel servizio pratico da sergente.

La facoltà data ai comandi di corpo d'armata dal § 374 dell'Istruzione complementare, relativamente all'assegnazione degli allievi promossi al grado di sergente, deve ritenersi modificata nel senso che gli allievi dovranno essere normalmente destinati solo a reggimenti che hanno sede nel rispettivo corpo

d'armata, salvo quanto è disposto qui appresso per gli allievi dei corsi di commissariato e di sussistenza. È fatta, peraltro, facoltà ai comandi di corpo d'armata di trasferire anche a reggimenti non dipendenti, e senza richiedere l'autorizzazione del Ministero, gli allievi che ne facciano loro domanda per ragioni eccezionali, riferentisi a circostanze verificatesi posteriormente all'inizio dei corsi.

Gli allievi del corso di sussistenza con sede in Torino verranno ripartiti, all'atto della nomina a sergente, tra le direzioni di commissariato militare dei primi sei corpi d'armata e quelli del corso con sede in Bari tra le direzioni degli altri sei. Gli allievi del corso di commissariato con sede in Firenze saranno, invece, ripartiti, all'atto della nomina stessa, tra tutte le direzioni predette.

Infine il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, all'atto della promozione a sergente e qualora lo ritenesse necessario per esigenze di servizio, il passaggio d'arma e di specialità di singoli allievi.

Esame di riparazione nella terza decade di settembre. Gli idonei saranno nominati sergenti e destinati ai corpi allorchè conteranno 6 mesi di anzianità da caporale, e cioè, il 1° ottobre quelli promossi caporali il 1° aprile, ed il 1° dicembre quelli promossi caporali il 1° giugno.

G) **Corso teorico complementare.** — Il 15 novembre gli allievi ufficiali dell'arma di fanteria e di cavalleria saranno riuniti alla sede del corpo d'armata per compiervi un breve corso teorico complementare di preparazione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento.

Gli allievi del treno di artiglieria e del genio, di commissariato, di sussistenza e di amministrazione compiranno tutto il periodo di servizio da sergente presso i corpi e gli uffici cui furono destinati all'atto della loro nomina a sergente. Per la scherma verranno inviati ad un corpo del presidio.

H) **Esami d'idoneità a sottotenente.** — Avranno luogo nella *seconda decade di dicembre*. Terminati gli esami, gli allievi dichiarati idonei e promovibili saranno inviati in licenza in attesa della nomina ad ufficiale, sempre quando abbiano già compiuto cinque mesi di servizio da sergente.

Gli allievi che abbiano terminata la ferma, però, compiuti gli esami e purchè contino cinque mesi di servizio da sergente, saranno inviati in congedo illimitato.

Gli esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento avranno luogo nell'*ultima decade di febbraio*. Gli

allievi che in questi esami saranno dichiarati idonei e promovibili saranno inviati in licenza con le stesse norme indicate sopra; i non idonei e quelli dichiarati definitivamente non promovibili rientreranno ai corpi e cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali.

3. Se il corpo non avesse personale d'ufficiali adatto al servizio dei corsi allievi ufficiali provvederà il Ministero.

I corsi allievi ufficiali (personale di governo ed allievi) dipendono amministrativamente dal reggimento, battaglione o direzione presso i quali sono costituiti e tengono la contabilità con le norme stabilite per i battaglioni. Per l'istruzione e la disciplina devono essere considerati come corpi autonomi sotto la diretta vigilanza del comandante del corpo d'armata.

In occasione dei cambi di guarnigione il corso allievi ufficiali fa passaggio amministrativamente al corpo subentrante insieme col personale di governo. Di questo quella parte destinata dal Ministero in modo permanente continua nel reparto e vi rimane anche nei corsi successivi: invece quella parte fornita dal reggimento rimane soltanto fino alla fine del corso di istruzione; potrà però a sua domanda continuare anche nel corso successivo.

Il personale di governo usufruisce di massima delle licenze nel periodo tra il termine d'un corso e l'inizio d'un altro. In questo periodo presta servizio presso il corpo al quale è aggregato od anche presso il proprio corpo, se risiede nella stessa città.

4. Per la soluzione delle altre questioni concernenti i corsi allievi ufficiali di complemento si seguiranno di massima le norme del capo XI della citata Istruzione complementare, in quanto non siano modificate dalla presente circolare e dal manifesto che ad essa fa seguito.

A chiarimento poi dei §§ 352, 365, 380 e 417 dell'Istruzione suddetta si avverte che gli allievi ufficiali di complemento ascritti alla ferma di un anno, perchè rivedibili di leve precedenti ed arruolati anteriormente alla classe 1893, i quali per una ragione qualsiasi cessino dalla qualità che rivestono, saranno tenuti a compiere per intero sotto le armi la loro ferma e quindi non potranno essere congedati prima del 31 dicembre dell'anno in cui la loro ferma verrà a scadere, giusta il disposto dall'ultimo alinea dell'art. 114 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

Si stima anzi opportuno che i comandi di distretto rendano edotti di tale prescrizione gli aspiranti vincolati alla ferma di

un anno, all'atto in cui presentano la domanda, e che facciano risultare, con apposita annotazione, firmata dagli interessati, da apporsi sulla domanda stessa, che tale avvertimento venne fatto.

Resta inteso che tale disposizione non riguarda, quindi, i rivedibili vincolati alla ferma di due anni, in dipendenza della recente legge 19 giugno 1913, n. 270.

5. Allo scopo di porre sempre meglio in grado gli allievi ufficiali di complemento di disimpegnare in modo irreprensibile, dopo nominati ufficiali, le loro mansioni, specialmente in manovra e nel servizio di campagna, si raccomanda di evitare che gran parte del tempo assegnato per i corsi venga dedicato a superflue ripetizioni di argomenti propri all'istruzione del soldato, essendo invece necessario di attendere maggiormente a ciò che costituisce la vera istruzione professionale dell'ufficiale.

Nello svolgimento delle istruzioni si seguiranno i programmi d'insegnamento allegati all'Istruzione complementare, quali furono modificati con la circolare 19 dicembre 1911, n. 20751 (*Direzione generale leva e truppa*), che sarà cura del Ministero di trasmettere ai corpi cui non fu inviata lo scorso anno, perchè non ebbero l'incarico di costituire il corso allievi ufficiali.

6. Il tempo utile per la presentazione delle domande documentate di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento scade, secondo il manifesto, il 30 novembre p. v. I distretti daranno tuttavia corso alle domande presentate nel termine suindicato che siano sprovviste del titolo di studio. Però tali domande si riterranno come decadute qualora il detto titolo non venga prodotto entro il *31 dicembre successivo*.

I comandi di distretto potranno accogliere anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai rettori, presidi o direttori degli istituti d'istruzione, nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi il titolo di studio originale.

Sarà cura dei comandi di distretto di chiamare in servizio il 1° dicembre p. v., assegnandoli ad un corpo da essi reclutato, gli aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che ottennero di essere lasciati in congedo illimitato provvisorio, a senso del n. 16 della circolare n. 322 del corrente anno, e che non abbiano presentati entro il 30 novembre precedente tutti i documenti prescritti a corredo della domanda di ammissione.

7. Per le ammissioni ai corsi nei quali è limitato il numero

degli allievi, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza le domande esuberanti.

Tale disposizione non riguarda i corsi del genio, di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione, dovendo i comandanti dei corpi rispettivi scegliere gli ammittendi tra gli aspiranti provvisti dei migliori titoli di studio. A tal fine i comandanti di distretto dovranno curare perchè entro il giorno 3 dicembre i corpi anziaccennati ricevano tutte le domande di ammissione, corredate del titolo di studio. I comandi di corpo entro il successivo giorno 5 dovranno procedere alla scelta suddetta, restituendo quindi subito ai distretti di provenienza le domande esuberanti. La scelta degli aspiranti da ammettersi nel corso allievi ufficiali di complemento areonauti del genio sarà fatta da una speciale commissione, a facilitare il compito della quale gli aspiranti dovranno produrre — oltre agli altri titoli di cui fossero provvisti — un certificato dei punti ottenuti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea.

8. I comandi di distretto, ai quali siano state respinte domande di ammissione ad un corso per mancanza di posti, dovranno subito informarne gli interessati affinchè i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche d'ammissione.

9. La visita medica degli aspiranti dovrà essere molto accurata, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo. Per facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare, nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni di cui trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Si raccomanda particolarmente che la visita agli aspiranti all'ammissione nel corso allievi ufficiali di complemento areonauti del genio sia fatta con scrupoloso rigore, dichiarando idonei soltanto coloro che, in modo non dubbio, risultino in

possesso di tutte le qualità necessarie per disimpegnare lo speciale servizio al quale dovranno essere adibiti. Nella visita agli aspiranti all'ammissione nel corso allievi ufficiali aviatori si deve avere particolare riguardo all'acutezza visiva, che dovrà essere eguale ad 1; al sistema nervoso, che dovrà essere integro; alle funzioni circolatorie e respiratorie, che dovranno risultare normali, ed ai precedenti ereditari e personali.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà inviare l'aspirante all' ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

10. L'esperimento d'equitazione prescritto per gli aspiranti all'ammissione nei corsi di cavalleria avrà luogo innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo d'armata, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'abilità dell' aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Gli aspiranti, che nell'esperimento non si dimostrassero idonei, dovranno essere subito interpellati se desiderino di essere ammessi in altro corso per cui abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

11. I distretti militari avranno cura di richiedere prontamente sia le informazioni riservate sul conto dei singoli aspiranti, sia le dichiarazioni del casellario giudiziale prescritte dal n. 10 della circolare 178 del *giornale militare ufficiale* del 1908; frattanto dovranno trasmettere ai corpi interessati le documentate domande presentate dagli interessati, con riserva di inviare poi, il più sollecitamente possibile, le informazioni e la dichiarazione anzidetta.

I comandanti di corpo d'armata, poi, se le notizie avute sulla condotta morale e politica degli aspiranti dessero luogo a dubbi, assumeranno più precise notizie per mezzo dell'arma dei carabinieri e dell'autorità politica.

I comandanti stessi provvederanno altresì perchè tutti i corpi dipendenti istruiscano con la dovuta sollecitudine le domande di ammissione, affinchè questa possa essere decisa, in ogni modo, per tutti gli aspiranti, entro il mese di dicembre.

12. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi d'istruzione sia stata presentata ad un distretto diverso da quello cui il richiedente appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute, il comando del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto di leva.

13. L'arruolamento o l'incorporazione di tutti gli allievi dovranno essere effettuati sotto la data del 31 dicembre p. v. ed a questa data quindi tutte le pratiche di ammissione dovranno essere compiute.

Sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo con ritardo.

Se in qualcuno dei corsi aventi il numero dei posti illimitato le ammissioni riuscissero eccessivamente esuberanti, tanto da impedire la regolare costituzione del corso e da pregiudicare lo svolgimento di esso, i comandi di corpo d'armata potranno assegnare parte degli aspiranti, scegliendoli tra quelli che più tardivamente presentarono la domanda, ad altri corsi della stessa specialità d'arma, istituiti presso reggimenti dipendenti, e, se ciò non fosse possibile, anche presso reggimenti di corpi d'armata viciniori, nei quali le ammissioni fossero riuscite scarse, prendendo in questo caso preventivi accordi coi comandi di corpo d'armata interessati.

I comandanti di corpo presso i quali verranno costituiti i corsi allievi ufficiali trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), entro i primi dieci giorni di gennaio p. v., com'è prescritto dal § 341 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, l'elenco nominativo degli allievi ammessi nei corsi stessi, mod. 51-*B*, compilato per rigoroso *ordine alfabetico*. Si avverte che con tale ordine dovranno pure essere compilati, ciascuno a suo tempo, gli elenchi nominativi mod. 51-*C* e 51-*D*, relativi alla nomina degli allievi ai gradi di caporale e di sergente.

14. I documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati, secondo quanto è stabilito dal § 70, secondo comma, del *Regolamento per le matricole*, esclusi i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita, i quali dovranno essere trasmessi al Ministero in-

sieme con gli altri documenti richiesti a corredo degli elenchi relativi all'esito dell'esame d'idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande d'ammissione saranno invece conservate presso i comandi di corpo d'armata.

15. I corpi terranno presente che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi dovrà essere redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve aver effetto la promozione, giusta quanto prescrive l'art. 83 del vigente Regolamento d'amministrazione.

16. Per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la promozione degli allievi ai gradi di truppa si dovrà, conforme alle disposizioni dell'*Atto* n. 114 del 1907, tenere anche conto, nel punto medio di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. A modificazione però dell'ultimo comma di tale *Atto*, avvertesi che per essere dichiarato idoneo il candidato dovrà aver riportato l'idoneità in ogni singolo esame ed esperimento, nel giudizio sulla autorevolezza e nel giudizio sulla condotta.

Gli allievi risultati idonei negli esami a sottotenente di complemento dovranno, con apposite dichiarazioni scritte, indicare tre corpi nei quali desiderino di essere a preferenza assegnati per compiere il servizio di prima nomina. Anche tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Ministero a corredo degli elenchi relativi all'esito degli esami d'idoneità anzidetti.

Art. 2. — Aspiranti allievi ufficiali di complemento che fanno parte delle truppe mobilitate.

17. I militari che si trovano a far parte di truppe mobilitate in Libia o nell'Egeo non potranno ottenere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Peraltro, coloro che siano provvisti dei *titoli di studio* indicati nel precedente n. 2 potranno ottenere di essere considerati rivestiti della qualità di allievi ufficiali di complemento e quindi essere promossi caporali e sergenti — negli stessi limiti di tempo fissati dal detto n. 2 — in base al solo giudizio della commissione d'avanzamento, pronunciato tenendo conto delle prove date in campagna da ciascun aspirante.

Coloro che non fossero giudicati meritevoli della promozione una prima volta, potranno essere nuovamente giudicati, con le stesse modalità, nel periodo di tempo indicato nel n. 2 in cui gli allievi dei corsi d'istruzione sosterranno l'esame di

riparazione per ciascuno dei gradi predetti. Gli esclusi dall'avanzamento per la seconda volta, cesseranno dalla speciale qualità di allievo ufficiale di complemento di cui erano rivestiti.

Allorchè poi gli aspiranti di cui trattasi compiranno cinque mesi di anzianità nel grado di sergente, le commissioni d'avanzamento si pronunceranno sulla loro idoneità a conseguire la nomina a sottotenente di complemento, e assegneranno a ciascuno un punto di merito compreso tra 10 e 20 per gli idonei e tra 0 e 9 per i non idonei.

La relativa deliberazione, corredata della copia del foglio matricolare, mod. 59, degli interessati, dovrà, a suo tempo, essere trasmessa al Ministero pel tramite delle autorità gerarchiche di ciascun presidio della Libia o dell'Egeo, che dovranno esprimere al riguardo il proprio parere.

Le commissioni d'avanzamento e le autorità gerarchiche predette dovranno inoltre pronunciarsi sulla durata dell'ulteriore esperimento da concedersi agli aspiranti che al termine del servizio col grado di sergente fossero giudicati non meritevoli temporaneamente della nomina a sottotenente di complemento.

18. Per l'esecuzione delle speciali norme stabilite col precedente numero, i comandi dei reggimenti e reparti e le direzioni dei servizi che si trovano in Libia o nell'Egeo porteranno a conoscenza dei militari dipendenti le norme predette, avvertendo loro che, se desiderano fruirne, dovranno farne domanda entro il *15 novembre p. v.*, producendo il titolo di studio di cui sono provvisti.

I comandi e le direzioni stesse, appena ricevute le domande le trasmetteranno, insieme coi relativi titoli di studio, al rispettivo deposito o ente in Italia, dal quale gli aspiranti sono tenuti in forza.

I depositi e gli enti preaccennati, verificato che il titolo di studio prodotto sia valido per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, accerteranno d'ufficio se i singoli aspiranti soddisfano ai requisiti di età, di cittadinanza, di moralità e posizione sociale stabiliti dal precedente n. 2, e trasmetteranno poi le domande corredate del titolo di studio e delle notizie raccolte al comando del corpo d'armata, cui spetta di provvedere, in analogia al disposto dal § 333 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avvertendo però che non occorre siano unite, a corredo delle proposte di esclusione — da trasmettersi al Ministero giusta il penultimo alinea del detto

paragrafo — le deliberazioni delle commissioni d'avanzamento. Avuta partecipazione della determinazione ministeriale, il comando di corpo d'armata la comunicherà al deposito od all'ente da cui ebbe la proposta.

19. Entro i primi dieci giorni di gennaio p. v. i comandi dei reggimenti e reparti e le direzioni dei servizi mobilitati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), pel tramite del comando del presidio della Libia o dell'Egeo da cui dipendono, l'elenco nominativo dei militari che ottennero di rivestire la qualità di allievo ufficiale di complemento. Segnaleranno poi, a tempo debito, direttamente al Ministero il nome degli allievi che conseguirono la promozione a caporale ed a sergente.

S'intende che agli allievi ufficiali di complemento di cui trattasi dovranno applicarsi, in quanto sia possibile, tenuto conto della loro speciale posizione e delle speciali norme stabilite coi precedenti numeri 17 e 18, le disposizioni che, giusta la presente circolare, regolano gli ordinari corsi allievi ufficiali di complemento.

Ad ogni buon fine si avverte però che il diverso modo di addestramento e di accertamento dell'idoneità alla nomina a caporale, a sergente e quindi a sottotenente di complemento degli aspiranti in parola non deve affatto portare con sè alcuna indulgenza nel giudizio, essendo anzi in guerra più che in pace, necessario di conferire i gradi soltanto a chi ne ha la piena attitudine.

20. Per l'avanzamento a sottotenente di complemento degli allievi ufficiali provenienti dai corsi d'istruzione istituiti in Italia e che venissero, dopo promossi sergenti, assegnati alle truppe mobilitate, si provvederà con le stesse norme impartite col dispaccio n. 20751 del 28 novembre 1911, diretto al comando del corpo d'occupazione della Libia e trasmesso in copia al comando della 6ª divisione speciale col dispaccio di pari numero in data 12 agosto 1912.

Art. 3. — Corso accelerato allievi ufficiali di complemento per i giovani che hanno conseguito il certificato d'idoneità militare presso i convitti nazionali.

21. Presso il 36° reggimento fanteria di sede a Modena sarà istituito uno speciale corso accelerato allievi ufficiali di complemento per i giovani che hanno conseguito il *certificato di idoneità militare* presso i convitti nazionali.

Tanto le ammissioni al detto corso quanto il suo svolgimento saranno regolati, in massima, con norme analoghe a

quelle stabilite dal precedente art. 1, tenendo conto, peraltro, di quanto più specialmente stabilisce in proposito questo articolo ed il manifesto annesso alla presente circolare.

22. Il corso d'istruzione sarà iniziato il *1° maggio 1914*, e pertanto gli aspiranti che siano stati dichiarati ammissibili verranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino agli ultimi giorni del mese di aprile ed a quel tempo dovrà procedersi all'arruolamento di coloro che ancora non abbiano concorso alla leva

23. I requisiti ai quali debbono soddisfare gli aspiranti sono gli stessi stabiliti dalla lettera *B*) del precedente n. 2.

Al titolo di studio (licenza di liceo, d'istituto tecnico o di scuola normale) dovrà essere unito il *certificato d'idoneità militare* conseguito presso un convitto nazionale.

Gli allievi ammessi presteranno 2 mesi di servizio da soldato, 2 mesi da caporale e 4 mesi da sergente.

L'istruzione teorica da impartirsi agli allievi sarà quella contenuta nei programmi d'insegnamento stabiliti per gli ordinari corsi allievi ufficiali di complemento, svolti però più rapidamente, stante la preparazione già conseguita dagli allievi sui programmi stessi durante la loro permanenza ai convitti.

Tale istruzione sarà impartita durante i primi quattro mesi del corso.

All'atto della promozione a sergente, gli allievi saranno assegnati ai vari reggimenti per prestare servizio pratico con detto grado.

I comandi di corpo d'armata nel procedere a tali assegnazioni potranno tener conto delle aspirazioni degli allievi e trasferirli a reggimenti stanziati in altri corpi d'armata, come pure potranno trasferire nei bersaglieri o negli alpini coloro che lo domandino e siano riconosciuti in possesso della necessaria idoneità fisica.

24. Gli esami di promozione a caporale avranno luogo nella terza decade di giugno e quelli di promozione a sergente nella terza decade di agosto, e le relative nomine saranno effettuate, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° settembre. Coloro che non conseguissero la promozione nel primo esame dovranno ripeterlo un mese dopo; peraltro nessuno potrà essere promosso sergente se non conterà due mesi di anzianità da caporale. L'allievo che non superasse l'esame di riparazione cesserà dalla qualità che riveste e sarà a lui applicabile quanto dispongono i §§ 365 e 380 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

25. Gli allievi saranno poi ammessi a seguire il corso teorico complementare ed a sostenere gli esami di idoneità a sottotenente di complemento insieme con gli allievi dei corsi ordinari e con le stesse norme per questi stabilite. Essi saranno inoltre tenuti a compiere lo stesso periodo di servizio di prima nomina indicato dalla lettera *D*) del precedente n. 2. Coloro che non conseguissero la nomina a sottotenente di complemento o vi rinunciassero, dovranno compiere come militari di truppa la ferma cui sono vincolati, salvo quanto dispone il § 353 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Art. 4. — ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE MEDICO E VETERINARIO DI COMPLEMENTO.

26. Non sarà istituito presso la scuola di applicazione di sanità militare il corso allievi ufficiali medici di complemento, nè presso la scuola di applicazione di cavalleria quello allievi ufficiali veterinari di complemento, essendo stato stabilito di nominare i laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in zooiatria rispettivamente sottotenenti medici e veterinari di complemento, prima di far loro frequentare le scuole d'applicazione suddette.

La loro nomina a tale grado dovrà pertanto avvenire, per i medici, in base al comma *d*) del § 184 e, per i veterinari, in base al comma *d*) del § 185 del regolamento sull'avanzamento nel regio esercito, dopo un servizio di tre mesi che verrà prestato dai primi presso una direzione di sanità militare e dai secondi presso un reggimento d'arma a cavallo.

Per la durata di tale servizio non dovrà essere usato loro alcun trattamento speciale a riguardo del vestiario e del vitto, non essendo applicabili al caso le disposizioni degli articoli 895 e 896 del regolamento d'amministrazione.

Durante il servizio predetto gli aspiranti dovranno essenzialmente seguire un corso d'istruzione militare, in base al quale saranno giudicati circa l'ideneità al grado di sottotenente di complemento.

Gli idonei saranno promossi, al termine del preaccennato periodo di servizio, al grado suddetto, col quale dovranno frequentare un corso tecnico della durata di quattro mesi, o presso la scuola d'applicazione di sanità militare o presso quella d'applicazione di cavalleria, secondo la specialità cui appartengono.

Compiuto il corso tecnico, i sottotenenti saranno trasferiti ai reggimenti e corpi per compiervi il servizio di prima nomina, che avrà la durata di *sei mesi circa* per coloro che siano

vincolati alla ferma di un anno, e di *dodici mesi circa* per coloro che siano vincolati a ferma maggiore. In detto periodo di servizio non va computato il tempo trascorso presso le scuole.

Ad evitare però che qualche sottotenente di complemento trascuri di seguire i corsi delle scuole predette colla voluta assiduità, si determina che quelli che non ne superino gli esami finali dovranno ripeterli dopo tre mesi, riservandosi il Ministero di trattenerli in servizio tre mesi di più.

27. Come è stabilito dall'annesso manifesto, i corsi d'istruzione militare per gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, saranno iniziati il *1° dicembre 1913*, rispettivamente presso le direzioni di sanità militare e presso i reggimenti d'arma a cavallo designati nello specchio inserito nel manifesto stesso.

Non dovranno essere ammessi ai corsi in parola gli aspiranti che, al termine del corso non potrebbero conseguire la nomina a sottotenente medico o a sottotenente veterinario di complemento per aver superato a quel tempo il 28° anno, che è il limite massimo d'età consentito dall'art. 33 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Il termine utile per la presentazione delle domande documentate scade il *20 novembre prossimo*, ma i comandi di distretto daranno tuttavia corso alle domande presentate nel termine suindicato che siano sprovviste del titolo di studio Peraltro tali domande si terranno come decadute qualora il detto titolo non venga prodotto entro il *30 novembre detto.*

28. Anche per gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento dovrà essere adempiuto a quanto prescrive il precedente n. 11 per gli allievi ufficiali di complemento delle altre armi e specialità, però, in base alle risultanze delle informazioni, non dovrà essere preso nessun provvedimento nei riguardi dell'ammissione al corso d'istruzione militare, che potrà essere seguito da tutti. Le risultanze stesse dovranno invece essere tenute presenti allorchè si giudicherà sulla idoneità dei singoli allievi a conseguire il grado di sottotenente di complemento.

Così pure dovrà adempiersi, ove occorra, nei riguardi degli aspiranti di cui trattasi quanto prescrive l'ultimo capoverso del precedente n. 6.

29. Le direzioni di sanità militare ed i comandi dei reggimenti presso i quali avrà luogo l'ammissione in servizio degli aspiranti di cui trattasi, trasmetteranno, entro il *10 dicembre venturo* al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) l'elenco nominativo degli aspiranti ammessi.

Trasmetteranno poi (alla suddetta Direzione generale) entro l'ultima decade del mese di febbraio 1914, e seguendo la via gerarchica, le proposte relative alla promovibilità dei singoli aspiranti al grado di sottotenente di complemento.

Le proposte dovranno essere corredate, oltre che della copia del foglio matricolare (mod. 59), anche del certificato di nascita legalizzato e della dichiarazione indicata nell'ultimo alinea del precedente n. 16.

Gli aspiranti che non conseguissero il grado di sottotenente di complemento, dovranno compiere la propria ferma di leva; per analogia potrà però essere loro applicato il disposto dal § 353 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ove si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Art. 5. — CORSI ALLIEVI FARMACISTI MILITARI DI COMPLEMENTO.

30. Il *1° dicembre p. v.* saranno iniziati altresì i corsi allievi farmacisti militari di complemento presso le direzioni di sanità militare, come è indicato nell'unito modello di manifesto.

Le ammissioni e lo svolgimento dei suddetti corsi saranno regolati dalle norme che furono stabilite con la circolare n. 474 del 1911, avvertendo peraltro che, sebbene nel manifesto sia stabilito che il termine utile per la presentazione delle documentate domande scade il 31 ottobre p. v., i distretti daranno corso anche alle domande sprovviste del titolo di studio, salvo a ritenerle decadute qualora questo non venga presentato entro il 30 novembre successivo. Anche a riguardo degli aspiranti all'ammissione ai corsi di cui trattasi, dovrà adempiersi, ove occorra, quanto prescrive l'ultimo capoverso del precedente n. 6.

A modificazione, però, di quanto è disposto dal n. 6 di tale circolare è lasciata facoltà ai comandi di corpo d'armata di trasferire, anche ad altre compagnie di sanità, gli allievi promossi sergenti che ne facciano loro domanda per ragioni eccezionali, riferentisi a circostanze verificatesi posteriormente all'inizio dei corsi. Pertanto, dette domande non dovranno più essere segnalate al Ministero per la sua decisione.

Così pure, in relazione all'ultimo alinea dell'art. 114 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, il secondo comma del n. 8 della circolare sopra ricordata deve intendersi modificato in conformità di quanto è stabilito per gli allievi ufficiali di complemento, dal secondo comma del n. 4 della presente circolare.

Il Ministro — P. SPINGARDI

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento e per l'ammissione in servizio degli aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *30 novembre p. v.*, le ammissioni ai corsi ordinari allievi ufficiali di complemento, di tutte le armi e corpi, che avranno principio il *1° gennaio 1914*, eccezione fatta per i corpi sanitario e veterinario, cui provvede il numero seguente, e per i corsi allievi farmacisti militari di complemento, cui si riferisce il successivo n. 3.

Le ammissioni al corso accelerato allievi ufficiali di complemento, istituito per i giovani che hanno conseguito il certificato di idoneità militare presso i convitti nazionali, sono aperte a tutto il 31 marzo 1914 ed il corso avrà principio il *1° maggio successivo.*

2. I laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria, che aspirano a conseguire la nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, non saranno ammessi, prima di conseguire la nomina stessa, a frequentare, alcun corso d'istruzione presso la scuola d'applicazione di sanità militare o presso la scuola d'applicazione di cavalleria.

Potranno invece chiedere, entro il *20 novembre prossimo*, di essere ammessi a prestar servizio presso una delle direzioni di sanità militare (se laureati in medicina e chirurgia) o presso uno dei reggimenti d'arma a cavallo (se laureati in zooiatria), indicati nello specchio inserito nel presente manifesto, per seguirvi un corso d'istruzione militare della durata di tre mesi, che avrà principio il *1° dicembre successivo* ed al termine del quale, se giudicati idonei e meritevoli, saranno nominati senz'altro sottotenenti di complemento.

Ottenuta la nomina, saranno poi tenuti a frequentare con detto grado, e secondo la rispettiva specialità, un corso tecnico della durata di quattro mesi presso la scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze ovvero presso quella d'applicazione di cavalleria in Pinerolo, dopo di che saranno assegnati a prestar servizio nei vari reggimenti e corpi, per un periodo di sei mesi circa, quelli vincolati alla ferma di un anno, e per dodici mesi circa, quelli vincolati a ferma maggiore.

Coloro che non superassero gli esami finali delle predette scuole dovranno ripeterli dopo tre mesi e potranno essere trattenuti in servizio tre mesi di più.

3. Fino a tutto il *31 ottobre prossimo* saranno altresì aperte le ammissioni ai corsi allievi farmacisti militari di complemento che saranno costituiti il *1° dicembre successivo* presso tutte le direzioni di sanità militare.

Gli allievi di questi corsi, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno promossi caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e sergenti al compimento del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Col grado di sergente presteranno quattro mesi di servizio, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli, saranno nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe. Con tale grado gli allievi vincolati alla ferma di un anno dovranno prestare almeno tre mesi di servizio; tutti gli altri potranno essere tenuti a compiere la ferma di leva.

4. I corsi allievi ufficiali in tutte le altre armi e corpi, eccezione fatta di quello accelerato, di cui è cenno al successivo n. 5, saranno di un solo tipo.

Gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati caporali dopo 3 mesi e sergenti dopo altri 4.

Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio complessivo di circa 5 mesi. È peraltro in facoltà del Ministero di trasferire singoli allievi da un'arma o specialità ad un'altra. Terminati gli esami d'idoneità a sottotenente, che avranno luogo nella seconda decade di dicembre, gli allievi saranno inviati in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, eccettuati gli allievi vincolati alla ferma d'un anno o che abbiano compiuto la ferma, che saranno inviati in congedo. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai reparti della rispettiva specialità avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente. Il servizio di prima nomina col grado di sottotenente di complemento sarà di circa 7 mesi; però, per coloro che abbiano già compiuta la ferma, sarà di 3 mesi e potrà essere prestato entro due anni dalla nomina.

5. Gli allievi del corso accelerato, istituito per i giovani che hanno conseguito il certificato d'idoneità militare presso i convitti nazionali, saranno, se idonei e meritevoli, nominati caporali dopo 2 mesi e sergenti dopo altri 2 mesi di servizio.

Conseguito il grado di sergente potranno essere trasferiti ad altro reggimento di fanteria di linea e, qualora lo chieggano e posseggano la necessaria idoneità fisica, anche a reggimenti bersaglieri o alpini, per compiervi un servizio complessivo di 4 mesi con detto grado.

Prenderanno poi parte agli esami d'idoneità a sottotenente di complemento con gli allievi provenienti dagli ordinari corsi allievi ufficiali, cui si riferisce il precedente n. 4, ed avranno con essi comune l'obbligo di servizio di prima nomina.

6. I titoli di studio per l'ammissione in tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli del genio (escluso il treno e gli aviatori), sono la pagella di passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico, o altro titolo equipollente, ovvero anche l'aver superato l'esame di coltura generale prescritto dall'allegato n. 4 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Questi esami di coltura generale avranno luogo presso il comando di corpo d'armata, nella circoscrizione del quale risiede l'aspirante, entro la seconda quindicina di dicembre.

Per l'ammissione ai corsi di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione saranno preferiti gli aspiranti forniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di altro titolo equipollente.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi del genio (escluso il treno e gli aviatori, per i quali sono sufficienti i titoli indicati nel primo capoverso del presente numero) dovranno possedere almeno il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università) ma saranno preferiti coloro che siano provvisti di un titolo di studi superiore. Tale preferenza sarà anche data agli aspiranti al corso aviatori. Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento aeronauti, che verrà istituito presso il battaglione specialisti del genio, dovranno produrre la laurea in ingegneria, in matematica o in fisica.

Gli aspiranti all'ammissione al corso accelerato, di cui al precedente n. 5, dovranno produrre, oltre al titolo di studio (licenza di liceo, d'istituto tecnico o di scuola normale), il certificato d'idoneità militare conseguito presso i convitti nazionali.

7. Saranno ritenuti equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Belluno, Benevento, Fermo, Foggia, Messina, Pisa, Pistoia e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. Conceria – Scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° o al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari e « A. Busciolano » di Potenza, Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna, Istituto « Omar » di Novara e Scuola di arti e mestieri di Avellino;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio della regia scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia scuola di tessitura in Napoli.

8. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali.

9. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti richiesti, dovranno dar prova di una certa conoscenza dell'equitazione, mediante un espe-

rimento teorico-pratico, a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento.

Essi potranno prender conoscenza del programma del detto esperimento allorchè presenteranno la domanda al distretto militare.

Per la specialità di *artiglieria a cavallo* non si istituisce un corso allievi ufficiali. Potranno però essere destinati al reggimento d'artiglieria a cavallo sino dalla prima nomina gli ufficiali di complemento che abbiano seguito un corso di artiglieria da campagna, distinguendosi per istruzione professionale e per abilità nel cavalcare.

10. Possono essere ammessi ai vari corsi d'istruzione indicati nel presente manifesto, qualora posseggano i requisiti necessari:

a) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1893, anche se provenienti da leve anteriori, purchè i consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

b) i militari ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che al 31 dicembre 1913 abbiano compiuto l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello; gli aspiranti all'ammissione al corso accelerato dovranno raggiungere la detta età entro il 30 aprile 1914, giorno antecedente a quello d'inizio del corso;

d) i caporali e soldati che si trovino già in servizio sotto le armi, esclusi quelli vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale dei regi corpi di truppe coloniali. Per costoro l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui appartengono;

e) i militari, non sottufficiali, di 1ª categoria, che chiedano la riammissione in servizio;

f) i militari, non sottufficiali, di 2ª e di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni e possano quindi conseguire il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

g) i volontari di un anno, siano o non ritardatari.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni) consentito dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento.

Così pure non saranno ammessi ai corsi d'istruzione militare per essi stabiliti gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento che al termine del corso non potrebbero conseguire la nomina, per aver superato il 28° anno di età.

11. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50,

corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso d'istruzione in cui si chiede l'ammissione.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento areonauti dovranno produrre, oltre al titolo di studio indicato al precedente n. 6, un certificato dei punti ottenuti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea. Essi potranno inoltre presentare tutti quegli altri titoli, di cui fossero provvisti, onde se ne possa tener conto nel fare la scelta degli ammittendi.

I laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in zooiatria che desiderino seguire il corso d'istruzione per essi stabilito come è indicato nel precedente n. 2, debbono produrre, insieme con gli altri documenti prescritti, il diploma originale di laurea od un certificato di ottenuta laurea rilasciati dal preside della facoltà o dal rettore ed inoltre un certificato dei punti di merito in essa riportati.

Gli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento dovranno produrre o il diploma di laurea in chimica e farmacia, o il diploma di farmacista, ovvero il certificato d'inscrizione al 4° anno d'università, se studenti in farmacia, o quello d'inscrizione al 5° anno, se studenti in chimica e farmacia.

12. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

a) titolo di studio richiesto pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo od un istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti, a mezzo del distretto;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attesta-

zione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui consti che sono cittadini del Regno o tali considerati a' termini delle leggi vigenti.

Per gli *inscritti della leva della classe 1893 arruolati in 1ª categoria*:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo;

b) i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti per i volontari.

Per i *militari alle armi:*

solo il certificato di studi compiuti e quello di nascita legalizzato.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, compresi i militari studenti ritardatari:

il foglio di congedo illimitato e i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti pei volontari.

Se trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona di famiglia per riguardo alla quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo.

13. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi suddetti, che non siano già militari alle armi, dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso li invierà a destinazione, munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Coloro che chiedano l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, dovranno però compiere il viaggio a tariffa militare a proprie spese.

14. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo grande, oppure di trasferire gli allievi esuberanti di questi corsi, in altri nei quali le ammissioni fossero riuscite più scarse.

15. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani che non avranno compiuto il 18° anno d'età al 31 dicembre 1913, se trattisi di aspiranti all'ammissione nei corsi ordinari allievi ufficiali di complemento, o al 30 aprile 1914, se trattisi di aspiranti all'ammissione al corso accelerato.

Corsi ordinari allievi ufficiali di complemento.

Fanteria di linea (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Alessandria	38°	Milano	8°
Bari	10°	Padova	58°
Bologna	35°	Palermo	86°
Caserta	15°	Perugia	51°
Fano	94°	Pisa	22°
Firenze	70°	Roma	81°
Genova	90°	Torino	92°

Bersaglieri (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Ancona	5°	Roma	2°
Livorno	3°		

Alpini (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Milano	5°	Verona	6°
Torino	3°		

Cavalleria (*allievi: 30 per reggimento*).

Firenze	Regg. cavalleggeri di Treviso (25°).	Milano	Regg. cavalleggeri di Salazzo (12°).

Artiglieria (*allievi: numero illimitato*).

Brescia	16° reggimento da campagna.	Pesaro	2° reggimento da campagna.
Genova	1° reggimento da fortezza (costa).	Roma	3° reggimento da fortezza.
Napoli	24° reggimento da campagna.	Torino	1° reggimento da montagna.

Genio

Casale	2° reggimento zappatori (*40 allievi*).	Roma	Battaglione specialisti (*8 allievi*).
Firenze. . . .	3° reggimento telegrafisti (*30 allievi*)	Torino	6° reggimento ferrovieri (*10 allievi*).
Piacenza . . .	4° reggimento pontieri (*20 allievi*).	Torino	Battaglione aviatori (*30 allievi*).

Treno d'artiglieria (*45 allievi*).

Caserta — 10° reggimento da campagna.

Treno del genio (*15 allievi*).

Pavia — 1° reggimento zappatori.

Ufficiali commissari (*40 allievi*).

Firenze — Direzione di commissariato.

Ufficiali di sussistenza (*30 allievi per corso*)

Bari	Direzione di commissariato.	Torino	Direzione di commissariato.

Ufficiali d'amministrazione (*40 allievi per corso*).

Bologna . . .	Direzione di commissariato.	Roma	Direzione di commissariato.

CORSO ACCELERATO ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PER I GIOVANI CHE HANNO CONSEGUITO IL CERTIFICATO D'IDONEITÀ MILITARE PRESSO I CONVITTI NAZIONALI.

Modena — 36° reggimento fanteria (*allievi: numero illimitato*).

CORSI D'ISTRUZIONE MILITARE PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO NEL CORPO SANITARIO E VETERINARIO.

Corpo sanitario (*aspiranti: numero illimitato*).

Direzioni di sanità militare di: Bologna, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

Corpo veterinario (*aspiranti: numero illimitato*).

Lucca	Regg. cavalleg. di Alessandria (14°).	Verona. . . .	Regg. cavalleggeri di Padova (21°).
Santa Maria Capua Vetere .	Regg. cavalleggeri Umberto I (23°).		

CORSI ALLIEVI FARMACISTI MILITARI DI COMPLEMENTO.

Direzioni di sanità militare di: Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.

. . . . , *addì 28 agosto 1913.*

Il Comandante del distretto.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(2702) Roma, 1913 - Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1913 — 30 agosto

1913 LUGLIO 25. - N. 353. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto relativo alla costituzione dei due nuovi comandi di gruppo e di sei nuove batterie di artiglieria pesante campale . . . . . Pag. 1096

1913 AGOSTO 26. - » 354. — MATRICOLA. — Data del rimpatrio definitivo dei militari dalla Libia e dalle isole dell'Egeo . » 1097

» 26. - » 355. — CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici della R. marina . . . . . » 1098

» 26. - » 356. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Armi occorrenti per le reclute . . . . . » 1098

» 26. - » 357. — DISPOSIZIONI VARIE. — Passaporto per la Libia . » 1099

» 27. - » 358. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza . . . . . » 1099

» 27. - » 359. — AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria (conferenze preliminari) . . . . . » 1099

» 28. - » 360. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . » 1102

» 28. - » 361. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . » 1103

» 28. - » 362. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Risultato del concorso a posto di sotto agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli . . . . . » 1107

» 29. - » 363. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Ricostituzione delle dotazioni di fucili mod. 91 presso i corpi » 1108

» 29. - » 364. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Prelevamenti di armi e munizioni da parte delle società di tiro a segno nazionale . . . . . » 1109

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 306, pag. 883. — Correggere l'altezza della tela rasata bleu sostituendo alle due indicazioni di m. 1,30 e 0,74 quella di m. 0,65.

Circolare n. 321, pag. 936. — Dopo il primo comma *mettere la chiamata*: (1), ed in fondo *aggiungere*: (1) Le truppe del genio e quelle d'artiglieria da fortezza e costa fanno uso di controspallini staccati, epperò le giubbe sono prive di spallini.

CIRCOLARE N. **353.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto relativo alla costituzione di due nuovi comandi di gruppo e di sei nuove batterie di artiglieria pesante campale.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 25 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro decreto 11 maggio 1911 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito;

Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1912 che provvedè alla istituzione di sei nuovi reggimenti di artiglieria da campagna e di due nuovi reggimenti di artiglieria pesante campale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono costituiti due nuovi comandi di gruppo e sei nuove batterie pesanti campali alla data del 1° novembre 1912.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Le unità di cui al presente decreto sono state costituite in parti uguali presso i due reggimenti di artiglieria pesante campale. In ciascuno di detti reggimenti, il comando del nuovo gruppo ha assunto la numerazione di 3°; delle tre nuove batterie, due costituiscono il 3° gruppo con la numerazione di 6ª e 7ª, l'altra fa parte del 1° gruppo, con la numerazione di 3ª.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **354**. — MATRICOLA. — **Data del rimpatrio definitivo dei militari dalla Libia e dalle isole dell'Egeo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 agosto 1913.

A complemento della circolare n. 588 del 1911 e tenuto presente quanto è disposto col R. decreto n. 358 del 27 marzo scorso (circolare n. 188 del corrente anno) questo Ministero determina che siano osservate le seguenti norme nello stabilire la data del rimpatrio definitivo dei militari dei corpi di occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo e nella conseguente inscrizione a matricola delle relative variazioni:

I. Per i militari:

a) che ricevettero ordine di rimpatriare definitivamente;

b) che ricevettero tale ordine ottenendo contemporaneamente la licenza speciale;

c) che, rientrati in Italia in licenza di qualsiasi durata, ottennero, in seguito a loro domanda, il rimpatrio definitivo prima dello scadere della licenza stessa;

la data del rimpatrio definitivo deve essere quella del loro sbarco in uno dei porti del Regno.

La variazione da inscriversi a matricola è la seconda delle formule indicate nella circolare n. 588 sopra citata e cioè:

Rientrato in Italia per (indicare il motivo) *e sbarcato a . . . . . li . . . . . .*

II. Per i militari rimpatriati definitivamente, previa licenza di convalescenza, la data del rimpatrio deve essere fissata al trentesimo giorno successivo a quello dello sbarco in un porto del Regno.

Le variazioni da inscriversi a matricola saranno le seguenti:

Rientrato in Italia per licenza di convalescenza e sbarcato a. . . . . li. . . . . . (giorno e luogo dello sbarco).

Considerato come rimpatriato definitivamente per effetto della circolare n. . . . del . . . . . . (numero e data della presente circolare) *li . . . . . .* (data del trentesimo giorno successivo a quello dello sbarco).

III. Per i militari ai quali fu ordinato il rimpatrio definitivo mentre si trovavano in licenza speciale, la data del rimpatrio stesso deve essere la data in cui fu emanato l'ordine dell'autorità superiore che li considerò come rimpatriati definitivamente.

In quest'ultima ipotesi le variazioni da inscriversi a matricola saranno le seguenti:

Rientrato in Italia per licenza speciale e sbarcato a . . . . . li . . . . . . (giorno e luogo dello sbarco).

Considerato come rimpatriato definitivamente per ordine del . . . . . (autorità che emanò l'ordine) *li* . . . . . (data in cui fu emanato l'ordine stesso).

Considerata l'importanza che ha l'esatta indicazione della data del rimpatrio definitivo sia nell'interesse del servizio che in quello delle persone, questo Ministero non solo raccomanda che da ora innanzi siano applicate col massimo scrupolo le presenti norme, ma invita i corpi a riprendere in esame la matricola dei militari già rimpatriati per apportarvi le necessarie rettificazioni qualora nell'inscrizione delle formule e delle date fossero stati seguiti criteri diversi, dando comunicazione al Ministero (Divisione matricole) delle eventuali rettifiche relative agli ufficiali con appositi elenchi mod. 66.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **355** — CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici della R. marina**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 agosto 1913.

Il Ministero della marina ha fatto conoscere che è stata annullata a tutti gli effetti la notificazione di concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina.

Ciò stante, le disposizioni emanate con le circolari 106 e 219 del corrente anno, relative alle visite mediche degli aspiranti non hanno più vigore.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **356**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Armi occorrenti per le reclute.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 agosto 1913.

I corpi che non avessero nel gruppo speciale un numero sufficiente di armi per le reclute, potranno senz'altro valersi delle armi del proprio deposito, anche se questo abbia sede in altra località.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **357.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Passaporto per la Libia.** — Segretariato generale - Divisione stato maggiore. — 26 agosto 1913.

Si avvertono, per loro opportuna norma, le autorità militari che il R. decreto n. 313 in data 3 aprile u. s., col quale veniva istituito uno speciale passaporto per la Libia, stabilisce all'art. 19 che i funzionari civili e militari destinati in Libia o ivi comandati in missione sono esenti dall'obbligo di munirsi di passaporto

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **358.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza.** (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 agosto 1913.

È stata pubblicata la 3ª serie di varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il fascicoletto nel numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,20.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **359.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Sessione straordinaria (conferenze preliminari).** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 27 agosto 1913.

1. Nella seconda quindicina del prossimo ottobre saranno chiamati agli esperimenti di idoneità all'avanzamento i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio qui di seguito indicati i quali, trovandosi nei limiti di anzianità stabiliti per la iscrizione sul quadro di avanzamento per il 1914, e non essendo incorsi negli estremi che determinano la esclusione definitiva, non hanno ancora superato gli esperimenti.

Fanteria.

Cicu Arturo.
Penaglia cav. Giuseppe.
Bosco cav. Aristide.
Petri Luigi.
Lucarelli cav. Nicola.
Benvenuto Ernesto.
Mazza Marco.
Alberti Alfonso.
Fronticelli Baldelli Giovanni.
Milla Guido.
Lanzara Emilio.
Bozzano Santo.
de Falco Carlo.
Proment Luigi.
Nagle Innocenzo.
Giove Giacomo
Poggi Arturo.
Saccomani cav. Giuseppe.
Bottari Girolamo.
Califano Michele.
Fonte Roberto.
Lapi Umberto.
Grigi Giuseppe.
Capponi Eugenio.
Albanesi Italo.
Alinari Dante.
Cisterni Cesare.
Linger Tobia.
Corà Giuseppe.
Preite Giacinto.
Campo Enrico.
Bovis Teramo.
Resio Achille.
Cassola Giuseppe.
Coller Gaspare.
Betti Luigi.
Tinchi Orazio.
Robotti Giuseppe.
Cencini cav. Alfredo.
Messeri Giuliano.
Poggi Guido.
Ferrari Pietrogiorgi Giuseppe.
Sarli Enrico.
Benvenuto Giuseppe.
Marcucci Augusto.
Ponzo Massimino.
Perocco Achille.
Barberis Alfonso.
Carpena Domenico.
Tissoni Alberto.
Ramello Luigi.
Galanti Arturo.
Casa Edoardo.
Vivona Francesco.
Testa Fochi Cesare.
Veronesi Arnaldo.
Sales Ottavio.
Origlia Stefano.
Chisini Lamberto.
Pavari Antonio.
Avogadro di Vigliano Gastone.
Padovani Riccardo.
Petralia Salvatore.
Mogno Domenico.
Clerici Luigi.

Cavalleria.

Averoldi cav. Cesare.
Filippa cav. Gio. Battista.
Calvi di Bergolo Vittorio.

Artiglieria.

Lo Piano Gaetano.
Denora Vitangelo.
Calichiopolo Antonino.
Ferrini Tazio.
Cosenza Francesco.
de Rosa Alfredo.

Racina Carlo.
Berrino Paolo.
Rossi Emilio.
Massa Demetrio.
Banci-Buonamici Alberto.
Meneghini Fausto.
Gabini Emanuele.

Genio.

Failla Giuseppe.
Iovine Eduardo.
D'Ippoliti Edoardo.
Favale Matteo.
Ricci cav. Carlo.
Uva Gaetano.
Segadelli Angelo.

Quelli fra i predetti capitani che, alla data stabilita per l'inizio degli esperimenti si trovassero a far parte dei corpi d'occupazione della Libia o dell'Egeo, saranno dispensati dal parteciparvi in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

2. Negli esperimenti si seguiranno le modalità prescritte con le circolari 62 e 484 (n. 2) del 1908.

3. Dal 10 settembre prossimo al 10 ottobre i capitani sopra citati saranno riuniti presso il comando del X corpo d'armata, dove saranno tenute loro alcune conferenze e dove saranno esercitati nella compilazione di ordini e nelle manovre coi quadri e sulla carta.

Le conferenze saranno relative alle norme vigenti per l'impiego delle tre armi, alla fortificazione campale ed all'attuale sistemazione dei servizi del nostro esercito.

4. Le conferenze ed esercitazioni predette hanno carattere di obbligatorietà. Ne sono dispensati coloro che dichiarino per iscritto di rinunciare agli esperimenti e quindi all'avanzamento con le modalità previste dalla circolare n. 2 del 1910 ed inoltre coloro che vi abbiano precedentemente partecipato.

5. Durante lo svolgimento del corso si seguiranno le norme date col numero 7 della circolare n. 436 del 1910.

6. Agli ufficiali che debbano recarsi in sede differente dalla propria, sarà corrisposta la indennità di trasferta di prima categoria per i giorni di viaggio e per i primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria per i successivi; e ciò in base alla facoltà consentita al Ministero dal § 55 del regolamento sulle indennità eventuali. (R. decreto 3 agosto 1908, n. 547).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **360**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 agosto 1913.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del tesoro con l'annuo stipendio di L. 1500.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Ernesto Pasio ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Fortunato Casadio, Francesco Massenti Curreli, Giuseppo Platania, Antonio Pezzi, Romeo Canepa e Luigi De Maio i quali sono stati proposti per altri impieghi.

2. *Un posto di applicato di 3ª classe nelle R. avvocature erariali con lo stipendio annuo di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detto impiego possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato signor Romagnoli, ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Giuseppe Platania, Antonio Pezzi, Romeo Canepa e Luigi De Maio i quali sono stati proposti per altri impieghi.

3. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Giuseppe Ravalli ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Luigi Albanese Ruffo, Fortunato Casadio, Francesco Massenti Curreli, Giuseppe Platania, Antonio Pezzi, Romeo Canepa e Luigi De Maio i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *10 settembre 1913*.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova

domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più di uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (*10 settembre 1913*), le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), unendovi le note informative modello *A*, anche se gli accettanti risultino nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascuno impiego, proposti ai competenti Ministeri per la nomina.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **361.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — (Segretariato generale). — 28 agosto 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 25 giugno 1908, n. 290;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1911 che determina lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in

rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, modificato con successivo decreto 10 aprile 1912;

DECRETA:

Art. 1.

Il personale subalterno del Ministero attualmente amministrato dalla direzione generale personali civili ed affari generali passa alla dipendenza del segretariato generale.

Art. 2.

L'ufficio d'ispezione dei servizi aeronautici, facente parte della direzione generale di artiglieria e genio è soppresso.

Art. 3.

È istituito un ispettorato aeronautico.

Art. 4.

Lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, è modificato, in conseguenza, come appresso:

SEGRETARIATO GENERALE.

. . . . . .

. . . . . .

Divisione personale del Ministero.

1ª Sezione.

Impiegati civili e personale subalterno di ruolo del Ministero — Personale degli ufficiali incaricati della direzione di un servizio o di un ufficio del Ministero, e personale civile e militare comandato al Ministero — Trattazione dei ricorsi alla IV sezione del Consiglio di Stato ed in via straordinaria a S. M. il Re contro provvedimenti definitivi in materia di stato, d'avanzamento e di disciplina.

. . . . . .

. . . . . .

Ragioneria.

DIVISIONE I.

1ª Sezione.

Questioni generali riguardanti il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato — Compilazione del bilancio di previsione — Variazioni successive. — Conto consuntivo — Reintegri Conti delle pensioni — Protocollo.

2ª Sezione.

Impegni e pagamenti sui capitoli riguardanti i servizi di artiglieria, del genio, del tiro a segno, delle biblioteche militari, degli stipendi, delle gratificazioni, dei compensi e sussidi, delle spese casuali, di liti, di ufficio, di stampa, di cancelleria, di posta e telegrafo, delle indennità per una sola volta in luogo di pensione — Cessioni del quinto ed altre ritenute sullo stipendio degli impiegati dell'amministrazione centrale — Ricognizione dei mobili degli uffici del Ministero e di quelli territoriali.

3ª Sezione.

Impegni e pagamenti sui capitoli degli assegni ai corpi e personali del R. esercito e su quelli per le somministrazioni in natura, per le indennità eventuali, per i servizi di rimonta del materiale sanitario, e dell'istituto geografico.

Registrazione dei decreti di nomina, promozione, cessazione dal servizio, ecc degli ufficiali, della truppa e degli impiegati delle amministrazioni dipendenti — Consistenza del patrimonio dello Stato — Conti dei contabili consegnatari del materiale — Riscontro effettivo dei magazzini — Parificazione dei conti giudiziali dei consegnatari — Rendiconto patrimoniale — Conti dei debitori verso lo Stato.

DIVISIONE II.

1ª Sezione.

Verificazione e riordinamento dei titoli costituenti le contabilità mensili dei corpi — Classificazione delle spese — Statistica provvisoria — Protocollo.

2ª Sezione.

Revisione delle operazioni di conto corrente fra corpo e corpo — Revisione e contabilità dei proventi — Revisione della gestione e delle situazioni del fondo scorta dei corpi - Liquidazione della gestione dei corpi anteriore al 30 giugno 1911 e del conto corrente col tesoro — Contabilità speciali delle direzioni di commissariato militare — Riscontro dei rendiconti dei corpi e delle direzioni di commissariato in confronto delle anticipazioni.

3ª Sezione.

Statistica della forza — Statistica definitiva delle spese — Revisione delle contabilità in contanti e in materia relative alla spedizione in Libia — Conti correnti cogli altri Ministeri — Risoluzione di questioni d'indole contabile.

UFFICIO DI ISPEZIONI.

Ispezioni contabili alle direzioni di commissariato, agli stabilimenti e agli ospedali militari.

DIREZIONE GENERALE — PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI.

. . . . . .
. . . . . .

DIVISIONE PENSIONI, SERVIZIO INTERNO, ECONOMATO E CASSA.

1ª Sezione.

Servizio di economato e di cassa — Documenti di viaggio e di identificazione personale — Provviste di decorazioni e di medaglie — Servizio interno.

ISPETTORATO AERONAUTICO (1).

UFFICIO PERSONALI E AFFARI GENERALI.

Personale civile e militare — escluso quello civile operaio — dei vari corpi e stabilimenti aeronautici — Corsi allievi piloti, sia di dirigibili che di aeroplani — Affari generali e spe-

(1) Dopo l'ispettorato ippico.

cialmente riservati — Mobilitazione — Corrispondenza ufficiosa — Distribuzione del corriere e servizio interno dello ispettorato.

UFFICIO TECNICO E DI MANOVRA.

Impiego dei mezzi aeronautici — Servizi aerostatici, radiotelegrafici e fotografici applicati all'aeronautica — Ordinamento e servizio del battaglione specialisti, del battaglione aviatori, dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche, istituto radiotelegrafico — Concorso della industria privata relativamente ai servizi sopracitati Regolamenti ed istruzioni relativi al servizio dei corpi e stabilimenti aeronautici.

UFFICIO AMMINISTRATIVO.

Amministrazione dei fondi inerenti ai predetti servizi — Commesse a stabilimenti privati e militari — Contratti per lavori e provviste e loro esecuzione — Questioni di bilancio riflettenti i servizi stessi — Indennità aeronautiche — Contributi ad enti privati per l'incremento della aeronautica — Personale tecnico straordinario, e civile operaio, per servizio aeronautico — Istituto centrale aeronautico.

Il Ministro, — P. SPINGARDI

N. **362**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Risultato del concorso a posti di sotto agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 28 agosto 1913.

IL MINISTRO:

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 9 aprile 1911, n. 306 per la riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Visto il regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli approvato con R. decreto 12 luglio 1912, n. 1091;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1913, col quale venne indetto un concorso per esame e per titoli a 4 posti di sotto agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso a 4 posti di sotto agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli, indetto col decreto sopra citato:

1°	Vocca Luigi	con punti	8,64	su 10;
2°	Giannini Enrico	»	7,92	» 10;
3°	Cosentino Giuseppe	»	7,64	» 10;
4°	Capellini Luigi	»	7,56	» 10.

Roma, li 28 agosto 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **363**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Ricostituzione delle dotazioni di fucili mod. 91 presso i corpi**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 agosto 1913.

Il Ministero ha determinato di procedere senz'altro alla ricostituzione delle dotazioni di fucili mod. 91 presso i corpi: pertanto dispone quanto segue:

I. Tutti i corpi, che hanno attualmente un'eccedenza di fucili mod. 91, e relativi accessori e parti d'armi nelle proprie dotazioni, ne cureranno il versamento alla competente direzione d'artiglieria, richiedendo ad essa, se occorrerà, le necessarie casse da imballo per effettuarne la spedizione. Frattanto daranno, al più presto, alla detta direzione comunicazione del numero complessivo dei fucili che poi verseranno.

II. Tutti i corpi che hanno attualmente una deficienza di fucili mod. 91, e relativi accessori e parti d'armi nelle proprie dotazioni, trasmetteranno al più presto alla competente direzione d'artiglieria la relativa richiesta di prelevamento.

III. Tutte le direzioni d'artiglieria, appena ricevuti i dati di cui ai precedenti numeri I e II, trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e genio — Divisione artiglieria — Sezione 1ª) un riepilogo, dal quale risulti il totale dei fucili che saranno versati, perchè eccedenti, il totale di quelli richiesti per ricostituire le dotazioni incomplete, e le conseguenti eccedenze, o deficienze, per sopperire ai bisogni dei corpi della relativa circoscrizione, tenendo naturalmente conto dei fucili mod. 91 esistenti disponibili nei propri magazzini, che dovranno essere indicati in apposita colonna del riepilogo stesso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **364**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Prelevamenti di armi e munizioni da parte delle società di tiro a segno nazionale**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 agosto 1913.

A schiarimento del § 9, della disposizione n. 16, del fascicolo 17 della Raccolta, si fa conoscere, che le sole sezioni staccate d'artiglieria incaricate di fornire armi e munizioni alle Società di tiro a segno nazionale, sono quelle di Ancona, Bologna, Firenze e Gaeta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2749 Roma, 1913 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1913 — 6 settembre

1913 SETTEMBRE 2. - N 365. — DISCIPLINA MILITARE. — Compilazione di documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati *Pag.* 1111

» 2. - » 366. — AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi. — Varianti . . . . . » 1112

» 2. - » 367 — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali meccanici-motoristi per dirigibili . . . . » 1113

» 2. - » 368. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1913-914 . . . . . » 1116

» 4. - » 369. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni di stipendio. . . . . » 1124

» 4. - » 370 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Materiale dei depositi allevamento cavalli . . » 1125

» 4. - » 371. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE TELEGRAFICO. — Consegna di cartoline-precetto ai richiamati alle armi . . . . . » 1125

» 5. - » 372. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile . . . . . » 1125

CIRCOLARE N. **365.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Compilazione di documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 2 settembre 1913.

Con la circolare n. 367 del *giornale militare* dello scorso anno, il Ministero ha determinato che agli ufficiali dei corpi di occupazione siano compilati rapporti personali in luogo delle ordinarie note caratteristiche.

E poichè, secondo le disposizioni del n. 25 del regolamento per le note caratteristiche, tali rapporti non devono essere integrati da alcuna qualificazione, può accadere che gli ufficiali, che sono in Libia o nell'Egeo da molti mesi e che possono rimanervi ancora, siano messi nelle condizioni di non poter vedere modificata in nessun caso la loro classifica.

Tale stato di fatto, mentre non ha nessun effetto nei riguardi dell'avanzamento, poichè i rapporti personali possono fornire elementi di giudizio abbastanza sicuri sotto questo punto di vista, potrebbe eventualmente produrre qualche inconveniente nei casi in cui l'ufficiale debba concorrere a determinati impieghi (truppe coloniali, collegi militari, ecc.) per i quali è tassativamente prescritta una determinata classifica

Ed evitare tale inconveniente, il Ministero determina che per la trasmissione delle domande o delle proposte di ufficiali dei corpi di occupazione o che vi abbiano fatto parte, e per le quali sia richiesta una determinata classifica, si debba prescindere da questa, qualora, dai successivi rapporti personali, le autorità gerarchiche possano fondatamente dedurre che l'ultima classifica espressa nelle note caratteristiche si possa considerare come virtualmente modificata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **360.** — AVANZAMENTO. — **Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi — Varianti.** — (Segretariato generale - Divisione state maggiore). — 2 settembre 1913.

A parziale modificazione delle circolari n. 183 e 205 del *giornale militare* del perrente anno, si comunica che il maggior generale Del Mastro cav. Cesare, comandante della brigata Messina è stato sostituito dal maggior generale Zupelli cav. Vittorio comandante della brigata Siena, nelle funzioni di membro della commissione per gli esami dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **367.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali meccanici-motoristi per dirigibili.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). 2 settembre 1913.

1. Allo scopo di assicurare al battaglione specialisti del genio gli occorrenti meccanici-motoristi per dirigibili, è istituito presso il battaglione stesso uno speciale nucleo di *sottufficiali meccanici-motoristi*, tratti dai sottufficiali e militari di truppa delle varie armi, che compiranno un apposito corso presso lo stabilimento di costruzione ed esperienze aeronautiche (istituto centrale aeronautico).

2. Il corso — al quale sarà ammesso un numero di allievi non superiore ai quindici — comprenderà due parti, della durata ciascuna di 6 mesi: la prima parte con carattere teorico-pratico, la seconda con carattere essenzialmente pratico.

3. Con altra circolare saranno pubblicati i programmi del corso detto e tutte le modalità per lo svolgimento di esso.

4. Le ammissioni al corso avranno luogo per esame di concorso fra i sottufficiali e militari di truppa sia sotto le armi sia in congedo illimitato, che abbiano i seguenti requisiti: sana costituzione fisica, moralmente incensurabili, almeno 10 mesi di effettivo servizio sotto le armi alla data della presentazione della domanda (dedotto il tempo passato in luoghi di cura od in licenza straordinaria), età non superiore ai 26 anni alla data suddetta. I militari in congedo, inoltre dovranno rispondere alle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le riammissioni in servizio.

5. I militari che desiderano partecipare al concorso dovranno per il giorno 1° ottobre p. v. presentare domanda al comandante del corpo cui appartengono o al comandante del distretto di loro residenza, a seconda che si trovino sotto le armi o in congedo illimitato; alla domanda allegheranno i documenti comprovanti gli studi compiuti (è indispensabile la licenza elementare superiore o titoli equivalenti di scuole professionali) ed i documenti relativi alla propria professione, a lavori prestati, ecc.

I comandanti di corpo e di distretto faranno giungere le domande al Ministero della guerra (ispettorato aeronautico), non più tardi del giorno 15 ottobre p. v. allegando a ciascuna di essa:

a) una dichiarazione medica, dalla quale risulti che l'aspirante è di buona costituzione fisica, specialmente nei riguardi visivi e dell'apparato circolatorio;

b) copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59;
c) dichiarazione del casellario giudiziario mod. 42/B;
d) certificato di stato libero;
e) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato sotto le armi: per i militari in congedo tale rapporto sarà richiesto al comando del corpo presso il quale il concorrente prestò servizio.

I comandanti di corpo e di distretto non daranno corso alle domande degli aspiranti che non posseggono i voluti requisiti fisici.

6. Apposita commissione, composta con personale tratto dal battaglione specialisti e dallo stabilimento di costruzioni ed esperienze aeronautiche (istituto centrale aeronautico), procederà all'esame dei documenti e deciderà in merito alla ammissibilità o meno dei concorrenti agli esami.

Gli esami di ammissione (dai quali saranno esclusi coloro che non risultassero idonei ad una visita medica di revisione) si svolgeranno presso le officine dello stabilimento di costruzioni ed esperienze aeronautiche e comprenderanno:

a) una prova pratica di lavoro al banco, consistente nella riproduzione di un pezzo di forma semplice;

b) una prova orale di geometria elementare, riguardante specialmente la misura delle superfici e dei volumi, il sistema metrico decimale, la lettura di disegni per l'esecuzione di parti di macchina;

c) una prova orale di aritmetica, riguardante le quattro operazioni e la estrazione della radice quadrata;

d) una prova scritta di lingua italiana, consistente nella descrizione di una macchina operatrice e nella spiegazione del suo funzionamento;

e) una prova facoltativa di montaggio e smontaggio di un motore a scoppio (per i concorrenti che dichiarino di aver sufficiente pratica di tali macchine).

Gli esami avranno luogo nell'ordine sopra indicato, e la commissione avrà la facoltà di escludere dalle successive prove quei concorrenti che non conseguissero la idoneità nelle precedenti.

Per ogni prova verrà assegnato un punto di merito da 0 a 10; il punto 5 sarà il minimo per la idoneità. La classifica generale verrà stabilita dando alla prova *a*) il coefficiente 2, alle prove *b*), *c*), *d*) il coefficiente 1, alla prova *e*) il coefficiente 1/2.

7. Gli aspiranti dichiarati idonei agli esami saranno am-

messi al corso, fino alla concorrenza dei posti disponibili, e promossi caporali, qualora non rivestano già tale grado. Quelli di essi che provengono dai militari in congedo dovranno assumere la ferma di 5 anni, col computo del servizio già prestato.

Gli allievi che durante il corso ultimassero i loro obblighi di servizio, saranno trattenuti alle armi mediante rafferme di un anno senza premio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 (n. 2) della legge 19 luglio 1909, n. 506, salvo, quando fossero promossi sergenti, ad essere prosciolti dagli speciali obblighi contratti, per assumere la ferma di tre anni (computato il servizio già prestato) con l'obbligo di rimanere per un anno almeno alle armi come sergenti.

8. Durante il corso, gli allievi provenienti dai militari sotto le armi rimarranno aggregati al battaglione specialisti; quelli provenienti dai militari in congedo, invece, saranno effettivi al battaglione stesso, che avrà effettuata la loro riammissione in servizio. Tutti saranno considerati in più degli organici dei rispettivi corpi.

9. Alla fine del corso i dichiarati idonei saranno nominati *meccanici-motoristi* per dirigibili e promossi sergenti, se già non abbiano conseguito tale grado. I non idonei saranno prosciolti dagli speciali obblighi di servizio contratti, salvo, per i sergenti, la riserva di cui al secondo comma del precedente n. 7.

10. I nominati *sottufficiali meccanici-motoristi* passeranno effettivi al battaglione specialisti, in più dell'organico stabilito per i sottufficiali di tal battaglione.

Il loro avanzamento sarà regolato in base all'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

11. Agli allievi ammessi al concorso ed ai *sottufficiali meccanici-motoristi* saranno corrisposte le seguenti indennità:

durante la prima parte del corso, la mercede di lavoro di 2ª classe (L. 0,075 all'ora) di cui al n. 25, lettera *c*) dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201;

durante la seconda parte del corso la mercede di lavoro di 1ª classe (L. 0,10 all'ora) stabilita come sopra;

ai *sottufficiali meccanici-motoristi*, il soprassoldo giornaliero di L. 3,25, cumulabile, nei giorni in cui il dirigibile al quale il sottufficiale addetto è gonfio, col soprassoldo di funzionamento di L. 6.

Tutte le indennità di cui sopra saranno sospese durante le punizioni di prigione, sala ed arresti di rigore. Inoltre il so-

prassoldo di funzionamento non sarà corrisposto quando i sottufficiali-motoristi, per qualsiasi ragione, non prestano servizio presso il dirigibile cui sono addetti.

12. Coloro che al compimento del terzo anno di servizio saranno sergenti, acquisteranno diritto, abbiane oppur no conseguita la nomina a *meccanico-motorista*, al premio di L. 1000 previsto dall'art. 15 del citato testo unico. Così pure ai sergenti maggiori meccanici-motoristi sarà dovuto alla fine del quarto anno di grado il premio di L. 1000 ugualmente previsto dall'art. 15.

13 Oltre alle punizioni disciplinari comuni, ai *sottufficiali meccanici-motoristi* saranno applicate, per le mancanze inerenti al loro speciale servizio, multe e sospensioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **368.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1913-914.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 settembre 1913.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione, il Ministero ha stabilito nella misura indicata nello specchio seguente il limite di spesa entro il quale i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari possono prelevare gli stampati gratuitamente dal reclusorio militare, durante l'esercizio 1913-914.

La spesa eccedente il detto limite, da pagarsi a carico del fondo per le spese d'ufficio (art. 366, lett. *d* del regolamento succitato), sarà rimborsata al comando degli stabilimenti militari di pena, che provvederà per il corrispondente versamento in tesoreria a reintegrazione del capitolo 58 del bilancio.

Comando del corpo di stato maggiore (1) . . .	L. 1000
Comandi di corpo d'armata :	
I	» 130
II	» 130
III	» 130
IV	» 130

(1) Provvede gli stampati anche ai comandi militari di stazione ed alle commissioni militari di linea.

V	L.	130
VI	»	150
VII	»	100
VIII	»	130
IX	»	150
X	»	150
XI	»	100
XII	»	100
Comandi di divisioni militari territoriali:		
Torino	»	150
Novara	»	75
Alessandria	»	100
Cuneo	»	100
Milano	»	100
Brescia	»	75
Piacenza	»	100
Genova	»	100
Verona	»	100
Padova	»	100
Bologna	»	100
Ravenna	»	75
Ancona	»	75
Chieti	»	75
Firenze	»	100
Livorno	»	100
Roma	»	200
Perugia	»	75
Napoli	»	150
Salerno	»	75
Bari	»	100
Catanzaro	»	75
Palermo	»	100
Messina	»	75
Cagliari	»	75
Comandi di divisione di cavalleria	»	20
Ispettorato delle truppe da montagna	»	20
Ispettorato generale di cavalleria	»	20
Comandi di brigata di granatieri, fanteria di linea, alpini e cavalleria	»	30
Ispettorato generale d'artiglieria	»	50
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	30
Comandi d'artiglieria da campagna:		
Torino	»	50
Alessandria	»	50

Milano	L.	50
Cremona	»	50
Verona	»	40
Bologna	»	50
Firenze	»	40
Roma	»	40
Napoli	»	80
Comandi d'artiglieria da fortezza:		
Genova	»	90
Mantova	»	100
Roma	»	90
Piacenza	»	80
Direzioni e stabilimenti d'artiglieria:		
Direzione d'artiglieria di Alessandria	»	250
Id. id. Genova	»	150
Id. id. Maddalena	»	130
Id. id. Mantova	»	220
Id. id. Messina	»	350
Id. id. Napoli	»	500
Id. id. Piacenza	»	150
Id. id. Roma	»	600
Id. id. Spezia	»	250
Id. id. Taranto	»	220
Id. id. Torino	»	300
Id. id. Venezia	»	700
Id. id. Verona	»	300
Laboratorio di precisione	»	220
Arsenale di costruzione di Torino	»	300
Id. id. Napoli	»	400
Fabbrica d'armi di Brescia	»	150
Id. id. Terni	»	500
Officina di costruzioni di Genova	»	270
Id. id. Piacenza	»	400
Id. id. Torino	»	450
Laboratorio pirotecnico di Bologna	»	250
Id. id. Capua	»	250
R. polverificio sul Liri	»	200
Direzione delle esperienze d'artiglieria di Ciriè	»	170
Ispettorato generale del genio	»	50
Comandi territoriali del genio:		
Torino	»	30
Verona	»	40
Bologna	»	40

Roma	L.	30
Napoli	»	40
Comandi delle truppe del genio:		
Pavia	»	30
Spezia	»	50
Direzioni e stabilimenti del genio. uffici delle fortificazioni:		
Direzione del genio di Alessandria	»	700
Id. id. Ancona	»	600
Id. id. Bari	»	400
Id. id. Bologna	»	700
Id. id. Firenze	»	500
Id. id. Genova	»	700
Id. id. Milano	»	600
Id. id. Napoli	»	700
Id. id. Palermo	»	450
Id. id. Roma	»	1400
Id. id. Torino	»	850
Id. id. Verona	»	750
Officina delle costruzioni del genio	»	400
Stabilimento di esperienze e costruzioni aereonautiche	»	1000
Ufficio delle fortificazioni di Belluno	»	300
Id. id. di Brescia	»	300
Id. id di Maddalena	»	250
Id. id. di Messina	»	400
Id. id. Spezia	»	300
Id. id. Taranto	»	300
Id. id. Udine	»	300
Id. id. Venezia	»	450
Ispettorato di sanità militare	»	40
Direzioni di sanità militare	»	30
Ispettorato dei servizi di commissariato	»	30
Direzioni di commissariato militare	»	800
Sezioni di commissariato militare ed ufficio locale di commissariato di Spezia	»	30
Tribunale supremo di guerra e marina	»	30
Tribunali militari territoriali (1)	»	20
Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari	»	800

(1) Pel tribunale di Piacenza l'assegno è di **L.** 40 dovendo provvedere per la sezione staccata a Spezia presso il tribunale militare marittimo del 1° dipartimento.

Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	L.	100
Legioni territoriali dei carabinieri reali:		
Ancona	»	2000
Bari	»	2100
Bologna	»	1700
Cagliari	»	1800
Firenze	»	1800
Milano	»	2300
Napoli	»	2100
Palermo	»	2600
Roma	»	2100
Torino	»	1700
Verona	»	1600
Legione allievi carabinieri	»	2300
Reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri uniti al deposito (1)	»	1000
Reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri disgiunti permanentemente dal deposito	»	800
Depositi disgiunti dai reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri (1)	»	400
Reggimenti alpini:		
1°	»	1100
2°	»	1200
3°	»	1200
4°	»	1100
5°	»	1200
6°	»	1600
7°	»	1100
8°	»	1100
Distretti militari:		
Alessandria	»	500
Ancona	»	550
Aquila	»	500
Arezzo	»	350
Ascoli-Piceno	»	500
Avellino	»	450
Bari	»	1250
Barletta	»	800
Belluno	»	400

(1) Pei reggimenti e depositi che hanno la *sezione di deposito*, l'assegno è aumentato di L. 300 e pel reggimento che amministra il deposito speciale dei bersaglieri di Caprera, l'assegno è aumentato di L. 100.

Benevento	L.	300
Bergamo	»	750
Bologna	»	800
Brescia	»	1400
Cagliari	»	1400
Caltanissetta	»	600
Campagna	»	450
Campobasso	»	650
Casale	»	450
Caserta	»	450
Castrovillari	»	450
Catania	»	1000
Catanzaro	»	1000
Cefalù	»	400
Chieti	»	800
Como	»	700
Cosenza	»	700
Cremona	»	450
Cuneo	»	800
Ferrara	»	500
Firenze	»	500
Foggia	»	650
Forlì	»	300
Frosinone	»	700
Gaeta	»	300
Genova	»	1000
Girgenti	»	600
Ivrea	»	400
Lecce	»	1000
Lecco	»	350
Livorno	»	800
Lodi	»	500
Lucca	»	600
Macerata	»	350
Mantova	»	450
Massa	»	550
Messina	»	1000
Milano	»	1600
Modena	»	500
Mondovì	»	650
Monza	»	500
Napoli	»	1200
Nola	»	450

Novara	L.	1300
Orvieto	»	350
Padova	»	600
Palermo	»	700
Parma	»	450
Pavia	»	450
Perugia	»	350
Pesaro	»	450
Piacenza	»	650
Pinerolo	»	250
Pistoia	»	350
Potenza	»	600
Ravenna	»	400
Reggio-Calabria	»	350
Reggio-Emilia	»	450
Roma	»	1300
Rovigo	»	500
Sacile	»	800
Salerno	»	700
Sassari	»	600
Savona	»	650
Siena	»	550
Siracusa	»	600
Spoleto	»	300
Sulmona	»	500
Taranto	»	800
Teramo	»	500
Torino	»	850
Trapani	»	600
Treviso	»	500
Varese	»	1000
Venezia	»	500
Vercelli	»	800
Verona	»	650
Vicenza	»	500
Voghera	»	450
Reggimenti di cavalleria	»	600
Reggimenti d'artiglieria da campagna (1)	»	700

(1) Pei reggimenti d'artiglieria da campagna che amministrano i depositi di acclimatazione cavalli di Cecina, Lombardore e S. Maurizio, e pel reggimento che amministra il reparto rimonta di Fossano, l'assegno è aumentato di L. 100 per ogni deposito o reparto.

Reggimenti d'artiglieria a cavallo e pesante campale	L. 1000
Reggimenti d'artiglieria da montagna	» 1500
Reggimenti d'artiglieria da fortezza:	
1°	» 800
2°	» 700
3°	» 1300
4°	» 1300
5°	» 800
6°	» 1000
7°	» 1100
8°	» 800
9°	» 1000
10°	» 700
Reggimenti del genio:	
1°	» 1500
2°	» 1500
3°	» 2000
4°	» 1500
5°	» 1500
6°	» 1500
Battaglione specialisti del genio	» 1000
Battaglione aviatori	» 1000
Corpo invalidi e veterani	» 200
Comando degli stabilimenti militari di pena	» 2500
Ospedali militari:	
Alessandria	» 500
Ancona	» 350
Bari	» 400
Bologna	» 600
Brescia	» 350
Cagliari	» 300
Chieti	» 350
Caserta	» 400
Catanzaro	» 400
Firenze	» 400
Genova	» 400
Livorno	» 350
Messina	» 400
Milano	» 350
Napoli	» 1000
Novara	» 350
Padova	» 400
Palermo	» 400

Perugia	L.	300
Piacenza	»	500
Ravenna	»	300
Roma	»	1000
Salerno	»	350
Savigliano	»	400
Torino	»	600
Udine	»	300
Venezia	»	400
Verona	»	500
Scuole militari:		
Scuola di guerra	»	300
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	700
Accademia militare	»	200
Scuola militare	»	1600
Id. d'applicazione di fanteria	»	400
Id. id. di cavalleria	»	800
Id. id. di sanità militare	»	1000
Id. centrale d'artiglieria da campagna	»	25
Id. id. da fortezza	»	25
Id. magistrale di scherma e di educazione fisica	»	350
Collegio militare di Roma	»	250
Id. di Napoli	»	250
Istituto geografico militare	»	150

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **369.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessioni di stipendio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 settembre 1913.

Il Ministero del tesoro ha rilevato che da qualche tempo molti corpi dànno corso alle quietanze rilasciate a saldo delle cessioni di stipendio senza prima inviarle al detto dicastero, al quale spetta di provvedere per la cessazione della ritenuta mensile, previo esame sulla regolarità e meno delle quietanze medesime.

E poichè tale sistema, non conforme alle disposizioni della legge che regola la materia, può dar luogo ad inconvenienti, si invitano i comandi, corpi ed uffici, a rimettere sempre le quietanze di cui trattasi *al Ministero del tesoro*, avvertendo che la ritenuta per cessione di stipendio deve cessare solamente in seguito a disposizione di questo della guerra.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **370.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Materiale dei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 4 settembre 1913.

In relazione al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei depositi allevamento cavalli, approvato con R. decreto 5 settembre 1907, il Ministero rende noto che è stato pubblicato il Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Materiale dei depositi allevamento cavalli — in vigore dal 1° luglio 1913.

A cura di questo Ministero sarà distribuito a ciascun deposito allevamento cavalli e sezioni dipendenti il numero di esemplari ad essi necessario.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **371.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Consegna di cartoline-precetto ai richiamati alle armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 settembre 1913.

Su richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi, si fa noto che le autorità militari competenti devono liquidare il compenso dovuto ai portalettere per i precetti personali — di cui alla circolare n. 87 inserta nel *giornale militare* del 1912 — recapitati ai richiamati alle armi, mediante emissione di vaglia di servizio a favore dell'ufficio postale che ha provveduto alla distribuzione dei precetti stessi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **372.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 settembre 1913.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 25 maggio scorso, n. 483 (circolare n. 223 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello

di manifesto (allegato n. 1), avvertendo che è sospesa la chiamata dei militari della classe 1885, ascritti ai *telegrafisti del genio*, prevista dalla lettera *r)* dell'art. 1 del R. decreto predetto (n. 43 del manifesto - preavviso annesso alla circolare n. 224):

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno con le norme indicate nel n. 2 dell'analoga circolare n. 237 del corrente anno.

Secondo disposizioni già date ai comandi dei corpi d'occupazione, i richiamati che si trovino eventualmente a risiedere in Tripolitania o in Cirenaica potranno compiere il servizio presso i corpi ivi distaccati, cui spetta di dar partecipazione ai distretti di leva dell'avvenuta presentazione alle armi.

3. I comandi di distretto si atterranno pure alle altre istruzioni date dall'art. 1 dell'oradetta circolare.

4. I richiamati, i quali abbiano l'unico fratello sotto le armi in Libia o nei presidî dell'Egeo, in condizione, cioè, di non poter ottenere la licenza di cui al combinato disposto dei numeri 59, 60, quart'ultimo comma, e 64 del relativo regolamento, saranno rinviati a successiva chiamata.

5. I comandi di distretto terranno presente che, giusta quanto è reso noto con l'avvertenza posta in calce al manifesto (allegato n. 1), dovranno intendersi prescritti i soccorsi non riscossi entro il 20 dicembre p. v. ed in questo senso faranno opportune partecipazioni ai sindaci, invitandoli a trasmettere nel successivo giorno 21 dicembre il rendiconto di cui al n 30 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

6. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento accennati nel numero 10 dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

7. Per quanto riguarda le partecipazioni da farsi agli ufficiali richiamati, le dispense e le esenzioni dalla chiamata che possono essere loro concesse ed il tempo della loro presentazione alle armi, le autorità militari interessate si atterranno alle istruzioni date dall'art. 2 (numero 12 e seguenti) della precedente analoga circolare n. 237 del corrente anno.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati. — Istruzione.*

8. L'assegnazione dei richiamati avrà luogo con le stesse norme date con l'art. 3 dell'analoga circolare n. 237 succitata.

Così pure per l'istruzione da impartirsi saranno seguite le disposizioni dell'art. 4 della circolare stessa.

Art. 4. — *Congedamento.*

9. Il congedamento dei richiamati dovrà essere effettuato con le norme date dall'art. 5 della precitata circolare n. 237, ed in modo che i richiamati stessi giungano ai rispettivi comuni di residenza non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) *il 30 ottobre p. v.*, i militari che si presenteranno alle armi il 1° dello stesso mese;

b) *il 30 novembre p. v.*, i militari che si presenteranno alle armi il 1° dello stesso mese.

Art. 5. — *Disposizioni varie.*

10. Saranno applicate, anche in occasione delle chiamate di cui alla presente circolare ed in quanto possano esserlo, le disposizioni contenute nell'art. 6 della precedente circolare n. 237 del corrente anno.

Ai richiamati di artiglieria a cavallo saranno distribuiti gli oggetti indicati nello specchio allegato n. 3 alla circolare n. 237 per i richiamati di artiglieria da campagna.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, **per un periodo di 30 giorni**, i militari di 1ª categoria qui appresso indicati, **avvertendo che i militari, i quali si trovino in un comune diverso dal proprio, dovranno rispondere alla chiamata alle armi nello stesso giorno stabilito per la presentazione dei militari della loro arma e specialità appartenenti al comune in cui si trovano:**

a) IL GIORNO 1° OTTOBRE P. V.:

1. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti all'**artiglieria da campagna** (eccettuato il treno) ed all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno;

2. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti all'**artiglieria a cavallo** (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno;

3. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da montagna**, provenienti dalla cavalleria, dei distretti di Casale, Ivrea, Rovigo, Treviso, Vercelli e Vicenza;

4. i militari di 1ª categoria della classe 1883 (milizia mobile), ascritti alla specialità del genio **lagunari**, di tutti i distretti del Regno;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Novara, Pesaro, Ravenna, Rovigo, Sacile, Varese, Vercelli e Venezia;

6. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì, Pavia e Voghera;

7. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sussistenza**, dei distretti di Modena e Rovigo;

b) IL GIORNO 1° NOVEMBRE P. V.:

8. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti alla specialità del genio **lagunari**, di tutti i distretti del Regno;

9. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sussistenza**, dei distretti di Sacile e Venezia.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva o si trovino tuttora in tale posizione.

Per opportuna norma degli interessati si avverte che la chiamata dei militari di 1ª categoria della classe 1885, ascritti ai **telegrafisti** del genio, che era stata preannunciata pel giorno 1° ottobre suddetto, è sospesa.

Saranno altresì chiamati alle armi:

10. gli ufficiali di complemento delle armi, corpi e specialità suaccennate, nati negli anni corrispondenti alle classi indicate per ciascun'arma, corpo e specialità, eccettuati gli ufficiali medici, veterinari, commissari, di sussistenza e d'amministrazione ed i farmacisti militari di complemento.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* di prossima pubblicazione e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche gli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i richiamati dovranno presentarsi, nel giorno per essi stabilito, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo,

o riparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o riparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o riparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di L. 1,20 senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati contemporaneamente in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso questo comando di distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *cinque giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa ed i sottufficiali che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ancora non hanno compiuto il 28° anno di età; ovvero abbiano notificata la loro partenza per l'estero e tuttora vi risiedano, se si trovano tra il 28° e 32° anno; oppure si trovino all'estero se di età superiore ai 32 anni;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di**

idoneità alla condotta di automobili rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso le compagnie automobilisti d'artiglieria.

I militari delle classi anzidette, i quali prestarono servizio nel **corpo della regia guardia di finanza** e che vi sono stati trasferiti anche come militari in congedo, non hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.**

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

...., *addì 11 settembre 1913.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dal sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 20 dicembre 1913 non sarà più pagato.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2734) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1913 — 13 settembre

1913 SETTEMBRE 10. — N. 373. — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari pei sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . Pag. 1135

» 11. — » 374. — EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa di tela grigia per pulizia ed accessori . . . . . » 1137

» 12. — » 375. — DISPOSIZIONI VARIE. — Autorizzazione agli ufficiali di concorrere al concorso ippico di Parma . . . . . » 1137

» 12. — » 376. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della guaidrappa da truppa . . . . . » 1138

CIRCOLARE N. 373. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari pei sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 settembre 1913.

Per opportuna norma e conoscenza il Ministero partecipa che col prossimo novembre saranno ripresi i corsi complementari presso le rispettive scuole di applicazione pei sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

I corsi stessi si svolgeranno nei periodi sottoindicati:

Scuola di applicazione di fanteria.

1° corso: dal 1° novembre 1913 al 10 marzo 1914 (n. 430 sottotenenti a cominciare da quelli con anzianità 17 settembre 1911);

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 321, pag. 934. — In fine del titolo della circolare, *invece di*: (Con sei tavole grafiche), *pongasi*: (Con cinque tavole grafiche).

Circolare n. 361, pag. 1106. — Alla competenza della 1ª Sezione della Divisione pensioni, servizio interno, economato e cassa, *aggiungere*: Pubblicazioni militari ufficiali: contratti relativi — Biblioteche militari di presidio — Spese casuali.

Alla presente dispensa sono unite cinque tavole grafiche che fanno parte della circolare n. 321.

2° corso: dal 20 marzo 1914 al 20 luglio 1914 (n. 430 sottotenenti);

3° corso: dal 1° ottobre 1914 al 10 febbraio 1915 (n. 430 sottotenenti);

4° corso: dal 1° marzo 1915 al 30 giugno 1915 (n. 430 sottotenenti);

5° corso: dal 1° ottobre 1915 al 10 febbraio 1916 (n. 430 sottotenenti);

6° corso: dal 1° marzo 1916 al 30 giugno 1916 (n. 430 sottotenenti).

Scuola di applicazione di cavalleria

I sottotenenti dell'arma di cavalleria che non hanno ancora frequentato il corso complementare saranno chiamati a quello normale che avrà inizio nel gennaio 1914.

Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

(Sottotenenti non provenienti dall'accademia):

1° corso: dal 21 novembre 1913 al 4 agosto 1914 (sottotenenti con anzianità dall'autunno 1911 al 1° luglio 1912);

2° corso: dal 1° novembre 1914 al 15 luglio 1915 (sottotenenti con anzianità dal 1° agosto 1912 al gennaio 1913 più 40 di artiglieria e 5 del genio con anzianità 1° aprile 1913);

3° corso: dal 1° novembre 1915 al 15 luglio 1916 (rimanenti sottotenenti con anzianità 1° aprile 1913 fino a quelli con anzianità novembre 1913).

I sottotenenti del treno di artiglieria e del genio provenienti dai sottotenenti di complemento e dai sottufficiali dei corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo potranno essere ammessi, a loro domanda, ai corsi complementari insieme coi sottotenenti della specialità batterie di pari anzianità.

Quelli fra i primi dei detti sottotenenti che avranno seguito l'intero corso con esito favorevole saranno trasferiti nella specialità batterie.

Non saranno prese in considerazione le domande che non abbiano riportato parere concordemente favorevole dalle commissioni di avanzamento di primo grado, e dalle rimanenti autorità gerarchiche.

Ai singoli corsi suaccennati dovranno, secondo il rispettivo turno, prender parte anche i sottotenenti appartenenti ai corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 374. EQUIPAGGIAMENTO. — **Borsa di tela grigia per pulizia ed accessori.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 settembre 1913.

In relazione alla circolare n. 327 del *giornale militare* del 1912 ed allo scopo di mettere i corpi in grado di provvedere all'allestimento delle borse di pulizia di tela grigia, al completamento di esse ed eventualmente alla rinnovazione degli accessori stabiliti colla suddetta circolare per le borse stesse, il Ministero determina che in avvenire tanto la tela ed il nastro per la costruzione delle borse, quanto i pettini, i ditali, le forbici, i bottoni ed i rocchetti siano forniti dai magazzini centrali militari.

In conseguenza i corpi interessati, nel segnalare annualmente al Ministero (Divisione vestiario) il loro fa-bisogno, indicheranno la tela e gli accessori occorrenti per rinnovazioni, sostituzioni e simili, coll'avvertenza che per il consumo di bottoni, filo, aghi e spilli, la rinnovazione è consentita nella misura massima di una dotazione all'anno.

Per le truppe da montagna è autorizzata anche la rinnovazione annuale dei lacciuoli e dei chiodi adoperati, prelevando questi ultimi dal fondo di chiodi esistente presso i reggimenti ed acquistando direttamente dal commercio i lacciuoli abbisognevoli.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 375. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Autorizzazione agli ufficiali di concorrere al concorso ippico di Parma.** — (Ispettorato ippico). — 12 settembre 1913.

In considerazione della speciale importanza cui assurgono i festeggiamenti che la città di Parma appresta in occasione del centenario della nascita di Giuseppe Verdi, il Ministero ha, in via eccezionale, concesso a quel comitato di comprendere nel concorso ippico da esso indetto una categoria militare alla quale hanno facoltà d'intervenire gli ufficiali, secondo le norme indicate dal capo III n. 431 e seguenti della « Istruzione per la ginnastica e norme per gli esercizi fisici ».

Il concorso ippico, il cui programma, già approvato dal Ministero, sarà pubblicato per cura del comitato esecutivo, avrà luogo a Parma nei giorni 11, 12 e 13 ottobre p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **376.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione della gualdrappa da truppa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 settembre 1913.

Il Ministero ha determinato di abolire le gualdrappe (8ª-150), le quali non dovranno più usarsi nelle riviste e parate dai corpi che le hanno in distribuzione.

Le dette gualdrappe saranno provvisoriamente contabilizzate fra il materiale vario (8ª-1251) del modello degli inventari del materiale d'artiglieria.

Il Ministero si riserva prossimamente di indicare ai corpi o direzioni interessate l'uso o la destinazione delle gualdrappe abolite.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3747) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1913 — 19 settembre

1913 AGOSTO 4. - N. 377. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1057 per la esecuzione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698 . . . . . Pag. 1139

1913 SETTEMBRE 16. - » 378. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo sanitario e di commissariato da inscriversi nel quadro di avanzamento per il 1914 . . . . . » 1142

» 16. - » 379. — CONCORSI. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914 . . . . . » 1142

» 17. - » 380. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare . . . . . » 1144

» 18. - » 381. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani d'amministrazione . . . . . » 1147

» 18. - » 382. — UFFICIALI IN CONGEDO — Richiamo in congedo di ufficiali medici di complemento » 1147

» 18. - » 383. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . . . . » 1148

» 18. - » 384. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . » 1149

CIRCOLARE N. **377**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1057 per la esecuzione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) - 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Viste le leggi 17 luglio 1910, n. 515, e 27 giugno 1912, n. 698, sull'ordinamento del R. esercito;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 331, pagine 1003 e 1024. — Nel titolo relativo *togliere le parole:* ad anzianità.

Circolare n. 367, pag. 1115. — Nel secondo comma del n. 10, *invece di:* in base all'art. 8, *pongasi:* in base all'art. 7.

R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531; 8 giugno 1913, n. 601;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 247, che autorizzò la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 727, per l'esecuzione dell'art 3 (comma ultimo) della legge 17 luglio 1910, n. 515, sull'ordinamento del R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per salvaguardare (giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698) i diritti degli ufficiali delle varie armi all'avanzamento a scelta in seguito agli aumenti di organico stabiliti dalla legge 27 giugno 1912, verranno impiegati gli stessi ruoli speciali prescritti dall'art 2 del regio decreto 31 agosto 1910, n. 727, e si seguiranno le norme stabilite dagli art. 3, 4, 5 e 6 del predetto regio decreto

Tali ruoli però dovranno comprendere, oltre ai tenenti, anche i capitani meno anziani in numero pari agli aumenti complessivi di organico avvenuti colle leggi 17 luglio 1910, n. 515, e 27 giugno 1912, n. 698, nei gradi da capitano a colonnello incluso.

Infine per l'arma di fanteria non si terrà conto degli aumenti d'organico stabiliti dalle leggi predette pel grado di capitano, fino a quando esisteranno in tale ruolo capitani eccedenti all'organico in base alla legge 3 luglio 1902, n. 247.

Art. 2.

Nel fare i computi per la scelta nei ruoli predetti si terrà presente che i soli promovibili a scelta che siano stati ammessi alla scuola di guerra negli anni 1909, 1910 e 1911 hanno diritto a precedere i capitani corrispondenti sia agli aumenti d'organico dovuti alla legge 17 luglio 1910, n. 515, sia agli aumenti apportati dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, mentre gli ammessi alla predetta scuola ed i promossi agli esami a scelta negli anni 1912 e 1913 non possono precedere che i capitani corrispondenti alle promozioni dovute all'ultima di dette leggi.

Art. 3.

La data e la sede di anzianità da capitano di quegli ufficiali che per raggiungere le truppe mobilitate abbiano interrotto la scuola di guerra e che ne abbiano in seguito completati i corsi (ordinari o speciali pel commissariato) verranno stabilite come se essi avessero seguito regolarmente i corsi stessi.

Analogo trattamento verrà fatto:

a) a quegli ufficiali che, ammessi agli esami a scelta indetti per gli anni 1911 e 1912, non abbiano potuto, facendo parte dei corpi d'occupazione, sostenerli o completarli, e li abbiano superati successivamente;

b) agli ufficiali ammessi al corso speciale di commissariato indette colla circolare n. 344 del *giornale militare* del 1912;

c) a quegli ufficiali medici che avrebbero avuto i titoli per presentarsi agli esami a scelta nel 1912 e che abbiano invece superato tali prove nel 1913.

d) a quei sottotenenti d'artiglieria e genio che, facendo parte del corpo di occupazione, abbiano ritardato ad ultimare i corsi della scuola d'applicazione

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **378.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo sanitario e di commissariato da inscrivere nel quadro di avanzamento per il 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 settembre 1913

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel n. 3 della circolare n. 331 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, si comunica che il maggiore generale Marchi comm. Francesco, comandante della brigata Alpi, è sostituito per le stesse funzioni, nel partito rosso, dal maggiore generale Montuori comm. Luca comandante della 3ª brigata alpina

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **379.** — CONCORSI. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914.** — (Segretariato generale). — 16 settembre 1913.

In occasione dell'esposizione internazionale di marina, igiene marinara e mostra coloniale italiana avrà luogo in Genova, dal 15 al 18 maggio 1914, il III concorso nazionale ginnastico militare, giusta programma particolareggiato che, compilato in conformità delle seguenti notizie sommarie e approvato dal Ministero, verrà inviato in seguito a tutti i corpi.

Il concorso sarà diviso in tre parti:

1ª Gara di ginnastica militare.

2ª Gara reale.

3ª Gara metodica.

La gara 1ª è obbligatoria per tutte le squadre concorrenti.

La gara 2ª è riservata alle squadre classificate ottime nella gara 1ª.

La gara 3ª è facoltativa e vi prenderanno parte squadre di 12 uomini ed un istruttore scelti fra quelli componenti i reparti che avranno concorso alla gara 1ª.

La gara prima comprenderà i seguenti esercizi:

1. Esercizi a comando a scelta dell'istruttore, col fucile, moschetto o sciabola (5 minuti).
2. Salto in altezza senza pedana al saltometro militare.
3. Arrampicata regolamentare (fune liscia).
4. Salto in lunghezza.

5. Esercizio collettivo a comando, a scelta dell'istruttore a corpo libero (senz'armi) con appoggi, con pertiche o con panche.

6. Volteggio alla trave od alla staccionata, alta da terra m. 1,00.

7. Corsa di resistenza.

8. Giuoco ginnastico.

La gara reale (2ª) consisterà in una corsa di reparti sulla pista cogli ostacoli di cui al n. 279 (fig. 161) della « Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici » (ediz. 1913)

Nella gara metodica (3ª) le squadre dovranno eseguire, al comando dell'istruttore, esercitazioni ginnastiche per la durata di 15 minuti, e per la classifica avrà molto valore il concetto metodico sviluppato dall'istruttore

Al concorso dovranno intervenire 25 squadre (una per divisione) designate per mezzo di eliminatorie reggimentali e divisionali da eseguirsi in base alle istruzioni contenute nel programma del concorso stesso.

Le suddette squadre avranno la forza di:

1 istruttore,
24 uomini di truppa,
2 uomini di truppa supplenti.

Le squadre dovranno appartenere ad unità organiche, cioè i loro componenti risulteranno effettivi alla rispettiva unità organica (compagnia, squadrone, batteria) in base ai ruolini tascabili, almeno dal 1° marzo 1914

Indipendentemente dalle eliminatorie, parteciperà alle gare di Genova anche un reparto del 57° fanteria che ha in consegna a titolo d'onore il premio reale vinto dal reggimento stesso nelle gare del II concorso ginnastico militare, svoltosi in Torino nel 1911; premio che verrà nuovamente messo in palio nel concorso di Genova Tale premio dovrà essere inviato alla direzione del concorso un mese prima dell'epoca fissata per lo svolgimento di questo.

Le autorità militari interessate sono invitate a provvedere a suo tempo per la esecuzione del concorso, in conformità del programma relativo.

Occorrendo chiarimenti i corpi potranno rivolgersi al maggiore generale Carpi comm. Vittorio, comandante della brigata Modena, al quale è affidata la direzione del concorso.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. 380. — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 17 settembre 1913.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui nella circolare 309 del 28 luglio u. s., conseguito l'idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 3 novembre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno essere fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare il giorno 2 novembre soddisfatti di ogni loro competenza fino al giorno stesso e saranno presi in aggregazione da quell'istituto.

Ai sottufficiali dei corpi di occupazione in Libia e nell'Egeo sarà concessa prima degli esami orali una licenza della durata di un mese, a norma di quanto fu disposto al n. 4 della circolare 197 *giornale militare* c. a.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Arma di fanteria.

*Zarich Antonio, sergente maggiore 1° granatieri.
Sampietro Giovanni, id. 2° id.
Gravina Giorgio, id. 4° fanteria.
Marzà Carmelo, id. 4° id.
Scozzari Girlando, id. 4° id.
*Ursomando Giovanni, id. 4° id.
*Finocchiaro Mauro, id. 4° id.
*Battaglia Santo, id. 6° id.
Coppolino Francesco, id. 6° id.
*Feoli Guido, id. 7° id.
Picaglia Enrico, id. 7° id.
Ricci Luigi, id. 8° id.
Cavallini Guido, sergente maggiore 8° fanteria.
*Carlà Vincenzo, id. 11° id.
*Sisto Salvatore, id. 11° id.
Altieri Giuseppe, id. 15° id. (comandato sezione sussistenza Homs).
Avena Francesco, id. 15° id.
Schipani Antonio, id. 15° id.
Nardacci Pio, id. 16° id.
Riccio Tullio, id. 16° id.
Riccardi Natale, id. 16° id.
Anglani Guglielmo, id. 19° id.
Cecconi Giorgio, id. 22° id.
Baldini Ferdinando, id. 22° id.

Avvertenza. — Sono contrassegnati con asterisco (*) i nomi dei sottufficiali le cui proposte di ammissione al concorso pervennero dai comandi dei corpi di occupazione della Tripolitania, della Cirenaica e della 6ª divisione speciale (Rodi).

*Balestra Enrico, sergente maggiore 23 fanteria.
Vicard Eurico, id. 27° id.
*Berardi Amedeo, id. 30° id.
*Corleto Michele, id. 30° id.
*Borgioli Renato, id 30° id.
*Grillo Vittorio, id. 30° id.
Salvi Quinziano, id. 31° id
Rossi Giampietro, id. 31° id.
*Frangipani Mario, id. 31° id.
*Roselli Guglielmo, id 32° id.
*D'Amato Antonio, id. 34° id
*Trevale Calogero, id. 34° id.
Schliek Guglielmo, id. 35° id.
*Mazzei Guglielmo, id. 35° id.
*Pirero Attilio, id. 37° id.
Armenise Francesco, id. 37° id.
Guida Guido, id. 39° id.
Quaranta Francesco, id. 39° id.
Vitale Carlo, sergente 40° id.
*Ferrari Gaudenzio, sergente maggiore 40° id.
*Pietravalle Pier Luigi, id. 40° id.
*Rotoli Alfonso, id. 40° id.
Sanna Mario, id. 45° id.
*Mezzasalma Pietro, id. 50° id.
*Orecchio Giuseppe, id. 52° id.
Cozzani Alberto, id. 56° id.
Inguaggiato Rodolfo, id. 57° id.
*Ravaglia Ugo, id. 57° id.
*Raffi Giuseppe, id. 57° id.
Forti Arnaldo, id. 59 id.
*Anzano Francesco, id. 63° id.
Gianoli Carlo, id. 67° id.
*Armellini Romeo, id. 68° id.
Garzetti Giovanni, id. 74° id.
Spitaleri Ernesto, id. 75° id.
Pini Ugo, id. 78° id.
*Marotta Michele, id. 79° id.
*Carli Alfredo, id. 79° id.
*Pasi Silvio, sergente maggiore 79 fanteria.
*Di Paolo Nicola, id. 81° id.
Gentile Giuseppe, id. 82° id.
Corradini Damiano, sergente 82° id.
*Pechini Sante, sergente maggiore 82° id.
*Montagnani Fulvio, id. 82° id.
*Trasatti Umberto, id. 82° id.
Cassarino Raffaele, id. 84° id.
*Castrati Alberto, id 84° id.
*Bignozzi Lorenzo, id. 84° id.
Anzellotti Gio. Battista, id. 88° id.
Cassuto Pietro, id. 88° id.
*Mazzi Alberto, id. 89° id.
*Brancati Renato, id. 89° id.
Scavizzi Gino, id. 93° id.
*Leggio Felice, id. 93° id.
Renzi Arturo, id. scuola magistrale di scherma (83° fanteria).
La Viola Mario, id. stabilimenti militari di pena.
*Conti Rodolfo, id 1° battaglione indigeni.
*Rinaldi Carlo, id. 4° id. id.
*De Mattia Alessandro, id. 5° id. id
*Bisesti Cesare, id. 6 id. id.
Guicciardi Emidio, id. 2° alpini.
*Macchi Luigi, id. 3° id.
Francisco Giuseppe, id. 4° id.
Corte Carlo, id 4° id.
*Cristofoletti Carlo, maresciallo 5° id
Giacobazzi Onorio, sergente maggiore 6° id.
Stoppato Oddone, id. 6° id
Ricci-Menichetti Ferdinando, id. 7° id

Spinelli Gaetano, sergente maggiore 2° bersaglieri.
Heusch Nello, id 2 id.
Falzoi Monserrato, id. 3 id.
Bassanelli Leopoldo, id. 3° id.
*Cabras Pietro, id. 4° id.
*Panico Guido, sergente maggiore 4° bersaglieri.
*Bracco Michele, id. 8° id.
*Cali Giuseppe, id 9° id
Caniglia Armando, id. 11° id.

Arma di cavalleria.

Schöen Enrico, sergente maggiore Nizza cavalleria (1°)
Duranti Mario, id. lancieri di Firenze (9°).
*Giampaoli Celeste, id. id. di Firenze (9°).
Perna Giuseppe, id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Delfuria Sestilio, id. id. di Monferrato (13°)
*Vitullo Concezio, id. id. di Lodi (15°).
*Mitrano Gino, id. id. di Lucca (16°)
Spinelli Guglielmo, sergente maggiore cavalleggeri di Piacenza (18°).
*La Viola Francesco, id. id. di Piacenza (18°).
*Bianchi Umberto, id. id. Guide (19°)
*Ollosu Giuseppe, id. id. Guide (19°).
Savi Augusto, id. id di Vicenza (24°).
Moretti Alessandro, sergente id. di Vicenza (24°).
Passamonte Armando, id. id. di Treviso (28°).

Arma di artiglieria.

Dal Verme Domenico, sergente maggiore 2° artiglieria campagna.
*Alpini Benedetto, id. 2° id id.
Tendi Amedeo, id. 3° id. id.
Paolini Marino, sergente 7° id. id.
*Franciolini Davide, sergente maggiore 12° id. id.
Ferrero Regis Mario, id. 13° id. id.
*Fiorentino Arturo, id. 13° id. id.
Branchi Luigi, id. 14° id. id.
Mazzari Mario, id. 14° id. id.
Persia Raffaele, sergente maggiore 18° artiglieria campagna
*Rebuzzi Felice, id. 21° id id. (addetto al reggimento artiglieria da montagna speciale).
*Serio Ugo, id. 21° id. id. (addetto gruppo batterie in postazione fissa).
*Giovanardi Enrico, id. 21° id. id. (addetto gruppo in postazione fissa).
Margarone Salvatore, id. 22° id. id.

*Galetto Vittorio, sergente maggiore 23° artiglieria campagna (addetto 4° ospedaletto da campo)
Caprioglio Emilio, id. 26° id. id.
*Cavanna Francesco, id 3° id. fortezza (costa e fortezza).
*Locascio Giulio, sergente maggiore 7° artiglieria fortezza.
*Ormezzano Cesare, id. 10° id. id. (assedio) (addetto reggimento artiglieria da montagna speciale).

Arma del genio.

Gazzini Gazzino, sergente maggiore 2° genio.
*Matteazzi Sebastiano, id. 2° id.
De Blasio Edoardo, id 3° id.
*Malizia Manlio, id. 3° id.
*Fauchè Gio Battista, sergente maggiore 3° genio
Giordano Guido, id. 6° id.
Grantaliano Pietro, id. battaglione specialisti.

N. **381**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 18 settembre 1913.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito ed a parziale modificazione della circolare n. 94 del *giornale militare* del 1912, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale debbono essere compresi i capitani di amministrazione per essere inscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità pel corrente anno 1913, sia portato al 21 dicembre 1902 fino al capitano Tonino incluso.

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª) entro il 10 ottobre p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **382**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Ricollocamento in congedo di ufficiali medici di complemento**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 settembre 1913.

Il Ministero, sciogliendo la riserva fatta con la circolare 210 del corrente anno, determina che gli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1887 e 1888 stati trattenuti

in servizio in esecuzione del R. decreto 20 settembre 1912, siano ricollocati in congedo sotto la data del 30 settembre 1913.

È fatta eccezione per quelli delle classi suddette i quali rinuncino volontariamente al congedamento.

I comandi di corpo d'armata daranno gli opportuni ordini per l'esecuzione di quanto sopra, e dopo effettuato il congedamento trasmetteranno al Ministero l'elenco degli ufficiali medici congedati e di quelli rimasti alle armi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **383.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Segretariato generale). — 18 settembre 1913.

Dal 1° ottobre corrente tutte le amministrazioni dipendenti dovranno osservare le seguenti norme, intese a regolare la gestione dei documenti di viaggio da cedersi ad ufficiali, impiegati ed uomini di truppa:

1. I consigli d'amministrazione e capi servizio, determineranno l'agente (possibilmente l'aiutante maggiore o carica corrispondente) che dovrà custodire i documenti di viaggio sopra indicati e affideranno all'agente medesimo un proporzionato fondo permanente.

2. L'agente incaricato della gestione dovrà periodicamente comunicare all'ufficio d'amministrazione il fa-bisogno dei documenti.

3. L'invio delle richieste di documenti al Ministero è effettuato dall'ufficio d'amministrazione.

4. L'ufficio di amministrazione, ricevuti i documenti richiesti, li consegnerà all'agente incaricato del servizio, ritirandone l'importo corrispondente che registrerà alle colonne 6 e 14 del giornale modello 11 RA.

All'atto della riscossione della somma l'ufficiale pagatore rilascerà la quietanza relativa (modello 244 del catalogo) che consegnerà, unitamente all'ordine, al direttore dei conti, il quale invierà al Ministero la quietanza suddetta insieme col foglio contenente la ricevuta dei documenti e la dichiarazione del corrispondente addebito come è indicato nella lettera di trasmissione dei documenti di viaggio.

Per facilità di ricerche i corpi porranno in alto della quietanza modello 244 suddetta l'indicazione del corpo d'armata nel cui territorio trovasi la sua sede.

6. I documenti occorrenti ai distaccamenti, quando non sia possibile provvedere rivolgendosi ad altri corpi del presidio, saranno dall'ufficio d'amministrazione prelevati presso l'agente, alla sede, incaricato del servizio, facendogliene rimborsare l'importo mediante ordine di pagamento da registrarsi a colonne 7-8 del giornale. Naturalmente nel rimettere i documenti l'ufficio d'amministrazione indicherà al distaccamento la somma della quale dovrà darsi carico mediante registrazione in entrata nel giornale di cassa. Agli effetti della presente disposizione, i reparti operanti in Libia e nell'Egeo si considereranno come distaccamenti.

7. Nei passaggi di consegna i documenti di viaggio ed i buoni a pagamento sono considerati come denaro contante.

8. Rientrando alla sede, i distaccamenti che ancora possiedono documenti di viaggio li consegneranno all'agente incaricato del servizio ritirandone l'importo corrispondente.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **384**. — SCUOLE MILITARI. **Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretatariato generale). 18 settembre 1913.

I sottufficiali di cui seguono i nomi sono chiamati alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica per subirvi l'esperimento prescritto per l'ammissione a tale istituto dal numero 7 della parte V del regolamento organico per le scuole militari. Essi dovranno presentarsi il giorno 30 settembre corrente al comando della scuola magistrale, dalla quale saranno presi in aggregazione, ed alla quale passeranno effettivi per compiervi il corso normale d'istruzione se, dopo un mese di esperimento, verranno riconosciuti idonei per attitudine tanto alla scherma quanto alla ginnastica.

Coloro che non saranno giudicati idonei, sia nella visita medica e nell'esame di coltura generale che dovranno subire al loro giungere all'istituto, sia nell'esperimento di un mese, verranno rimandati al corpo.

I sottufficiali in parola dovranno giungere disarmati. I corpi rispettivi cureranno che siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro corredo in buono stato.

Battaglia Salvatore, sergente maggiore 4° fanteria.
Privitera Giuseppe, id. 6° id.
Scogna Michele, id. 11° id.
Corini Guido, id. 16° id.
Vania Giuseppe, id. 30° id.
Anzola Luigi, id 30° id
Contardi Ernesto, id. 34° id.
Busacca Arturo, id. 38° id.
Sarpa Aniello, id. 40° id.
Locarno Teodolo, id. 49° id.
Del Col Ermenegildo, id 79° id.
Orlandi Antonio, id. 93° id.
Vetere Stanislao, sergente maggiore reggimento lancieri di Milano (7°).
Salvietti Giovanni, id. id. cavalleggeri di Catania (22°).
Campisi Sebastiano, id. id. id. Umberto I (23°).
De Micheli Gontrano, id. id lancieri di Mantova (25°).
Gobbi Gino, id. id. cavalleggeri di Treviso (28°).
Merli Antonio, id. 7° artiglieria fortezza.
Pece Salvatore, id. 27° id. campagna.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(2751) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1913 — 27 settembre

1913 AGOSTO 1°. - N. 385. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1067 riflettente la concessione di baracche ai dipendenti dall'amministrazione militare nei luoghi colpiti dal terremoto del dicembre 1908 . . . . . Pag. 1152

» 15. - » 386. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1055 col quale vengono modificate le disposizioni transitorie contenute nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, riguardante l'ordinamento delle truppe indigene nella Libia . . . . . » 1155

» 23. - » 387. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto che nomina il presidente ed i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare . . . . . » 1156

1913 SETTEMBRE 22. - » 388. — SERVIZIO VETERINARIO. — Personale di truppa addetto al gabinetto di batteriologia veterinaria militare . . . . . » 1157

» 22. - » 389. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi dei telegrammi diretti all'ispettorato aeronautico . . . . » 1158

» 22. - » 390. — SERVIZIO SANITARIO. — SERVIZIO VETERINARIO. — Sieroprofilassi e sieroterapia antitetanica » 1158

» 23. - » 391. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Disposizioni esecutive . . . . . » 1159

» 23. - » 392. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso radiotelegrafico 1913-14 presso l'istituto militare di radiotelegrafia . . . . . » 1162

» 24. - » 393. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso per gli aspiranti a sottufficiali meccanico-motoristi per dirigibili . . . . . » 1163

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 859, pag. 1101. — Sotto l'indicazione « Genio », *togliere:* D' Ippoliti Edoardo.

1913 SETTEMBRE 25. - N. **384**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Corsi d'istruzione per gli ufficiali d'artiglieria in congedo, agli effetti dell'avanzamento. . . . . *Pag.* 1164

» 25. - » **385**. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . » 1164

» 25. - » **386** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C* . . . » 1165

» 25. - » **387**. — CAVALLI. — Domande di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni . . . . . » 1167

» 25. - » **388**. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria . . . . . » 1168

» 26. - » **389**. — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore . . . . . » 1169

CIRCOLARE N. **385**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1087 riflettente la concessione di baracche ai dipendenti dall'amministrazione militare nei luoghi colpiti dal terremoto del dicembre 1908.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 10 del Nostro decreto in data 26 febbraio 1911, n. 225, riguardante il pagamento dei canoni dovuti dagli impiegati governativi concessionari di baracche o padiglioni nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 65 della legge 28 luglio 1911, n. 842, che converte in legge il predetto decreto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e gli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, utenti, non a titolo di servizio o per diritto all'alloggio, di vani di baracche, padiglioni o dei fabbricati, esistenti alla data in cui fu emanato il citato decreto, di proprietà dello Stato o messi a sua disposizione da Governi esteri o da comitati nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, debbono pagare, a

partire dal 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, un canone annuo, che verrà riscosso a rate posticipate, a mezzo di ritenuta sui rispettivi stipendi od assegni.

Il ministro della guerra con suo decreto stabilirà l'ammontare dei canoni per l'uso dei vari locali, a seconda della categoria cui appartengono.

Art. 2.

Il possesso già esistente e le nuove immissioni in possesso delle baracche, dei padiglioni e dei fabbricati di cui al precedente articolo saranno fatti risultare da apposito verbale, nel quale dovrà essere indicato l'ammontare del relativo canone mensile.

Il verbale, da redigersi a cura del capo dell'ufficio delle fortificazioni di Messina o di un solo delegato, sarà sottoscritto, in segno di accettazione, dal concessionario.

Art. 3.

Copia conforme dei verbali ora accennati saranno, a cura del capo dell'ufficio delle fortificazioni di Messina, trasmessi al corpo, stabilimento od ufficio da cui i vari concessionari ricevono il loro assegno, perchè su questo possa essere eseguita la ritenuta del canone a norma dell'art. 1.

Art. 4.

Il prodotto dei canoni dovrà essere versato in conto entrate del tesoro con applicazione al capitolo 255 del bilancio attivo per l'esercizio 1913-1914 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il prodotto, però, dei canoni per baracche o padiglioni costruiti o donati da Governi esteri o da comitati di soccorso sarà versato, dopo detratte le spese di manutenzione, alla congregazione di carità del comune, in cui le baracche o i padiglioni si trovano.

Art. 5.

Cessata per qualsiasi ragione l'occupazione della baracca, del padiglione o del fabbricato, sarà redatto verbale di riconsegna da rimettersi in copia conforme al corpo, stabilimento od ufficio che provvede al pagamento degli stipendi od assegni al concessionario, perchè sia fatta cessare la ritenuta del canone.

Art. 6.

Nel caso di occupazioni inferiori al mese, il canone per l'uso della baracca, del padiglione o del fabbricato, sarà calcolato in ragione di tanti trentesimi dell'ammontare mensile per quanti sono i giorni dell'effettiva occupazione.

Art. 7.

I personali civili e militari di cui al presente decreto concessionari di vani di baracche, di padiglioni o di fabbricati debbono curarne la regolare ordinaria manutenzione ed è loro vietato di locarli, o di cederne l'uso totale o parziale.

L'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma sarà curata dai capi dei singoli uffici del genio locali.

I danneggiamenti alle baracche, ai padiglioni o ai fabbricati, causati da negligenza dei singoli concessionari, saranno a questi addebitati su notule liquidate in modo definitivo dal capo dell'ufficio delle fortificazioni di Messina e il relativo ammontare sarà trattenuto, anche ratealmente, sugli stipendi od assegni dei concessionari medesimi.

Art. 8.

La concessione delle baracche, dei padiglioni e dei fabbricati è sempre revocabile per disposizione del comandante del corpo d'armata competente per territorio.

Contro tale disposizione è ammesso ricorso, per via gerarchica, al Ministero della guerra, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della disposizione.

Il provvedimento del Ministero è definitivo.

L'esecuzione delle disposizioni dichiaranti la revoca è affidata agli agenti della forza pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **386.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R decreto n. 1055 col quale vengono modificate le disposizioni transitorie contenute nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, riguardante l'ordinamento delle truppe indigene nella Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844;

Ritenuta la necessità di regolarizzare lo stato di fatto esistente nei Governi della Tripolitania e Cirenaica, circa gli assegni fissati a militari italiani e indigeni antecedentemente alla promulgazione del decreto suddetto, e di provvedere temporaneamente ai casi di riforma, licenziamento, ecc. dei militari indigeni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per per le colonie, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie, contenute nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, sono modificate come segue:

« Fino a che non sia emanato il R. decreto di cui all'articolo 4 del R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, gli assegni e le varie indennità da corrispondersi agli ufficiali, ai graduati di truppa ed ai militari italiani destinati ai riparti indigeni, verranno mantenuti *ad personam* nella misura sin qui praticata.

« I militari indigeni arruolati anteriormente alla promulgazione del R. decreto anzidetto, continueranno a ricevere gli assegni in corso, fino allo scadere della loro ferma.

« In attesa che sia pubblicato il regolamento, di cui all'art. 3 del precitato decreto, sarà applicato ai militari indigeni libici, pei casi di riforma, licenziamento, sussidi, ecc., il trattamento previsto dagli articoli 54, 55, 56 e 57 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito (fascicolo n. 5) per gli ascari eritrei.

« Le proposte di pensione, gratificazione o sussidio saranno trasmesse dai governatori della Tripolitania e Cirenaica al Ministero delle colonie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
P. SPINGARDI.

N. **387**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto che nomina il presidente ed i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.** — (Segretariato generale). — 23 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1908, n. 86, che istituisce presso il Ministero della guerra la commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e dell'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. E. l'avvocato Augusto Battaglieri, sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e dei telegrafi, è nominato presidente della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.

Art. 2.

Sono nominati membri della commissione predetta i signori:

onorevole conte Antonino di Prampero, senatore del Regno;
onorevole conte Federico Bettoni, senatore del Regno;

onorevole conte Roberto Biscaretti di Ruffia, senatore del Regno;

onorevole avvocato prof. Luigi Rava, deputato al Parlamento;

onorevole avvocato comm. Gesualdo Libertini Pluchinotta, deputato al Parlamento;

onorevole conte Edoardo Negri de Salvi, deputato al Parlamento;

tenente generale cav. Pietro Panizzardi;

colonnello comm. ing. Icilio Casali;

dottore cav. uff. Raffaele Frasca;

cav. uff. Amedeo Vitali;

avvocato cav. uff. Giovanni Zella Milillo.

Il Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
CREDARO.

N. **388.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Personale di truppa addetto al gabinetto di batteriologia veterinaria militare.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 22 settembre 1913.

A parziale modificazione dell'*Alto* n. 24 del 1906, al gabinetto di batteriologia veterinaria militare, è assegnato il seguente personale:

1 sottufficiale di carriera di arma a cavallo, addetto ai laboratori ed alla sorveglianza dei militari di truppa. Esso sarà compreso nella forza supplementare dei reggimenti di granatieri e di fanteria di linea;

1 caporale e 5 soldati di arma a cavallo, per la custodia dei cavalli e pel disimpegno degli eventuali servizi dei laboratori. Saranno destinati per cura del comando della divisione militare territoriale di Roma.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **389.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi dei telegrammi diretti all'ispettorato aeronautico.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 22 settembre 1913.

Con riferimento alla circolare n. 658 del *giornale militare* 1911, questo Ministero prescrive che alla tabella delle abbreviazioni stabilite per gli indirizzi dei telegrammi diretti agli uffici del Ministero e del corpo di stato maggiore, sia fatta la seguente aggiunta:

Ministero guerra — Aeronautica — Roma.

La suddetta abbreviazione dovrà adoperarsi per i telegrammi diretti all'ispettorato aeronautico istituito con decreto ministeriale del 28 agosto 1913 (circolare 361 del *giornale militare* 1913).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **390.** — SERVIZIO SANITARIO. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Sieroprofilassi e sieroterapia antitetanica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 settembre 1913.

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare come in questi ultimi mesi testè decorsi le richieste di preparati antitetanici siano sempre più andate aumentando sino a produrre l'inconveniente di non poter essere assecondate perchè la quantità prodotta era inferiore a quella domandata.

E' stato accertato però che l'inconveniente lamentato non è da attribuirsi esclusivamente al più largo impiego dei preparati stessi, ma e più specialmente alla mancata osservanza delle norme date dalla circolare n. 458 pubblicata sul *giornale militare* del 1912.

Allo scopo di sempre meglio disciplinare la distribuzione dei sieri antitetanici e ad impedire un dannoso spreco del materiale, il Ministero richiama anzitutto gli ufficiali medici e veterinari alla stretta e rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella sopra citata circolare e raccomanda in particolar modo che, esaurite le dotazioni di riserva per i corpi e stabilimenti sanitari, le nuove richieste debbano sempre farsi per mezzo della farmacia degli ospedali militari a quella dell'ospedale militare di Bologna indicando chiaramente se le dosi

che si richiedono debbano servire per uso preventivo o per uso curativo e se occorrono per l'infermeria cavalli e per applicazione all'uomo. Le dosi richieste devono sempre essere strettamente commisurate ai bisogni, e ad evitare il rinnovarsi ingiustificato di richieste, nel caso sovratutto in cui venga lasciato del materiale inutilizzato soltanto perchè di data non recente, si deve tener presente che, osservando le dovute precauzioni e a recipiente intatto, il siero è da ritenersi inalterabile nel suo potere antitossico; l'antitossina secca, essendo conservata in alberelli a tappo smerigliato, deve essere preservata dall'umidità.

Di tutte le dosi richieste deve essere giustificato l'uso inviando regolarmente all'ispettorato di sanità militare i risultati di tutti i casi in cui fu applicata la sieroprofilassi e la sieroterapia, giusta quanto è prescritto dalla citata circolare.

Trimestralmente l'ospedale di Bologna trasmetterà al predetto ispettorato di sanità un elenco da cui risultino le amministrazioni alle quali furono fatte le distribuzioni dei prodotti antitetanici e le quantità ad ognuna distribuite.

Le richieste che i corpi inoltrassero direttamente all'ospedale militare di Bologna rimarranno senza esito a meno che non siano giustificate da impellenti ragioni d'urgenza. Di tali richieste saranno tenuti responsabili gli ufficiali medici e veterinari dei corpi che le avranno inoltrate.

Per quanto riguarda la distribuzione dei preparati alle unità mobilitate ed ai presidi della Libia — ferme restando le disposizioni del terz'ultimo capoverso della predetta circolare n. 458 — si stabilisce che i depositi di materiali sanitari facciano convergere le loro richieste all'ospedale militare di Napoli che ne curerà l'inoltro a quello di Bologna.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **391.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 settembre 1913.

Con riferimento alla circolare n. 359 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, si danno le seguenti disposizioni esecutive per la sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi.

1. Gli esperimenti avranno luogo colle norme stabilite dalle circolari n. 62 e 484 (n. 2) del 1908.

2. La sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria avrà luogo in Caserta e dintorni dal 15 ottobre all'8 novembre p. v.

3. — La commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Nicolis di Robilant comm. Mario, comandante della divisione militare di Piacenza.

Membri effettivi.

Maggiore generale Amati Sanchez comm. Enrico, comandante dell'8ª brigata di cavalleria.

Maggiore generale Fara comm. Gustavo, comandante della brigata Friuli.

Maggiore generale Ruggeri Laderchi conte Paolo, comandante della brigata Basilicata.

Colonnello Rotondi cav. Giovanni, comandante del 40° reggimento fanteria.

Colonnello Del Poggio nob. Clemente, comandante del reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

Tenente colonnello Degli Uberti cav. Alfredo, comandante del 13° reggimento artiglieria da campagna.

Tenente colonnello di stato maggiore Caviglia cav. Enrico, istituto geografico militare.

Membri supplenti.

Tenente colonnello di fanteria Aveta cav. Eugenio, del 32° reggimento fanteria.

Tenente colonnello di cavalleria Selby cav. Gualtiero, reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

Tenente colonnello artiglieria Pelli cav. Roberto, 24° artiglieria da campagna.

Tenente colonnello di stato maggiore Romei cav. Giovanni, capo di stato maggiore della 2ª divisione di cavalleria (Veneto).

La prima riunione della commissione avrà luogo il 12 ottobre p. v. alle ore 10 presso il comando della divisione territoriale di Napoli (uniforme ordinaria).

4. Gli ufficiali da sperimentare, indicati al n. 1 della citata circolare n. 359, formeranno un solo gruppo e si presenteranno, vestendo l'uniforme ordinaria, al comando del presidio militare di Caserta alle ore 16 del 14 ottobre p. v.

5. La sessione straordinaria di esperimenti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio avrà luogo dal 15 al 29 ottobre p. v presso il comando della divisione territoriale di Roma, ad eccezione della prova quinta che avrà luogo presso l'ispettorato generale del genio.

6. La commissione esaminatrice per le prime quattro prove sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Spaccamela comm. Pio ispettore addetto all'ispettorato generale del genio.

Membri effettivi

Colonnello del genio Cantoni cav. Ernesto, comandante del 4° reggimento genio.

Colonnello del genio De Angelis cav. Edoardo, direttore del genio Firenze.

Colonnello di fanteria Ferrari cav. Decio, comandante del collegio militare di Roma.

Tenente colonnello di artiglieria Briganti cav. Fileno, del 13° reggimento artiglieria da campagna.

Membri supplenti.

Tenente colonnello del genio De Antoni cav. Carlo, ispettorato generale del genio.

Tenente colonnello del genio Ganassini cav. Oddone, 1° reggimento genio.

La prima riunione della commissione avrà luogo alle ore 10 del 12 ottobre prossimo venturo presso il comando della divisione territoriale di Roma (uniforme ordinaria).

7. Gli ufficiali da sperimentare, indicati al n. 1 della circolare 359 del *giornale militare* si presenteranno, in uniforme ordinaria al comando della divisione territoriale di Roma, alle ore 16 del 14 ottobre p. v.

8. La sottocommissione per la quinta prova sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Mirandoli comm. Pietro, dell'ispettorato generale del genio.

Membri effettivi.

Colonnello Gasparotti cav. Edoardo, addetto al comando del genio di Roma.

Tenente colonnello Serra cav. Giovanni Battista, dell'ispettorato generale del genio.

Membro supplente.

Tenente colonnello Motta cav. Giuseppe, comandante battaglione specialisti.

La prima riunione della sottocommissione, avra luogo il 10 ottobre alle ore 10.

La quinta prova, per quei capitani che vi dovessero essere sottoposti avrà luogo nei giorni 11 e 12 ottobre p. v.

I candidati si presenteranno alla sottocommissione, vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del 10 ottobre p. v.

La sottocommissione parteciperà alla riunione plenaria della commissione di cui al n. 6, al termine degli esperimenti, secondo le disposizioni che saranno impartite del presidente della commissione suddetta.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **392.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso radiotelegrafico 1913-14 presso l'istituto militare di radiotelegrafia.** — (Ispettorato aeronautico). — 23 settembre 1913.

In relazione al disposto del regolamento per l'istituto militare di radiotelegrafia approvato con R. decreto n. 1050 in data 2 settembre 1912 (circolare n. 506 del *giornale militare* 1912), le domande d'ammissione al corso radiotelegrafico presso l'istituto predetto per l'anno scolastico 1913-14 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato aeronautico) non oltre il 15 novembre 1913.

Le sopraccennate domande dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 1,20, essere corredate dei titoli che i richiedenti riterranno utile di presentare per comprovare gli studi compiuti ed essere inoltrate per la prescritta via gerarchica. I comandanti di corpo e capi servizio dovranno dar sollecito corso alle predette domande qualunque sia il parere ch'essi crederanno di apporvi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **393.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per gli aspiranti a sottufficiali meccanico-motoristi per dirigibili.** — (Ispettorato aeronautico). — 24 settembre 1913.

Con riferimento alla circolare n. 367 del 2 corrente ed a scioglimento della riserva contenuta nel n. 3 della circolare stessa, si determina quanto segue, relativamente alla esecuzione del corso per sottufficiali meccanici-motoristi per dirigibile.

Il corso avrà inizio il 1° dicembre 1913 ed in esso sarà svolto il seguente programma:

Nella prima parte del corso (teorico-pratica), da svolgersi presso lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche (Istituto centrale aeronautico), gli allievi verranno gradatamente edotti della costituzione dei motori a scoppio e del loro funzionamente teorico, nonchè dell'impiego dei motori nei dirigibili e delle nozioni fondamentali della dirigibilità degli aerostati.

Saranno inoltre esercitati in disegni a rilievi di pezzi di motori e saranno loro fornite nozioni sulla lavorazione meccanica delle parti del motore.

Nella seconda parte del corso (essenzialmente pratica), che si svolgerà presso i vari cantieri aeronautici, gli allievi saranno praticamente esercitati nella condotta dei motori in navicella, come pure in eventuali operazioni di montaggio e smontaggio e nella esecuzione di lavori meccanici relativi a riparazioni di motori od altro, per modo da completare opportunamente le nozioni teorico-pratiche già loro impartite nella prima parte del corso e permettere altresì di potere, con sicuri elementi, giudicare della loro attitudine allo speciale servizio.

Alla fine della prima parte del corso gli allievi saranno sottoposti ad esame: quelli riusciti idonei saranno inviati presso i vari cantieri aeronautici per compiervi la parte complementare pratica: quelli riusciti non idonei, saranno prosciolti dagli obblighi speciali che avessero eventualmente contratti e seguiranno la sorte della propria classe, ad eccezione dei sergenti che dovranno compiere integralmente gli obblighi assunti.

Ultimata la seconda parte del corso (complementare pratica) ciascun comandante di cantiere farà pervenire al comando del battaglione specialisti un particolareggiato rapporto informativo sul servizio prestato dagli allievi e sull'attitudine da essi dimostrata nel disimpegno del loro servizio, indicando altresì,

per ciascuno di essi, se si ritengono idonei o pur no a conseguire la nomina a sottufficiale meccanico-motorista e se danno affidamento di diventare ottimi motoristi di dirigibili.

Apposita commissione, nominata dal comandante del battaglione specialisti e da questi presieduta, presi in esame i risultati ottenuti dagli allievi nella prima e seconda parte del corso, nonchè i documenti caratteristici e personali, si pronuncierà per ciascuno di essi sulla idoneità o meno a conseguire la nomina a meccanico-motorista di dirigibile.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **394.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Corsi d'istruzione per gli ufficiali d'artiglieria in congedo agli effetti dell'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 settembre 1913.

I corsi d'istruzione per gli ufficiali d'artiglieria in congedo, indetti con la circolare n. 298 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, dovranno considerarsi alla stregua di quelli previsti dal comma *d)* del numero 4 dell'*Atto* 184 del 1907, che importano la dispensa dall'esperimento di idoneità all'avanzamento per quegli ufficiali che in detti corsi riportarono la classifica di *ottimo*.

Al termine dei corsi, a cura della direzione dei medesimi, dovrà essere compilato per ciascuno degli ufficiali allievi un rapporto personale in duplice copia da annettere ai libretti personali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **395.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale). — 25 settembre 1913.

All'elenco dei sottufficiali chiamati colla circolare n. 384 corrente anno alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica per subirvi l'esperimento prescritto per l'ammissione a tale istituto dal n. 7 della parte V del rego-

lamento organico per le scuole militari, sono aggiunti i seguenti, le cui domande vennero presentate in tempo utile. Essi dovranno raggiungere la scuola nel più breve termine possibile, colle norme indicate nella circolare suddetta:

Cataldi Corrado, sergente maggiore 4° fanteria.	Pugliese Michele, sergente maggiore 87° fanteria.
Lo Verde Benedetto, id. 43° id.	Augello Vincenzo, id. 1° genio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **396.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C*.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 25 settembre 1913.

Sono state riunite e pubblicate in un volume unico le tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C* e che precisamente riguardano:

le riparazioni ai fucili e moschetti,
» alle pistole a rotazione,
» alle armi bianche,
» agli strumenti da zappatore,
» al carreggio,
» alle parti di finimenti, bardature ed accessori ed alle coperte impermeabili.

Con tale pubblicazione sono abolite le tariffe fino ad ora in vigore per riparazioni agli stessi materiali contenute nella « Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi » o stampate in fascicolo separato.

Il volume di cui trattasi sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella misura sotto indicata.

Comando del corpo di stato maggiore e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	18
Comandi di corpo d'armata	»	1
Id. di divisione territoriali	»	1
Id. territoriali del genio	»	1

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	2
Ispettorati generali d'artiglieria e del genio . . .	»	4
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria . . .	»	2

Ispettorato delle truppe da montagna	copie	2
Id. di sanità militare	»	1
Id. dei servizi di commissariato	»	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	2
Id. di legione (allievi o territoriale)	»	2
Comandi di divisione, di compagnia, di tenenza	»	1

Arma di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie	1
Id. di brigata	»	1
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione (Ministero della guerra)	»	1
Comandi di reggimento	»	4
Id. di distaccamento	»	2
Id. di deposito staccato	»	2
Sezioni di deposito di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	1

Arma di artiglieria e del genio.

Comandi d'artiglieria e comandi delle truppe del genio	copie	1
Id. di reggimento	»	4
Id. di distaccamento	»	2
Id. del battaglione specialisti e del battaglione aviatori	»	4

Direzioni e stabilimenti di artiglieria.

Direzioni delle esperienze d'artiglieria	copie	2
Direzioni d'artiglieria	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Stabilimenti d'artiglieria	»	1

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	copie	1
Sottodirezioni del genio	»	1
Stabilimenti del genio	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie	1
Id. di ospedale militare principale o succursale	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	1
Sezioni id. id.	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	2
Id. della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	1
Comando della scuola militare	»	2
Comandi delle scuole d'applicazione di fanteria e cavalleria	»	2
Istituto geografico militare	»	1
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	2
Comando della scuola allievi ufficiali carabinieri	»	2
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	2
Comandi delle scuole centrali d'artiglieria	»	2
Comandi di collegio militare	»	2
Direzione della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	»	2

Distretti e stabilimenti di pena.

Comandi di distretto militare	copie	2
Id. di stabilimento militare di pena	»	2

Uffici vari.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	1
Biblioteche militari	»	1

La pubblicazione ha il numero d'ordine 72.
Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,95.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **397.** — CAVALLI. — **Domande di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni.** — (Ispettorato ippico). — 25 settembre 1913.

In relazione al disposto dal n. 15 dell'*Atto* 179 del 1899 si rammenta che il termine per l'invio delle domande degli ufficiali che desiderano un cavallo d'agevolezza delle categorie comuni sarà per quest'anno prorogato al 25 ottobre p. v.

Nelle domande gli ufficiali indicheranno in quale categoria di loro spettanza desiderano effettuare il prelevamento di un cavallo d'agevolezza nella prossima distribuzione generale annuale, nonchè i dati richiesti dal disposto sopra citato.

Si avverte che ove le domande pervenissero oltre tale limite di tempo non saranno prese in considerazione e gli ufficiali che intendessero di essere ammessi al prelevamento dei cavalli di agevolezza che eventualmente rimanessero disponibili dopo la distribuzione generale suddetta dovranno rinnovare la richiesta.

Per cura dei comandi di corpi sarà informato il Ministero di tutti i cambiamenti di posizione e di residenza che possono avvenire posteriormente all'invio delle domande degli ufficiali, affinchè se ne possa tener conto nell'ammissione degli ufficiali stessi al prelavamento di un cavallo d'agevolezza nei reggimenti di cavalleria viciniori.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **398.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 25 settembre 1913.

Questo Ministero rende noto che alla prossima distribuzione annuale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), che avrà luogo entro il mese di novembre p. v. presso il comando della scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo, saranno ammessi a concorrere gli ufficiali generali, meno quelli in servizio d'artiglieria, quelli di stato maggiore e tutti gli ufficiali di cavalleria.

Le domande in carta da bollo da lire 1,22 dovranno pervenire al Ministero (Ispetterato ippico — Ufficio amministrativo), direttamente dai corpi cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 31 ottobre p. v.

Si avverte a questo riguardo che le domande che pervenissero dopo tale data non saranno prese in considerazione. Così pure non sarà tenuto conto di quelle intese a sostituire ufficiali che intendessero recedere dalla domanda già inoltrata.

Nelle domande gli ufficiali dovranno indicare l'ammontare del loro debito verso il conto rimonta, il numero dei cavalli posseduti e se vennero ammessi, anche se vi rinunciarono o non prelevarono il cavallo, a precedenti distribuzioni, ed in quale anno.

Si avverte ad ogni buon fine che se le domande pervenissero in numero maggiore dei cavalli distribuendi verrà data la preferenza agli ufficiali che per speciali circostanze, le quali dovranno però indicarsi nelle domande stesse, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non avessero potuto fruire di precedenti distribuzioni o ne abbiano fruito in data più remota degli altri concorrenti.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli uguale a quello delle razioni foraggio, cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio che esprimerà il parere se la domanda possa o no essere presa in considerazione.

Il prezzo di ogni cavallo, stabilito in base al rispettivo valore reale commerciale, oscillerà fra le lire 1600,00 e le 2600,00 circa.

Si fa presente che anche in quest'anno ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto di cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti verrà stabilita, qualunque sia la distanza, una spesa media comune da ragguagliarsi all'importo complessivo di trasporto dei cavalli medesimi.

Inoltre si soggiunge che i cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

La distribuzione di cavalli di cui sopra trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme stabilite dal titolo XIII, capo II del regolamento d'amministrazione e dall'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **399.** — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esami di concorso a sergente maggiore.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 settembre 1913.

1. Il Ministero determina che nella seconda decade del venturo mese di novembre abbiano luogo gli esami di concorso per occupare i posti di sottufficiale di carriera che saranno vacanti alla data del 1° dicembre 1913.

2. Ai detti esami potranno prendere parte i sergenti che abbiano compiuto tre anni di servizio, di cui almeno sei mesi di grado di sergente, o li compiano entro il 30 novembre 1913.

3. L'accertamento dei requisiti dei sergenti aspiranti all'avanzamento a sergente maggiore sarà affettuato da parte delle commissioni d'avanzamento nella terza decade del mese di ottobre.

4. Per quanto si riferisce alle norme d'avanzamento ed alle commissioni esaminatrici, dovranno tenersi presenti le disposizioni dei numeri 15 e seguenti della circolare n. 367 e la circolare n. 594 del 1911.

5. I sergenti riusciti vincitori del concorso saranno promossi sergenti maggiori con decorrenza dal 1° dicembre 1913.

6. Per i sergenti dei corpi d'occupazione, il Ministero provvede con disposizioni speciali.

7. Dopo effettuate le promozioni, i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero un elenco numerico distinto per arma e specialità dei sergenti che presero parte al concorso, di quelli che riuscirono vincitori e di quelli che, pur non riuscendo vincitori, furono dichiarati idonei. In pari tempo, i prefati comandanti indicheranno le vacanze e le eventuali eccedenze di sottufficiali di carriera che risulteranno in ciascuno dei corpi dipendenti dopo l'assegnazione dei sergenti maggiori nuovi promossi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2766) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1913 — 4 ottobre

1913 AGOSTO 6. - N 400. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1047, col quale viene istituito l'ispettorato del genio militare pei lavori della R. marina . . . . . Pag. 1472

1913 OTTOBRE 1°. - » 401. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente . . . . . » 1472

» 1°. - » 402. — AVANZAMENTO — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria da inscrivere nel quadro d'avanzamento per il 1914 . . . . » 1473

» 1°. - » 403 — AVANZAMENTO. — Esami definitivi pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta . . . . » 1474

» 1°. - » 404. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Assunzione in servizio di personale elettro-meccanico per lo impiego, manutenzione e conservazione dei materiali delle opere di fortificazioni . . . » 1475

» 1°. - » 405. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — CONCORSI. — Concorso per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa . . » 1477

» 1°. - » 406. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio . . . . . » 1478

» 2. - » 407. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume II. — Istruzione individuale a cavallo e sul condurre. — Parte I. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre col conducente montato. . . . . » 1478

» 3. - » 408. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Specchio annuale delle cartucce . . . . . » 1480

» 3. - » 409. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Intervento dei militari e delle rappresentanze dei corpi alle gare di tiro a segno indette dalle società . . . . . » 1481

» 3. - » 410. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso preparatorio per l'abilitazione di sottufficiali all'esecuzione di lavori topografici di campagna presso l'istituto geografico militare . . . . . » 1481

» 3. - » 411. — EQUIPAGGIAMENTO. — Scarpe da riposo . . . » 1482

» 3. - » 412. — CONCORSI. — Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso indetto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per 46 posti di ufficiale d'ordine nell'ispettorato dell'industria e del lavoro . . » 1484

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 373, pag. 1136:

Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

1° corso ..... *invece di*: (sottotenenti con anzianità dall'autunno 1911 al 1° luglio 1912), *leggasi:* (sottotenenti con anzianità dall'autunno 1911 al 12 luglio 1912)

CIRCOLARE N. **400**. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1047 col quale viene istituito l'ispettorato del genio militare pei lavori della R. marina.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, che approva il riordinamento del Ministero della marina;

Visto il R. decreto 15 giugno 1911, n. 717, che stabilisce le norme per il servizio delle direzioni ed uffici del genio militare per la marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito presso il Ministero della marina l'ispettorato del genio militare per i lavori della R marina, retto da un maggior generale del genio militare. Esso sovraintende ai servizi affidati alle direzioni ed uffici del genio militare per la marina.

Con decreto ministeriale sarà stabilito il reparto dell'ispettorato in uffici e le loro attribuzioni.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
MILLO.

N. **401**. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — **Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1913.

Si informa che le note caratteristiche ed i documenti occorrenti per la formazione dei quadri d'avanzamento per il

1914 degli ufficiali in servizio permanente fino al grado di tenente colonnello incluso, dovranno pervenire al Ministero per il 1° dicembre p. v.

I documenti di avanzamento sui quali si deve pronunziare la commissione centrale d'avanzamento, dovranno invece pervenire al Ministero per il 1° novembre p. v.

Non oltre il 1° novembre p. v. dovranno pure essere inviate al Ministero le note caratteristiche relative agli ufficiali generali ed ai colonnelli in attività di servizio, siano essi compresi o meno nei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro di avanzamento per il 1914, salvo il disposto dal n. 11 del regolamento per le note caratteristiche.

Tutti i predetti documenti dovranno essere trasmessi al gabinetto del ministro se si riferiscono se si riferiscono ad ufficiali generali; alla divisione stato maggiore se si riferiscono ad ufficiali del corpo di stato maggiore; alla direzione generale personale ufficiali in tutti gli altri casi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **402**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria da inscrivere sul quadro d'avanzamento per il 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1913.

1. In conformità di quanto prescrive l'art. 4 del R. decreto 28 luglio 1913, n. 910 (circolare 330 del *giornale militare* c. a.) i tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria, da inscrivere per la prima volta sul quadro d'avanzamento per il 1914, dovranno visitare due stabilimenti industriali, uno nazionale e l'altro estero e compilare una relazione sulla visita fatta.

L'indicazione degli stabilimenti, l'epoca delle visite e le modalità per la riunione della commissione prescritta dallo stesso art. 4 la quale avrà luogo nella seconda quindicina di novembre p. v. saranno stabilite dall'ispettore generale d'artiglieria.

2. A far parte della commissione suddetta, sarà chiamato il capo ufficio studi dei materiali presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria:

Maggior generale Clavarino marchese Alfeo.

3. I tenenti colonnelli che devono essere inscritti sul quadro d'avanzamento per il 1914 sono i seguenti:

Tenente colonnello Barié cav. Giuseppe;
» Stampacchia cav. Luigi;
» Martini cav. Enrico;
» Reynaud cav. Camillo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **403.** — AVANZAMENTO. — **Esami definitivi pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1913.

1. A modificazione della circolare n. 109 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, il Ministero comunica che gli esami definitivi pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono stati rimandati alle date sottoindicate:

a) prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio, 14 ottobre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi 4 novembre e seguenti per un periodo di 15 o 20 giorni.

2. Con riferimento alla circolare 89 del *giornale militare ufficiale* del 1910, la commissione esaminatrice per la suddetta prova tecnica è composta come segue:

Tenente generale Lang cav. Guglielmo, comandante la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare . . . . . — Presidente

Colonnello Giustetti cav. Umberto, comandante 5° genio.
Colonnello Goria cav. Alessandro, comandante in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
Maggiore Scardi cav. Massimo, del 5° reggimento artiglieria da campagna.
Maggiore Negri cav. Carlo, del 6° reggimento genio.
— Membri effettivi

Maggiore Giardino cav. Ernesto, del 25 reggimento artiglieria da campagna.
Maggiore Vita Finzi cav. Carlo, della direzione genio di Torino, comandato alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio.
— Membri supplenti

Le prove cominceranno il 14 ottobre in Torino presso il comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ove

la commissione terrà la seduta preliminare alle ore 16 del giorno 13.

I tenenti d'artiglieria:

Primiceri Alberto, dell'accademia militare,
D'Aponte Alberto, del 6° reggimento da fortezza,
Signorelli Enrico, del 2° reggimento da montagna,
Ferrari Luigi, del 2° reggimento pesante campale,
Pentimalli Riccardo, del 1° reggimento pesante campale,

ammessi alla prova tecnica, si presenteranno al presidente della commissione alle ore 16 del 13 ottobre presso il comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio in uniforme ordinaria.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **404.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Assunzione in servizio di personale elettro-meccanico per l'impiego, manutenzione e conservazione dei materiali delle opere di fortificazioni.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° ottobre 1913.

A parziale modificazione della circolare n. 136 del 10 aprile c. a., il Ministero determina:

1. Il personale operaio elettro-meccanico addetto al funzionamento ed alla conservazione delle installazioni nelle opere di fortificazioni, nonchè degli apparecchi elettro meccanici e di tutti gli accessori relativi al servizio delle installazioni suddette, di cui alle lettere *A* e *B* del n. 2 di detta circolare, è distinto nelle due specialità: *elettricisti-meccanici* e *motoristi-meccanici*.

2. L'età minima di ammissione di cui al n. 13 della circolare medesima è portata a 21 anni perfettamente compiuti alla data dell'inizio delle prove di esame di concorso.

I concorrenti non dovranno alla predetta data avere oltrepassato il 30° anno d'età, quand'anche avessero servizi utili agli effetti del § 15 del regolamento operai.

Così pure gli operai già a matricola per essere ammessi al concorso non dovranno alla data predetta, avere oltrepassato il 30° anno di età.

3. I programmi di esami di cui al n. 14 della circolare n. 136 sono modificati come in appresso:

Prove comuni alle due specialità:

a) Saper leggere e scrivere — Conoscenza delle prime quattro operazioni di aritmetica (non occorre questa prova per

chi è fornito almeno del certificato di proscioglimento nella istruzione elementare inferiore);

b) Lavoro di lima. — Lavorazione ed ultimazione alla lima di una parte di macchina;

c) Lavoro di tornio. — Abbozzatura e finitura al tornio di una parte di macchina.

Prove per la specialità di elettricista-meccanico:

a) Circuiti elettrici. — Ricerca di contatti e riparazioni di guasti di circuiti elettrici — Apparecchi di misura e di sicurezza per correnti continue ed alternate — Loro installazione ed impiego — Isolamento degli impianti;

b) Nozioni generali sulle macchine elettriche (*dinamo, alternatori, motori e trasformatori*). — Montaggio, isolamento, condotta e manutenzione — Difetti e guasti che si possono riscontrare in una macchina elettrica — Ricerca delle cause e riparazioni;

c) Accumulatori elettrici. — Costituzione degli elementi delle batterie di accumulatori elettrici — Aggruppamento dei medesimi in serie ed in derivazione.

Prove per la specialità di motorista-meccanico:

a) Nozioni generali sui motori. — A combustione interna A scoppio ed a combustione — A due tempi ed a quattro tempi;

b) Apparecchi di alimentazione. — Combustibile ed aria;

c) Tenuta delle varie parti. — Cuscinetti — Perni — Valvole — Cilindri — Stantuffi — Fascie elastiche — Ingranaggi ed eccentrici — Riparazione e cambio delle diverse parti;

d) Regolatori della velocità;

e) Funzionamento. — Messa in moto e condotta dei motori a combustione interna;

f) Riparazioni. — Quelle più frequenti e guasti più comuni.

g) Lubrificazione. — Manometri — Acqua refrigerante.

N.B. — Le prove pratiche alle quali debbono essere sottoposti i militari di cui al n. 4 della circolare n. 136, sono quelle comuni indicate alle lettere *B* e *C*.

4. Anche gli operai motoristi-meccanici scelti tra i concorrenti saranno inscritti alla 1ª categoria colla loro speciale qualifica.

5. Per la determinazione di località disagiate di cui al 4° comma del n. 20 della circolare suddetta, si deve tener presente la circolare n. 84 del *giornale militare* 1910.

6. Le competenze speciali stabilite dalla stessa circolare n. 136

sono dovute esclusivamente agli operai in essa contemplati, e s'intenderanno perciò abrogate quelle che per caso fossero state concesse per analogia ad altri operai benchè comandati nelle medesime opere, ove siano addetti operai di cui alla circolare surricordata.

A questo riguardo le direzioni interessate dovranno trasmettere al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), per la debita approvazione tutte le volte che ne sia il caso, uno specchio *nominativo* di proposta per le competenze spettanti agli operai specialisti di cui trattasi, da allegarsi alle rispettive contabilità.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **405.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — CONCORSI. — **Concorso per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa.** — (Direzione generale artiglieria e genio), 1° ottobre 1913.

1. In relazione alla circolare n. 136 del c. a., modificata con quella 404 di pari data della presente, viene indetto un concorso per alcuni posti di operai elettricisti-meccanici e motoristi meccanici.

2. Il laboratorio di precisione ed i distretti militari provvederanno in conformità della circolare n. 136 predetta.

3. Il tempo utile per la presentazione delle domande scade con tutto il 5 novembre p. v.

4. Le domande stesse corredate di tutti i documenti relativi, compresi il foglio di congedo e le informazioni di cui alla circolare riservata n. 7436 del 15 aprile 1913, diretta ai distretti militari, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non oltre il 10 novembre detto.

Per gli operai già a matricola basta allegare il foglio di congedo.

5 Le prove di esame avranno luogo in Roma presso il laboratorio di precisione ed avranno inizio col 20 novembre p. v.

I risultati idonei saranno sottoposti nel laboratorio di precisione medesimo ad un esperimento pratico in conformità di quanto dispone il n. 15 della circolare n. 136 surriferita.

Dei riusciti idonei alle prove pratiche saranno ammessi all'esperimento di cui sopra per ordine di precedenza a seconda dei punti riportati, soltanto coloro che, in base ai posti dispo-

nibili, potranno essere nominati, posti che in ogni modo saranno non meno di 29, di cui n. 17 elettricisti-meccanici e n. 12 motoristi-meccanici.

Gli altri non ammessi allo esperimento benchè dichiarati idonei, non potranno accampare diritto alcuno di nomina o di compenso od altro,

Il Ministero farà poi conoscere a tempo opportuno alla direzione del laboratoro di precisione il numero massimo dei concorrenti da ammettersi all'esperimento pratico.

6. La direzione del laboratorio di precisione giusta quanto stabilisce il n. 8 della circolare n. 136 curerà acchè la pubblicità del presente concorso sia largamente estesa, indicando nei manifesti che per le informazioni gl'interessati potranno rivolgersi ai distretti militari, alle direzioni e agli stabilimenti d'artiglieria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **406.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° ottobre 1913.

Nella tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con altri successivi fra i quali quelli n. 246 del 1902, n. 237 del 1904 e n. 69 del 1907 viene ricostituita la sezione staccata del genio ad Aosta trasferendovi l'attuale 2ª dalla sottodirezione del genio di Novara.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **407.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume II — Istruzione individuale a cavallo e sul condurre — Parte I — Istruzione sul cavalcare e sul condurre col conducente montato.** (Pubblicazione n. 121). — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 ottobre 1913.

È stata pubblicata la parte I del volume II del regolamento predetto. Essa sostituisce il volume I dell'istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (bozze di stampa) edizione 1910.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne eseguirà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Uffici dei generali designati comandanti d'armata	copie	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	50
Comandi di corpo d'armata	»	1
Comandi di divisione territoriale	»	1
Ispettorato generale d'artiglieria	»	6
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	1
Ispettorato delle truppe da montagna	»	1
Comandi d'artiglieria da campagna	»	2
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	1
Reggimenti d'artiglieria da montagna	»	18
Reggimenti d'artiglieria da campagna 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 16°, 17°, 19°, 21°, 22°, 23°, 25°, 26°, 27°, 28°, 32°, 36°	»	20
Reggimenti d'artiglieria da campagna 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 18°, 20°, 24°	»	26
Reggimenti d'artiglieria pesante campale	»	25
Reggimento artiglieria a cavallo	»	25
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	2
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	4
Comando in 2° dell'accademia militare	»	4
Comando della scuola di guerra	»	2
Comando della scuola militare	»	3
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	3
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	1
Istituto geografico militare	»	6
Arsenali di costruzioni d'artiglieria	»	1
Direzioni d'artiglieria	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria di Bologna, Firenze, Ancona	»	1

I reggimenti d'artiglieria da campagna e pesanti campali richiederanno al Ministero le copie occorrenti per i comandi di milizia mobile e per i comandi e sezioni di colonna munizioni, per i comandi di parco d'artiglieria di corpo d'armata, reparti e sezioni di parco in ragione di un esemplare cadauno.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,85.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **408**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.

Specchio annuale delle cartucce. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 ottobre 1913.

I corpi continueranno a dimostrare l'impiego delle cartucce a ciascuno di essi assegnate in ogni anno solare, per le varie esercitazioni di tiro, mediante lo specchio mod. 426 del catalogo (ristampa del 1912).

Nella prima parte di tale specchio sarà posta in evidenza la forza uomini (ufficiali e truppa) al 1° gennaio dell'anno cui lo specchio si riferisce ed, in rapporto a detta forza, si dimostreranno, sulla base degli assegni ordinari e straordinari, stabiliti con l'istruzione sulle armi e sul tiro, con il regolamento d'esercizi per le sezioni mitragliatrici o con speciali disposizioni, le quantità di cartucce di cui ciascun corpo poteva disporre per l'annata.

Nella parte seconda si dimostreranno le cartucce consumate in ogni semestre, distinte per specie e qualità, avvertendo che le quantità relative dovranno corrispondere perfettamente a quelle scaricate dal conto patrimoniale (registro mod. 1022) con le richieste compilate sulla base dei processi verbali di consumo. Sarà opportuno tener presente che le nomenclature delle munizioni per armi 91, apposte nello specchio, si riferiscono a cartucce sciolte, mentre, figurando esse nei conti in materia conteggiate sempre a « caricatori » ed a « pacchi » converrà ricavare il quantitativo delle cartucce da inscrivere sullo specchio mod. 426 moltiplicando il numero dei caricatori per 6 e quello dei pacchi per 324.

Nella parte seconda si dovrà anche dimostrare mediante confronto tra le assegnazioni (parte 1ª) ed i consumi (totale delle quantità descritte per ogni semestre nella parte 2ª), le quantità di cartucce impiegate nell'anno in più, od in meno degli assegni concessi.

Nella prima decade di gennaio lo specchio dovrà, d'ora innanzi, essere trasmesso da ciascun corpo al proprio comando di divisione che, con gli elementi posseduti, controllerà l'esattezza delle indicazioni apposte nella parte prima, per quanto riguarda la forza ed il calcolo delle assegnazioni dimostrate.

In caso di errori od inesattezze, gli specchi ricevuti saranno fatti regolarizzare a cura dei comandi di divisione e, non più tardi del 1° marzo si dovranno trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale revisione conti - Ufficio di revisione delle contabilità d'artiglieria) per la verifica della parte 2ª e per la compilazione della statistica dei consumi delle cartucce.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **409.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Intervento dei militari e delle rappresentanze dei corpi alle gare di tiro a segno indette dalle società.** — (Segretariato generale). — 3 ottobre 1913.

Con riferimento alla circolare n. 340 del 1912, relativa all'intervento dei militari e delle rappresentanze dei corpi alle gare di tiro indette dalle società, il Ministero determina che, d'ora innanzi, sulle richieste per tale intervento decidano i competenti comandi di corpo d'armata, i quali concederanno la necessaria autorizzazione dopo di essersi accertati che nulla osti nei riguardi del regolare andamento del servizio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **410.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso preparatorio per l'abilitazione di sottufficiali all' esecuzione di lavori topografici di campagna presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 ottobre 1913.

Con riferimento alla circolare n. 297 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero comunica che i seguenti sottufficiali sono stati ammessi al corso di cui alla circolare stessa:

Costantini Francesco, maresciallo capo reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).
Romice Achille, id. 1° artiglieria pesante campale.
De Rosa Eugenio, id. 3° genio (telegrafisti)
Stella Giuseppe, id. 2ª compagnia di sanità.
Gentile Carlo, maresciallo 94° fanteria.
Tedeschi Arcangelo, sergente maggiore 45° id.
Giacchetti Vittorio, id 62° id.
Mereu Duodecimo, id. 83° id.
Sangiorgio Luigi, id. reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).
Ferroni Orlando, id. 6° artiglieria campagna.
Cremonini Giuseppe, id. 14° id. id.
Chiatante Giuseppe, id. 4° id. fortezza (costa).

Essi si presenteranno alla direzione dell'istituto geografico militare in Firenze il mattino del 15 ottobre e passeranno aggregati al plotone autonomo dell'84° fanteria.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **411.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Scarpe da riposo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 ottobre 1913.

È adottata una scarpa da riposo, in tela grigia, per le armi a piedi, da adoperarsi nell'interno delle caserme, degli accampamenti e degli accantonamenti, ed avente le seguenti caratteristiche:

Le scarpe da riposo sono costruite su due forme diverse, una per il piede destro ed una per il piede sinistro; possono essere allestite a mano ed a macchina.

Le forme per la mentatura hanno le stesse sagome e dimensioni indicate nella circolare n. 288, pag. 933 del *giornale militare* 1911.

Le scarpe si compongono delle seguenti parti:

Suola, tacco, trapunta, ripieno, fiosso, sottopiede, tomaia, gambaletto, linguetta, contrafforte e rinforzo. Sono inoltre munite di un lacciuolo, di occhielli, di punte di ferro e di bullette.

Suola. — È un pezzo solo di cuoio che comprende tutta la lunghezza della scarpa.

Tacco. — È formato da tre a quattro fogli, sovrapposti, di cuoio suola forte. Nella lavorazione a mano, due fogli sono uniti alla suola con cucitura a catena; gli altri fogli sono applicati mediante punte di ferro a testa conica, della lunghezza di mm. 14 a 16, in numero di 30 a 34, a seconda della grandezza delle scarpe, e vengono disposte su una fila completa; altre tre punte sono disposte nella linea trasversale del tacco.

Nella lavorazione a macchina, la suola lungo il tallone è fissata al medesimo mediante 14 a 16 punte d'ottone ribadite sul sottopiede, e i fogli del tacco, invece di essere cuciti, sono collegati tra loro ed al tallone mediante 13 a 15 punte di ferro. L'ultimo foglio, a sua volta, viene applicato mediante punte di filo di ferro del diametro di mm. 1,5 in numero da 30 a 34; altre tre punte sono disposte nella linea trasversale del tacco.

Tanto nella lavorazione a mano quanto in quella a macchina, il primo foglio unito alla suola dev'essere tagliato a forma di ferro di cavallo per costituire una superficie piana con la parte convessa del fiosso.

Trapunta. — È una lista di cuoio-suola della larghezza di mm. 16 e dello spessore minimo di mm. 2,5, che unisce tutto all'ingiro il sottopiede al tomaio ed alla suola incomin-

ciando dal tacco; essa è assottigliata leggermente dalla parte interna.

Ripieno. — È formato di cuoio-suola, sottile, nuovo, oppure di feltro catramato, ed è posto internamente al disotto del sottopiede, in un sol pezzo, abbastanza lungo per arrivare dalla punta fino sotto al tacco. Il feltro catramato, di spessore non inferiore a mm. 2,5, è composto di cascami di juta impeciati con pece greca e catrami vegetali, ben unito, compatto, tenace, resistente e non soggetto a disgregarsi od a sformarsi.

Fiosso. — È composto di uno a tre pezzi di cuoio-suola nuovo, disposti longitudinalmente ed incollati al centro del ripieno tra il tacco e la pianta del piede. Questi pezzi sono proporzionati in larghezza e lunghezza in modo da formare una prominenza, leggermente curvata.

Sottopiede. — È di cuoio-suola, in un sol pezzo, lungo quanto la scarpa. Nella lavorazione a macchina il sottopiede può essere intelaiato.

Tomaio. — Copre la parte superiore del piede, è di un sol pezzo di vitello o vacchetta e superiormente viene cucito col fiore all'interno sulla fodera di tela che costituisce il gambaletto. Inferiormente è cucito tra il sottopiede e la trapunta. Tra il tomaio e la fodera viene incollato sulla punta un rinforzo di tela avente la sagoma e dimensioni della mascherina adottata per gli stivaletti da montagna.

Gambaletto. — È di tela di cotone impermeabile color grigio, in due pezzi uniti posteriormente mediante cinque cuciture sopra un rinforzo di pelle all'esterno, identico a quello adottato per gli stivaletti delle armi a piedi ed anteriormente da tre cuciture dal punto di apertura della passata fino alla punta della scarpa. Il prolungamento del gambaletto forma la fodera sulla quale vengono cuciti il tomaio ed il contrafforte. Internamente l'orlo superiore del gambaletto è rinforzato da un nastro con doppia cucitura. Per l'allacciatura della scarpa vengono internamente cucite sul gambaletto due striscie di pelle sulle quali si applicano gli occhielli.

Linguetta. — E' della stessa tela del gambaletto, al quale viene assicurata mediante cucitura che rinforza l'apertura della passata.

Contrafforte. — È della stessa qualità di pelle del tomaio al quale viene cucito e quindi applicato a doppia cucitura sul gambaletto.

Rinforzo del contrafforte. — È di cuoio-suola dolce e viene a regola d'arte interposto sotto il contrafforte, assottigliato

negli orli ed incollato. Tale rinforzo si spinge lateralmente fino ad un centimetro circa dalla cucitura di unione del contrafforte col tomaio.

Lacciuolo. — E' di filato di cotone tinto in grigio, identico per composizione e resistenza a quello adottato per le altre calzature e descritto nella circolare n. 288 del *giornale militare* del 1911.

Occhielli. — Sono di ottone, verniciati nella parte superiore di colore grigio.

Chiodatura. — Dalla parte interna della cucitura la suola è munita di piccole bullette-tipo bleu, equidistanti mm. 4 nel buco dei gambi.

Il prezzo delle scarpe da riposo è di lire 7 al paio. Esse saranno inventariate al n. 137 del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi - categoria I.

Come si rileva dalla tavola riportata a pag. 933 della citata circolare n. 288 del 1911, per ogni numero indicante la lunghezza delle scarpe sono stabilite sette taglie, a seconda degli sviluppi del collo del piede e della lunghezza della pianta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

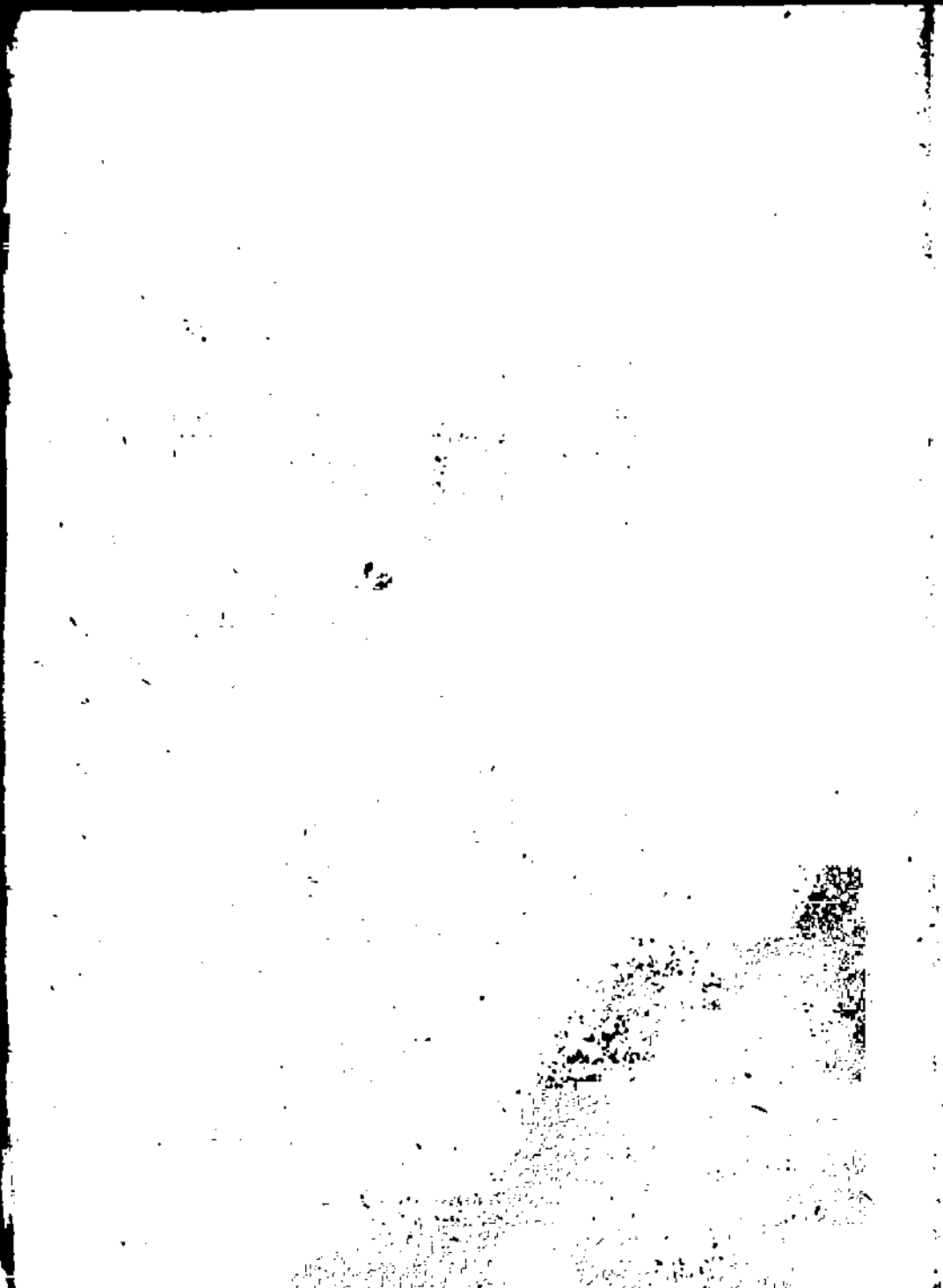
N. **412.** — CONCORSI. — **Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso indetto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per 16 posti di ufficiale d'ordine nell'ispettorato dell'industria e del lavoro.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 ottobre 1913.

In seguito ad accordi presi col Ministero di agricoltura, industria e commercio, questo Ministero avverte che gli aspiranti all'ammissione al concorso indetto per 16 posti di ufficiale d'ordine nell'ispettorato dell'industria e del lavoro, possono essere sottoposti a visita medica presso i comandi dei corpi e degli stabilimenti sanitari del R. esercito, da parte di ufficiali medici che rivestano il grado di capitano.

Gli aspiranti non potranno in nessun caso essere ricoverati in osservazione negli ospedali.

Compiuta la visita i comandi dei corpi o le direzioni degli stabilimenti sanitari consegneranno agli aspiranti un certificato (in carta libera) da cui risulti lo stato sanitario generale dei candidati e gli eventuali loro difetti fisici, certificato che essi presenteranno, insieme con gli altri documenti, alle autorità incaricate di esaminare le domande di concorso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.



Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2777) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1913 — 11 ottobre

1913 AGOSTO 28. - N. 413. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1913-914 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 1186

» 28. - » 414. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d' ufficio durante l'esercizio 1913-914 per le scuole militari. . . . . » 1204

» 28. - » 415. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante l'esercizio 1913-914 per l'arma dei carabinieri reali. » 1206

» 28. - » 416. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1913-914. . . . . » 1208

1913 SETTEMBRE 6. - » 417. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1144 col quale sono autorizzati alcuni personali del R. esercito e della R. marina a fregiarsi della medaglia commemorativa creata col R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, portante però, nel verso, il motto «Libia». » 1209

1913 OTTOBRE 8. - » 418. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Operazioni di conto corrente con le direzioni di commissariato di Tripoli e di Bengasi . . » 1210

» 8. - » 419. — AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 1211

» 10. - » 420. — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari pei sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Aggiunte . . . » 1214

» 10. - » 421. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente. — Varianti . . . » 1212

CIRCOLARE N. 413. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1913-914 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 5 giugno 1913, n. 543 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1913-914 pei comandi, corpi ed uffici, compresi nello specchio seguente è stabilito nella misura rispettivamente indicata:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando del corpo di stato maggiore.	45000 (1)	4000	Dicembre-febbraio.
Uffici dei generali designati per il comando di una armata in guerra.	1000	(2)	
Comandi di corpo d'armata:			
I	2400	700	Novembre-marzo.
II	2200	1000	Id. id.
III	2200	600	Id. id.
IV	2200	1000	Novembre-febbraio.
V	2200	1000	Novembre-marzo.
VI	2400	1000	Id. id.
VII	2100	500	Novembre-febbraio.
VIII	2200	400	Id. id.
IX	2400	300	Dicembre-febbraio.
X	2700	400	Id. id.
XI	2000	300	Id. id.
XII	2700	300	Id. id.
Comandi di divisione territoriale:			
Torino	2200	800	Novembre-marzo.
Novara	1500	800	Id. id.
Alessandria	1900	800	Id. id.
Cuneo	1700	700	Id. id.
Milano	2000	700	Id. id.
Brescia	1500	500	Id. id.
Piacenza	1700	600	Id. id.
Genova	1800	500	Novembre-febbraio.
Verona	1800	1000	Novembre-marzo.

(1) Coll'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.
(2) Uguale a quello stabilito pei comandi di corpo d'armata nella stessa sede.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Padova	1700	700	Novembre-marzo.
Bologna	2200	800	Id. id.
Ravenna	1400	700	Id. id.
Ancona	1500	500	Novembre-febbraio.
Chieti	1600	500	Id. id.
Firenze	1700	400	Id. id.
Livorno	1700	400	Id. id.
Roma	3500	400	Dicembre-febbraio.
Perugia	1500	400	Novembre-febbraio.
Napoli	2500	300	Dicembre-febbraio.
Salerno	1300	300	Id. id.
Bari	1700	300	Id. id.
Catanzaro	1300	300	Id. id.
Palermo	2000	300	Id. id.
Messina	1500	300	Id. id
Cagliari	1300	300	Id. id.
Comandi di divisione di cavalleria:			
1ª divisione (Friuli)	1100 (1)	500	Novembre-marzo.
2ª » (Veneto)	1100 (1)	700	Id. id.
3ª » (Lombardia)	1200	500	Id. id.
Ispettorato delle truppe da montagna.	1200	300	Dicembre-febbraio.

(1) Con l'assegno di cancelleria deve provvedersi anche alle spese pel comando di presidio.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettorato generale di cavalleria.	1800	700	Dicembre-febbraio.
Comandi di brigata di granatieri, di fanteria di linea, alpina e di cavalleria.	300 (1)	—	Alle spese pel riscaldamento ed illuminazione dei comandi di brigata, provvedono i reggimenti che amministrano i comandi stessi.
Ispettorato generale d'artiglieria.	6400 (2)	1400 (2)	Dicembre-febbraio.
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	4000	300	Id. id.
Comandi d' artiglieria da campagna:			
Torino.	600	350	Novembre-marzo.
Alessandria	600	350	Id. id.
Milano	600	350	Id. id.
Cremona	600	350	Id. id.
Verona	500	300	Id. id.
Bologna	600	350	Id. id.
Firenze	500	300	Novembre-febbraio.
Roma	500	200	Dicembre-febbraio.
Napoli	900	200	Id. id.

(1) L'assegno è di lire 400 per quei comandi di brigata che funzionino pure, stabilmente, da comandi di presidio. Pel comando di brigata di fanteria in Venezia, l'assegno è di L. 500 dovendo provvedervisi anche alle spese del comando di presidio e dell'ufficio di difesa della piazza. Spetta l'assegno di lire 300 anche all'ufficio del generale di cavalleria a disposizione per esercitare funzioni di ispezione e di vigilanza su alcuni reggimenti di cavalleria.

(2) Da questi assegni si preleva la quota annua complessiva di lire 2750 quale contributo per le spese della Biblioteca di artiglieria e genio.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi d'artiglieria da fortezza:			
Genova	1100	250	Novembre-febbraio
Mantova	1400	500	Novembre-marzo.
Roma	1000 (1)	200	Dicembre-febbraio
Piacenza	900	600	Novembre-marzo
Comandi di piazze forti e sbarramenti:			
Bardonecchia	150	—	È fatta annualmente l'assegnazione della legna occorrente.
Cesana	150	—	
Moncenisio	200	—	
Fenestrelle	150	—	
Exilles	150	—	
Bard	150	—	
Susa	250	150	Novembre-marzo.
Vinadio	120	150	Id. id.
Tenda	200	200	Id. id.
Casale	100	150	Id. id.
Rocca d'Anfo	100	150	Id. id
Piacenza	100	100	Id. id.
Giovo	150	100	Dicembre-febbraio.
Melogno	100	100	Id. id.
Altare-Vado	250	300	Novembre-febbraio.

(1) Con l'assegno di cancelleria deve provvedersi anche alle spese pel comando di presidio.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Nava	150	120	Novembre-febbraio.
Zuccarello	150	120	Id. id.
Rivoli-Ceraino	150	150	Novembre-marzo.
Peschiera	100	100	Id. id.
Val Leogra	100	120	Id. id.
Val Cordevole e Cadore	100	120	Id. id.
Brenta-Cismon	100	120	Id. id.
Val d'Assa ed Astico	100	120	Id. id.
Osoppo	100	120	Id. id.
Venezia	200	150	Id. id.
Spezia	200	90	Novembre-febbraio.
Monte Argentaro	100	60	Dicembre-febbraio.
Gaeta	100	60	Id. id.
Taranto	100	60	Id. id.
Castrogiovanni	100	100	Novembre-marzo.
Ispettorato generale del genio.	7000 (1)	1500 (1)	Dicembre-febbraio.
Comandi territoriali del genio:			
Torino	800	350	Novembre-marzo.
Verona	1100	400	Id. id.
Bologna	1000	400	Id. id.

(1) Da questi assegni si preleva la quota annua complessiva di lire 2250 quale contributo per le spese della Biblioteca di artiglieria e genio.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Roma	800	200	Dicembre-febbraio.
Napoli	1200	200	Id. id.
Comandi delle truppe del genio:			
Pavia	700 (1)	—	Alle spese per combustibile si sopperisce con l'assegno di cancelleria.
Spezia	700 (1)	—	
Ispettorato di sanità militare.	3000	600	Dicembre-febbraio.
Direzioni di sanità militare:			
Torino	300	250	Novembre-marzo.
Alessandria	300	250	Id. id.
Milano	300	250	Id. id.
Genova	300	250	Novembre-febbraio.
Verona	300	250	Novembre-marzo.
Bologna	300	250	Id. id.
Ancona	300	200	Novembre-febbraio
Firenze	300	200	Id. id.
Roma	450	150	Dicembre-febbraio.
Napoli	300	150	Id. id.

(1) Con l'assegno cancelleria deve provvedersi anche alle spese del comando di presidio; e, a Spezia, anche alle spese dell'ufficio di difesa della piazza.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Bari	300	150	Dicembre–febbraio.
Palermo	300	150	Id. id.
Ispettorato dei servizi di commissariato militare.	1000	300	Id. id.
Direzioni di commissariato militare (1):			
Torino	1500	700	Novembre-marzo.
Alessandria	1500	700	Id. id.
Milano	1400	700	Id. id.
Genova	1500	800	Novembre–febbraio.
Verona	1500	700	Novembre-marzo.
Bologna	1500	1000	Id. id.
Ancona	1000	400	Novembre-febbraio.
Firenze	1500	550	Id. id.
Roma	1400	400	Dicembre-febbraio.
Napoli	1400	300	Id. id.
Bari	1000	300	Id. id.
Palermo	1100	300	Id. id.
Sezioni di commissariato militare (1):			
Novara	420	250	Novembre-marzo.
Cuneo	470	250	Id. id.
Brescia	420	250	Id. id.

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Piacenza	420	250	Novembre-marzo.
Padova	470	250	Id. id.
Ravenna	420	200	Id. id.
Venezia	420	200	Id. id.
Chieti	420	200	Novembre-febbraio.
Livorno	420	200	Id. id.
Perugia	420	150	Id. id.
Caserta	470	120	Dicembre-febbraio
Salerno	370	120	Id. id.
Catanzaro	270	120	Id. id.
Messina	420	120	Id. id.
Cagliari	420	120	Id. id.
Ufficio locale di commissariato militare di Spezia	220 (1)	120	Novembre-febbraio.
Tribunale supremo di guerra e marina.	5000	800	Dicembre-febbraio
Tribunali militari territoriali:			
Torino	1100	600	Novembre-marzo.
Alessandria	1000	600	Id. id.
Milano	1000	600	Id. id.
Piacenza	1600 (2)	800 (2)	Id. id.
Verona	900	1000	Id. id.

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

(2) Da questi assegni si preleva una quota annua di lire 600 per cancelleria e di lire 200 per combustibile, per le spese d'ufficio della sezione staccata a Spezia presso il tribunale militare marittimo del 1° dipartimento (art. 2, legge 30 giugno 1870, n. 5735).

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Venezia	1200	600	Novembre-marzo.
Ancona	900	300	Novembre-febbraio.
Firenze	900	400	Id. id.
Roma	1100	300	Dicembre febbraio.
Napoli	1500	300	Id. id.
Bari	700	300	Id. id.
Palermo	700	300	Id. id.
Cagliari	300	200	Id. id.
Ufficio d' amministrazione dei personali militari vari.	9200 (1)	2000 (2)	Id. id.
Istituto geografico militare	7000 (3)	3000	Novembre-febbraio.
Biglietterie militari:			
Torino	60	—	Alle spese per il riscaldamento e la illuminazione dei locali provvede l'amministrazione delle ferrovie dello stato.
Milano	60	—	
Bologna	60	—	
Roma	60	—	
Napoli	60	—	
Comando militare di presidio « La Maddalena ».	100	60	Novembre-febbraio.
Ufficio militare d'imbarco e sbarco: Golfo Aranci.	45	15	Dicembre-febbraio.

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.
Dall'assegno stesso si preleva una quota annua di lire 5000 per le spese della Commissione per l'esecuzione delle leggi pei veterani.
(2) Compresa la quota di lire 1000 per le spese della Commissione predetta.
(3) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d' ufficio, alla sola manutenzione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Direzioni e stabilimenti d'artiglieria: (1)		
Direz. d'artigl. di Alessandria	2300	
» » Genova . .	2500	
» » Maddalena .	1600	
» » Mantova. .	2300	
» » Messina . .	2000	
» » Napoli . .	2000	
» » Piacenza .	1500	
» » Roma . .	6100	
» » Spezia . .	2500	
» » Taranto . .	2100	
» » Torino . .	2500	
» » Venezia . .	3600	
» » Verona . .	2800	
Laboratorio di precisione Roma	6200	
Arsenale di costruzione Napoli	4000	
Arsenale di costruzione Torino	2800	
Fabbrica d'armi di Brescia .	2100	
» » Terni . .	2300	
Officina di costruzione Genova	2200	
Officina di costruzione Piacenza	2300	
Officina di costruzione Torino	4200	

(1) Con l'assegno per cancelleria si provvede anche alle spese del combustibile.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Laboratorio pirotecnico Bologna	2200	
Laboratorio pirotecnico Capua	1800	
R. polverificio sul Liri . .	1700	
Direzione esperienze d'artiglieria Ciriè	2200	
Direzioni e stabilimenti del genio ed uffici delle fortificazioni: (1)		
Direz. del genio Alessandria	4500	
» » Ancona . .	4000	
» » Bari . . .	2500	
» » Bologna. .	4500	
» » Firenze . .	3500	
» » Genova . .	4500	
» » Milano. . .	4000	
» » Napoli . .	4500	
» » Palermo. .	3000	
» » Roma. . .	9000	
» » Torino . .	6500	
» » Verona . .	5000	
Direzione officina di costruzione Pavia	2500	
Ufficio delle fortif. Belluno .	2000	
» » Brescia. .	2000	
» » Maddalena	1500	
» » Messina .	2500	

(1) Con l'assegno per cancelleria si provvede anche alle spese per combustibile.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Ufficio delle fortif. Spezia . .	2000	
» » Taranto. .	2000	
» » Udine . .	3500	
» » Venezia .	3000	
Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche .	2000	
Reggimenti di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al deposito (1).	2200	
Reggimenti di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal deposito	1800	
Depositi disgiunti dei reggimenti di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri (1)	600	
Reggimenti alpini:		
1°, 3°, 4°, 6°, 7°, e 8°, . . .	2600	
2° e 5°	2700	
Distretti militari:		
Alessandria.	1400	
Ancona	900	
Aquila	650	
Arezzo	1000	
Ascoli Piceno	550	
Avellino	750	
Bari	950	
Barletta.	650	

(1) Pei reggimenti e pei depositi che hanno la sezione di deposito, l'assegno è aumentato di lire 300.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Belluno	550	
Benevento	600	
Bergamo	650	
Bologna	1500	
Brescia	1300	
Cagliari	950	
Caltanissetta	800	
Campagna	700	
Campobasso	800	
Casale	600	
Caserta	850	
Castrovillari	1100	
Catania	1200	
Catanzaro	1200	
Cefalù	600	
Chieti	1000	
Como	850	
Cosenza	1200	
Cremona	950	
Cuneo	650	
Ferrara	800	
Firenze	1500	
Foggia	800	
Forlì	800	
Frosinone	1200	
Gaeta	500	

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Genova	1800	
Girgenti	600	
Ivrea	600	
Lecce	750	
Lecco	550	
Livorno	1600	
Lodi	550	
Lucca	1100	
Macerata	600	
Mantova	950	
Massa	1100	
Messina	1260	
Milano	2050	
Modena	800	
Mondovì	550	
Monza	650	
Napoli	2850	
Nola	650	
Novara	1200	
Orvieto	1100	
Padova	1000	
Palermo	1200	
Parma	1350	
Pavia	700	
Perugia	1100	
Pesaro	750	

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Piacenza	1200	
Pinerolo	600	
Pistoia	1000	
Potenza	550	
Ravenna	950	
Reggio-Calabria	1100	
Reggio-Emilia	1000	
Roma	2500	
Rovigo	700	
Sacile	1800	
Salerno	1200	
Sassari	650	
Savona	1000	
Siena	1100	
Siracusa	800	
Spoleto	700	
Sulmona	550	
Taranto	650	
Teramo	650	
Torino	1600	
Trapani	600	
Treviso	700	
Varese	850	
Venezia	800	
Vercelli	900	
Verona	1800	

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Vicenza	1050	
Voghera	700	
Corpo invalidi e veterani .	400	
Comando degli stabilimenti militari di pena	3500	
Reggimenti di cavalleria. .	1400	
Reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo (1) (2)	1800	
Reggimenti d'artiglieria pesante campale	2000	
Reggimenti d'artiglieria da montagna	2700	
Reggimenti d'artiglieria da fortezza:		
8°	1400	
2° e 10°	1500	
1° e 5°	1800	
6°	2150	
7°	2400	
9°	2500	
4°	3500	
3°	3500	
Reggimenti del genio:		
4° 5° e 6°	3000	
1° 2° e 3°	3100	

(1) Pei reggimenti d'artiglieria da campagna che amministrano il deposito di acclimatazione cavalli di Cecina, Lombardore e S. Maurizio, e pel reggimento che amministra il reparto rimonta di Fossano, l'assegno è aumentato di lire 200 per ogni deposito e pel reparto predetto.

(2) Al 13° reggimento artiglieria da campagna, sono aumentate lire 350 per l'amministrazione del distaccamento fisso presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna in Nettuno, e del gabinetto batteriologico veterinario militare.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Battaglione specialisti del genio.	2500	
Battaglione aviatori . . .	2000	
Ospedali militari principali:		
Cagliari, Perugia, Ravenna, Udine	450	
Brescia, Livorno, Savigliano, Venezia . . .	500	
Padova, Novara	600	
Ancona, Milano, Catanzaro, Salerno, Chieti . .	700	
Bari, Firenze, Genova, Messina	800	
Bologna, Palermo, Caserta	900	
Verona	1000	
Alessandria, Piacenza .	1100	
Torino	1200	
Roma, Napoli.	1800	

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1913-914.

Art. 3.

Nel caso che le assegnazioni stabilite siano riconosciute, per qualche circostanza, assolutamente insufficienti, il Ministero ha facoltà di accrescerle caso per caso nei limiti della somma stanziata nel predetto capitolo del bilancio.

Art. 4.

Alle spese d'ufficio pei comandi delle grandi unità alle manovre, ai campi e simili sarà provveduto a carico del capitolo 66 dello stato di previsione suindicato, colle norme seguenti:

a) per le *grandi manovre* è dato il rimborso delle spese a piè di lista;

b) per le *manovre di campagna*, ai comandi di corpo di armata e di divisione di manovra ed ai capi degli uffici dipendenti (direzioni di sanità, di commissariato, ecc.) è dato rimborso delle spese effettivamente sostenute, comprese le provviste di oggetti speciali (carte topografiche, bandiere, banderuole, ecc.) destinate esclusivamente al servizio delle manovre. La spesa complessiva non deve però eccedere per ogni corpo di armata, compresi quindi i comandi di divisione, di brigata e gli uffici dipendenti, il limite massimo di L. 600;

c) per le *manovre coi quadri* le spese occorrenti (cancelleria, carte topografiche, affitto ed illuminazione di locali per conferenze, spese di vettura, ecc.) sono rimborsate nelle somme effettivamente sostenute;

d) pei *campi di divisione*, per le *esercitazioni di avanscoperta di cavalleria* e per le *manovre di campagna* in Sardegna è fatta una speciale assegnazione di L. 200;

e) pei comandi di brigata eventualmente costituiti al solo scopo di prendere parte ai campi è fatta l'assegnazione di L. 50.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **414.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1913-914 per le scuole militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 878 e 893 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 5 giugno 1913, n. 543, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1913-914 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Scuola di guerra	L.	8500
Id. d'applicazione di fanteria	»	2200
Id. id. di cavalleria	»	3600
Id. id. d'artiglieria e genio	»	4000
Id. id. di sanità militare	»	2700
Scuola militare	»	3700
Accademia militare	»	2300
Collegio militare di Roma	»	1000
Id. id. di Napoli	»	900
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	1100
Id. id. id. da fortezza	»	1200
Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	»	500
Totale	L.	31700

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1913-914, salvo per quelle delle scuole centrali d'artiglieria da campagna e da fortezza per le quali si provvede con gli stanziamenti del cap. 57.

Art. 3.

Nel caso che le assegnazioni stabilite siano riconosciute, per qualche circostanza, assolutamente insufficienti, il Ministero ha

facoltà di accrescerle, caso per caso, nei limiti delle somme stanziate nei predetti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addi 28 agosto 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **415**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante l'esercizio 1913-914 per l'arma dei carabinieri reali**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 388 e 782 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 5 giugno 1913, n. 543 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1913-914 pel comando generale dell'arma dei carabinieri reali, è stabilito in L. 4400 per cancelleria e L. 600 per combustibile.

Art. 2.

Gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante il predetto esercizio per le legioni carabinieri reali sono stabiliti nella misura indicata nello specchio seguente:

LEGIONI	Assegno per spese d'ufficio		Assegno per spese riservate
	pei comandi di legioni	per le stazioni dipendenti da ogni legione	pei comandi di legione
Legione allievi carabinieri	2400	—	400
» carabinieri reali di Ancona .	2100	27222	300
» » » Bari . .	2400	35094	300
» » » Bologna .	2100	28404	300
» » » Cagliari .	2200	17226	300
» » » Firenze .	2200	26916	300
» » » Milano .	2200	34506	300
» » » Napoli .	2400	29128	300
» » » Palermo .	3500	34158	300
» » » Roma . .	3000	33455	300
» » » Torino .	2100	31668	300
» » » Verona .	2100	27588	300
	28700	325365	
TOTALI . . .	354065		3700

Art. 3.

Alle spese di cui agli articoli precedenti sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1913-914.

Nel caso che le assegnazioni sieno riconosciute, per qualche circostanza, assolutamente insufficienti, il Ministero ha facoltà di accrescerle, caso per caso, nei limiti della somma stanziata nel predetto capitolo del bilancio.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 agosto 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **416.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.
Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1913-914. — (Direzione generale servizi legistici ed amministrativi). — 28 agosto 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 5 giugno 1913, n. 543 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata pei corpi, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri	L. 300
Reggimenti alpini	» 400
Comando degli stabilimenti militari di pena	» 400
Reggimenti di cavalleria	» 300
Reggimenti d'artiglieria da campagna	» 300
Reggimenti d'artiglieria pesante campale	» 300
Reggimento d'artiglieria a cavallo	» 300
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	» 300
Reggimenti d'artiglieria da montagna	» 400
Reggimenti del genio e battaglione specialisti del genio	» 300
Battaglione aviatori	» 200
Corpo invalidi e veterani	» 100
Istituto geografico militare	» 400
Ospedali militari principali (per le compagnie di sanità)	» 50
Scuole d'applicazione di fanteria e di cavalleria	» 200
Altre scuole ed i collegi militari	» 100

Direzioni di commissariato militare.

(*per le compagnie di sussistenza*):

Direzioni di Ancona, Bari, Palermo . . . . . L. 100
Direzioni di Alessandria, Milano, Genova, Firenze, Napoli . . . . . » 150
Direzioni di Torino, Verona, Bologna. . . . . » 200
Direzione di Roma . . . . . » 250

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1913-914.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 agosto 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **417.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1144 col quale sono autorizzati alcuni personali del R. esercito e della R. marina a fregiarsi della medaglia commemorativa creata col R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, portante però, nel verso, il motto « Libia ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1112, che dichiarava sul piede di guerra il personale della R. marina e delle truppe del R. esercito destinate a compiere operazioni attinenti alla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero Ottomano, sottoscritto a Losanna, il 18 ottobre 1912;

Visto il R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, che istituisce una medaglia commemorativa della guerra italo-turca;

Visto il R. decreto 27 febbraio 1913, n. 221, che indica in quali località il personale della R. marina debba essere ancora considerato in istato di guerra dopo la pace di Losanna;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I personali specificati nell'articolo 5 del R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342 lettera *a*) e *c*) e nell'articolo 1 lettera *a*) n. 2 del R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1112, i quali, per la prima volta abbiano prestato servizio a terra in Libia o nell'Egeo dopo il 18 ottobre 1912 od abbiano a prestarlo in seguito, fino a che sia tolto lo stato di guerra in quella località, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia commemorativa creata col R. decreto sopra indicato, portante però, nel verso, il motto « Libia » invece di quello « Guerra Italo-Turca 1911-1912 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. Nave « Dante Alighieri », addì 6 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
E. MILLO.

N. **418.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Operazioni di conto corrente con le direzioni di commissariato di Tripoli e di Bengasi.** — (Segretariato generale). — 8 ottobre 1913.

Sono autorizzate operazioni di conto corrente tra la direzione di commissariato di Tripoli, la direzione di commissariato di Bengasi e le amministrazioni militari d'Italia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **419**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 ottobre 1913.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel n. 8 della circolare n. 391 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, il Ministero comunica che il tenente colonnello di stato maggiore Romei cav. Giovanni capo di stato maggiore della 2ª divisione di cavalleria (Veneto) è stato sostituito, quale membro supplente della commissione sperimentatrice pei capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria aspiranti all'avanzamento ad anzianità, dal tenente colonnello di stato maggiore Taranto cav. Alfredo, capo della commissione militare di linea ferroviaria di Napoli e che il tenente colonnello Serra cav. Giovanni Battista dell'ispettorato generale del genio è stato sostituito, quale membro supplente nella sottocommissione per la quinta prova degli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio, dal tenente colonnello Fenolio cav. Ernesto della sottodirezione del genio di Livorno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **420**. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari pei sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Aggiunte.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 ottobre 1913.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 373 del c. a. si comunica che il Ministero è venuto nella determinazione di ammettere, al corso complementare che si svolgerà presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio dal 21 novembre 1913 al 4 agosto 1914, anche i sottotenenti del treno d'artiglieria e del genio con anzianità 2 aprile 1911, che ne facciano domanda.

Coloro fra i detti ufficiali che avranno seguito l'intero corso con esito favorevole saranno trasferti nella specialità batterie.

Non saranno prese in considerazione le domande che non abbiano riportato parere concordemente favorevole dalle commissioni di avanzamento di primo grado e dalle rimanenti autorità gerarchiche.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **421.** — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — **Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente — Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 ottobre 1913.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 401 del *giornale militare* c. a. si autorizzano i comandi a ritardare fino al 31 dicembre 1913 la trasmissione al Ministero delle note caratteristiche e dei documenti occorrenti per la formazione dei quadri d'avanzamento per il 1914 degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali in servizio permanente, fino al grado di tenente colonnello incluso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(3792) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1913 — 18 ottobre

1913 AGOSTO 24. - N. 432. — DISPOSIZIONI VARIE. — Statuto del museo storico del genio militare . . . . . *Pag.* 1214

1913 OTTOBRE 11. - » 433. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Foglio stipendio dei sottotenenti comandati alle scuole d'applicazione di fanteria, cavalleria ed artiglieria e genio . . . . . » 1216

» 14. - » 434. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 1216

» 14. - » 435. — AVANZAMENTO. — Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero . . . . . » 1218

» 15. - » 436. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare » 1218

» 15. - » 437. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14 . . . » 1218

» 16. - » 438. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di sottufficiali allievi piloti aviatori per l'anno 1913-14 . . » 1219

» 16. - » 439. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . » 1220

» 16. - » 440. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 1221

» 16. - » 441. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nei quadri di avanzamento per il 1914. — Varianti . . . » 1223

» 16. - » 442. — CONCORSI. — Concorso per l'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche (istituto centrale aeronautico) in Roma . . . . . » 1223

» 17. - » 443. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 52 che costituisce in ente morale la donazione fatta dalla signora Iran d'Abro Pagratide marchesa Granafei di Serranova a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°), e ne approva lo statuto . . . . . » 1225

» 17. - 444. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria . . . . » 1227

» 19. - » 445. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali, per l'anno 1913 . . . . . » 1228

——— AVVISO. — Concorsi a premio indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1914 . . . . . » 1228

CIRCOLARE N. **422.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Statuto del Museo storico del genio militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 agosto 1913.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 3 febbraio 1911, col quale venne istituito il Museo storico del genio militare;

DECRETA:

È approvato l'annesso statuto del Museo storico del genio militare, in esecuzione di quanto prescrive il R. decreto predetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

STATUTO
DEL MUSEO STORICO DEL GENIO MILITARE.

Art. 1.

Il Museo storico del genio militare ha sede in Roma, in apposito fabbricato demaniale, nel recinto di Castel Sant'Angelo, e dipende dal Ministero della guerra e per esso dall'ispettorato generale dell'arma del genio.

Suo scopo è di custodire degnamente le medaglie al valore meritate da alcune compagnie nelle guerre dell'indipendenza, la medaglia d'oro di benemerenza concessa all'arma per la sua azione nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, i cimeli, l'archivio storico dell'arma e quello dell'antico comitato di artiglieria e del genio, e la biblioteca.

Il Museo è retto da apposito regolamento interno, compilato dal consiglio direttivo ed approvato dal Ministero della guerra.

Art. 2.

La direzione del Museo è affidata ad un consiglio nominato dal Ministero della guerra e composto di sette membri.

Un ufficiale generale o colonnello del genio in congedo, direttore.

Il colonnello capo ufficio dell'ispettorato generale del genio militare di Roma, vice direttore.

Due ufficiali superiori del genio (di cui possibilmente uno in congedo), membri.

Due ufficiali inferiori del genio (di cui almeno uno in congedo), id.

Un ragioniere geometra del genio, membro e segretario.

Ad eccezione del vicedirettore, tutti gli altri membri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati Per la prima volta però metà di essi saranno rinnovati al termine del primo triennio, in base ad estrazione a sorte, salva sempre, peraltro, la facoltà della riconferma.

Le deliberazioni del consiglio saranno prese a maggioranza assoluta di voti e non saranno valide se non con l'intervento di almeno cinque votanti.

Art. 3.

Per l'amministrazione dei fondi (assegnazione annua) che il consiglio direttivo riceve dal Ministero, per ogni esercizio finanziario, e per la gestione del materiale il consiglio stesso nomina nel suo seno un consiglio amministrativo composto come quello delle direzioni del genio.

Art. 4.

La direzione ha il compito di raccogliere ed esporre convenientemente i vari elementi della storia e della tecnica dell'arma, quali sarebbero: trofei di guerra, medaglieri, busti, quadri e fotografie, documenti ed autografi, plastici e disegni di fortezze e di fabbricati militari di speciale importanza e quant'altro si riferisca alle onorande vicende tecniche e storiche dell'arma e dei singoli individui.

Art. 5.

Per la manutenzione dei locali e per le spese varie da sostenere per l'incremento del Museo, è fatta un'assegnazione annua dal Ministero della guerra sulla quale il consiglio amministrativo domanda le anticipazioni al Ministero predetto, e di queste ne rende conto giusta le norme date dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Per la gestione del materiale di dotazione del Museo saranno in massima osservate le norme che regolano il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio.

Art. 7.

Ai servizi di vigilanza, di pulizia e di custodia del Museo provvederà, con personale operaio, la direzione del genio militare di Roma e per quello militare, che potesse occorrere, la divisione militare territoriale di Roma.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **423.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Fogli stipendio dei sottotenenti comandati alle scuole d'applicazione di fanteria, cavalleria ed artiglieria e genio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 ottobre 1913.

L'invio dei fogli stipendio dei sottotenenti comandati a frequentare i corsi complementari presso le scuole d'applicazione di fanteria, cavalleria ed artiglieria e genio, di cui alla circolare 373 del corrente anno, sarà fatto per cura dei comandi e corpi in tempo, per modo che tali documenti pervengano alle amministrazioni delle scuole non oltre il giorno 20 di ciascun mese.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **424.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 ottobre 1913.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti alcun assegno personale oltre lo stipendio:

1. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con lo stipendio annuo di lire 1500.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato sig. Francesco Pignataro ultimo nominato nel detto impiego, escluso Luigi De Maio il quale è stato proposto per altro impiego.

2. *Sedici posti di applicati di 3ª classe nella Corte dei conti con lo stipendio annuo di lire 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato sig. Carlo Santoro ultimo nominato nel detto impiego, escluso Luigi De Maio, il quale è stato proposto per altro impiego.

3. *Un posto di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile con lo stipendio annuo di lire 1500 in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato sig. Romeo Campea ultimo nominato nel detto impiego, escluso Luigi De Maio il quale è stato proposto per altro impiego.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *29 ottobre 1913*.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (*29 ottobre 1913*) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate ed in base alle quali vengono offerti i posti d'impiego.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi le note informative modello *A* anche se gli accettanti risultano nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascuno impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **425.** — AVANZAMENTO. — **Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 ottobre 1913.

La commissione di grado superiore per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, della colonia Eritrea e della Somalia italiana e di quelli comandati individualmente all'estero (comma 5 del § 162 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento) compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento del 1914 sarà costituita dai seguenti ufficiali generali:

Comandante del corpo d'armata di Roma;
Comandante della divisione territoriale di Roma;
Maggior generale Salazar comm. Michele.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **426.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'Accademia militare.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 15 ottobre 1913.

In conseguenza della proroga della sessione autunnale di esami nelle Università del Regno, proroga concessa dal Ministro dell'istruzione a motivo delle prossime elezioni generali politiche, questo Ministero autorizza i giovani studenti universitari concorrenti all'ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'Accademia militare a presentare il titolo di studio richiesto sino a tutto il 20 novembre p. v.

Per la presentazione invece delle domande e degli altri documenti resta invariato il termine del 31 ottobre, fissato dalla circolare 213 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **427.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 15 ottobre 1913.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 279 del *giornale militare* c. a., questo Ministero rende noto che col prossimo anno scolastico sarà istituita una sezione di 1ª classe

di liceo moderno *soltanto* presso il collegio militare di Napoli.

Per norma degli interessati si avverte quindi che le domande presentate per l'ammissione ad una eventuale sezione di 1ª classe di liceo moderno nel collegio militare di Roma, si intendono accettate per quello di Napoli.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **128.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di sottufficiali allievi piloti aviatori per l'anno 1913-14.** — (Ispettorato aeronautico). — 16 ottobre 1913.

Il 1° dicembre 1913 avrà inizio presso il battaglione aviatori in Torino un corso di pilotaggio aereo con aeroplani per sottufficiali dell'esercito destinati a fornire piloti idonei al servizio d'aviazione militare.

Potranno essere ammessi a detto corso non più di *cinquanta* sottufficiali dell'esercito permanente, a qualunque arma o corpo appartengano, che ne abbiano fatto domanda, esclusi quelli che prestano servizio nelle colonie.

Le domande dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato aeronautico) per la prescritta via gerarchica non oltre il 10 novembre 1913.

I concorrenti dovranno riunire i seguenti requisiti:

a) Avere età compresa fra i 20 e i 30 anni al 1° gennaio 1914;

b) Non pesare più di 75 kg.;

c) Non essere ammogliati nè vedovi con prole;

d) Risultare da apposita visita medica perfettamente idonei al servizio d'aviazione militare pel quale si richiede ottima vista, ottimo udito, perfetto funzionamento del sistema nervoso e circolatorio, immunità da precedenti ereditari;

e) Avere conseguito nelle note caratteristiche dell'anno la classifica di ottimo o buono (con 1, 2 o 3 punti).

Le domande predette dovranno essere corredate dalla dichiarazione medica di cui sopra, della copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59 e di quello del foglio caratteristico mod. *F*.

Saranno preferiti i concorrenti che posseggono maggiori nozioni sui motori a scoppio (comprovabili con documenti da annettersi alle domande) e quelli che si distinguono nei vari *sport*.

Il Ministero stima opportuno di avvertire quanto segue:

1° I sottufficiali ammessi secondo le comunicazioni che a suo tempo saranno fatte ai rispettivi comandi di corpo d'armata dovranno presentarsi al comando del battaglione aviatori in Torino (caserma La Marmora) il giorno 30 novembre 1913;

2° Il corso comprenderà un primo periodo di istruzione teorica da svolgersi in Torino dal 1° dicembre 1913 al 10 gennaio 1914 ed un secondo periodo pratico da svolgersi in una scuola d'aviazione dal 15 gennaio 1914;

3° Prima della nomina a pilota aviatore i sottufficiali ammessi al corso non potranno fruire di licenza ordinaria;

4° La semplice ammissione al corso non dà alcun diritto al conseguimento di alcun brevetto o carica inerente al pilotaggio aereo;

5° I sottufficiali ammessi al corso dovranno impegnarsi a prestare servizio per un periodo non minore di anni due a datare dal termine della istruzione teorica (10 gennaio 1914);

6° I sottufficiali ammessi al corso potranno essere rimandati ai corpi di provenienza in qualunque epoca del corso, sia per insufficiente attitudine al pilotaggio aereo, sia per ragioni morali, o di carattere, o di disciplina, secondo proposta motivata dal comando del battaglione aviatori da approvarsi dal Ministero.

Per effetto di tale eventuale esclusione dal corso resteranno di per sè annullati gli speciali nuovi obblighi di servizio contratti all'ammissione giusta quanto è previsto al precedente n. 5.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **429.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 16 ottobre 1913.

L'istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Nuova carta del regno d'Italia — scala 1: 100,000:

Edizione policroma a curve e sfumo;

Edizione policroma a curve senza sfumo;

Foglio 11 (Monte Marmolada),
» 12 (Pieve di Cadore),
» 23 (Belluno),
» 52 (S. Donà di Piave),

» 53 (Foce del Tagliamento),
» 26 (S. Pietro al Natisone),
» 40 (Palmanova),
» 186 (S. Angelo de' Lombardi).

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma a sfumo, L. 1,00

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma senza sfumo, L. 0,50.

Levate di campagna (1) per la costruzione della carta topografica del regno d'Italia - scala 1: 25.000:

Foglio 254 I S. O. (Calanna),
» 254 I S. E. (Delianova),
» 254 III S. E. (Pèllaro),
» 254 III N. E. (Reggio di Calabria),
» 254 II N. O. (Cataforio),
» 254 I N. E. (S. Eufemia d'Aspromonte),
» 254 II S. O. (Bagaladì),
» 254 I N. O. (Bàgnara Calabra),
» 254 IV N. E. (Ganzirri),
» 121 IV S. E. (Trequanda),
» 121 I N. E. (Montecchio),
» 121 I N. O. (Monte S. Savino),
» 121 IV S. O. (Asciano).

Prezzo di ciascuna tavoletta sciolta L. 0,40.

Vittorio Emanuele III Re d'Italia (gigantografia – Danesi Roma — fotografia *Nunes Vais* concessa dall'istituto geografico militare — formato 0,90 × 0,70).

Ogni copia può essere ceduta dall'istituto geografico militare esclusivamente alle autorità militari, al prezzo di L. 0,60 senza sconto

Il Ministro — P. SPINGARDI.

(1) Le tavolette sostituiscono i corrispondenti ingrandimenti fotomeccanici al 25,000 ed i quadranti al 50,000 che rimangono perciò aboliti.

N. **430**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 16 ottobre 1913.

Nello specchio 8° dei fascicoli 13° e 14° di varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio non

fu tenuto conto di alcune correzioni da apportare all'estratto delle stesse pubblicazioni. In conseguenza tutti i comandi, corpi ed uffici provvisti di tale estratto eseguiranno ora le varianti seguenti:

Varianti all'Estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo	*Annotazioni*
9	2ª	95	Carri per feriti	N.	2200 00	Variante prezzo
15	3ª	121	Chiavi per lucchetti a scatto .	»	0 20	»
44	6ª	880	Sbarre per canne di moschetti M. 91	»	1 70	»
79	7ª	567	Cartucce a stella bianca per segnalazioni, con bossolo di ottone	»	0 85	»
»	»	568	Cartucce a stella rossa per segnalazioni con bossolo di ottone	»	0 65	»
»	»	569	Cartucce a stella verde per segnalazioni con bossolo di ottone	»	0 70	»
143	10ª	51	Piombo in pani	Kg.	0 60	»
175	14ª	4	Badili M. 76, corti	N.	4 00	»
176	»	126	Guaine per sega snodata da zappatori di fanteria . . .	»	7 00	Abolita
»	»	130	Seghe snodate da zappatori di fanteria.	»	12 00	»
189	»	2404	Cofano da sellaio per alpini	»	15 00	»
192	17ª	1033	Lanterne di segnalazione per truppe costiere	»	10 00	Variante prezzo

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **131**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nei quadri d'avanzamento per il 1914 - Varianti.** (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). 16 ottobre 1913

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 331 del *giornale militare ufficiale* c. a. il Ministero determina che la data di inizio degli esperimenti dei tenenti colonnelli da inscrivere per la prima volta nei quadri d'avanzamento del 1914 sia differita, per il 2° gruppo, dal 26 ottobre al 5 novembre p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **132**. — CONCORSI. — **Concorso per l'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche (istituto centrale aeronautico) in Roma.** — (Ispettorato aeronautico). — 16 ottobre 1913.

Sono istituiti presso lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche (istituto centrale aeronautico) in Roma, a partire dall'anno corrente, corsi di costruzioni aeronautiche destinati ad impartire una speciale istruzione scientifica e tecnica, relativa alla costruzione ed all'impiego delle aeronavi, dei loro apparati motori, ed alle tecnologie affini.

Ai corsi possono venire ammessi:

a) Gli ufficiali del R. esercito in attività di servizio od in congedo, che abbiano compiuto con successo la scuola di applicazione d'artiglieria e genio;

b) Gli ufficiali della R. marina (di vascello, ingegneri, macchinisti), in attività di servizio o in congedo;

c) Gli ufficiali brevettati piloti di dirigibili;

d) Gli ingegneri civili, industriali, meccanici, elettrotecnici, navali (1);

e) I laureati in scienze fisiche e matematiche (1);

(1) I laureandi dell'anno in corso potranno essere assunti in anticipazione della laurea, dietro presentazione del certificato degli esami speciali superati.

f) Coloro che, pure essendo estranei alle categorie suddette, producano titoli o abbiano requisiti di cultura tali che a giudizio della commissione di cui oltre, siano riconosciuti equipollenti.

Tutti coloro che, appartenendo a una delle categorie sopra indicate, aspirano ad essere ammessi ai corsi devono far pervenire al Ministero della guerra ispettorato aeronautico), non più tardi del 20 novembre p. v., domanda su carta bollata da lire 1, indicando in essa il proprio domicilio, e unendovi i seguenti documenti per i quali devono osservarsi le prescrizioni della legge sul bollo:

1. Certificato penale di data non anteriore al 15 aprile 1913;

2. Certificato di buona condotta, rilasciato dal comune di residenza, di data non anteriore al 15 aprile 1913;

3. Certificato di sana costituzione, rilasciato dal comune di residenza, di data non anteriore al 15 aprile 1913;

4. Certificati scolastici completi relativi a tutti i corsi di istruzione superiore seguiti dal candidato, con indicazione delle votazioni ottenute in tutti i singoli esami;

5. Ogni altro documento e titolo che il concorrente creda utile di presentare;

6. Una relazione in carta libera, firmata dal candidato, contenente l'elenco dei documenti e titoli presentati, e una sommaria esposizione sulla passata carriera, scolastica o pratica, sui rami di studio coltivati, sulla eventuale conoscenza di lingue estere.

Gli ufficiali e gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e faranno pervenire la propria domanda pel tramite del rispettivo capo di corpo o servizio.

Per quegli aspiranti che alla scadenza fissata non avessero potuto produrre tutti i richiesti documenti, la commissione di cui oltre, se crederà ammetterli, potrà prefissare un breve termine per completarne la presentazione

Una commissione all'uopo nominata farà una scelta fra tutti gli aspiranti, in base ai certificati e titoli presentati, ed eventualmente ove ritenga opportuno, anche in base ad un interrogatorio generale a cui potrà sottoporre taluno dei singoli aspiranti. Il numero degli ammessi non dovrà essere superiore a 15. I loro nomi saranno pubblicati nel *giornale militare ufficiale*.

I corsi comprenderanno insegnamenti appartenenti ai seguenti gruppi: Aeronautica e sue tecnologie — Tecnologie e

costruzioni meccaniche — Motori a scoppio — Meccanica generale — Materie matematiche — con relative applicazioni ed esercitazioni pratiche L'insegnamento durerà tre semestri scolastici, e per coloro che verranno ammessi in questa sessione, avrà principio il 1° dicembre 1913 con periodi di lezioni che dureranno rispettivamente dalla detta data all'aprile 1914: dall'aprile al luglio 1914 e dal novembre 1914 all'aprile 1915, e sarà seguito dagli esami generali.

Il Ministero della guerra si riserva la facoltà di variare gli insegnamenti ed eventualmente anche la loro durata.

Gli allievi saranno esenti da qualunque tassa e onere, e riceveranno gratuitamente le dispense litografate dei principali corsi d'insegnamento.

Durante l'anno potranno venire rinviati ed esclusi coloro che non frequentino puntualmente i corsi o non dimostrino sufficiente attitudine a profittarne.

Gli allievi che avranno superati gli esami speciali al termine dei singoli semestri riceveranno un certificato; quelli che avranno completato l'intero corso e superati gli esami generali, avranno diritto a un diploma.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **433.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 52 che costituisce in ente morale la donazione fatta dalla signora Iran d'Abro Pagratide marchesa Granafei di Serranova a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°), e ne approva lo statuto.** — (Segretariato generale). — 17 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la donazione di lire 5000 fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) dalla signora Iran d'Abro Pagratide marchesa Granafei di Serranova affinchè la rendita annuale sia assegnata come premio, a giudizio del comandante del reggimento ad uno o due soldati o caporali più meritevoli del 1° squadrone;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La donazione come sopra fatta dalla signora Iran d'Abro Pagratide marchesa Granafei di Serranova a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°), è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, li 25 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Statuto organico della fondazione « Granafei ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Granafei » la donazione fatta dalla signora Iran d'Abro Pagratide marchesa Granafei di Serranova, a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di lire 5000 (cinquemila), investito in titoli del consolidato 3,50 % intestati alla « Fondazione Granafei » e depositati presso il comando del predetto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del reggimento stesso, il quale annualmente, nel giorno 26 ottobre, erogherà la rendita disponibile, secondo il suo criterio, in premio ad uno o due soldati o caporali del primo

squadrone, i quali durante il tempo passato alle armi, se ne siano resi più meritevoli distinguendosi per moralità, disciplina, attaccamento al dovere, affetto al reggimento ed alle patrie istituzioni, o per atti di valore compiuti.

Art. 4.

I premi che in un anno rimangano indistribuiti saranno cumulati con quelli dell'anno successivo, e così di anno in anno, allo scopo di potere poi distribuire anche più di due premi, nel caso che in un anno vi siano più di due soldati o caporali nelle condizioni previste dall'art. 3.

Il comandante del reggimento è responsabile delle somme costituenti i premi non conferiti le quali debbono essere depositate nella cassa postale di risparmio in libretto intestato al reggimento, colla precisa indicazione dello scopo cui sono destinate.

Art. 5.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 6.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con la somma di lire 75 01 sopravvanzata nel rivestimento del capitale ed ove, come si prevede, questa non sia sufficiente, colle prime rendite della fondazione, riducendo all'uopo l'importo del premio nella prima distribuzione o congruamente ritardando la prima distribuzione stessa.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **434.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 ottobre 1913.

Per conveniente conoscenza delle autorità militari, il Ministero avverte che l'invio in congedo dei militari di 1ª categoria della classe 1891 con ferma di due anni e della classe 1892

con ferma di un anno, avrà luogo a cominciare dalla terza decade del prossimo mese di novembre, tanto per la forza in Italia, quanto per la forza in Libia o nell'Egeo.

Tra breve sarà emanata la circolare che darà le norme esecutive del congedamento e fisserà la data d'inizio dei relativi movimenti ferroviari e marittimi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **435.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali, per l'anno 1913.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 00 ottobre 1913.

In conformità con le prescrizioni contenute nel § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 94 del *'giornale militare ufficiale* del 1912, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1913 sia portato a tutto il 29 giugno 1905.

I documenti per la formazione del quadro suppletivo dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 5 novembre p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

Concorsi a premio indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1914. — La *Rivista di artiglieria e genio* indice per il prossimo anno 1914 tre concorsi a premio, per altrettante memorie da pubblicarsi come articoli, sopra i temi seguenti:

N. 1. — *Considerazioni sull'importanza dell'osservazione del tiro per assicurare la maggiore efficacia di fuoco delle batterie campali e sui mezzi che possono assicurarla o agevolarla.*

N. 2. — *Il servizio di osservazione e di esplorazione sia nell'attacco sia nella difesa delle piazze, in relazione coi nuovi mezzi di cui si può disporre.*

N. 3. — *Premessi i concetti ai quali si informa attualmente l'impiego della fortificazione campale nelle guerre tra eserciti europei, trattare delle varianti che a tali concetti occorre apportare nel caso degli apprestamenti a difesa del campo di battaglia nelle guerre coloniali, esponendo ed analizzando gli esempi più tipici tolti dalle recenti campagne.*

I temi di cui ai n. 1 e 2 sono stati fissati dall'ispettorato generale di artiglieria; quello di cui al n. 3 dall'ispettorato generale del genio.

Per ogni concorso è stabilito un premio unico consistente in una medaglia d'oro con un assegno di L. 500; potranno essere anche concesse alcune medaglie d'argento.

I concorsi sono regolati dalle disposizioni seguenti:

1. Tutti i concorsi sono aperti agli ufficiali di tutte le armi in servizio attivo ed in congedo.

2. I concorrenti debbono svolgere il tema con una memoria inedita originale scritta in lingua italiana, con carattere chiaramente leggibile, ma non di pugno del concorrente; sarà preferibile la scrittura a macchina. La memoria dovrà avere tale estensione da non oltrepassare 50 pagine, quando sia stampata coi caratteri adoperati per gli articoli della *Rivista*: alla memoria potranno essere aggiunti disegni anche rappresentati da semplici schizzi, purchè sufficientemente chiari.

3. Ogni memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, ma non dovrà portare alcuna indicazione circa l'autore: essa verrà chiusa in una busta sigillata, la quale non dovrà contenere che la memoria stessa.

Una seconda busta, pure sigillata, conterrà un biglietto contrassegnato dallo stesso motto e portante il nome, il grado dell'autore ed il corpo a cui appartiene od il suo indirizzo.

Sulla prima busta dovrà essere esclusivamente scritto: « Contiene la memoria pel concorso n. ... indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto .... »; e sulla seconda: « Contiene il nome dell'autore della memoria pel concorso n. ... indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto .... ».

Neppure le indicazioni su queste buste dovranno essere di pugno del concorrente.

Le due buste dovranno poi, riunite in uno stesso plico chiuso, essere direttamente spedite per mezzo della posta, e non per mezzo dei corpi o comandi dai quali i concorrenti

dipendono, alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio* (Roma, via degli Astalli, n. 15); ne sarà data ricevuta per mezzo della pubblicazione dei rispettivi motti sulla *Rivista* stessa e sul *Giornale militare ufficiale.*

4. Il limite di tempo per la presentazione delle memorie è fissato al 30 aprile 1914.

5 Saranno escluse dal concorso quelle memorie che non soddisfacessero completamente alle condizioni esposte nei n. 2, 3 e 4

6. Le memorie presentate saranno esaminate, rispettivamente per ciascun concorso, da una commissione nominata dai competenti ispettorati generali.

Ogni commissione esaminerà i lavori che le saranno sottoposti nel modo che crederà più opportuno.

La commissione potrà:

a), indicare la memoria che a maggioranza di voti ritiene meritevole di premio;

b) dichiarare che fra le memorie presentate non ve n'è alcuna meritevole di premio;

c) dichiarare che vi sono più memorie aventi un egual valore e quindi egualmente meritevoli di premio;

d) indicare alcune memorie (non più di tre per ogni concorso) che, pur non avendo conseguito il premio, presentano per qualche ragione uno speciale valore e meritano la medaglia d'argento.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

7 Appena le commissioni avranno fatto conoscere i loro giudizi, saranno aperte le buste sigillate contenenti i nomi degli autori e relative ai lavori indicati come meritevoli del premio, o della medaglia d'argento; i nomi dei rispettivi autori saranno pubblicati nella *Rivista* e nel *Giornale militare ufficiale.* Per gli autori ai quali è stata assegnata una medaglia d'argento, si chiederà però prima la loro autorizzazione.

Saranno anche inviati, al più presto possibile, i premi. Nel caso di cui alla lettera *c*), tutti gli autori delle memorie giudicate di egual valore avranno diritto alla medaglia d'oro; ma l'assegno in danaro sarà diviso in parti uguali fra loro.

8. Le memorie premiate con medaglia d'oro diverranno proprietà della *Rivista* e saranno da essa pubblicate senza dare altro compenso agli autori

La direzione della *Rivista* si riserva la facoltà di pubbli-

care, secondo l'opportunità, tutte od alcune delle memorie di cui alla lettera *d*); le memorie pubblicate diverranno anche esse proprietà della *Rivista* e gli autori riceveranno un compenso non inferiore a L. 150. Se la pubblicazione non avviene, queste memorie saranno restituite agli autori.

9. Le memorie non premiate, o non distinte con medaglia d'argento, rimarranno a disposizione degli autori per tre mesi dopo la pubblicazione dell'esito dei concorsi. Gli autori potranno richiederle facendo conoscere alla direzione della *Rivista* il loro nome ed il motto adottato. La direzione dopo aver aperto le buste corrispondenti restituirà i manoscritti.

I manoscritti non ritirati entro il suaccennato limite di tempo saranno distrutti, insieme con le buste relative, che non verranno aperte.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2809) Roma, 1943 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1913 — 25 ottobre

1913 GIUGNO 26. - N. 130. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 740 che abroga le disposizioni di legge riguardanti l'assestamento del bilancio di previsione . . . . . *Pag.* 1234

1913 SETTEMBRE 8 - » 432. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1148 col quale vengono modificate le norme in dipendenza dell'abolizione dell'assestamento . . . . . » 1235

» 3 - » 434. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1199 per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 604. . . . . » 1238

» 6. - 439. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1173, col quale vengono approvate le unite norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai reparti militari indigeni per la Libia e gli assegni e indennità da corrispondere al personale italiano addettovi . . . . . » 1245

» 11. - » 440. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1174, col quale viene istituito un corpo di volontari italiani in Libia . . » 1252

» 25. - » 441. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che autorizza il ministro della guerra ad emanare speciali disposizioni relative alle note caratteristiche ed alle proposte di avanzamento per l'anno in corso, fino a quando durerà lo stato di guerra in Libia . » 1263

1913 OTTOBRE 22 - » 443. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Speciali norme per la formazione delle note caratteristiche e delle proposte d'avanzamento per l'anno in corso, e fino a quando durerà la guerra in Libia . . . . . » 1264

» 22. - » 443. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di biometia all'avanzamento dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nei quadri di avanzamento per il 1914 . . . . . » 1264

ERRATA CORRIGE.

Circolare 328, pag. 1004. — Nell'art. 1 *invece di:* 6 squadroni meharisti, *porre:* 3 squadroni meharisti.

»	23. -	» 444. — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per la iscrizione dei colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente nel rispettivo quadro di avanzamento per l'anno 1914. . . .	Pag. 1265
»	22. -	» 445. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.	» 1267
»	22. -	» 446. — CAVALLI. — Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica	» 1268
»	22. -	» 447. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense per la campagna di guerra italo-turca	» 1273
»	22. -	» 448. — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari per i sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	» 1274
»	23. -	» 449. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Concessione della aspettativa speciale ai maggiori e tenenti colonnelli delle armi di fanteria ed artiglieria	» 1274
»	24. -	» 450. — DISPOSIZIONI VARIE. — Fanfare di cavalleria .	» 1275
»	24. -	» 451. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1914	» 1276
»	24. -	» 452. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare	» 1277
»	24. -	» 453. — DISPOSIZIONI VARIE. — Tariffe per il fitto degli alloggi demaniali nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.	» 1278
		AVVISO. — Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e decreti in edizione ufficiale per l'anno 1914	» 1284

CIRCOLARE N. **436**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 740 che abroga le disposizioni di legge riguardanti l'assestamento del bilancio di previsione.** — (Segretariato generale). — 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni che riguardano l'assestamento del bilancio di previsione contenute nelle leggi sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nelle altre

leggi concernenti le amministrazioni per le quali è fatto obbligo di provvedere all'assestamento dei relativi bilanci.

Le modificazioni da recare alle preindicate leggi saranno approvate per decreto Reale, da convertirsi in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto: *Il guarda-sigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

N. **437.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1148 col quale vengono modificate le norme in dipendenza dell'abolizione dell'assestamento.** — (Segretariato generale). — 8 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 740, che ha abolito l'assestamento del bilancio di previsione;

Vista la disposizione contenuta nell'articolo unico della legge suddetta per la quale le modificazioni da recare alla legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato ed alle altre leggi concernenti le amministrazioni cui è fatto obbligo di provvedere all'assestamento del relativo bilancio devono essere approvate per decreto Reale da convertirsi in legge;

Visto il testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Vista la legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3ª) che modifica quella del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, portante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Vista la legge 24 maggio 1908, n. 205, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909;

Vista la legge 3 aprile 1913, n. 271 portante modificazioni ed aggiunte a quella 15 luglio 1907, n. 506 per l'esercizio di Stato dei telefoni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato l'art. 29 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) modificato con l'art. 1 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3ª);

Sono altresì abrogati gli articoli 30 e 31 del testo unico di legge predetto.

Gli articoli 19, 27, 33, 35, 37, 38 e 71 del testo medesimo sono modificati nel modo seguente:

Art. 19 — La ragioneria generale è incaricata di preparare le situazioni finanziarie e di predisporre sulle proposte e cogli elementi che i singoli Ministeri dovranno trasmettere a quello del tesoro, il progetto del bilancio di previsione dell'esercizio seguente e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto, da sottoporsi alla approvazione del Parlamento.

Art. 27. — Nel mese di novembre il ministro del tesoro presenterà al Parlamento già stampati:

1) il bilancio di previsione dell'esercizio seguente;

2) il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Art. 33 — Se al tempo indicato nel precedente art. 27. il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione per l'esercizio seguente e il rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

E se la Camera dei deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e presentati alla nuova Camera, tosto che sia costituita.

Art. 35 — È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di previsione.

Art. 37. — Dopo approvate le leggi del bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non potrà essere autorizzata che per legge speciale.

Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.

Art. 38. — È abrogata la disposizione contenuta nel penultimo comma. Il comma ultimo è così modificato:

Le prelevazioni saranno presentate per l'approvazione al Parlamento alla prima sua convocazione.

Art. 71. — La disposizione di cui alla lettera *f*) è modificata come segue:

f) Le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui.

Art. 2.

Gli articoli 6, 15 e 23 della legge 7 luglio 1907, n. 429, portante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private sono modificati nel modo seguente:

Art. 6, comma 2. — Delibera sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

Art. 15. — È abrogato il comma 2.

Art. 23. — Il comma 1 è modificato come segue:

Nel progetto di bilancio preventivo si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio d'amministrazione e in un'altra colonna le eventuali variazioni che il Ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli.

Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1908-909 è modificato come segue:

Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo del fondo di massa del corpo nella R. guardia di finanza saranno presentati all'approvazione del Parlamento in appendice allo stato di previsione e al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1913, n. 271 è modificato nel modo seguente:

I decreti di prelevamento sono inclusi nel rendiconto consuntivo dell'esercizio scaduto.

Art 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
TEDESCO.

Visto, *il Guardasigilli:*
FINOCCHIARO APRILE.

N. **438**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1199 per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601**. — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 8 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 247, con la quale fu temporaneamente stabilita l'aspettativa speciale per i capitani dell'arma di fanteria;

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 493, con la quale fu estesa l'aspettativa speciale ai capitani di tutte le armi nelle quali si verificassero eccedenze al ruolo organico dei capitani;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I quadri d'avanzamento compilati sotto l'impero della legge 2 luglio 1896, n. 254, resteranno in vigore fino al 31 dicembre del corrente anno, e gli ufficiali inscritti in detti quadri, e non promossi fino al 31 dicembre saranno inscritti nei quadri successivi in conformità delle disposizioni del § 169 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

I quadri suppletivi che occorresse compilare dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913) verranno formati secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Gli ufficiali i quali all'atto della entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601, già si trovavano inscritti sui quadri d'avanzamento per l'anno in corso sono dispensati dagli esami e dagli esperimenti previsti per il rispettivo grado e ruolo dalla legge predetta.

Da tale trattamento sono esclusi gli ufficiali che venissero tolti dai quadri d'avanzamento dell'anno in corso, o non venissero inscritti in quelli degli anni successivi.

Art. 2.

I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialità treno) che avendo compiuti i corsi delle rispettive scuole d'applicazione sotto il regime della legge 2 luglio 1896, n. 254, non ne abbiano ancora superato gli esami finali, e che si trovino in condizioni di anzianità di grado da poter essere inscritti sui quadri di avanzamento per il 1914, verranno ammessi ad una sessione straordinaria d'esami, prima della riunione annuale normale della commissione d'avanzamento di primo grado.

Art. 3.

I tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano già subito in parte gli esami speciali d'avanzamento a scelta previsti dall'art. 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254,

saranno ammessi ad ultimarli secondo le norme rimaste finora in vigore; e, se dichiarati idonei, potranno essere promossi a scelta, con le modalità previste dall'articolo predetto, in concorso con quelli che avranno ottenuta l'idoneità alla scelta secondo le norme dell'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 4.

Gli esami speciali per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta, già previsti dall'art. 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254, verranno ancora indetti nell'anno 1914.

Gli ufficiali dichiarati idonei potranno ottenere l'avanzamento a scelta con le modalità stabilite da detto articolo, in concorso con quelli che avranno ottenuto l'idoneità alla scelta secondo le norme dell'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 5.

Gli esami e gli esperimenti che i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità abbiano subìto o sùbissero nel corrente anno, giusta le disposizioni dei §§ 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, ed in base alle norme ed ai programmi rimasti finora in vigore, saranno tenuti validi ai fini del 2° comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Le medesime norme ed i medesimi programmi verranno seguiti anche per gli esperimenti che avranno luogo entro il 1914.

Art. 6.

I tenenti ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i quali compiróno o compiranno con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra, essendovi stati ammessi non più tardi del 1913, saranno dispensati dall'esperimento per l'avanzamento ad anzianità previsto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 7.

Gli esami che i capitani medici aspiranti all'avanzamento a scelta abbiano subìto o subissero nel corrente anno giusta le disposizioni del § 144 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, ed in base alle norme ed

ai programmi rimasti finora in vigore, saranno tenuti validi ai fini del 3° comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Le norme ed i programmi predetti saranno pure seguiti per gli esperimenti di avanzamento a scelta che verranno indetti nel 1914.

Art. 8.

Gli attuali capitani di stato maggiore continueranno ad essere promossi con le modalità previste dall'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, a meno che non preferiscano presentarsi agli esperimenti di avanzamento a scelta di cui al 3° comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, nel quale caso decadranno dal vantaggio accordato dal presente articolo.

Uguale concessione è fatta agli ufficiali che ultimarono con successo il corso di esperimento di cui al R. decreto 24 settembre 1898, n. 428, prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913).

Art. 9.

La prima sessione degli esperimenti per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore previsti dal 3° comma dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, avrà inizio il 1° giugno 1914.

Vi potranno partecipare i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi (ad eccezione dei medici e dei veterinari) che a tale data abbiano compiuto otto anni di grado ed i capitani medici e veterinari che siano entrati nel primo quarto del ruolo rispettivo.

Inoltre i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, dovranno soddisfare alla condizione contenuta nel 2° comma dell'art. 36 della legge predetta.

Art. 10.

Gli attuali colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ruolo combattente), esclusi quelli appartenenti al corpo di stato maggiore, potranno essere promossi al grado superiore, prescindendo dal termine di tempo stabilito dal 2° comma dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601, a condizione che tengano il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe o di una scuola centrale di tiro d'artiglieria almeno dal gennaio 1914.

Art. 11.

Gli ufficiali in favore dei quali la commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 2 luglio 1896, n. 254, prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913), abbia emesso giudizio di idoneità all'avanzamento a scelta eccezionale (previsto dall'art. 25 della prima di dette leggi), per l'anno in corso, potranno essere promossi, entro il 1913, con le modalità stabilite dal l'art. 25 predetto, purchè le necessarie relazioni vengano presentate dal ministro competente ed approvate da S. M. il Re.

Art. 12.

Per determinare l'esclusione definitiva dall'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei maggiori generali non si terrà conto delle dichiarazioni di inidoneità pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913), le quali non abbiano già importata la esclusione definitiva dall'avanzamento.

Analogamente per i tenenti generali non si terrà conto delle mancate designazioni a comandante di corpo d'armata, risalenti a data anteriore alla predetta.

Art. 13.

In attesa che vengano stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali superiori di stato maggiore, previste dal 2° comma dell'art. 21 della legge 8 giugno 1913, n. 601, ad ogni modo non oltre il 31 dicembre del corrente anno, si continueranno ad applicare le norme precedentemente in vigore.

Art. 14.

Nei due primi anni di applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, il periodo di servizio presso le truppe richiesto dall'articolo 21 di detta legge, per il trasferimento nel corpo di stato maggiore, potrà essere ridotto a 18 mesi per i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, promossi a tale grado prima dell'entrata in vigore della legge predetta, e che, per ragioni di servizio, non abbiano potuto compiere tale periodo senza dilazioni e senza interruzioni.

Art. 15.

Le aspettative speciali per i tenenti colonnelli e maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combat-

tente, e genio previste dagli articoli 29, 30 e 31 della legge 8 giugno 1913, n. 601, avranno la durata da 1 a 3 anni e saranno concesse ad anni interi.

Gli ufficiali in aspettativa speciale godranno di assegni uguali ai tre quinti dello stipendio corrispondente al loro grado ed anzianità.

Il tempo trascorso in aspettativa speciale sarà computato per intero rispetto all'anzianità di grado ed all'avanzamento, ed agli effetti dell'articolo 58 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 16.

Il collocamento ed il richiamo dalla aspettativa speciale avranno luogo con le norme stabilite per l'aspettativa per riduzione di quadri dagli articoli 12, 14, 26, 27 e 28 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali; per il richiamo si osserveranno ancora, in quanto non siano in contraddizione con gli articoli predetti, le disposizioni contenute nei §§ 59 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Art. 17.

Non potranno essere collocati in aspettativa speciale e, se vi si trovassero, saranno richiamati in servizio, i maggiori ed i tenenti colonnelli che fossero o venissero a trovarsi compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti per la iscrizione sul quadro d'avanzamento dell'anno successivo, a meno che essi dichiarino per iscritto di rinunciare all'avanzamento per l'anno al quale il quadro predetto si riferisce.

Questa prescrizione si intenderà entrare ogni anno in vigore colla pubblicazione sul *giornale militare* della circolare relativa ai predetti limiti di anzianità.

Art. 18.

Non potranno essere collocati in aspettativa speciale i maggiori ed i tenenti colonnelli i quali:

a) non abbiano almeno un anno di servizio effettivo ai reggimenti come ufficiali superiori;

b) non risultino, per le loro condizioni fisiche, pienamente idonei al servizio;

c) essendo già stati presi in esame dalle competenti commissioni d'avanzamento abbiano riportato giudizio sospensivo o di non idoneità.

Art. 19.

I maggiori ed i tenenti colonnelli che all'entrata in vigore del presente decreto già fossero stati nello stesse grado o si trovassero in aspettativa, eccettuata quella per sospensione dall'impiego, potranno ottenere il collocamento in aspettativa speciale, fermo rimanendo il disposto dell'articolo precedente, in modo da rimanere complessivamente in aspettativa un numero intero di anni non superiore a tre.

L'ufficiale reduce dall'aspettativa per sospensione dall'impiego o dall'aspettativa per un periodo complessivo di tre anni, trascorsi completamente o in parte in aspettativa speciale, prima di essere collocato in aspettativa a sua domanda, dovrà aver prestato servizio effettivo per due anni almeno.

Tale periodo di servizio potrà essere ridotto ad un anno, per l'ufficiale che, trovandosi nei limiti di anzianità stabiliti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento dell'anno successivo, rinunci, per iscritto, definitivamente all'avanzamento.

Art. 20.

Fermo rimanendo il disposto degli articoli precedenti, nella concessione delle aspettative speciali avranno la precedenza:

a) le domande di aspettative speciali di maggiore durata, su quelle di aspettative o di proroghe di durata minore;

b) le domande di proroghe di maggior durata, su quelle di aspettative di pari o minore durata e di proroghe di minore durata;

c) a parità di durata, le domande dei maggiori e tenenti colonnelli ai quali nei gradi di ufficiale superiore non sia mai stata concessa aspettativa per qualsiasi motivo;

d) a parità di ogni altra condizione, le domande dei meglio classificati, e, fra i parimenti classificati, dei più anziani.

Art. 21.

Degli eventuali benefici derivanti dalla applicazione dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1913, n. 601, si terrà conto, per gli ufficiali che all'entrata in vigore della legge predetta si trovavano nella posizione di servizio ausiliario, all'atto della liquidazione della pensione definitiva.

Art 22.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua promulgazione (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave « Dante Alighieri », addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

(1) Il presente decreto essendo stato pubblicato nel n. 247 della *Gazzetta ufficiale del Regno*, in data 23 ottobre 1913, si intende entrato in vigore in tale giorno. — Nota del Ministero.

N. **439**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1173 col quale vengono approvate le unite norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai riparti militari indigeni per la Libia e agli assegni e indennità da corrispondere al personale italiano addettovi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844, che costituiva i riparti indigeni per concorrere al presidio, alla sicurezza e alla difesa della Libia;

Ritenuta la necessità di determinare gli obblighi di servizio del personale destinato ai riparti suddetti e gli assegni e le indennità da corrispondere al personale italiano addettovi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai riparti militari indigeni per la Libia e agli assegni e indennità da corrispondere al

personale italiano addettovi, viste d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave « Dante Alighieri », addì 6 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
P. SPINGARDI.

Norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai riparti indigeni della Libia, e agli assegni al personale italiano.

A) UFFICIALI.

Art. 1.

Gli ufficiali del R. esercito, da scegliersi di massima tra quelli in servizio attivo permanente, possono essere destinati ai riparti indigeni della Libia, tanto a loro domanda quanto d'autorità. Sarà data la preferenza ai celibi e ai vedovi senza prole. Gli ufficiali ammogliati dovranno dichiarare di lasciare la famiglia in Italia durante la loro permanenza in colonia.

Fino alla concorrenza di 1/15 possono essere destinati ai riparti stessi ufficiali in congedo, che vengano riconosciuti idonei da apposita visita medica, e abbiano già prestato servizio in colonia per non meno di un anno, dimostrando piena attitudine al servizio stesso. L'età di detti ufficiali dovrà essere non superiore a 35 anni se ufficiali subalterni, 45 se capitani, 50 se ufficiali superiori.

Gli ufficiali sono considerati come collocati a disposizione del Ministero delle colonie, dal giorno dell'imbarco.

Tanto alla destinazione degli ufficiali ai predetti riparti quanto al loro rimpatrio, provvede il ministro della guerra su proposte fatte dal ministro delle colonie, sentiti i governatori.

Questi ultimi però, in casi speciali, hanno facoltà d'ordinare, di propria iniziativa, il rimpatrio degli ufficiali, dandone sollecita comunicazione al Ministero delle colonie e al Ministero della guerra.

Art. 2.

Gli ufficiali destinati, a loro domanda, nei riparti indigeni della Libia, sono tenuti a prestare servizio in colonia per un periodo di tre anni; quelli destinati di autorità sono tenuti a prestarvi lo stesso servizio per un periodo di due anni.

Art. 3.

Gli ufficiali che prestano servizio nei riparti indigeni della Libia, hanno diritto di percepire lo stipendio del proprio grado con gli aumenti inerenti all'anzianità, nonchè le indennità cavalli, di servizio speciale, e gli eventuali assegni personali ai quali abbiano diritto in Italia.

Inoltre hanno diritto:

a) ad una indennità di equipaggiamento, pagabile per una volta tanto all'atto del trasferimento nei riparti indigeni. Tale indennità è stabilita nella misura di:

L. 2000 per l'ufficiale generale ispettore;
L. 900 per l'ufficiale superiore;
L. 600 per l'ufficiale inferiore;

b) ad una indennità coloniale pari all'importo dello stipendio (compresi gli aumenti inerenti all'anzianità);

c) ad una indennità di soggiorno commisurata ad un quinto dello stipendio. Essa è ridotta a metà per coloro che godono dell'alloggio in natura.

Art. 4.

Agli ufficiali, che per qualsiasi ragione non abbiano diritto all'indennità cavalli in Italia, ma debbano, secondo le tabelle organiche dei riparti indigeni, essere montati, spetta una speciale indennità di lire 280 annue.

Art. 5.

Gli ufficiali che debbono prestare servizio in località disagiate, godono di una indennità speciale. Questa può essere di tre categorie, nella misura di 600, 1200 e 2000 lire, rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª categoria.

La enumerazione delle caratteristiche delle località disagiate sarà fatta per regolamento.

La determinazione di tali località e l'assegnazione delle singole indennità entro il limite sopraccennato, spettano al ministro delle colonie su proposta dei governatori.

Art. 6.

Oltre le indennità di cui agli articoli precedenti, comuni a tutti gli ufficiali addetti ai reparti indigeni, sono assegnate le seguenti indennità particolari di servizio speciale:

a) al generale ispettore: indennità di lire 1200 annue;

b) ai comandanti di battaglioni indigeni: indennità di lire 600 annue;

c) agli ufficiali inferiori assegnati ai battaglioni, squadroni e batterie indigene e all'ispettorato: indennità di lire 400 annue;

d) agli ufficiali destinati alle compagnie leggiere miste e agli squadroni meharisti: indennità di lire 1200 annue.

Quali spese di ufficio sono assegnate annualmente: lire 300 all'ispettorato, 50 ai comandi di battaglione e 30 ai comandi di compagnia.

Art. 7.

Gli ufficiali che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba e berbera in modo da potere bene disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godono di uno speciale assegno annuo di lire 500, che sarà elevato fino a lire 1000 e a lire 1500 rispettivamente se la conoscenza di dette lingue sia tale da poter essi compiere anche le funzioni di traduttore o quelle di redattore.

Art. 8.

L'indennità coloniale (lettera *b* dell'art. 3) decorre dal giorno in cui l'ufficiale prende imbarco per raggiungere la colonia; quella di soggiorno (lettera *c* dell'art. 3) dal giorno in cui sbarca in colonia.

La speciale indennità di cui all'art. 4 decorre dal giorno di effettivo acquisto del quadrupede. Le indennità di cui all'articolo 6 decorrono dal giorno dell'assegnazione ai riparti (dell'imbarco, per il generale ispettore); l'indennità per disagiata residenza (art. 5) decorre dal giorno in cui l'ufficiale raggiunge la sede che vi dà diritto.

Dal giorno in cui gli ufficiali si imbarcano per il rimpatrio definitivo, cessano tutte le indennità. Se però all'atto del rimpatrio abbiano diritto a licenza ordinaria, continuano durante la licenza stessa, per la durata di 30 giorni, a percepire l'indennità coloniale di cui alla lettera *b* dell'art. 3 e la indennità di cui all'art. 4.

Art. 9.

Gli assegni valgono tanto per il tempo di pace quanto per il tempo di guerra.

Il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e bagaglio per motivi di servizio, o considerati tali dal regolamento, è fatto secondo le disposizioni che saranno stabilite per regolamento.

B) Sottufficiali di carriera e militari di truppa italiani.

Art. 10.

I sottufficiali di carriera e i militari di truppa italiani occorrenti per inquadrare i riparti indigeni della Libia e per coprirvi le cariche speciali, possono essere destinati a tali riparti, tanto a loro domanda quanto d'autorità. Fanno eccezione gli allievi ufficiali e i volontari di un anno, i quali possono essere destinati soltanto a loro domanda, cessando però dalla qualità di allievo ufficiale o di volontario di un anno.

Alla destinazione ed al rimpatrio dei sottufficiali di carriera e dei militari di truppa, provvede il ministro della guerra.

Art. 11.

I sottufficiali di carriera e i militari di truppa destinati nei riparti indigeni della Libia a loro domanda, contraggono la ferma di tre anni, decorrenti dal giorno della loro ammissione in un reparto indigeno, e possono ottenere successive rafferme annuali fino al limite di 32 anni compiuti i caporali e soldati, 41 compiuti i sergenti maggiori e sergenti. Non vi sono limiti di età pei marescialli, gli interpreti, i maniscalchi e gli operai, semprechè fisicamente idonei.

I sottufficiali di carriera destinati d'autorità, sono tenuti a prestare servizio per due anni. I sergenti di leva e gli altri militari di truppa destinati d'autorità, debbono essere scelti tra coloro che debbono passare ancora almeno 12 mesi sotto le armi, e sono tenuti ad ultimare presso i riparti stessi gli obblighi di servizio contratti in Italia.

Se ultimati tali obblighi essi facciano domanda di rimanere nei riparti indigeni, possono aspirare a successive rafferme annuali.

Art. 12.

Gli assegni spettanti ai sottufficiali di carriera e ai militari di truppa che contraggono la ferma di tre anni, ed eventual-

mente successive rafferme, e gli assegni pei comandati di autorità durante il loro servizio, appaiono dalla seguente tabella.

GRADO	Assegno giornaliero				Premi di rafferma	
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno e successivi	al termine dell'8° anno	al termine del 12° anno
	Lire	Lire	Lire	Lire	di permanenza in colonia	
Maresciallo Maggiore	8	8.30	8.50	8.90		
Id. capo	7	7.30	7.50	7.90		
Maresciallo	6 (1)	6.30 (1)	6.50 (1)	6.90 (1)	2000	3000
Sergente maggiore	4.25	4.55	4.75	5.15		
Sergente	3.50	3.80	4	4.40		
Caporal maggiore	1.75	1.90	2	2.25		
Caporale	1.50 (2)	1.65 (2)	1.75 (2)	2 (2)	1000	1500
Soldato	1.25	1.40	1.50	1.75		

(1) Compresa la quota mensa ed esclusa la quota vestiario.
(2) Escluso il vitto e la quota vestiario.

N. B. I militari di truppa aventi cariche e impieghi speciali, compresi i trombettieri e gli zappatori, hanno i maggiori assegni o indennità e soprassoldi stabiliti dalle apposite leggi e decreti in vigore nel R. esercito.

Oltre il 12° anno di servizio in colonia, competono per ciascun grado premi annuali di rafferma calcolati sulla base annuale dell'ultimo premio quadriennale corrisposto.

Art. 13.

Analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali, la indennità di residenza disagiata è di tre categorie:

1ª categoria:
marescialli . . . . . all'anno L. 216
sergenti maggiori e sergenti . . . . » » 144
caporali e soldati . . . . . » » 72

2ª categoria:
marescialli . . . . . all'anno L. 324
sergenti maggiori e sergenti . . . . » » 216
caporali e soldati . . . . . » » 108

3ª categoria:

marescialli	all'anno	L. 432
sergenti maggiori e sergenti	»	» 288
caporali e soldati	»	» 144

Art. 14.

Ai sottufficiali di carriera e militari di truppa assegnati alle compagnie leggiere miste e squadroni meharisti, spetta in più dell'assegno giornaliero una speciale indennità di lire 2 50 al giorno pei marescialli, lire 2 pei sergenti maggiori e sergenti e lire 1 pei caporali e soldati.

Art. 15.

I sottufficiali di carriera e i militari di truppa, che, rispetto alla conoscenza della lingua araba o berbera, si trovano nelle stesse condizioni previste per gli ufficiali all'art. 7 delle presenti norme, riceveranno un'indennità speciale annua di lire 150, 300 o 500 secondo i casi indicati nel detto articolo.

Art. 16.

Gli assegni e le indennità sopra indicati valgono sia per il tempo di pace sia per il tempo di guerra.

C) Militari di truppa indigeni.

Art. 17.

L'arruolamento delle truppe indigene è volontario.

Sono ammessi a contrarlo di preferenza i nati nel territorio delle due colonie; possono però essere ammessi i nati in altre regioni.

La prima ferma è biennale, le altre sono annuali

L'ascaro potrà continuare nel servizio fino a che sia giudicato idoneo per condizioni fisiche e morali.

In tempo di guerra è sospeso il congedamento.

Art. 18.

Le presenti norme avranno pieno vigore dal 1° ottobre 1913.

Il tempo del servizio prestato in colonia nei riparti indigeni anteriormente a quella data, sia dal personale italiano che indigeno, è per ogni effetto da detrarsi dagli obblighi di servizio contratti ed imposti pei comandati di autorità.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Colonie
Bertolini.

N. 440. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **R. decreto n. 1174, col quale viene istituito un corpo di volontari italiani in Libia.** — (Segretariato generale Divisione stato maggiore). — 11 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698, che modifica le tabelle organiche di formazione del R. esercito;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, che autorizza l'istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardante le norme relative alla costituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39, col quale si provvede all'ordinamento del Governo in Libia;

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844, che costituisce i riparti indigeni per concorrere al presidio, alla sicurezza e alla difesa della Libia;

Ritenuta la necessità di far concorrere in tale opera anche riparti di volontari italiani;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un corpo di volontari italiani della Libia. La forza e la composizione di esso saranno stabilite con successivo decreto.

Art. 2.

A titolo di esperimento sono costituiti i riparti volontari italiani sottoindicati;

3 battaglioni (a piedi);
4 compagnie montate;
2 batterie d'artiglieria da campagna;
2 batterie d'artiglieria da montagna;

3 compagnie d'artiglieria da fortezza;
3 compagnie del genio.

Sono anche costituiti due depositi: uno per la Tripolitania e uno per la Cirenaica, i quali eserciteranno le funzioni previste da apposito regolamento, tanto per le truppe indigene, quanto per le truppe volontarie di cui sopra.

I quadri organici di tali riparti risultano dalle tabelle annesse, viste d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 3.

In attesa che venga opportunamente provveduto con apposita disposizione di legge, i quadri occorrenti pei riparti di cui all'art. 2, saranno tratti da quelli compresi nelle tabelle organiche presentemente in vigore e annesse alla legge d'ordinamento del R. esercito modificata con la legge n. 698 del 27 giugno 1912.

Art. 4.

L'ispettorato dei riparti indigeni, di cui al Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844, è incaricato di sovraintendere anche alla costituzione ed istruzione dei riparti volontari italiani. Assumerà perciò la denominazione di Ispettorato delle truppe coloniali.

A) Ufficiali.

Art. 5.

Per quanto riguarda il reclutamento e il trattamento degli ufficiali, sono estese a quelli dei riparti volontari le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 delle norme annesse al Nostro decreto del 6 settembre 1913 con questa sola eccezione:

L'indennità cavalli, della quale è parola nell'art. 4 delle citate norme, è portata a lire 500 per gli ufficiali destinati alle compagnie montate.

Art. 6.

Quali spese di ufficio sono assegnate annualmente:

lire 50 ai comandi di battaglione (a piedi), di compagnia montata e di deposito;

lire 30 ai comandi di compagnia (a piedi) e di batteria.

B). SOTTUFFICIALI DI CARRIERA E MILITARI DI TRUPPA.

Art. 7.

I sottufficiali di carriera e i militari di truppa occorrenti pei riparti volontari della Libia possono essere reclutati:

a) dai militari già sotto le armi;

b) dai militari in congedo;

c) da cittadini italiani non ancora sotto le armi, aventi o non obblighi di leva, e residenti o non nel Regno.

I volontari di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono essere celibi o vedovi senza prole, aver compiuto il 18° anno e non aver oltrepassato il 28° anno di età, aver tenuto sempre buona condotta e aver robusta costituzione, da accertarsi mediante visita medica.

Art. 8.

I sottufficiali di carriera e i militari di truppa destinati a loro domanda nei riparti volontari della Libia contraggono la ferma di tre anni, decorrenti dal giorno della loro ammissione in un riparto, e possono ottenere successive rafferme annuali, fino al limite di 32 anni compiuti i caporali e soldati e 41 compiuti i sergenti maggiori e sergenti. Non vi sono limiti di età per i marescialli, gli interpreti, i maniscalchi gli operai e i sellai, semprechè fisicamente idonei. Gli allievi ufficiali e volontari di un anno che a loro domanda siano ammessi a tali riparti, cessano dalla loro speciale qualità.

In caso di bisogno, potranno essere comandati d'autorità a detti riparti sottufficiali di carriera, per un periodo di due anni, decorrenti dal giorno della loro destinazione.

Se ultimati tali obblighi essi facciano domanda di rimanere nei riparti volontari, possono aspirare alle successive rafferme di cui sopra.

Ar. 9.

Gli assegni spettanti ai sottufficiali di carriera e ai militari di truppa, in relazione ai loro obblighi di servizio, appaiono dalla seguente tabella:

GRADO	Assegno giornaliero				Premi di rafferma al termine dell'anno di permanenza in Colonia	
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno e successivi	8° anno	12° anno
	—	—	—	—	—	—
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Maresciallo maggiore	7 00	7 30	7 50	8,00		
Maresciallo capo	6,00	6,30	6,50	7,00		
Maresciallo (1)	5 00	5,30	5 50	6,00	2.000	3.000
Sergente maggiore	3,75	4,05	4,25	4,75		
Sergente	3,00	3,30	3,50	4 00		
Caporal maggiore	1,30	1,45	1,55	1,80		
Caporale (2)	1,15	1,30	1,40	1,65	1 000	1.500
Soldato	1,00	1 15	1,25	1,50		

(1) Compresa la quota mensa ed esclusa la quota vestiario.
(2) Escluso il vitto e la quota vestiario.

I militari di truppa aventi cariche e impieghi speciali, compresi i trombettieri e gli zappatori, hanno i maggiori assegni o indennità e soprassoldi stabiliti dalle apposite leggi e decreti in vigore nel R. esercito.

Oltre il 12° anno di servizio in colonia, competono per ciascun grado premi annuali di rafferma, calcolati sulla base annuale dell'ultimo premio quadriennale corrisposto.

Art 10.

Ai sottufficiali di carriera e militari di truppa assegnati alle compagnie montate spetta in più dell'assegno giornaliero una speciale indennità di lire 0,50 al giorno pei marescialli, 0,40 pei sergenti maggiori e sergenti, 0,20 pei caporali e soldati.

Art. 11.

Nelle località disagiate compete una indennità di residenza speciale, uguale a quella stabilita per i militari italiani addetti alle truppe indigene, con le norme annesse al R. decreto del 6 settembre

Art. 12.

Ai sottufficiali di carriera e militari di truppa che, rispetto alla conoscenza della lingua araba o berbera, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15 delle norme annesse al decreto sopra citato, è esteso il trattamento indicato in detto articolo.

Eguale trattamento è esteso ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri della legione libica.

Art. 13.

Gli assegni e le indennità sopra indicati valgono sia per il tempo di pace sia per il tempo di guerra.

Art. 14.

Le condizioni di carriera dei volontari italiani per la Libia, nonchè le norme di servizio, amministrative e disciplinari, e tutto quanto ha tratto agli alloggiamenti e all'equipaggiamento, saranno determinate dal regolamento, del quale è cenno all'art 2 del presente decreto. Tale regolamento, compilato su proposta dei due governatori, sarà approvato con decreto del ministro delle colonie, di concerto col ministro della guerra.

Art. 15.

Il presente decreto avrà pieno vigore dal 1° ottobre 1913.

Il tempo del servizio prestato in Colonia nei reparti dell'esercito mobilitato anteriormente a quella data, è, per ogni effetto, da detrarsi dagli obblighi di servizio contratti od imposti (pei comandati di autorità).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
P. SPINGARDI.

TABELLA N. 1.

Battaglione volontari.

	Uomini		Cavalli		Quadrupedi da salma	Carri
	Ufficiali	Truppa	da sella	da tiro		
Stato maggiore di battaglione (1)						
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	—	2	—	—	—
Aiutante maggiore in 2ª (ufficiale subalterno)	1	—	1	—	—	—
Medici (ufficiali subalterni)	2	—	2	—	—	—
Sottufficiali (2)	—	3	—	—	—	—
Caporale maggiore di maggiorità	—	1	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	—	1	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale trombettiere	—	1	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale zappatore	—	1	—	—	—	—
Conducenti (Caporale maggiore o caporale)	—	14	—	8	8	4
Conducenti (Soldati)	—	1	—	—	—	—
Interprete	—	4	—	—	—	—
Attendenti	—	1	—	—	—	—
Armaiolo	—	1	—	—	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	—	—
Allievo sellaio	—	1	—	—	—	—
Totali stato maggiore di battaglione	4	30	5	8	8	4
Compagnia.						
Comandante (capitano)	1	—	1	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	—	—	—	—
Sottufficiali	—	4	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	12	—	—	—	—
Trombettieri (o allievi trombettieri)	—	3	—	—	—	—
Zappatori	—	6	—	—	—	—
Portaferiti	—	2	—	—	—	—
Soldati (2 conducenti)	—	118	—	2	—	1
Attendenti	—	4	—	—	—	—
Totali compagnia	4	150	1	2	—	1
Sezione mitragliatrici.						
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	1	—	—	—
Sottufficiali o caporali maggiori capi mitragliatrici	—	2	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	1	—	—	—	—
Trombettiere	—	1	—	—	—	—
Armaiolo	—	1	—	—	—	—
Conducenti (di cui 1 allievo sellaio e 1 allievo maniscalco)	—	10	—	—	—	—
Serventi	—	6	—	—	—	—
Attendente	—	1	—	—	—	—
Carrette	—	—	—	2	—	1
Quadrupedi da salma	—	—	—	—	12	—
Totali sezioni mitragliatrici	1	22	1	2	12	1
RIEPILOGO.						
Stato maggiore del battaglione	4	30	5	8	8	4
4 Compagnie	16	600	4	8	—	4
Sezione mitragliatrici	1	22	1	2	12	1
TOTALE DEL BATTAGLIONE	21	652	10	18	20	9

(1) Lo stato maggiore del battaglione non cambia la propria costituzione qualunque sia il numero delle compagnie.
(2) Uno per la condotta del carreggio e salmeria del battaglione.

N.B. — Nel totale della forza di ciascun battaglione sono compresi 2 ciclisti.

TABELLA N. 2.

Compagnia montata.

(Tipo medio di formazione da servire soltanto per un calcolo molto approssimativo).

	Uomini		Quadrupedi			
			da sella			
Compagnia.	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa	Salma e tiro	Carrette
Comandante (capitano)	1	—	1	—	—	—
Ufficiali subalterni	4	—	4	—	—	—
Ufficiale medico (subalterno)	1	—	1	—	—	—
Sottufficiali (1)	—	6	—	6	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	1	—	—
Id. Id. aiutante di sanità	—	1	—	1	—	—
Id. Id. zappatore	—	1	—	1	—	—
Caporali maggiori o caporali conducenti	—	2	—	2	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	14	—	14	—	—
Zappatori	—	8	—	8	—	—
Telegrafisti-Telefonisti	—	6	—	6	—	—
Trombettieri (o allievi trombettieri)	—	3	—	3	—	—
Portaferiti	—	2	—	2	—	—
Armaiuolo	—	1	—	1	—	—
Maniscalco e allievo (2)	—	2	—	2	—	—
Sellaio e allievo	—	2	—	2	—	—
Conducenti (3)	—	28	—	—	28	4
Interprete	—	1	—	1	—	—
Attendenti	—	6	—	6	—	—
Soldati (4)	—	156	—	148	—	—
Totali compagnia	6	230	6	202	28	4
Sezioni mitragliatrici.						
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	1	—	—	—
Sergenti o caporali maggiori capi mitragliatrici	—	2	—	2	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	2	—	2	—	—
Armaiuolo	—	1	—	1	—	—
Trombettiere	—	1	—	1	—	—
Serventi	—	6	—	6	—	—
Conducenti	—	10	—	—	10	—
Attendente	—	1	—	1	—	—
Totali sezione mitragliatrici	1	23	1	13	10	—
TOTALI COMPAGNIA MONTATA	7	253	7	215	38	4

(1) Uno per la condotta del carreggio o della salmeria.
(2) L'allievo può essere indigeno.
(3) Possono in tutto o in parte essere indigeni.
(4) Un ciclista.

N.B. — Eventualmente potranno essere assegnati alla compagnia 2 autocarri con 5 militari automobilisti.

TABELLA N. 3.

Batteria da campagna.

	Uomini		Quadrupedi da sella		Quadrupedi da tiro	Pezzi	Carri
	Ufficiali	Truppa	di ufficiali	di truppa			
Comandante (capitano)	1	—	2	—	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	6	—	—	—	—
Ufficiale veterinario (subalterno)	1	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali	—	6	—	6	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	1	—	—	—
Caporali maggiori, caporali o soldati esploratori	—	2	—	2	—	—	—
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	—	1	—	1	—	—	—
Caporale operaio ed operai	—	3	—	—	—	—	—
Maniscalco e allievo (1)	—	2	—	—	—	—	—
Sellaio e allievo	—	2	—	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	16	—	6	—	—	—
Trombettieri	—	3	—	3	—	—	—
Portaferiti	—	4	—	—	—	—	—
Attendenti	—	5	—	—	—	—	—
Soldati	—	123	—	—	—	—	—
Pezzi da campagna	—	—	—	—	36	6	—
Carri (munizioni, trasporto, fucina, riserva)	—	—	—	—	66	—	14
TOTALI BATTERIA	5	165	9	19	102	6	14

(1) L'allievo può essere indigeno.

TABELLA N. 4.

Batteria da montagna.

	Uomini		Quadrupedi		Pezzi
	Ufficiali	Truppa	da sella	da salma	
A — *Batteria di combattimento e salmerie.*					
Comandante (capitano)	1	—	2	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	6	—	—
Ufficiale veterinario (subalterno)	1	—	1	—	—
Sottufficiali	—	4	—	—	—
Caporale maggiore e caporale di contabilità	—	1	—	—	—
Id. id. zappatore	—	1	—	—	—
Id. id. aiutante di sanità	—	1	—	—	—
Caporali maggiori o caporali (1 operaio)	—	17	—	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	—
Sellaio	—	1	—	—	—
Trombettieri	—	3	—	—	—
Zappatori	—	12	—	—	—
Portaferiti	—	4	—	—	—
Attendenti	—	5	—	—	—
Soldati	—	110	—	—	—
Pezzi da montagna	—	—	—	—	6
Muli	—	—	—	82	—
Totali batteria di combattimento e salmerie	5	190	9	82	6
B — *Colonna munizioni di batteria.*					
Ufficiale subalterno	1	—	2	—	—
Sottufficiale	—	1	—	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	9	—	—	—
Trombettieri	—	2	—	—	—
Allievo maniscalco (1)	—	1	—	—	—
Allievo sellaio	—	1	—	—	—
Attendenti	—	1	—	—	—
Soldati	—	82	—	—	—
Muli	—	—	—	61	—
Totali colonna munizioni di batteria	1	97	2	61	—
TOTALI DELLA BATTERIA	6	287	11	143	6

(1) Può essere indigeno.

TABELLA N. 5.

Compagnia d'artiglieria da fortezza.

	Uomini		Quadrupedi			Carrette
	Ufficiali	Truppa	di ufficiali	di truppa da sella	di truppa da tiro	
Comandante (capitano)	1	—	1	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	3	—	—	—
Sottufficiali	—	7	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	2	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	24	—	—	—	—
Trombettieri	—	3	—	—	—	—
Portaferiti	—	3	—	—	—	—
Operai	—	30	—	—	—	—
Telefonisti	—	6	—	—	—	—
Conducenti	—	24	—	—	—	—
Attendenti	—	6	—	—	—	—
Soldati	—	151	—	—	—	—
Carrette	—	—	—	—	2	1
TOTALI	4	200	4	—	2	1

TABELLA N. 6.

Compagnia mista del genio.

(Zappatori e telegrafisti)

(Tipo medio di formazione da servire soltanto per un calcolo molto approssimativo) (1)

	Uomini		Quadrupedi		Carri
	Ufficiali	Truppa	da sella (uffi.)	da tiro	
Comandante (capitano)	1	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	4	—	4	—	—
Sottufficiali	—	10	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	4	—	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	25	—	—	—
Trombettieri	—	3	—	—	—
Portaferiti	—	4	—	—	—
Maniscalco o allievo	—	1	—	—	—
Sellaio o allievo	—	1	—	—	—
Attendenti	—	5	—	—	—
Soldati (zappatori, telegrafisti, conducenti)	—	250	—	56	28
TOTALI COMPAGNIA MISTA DEL GENIO	5	300	5	56	28

(1) Alla compagnia possono essere aggregati degli ausiliari indigeni.

TABELLA N. 7.

Compagnia specialisti.

(Tipo di formazione da determinare).

	Uomini		Quadrupedi		Carri o vetture
	Ufficiali	Truppa	da sella	da tiro	
Comandante (capitano)	1	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	4	—	4	—	—
Personale radiotelegrafisti	—	—	—	—	—
Id. ferrovieri	—	—	—	—	—
Id. automobilisti	—	—	—	—	—

TABELLA N. 8.

Deposito speciale.

(Tipo medio di formazione da servire soltanto per un calcolo molto approssimativo).

	Uomini		Quadrupedi		Carrette
	Ufficiali	Truppa	da sella	da tiro	
Comandante (maggiore o tenente colonnello)	1	—	2	—	—
Capitani	3	—	2	—	—
Ufficiale subalterno combattente	1	—	—	1	1
Ufficiali d'amministrazione (ufficiali inferiori)	2	—	—	1	1
Sottufficiali	—	6	—	—	—
Attendenti	—	6	—	—	—
Truppa	—	12	—	—	—
Conducenti	—	4	—	4	2
Indigeni graduati	—	4	—	—	—
Indigeni ascari	—	8	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro delle colonie
BERTOLINI

N. **441.** — AVANZAMENTO — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto che autorizza il ministro della guerra ad emanare speciali disposizioni relative alle note caratteristiche ed alle proposte d'avanzamento per l'anno in corso, e fino a quando durerà lo stato di guerra in Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 25 set settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il § 150 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il Nostro decreto in data 8 dicembre 1910, che approva il regolamento per le note caratteristiche,

Visto il Nostro decreto in data 3 ottobre 1912, che autorizza il ministro della guerra ad emanare speciali disposizioni relative alle note caratteristiche ed alle proposte d'avanzamento per l'anno 1912;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno in corso e fino a quando durerà lo stato di guerra in Libia, il ministro della guerra è autorizzato ad emanare speciali norme intese a rendere possibile la formazione delle note caratteristiche, e conseguentemente la compilazione delle proposte d'avanzamento, per quegli ufficiali non appartenenti a riparti mobilitati, che debbono essere inscritti sul quadro d'avanzamento e per i quali la compilazione delle note caratteristiche non sarebbe altrimenti possibile in causa del disposto dei numeri 7 e 9 del relativo regolamento.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **442**. — AVANZAMENTO — DISCIPLINA MILITARE. — **Speciali norme per la formazione delle note caratteristiche e delle proposte d'avanzamento per l'anno in corso, e fino a quando durerà lo stato di guerra in Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 ottobre 1913.

Valendosi della facoltà concessagli col R. decreto 25 settembre 1913 (1), il Ministero determina che anche nell'anno in corso, e fino a quando durerà lo stato di guerra in Libia, e limitatamente ai casi previsti dalla circolare n. 467 del *giornale militare ufficiale* scorso anno, si seguano, per la formazione delle note caratteristiche e, conseguentemente, per la compilazione delle proposte d'avanzamento, le norme date per il 1912, con la circolare predetta.

Il Ministro — P. SPINGARDI

(1) Vedi circolare n. 141 *giornale militare* c. a.

N. **443**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nei quadri d'avanzamento per il 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 ottobre 1913.

1. A parziale modificazione delle disposizioni date con la circolare n. 331 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, ed a complemento di quelle date con la circolare n. 431, il Ministero determina che la riunione dei tenenti colonnelli chiamati agli esperimenti di idoneità all'avanzamento col 2° gruppo abbia luogo nelle ore antimeridiane del 5 novembre p. v.

a) a Lucca, per il partito azzurro;

b) a Pescia, per il partito rosso.

2. Le indicazioni relative agli alloggi saranno fornite ai tenenti colonnelli del partito azzurro dal comando del distretto militare di Lucca, ed a quelli del partito rosso dall'ufficiale d'amministrazione addetto al partito stesso, che dovrà essere a Pescia il mattino del 4 novembre.

3. Il giorno, l'ora e la località delle conferenze preliminari saranno stabiliti da S. E. il direttore della manovra, che darà gli ordini necessari direttamente ai comandanti di partito.

4. Per gli esperimenti del 2° gruppo le funzioni di comandante del partito azzurro saranno assunte dal generale Reisoli comm. Ezio, in sostituzione del maggiore generale Nasalli-Rocca comm. Saverio, il quale cesserà di far parte della commissione sperimentatrice.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **441.** — AVANZAMENTO. — **Limite di anzianità per la iscrizione dei colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente nel rispettivo quadro di avanzamento per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 ottobre 1913.

A parziale modificazione delle disposizioni date con la circolare n. 108 del *giornale militare ufficiale* c. a., il Ministero determina che il limite di anzianità per l'iscrizione dei colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente sul rispettivo quadro d'avanzamento per l'anno 1914 venga portato a tutto il 30 settembre 1910.

Le note caratteristiche ed i documenti di avanzamento relativi ai predetti ufficiali dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 novembre p. v.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **445.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1 luglio 1913 al 30 giugno 1914** — (Segretariato generale). 22 ottobre 1913.

A scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 241 del *giornale militare* del corrente anno, si trascrive qui appresso il decreto di approvazione della ripartizione in articoli delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914, facendovi seguire le modificazioni che debbono essere fatte alla ripartizione pubblicata con la circolare suddetta.

Decreto di approvazione della ripartizione in articoli.

Il Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Vista la legge 5 giugno 1913, n. 543 con la quale venne autorizzato il governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 1° luglio 1913, n. 8115 che istituì il capitolo 102*bis* per l'erogazione delle somme raccolte per la flotta aerea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, 2 luglio 1913, n. 8162 che istituì il capitolo 100*bis* per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici pubblici nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, 14 luglio 1913, n. 8140 relativo al cambiamento della denominazione del capitolo 86 « Spese straordinarie per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica »;

Visti i decreti del Ministero del tesoro, 6 luglio 1913, n. 7902, 14 luglio 1913, n. 7903, 21 luglio 1913, numeri 8306 e 8689 e 6 agosto 1913, n. 9405, apportanti variazioni alle assegnazioni di alcuni capitoli della parte straordinaria;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, 21 agosto 1913, n. 10588 che dispone l'istituzione di un nuovo capitolo per « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 »:

Visto l'art. 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016 (sezione 3ª), nonchè l'art. 152 del relativo regolamento approvato col regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª):

DECRETA:

Articolo unico.

È approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme assegnate, a senso di dette leggi e decreti, in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della

guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Visto il Ministro del tesoro
TEDESCO.

MODIFICAZIONI DA APPORTARSI ALLA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI.

Capitolo n. 52. — *Alle parole* « Premi, soprassoldi e indennità » *sostituire* le altre « Premi e soprassoldi », *sopprimendo* cioè la parola « indennità ».

Capitolo n. 66. — Lettera *A: sostituire* all'importo di L 98.000, *quello* di L. 170.000. In conseguenza *dopo le parole:* « A riportarsi lire », e « Riporto lire », *sostituire* alla somma di lire « 253 000 » *quella* di L. « 325.000 ». Lettera *D* all'importo di L. « 450.000 », *sostituire* quello di L « 378,000 ».

Capitolo n. 82. — All'importo di L « 3.616 400 », *sostituire* quello di L. « 3,616,500 ».

Capitolo n. 84. — All'importo di L. « 157.600 », *sostituire* quello di L. « 157 000 ».

Dopo il capitolo n. 85, *porre il* « capitolo 85 *bis* », che aveva lo stesso numero nel bilancio 1912-913.

« Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento (R. decreto 17 luglio 1913 n. 962 L. 10,000 (1) ».

Alla denominazione del capitolo 86 *aggiungere le parole:* « leggi 28 marzo 1912, n. 232 e 29 dicembre 1912, n. 1357) L. 22.877.628,37 ».

Sopprimere il capitolo 86 *bis*.

Capitolo 87. n. 1. — All'importo di L. « 1.400.000 », *sostituire* quello di L. « 3.400.000 », che costituirà anche l'ammontare del capitolo.

(1) Tale stanziamento di L. 10.000 venne però portato a 40.000 con decreto del ministro del tesoro n. 11970 del 25 settembre 1913.

Capitolo 92. — All'importo di L. « 4.950.000 », *sostituire* quello di L. « 950.000 ».

Capitolo n. 93. — All'importo di L. « 70.000 », *sostituire le parole:* « per memoria ».

Capitolo 95. — All'importo di L. « 12 050 000 », *sostituire* quello di L. « 6 073.500 ».

Capitolo n. 97. — All'importo di L. « 12 073.500 », *sostituire* quello di L. « 6.000.000 ».

Pagina n. 727 *giornale militare* 1913. — Al capitolo « Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici, ecc. », dare per l'esercizio 1913-14, il numero 100 *bis* ed inscriverlo « per memoria ».

Capitolo n. 102. — *Alle parole:* « per memoria », *sostituire* la somma di L. 27.120 000.

Pagina 728 *giornale militare* 1913. — Alla denominazione del capitolo: « Erogazione delle somme offerte da privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea », *aggiungere le parole:* « (legge 30 giugno 1912, n. 689) ».

Dare al capitolo stesso, per l'esercizio 1913-914, il numero 102 *bis*.

Pagina 730 *giornale militare* 1913. — Alla denominazione del capitolo 112 « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, ecc. », *sostituire la seguente:* « Spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica (leggi 28 marzo 1912, n. 232, 29 dicembre 1912, n. 1352 e 26 giugno 1913, n. 772) ».

Numeri dei capitoli corrispondenti nel bilancio 1912-913: « 85 *ter* e 85 *quater* ».

N. **446**. — CAVALLI. — **Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica.** — (Ispettorato ippico). — 22 ottobre 1913.

1. Un certo numero di cavalli, scelti tra i migliori di tutte le rimonte, o inviati ai corpi con speciali rimonte ordinate dal Ministero, ed in massima di età non inferiore agli anni cinque, costituisce, presso i reggimenti di cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e nei reparti del treno del genio, il gruppo dei cavalli detti « di carica ».

2. Questi debbono essere in numero sufficiente al fabbisogno degli ufficiali del corpo e di quelli che possono ottenere la concessione del cavallo di carica dal corpo stesso, vanno in

scritti in un ruolo a parte, detto « ruolo dei cavalli di carica », e sono ripartiti tra gli squadroni, le batterie ed i riparti del treno.

L'assegnazione di questi cavalli è devoluta ai comandanti di corpo i quali, pur procurando di assecondare i desideri dell'ufficiale nella scelta del cavallo, dovranno sopratutto aver di mira che le attitudini del cavallo si adattino all'abilità del cavaliere ed alle speciali esigenze del servizio che questi è destinato a compiere.

Ad essi non viene applicato alcun marchio nè sono applicabili le disposizioni vigenti per i cavalli di truppa circa le criniere e l'uniformità delle dimensioni e del taglio delle code; ma gli utenti non possono farli scodonare.

I cavalli di carica concessi agli ufficiali sono calcolati in aumento al numero dei cavalli che competono a ciascuna unità.

3. I cavalli di carica sono assegnati soltanto all'ufficiale che ha diritto a più razioni foraggio e che possegga almeno un cavallo di proprietà inscritto nei ruoli di servizio, o se ne trovi temporaneamente sprovvisto per ragioni indipendenti dalla sua volontà, e sono distribuiti mano a mano che gli ufficiali ne fanno domanda, nell'ordine cronologico delle domande stesse.

4. Il cavallo di carica è facoltativo per gli ufficiali superiori ed inferiori di stato maggiore, di cavalleria e di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, dell'ispettorato generale di cavalleria e di quello d'artiglieria (esclusi quelli del riparto fortezza), dell'ispettorato ippico, dei comandi d'artiglieria da campagna, per gli ufficiali d'artiglieria addetti all'ispettorato delle truppe da montagna, del treno d'artiglieria e del genio, aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza.

Il cavallo di carica è obbligatorio per i sottotenenti di cavalleria e di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Hanno diritto ad un cavallo di carica e, in mancanza, all'uso di un cavallo di truppa scelto fra i cavalli d'agevolezza, gli ufficiali che non abbiano cavallo proprio, comandati in servizio di stato maggiore.

5 Il cavallo di carica è concesso esclusivamente per uso personale dell'ufficiale, il quale può montarlo sempre che lo reputi opportuno, usandone però razionalmente e salvo quelle eccezioni che fossero stabilite da regolamenti, istruzioni o speciali disposizioni del Ministero.

Esso è ricoverato nella scuderia del corpo e con l'autorizza-

zione del comandante del corpo può essere ricoverato nella scuderia dell'ufficiale cui è assegnato. Tale autorizzazione è sempre concessa agli ufficiali che non si trovano alla sede del corpo che somministra il cavallo.

6. I cavalli di carica per gli ufficiali dei reggimenti sono assegnati tra quelli dei reggimenti stessi.

I cavalli di carica per gli ufficiali di stato maggiore sono prelevati dai cavalli di carica dei reggimenti di cavalleria o d'artiglieria stanziati nel territorio del corpo d'armata in cui risiedono gli ufficiali in parola, a seconda della designazione del comandante il corpo d'armata.

Gli ufficiali di stato maggiore che risiedono nel VII corpo d'armata fanno gruppo con quelli del VI corpo; quelli che risiedono nell'XI e XII corpo o sono addetti al comando del corpo di stato maggiore, fanno gruppo con quelli del X corpo d'armata, ma possono estendere, quando occorra, le richieste all'VIII e IX corpo d'armata.

Gli ufficiali di stato maggiore procedenti secondo la legge 2 luglio 1896 e 8 giugno 1913 che richiedono il cavallo di carica, lo ricevono dai reggimenti di cavalleria, se provenienti dalle armi di fanteria e cavalleria e dai reggimenti d'artiglieria, se provenienti dalle armi di artiglieria e genio.

Ai cavalli di carica per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria non addetti ai reggimenti dell'arma, provvedono rispettivamente i reggimenti residenti nel corpo d'armata ove detti ufficiali hanno sede. Per quelli residenti in Roma le richieste potranno essere estese al X ed all'VIII corpo d'armata.

Ai cavalli di carica per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza appartenenti all'arma di fanteria provvederanno i reggimenti di cavalleria di ciascun corpo d'armata, con le stesse norme sopra dette per gli ufficiali di stato maggiore.

7. Gli ufficiali trasferiti di corpo che continuino ad aver diritto al cavallo di carica potranno portarlo seco e farlo prendere in forza dal nuovo corpo.

8. Le spese per la paglia e per la ferratura dei cavalli di carica assegnati agli ufficiali vanno a carico del corpo e sono conteggiate nell'apposito capitolo. La bardatura e gli arnesi di scuderia sono a carico dell'utente.

I cavalli concessi in uso agli ufficiali autorizzati a tenerli fuori della scuderia del corpo, saranno considerati come cavalli di truppa distaccati e perciò:

a) le razioni foraggio saranno prelevate dall'ufficiale utente

per conto del reggimento cui il cavallo è effettivo e cioè con buono intestato al reggimento;

b) alla paglia, alla ferratura e al governo del cavallo provvederà l'ufficiale ed a rimborso della spesa esso riceverà dal reggimento, a termini dell'art. 257 del regolamento d'amministrazione, L. 0,25 per ogni giornata.

9. I cavalli di carica assegnati agli ufficiali di stato maggiore seguono gli ufficiali nei cambi di residenza continuando a rimanere effettivi ai reggimenti dai quali furono prelevati ed ai quali dovranno di massima essere restituiti.

Le spese di trasporto per i trasferimenti dei cavalli saranno conteggiate sul rendiconto delle spese di viaggio del comando del corpo di stato maggiore.

10. Non è consentito lo scambio dei cavalli di carica fra ufficiali.

Di massima si seguirà il concetto di lasciare il cavallo di carica all'ufficiale, che risponde delle sue qualità di addestramento e conservazione, finchè al medesimo ne competa il diritto a meno che le attitudini del quadrupede non rispondano più alle esigenze del servizio.

11. Se le attitudini del cavallo di carica fossero menomate per soverchio deterioramento prodotto da provata incuria dell'ufficiale a cui fu concesso, il consiglio d'amministrazione del corpo farà addebitare al conto rimonta dell'ufficiale utente la somma rappresentante il deprezzamento subito dal cavallo.

12. Allo scopo di compensare l'ufficiale che con speciale cura abbia addestrato e conservato un cavallo assegnatogli di carica, viene concesso il passaggio del proprio cavallo di carica nella categoria dei cavalli di agevolezza a quell'ufficiale che domanda di farne acquisto. Perchè il cavallo di carica possa essere acquistato dall'ufficiale che lo ha in consegna occorre che siano trascorsi almeno due anni da che detto cavallo gli fu assegnato di carica.

13. L'ufficiale avente in consegna il cavallo di carica che per promozione o trasferimento si trovi ad avere ancora diritto a razione foraggio, ma non più a cavallo di carica, oppure l'ufficiale che con la promozione o trasferimento venga ad acquistare il diritto ad un maggiore numero di razioni foraggio, potrà dietro domanda, essere autorizzato ad acquistare il cavallo di carica che sia a lui assegnato almeno da 6 mesi.

14 All'atto della iscrizione del cavallo sul ruolo di quelli di carica ne sarà dal consiglio d'amministrazione fatta la stima in base al suo valore reale, tenendo presente, per quelli di rimonta speciale, il prezzo di acquisto.

Il prezzo di cessione dei cavalli di carica come cavalli di agevolezza sarà stabilito dal consiglio di amministrazione del corpo o da altro delegato dal medesimo in base al valore come sopra attribuito al cavallo all'atto dell'iscrizione sul ruolo di quelli di carica, con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni da che il cavallo stesso è in consegna come di carica all'ufficiale che lo acquista, indipendentemente da precedenti servizî che esso avesse prestato come di truppa o di carica ad altri ufficiali.

Nel còmputo dei dodicesimi si terrà conto dell'anno incominciato solo quando di esso siano trascorsi almeno sei mesi e un giorno.

La iscrizione del cavallo come sopra ceduto nel ruolo dei cavalli di agevolezza, nella categoria che i requisiti del cavallo stesso consentono, verrà fatta con le norme che regolano la concessione dei cavalli d'agevolezza distribuiti dai corpi, senza però tener calcolo della categoria nella quale, per effetto di tali norme, l'ufficiale avrebbe diritto di eseguire il prelevamento.

L'assegnazione di agevolezza sarà definitiva all'atto della cessione, esclusa cioè la facoltà di restituzione entro quaranta giorni.

15. I cavalli di carica acquistati dagli ufficiali restano vincolati di agevolezza e non possono essere venduti al commercio che dopo compita l'età di 12 anni, a meno che non abbiano in età inferiore perduto le volute qualità di servizio, il che dovrà risultare da apposito verbale del consiglio d'amministrazione. Come cavalli d'agevolezza possono essere ceduti ad altri ufficiali che abbiano diritto a razione foraggio ed alla categoria d'agevolezza cui il cavallo è stato assegnato.

16. I cavalli di carica in consegna agli ufficiali saranno in massima tolti al compiere del 12° anno dal ruolo dei cavalli di carica, rimanendo soltanto inscritti in quello dei cavalli di truppa per essere poi a preferenza scelti come cavalli di agevolezza per la terza categoria.

Se però qualche cavallo, a giudizio dell'ufficiale che lo ha in consegna, dopo il suddetto periodo di tempo dimostrasse speciale attitudine a prestare ancora servizio come cavallo di carica è fatta facoltà al comandante del corpo di lasciarlo nel ruolo oltre il limite indicato. Così si può disporre del passaggio di ruolo prima che raggiunga il dodicesimo anno qualora il cavallo sia riconosciuto non più adatto al servizio dell'ufficiale. In entrambi i casi se ne renderà informato il Ministero (ispettorato ippico).

17. Per gli ufficiali addetti al comando del corpo di stato maggiore le attribuzioni dei comandanti di corpo d'armata stabilite dal numero 6 sono devolute al capo di stato maggiore dell'esercito.

18. Agli effetti di cui ai precedenti numeri 12-13 tutti i cavalli che alla data di pubblicazione della presente circolare si trovino inscritti sul ruolo di quelli di carica dovranno essere dal consiglio d'amministrazione visitati e stimati e sarà loro assegnato il prezzo in base all'attuale valore reale commerciale ad essi riconosciuto.

A tal uopo tutti gli ufficiali che alla data della presente hanno in consegna cavalli di carica dovranno presentarli nel più breve tempo possibile al consiglio d'amministrazione da cui dipendono, e, qualora si trovino da esso troppo lontani, ad un consiglio d'amministrazione viciniore o al comandante di un distaccamento di un corpo a cavallo o di una brigata di artiglieria da costa o da fortezza.

Il processo verbale originale di stima dovrà essere trasmesso al corpo cui il cavallo è effettivo per la debita attribuzione del valore a ciascun cavallo sul ruolo relativo.

19. Agli effetti del cómputo del prezzo di cessione di agevolezza dei cavalli di carica, che alla data della presente trovansi già in consegna ad ufficiali, si terrà come base di partenza il valore attribuito nella visita eseguita a termini del precedente n. 18.

20. Sono abrogati gli *Atti* n. 225 del 1902, n. 89 del 1906 e le circolari n 88 e n. 168 del 1909.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. 447. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Distribuzione delle ricompense per la campagna di guerra italo-turca.** — (Segretariato generale). — 22 ottobre 1913.

Dovendosi provvedere, insieme con la distribuzione dei brevetti delle medaglie al valor militare conferite per la guerra italo-turca, anche all'invio degli attestati degli encomi solenni concessi per la guerra medesima con i Regi decreti 22 marzo e 29 maggio 1913 (dispensa straordinaria e dispensa 27ª del *bollettino*); s'invitano i comandi delle legioni carabinieri reali e dei reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio e gli altri da cui dipendono o dipendevano militari premiati con

l'encomio solenne, per i quali non sia stato possibile nella pubblicazione indicare il corpo; a trasmettere a questo Ministero (Segretariato generale), *non più tardi del 10 novembre p. v. anche se negativo*, l'elenco dei militari medesimi che ad essi rispettivamente appartengono od appartennero.

Con l'occasione, ciascuno dei comandi di reggimento di artiglieria è invitato a verificare con particolar cura e ad indicare se fra i propri militari si trovino o si siano trovati il caporale Molinari Giuseppe e il soldato Montana Giovanni, ai quali non si è potuto ancora far pervenire la medaglia di bronzo di cui sono stati insigniti, perchè, malgrado gl'inviti fatti con le circolari 131 e 280 del corrente anno, nessun corpo li ha segnalati come ad esso appartenenti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **448.** — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari per i sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 ottobre 1913.

A parziale modificazione della circolare n. 373 del 10 settembre corrente anno del *giornale militare*, il Ministero partecipa che il 2° corso complementare presso la scuola di applicazione di fanteria, si svolgerà dal 1° aprile 1914 al 30 luglio 1914, anzichè dal 20 marzo al 20 luglio, stesso anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **449.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Concessione dell'aspettativa speciale ai maggiori e tenenti colonnelli delle armi di fanteria ed artiglieria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 ottobre 1913.

1. Il Ministero, valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 29 della legge 8 giugno 1913, n. 601 (circolare n. 269 del *giornale militare ufficiale* c. a.), tenuto conto delle esigenze del servizio e delle condizioni di carriera degli ufficiali delle varie armi, determina che per ora, e fino a nuovo ordine, siano ammessi a far domanda di collocamento in aspettativa speciale i soli maggiori e tenenti colonnelli delle armi di fanteria ed artiglieria (ruolo combattente).

2. Nei collocamenti e nei richiami dall'aspettativa speciale si seguiranno le norme date dagli articoli 15 e seguenti del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199 (circolare n. 438 del *giornale militare ufficiale* c. a.).

3. Le domande, in carta da bollo da L. 1 (dovranno essere inoltrate, per la via gerarchica, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

4. Gli ufficiali di stato maggiore che desiderino di essere collocati in aspettativa speciale dovranno ottenere, preventivamente, il trasferimento nell'arma di provenienza.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **450.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Fanfare di cavalleria.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 24 ottobre 1913.

A conferma e complemento delle disposizioni date con circolare ministeriale 7 settembre 1910, n. 9524, rimane stabilito che al sottufficiale trombettiere assegnato ai reggimenti di cavalleria in conformità delle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito (edizione 1911), spetta di curare che i trombettieri ed allievi trombettieri del reggimento, vengano esclusivamente istruiti all'uso della tromba mod. 1884

In conseguenza i trombettieri stessi dovranno essere convenientemente abilitati ad eseguire tutti i segnali dell'arma e quindi, riuniti in plotone, al comando del sottufficiale trombettiere, le marce con ritmo, la fanfara reale e la marcia fanfara prescritte dal tomo III del regolamento d'esercizi per la cavalleria (edizione 1896).

Tutti gli strumenti musicali che attualmente sono in carico ai vari reggimenti di cavalleria dovranno, a cura dei comandi interessati e ad eccezione delle trombe suddette, essere ritirati e quindi spediti, con regolare passaggio di carico, al comando della legione allievi carabinieri reali.

Un elenco degli strumenti così spediti, dovrà, da ogni comando, essere rimesso al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione vestiario).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **151.** – AVANZAMENTO. **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1914.** – (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 ottobre 1913.

1. Nel gennaio del prossimo anno avranno inizio gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità, per i capitani di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria (ruolo combattente) e del genio, e per i capitani commissari aspiranti alla iscrizione sui quadri di avanzamento del 1915. Contemporaneamente verranno chiamati quei capitani che, potendo concorrere all'avanzamento nel 1914, non abbiano ancora superato i relativi esperimenti, nè abbiano acquisito il diritto di esserne dispensati.

Si seguiranno le modalità prescritte con le circolari 62 e 484 (n. 2) del 1908.

2. I limiti di anzianità per la chiamata agli esperimenti restano fissati come segue:

Fanteria . . .	31 dicembre	1905
Cavalleria . .	26 giugno	1904
Artiglieria . .	20 dicembre	1903
Genio	30 dicembre	1906
Commissariato .	17 giugno	1906.

3. *I capitani i quali giusta i precedenti numeri 1 e 2 vengono chiamati agli esperimenti non potranno essere destinati a far parte dei corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo prima di avere superati gli esperimenti stessi.*

Per coloro che all'epoca dell'inizio del corso preparatorio di cui al successivo numero 4 si troveranno a far parte dei predetti corpi di occupazione, il Ministero si riserva di dare ulteriori disposizioni.

4 Dal 15 novembre al 20 dicembre p. v. i candidati saranno riuniti presso le sedi dei comandi dei corpi d'armata I, V, IX e X ove saranno esercitati nella compilazione di ordini, e nelle manovre coi quadri e sulla carta, ed ove saranno tenute alcune conferenze.

I capitani residenti nei territori degli altri corpi d'armata prenderanno parte al corso:

quelli	dei corpi	II	e	IV	presso il	comando	del I
id.	id.	III	e	VI	id.	id.	id. V
id.	id.	VII	e	VIII	id.	id.	id. IX
id.	id.	XI	e	XII	id.	id.	id. X

5. Al corso non prenderanno parte i capitani che abbiano acquisito il diritto di essere dispensati dagli esperimenti; e quelli che dichiarino per iscritto di rinunciare agli esperimenti e quindi all'avanzamento, con le modalità previste dalla circolare n. 2 del 1910.

6. Le conferenze di cui al precedente n. 4 saranno relative alle norme vigenti per l'impiego delle tre armi, alla fortificazione campale ed all'attuale sistemazione dei servizi nel nostro esercito.

7. Al termine del corso non saranno fatte classificazioni; i comandi dei corpi d'armata interessati trasmetteranno al Ministero (divisione stato maggiore) un brevissimo rapporto.

8. Agli ufficiali che debbono recarsi in sede differente dalla propria, sarà corrisposta la indennità di trasferta di 1ª categoria per i giorni di viaggio, e per i primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria per i successivi; e ciò in base alla facoltà consentita al Ministero dal § 55 del regolamento sulle indennità eventuali. (R. decreto 3 agosto 1908, n. 547).

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **452.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 ottobre 1913.

Il Ministero comunica di avere determinato, in considerazione dell'esiguo numero dei concorrenti, che non abbia più luogo il corso di geodesia presso l'istituto geografico militare indetto colla circolare n. 284 del *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **453.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Tariffe per il fitto degli alloggi demaniali colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.** — (Direzione generale artiglieria e genio). 24 ottobre 1913.

Si rende noto che con decreto ministeriale del 4 ottobre 1913 sono state approvate le seguenti tariffe il fitto degli alloggi demaniali nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

N. d'ordine	Piazza	Località in cui trovansi gli alloggi	NATURA DEGLI ALLOGGI	Valore locativo mensile per ogni m² di superficie utile	Annotazioni
1	Messina	Categoria A Alloggiamenti militari Vittorio Emanuele III.	1° Gruppo. — Case in cemento armato od in muratura, antisismiche per alloggi di ufficiali ed assimilati .	0 40	
2			2° Gruppo. — Case in cemento armato od in muratura antisismiche, per alloggio di impiegati e sottufficiali	0 35	
3			3° Gruppo. — Case in muratura ordinaria, riparate ed utilizzate dopo il terremoto per alloggi isolati di ufficiali ed essimilati .	0 28	
4			4° Gruppo. — Baracche in legname per alloggi isolati di ufficiali ed assimilati . . .	0 28	
5			5° Gruppo. — Padiglioni in legname per alloggi multipli di ufficiali ed assimilati .	0 25	
6			6° Gruppo — Camere nel padiglione in legname, per ufficiali, assimilati ed impiegati scapoli	0 22	

N. d'ordine	Piazza	Località in cui trovansi gli alloggi	NATURA DEGLI ALLOGGI	Valore locativo mensile per ogni m² di superficie utile	Annotazioni
7			7° GRUPPO. — Baracche in legname per alloggi multipli di impiegati e sottufficiali .	0 20	
8			8° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi del personale operaio . . .	0 10	
9	Messina	Categoria *B* Spianata di Terranova-Cittadella e adiacenze	1° GRUPPO. — Case in muratura baraccata per alloggi isolati di ufficiali ed assimilati.	0 22	
10			2° GRUPPO. — Case in muratura baraccata per alloggi multipli di ufficiali ed assimilati	0 20	
11			3° GRUPPO. — Case in muratura baraccata per alloggi isolati di impiegati e sottufficiali	0 20	
12			4° GRUPPO. — Case in muratura baraccata per alloggi multipli di impiegati e sottufficiali.	0 18	
13			5° GRUPPO. — Case in muratura ordinaria, riparate ed utilizzate dopo il terremoto per alloggi di ufficiali ed assimilati.	0 15	

N. d'ordine	Piazza	Località in cui trovansi gli alloggi	NATURA DEGLI ALLOGGI	Valore locativo mensile per ogni m² di superficie utile	Annotazioni
14			6° GRUPPO. — Case in muratura ordinaria riparate ed utilizzate dopo il terremoto per alloggi di impiegati e sottufficiali.	0 10	
15			7° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi isolati di ufficiali ed assimilati.	0 18	
16			8° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi isolati di impiegati e sottufficiali.	0 15	
17			9° GRUPPO. — Padiglioni provvisori in legname per alloggi multipli di ufficiali ed assimilati.	0 15	
18			10° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname, per alloggi multipli di impiegati e sottufficiali.	0 12	
19			11° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi del personale operaio.	0 08	
20	Messina	Categoria *C* Località varie non contem-	1° GRUPPO. — Case in muratura baraccata per alloggi isolati di ufficiali ed assimilati.	0 20	

N. d'ordine	Piazza	Località in cui trovansi gli alloggi	NATURA DEGLI ALLOGGI	Valore locativo mensile per ogni m² di superficie utile		Annotazioni
21		plate nelle precedenti categorie (strade militari, noviziato ecc.).	2° GRUPPO. — Case in muratura baraccata per alloggi isolati di impiegati e sottufficiali.	0	18	
22			3° GRUPPO. — Case in muratura baraccata per alloggi multipli di ufficiali ed assimilati.	0	18	
23			4° GRUPPO. — Case in muratura baraccata per alloggi multipli di impiegati e sottufficiali.	0	16	
24			5° GRUPPO. — Case in muratura ordinaria riparate ed utilizzate dopo il terremoto per alloggi di impiegati e sottufficiali.	0	16	
25			6° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi isolati di ufficiali ed assimilati.	0	16	
26			7° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi isolati di impiegati e sottufficiali.	0	14	
27			8° GRUPPO. — Padiglioni provvisori in legname per alloggi multipli di ufficiali ed assimilati.	0	14	

N. d'ordine	Piazza	Località in cui trovansi gli alloggi	NATURA DEGLI ALLOGGI	Valore locativo mensile per ogni m² di superficie utile	Annotazioni
28			9° GRUPPO. — Padiglioni provvisori in legname per alloggi multipli di impiegati e sottufficiali . . .	0 12	
29			10° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi del personale operaio . .	0 08	
1	Reggio Calabria	Categoria *A* Città S. Lucia e adiacenze.	1° GRUPPO. — Baracche in legname per alloggi isolati di ufficiali ed assimilati. . . .	0 25	
			2° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi isolati di ufficiali ed assimilati	0 20	
			3° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi isolati di impiegati e sottufficiali	0 18	
			4° GRUPPO. — Padiglioni provvisori in legname per alloggi multipli di ufficiali ed assimilati . . .	0 18	
			5° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi multipli di impiegati e sottufficiali	0 16	
			6° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi del personale operaio . .	0 08	

N. d'ordine	Piazza	Località in cui trovansi gli alloggi	NATURA DEGLI ALLOGGI	Valore locativo mensile per ogni m.² di superficie utile	Annotazioni
2	Reggio Calabria	Categoria *B* Piani del Borace, del Belvedere ed adiacenze,	1° Gruppo. — Case in cemento armato od in muratura, antisismiche per alloggi di ufficiali ed assimilati .	0 35	
			2° Gruppo. — Baracche in legname per alloggi isolati di ufficiali ed assimilati . . .	0 23	
			3° Gruppo. — Padiglioni in legname per alloggi multipli di ufficiali ed assimilati .	0 20	
			4° Gruppo. — Padiglioni in legname per alloggi isolati di impiegati e sottufficiali	0 20	
			5° Gruppo. — Padiglioni in legname per alloggi multipli di impiegati e sottufficiali.	0 18	
			6° Gruppo. — Baracche provvisorie in legname per alloggi isolati di ufficiali ed assimilati	0 16	
			7° Gruppo. — Baracche provvisorie in legname per alloggi multipli di ufficiali ed assimilati	0 13	
			8° Gruppo. — Baracche provvisorie in legname per alloggi isolati di impiegati e sottufficiali	0 18	

N. d'ordine	Piazza	Località in cui trovansi gli alloggi	NATURA DEGLI ALLOGGI	Valore locativo mensile per ogni m.² di superficie utile	Annotazioni
			9° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi multipli di impiegati e sottufficiali	0 11	
			10° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggio del personale operaio . .	0 07	
3	Villa S. Giovanni	Città e dintorni.	1° GRUPPO. — Case in muratura baraccata per alloggi di ufficiali ed assimilati .	0 20	
			2° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi di impiegati e sottufficiali	0 15	
			3° GRUPPO. — Baracche provvisorie in legname per alloggi del personale operaio. .	0 07	

N.B. — Nella superficie utile, agli effetti del pagamento del canone di affitto, non si comprendono le cucine, le latrine e i corridoi di semplice passaggio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e decreti in edizione ufficiale per l'anno 1914.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1914 sono determinati in **lire dodici**, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, ed in **lire quattordici**, comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per siffatto abbonamento scade il 31 gennaio 1914.

I non ammessi alla franchigia postale, se contraggono l'associazione dopo tale termine, oltre al prezzo di lire quindici, stabilito, per l'intera annata della Raccolta, col decreto ministeriale del 19 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile successivo, dovranno anche corrispondere la spesa di trasporto.

Le lettere e la corrispondenza concernenti l'associazione alla raccolta dovranno indirizzarsi alla direzione dello stabilimento penale (Tipografia delle Mantellate — Servizio delle leggi) in Roma.

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « Contabile della Tipografia delle Mantellate - Servizio delle leggi — in Roma ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(2822) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1913 — 28 ottobre

1913 OTTOBRE 27. - N. 454. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Forniture dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1914 . *Pag.* 1287

CIRCOLARE N. **454**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1914.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 27 ottobre 1913.

Durante l'anno 1914 il servizio dei viveri per i caporali ed i soldati, per gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, per gli allievi carabinieri reali e per gli allievi degli istituti militari, sarà disciplinato nel modo seguente:

CAPO I.

FORNITURE PER I CORPI.

Fornitura della carne.

1. *Fornitura ad unica impresa.* — 1. In tutti i presidi militari aventi una forza media giornaliera maggiore di 100 uomini, esclusi quelli della Sardegna e delle sue isole, ed in quegli altri che trovansi indicati nell'allegato n. 5, la provvista della carne sarà eseguita dalla società Unione Importatori Bestiame, in base al relativo capitolato d'oneri (edizione 1911) ed al prezzo netto di L. 1,322865 al kg, per la carne congelata, e di L. 1,606935 al kg., per la carne fresca.

2. Alle truppe suddette ed a quelle dei presidi eventuali di cui al § 33 del capitolato d'oneri, l'impresa ha l'obbligo di fornire carne congelata nei mesi di gennaio, febbraio, marzo,

ottobre, novembre e dicembre e carne fresca negli altri sei mesi dell'anno, salvo che sia diversamente disposto dal Ministero ed eccettuato il caso in cui l'impresa creda, *nel suo interesse*, di distribuire carne fresca in luogo di carne congelata, nel qual caso però ogni razione di 200 gr. di carne fresca sarà pagata come una razione di 190 gr. di carne congelata.

Però nel corrente esercizio finanziario le distribuzioni di carne congelata saranno eseguite dal 15 ottobre 1913 al 15 aprile 1914.

3. Per le truppe alle esercitazioni di campagna spetta all'impresa di provvedere al servizio di fornitura, giusta il § 53 del capitolato d'oneri, e per conseguenza i corpi non potranno fornirsi direttamente dal commercio se non nei casi contemplati dai §§ 33, 34, 35 e 36 del capitolato.

4. Il servizio di fornitura della carne congelata sarà eseguito coi mezzi e con le modalità prescritti dal capitolato d'oneri.

5. Per gli effetti di cui alla lettera *a*) del § 75 del capitolato d'oneri debbono essere considerati montuosi i luoghi indicati nell'allegato n 8

6. Per le somministrazioni eseguite dall'impresa unica tutti i pagamenti debbono essere fatti direttamente all'impresa dalle direzioni di commissariato militare o, per le mense di cui commi *e*), *f*) e *g*) del § 31 del capitolato, nel modo prescritto dalla circolare n. 69 del *giornale militare* del 1912, non avendo i rappresentanti locali della società Unione Importatori Bestiame la facoltà nè di riscuotere alcuna somma, nè di fare nessuna quietanza per conto della società stessa.

II. *Fornitura per presidio. — Nel presidio capoluogo della divisione militare di Cagliari.* — 7. Nel capoluogo della divisione militare di Cagliari la provvista della carne sarà affidata ad un'impresa divisionale, la quale dovrà eseguire il servizio secondo il capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle RR. truppe (edizione 1911).

In base a tale capitolato, l'impresa dovrà provvedere la carne non solo alle truppe nel presidio capoluogo di divisione, ma anche alle truppe alle esercitazioni di campagna che si terranno nel territorio della divisione, qualunque sia la denominazione con cui le esercitazioni stesse verranno designate.

8. La fornitura sarà appaltata ad asta pubblica ad offerte segrete, con deliberamento definitivo nella prima seduta.

9. La sezione di commissariato militare di Cagliari pubblicherà subito il relativo avviso d'asta, conforme al modulo dell'allegato n. 1.

L'avviso d'asta dovrà essere inserito nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale* della provincia, seguendo le norme all'uopo stabilite dall'istruzione sulla stipulazione dei contratti (edizione 1912). Detto avviso dovrà essere inoltre pubblicato nelle città più importanti del lotto d'impresa. Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste all'amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, all'amministrazione del bollettino della provincia presso la prefettura ed ai sindaci delle città predette, inviando loro copia dell'avviso d'asta.

La sezione di commissariato dovrà inviare altresì una copia dell'avviso d'asta, appena stampato, al Ministero di agricoltura, industria e commercio (ufficio d'informazioni commerciali).

10. La sezione di commissariato fisserà l'ammontare della cauzione ragguagliandola al 5 % del valore presuntivo del contratto, il quale ultimo dovrà calcolarsi sulla base del prezzo della carne corrente sulla piazza al momento della pubblicazione dell'avviso d'asta.

11. Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, nel primo ed unico incanto e seguirà a favore di colui che avrà offerto il prezzo minore per ciascun chilogramma di carne od almeno un prezzo uguale a quello stabilito dal Ministero nella relativa scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il deliberamento avrà luogo anche se si presenterà un solo offerente.

12. Qualora l'asta vada deserta, sia per mancanza assoluta di offerte, sia perchè nessuna offerta risulti inferiore od almeno uguale al prezzo indicato nella scheda ministeriale, il capo dell'ufficio appaltante dichiarerà agli intervenuti che, secondo la speciale avvertenza inserita nell'avviso d'asta, saranno concessi quattro giorni di tempo per la presentazione di offerte per l'assunzione dell'appalto a trattativa privata, e che alla scadenza di detto termine saranno aperte, in pubblica seduta, le offerte ricevute ed accettata quella che risulterà migliore, purchè sia entro i limiti fissati dalla scheda ministeriale che servì di base per l'incanto e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

13. La lettera ufficiosa indicante il prezzo da segnare nella scheda segreta dovrà, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'incanto essere inviata al Ministero dal capo dell'ufficio di commissariato appaltante, il quale unirà alla lettera stessa una breve, ma chiara ed esplicita relazione sulle condizioni del mercato, indicando altresì i prezzi medi per quintale, correnti

sulla piazza delle carni bovine macellate di qualità corrispondente a quella richiesta per la fornitura e l'ammontare del dazio di consumo e della tassa di macellazione.

14. Il capo della sezione di commissariato dovrà, salvo il caso di assoluto impedimento, presiedere personalmente l'asta e trovarsi quindi alla sede nel giorno dell'incanto e in quello in cui si dovesse procedere alla trattativa privata.

15. Il risultato dell'asta sarà comunicato al Ministero telegraficamente e poi subito confermato con lettera, alla quale sarà unita copia della scheda segreta ministeriale. Nel caso di deserzione si indicherà se ciò si è verificato per mancanza assoluta di offerte oppure perchè nessuna offerta è risultata inferiore o almeno uguale al prezzo indicato nella scheda ministeriale. Nei telegrammi sarà indicato solo il nome della persona a cui è stato aggiudicato l'appalto, se essa lo abbia assunto per conto proprio o per persona da nominare ed il prezzo offerto: alla lettera di conferma sarà accluso l'elenco di tutti gli offerenti ed i rispettivi prezzi.

16. In caso di deserzione della trattativa privata di cui al precedente numero 12, il capo dell'ufficio appaltante indirà senza indugio una seconda asta.

Il deliberamento avverrà secondo il sistema già seguito per la prima asta, in base al prezzo stabilito dalla nuova scheda ministeriale,

Per questa seconda asta varrà ciò che è detto nel precedente numero.

III. *Negli altri presidi.* — 17. Negli altri presidi della Sardegna ed in quelli del continente non aventi una forza media giornaliera maggiore di 100 uomini e non compresi nell'allegato n. 5 la provvista della carne sarà eseguita a cura diretta dei corpi mediante contratti comprendenti l'intero presidio. Tale provvista sarà pure regolata dai capitoli di oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle RR. truppe (edizione 1911).

18. Il deliberamento della fornitura sarà fatto ad asta pubblica od a licitazione privata, a seconda che l'ammontare presuntivo della provvista superi oppure no la somma di lire 10 mila. Per l'asta pubblica si seguirà il procedimento indicato nella parte II e le avvertenze di cui al comma b) del n. 22.

Quando non sia possibile promuovere il concorso di più offerte oppure speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si seguirà il sistema della trattativa privata. In tal caso dovrà essere compilata apposita e particolareggiata relazione, nella

quale saranno esposte tutte le ragioni che ispirarono la scelta del sistema. Copia di detta relazione sarà allegata alla copia dei contratti.

Per la licitazione o la trattativa privata dovranno essere tenute presenti le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (ediz. 1911) e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

19. Al deliberamento sarà provveduto:

a) nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi, dall'ufficio di commissariato, là dove esiste, o da una delle amministrazioni designate dal comando del presidio.

b) nei presidi sedi di un corpo solo, dal consiglio di amministrazione del medesimo;

c) nei presidi sedi di un solo distaccamento, dal comandante del distaccamento.

L'autorità cui spetta l'approvazione del contratto, non dovrà partecipare alla deliberazione della fornitura.

20. Nei presidi in cui dovrà tenersi l'asta pubblica, il relativo avviso conforme al modulo dell'allegato n 1 sarà pubblicato dall'amministrazione incaricata della stipulazione del contratto.

CAPO II.

Fornitura del vino, degli erbaggi, dei generi di condimento e del pane.

I. *Vino*. — 21. La fornitura del vino dovrà essere fatta per presidio e verrà regolata dai più volte citati capitoli d'oneri, tenendo presenti i requisiti essenziali ai quali deve corrispondere, specialmente riguardo alla sua completa fermentazione ed alla percentuale alcoolica richiesta, ed avvertendo che il fornitore ha l'obbligo di dichiarare la regione da cui il vino proviene, giusta il penultimo comma del § 80 del capitolato.

22. Il deliberamento della fornitura sarà fatto secondo è indicato al n. 18.

Per il procedimento dell'asta valgono, in massima, le disposizioni stabilite nel capo I, con le seguenti avvertenze:

a) che per i presidi capoluoghi di divisione il prezzo della scheda segreta sarà fissato dal Ministero e per gli altri presidi, dal comandante del presidio;

b) che per i presidi non capoluoghi di divisione non occorre fare al Ministero alcuna comunicazione circa il procedimento ed il risultato dell'asta, e che, nel caso in cui l'asta o la

licitazione privata vada deserta, si potranno accettare offerte private, entro il termine stabilito, purchè siano inferiori o almeno uguali al prezzo stabilito nella scheda segreta. Qualora mancassero anche tali offerte private si provvederà alla fornitura del vino a mezzo di trattativa privata, alle migliori condizioni possibili Non ricevendo offerte convenienti, il comandante del presidio ne informerà il comando del corpo d'armata per essere autorizzato a fare il servizio ad economia.

23. Per tale fornitura, gli uffici appaltanti dovranno procurare di ottenere il concorso dei produttori diretti ed in special modo delle cantine sociali, consorzi agrari, cooperative, ecc

II. *Erbaggi e generi di condimento.* — 24. Gli erbaggi ed i generi di condimento saranno acquistati direttamente dai singoli corpi e reparti, seguendo le norme stabilite dagli art. 235 e 236 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (ediz. 1911).

III. *Pane.* — 25 Nei presidi in cui, giusta le disposizioni dei comandi di corpo d'armata, la fornitura del pane deve essere eseguita dall'industria locale, anzi che dai panifici militari, la medesima sarà deliberata a licitazione o a trattativa privata, in base al relativo capitolato d'oneri (edizione 1913), tenendo presente quanto è detto nel secondo e terzo comma del n. 18.

CAPO III.

Fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero.

26. Per la fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero si seguirà, come negli anni scorsi, il sistema delle provviste a mezzo di magazzini centri di rifornimento e quello delle forniture locali.

La provvista per mezzo dei magazzini centri di rifornimento sarà eseguita in tutti i corpi d'armata, e i centri di rifornimento per il riso, il caffè e lo zucchero saranno quelli indicati nell'allegato n. 6.

I. *Provviste per i magazzini centri di rifornimento* — 27. a) *Pasta.* — I contratti per le forniture della pasta per i magazzini centri di rifornimento saranno stipulati, a trattativa privata, dalle direzioni di commissariato militare o dalle sezioni ed uffici dipendenti con le persone o ditte alle quali il Ministero avrà aggiudicati i singoli lotti, al prezzo ed alle condizioni offerte dalle medesime.

Tali forniture saranno rette dal capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri (ediz. 1911).

I presidi che dovranno essere forniti dai magazzini centri di rifornimento saranno in massima quelli che verranno prossimamente indicati dal Ministero, ma le direzioni di commissariato potranno a ciascun centro togliere od aggiungere, tenuta presente la potenzialità dello stabilimento del fornitore, quei presidi pei quali fosse più o meno conveniente la fornitura locale. Stabiliti definitivamente i presidi destinati ad essere forniti dai magazzini predetti, le direzioni di commissariato trasmetteranno immediatamente il relativo elenco al comando del corpo d'armata, perchè questo possa subito disporre per l'appalto delle forniture locali. Copia di tale elenco dovrà anche essere mandata al Ministero.

Nei contratti di fornitura dovranno, giusta il § 150 del capitolato, essere indicate le quantità complessive di pasta da provvedere, determinate fra un minimo ed un massimo largamente approssimativi, *senza fare menzione alcuna delle truppe alle quali è destinata.*

28. b) *Riso, caffè e zucchero.* — Per le forniture del riso, del caffè e dello zucchero occorrenti ai magazzini centri di rifornimento è già stato o sarà provveduto dal Ministero.

I comandi di corpo d'armata determineranno i presidi ai quali non convenga far provvedere detti generi dai rispettivi magazzini centri di rifornimento e disporranno subito per l'appalto delle forniture locali.

II. *Distribuzione dei generi.* — 29. Nei presidi ove attualmente funzionano i magazzini militari *principali* di distribuzione viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magazzini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Negli altri presidi serviti in parte dai centri di rifornimento si istituiranno magazzini militari *secondari* di distribuzione viveri, la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designato dal comandante del presidio e funzioneranno secondo è prescritto dalla circolare n. 302 del *giornale militare* del 1911.

30. Le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento: per la pasta, il 1° ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1° di ogni mese per i bisogni del mese seguente, regolandosi in modo da avere costantemente i fondi per il fabisogno di quattro giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

Dette richieste saranno fatte dagli uffici di commissariato da cui dipendono i magazzini principali di distribuzione viveri per i bisogni di detti magazzini; dalle amministrazioni che gestiscono i magazzini viveri secondari, per i bisogni di questi ultimi.

III. *Forniture locali* - 31. I presidi che non debbono essere forniti dai centri di rifornimento si provvederanno della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero loro occorrenti mediante forniture locali.

Per dette forniture si seguiranno le norme fissate ai capi I e II.

IV. *Numero delle distribuzioni di pasta, riso, caffè e vino ed analisi dei generi.* — 32 La pasta sarà distribuita sei volte la settimana, ma i corpi avranno la facoltà di sostituire una di tali distribuzioni con altri generi, a seconda dei gusti della truppa e delle speciali produzioni della regione, impiegando per simile sostituzione una somma corrispondente all'importo di una razione giornaliera di pasta calcolato sulla base del prezzo contrattuale. Le distribuzioni di pasta dovranno essere fatte per 2 3 di pasta lunga e 1/3 di pasta corta.

33. Il riso sarà distribuito una volta per settimana.

34 Durante l'anno si faranno 250 distribuzioni di caffè e 30 distribuzioni di vino E' lasciato in facoltà dei singoli corpi e reparti di determinare i giorni per tali distribuzioni.

35. La razione di caffè crudo è stabilita in grammi 12,5, cioè con l'aumento di 1/4 sulla razione di grammi 10 di caffè tostato.

36. Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con tutta la frequenza che si riterrà necessaria e per ciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale efficace mezzo di controllo ogni qual volta lo reputino opportuno.

37. Le disposizioni dei precedenti numeri sono da applicare indistintamente in tutti i presidi tanto se forniti dai magazzini centrali quanto se provvisti dai fornitori locali.

CAPO IV.

Forniture per la legione allievi carabinieri reali.

38. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrenti agli allievi carabinieri reali saranno prelevati dal magazzino militare principale di distribuzione viveri di Roma. Tutti gli altri generi componenti la razione fondamentale saranno provvisti direttamente dal comando della legione, in base al capitolato d'oneri

per la provvista (per presidio) dei viveri alle RR. truppe (ediz. 1911) e con le norme di cui al n. 18 e al comma *b*) del n. 19, avvertendo che per i deliberamenti ad asta pubblica il prezzo della scheda segreta sarà fissato dal Ministero.

39. Al fornitore della carne, fresca e congelata, sarà però fatto obbligo di consegnare il genere nei locali della legione e di ritirare, di volta in volta, quelle quantità che potranno avanzare nelle singole distribuzioni giornaliere.

Allo stesso modo si provvederà per il vitto degli allievi carabinieri dei depositi di Palermo e Cagliari, salvo che per la carne, la quale sarà prelevata dal locale magazzino principale di distribuzione viveri

40. Il versamento in tesoreria dell'importo dei generi prelevati dal magazzino militare principale di distribuzione viveri sarà fatto in conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 32 del giornale militare del 1913.

CAPO V.

Forniture per gli ospedali militari e le infermerie di presidio.

41. Le forniture delle derrate e degli altri generi occorrenti per il mantenimento degli ammalati saranno rette dal capitolato d'oneri per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e le infermerie di presidio (edizione 1913), avvertendo che, giusta il § 21 del capitolato, le paste da minestra per gli ammalati dovranno essere di prima qualità.

Per il deliberamento di tali forniture si seguiranno le stesse norme stabilite dal capo I avvertendo che per le aste pubbliche i prezzi delle schede segrete saranno fissati dalle autorità che dovranno approvare i contratti e che nessuna comunicazione dovrà farsi al Ministero circa il procedimento ed il risultato dell'asta.

Per le provviste necessarie alle infermerie di presidio provvederanno i rispettivi direttori come comandanti di distaccamento dell'ospedale militare dal quale ciascuna infermeria dipende.

42. Il § 18 di detto capitolato d'oneri dà facoltà all'amministrazione militare di potere, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre, richiedere all'impresario, in tutti i presidi, nei quali esistano al momento della stipulazione del contratto, o siano impiantati dopo, frigoriferi stabili, pubblici o privati, anche la carne congelata e l'impresario avrà

l'obbligo di fornire detta carne nella misura che gli sarà indicata ed al prezzo stabilito per la medesima.

Di tale facoltà gli ospedali militari principali e le infermerie presidiarie dovranno, giusta il parere espresso dall'ispettorato di sanità militare, valersene per le distribuzioni di carne che debbono essere eseguite nei mesi suindicati agli ammalati e convalescenti non sottoposti a dieta speciale.

43. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrente per gli ammalati ed i viveri necessari per gli uomini delle compagnie di sanità dovranno essere prelevati dagli stessi magazzini militari principali di distribuzione viveri o magazzini secondari o dai fornitori locali che provvedono le altre truppe del presidio, in base alla facoltà riservata all'amministrazione militare dal § 33 del capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle R. R. truppe (edizione 1911). Conseguentemente anche gli uomini di dette compagnie dovranno consumare la carne congelata quando questa sarà distribuita alle altre truppe del presidio.

44. Il versamento in tesoreria dell'importo dei generi per gli ammalati prelevati dai magazzini militari di distribuzione viveri sarà effettuato com'è prescritto dal n. 40.

CAPO VI.

Forniture per gli istituti militari.

45. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrenti agli istituti militari dovranno essere prelevati dai locali magazzini di distribuzione viveri che li provvedono alle truppe del presidio. Il versamento in tesoreria dell'importo di detti generi sarà eseguito come è detto al n. 40.

46. Per tutte le altre derrate, le forniture saranno appaltate dai comandi dei singoli istituti militari in base al capitolato d'oneri per la provvista dei generi alimentari per gli stessi istituti (edizione 1912).

Ogni istituto dovrà però stabilire o in appositi *fogli di condizioni*, che faranno parte integrante dei contratti, oppure nei contratti stessi i requisiti che dovranno avere i singoli generi da fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

Per il deliberamento delle suddette forniture si seguiranno le norme fissate nel capo I, tenendo presente quanto è detto al n. 41 per gli ospedali militari.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

I. *Depositi e cauzioni.* — 47. I depositi per concorrere agli appalti e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del *cinque* per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dal l'art. 51 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

II. *Contratti.* — 48. Tutti i contratti dovranno avere la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 1914 ed essere redatti conformemente ai modelli degli allegati n. 2, 3 e 4, tenendo presente che per le forniture il cui ammontare presuntivo non superi le 4 mila lire potranno essere stipulate semplici scritture private, secondo il mod. n. 30 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti (edizione 1912), da approvarsi dall'autorità competente.

49. I contratti che non debbono essere stipulati dagli uffici di commissariato e dai consigli d'amministrazione, saranno redatti in forma privata, e non per atto pubblico.

50. Nei contratti si dovrà, per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori fare semplice riferimento ai relativi capitolati d'oneri, a meno che non sia veramente necessario introdurvi qualche aggiunta o variante alle condizioni fissate nei capitolati stessi.

51. Avvenuta la stipulazione dei contratti, copia autentica di essi, in carta libera, con a corredo i capitoli d'oneri, copia della ricevuta provvisoria della cauzione e degli atti di deliberamento, dovranno essere *subito* trasmessi al Ministero, il quale, valendosi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge 17 luglio 1910, n 511, emetterà i relativi decreti di approvazione e provvederà poi a che questi siano registrati alla Corte dei conti.

Quando però l'importo presuntivo dei contratti, calcolato in base alla forza media del presidio, non superi le 10 mila lire, l'approvazione sarà data dalla competente autorità (comandante di presidio o di corpo) e sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto la dichiarazione « visto, si approva », firmata dalla stessa autorità.

I contratti stipulati nell'interesse di reparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo.

III. *Campioni.* — 52. I campioni dei generi da fornire saranno formati dagli uffici appaltanti con le modalità stabilite nei capitoli d'oneri.

Gli uffici di commissariato incaricati di appaltare le forniture per i magazzini centri di rifornimento invieranno al Ministero, in apposita alberella, un campione di 500 grammi di ciascuno dei generi appaltati, avvertendo che i magazzini stessi non dovranno invia e i campioni dei generi ai presidi da essi riforniti.

IV. *Prezzo dei generi e delle razioni e andamento del servizio.* — 53. Non appena le competenti autorità avranno firmati ed approvati i contratti, tutti i comandi di presidio invieranno alla rispettiva direzione di commissariato uno specchio, conforme al modello dell'allegato n. 7.

Le direzioni di commissariato ora dette, dopo avere accertato la esatta compilazione degli specchi ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (divisione sussistenze).

Gli istituti e gli ospedali militari, quest'ultimi anche per le dipendenti infermerie presidiarie, dovranno trasmettere al Ministero, dopo avvenute le aggiudicazioni, un prospetto dal quale risultino le seguenti notizie:

1° i prezzi pattuiti per le singole derrate e per gli altri generi, posti a confronto con quelli dell'anno precedente;

2° la data dei contratti e il nome e cognome dei rispettivi titolari;

3° se il contratto fu stipulato ad asta pubblica o a licitazione o a trattativa privata.

Uguale prospetto trasmetterà la legione allievi carabinieri reali per quanto riguarda le forniture della carne, della pasta e del vino.

54. I comandi di corpo d'armata invieranno al Ministero (Divisione sussistenze) entro la prima quindicina del mese di luglio, una breve relazione sull'andamento del servizio dei viveri nel semestre scaduto, segnalando gli eventuali inconvenienti rilevati e proponendo i provvedimenti che ritenessero opportuni per migliorare il servizio.

V. *Capitolati.* — 55 I capitolati d'oneri sopra menzionati saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti ed istituti all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0,30 per ogni esemplare del capitolato per i viveri, al prezzo di L. 0,15 per ogni esemplare dei capitolati per il pane, per le derrate e gli altri generi per gli ospedali

e le infermerie presidiarie ed al prezzo di L. 0,15 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli d'oneri ed una copia della presente circolare. I consigli d'amministrazione richiederanno al Ministero (Div. Sussistenze) il necessario numero di copie di questa circolare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Modello dell'avviso d'asta — ALLEGATO N. 1

DIREZIONE O SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI . . . . .

oppure

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL . . . . .

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta.

Si fa noto che alle ore . . . del giorno . . . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (*indicare la via, il numero ed il piano*) avanti . . . . . (autorità che presiede l'incanto) ad un pubblico incanto ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella stessa seduta, per l'appalto della fornitura . . . . . durante l'intero anno 1913 (*per i presidi capiluoghi di divisione, si dirà:* « alle truppe del presidio di . . . . . e a quelle alle esercitazioni di campagna che si terranno nel territorio della divisione militare di . . . . . , qualunque sia la denominazione con cui le esercitazioni stesse verranno designate, nonchè in caso di mobilitazione del R. esercito, il tutto in conformità dei capitoli d'oneri edizione 1911; *per gli altri presidi si dirà invece:* « alle truppe del presidio di . . . . . » in conformità dei capitoli d'oneri edizione 1911) ».

Il deposito provvisorio per concorrere all'asta, che pel deliberatario sarà convertito in cauzione definitiva, viene fissato in L. . . .

L'impresa comincerà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre 1913.

I suddetti capitoli d'oneri, i quali faranno parte integrante del contratto (*se vi sia il campione, si aggiungerà:* « nonchè il campione di . . . . . ») saranno visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa (*direzione o sezione o consiglio d'amministrazione*) e presso (*si indicheranno quelle altre località dove, eventualmente, sono visibili i capitolati ed i campioni*).

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le società commerciali in nome collettivo dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) un certificato recente della cancelleria del tribunale consta-

tante: l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli articoli 90 e 91 del codice di commercio; se l'atto costitutivo abbia subito modificazioni e quali esse siano; se la Società si trovi nel libero esercizio dei suoi diritti; la designazione della persona legalmente incaricata di rappresentare la Società. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

L'amministrazione si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una Sezione di tesoreria provinciale o presso la Tesoreria centrale (Roma) il deposito provvisorio della somma come sopra stabilita. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, calcolata al valore di borsa del giorno precedente quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 60 del regolamento di contabilità generale dello Stato, gli attuali fornitori non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio, nè fornire una nuova cauzione per la nuova impresa, ma basterà che uniscano alle loro offerta una dichiarazione in carta da bollo da una lira con la quale vincolino, a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, depositando beninteso il supplemento eventualmente necessario per portarla all'ammontare stabilito nel presente avviso.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza poi presentare offerte verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza che essi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte, in piego chiuso e sigillato, per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto

deposito e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purché non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno un *mandato di procura* non hanno valore, se i mandatari non esibiscono, in originale od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filogranata col bollo ordinario da L. 1.22, firmate ed in piego chiuso. Il ribasso (o il prezzo) dovrà essere chiaramente scritto in lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una differenza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta, le offerte che non abbiano l'indicazione del ribasso (o prezzo) in tutte lettere, quelle non firmate, o che contengano riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide agli effetti giuridici, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto a favore del concorrente che avrà offerto un prezzo (nel caso sia indicato il ribasso: un ribasso maggiore) minore di quello stabilito nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Nel caso di deserzione di questo incanto, l'ufficio appaltante riceverà offerte private, sino alle ore . . . . . del giorno . . . . . nel qual giorno ed ora delibererà l'appalto al miglior offerente, purché l'offerta sia nei limiti segnati nella scheda segreta e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta. Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata. Per questa trattativa non saranno accettate le offerte fatte per persona da nominare.

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè: di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e foglio degli annunzi legali delle provincie comprese nel territorio del lotto d'impresa.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

ALLEGATO N. 2

MODELLO DI CONTRATTO

in seguito ad asta pubblica per le provviste dei viveri e del pane

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . avanti al signor . . . . . (*autorità che stipula il contratto*) al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti.

Per il presente atto, che varrà quale pubblico istrumento,

Sia noto:

Che all'incanto tenuto in questo ufficio per mezzo di offerte segrete il . . . . . ore . . . come era annunziato nell'avviso d'asta del . . . . . rimase definitivamente deliberato al signor . . . . . (*per sè o per persona da nominare*) l'appalto per la provvista del . . . . . (*indicare il genere o i generi deliberati*) occorrenti alle truppe di questo presidio durante l'anno 19 . . coll'offerto ribasso di lire . . . per ogni cento sul prezzo stabilito per base d'incanto di lire . . . . e perciò per il prezzo ridotto di lire . . . . . .

[*Qui, occorrendo, si aggiungerà:* che il medesimo signor . . . . valendosi della facoltà riservatasi, nominò con atto del . . . . registrato in . . . . . (*indicare la registrazione e la tassa pagata*) in accollatario di detta provvista il signor . . . . . che accettò tale nomina];

Che volendosi ora procedere alla stipulazione del relativo contratto, qui è comparso e si è costituito lo stesso signor . . . . . di (*o* del fu) . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . domiciliato in . . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure:* conosciuto dai suddetti testimoni)

(1) Indicazione dell'ufficio o corpo.

[*se ha delegato un mandatario, si dirà:* in persona del signor . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e domicilio*) suo procuratore costituito con atto . . . . . rogato dal notaio . . . . . .] (1) il quale ammettendo ed accettando per vero il contenuto della sovra fatta narrativa, si è obbligato nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero anno 19 . . e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . ai prezzi suindicati di lire . . . con l'offerto ribasso di lire . . . il quale riduce i prezzi a lire . . . . . .

I detti generi dovranno essere consegnati franchi da ogni altra spesa nel magazzino del fornitore situato nell'interno del presidio (*oppure:* nel magazzino militare di distribuzione viveri) dove la truppa si recherà e prelevarli.

La fornitura s'intende vincolata e subordinata a tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nel capitolato che, sottoscritto dalle parti e dai testimoni, si annette al presente contratto e che si conviene debba formarne parte integrante, per tutti gli effetti che dal contratto stesso derivano.

A garanzia del pieno ed esatto eseguimento di questo contratto il signor . . . . . vincola a favore dell'amministrazione militare il deposito di lire . . . . eseguito nella R. sezione di tesoreria provinciale di . . . . . come da quietanza N. . . . del . . . . . per essere versato alla Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione definitiva, a norma di legge.

Il pagamento delle provviste sarà fatto nel modo indicato dal capitolato d'oneri.

Per tutti gli effetti del presente contratto il signor . . . . . elegge il suo domicilio legale in . . . . . (*luogo nel quale deve essere eseguito il contratto*) via . . . . n. . . (*o presso* il . . . . . pure abitante in . . . . . via. . . . . n. . .) al quale domicilio è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti che potessero occorrere.

Ed il predetto signor . . . . . (*nome, cognome e grado*

---

(1) *Se il contraente è una società commerciale si dirà*: « È comparsa e si è costituita la ditta nella persona del signor . . . . . comproprietario con firma . . . . . e socio responsabile, come dall'unito certificato della Camera di commercio di . . . . . ». *Se la società contraente ha nominato un procuratore, basterà dire*: « E comparso nella persona del signor . . . . . procuratore costituito con atto . . . . . », *ma l'ufficiale rogante dovrà accertarsi che il notaio abbia dichiarato nell'atto che il mandante aveva facoltà di nominare un procuratore.*

di chi stipula per conto dell'amministrazione), stipulante per le ragioni e gli interessi dell'amministrazione militare, accetta il presente in forza di atto giudiziale, con la clausola sospensiva però che il presente contratto obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stato approvato dal comandante del. . . . . (*corpo, presidio, corpo d'armata*) (*oppure:* dal Ministero) secondo quanto è prescritto dall'art. 22 della legge del 17 luglio 1910, n. 511 e dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Nei puri riguardi della tassa di registro e secondo è indicato nel §. . del capitolato d'oneri, al presente contratto si attribuisce un valore presuntivo di lire. . . .

Le spese di stampa, di pubblicazione e di inserzione, le tasse di bollo e di registro e di diritti di segreteria del presente atto, come pure tutte le spese relative agli incanti tenuti per l'appalto che il signor. . . . . assume col presente contratto sono a carico dello stesso signor. . . . . .

Il presente contratto infine, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me. . . . . (*qualità dell'ufficiale rogante*) alla presenza delle parti contraenti e dei testimoni ed alla conferma ricevutane, viene dalle parti stesse e dai citati testimoni con me sottoscritto.

(*Nel caso si aggiungerà*: Per espressa dichiarazione delle parti si omette la lettura del capitolato d'oneri)

Il presente atto è scritto da me (*oppure*: da persona di mia fiducia) e consta di n. . . fogli e di n. . . pagine scritte.

(*Firme*)

Il deliberatario . . . . . .

Il . . . . . (*autorità che stipula per conto dell'amministrazione militare*).

I testimoni. . . . . .

L'ufficiale rogante . . . . . .

ALLEGATO N. 3

MODELLO DI CONTRATTO

in seguito a licitazione privata per le provviste dei viveri e del pane

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

Che, dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da provvedere*) occorrent . . alle truppe di questo presidio durante l'anno 19 . . . si è proceduto ad una licitazione privata ad offerte segrete sulla base dei seguenti prezzi:

. . . . . a L. . . . . .

. . . . . a L. . . . . ecc. .

Che sono stati invitati i signori . . . . . a presentarsi oggi in questo ufficio avanti al seggio composto dei signori . . . . . (*autorità che presiede, testimoni ed ufficiale rogante*) per esibire le loro offerte;

Che presentatisi i signori . . . . . essi esibirono le loro offerte, le quali, lette dal presidente, risultarono come segue:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente invitò gli stessi signori a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, e si ebbero le seguenti nuove offerte:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente, riconosciuto che il signor . . . . . ha fatto la migliore offerta, la quale porta il ribasso di lire . . . . ha aggiudicata la fornitura al medesimo.

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

Dovendosi pertanto procedere alla stipulazione del contratto avanti al presidente, al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori. . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, il detto signor. . . . . figlio di . . . . . di condizione. . . . . nato a . . . . . domiciliato in. . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure*: conosciuto dai suddetti testimoni) si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero anno 191. . e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. . . . . occorrenti alle truppe del presidio di. . . . . ai prezzi suindicati di lire. . . . . con offerto ribasso di lire . . . . . il quale riduce i prezzi a lire. . . . . .

Per tutto il resto vale il mod. dell'allegato n. 2 del capoverso: I detti generi ecc. . . . . *sino alla fine*.

ALLEGATO N. 4

MODELLO DI CONTRATTO

a trattativa privata per le provviste dei viveri e del pane

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . . del mese di . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

Che, dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da appaltare*) occorrent . . alle truppe di questo presidio durante l'anno 19 . . . sono state fatte trattative col signor . . . . . e si è avuta l'offerta ritenuta accettabile di lire . . . . .

In conseguenza al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, si è stipulato quanto segue tra il signor . . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula il contratto*) ed il detto signor . . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . e domiciliato in . . . da me personalmente conosciuto (*oppure:* conosciuto dai suddetti testimoni).

Il signor . . . . . si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero anno 19 . . . e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno . . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . . al prezzo di lire . . . . .

Per tutto il resto vale il mod. dell'allegato n. 2 dal capoverso I detti generi, ecc. . . . . *sino alla fine.*

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

ALLEGATO N. 5

PRESIDI *aventi una forza media giornaliera non maggiore di 100 uomini e nei quali il servizio di fornitura della carne durante il 1914 sarà eseguito dalla Società Unione Importatori Bestiame.*

Corpo d'armata	PRESIDI
II	Ceva.
IV	Melogno-Zuccarello-Triora.
V	S. Briccio-Primolano-Forte Masua-Forte Castelletto-Forte M. S. Viola-Cima Campolongo-Col Piccolo. Malcesine.
VI	Cento-Fagagna.
VII	Iesi.
VIII	Volterra.
X	Torre Annunziata.
XI	Turi-Bitetto.

ALLEGATO N. 6

CENTRI *di rifornimento per il riso, il caffè e lo zucchero.*

CORPI d'armata	Centri di rifornimento per ciascun genere		
	Riso	Caffè	Zucchero
I.	Novara per tutti i corpi di armata, meno i presidi di Vercelli, Milano e Pavia che si provvederanno con le forniture locali, sempre quando però ciò presenti un beneficio rispetto al rifornimento fatto da Novara.	Genova	Sampierdarena
II.		Id.	Id.
III.		Id.	Pontelagoscuro
IV.		Id.	Sampierdarena
V.		Venezia	Pontelagoscuro
VI.		Id.	Id.
VII.		Ancona	Ancona
VIII.		Genova	Pontelagoscuro
IX Div. Roma		Ancona	Avezzano
IX » Perugia		Id.	Ancona
IX » Cagliari		Genova	Sampierdarena
X.		Id.	Avezzano
XI Div. Bari.		Ancona	Id.
XI » Catanzaro		Genova	Id.
XII.		Id.	Id.

ALLEGATO N. 7

N. .... DI PROTOCOLLO

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per l'anno 1914 e del costo della razione stessa.*

GENERI	Unità di misura	Prezzo netto contrattuale dei generi	Quantità dei generi costituenti la razione	Costo della razione dei singoli generi (2)	Numero delle distribuzioni annuali	Quota del costo della razione in rapporto alle distribuzioni annuali (3)	Data dei contratti	Cognome e nome dei fornitori (4)	Forza media giornaliera dei conviventi al rancio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Carne { fresca . congel.	Kg.		0,200 0,190		365				
Pasta	»		0,200		313				
Riso	»		0,180		52				
Caffè crudo . .	»		0,0125		250				
Zucchero . . .	»		0,045						
Vino.	litro		0,25		30				
Costo complessivo della razione fondamentale.									

A . . . . . addì . . . . . 1913.

IL . . . . . .

(1) Ufficio di commissariato o comando di presidio.

(2) Si ottiene moltiplicando la colonna 3 per la colonna 4 e dovrà calcolarsi sino alla quarta cifra decimale.

(3) Si ottiene moltiplicando la colonna 5 per la colonna 6 e dividendo il prodotto per 365; dovrà calcolarsi come sopra.

(4) Per i generi forniti dai magazzini centrali, al nome del fornitore sarà sostituita l'indicazione del magazzino.

ALLEGATO N. 8.

ELENCO *dei luoghi che debbono essere considerati montuosi giusta l'annotazione* (1) *al § 75 dei Capitoli d'oneri per la fornitura della carne pel vitto delle R. Truppe, edizione 1911.*
(Impresa unica)

I corpo d'armata.

Valli Cenischia, Dora Riparia, di Bardonecchia ed affluenti. — Zona a monte di Susa, comprese tutte le rotabili e carrarecce del commercio e militari principali in fondo valle che si diramano sui due versanti.

Sono esclusi i seguenti tratti: Da Susa a Novalesa, da Salbertrand ad Oulx, da Oulx a Bardonecchia per via ordinaria.

Valle del Chisone. — Zona a monte di Fenestrelle, comprese tutte le rotabili e carrarecce del commercio e militari principali su fondo valle che si diramano sui due versanti.

Valle dell'Orco e Val Soana. — Zona a monte di Pont Canavese, escluso il tratto da Pont Canavese a Sparone.

Valle Germagnasca. — Zona a monte di Perrero, escluso il tratto da Perosa a Perrero.

Val Chiusella. — Zona a monte di Alice Superiore.

Valle Dora Baltea e Valli degli affluenti. — Zona a monte di Pont S. Martin, esclusi i seguenti tratti: Da Pont S. Martin ad Issime, da Verrès a Torgnon, da Aosta a Villeneuve, da Chatillon a Fierna, da Aosta a Vartney.

Tra le Valli Dora Baltea e la Valle dell'Elvo. — La rotabile Bollengo-Mongrando ed il tratto Chiaverano-Donato-Graglia.

Val Sesia. — Zona a monte di Varallo, esclusi i seguenti tratti: Da Varallo a Fobello, da Varallo a Balmuccia.

Val d'Oropa. — La rotabile Biella-Oropa a cominciare dal 5° chilometro dopo Biella.

Val d'Ossola e Valli degli affluenti. — Le seguenti strade rotabili a monte di Vogogna: Villa d'Ossola-Antronapiana a cominciare da Seppiana; Crevola d'Ossola-Sempione; Baceno-Croveo; Crevola d'Ossola-S. Maria Maggiore-Porta S. Anna; Piedimulera-Ceppomorelli-Macugnaga a cominciare da Castiglione; Crevola d'Ossola-Baceno Foppiana.

Sono escluse le rimanenti rotabili e carrarecce.

Regione del massiccio del Monte Mottarone. — Limitata ad oriente e settentrione dalla rotabile Meina-Stresa Baveno-Gravellona; a mezzo

giorno dalla rotabile Meina-Ghevio-Invorio Superiore-Invorio Inferiore-Gozzano; ad occidente dalla rotabile Gozzano-Orta-Omegna-Gravellona.

Sono escluse le località che trovansi lungo le dette rotabili.

II corpo d'armata.

Rotabili alpine. — In tutti i casi in cui oltrepassano la pendenza dell'8 %.

Località di altitudine superiore ai 1200 metri. — Per tutti i servizi dal 1° novembre a tutto il mese di marzo.

Zone speciali. — Regione del Tenda al disopra della Panice (m. 1320) e dell'imboccatura sud della galleria rotabile (m. 1279) — Valle del Gesso della Valletta a monte della Real Casa di caccia di S. Anna di Valdieri (m. 981) — Valle dello Stura di Demonte a monte di Pietra Porzio (m. 1216) — Regione del Mulo a valle dell'Arma al disopra di S. Maurizio d'Arma (m. 970) — Valle Maira a monte di Prazzo (m. 1030) Valle Vraita a monte dell'abitato di Villar (m. 1100) — Valle Po a monte di Ostana (m. 1150) — Valle del Colle a monte di S. Giacomo di Boves — Valle Pesio a monte della Certosa di Pesio — Valle dell'Ellero a monte di Prea — Valle Maudagna a monte di Frabosa Sottana — Valle Corsaglia a monte di Torre Mondovì. — L'intera valle Casotto — Valle Mongia a monte di Lisio.

III corpo d'armata.

Val Caffaro. — Comuni di Capovalle (già Hano), Treviso Bresciano, Bagolino.

Val Trompia. — Comuni di Collio e Bovegno.

Val Camonica — Comuni di Malegno, Lozio (Val di Lozio), Losine, Cerveno, Cimbergo, Paspardo (s'intende che si accettano le frazioni di questi comuni nelle immediate adiacenze della rotabile del Tonale). Comuni di Saviore, Cevo, Paisco, Loveno Grumello, Berzo Demo, Vezza d'Oglio, Pontagna, Ponte di Legno, Vione.

Valtellina. — Comuni di Bagni, Val di Dentro (Viola), Valfurva, Spriana, Chiesa (Val Malenco), Caspoggio, Lanzada, Castione Andevenno, Postalesio, Buglio in Monte, Gerola Alta, Pedesina, Rasura, (Val di Gerola), Bema. Albaredo per S. Marco (Val di Albaredo), Val Masino.

Valle S. Giacomo (Lira). — Comuni di Campodolcino e Isolato.

Val Brembana. — Comuni di Ornica (Val Stabbina), Vallorta, Averara, Piazzatorre, Mezzoldo (Brembo), Foppolo, Carona, Branzi, Taleggio (Val S. Euna), Rota Dentro, Rota Fuori, Gorno, Imagna (Val Imagna).

Valle del Dezzo. — Comuni di Collere, Oltrepovo, Vilminore, Schilpario, Azzone.

Val Seriana. — Comuni di Bondione, Lizzola, Fiumenero.

Val Telo. — Comuni di Argegno, Dizzasco, Castiglione d'Intelvi, S. Fedele d'Intelvi.

Valle d'Osteno. — Comuni di Laino, Claino con Osteno (strada da Argegno a Claino con Osteno per Castiglione d'Intelvi).

IV corpo d'armata.

Val di Staffora. — Comuni di Varzi, S. Margherita di Bobbio, Menconico, Pregola, Cella di Bobbio.

Val di Trebbia. — Comuni di Bobbio, Corte Brugnatella, Ottone, Gorreto, Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Fascia, Rondanina, Propata, Coli, Cerignale, Zerba.

Val Nure. — Comuni di Farini d'Olmo, Bettola, Ferriere.

Val d'Arda. — Comuni di Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca.

Val Taro. — Comuni di Pellegrino Parmense, Fornovo di Taro, Boccolo de' Tassi, Bardi, Varzi, Varano de' Melegari, Bedonia, Tornolo, Compiano, Albareto di Borgotaro, Borgotaro, Berceto, Solignano, Valmozzola, Lesignano di Palmia.

Val Baganza. — Comune di Calestano.

Val Parma. — Comuni di Langhirano, Corniglio, Tizzano Val Parma.

Val d'Enza. — Comuni di Neviano degli Arduini, Monchio, Palanzano, Vetto.

Val Secchia. — Comuni di Ramiseto, Castelnuovo ne' Monti, Collagna, Carpineti, Villa Minozzo, Busana, Ligonchio, Toano.

Zona dell'alta Nervia. — Limiti: Testa d'Alpe, Monte Alto, Pigna (non compresa), Monte Mera, Monte Ceppo, Carmo Langan, Carmo Binelli, Carmo Ciaberta, Monte Grai, Cima di Marta.

Zona dell'alta Argentina. — Limiti: Monte Fronte, Monte Saccarello, Collardente, Cima di Marta, Monte Grai, Carmo Ciaberta, Carmo Binelli, Carmo Langan, Monte Ceppo, Monte Collettazzo, Monte Neveia, Monte Fando, Monte Moro, Monte Albaspino, Monte Grande, Carmo di Brocca, Monte Monega, Monte Fronte.

Sono escluse tutte le località sul fondo di Valle Argentina.

Zona dell'alto Tanaro. — Limiti: Sbarramento di Nava, Monte Fronte, Monte Saccarello, Monte Bertrand, Cima del Vescovo, Cima di Pertega, Monte delle Carsene, Cima Marguareis, Colle delle Saline, Monte Mongioie, Pizzo d'Ormea (Ormea non compresa), Monte Ar-

metta, Monte della Guardia, Rocca delle Penne, Passo di Prale, Monte Ariolo, Poggio Richelmo, Sbarramento di Nava.

Zona dell'alta Arroscia. — Limiti: Sbarramento di Nava, Monte Fronte, Monte Monega, Monte Grande, Monte Guardiabella, Colle di S. Bartolomeo d'Arzeno, Pieve di Teco, Poggio Richelmo, Sbarramento di Nava.

Zona attorno lo sbarramento di Melogno. — Limiti: Rocca Barbena, Colle Saravaion, Bricc Schenasco, La Cianea, Monte Giovetti, Murialdo, Biestro, Pallare, Mallare, Monte Allo, Pian dei Corsi, Monte Colerma, Bardino Nuovo, Magliolo, Monte Carmo, Rocca Barbena.

Zona attorno lo sbarramento del Giovo. — Limiti: Monte S. Giorgio, Monte Negino, Ellera, Piazza Stella, Monte Greppino, Monte Priafaia, Monte Cavalli, Monte Ermetta, Monte Tremmo, Sassello, Carpenaro, Mioglia, Pontinvrea, Palazzo, Corso del Rio di Montenotte, Monte S. Giorgio.

V corpo d'armata.

Provincia di Verona.

Distretto amministrativo di Caprino Veronese. — Comuni di Ferrara di Monte Baldo, S. Zeno di Montagna. Inoltre la località dei Lumini ove è stabilito il poligono di tiro.

Distretto di S. Pietro Incariano. — Comune di Breonio.

Distretto di Verona. — Comuni di Bosco Chiesanuova e di Erbezzo.

Distretto di Tregnago. — Comuni di Rovere di Velo, Velo Veronese, Selva di Progno.

Provincia di Vicenza.

Distretto amministrativo di Arzignano. — Comune di Altissimo.

Distretto di Valdagno. — Comune di Recoaro.

Distretto di Asiago. — Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

Distretto di Schio. — Comuni di Forni, Laghi, Valli dei Signori, Lastebasse, Posina, Tretto.

Distretto di Marostica. — Comune di Conco.

Provincia di Belluno.

Distretto amministrativo di Fonzaso. — Comuni di Lamon e di Sovramonte.

Distretto di Belluno. — Comuni di Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Tambre d'Alpago. Inoltre la località Quantin ove è stabilito il poligono di tiro.

Distretto di Agordo. — Comuni di Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, Rocca Pietore, S. Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago.

Distretto di Longarone. — Comuni di Forno di Zoldo, Zoldo Alto (già S. Tiziano di Goima), Soverzene.

Distretto di Pieve di Cadore. — Comuni di Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, Pieve di Cadore, S. Vito di Cadore, Selva di Cadore (già Selva Bellunese), Vodo, Zoppè, Valle di Cadore.

Distretto di Auronzo. — Comuni di Auronzo, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, S. Nicolò di Comelico, S. Stefano di Cadore, S. Pietro Cadore, Sappada, Vigo.

VI corpo d'armata

Provincia di Bologna.

Circondario di Bologna. — Comune di Monghidoro.

Circondario di Vergato. — Comuni di Lizzano in Belvedere, Castiglione dei Pepoli, Piano del Voglio.

Provincia di Modena.

Circondario di Pavullo nel Frignano. — Comuni di Montefiorino, Frassinoro, Pievepelago, Lama Mocogno, Riolunato, Monte Creto, Sestola, Fanano, Montese.

Provincia di Forlì.

Circondario di Forlì. — Comune di Mortano.

Circondario di Cesena. — Comune di Sarsina.

Provincia di Firenze

Circondario di Rocca San Casciano. — Comuni di Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Verghereto, Sorbano.

Provinca di Udine.

Distretto amministrativo di Maniago. — Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso.

Distretto di Tolmezzo. — Comuni di Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio, Verzegnis, Villa Santina.

Distretto di Ampezzo. — Comuni di Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve.

Distretto di Gemona. — Comune di Bordano.

Distretto di Moggio Udinese. — Comuni di Resia e di Raccolana.

Distretto di S. Pietro al Natisone. — Comuni di Drenchia, Rodda, Stregna, Grimacco.

Distretto di Tarcento. — Comune di Platischis.

VII corpo d'armata.

Divisione militare di Ancona.

Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata. — Zona montana ad occidente della linea Auditore-Urbino-Fossombrone-Pergola-Arcevia-Serra S. Quirico-Cingoli-S. Severino Marche-Pievefavera-Sarnano.

È esclusa la zona individuata dalla ferrovia Castel Raimondo-Fabriano-Urbino.

Sono inoltre escluse le località delle zone montuose che si trovano nelle seguenti valli:

a) Valle del Foglia sino a Pian di Meleto ed a Frontino;

b) Valle del Metauro sino a Mercatello, Apecchio, Piobbico, Urbania, Pinello di Cagli e Cantiano;

c) Valle dell'Esino fino a Cancelli e lungo la strada che per Serradica mette nella Valle del Potenza;

d) Valle del Potenza sino a Pioraco e lungo la strada che mette nella Valle dell'Esino;

e) Valle del Chienti sino a Serravalle del Chienti;

f) Valle del Marecchia sino a Pennabili.

Divisione militare di Chieti

Provincia di Ascoli Piceno. — Tutto il percorso occorrente per recarsi alle Piagge di S. Marco presso Ascoli Piceno.

VIII corpo d'armata.

Zona del Monte Gottero. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata da Moneglia al Monte Gottero, Confine del Circondario di Spezia da Monte Gottero a Borghetto di Vara, strada rotabile Borghetto di Vara-Mattarana, Confine Sestri Levante.

Zona della Garfagnana. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada carreggiabile Rigoso, Confine Licciana, Magliano, Fivizzano,

Giuncugnano, Piazza al Serchio, S. Romano, Castelnuovo di Garfagnana, Barga, mulattiera Barga-Coreglia Antelminelli-Palleggio, strada rotabile Palleggio-Popiglio-Abetone (passo).

Zona del Passo della Futa. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada della Porretta dal confine a Collina, mulattiera Collina-Poggio la Folce-Cantagallo, strada carreggiabile e in parte mulattiera Cantagallo-Mercatale-Montecuccoli-Barberino di Mugello, strada rotabile Barberino di Mugello-La Futa-Fiorenzuola-Castiglioncello-confine.

Zona del Monte Falterona. — Limiti: Confine del Corpo d'armata, strada rotabile Passo di S. Godenzo-Dicomano-Londa, mulattiera Londa-Sambucheta-Consuma, limite della Provincia di Arezzo dalla Consuma al Monte Falterona.

Zona del Pratomagno. — Limiti: Confine della Provincia di Arezzo dalla Consuma a Pian di Scò, strada carreggiabile Pian di Scò-Castelfranco di Sopra-Loro Ciuffenna-S. Giustino-Talla, mulattiera Talla-Faltona-Carda-Raggiolo-Cetica-Caiano-Consuma.

Zona dell'Alpe di Serra. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada rotabile dal Passo dei Mandrioli a Badia Prataglia, mulattiera Badia-Prataglia-Corezzo-Biforco-La Verna-Salutio, strada carreggiabile Salutio-Pieve S. Stefano-Viamaggio-Badia Tedalda-Sestino-confine.

X corpo d'armata.

Provincia di Napoli. — Castellammare di Stabia.

Provincia di Caserta. — Caserta, Gaeta, Piedimonte d'Alife.

Provincia di Avellino. — Ariano di Puglia, Avellino, S. Angelo dei Lombardi.

Provincia di Benevento. — S. Bartolomeo in Galdo, Cerreto Sannita, Benevento.

Provincia di Salerno. — Sala Consilina, Vallo della Lucania, Campagna.

Nota. — Il maggior compenso sarà dovuto per le distribuzioni alle truppe che abbiano luogo in località poste ad altitudine non inferiore ai 500 metri.

XI corpo d'armata.

Piani di Aspromonte. — Piani della Melia, immediatamente a sud di Scilla e Piano della Corona, immediatamente a nord-est di Bagnara Calabra.

Regione di Serra S. Bruno. — Sull'Appennino, tra Monteleone di Calabria e Badolato.

Regione della Sila. — Tra le Provincie di Catanzaro e Cosenza

XII corpo d'armata.

Zona di Piana dei Greci. — Limitata a Nord da Pioppo, Parco, Belmonte; ad est da Belmonte, Mezzagno, Marineo; a sud da Marineo, Casotto di Cipirello; ad ovest da S. Cipirello, Pioppo.

Zona di Prizzi. — Limitata a nord da Corleone, Vicari: ad est da Vicari, Lercara Friddi, Castronuovo di Sicilia, Cammarata; a sud da Cammarata, Bivona, Burgio; ad ovest da Burgio, Bisacquino, Corleone

Zona di Nicosia. — Il territorio del Comune di Nicosia.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(2826) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1913 — 3 novembre

1913 OTTOBRE 27. - N. 455 — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura del pane per la truppa e dei viveri per gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio . . . . . Pag. 1322

» 27. - » 156. — EQUIPAGGIAMENTO. — Scarpe da riposo. . » 1322

» 28. - » 157. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe » 1323

» 28. - » 158. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile presso il battaglione specialisti del genio . . . . . » 1323

» 30. - » 159. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria. . . . » 1324

1913 NOVEMBRE 2. - » 160. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma di fanteria per l'anno 1913. — Aggiunte . . . . . » 1339

» 2. - » 161. — AVANZAMENTO. — Comunicazione agli interessati dei giudizi di non idoneità, da parte delle commissioni di avanzamento di primo grado . . . . . » 1339

» 2. - » 162. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare . . . . . » 1340

» 2. - » 163. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità fotogrammetra per i servizi aeronautici. . . . . » 1364

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 45, pag. 1280. — Nelle tariffe per il fitto degli alloggi demaniali nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, al n. 18, 10° gruppo, *invece che*: Baracche provvisorie, *leggasi*: Padiglioni provvisori.

CIRCOLARE N. **155.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura del pane per la truppa e dei viveri per gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 ottobre 1913.

Si porta a conoscenza di tutti i corpi e reparti interessati, degli ospedali militari e delle infermerie di presidio che il Ministero ha provveduto alla ristampa dei capitoli d'oneri per la fornitura del pane alle RR. truppe e dei capitoli d'oneri per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e per le infermerie di presidio.

Con tale ristampa (edizione 1913) viene quindi abolita la precedente edizione (1911) dei suddetti capitolati.

Si avverte pertanto che gli appalti per le forniture del 1914 dovranno essere regolati dai nuovi capitoli d'oneri (edizione 1913), tenendo presente che con questa ristampa sono stati modificati i §§ 10, 100, 101, 103 e 104 e soppressi i §§ 87, 88 e 89 del vigente capitolato per la fornitura del pane e sono stati modificati i §§ 5, 18 e 21 del vigente capitolato per gli ospedali militari e le infermerie di presidio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **456.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Scarpe da riposo.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 27 ottobre 1913.

In relazione alla circolare 411 inserta sul *giornale militare* del corrente anno si prescrive:

1° La scarpa da riposo è usata soltanto dalle truppe a piedi che già indossano la nuova uniforme e fanno uso di stivaletti con gambaletto;

2° I corpi che ancora fanno uso dell'antica uniforme, qualora abbiano nelle loro dotazioni stivaletti con gambaletto da armi a piedi, vi aggiungeranno altrettante paia di scarpe da riposo;

3° Ai militari cui, per effetto del 1° comma della presente circolare, vengono distribuite scarpe da riposo (un paio), saranno assegnate, pel tempo di pace, due paia di stivaletti con gambaletto.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 457. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 ottobre 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici d'artiglieria e genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visto il regolamento pei capitecnici di artiglieria e genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1913 col quale fu indetto un concorso ad esami per la nomina di capitecnici di artiglieria e genio di 4ª classe;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe indetto con il decreto ministeriale sopracitato:

1. Sguazzini Carlo con punti 8.04;
2. Scoppi Ambrogio con punti 7.19;
3. Moretti Silvio con punti 6.51.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **458.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile presso il battaglione specialisti del genio.** — (Ispettorato aeronautico). — 28 ottobre 1913.

Il 1° febbraio 1914 sarà iniziato presso il battaglione specialisti del genio un corso per ufficiali allievi piloti di dirigibile al quale potranno concorrere tenenti e capitani dell'esercito permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e

genio purchè di età non superiore ai 35 anni. Il numero dei posti disponibili è di 15.

Il corso avrà carattere essenzialmente pratico e sarà ripartito in due periodi; un primo periodo di istruzione teorico pratica di aerostatica ed aeronautica generale, da svolgersi presso il battaglione specialisti del genio; un secondo periodo di istruzione pratica d'aeronavigazione da svolgersi presso i cantieri dipendenti dal predetto battaglione. Saranno ammessi a frequentare il secondo periodo tutti quelli che nella prima parte del corso dimostreranno di possedere la capacità ed attitudine necessarie allo speciale servizio in questione.

Per l'ammissione al corso saranno prescelti gli ufficiali meglio classificati ed aventi una maggiore cultura tecnica relativa all'aeronautica ed ai motori.

Le domande dovranno entro il 15 dicembre 1913 essere presentate ai comandanti di corpo e capi di servizio, i quali non oltre il 1° gennaio 1914 le faranno pervenire per la prescritta via gerarchica, al Ministero della guerra (Ispettorato aeronautico) corredandole:

a) di una dichiarazione medica dalla quale risulti l'attitudine dell'aspirante con particolari riguardi agli organi respiratori e circolatori che debbono essere perfetti, all'udito e alla vista che debbono essere ottime;

b) di un rapporto informativo accennante ai titoli di studio ed al carattere dell'aspirante.

Sarà dato corso a tutte le domande qualunque sia il parere che le autorità gerarchiche crederanno di apporvi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **459.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 ottobre 1913.

1. Questo Ministero determina che il giorno *25 novembre p. v.* abbiano principio in Italia — per proseguire poi gradatamente, secondo i relativi ordini che saranno diramati di volta in volta dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) — i movimenti ferroviari e marittimi per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1891, con ferma di due anni, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1892, con ferma di un anno perchè rivedibili di leve precedenti, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità.

Dal congedamento sono eccettuati i già allievi ufficiali di complemento, che si arruolarono volontariamente. Peraltro, qualora questi non abbiano tramandato ad un fratello il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria, possono ottenere la commutazione della ferma di tre anni in quella di leva ed essere quindi congedati con la loro classe.

I comandi di corpo avranno cura di evitare che siano congedati i militari arruolati originariamente con le classi anzidette, ma che ora non vi appartengono più, perchè, essendo incorsi in interruzioni di servizio, sono stati o debbono essere trasferiti a classi posteriori, in applicazione dell'art. 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

È superfluo accennare che dal congedamento debbono essere eccettuati i volontari ordinari ed i sottufficiali vincolati alla ferma di tre anni per loro stabilita (che debbono compiere per intero), come pure i militari delle classi e ferme predette, giunti alle armi, quali provenienti dall'estero, dopo il 31 dicembre dell'anno in cui avrebbero dovuto intraprendere il servizio, giacchè essi, salvo che venga disposto diversamente in seguito, sono tenuti a seguire sotto le armi la sorte della classe di leva, le cui operazioni erano in corso all'atto della loro presentazione, giusta il § 443 dell'istruzione sul servizio della leva all'estero.

Infine si avverte che pei militari giunti alle armi posteriormente alla chiamata generale della classe 1891, perchè aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento e che poi o non vi furono ammessi o cessarono da tale qualità, non si dovrà tener conto del disposto dal § 41 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e non dovranno perciò essere tenuti a compensare il periodo di tempo che trascorsero in congedo provvisorio tra la chiamata generale della classe e la data d'inizio dei corsi d'istruzione.

2. I comandi dei corpi di occupazione della Tripolitania e della Cirenaica ed il comando della 6ª divisione speciale in Rodi impartiranno opportune istruzioni ai corpi dipendenti per effettuare, quanto prima, dalla Libia e dai presidi dell'Egeo, il rimpatrio dei militari che, giusta il precedente n. 1, debbono essere congedati, a cominciare dal 25 novembre p. v.

Tale rimpatrio avverrà gradatamente, tenuto conto della particolare posizione in cui trovansi i militari da rimpatriare, dei provvedimenti da prendersi per la loro sostituzione e delle di-

rettive che saranno emanate dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) in relazione all'impiego dei piroscafi disponibili.

A mano a mano che tali militari giungeranno in Italia, verranno avviati dal luogo di sbarco ai corpi d'origine.

Per facilitare tale compito, le autorità militari della Libia e dell'Egeo — valendosi, ove occorra, anche delle indicazioni fornite dai singoli militari — provvederanno che ciascuno scaglione di rimpatriandi sia diviso in drappelli, secondo il corpo al quale i militari debbono far ritorno, e che ogni capo drappello sia munito di un esatto ruolino nominativo in cui sia chiaramente indicata la località sede del corpo ove il drappello è diretto.

Frattanto i comandi dei depositi e dei corpi, cui appartengono le unità mobilitate, provvederanno affinchè i fogli matricolari dei militari rimpatriandi siano trasmessi sollecitamente al corpo d'origine, completati con la variazione del nuovo trasferimento. Ad ogni modo i corpi d'origine avranno cura di sollecitare, occorrendo, tale trasmissione pei militari già rientrati alla loro sede.

Non saranno rimpatriati i congedandi che facciano domanda scritta di continuare a prestar servizio nei riparti militari indigeni per la Libia ovvero nel corpo di volontari italiani in Libia, di cui alle circolari numeri 439 e 440 del corrente anno.

3. Le precedenti disposizioni saranno applicate, in quanto sia possibile, anche pel rimpatrio dei militari assegnati ai riparti distaccati in Albania e che debbono essere congedati a cominciare dal 25 novembre p. v.

4. Ad ogni buon fine si rammenta che, secondo quanto fu stabilito con la disposizione contenuta nell'ultima parte del n. 4 della circolare n. 198 del corrente anno, oramai deve ritenersi tolto ogni divieto al rimpatrio e congedamento dei militari delle truppe mobilitate che acquistano titolo all'invio in congedo illimitato o per fine di ferma, o per passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria o per altre ragioni.

5. I militari di truppa che rientreranno dalla Libia, dall'Egeo e dall'Albania porteranno la tenuta di panno (compresa la mantellina, sia di panno che di tela impermeabile, od il pastrano), l'equipaggiamento individuale con una coperta da campo e le razioni individuali di galletta. Lasceranno ai corpi in Libia, nell'Egeo e in Albania la tenuta di tela e le altre coperte da campo, nonchè le munizioni e le scatolette di carne in conserva.

Ai militari rimpatriati non sarà dai corpi in Italia ritirato alcun oggetto di corredo o d'equipaggiamento

All'atto del congedamento ai militari provenienti dalla Libia o dall'Egeo sarà ritirata la mantellina o il pastrano; a quelli provenienti dall'Albania saranno invece ritirati tutti gli oggetti di vestiario, eccetto quelli prescritti per i militari che vanno in congedo.

I comandanti di corpo e di riparto in Libia, nell'Egeo e in Albania avranno cura d'invigilare, sotto la loro personale responsabilità, che non avvengano scambi di robe tra gli uomini partenti e quelli che rimangono, in conformità di quanto è prescritto dall'art 315 del vigente regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi

6. I comandi di corpo d'armata riceveranno dal Ministero appositi specchi, indicanti i corpi, riparti e servizi mobilitati, nei quali deve aver luogo la sostituzione dei rimpatriandi, ed i corpi, riparti e servizi in Italia che debbono fornire il personale occorrente alla sostituzione da formarsi con militari delle classi 1892 e 1893 nella misura indicata per ciascuna dagli specchi medesimi. Tali specchi contengono alcune speciali avvertenze, sulle quali il Ministero richiama fin d'ora l'attenzione dei comandi interessati.

Nel dare le occorrenti disposizioni, i comandi di corpo d'armata avvertiranno gli enti interessati di preparare i drappelli con tutta sollecitudine. La partenza di questi avverrà poi in base agli ordini di movimento che saranno stabiliti dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), il quale emanerà altresì tutte le disposizioni che più specialmente riguardano il trasporto, l'accompagnamento e la disciplina durante il viaggio sia dei rimpatriandi che dei militari da inviarsi per la sostituzione

7. Il congedamento dei militari indicati nei precedenti numeri 2 e 3, che il 25 novembre p. v. non siano ancora rimpatriati dalla Libia, dall'Albania o dai presidi dell'Egeo, avrà luogo non appena siano rientrati in Italia ed abbiano fatto ritorno al corpo di origine.

I militari, poi, che rinuncino al rimpatrio per essere congedati in Libia o nei presidi dell'Egeo, dovranno essere tutti inviati in congedo il giorno 25 novembre p. v., data stabilita per l'inizio del congedamento in Italia.

8. I militari che si siano impegnati a rimanere sotto le armi per un determinato periodo di tempo (manovratori, deviatori, frenatori, allievi maniscalchi, ecc.) e che giusta le disposizioni

della presente circolare, avrebbero titolo all'invio in congedo, potranno, ove lo chieggano, essere autorizzati dai propri comandanti di corpo a rimanere alle armi fino al termine degli obblighi volontariamente assunti.

Consimile trattamento sarà fatto anche ai carabinieri aggiunti, che domandino di restare in servizio.

I militari, cui si riferisce la presente circolare, che siano stati proposti per una commissione di disciplina o che si trovino in qualcuno degli altri casi di cui al § 934 del regolamento sul reclutamento, dovranno essere trattenuti sotto le armi in attesa che sia definita la loro posizione.

9. I militari congedandi, che sono in licenza di convalescenza per infermità non provenienti da causa di servizio, debbono essere congedati in patria sotto la data del 25 novembre p. v.

Quelli invece che furono inviati in licenza di convalescenza con assegno, a senso del § 45, lettera *b*), del regolamento sulle rassegne, per lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, debbono essere lasciati in tale posizione fino allo scadere della licenza, dovendosi poi esaminare se e quali diritti possano ad essi competere in dipendenza delle lesioni od infermità suddette.

I comandanti di distretto sono poi tenuti a far luogo ai provvedimenti stabiliti dal § 37 del preaccennato regolamento per i militari delle classi suddette, già inviati in congedo illimitato per anticipazione in sostituzione della licenza di convalescenza, e per quelli che dovessero essere provvisti del foglio di congedo illimitato, mentre si trovano fruendo della licenza stessa, come è più sopra indicato.

10. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme degli articoli 312 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che la galletta delle dotazioni individuali dei congedandi dovrà essere consumata con le norme contenute nel secondo comma del § 148 del libro II dell'istruzione per i servizi del commissariato militare, prima che siano iniziate le operazioni di congedamento;

b) che per quanto riguarda gli oggetti militari da lasciarsi ai congedandi saranno osservate, anche questa volta, le norme di cui al § 1786 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi (edizione 18 giugno 1898), avvertendo che fra gli oggetti stessi dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba di panno, il farsetto a maglia, un paio di uose (per i soli militari che hanno ancora la vecchia uniforme di

panno turchino), la coreggia da pantaloni, e, per coloro che riceveranno due o più razioni di pane, il tascapane con coreggia. Quei corpi però che hanno in distribuzione l'equipaggiamento mod. 1907, dovranno ritirare ai congedandi le tasche di tela impermeabile color marrone o color grigio, distribuendo loro, ove occorra, tascapani fuori servizio mediocri che preleveranno in tempo dai più vicini corpi aventi ancora in distribuzione tali oggetti. A quei militari congedandi che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, sarà distribuita, altresì, la gavetta, il cucchiaio e la boraccia con coreggia lunga.

Ai congedandi delle armi a cavallo, a differenza delle altre volte, non verrà lasciato il pastrano, ma potrà essere data, invece, qualora le condizioni della stagione lo consiglino, una coperta da campo possibilmente usata, che dovrà servire per ripararsi dal freddo durante il viaggio dai depositi alle loro case.

Eguale distribuzione di coperte da campo potrà essere fatta anche ai congedandi delle armi a piedi vestiti dell'uniforme di panno turchino, essendo essi, a differenza dei militari vestiti dell'uniforme grigio verde, sprovvisti del panciotto di panno.

Tutti i congedandi rimpatriati dalla Libia o dall'Egeo e appartenenti ai corpi che hanno ancora in distribuzione l'uniforme turchina saranno rivestiti, all'atto del congedamento, dell'uniforme grigio verde da essi indossata durante la permanenza in Libia o nell'Egeo.

In nessun caso dovranno essere lasciati oggetti di divisa ai congedandi da inviarsi eventualmente all'estero;

c) che i congedandi, che devono viaggiare per ferrovia, dovranno partire soddisfatti di viveri per la giornata di partenza;

d) che per la distribuzione del pane a coloro, che debbono impiegare più di un giorno per ritornare alle case loro, si osserveranno le norme seguenti:

1° se debbono viaggiare solo per ferrovia, saranno date tante razioni pane quante sono le giornate che debbono impiegare nel viaggio, escluse quelle per le quali devono ricevere il pane dalle stazioni di vettovagliamento;

2° se debbono viaggiare per strada ordinaria, non sarà distribuita alcuna razione pane;

3° se debbono fare il viaggio parte per ferrovia e parte per mare, sarà dato il pane per le giornate di viaggio in ferrovia, come al numero 1°, mentre pei giorni di viaggio per

mare sarà dato il pane soltanto pel giorno d'imbarco e nel solo caso che questo avvenga nelle ore pomeridiane;

4° per coloro che prendono imbarco nel luogo stesso del congedamento, qualora l'imbarco avvenga nelle ore pomeridiane, sarà dato, per quel giorno, il trattamento di cui alla lettera *c*).

I comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni pane siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta e, in ogni caso, la distribuzione dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni;

e) che nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, i militari imbarcati su qualsiasi piroscafo postale o straordinario riceveranno il vitto di bordo per tutta la durata del viaggio, tenendo presente che, giusta la circolare n. 276 del corrente anno, il prezzo del vitto per la terza classe è di lire 1,50 pei percorsi fra i porti del Regno e di lire 1,70 per tutti gli altri. In questo caso non è dovuta ai congedandi l'indennità di trasferta, analogamente al disposto del § 7 delle norme che fanno seguito al R. decreto 4 aprile 1912 (circolare n. 305 dello stesso anno);

f) che nei viaggi per ferrovia saranno fatte, dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo e pane nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

g) che le distribuzioni di cui ai precedenti comma *e*) ed *f*) saranno regolate, in quanto siano applicabili, colle norme stabilite dalla *Disposizione* 37 del fascicolo 2 della Raccolta (bozze di stampa) per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi, rimanendo, naturalmente, sottinteso che sono devolute ai corpi, da cui i militari provengono, le attribuzioni che nella detta *Disposizione* 37 sono indicate come di spettanza dei distretti.

E siccome è stato segnalato l'inconveniente che qualche stazione di vettovagliamento non venne preavvisata del numero dei congedandi effettivamente partenti, sicchè dalla stazione stessa venne approntato un numero di razioni superiore a quello strettamente necessario, così si richiama su tale punto l'attenzione delle autorità interessate e si avverte che, al caso, si renderanno responsabili dello scupio di viveri che ne seguisse coloro che avessero omesso di fare alle stazioni di vettovagliamento le comunicazioni prescritte.

Le stazioni di vettovagliamento funzioneranno nel modo indicato dall'art. 256 del regolamento d'amministrazione.

I corpi che inviano gli uomini in congedo, nel consegnare

ai capi-drappello l'indennità di trasferta spettante agli uomini medesimi per le giornate di viaggio, dovranno trattenere il prezzo delle somministrazioni in natura che debbono esser fatte, a norma di quanto precede, ai congedandi, sia da essi corpi all'atto della partenza, sia, durante il viaggio, dalle stazioni di vettovagliamento. Tale prezzo sarà calcolato nella misura stabilita dalla circolare n. 261 del 1913.

Per le somministrazioni in natura che i congedandi riceveranno dalle stazioni di vettovagliamento e per le quali sia stato trattenuto l'importo sull'indennità di trasferta dal corpo che ha inviato gli uomini in congedo, i capi drappello rilasceranno alle stazioni di vettovagliamento apposito buono, mod. 272.

Qualora ricevano dalle stazioni di vettovagliamento il vitto uomini pei quali nel corrispondere l'indennità di trasferta non fosse stato tenuto conto della somministrazione, essi dovranno pagarne l'importo, nella misura sopraindicata, alla stazione di vettovagliamento, importo che poi dovrà essere, dal corpo che ha costituito la stazione medesima, versato in tesoreria a reintegro del capitolo viveri.

I corpi che inviano gli uomini in congedo conteggeranno a carico del capitolo delle indennità eventuali soltanto le somme effettivamente pagate per indennità di trasferta. Non si conteggeranno, quindi, le quote trattenute per le somministrazioni in natura.

11. Nel licenziamento si osserveranno, in quanto non siano contrarie a quelle precitate del regolamento d'amministrazione, le disposizioni del capo XXVIII (sezione 1ª) del regolamento sul reclutamento e più specialmente quelle del capo XVII della relativa istruzione complementare.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione *1913* (quali sono modificate dalla 1ª serie di varianti, che verrà prossimamente diramata), non che le norme date dal § 653 della succitata istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo, in quanto non siano contrarie alle indicazioni delle tabelle di mobilitazione anzidette.

All'intento di rendere più sollecite le operazioni relative alla sistemazione della forza in congedo, questo Ministero determina che i fogli matricolari originali, mod. 59, intestati alla sezione matricola, dopo essere stati dai corpi parificati con quelli della compagnia, com'è prescritto dal 1º comma del § 86 del regolamento per le matricole, siano spediti, derogando

a quanto è stabilito dal paragrafo stesso, direttamente, in piego raccomandato e con elenco mod. 62 d'accompagno, ai depositi dei corpi, ai quali i militari congedati debbono passare effettivi, in base alle vigenti tabelle di reclutamento e mobilitazione.

Tale trasmissione sarà effettuata con la massima sollecitudine ed in ogni caso non più tardi di *otto giorni* da quello in cui i singoli militari vengono licenziati dalle armi, avvertendo che contemporaneamente dovranno dai depositi dei corpi, che provvedono agli invii in congedo, essere spediti ai distretti di leva, pure con elenco mod. 62, i secondi esemplari dei fogli matricolari, mod. 59, quelli cioè intestati alla compagnia.

A garantire poi l'esatta corrispondenza delle inscrizioni contenute nei fogli matricolari coi ruoli mod. 57, questo Ministero determina che le verificazioni e le parificazioni, di cui al 2° comma del suddetto paragrafo, siano dai distretti eseguite confrontando i fogli matricolari, mod. 59, della compagnia col ruolo matricolare mod. 57, dopo di che dovrà essere fatta risultare su tale ruolo la avvenuta verificazione nel modo indicato dal 2° comma del § 85 del citato regolamento. Qualora i distretti riscontrino inesattezze od omissioni, regolarizzeranno quello dei due documenti che risulterà errato, e, se le irregolarità le riscontrassero nei mod. 59, dovranno comunicare subito con apposito elenco, mod. 64, le correzioni da effettuarsi al corpo che è in possesso del foglio matricolare, mod. 59, intestato alla sezione matricola, acciò possa eseguire su questo documento le corrispondenti correzioni od oggiunte.

I depositi dei corpi procederanno colla massima speditezza alla indicata trasmissione dei documenti suaccennati e perciò i corpi che hanno il deposito disgiunto dal reggimento dovranno predisporre le cose in modo che i fogli matricolari, modello 59, della compagnia siano rimessi ai propri depositi qualche giorno prima dell'inizio dei congedamenti, affinchè i depositi stessi abbiano campo di procedere ai voluti suaccennati controlli ed alla spedizione dei fogli matricolari ai depositi ed ai distretti interessati quando saranno venuti a conoscenza dell'effettuato congedamento, completandoli della relativa variazione non più tardi del termine perentorio come sopra stabilito.

Per effetto della più rapida trasmissione dai corpi ai distretti dei fogli matricolari dei militari inviati in congedo illimitato, non essendo più necessario che i corpi mandino, a senso del § 639 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ai distretti l'elenco-avviso mod. 44 del ca-

talogo, questo Ministero dispone che tale documento non sia più compilato.

12. I comandi di corpo avranno cura che, in occasione del congedamento di cui trattasi, sia eseguito quanto è prescritto dagli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo, e provvederanno ad assicurare che la residenza dichiarata dai congedandi sia esattamente trascritta sui fogli matricolari, con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso recapito del militare interessato.

A tutti i congedandi dovranno essere fatte le spiegazioni, di cui alla circolare riservata n. 312 del 9 marzo 1912 (*Direzione generale leva e truppa*), avente per oggetto: « Chiamata alle armi delle classi in congedo col mezzo della cartolina-precetto ».

Inoltre, i comandanti di corpo cureranno che ai libretti personali dei congedandi, se di ristampa anteriore a quella del 1912, sia annesso il foglietto di notizie, di cui tratta il dispaccio-circolare n. 312 del 15 maggio 1912 (*Direzione generale suddetta*).

13. I comandi di distretto provvederanno alla chiamata in servizio dei militari rilasciati in congedo provvisorio, a senso dell'ultimo alinea dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763 (riprodotto nell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento), per la circostanza d'aver avuto in servizio, allorchè fu chiamata alle armi la loro classe, un fratello cui, giusta la presente circolare, competa l'invio in congedo o la cui permanenza alle armi cessi d'essere dovuta a fatto di leva secondo i criteri indicati nel n. 11 della circolare n. 322 del 1913. La presentazione di detti militari dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data d'invio in congedo del fratello, come venne prestabilito con la lettera *b*) del n. 11 ora detto, salvo per coloro che risiedono all'estero, i quali dovranno essere precettati a presentarsi alle armi entro il 1° dicembre 1914.

14. Agli effetti del § 641 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per i militari congedandi che chieggono ed ottengono di essere avviati all'estero, dovrà considerarsi come comune di destinazione quello di frontiera o quello del porto d'imbarco, dal quale comincia il loro viaggio all'estero.

E pertanto i militari anziaccennati dovranno dai corpi essere inscritti sull'elenco graduale numerico da inviarsi ai comuni

predetti, interessando, con opportuna annotazione da apporsi sugli elenchi medesimi, i sindaci rispettivi a vistare i fogli di congedo ai militari di cui è parola ed a compiere a loro riguardo anche le altre operazioni, come se si trattasse di militari che stabiliscono la residenza nel comune.

I militari interessati dovranno poi essere individualmente avvertiti dell'obbligo che hanno di presentarsi al sindaco del comune come sopra per ciascuno di essi stabilito.

15. I militari congedandi già residenti all'estero, i quali rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero, muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono licenziati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente istruzione complementare, avute ben presenti le avvertenze di cui alla circolare n. 257 del 1909.

A schiarimento però dell'ultimo capoverso di tale paragrafo, si avverte che i corpi debbono *subito* informare i distretti del concesso *nulla-osta* per l'estero ai militari congedandi, che, trovandosi nelle accennate condizioni, intendono tornare all'estero, e ciò nell'intento di evitare che qualche militare possa ottenere due passaporti per destinazione diversa, uno a mezzo del corpo e l'altro a mezzo del distretto

16. I comandanti di corpo, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le varie comunicazioni indicate nel § 631 della già citata istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno loro ben rilevare i vantaggi ed i miglioramenti stabiliti per i sottufficiali e per coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, rispettivamente dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912 (circolare n. 9 del 1913), e dalle leggi 6 luglio 1911, nn. 684 e 690 (circolari nn. 355 e 356 del 1911).

Provvederanno altresì perchè, con particolare cura, siano fatte ai militari congedandi le comunicazioni indicate nella lettera *e*) del § 631 predetto e nel secondo comma del § 632, rammentando loro come abbiano facoltà di chiedere l'ammissione nel corpo delle guardie di finanza, di città e degli agenti di custodia delle carceri ed i vantaggi annessi a tale ammissione.

Ai congedandi dovrà essere data anche particolareggiata comunicazione delle disposizioni emanate con i regi decreti 6 settembre 1913, n 1173 e 11 settembre 1913, n. 1174 (circolari nn. 439 e 440), relativi rispettivamente all'ammissione

nei riparti indigeni della Libia e nel corpo di volontari italiani in Libia.

I comandi di corpo interessati richiameranno poi in modo speciale l'attenzione dei caporali e soldati congedandi sui benefici che possono ritrarre qualora si obblighino a compiere, in qualità di riassoldati ed in conformità delle disposizioni legislative vigenti, almeno un anno di servizio in continuazione della ferma di leva, come pure se ottengano a tale scopo, la riammissione in servizio entro due anni dalla data del loro congedamento. Quanto al beneficio dell'assegnazione alla 2ª categoria di un fratello si raccomanda vivamente di tener presente quanto è stato disposto con la circolare n. 372 del 25 agosto 1910 relativamente alla necessità che il beneficio stesso sia subordinato al concorso delle seguenti condizioni:

a) che tra i fratelli esista relazione di consanguineità legittima;

b) che il riassoldamento del militare si verifichi durante la leva alla quale concorre il fratello aspirante alla 2ª categoria;

c) che non esista in famiglia altro fratello, appartenente a classe vincolata al servizio militare, che si trovi tuttora in godimento di un'assegnazione o di un passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria.

È necessario inoltre tener presente che qualora il riassoldato non rimanga alle armi fino alla chiusura della leva cui appartiene il fratello, oppure cessi, dopo il 31 dicembre dell'anno stesso, per qualsiasi ragione, dal servizio prima del termine della ferma contratta, l'ottenuta assegnazione sarà soggetta a revoca.

17. Tutti i militari congedandi dovranno essere avvertiti che, qualora intendano trasferirsi nel territorio delle Colonie, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo dei R. corpi di truppe coloniali.

18. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 642 dell'i-

struzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

19. Agli effetti del § 106 del regolamento per le matricole del R. esercito per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia quella del 25 novembre p. v. per tutti i militari cui si riferisce la presente circolare.

20. In base all'art. 21, settimo comma, del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 26 giugno 1913, n. 821, dovendo i comandi di distretto partecipare annualmente ai sindaci, non più tardi del 15 ottobre, quali militari vengano a compiere entro l'anno, il limite minimo di servizio (10 mesi) richiesto per la iscrizione di ufficio nelle liste elettorali, non è più il caso che i corpi si attengano a quanto era precedentemente stabilito dal § 660 dell'istruzione complementare, circa il rilascio dell'attestazione mod. n. 35, che non ha ormai ragione di essere.

21. All'atto dell'invio in congedo, i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, in applicazione del disposto del comma *d*) dell'art. 3 del nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto del 17 novembre 1912, n. 1329, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

Inoltre, nello specchio *C* dei fogli matricolari dei militari che hanno prestato servizio nelle sezioni mitragliatrici dovrà essere fatta risultare tale circostanza con la seguente variazione:

« *Ha prestato servizio nelle sezioni mitragliatrici durante... mesi* ».

22. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno essere mandati alle case loro direttamente dai corpi o riparti distaccati presso i quali si trovano e riceveranno le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare, secondo le norme del regolamento per le indennità eventuali.

Nel congedamento saranno compresi, quando occorra, anche gli aggregati di altri corpi.

Però agli uomini di cui è cenno nel precedente n. 14 saranno corrisposti gli assegni di viaggio fino alla stazione di frontiera o al porto d'imbarco, soltanto in seguito ad autorizzazione scritta data, individuo per individuo, dal comandante del corpo.

Invece per gli uomini di cui al n. 15 i detti assegni sa-

ranno sempre corrisposti all'atto della consegna del documento ivi indicato.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varranno il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi parte 1ª (edizione maggio 1901) nonchè i §§ 103 e 104 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

23 Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sull'esatta osservanza delle prescrizioni del regolamento pel servizio territoriale.

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata istruzione complementare, ogni capo-drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel § 650 dell'istruzione medesima circa i vincoli disciplinari ai quali i congedandi continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco, pel *visto*, il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

E' stato poi osservato che non sempre i sindaci ottemperano al disposto del § 651 della sopra citata istruzione complementare, relativo al versamento delle stellette ritirate ai congedandi. Si invitano pertanto i locali comandi di deposito, di reggimento o di distaccamento, o i comandi delle locali o più vicine stazioni dei carabinieri reali, a voler richiedere ai sindaci, dopo avvenuto il congedamento, il versamento delle stellette ritirate.

24. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nel *foglio di avvertenze* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore. Inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandi di presidio del luogo d'imbarco disporranno che a bordo dei piroscafi adibiti esclusivamente per trasporto di congedandi sia imbarcato un drappello di carabinieri reali, giusta le indicazioni contenute nel predetto foglio di avvertenze.

L'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i comandanti di drappelli è in facoltà di far sbarcare al primo approdo quelli fra i congedandi, che si rendessero colpevoli di gravi mancanze, e consegnarli, per mezzo dei carabinieri, all'autorità militare, per far scontar loro quella punizione disciplinare che sarà stabilita in relazione alla mancanza commessa.

Le stoviglie (gamelle, piatti, cucchiai, forchette, bicchieri, ecc.) che, tanto nei trasporti su piroscafi postali quanto in quelli su piroscafi appositi, saranno distribuite ai congedandi dagli esercenti le linee di navigazione per la consumazione del vitto, dovranno esser prese in consegna regolare dai capi dei drappelli, che le restituiranno prima dello sbarco, rispondendo delle mancanze non giustificate.

I comandanti di corpo avranno cura di scegliere i graduati destinati all'accompagnamento dei congedandi, tra elementi sui quali si possa fare sicuro assegnamento e possibilmente fra i sottufficiali. Faranno altresì speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei congedandi, ai graduati ed ai capi-drappello, perchè, durante il viaggio, non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini Per meglio raggiungere tale scopo, i sottufficiali destinati all'accompagnamento, anche se marescialli, dovranno essere obbligati a viaggiare nello stesso scompartimento dei congedandi.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

I capi drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

Gli ufficiali e graduati comandati in accompagnamento di drappelli, giunti alla stazione loro destinata, saranno in libertà solo quando i congedandi loro affidati siano partiti per la stazione definitiva, rispondendo essi fino a quel momento dell'ordine e della disciplina dei drappelli stessi.

25. Compiuto il congedamento, i comandanti dei corpi procederanno, ove occorra, al pareggiamento della forza sotto le

armi fra le diverse compagnie, lo stato maggiore e il deposito, nonchè al rimpiazzo delle cariche speciali che non possono rimanere scoperte.

26. I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale — Divisione stato maggiore*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento anzidetto, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e faranno, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **460.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma di fanteria per l'anno 1913. — (Aggiunte).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 novembre 1913.

A complemento delle disposizioni date con la circolare numero 326 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i capitani di stato maggiore (arma di fanteria) avanzanti secondo l'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, per essere inscritti sul quadro d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1913, sia portato a tutto il 26 giugno 1904.

I documenti caratteristici e d'avanzamento relativi ai predetti ufficiali dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° dicembre p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **461.** — AVANZAMENTO. — **Comunicazione agli interessati dei giudizi di non idoneità, da parte delle commissioni d'avanzamento di primo grado** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 novembre 1913.

In seguito a quesito mosso da alcune delle dipendenti autorità, si avverte che, anche dopo l'approvazione della legge 8 giugno 1913, n. 601 (circolare n. 269 del *giornale militare ufficiale* corrente anno) il § 158 del regolamento sull'avanzamento (come tutte le altre disposizioni regolamentari che non

sono in esplicita contraddizione con la legge predetta) ha continuate ad essere in vigore.

Conseguentemente permane l'obbligo fatto alle commissioni di avanzamento di primo grado di comunicare agli ufficiali che dichiarano non idonei all'avanzamento ad anzianità od a scelta i giudizi e le motivazioni che li riguardano.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **462.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 novembre 1913.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi licenziati dai collegi militari e gli altri giovani, provenienti dagli istituti civili, nominati negli specchi *A* e *B* che parteciparono al concorso di cui alla circolare 214 del *giornale militare* c. a.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare i giovani nominati nello specchio *C*, i quali superarono l'esame di concorso di cui al n. 2 comma *c*) della citata circolare.

I giovani nominati nello specchio *C*ª rimarranno a disposizione del comando dell'accademia il quale li chiamerà per coprire i posti che eventualmente dovessero rimanere disponibili fino alla concorrenza dei 130 messi a concorso.

Il comando stesso comunicherà poi, il più presto possibile, al Ministero i nomi dei giovani che non otterranno l'ammissione.

I giovani il cui nome è contrassegnato con asterisco dovranno all'atto della loro presentazione esibire il certificato di licenza al comando dell'accademia.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati e nell'ordine seguente:

Il 10 novembre gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata I, II, III, IV, V e VI;

L'11 novembre gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata VII, VIII, IX, X, XI e XII;

Il 12 novembre gli aspiranti all'arma di fanteria provenienti dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

4. Gli ammittendi all'accademia iscritti nello specchio *C* si presenteranno al comando di quell' istituto nelle ore antimeridiane del giorno 10 novembre.

5. L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 25, comma 2° del regolamento d'ammissione (edizione 22 aprile 1903), tali commissioni sanitarie, anzichè da un ufficiale medico ispettore di sanità militare, dovranno essere presiedute dal direttore di sanità militare del rispettivo corpo d'armata, il quale dovrà essere sostituito, quale membro di detta commissione, da un ufficiale superiore medico dell'ospedale militare dipendente, da delegarsi dal comando del corpo d'armata.

Gli aspiranti dichiarati non idonei in tale visita potranno, ove ne facciano immediata richiesta ai comandi degli istituti interessati, essere sottoposti ad una visita definitiva presso l'ispettorato di sanità militare, al quale pertanto i comandi stessi trasmetteranno le relative domande, unendovi il verbale della visita eseguita e gli altri documenti che fossero del caso.

6. Per l'arma di cavalleria, i posti disponibili saranno assegnati, secondo l'ordine d'iscrizione, agli aspiranti indicati nello specchio *B*. Quelli non idonei al servizio speciale dell'arma potranno, ove lo chiedano, essere assegnati dal comando della scuola senz'altro all'arma di fanteria.

A coprire i posti che rimanessero vacanti, il comando della scuola chiamerà i giovani elencati nello specchio *B*' dopo aver ad essi richiesto il titolo di studio e stabilita una graduatoria colle norme fissate dal comma *b*) del n. 3 del manifesto. Detti giovani però qualora non ottenessero l'assegnazione all'arma di cavalleria, non potranno essere assegnati alla fanteria.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare la somma di L. 2000 od un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola stessa.

8. A norma del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercite dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento, pel viaggio che debbono compiere per recarsi all' accademia od alla

scuola ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi. Essi possono viaggiare in 2ª e 3ª classe con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare. Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B* che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammissione. Come documento di identificazione personale, servirà l'avviso di ammissione all'accademia od alla scuola, e per lo eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

9 Tutti i giovani chiamati all'ammissione avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo, qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

La concessione dell'altra mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia per coloro che si trovano nelle condizioni volute per ottenere tale beneficio, risulta dagli specchi annessi alla presente circolare.

10, Delle suespresse disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'urgenza dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandi: agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande di ammissione al concorso.

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di 1° corredo e la somma dovuta, secondo il regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare come quota trimestrale anticipata per pensione, per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alla mezza pensione gratuita ottenuta.

11. I documenti dei giovani che non furono compresi tra gli ammittendi all'accademia od alla scuola militare verranno restituiti agli interessati pel tramite dei comandi di collegio, di distretto o di corpo che li avevano trasmessi al Ministero.

Per il Ministro — MIRABELLI.

SPECCHIO A

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di fanteria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dai collegi militari.			
1	Venturi Lino	Collegio Roma . .	1	
2	Bonardi Ettore. . . .	Id. Roma .	»	
3	Fradella Ruggero. . .	Id. Roma .	1	
4	Iurgens Guido	Id Roma . .	1	
5	Morpurgo Giorgio . .	Id. Rama . .	»	
6	Verdinois Alberto. . .	Id. Roma . .	1	
7	Resta Ferdinando. . .	Id. Roma . .	»	
8	Robotti Giovanni . . .	Id Roma . .	»	
9	Mercurio Antonio. . .	Id. Napoli . .	»	
10	Calabrò Armando. . .	Id. Napoli . .	»	
11	Era Carlo.	Id. Roma . .	»	
12	Alati Attilio	Id. Napoli . .	1	
13	Maresca Alfredo . . .	Id. Napoli . .	»	
14	Emanuele Santo . . .	Id. Napoli . .	1	
15	Greborio Carlo. . . .	Id. Roma . .	»	
16	Fabbi Umberto . . .	Id Roma . .	»	
17	Giangrande Sebastiano .	Id. Napoli . .	»	
18	Papa Domenico . .	Id. Roma . .	1	
19	De Rossi Fabio . . .	Id. Napoli . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
20	Seminara Salvatore . .	Collegio Napoli . .	»	
21	Polnelli Guido	Id. Roma . .	»	
22	Carbone Giovanni. . .	Id. Napoli . .	»	
23	Celentani Marcello . .	Id. Napoli . .	1	
24	Colella Salvatore . . .	Id. Napoli . .	»	
25	Cotronei Arnaldo . . .	Id. Napoli . .	1	
26	Fassari Antonio . .	Id. Napoli . .	»	
27	Gatti Bernardino . . .	Id. Napoli . .	»	
28	Lauro Achille	Id. Napoli . .	1	
29	Mennuni Domenico . .	Id. Napoli . .	»	
30	Orofalo Stefano. . . .	Id. Napoli . .	»	
31	Pepe Celestino. . . .	Id. Napoli . .	»	
32	Perna Umberto. . . .	Id. Napoli . .	»	
33	Prestia Antonino . . .	Id. Napoli . .	»	
34	Rispoli Andrea. . . .	Id. Napoli . .	»	
35	Rosiello Vitt. Emanuele	Id. Napoli . .	»	
36	Santoro Giov. Battista .	Id. Napoli . .	»	
37	Seminara Leonardo . .	Id. Napoli . .	»	
38	Zinnato Onofrio	Id. Napoli . .	1	
39	Amore Giuseppe . . .	Id. Roma . .	»	
40	Barducci Fulvio . . .	Id. Roma . .	»	
41	Borla Giuseppe. . . .	Id. Roma . .	1	
42	Chiesa Omero	Id. Roma . .	1	
43	Coltorti Gioacchino . .	Id. Roma . .	»	
44	Corrias Corrado . . .	Id. Roma . .	»	
45	Diana Ivo.	Id. Roma . .	»	
46	Dotti Dino	Id. Roma . .	»	
47	Ferrari Luigi	Id. Roma . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
48	Ferri Agostino	Collegio Roma . .	»	
49	Flamini Giulio	Id. Roma . .	»	
50	Levi Mario	Id. Roma .	»	
51	Marzachi Gaetano . . .	Id Roma . .	»	
52	Merati Giulio	Id. Roma . .	»	
53	Solaro Luigi.	Id. Roma . .	1	
54	Sozzani Gino	Id. Roma . .	»	
55	Tocco Giovanni. . . .	Id. Roma . .	1	
56	Tonini Manlio	Id. Roma .	»	
57	Zino Renato.	Id. Roma . .	»	
58	Zullo Carlo	Id. Roma . .	1	
59	Cancarini Giovanni . .	Id. Roma . .	»	

Provenienti dagli Istituti civili

e già provvisti di licenza al tempo della presentazione delle domande.

60	Fratti Clemente. . . .	Distretto Reggio Emilia . .	»	
61	Rosati Leonardo . . .	Id. Bari . . .	»	
62	Sassi Camillo	Id. Cagliari .	1	
63	Viviano Leonardo. . .	Id. Palermo .	»	
64	Agus Francesco . . .	Id. Cagliari .	1	
65	Alemanno Giuseppe . .	Id. Lecce . .	»	
66	Alliney Guido	Id. Padova. .	1	
67	Ambrogi Renato . . .	Id. Caserta .	1	
68	Arnone Arturo. . . .	Id. Caltanissetta . .	»	
69	Augusti Oreste. . . .	Id. Firenze .	1	
70	Avallone Eugenio. . .	Id. Lecce . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per titolo di studio / benemerenze di famiglia	Annotazioni
71	Baliviera Mario . . .	Distretto Teramo .	1	
72	Bassi Ugo	Id. Piacenza	1	
73	Bedini Giuseppe . . .	Id. Savona. .	1	
74	Belfiore Dino . . .	Id. Torino. .	»	
75	Belluzzi Ugo.	Id. Palermo.	1	
76	Beltrami Ernesto. . .	Id. Venezia .	1	
77	Bergolo Carlo	Id. Cuneo. .	»	
78	Bertacchi Cosimo . .	Id. Lucca. .	1	
79	Bertani Giulio . . .	Id. Modena .	»	
80	Berti Pietro	Id. Savona .	1	
81	Bettoni Cesare. . . .	Id. Padova .	»	
82	Biasi Attilio	Id. Sassari .	»	
83	Boffa Andrea	Id. Torino .	»	
84	Boldrini Mario	Id. Casale .	»	
85	Borla Giuseppe. . . .	Id. Piacenza.	1	
86	Bovetti Ignazio. . . .	Id. Mondovì.	»	
87	Bruno Terenzio . . .	Id. Mondovì.	»	
88	Bufalini Alberto . . .	Id. Bari . .	1	
89	Caiati Francesco . . .	Id. Bari . .	»	
90	Calaresu Antonio . . .	Id. Sassari .	»	
91	Caneva Federico . . .	Id. Ferrara .	1	
92	Cantagalli Pier-Lorenzo	Id. Firenze .	1	
93	Cardamone Armando. .	Id. Cosenza .	»	
94	Carlomagno Angelo . .	Id. Cagliari .	»	
95	Celada Luigi.	Id. Torino .	1	
96	Cerquozzi Augusto . .	Id. Frosinone	1	
97	Cigliana Carlo	Id. Roma .	1	
98	Colli Guido	Id. Roma .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
99	Colliva Carlo	Distretto Bologna .	»	
100	Coló Fausto	Id. Modena .	1	
101	Comini Mario	Id. Reggio Emilia .	1	
102	Contreras Annibale . .	Id. Palermo .	»	
103	Coretti Ernesto	Id. Napoli .	»	
104	Costantini Francesco .	Id. Lecce. .	»	
105	Dall'Ora Arturo . . .	Id. Verona .	»	
106	D'Aragona Gaetano . .	Id. Napoli .	»	
107	Deaglio Giovanni . . .	Id. Torino .	»	
108	De Benedetti Ermanno .	Id. Padova .	1	
109	De Carli Glauco . . .	Id. Mantova .	1	
110	Deggiovanni Mario . .	Id. Bologna .	1	
111	Demaldé Muzio	Id. Roma . .	»	
112	De Michelis Ezio . . .	Id. Mondovì .	»	
113	Depaola Guido	Id. Genova .	»	
114	De Simone Francesco .	Id. Lecce. .	»	
115	Di Mare Giacomo . .	Id Napoli .	»	
116	Di Stefano Domenico .	Id. Palermo .	1	
117	Dominici Mariano . . .	Id. Palermo .	»	
118	Donati Carlo	Id. Livorno .	»	
119	Ferro-Luzzi Giovanni .	Id. Palermo .	»	
120	Fortunato Ferdinando .	Id. Torino .	1	
121	Forzano Ignazio . . .	Id. Messina .	»	
122	Fossati Salvatore . . .	Id. Savona .	»	
123	Franchini Giovanni . .	Id. Modena .	1	
124	Gay Valentino	Id. Vercelli .	»	
125	Gallani Armando . . .	Id. Roma . .	1	
126	Galleani Raffaele . . .	Id. Lodi . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
127	Galli Silvio	Distretto Brescia .	1	
128	Gallino Luigi	Id. Torino .	»	
129	Gazzano Adriano . . .	Id. Mondovì .	1	
130	Gherardini Claudio . .	Id. Bologna .	»	
131	Giacobone Carlo . . .	Id Voghera.	»	
132	Gidiuli Antonio. . . .	Id Lecce. .	»	
133	Griglio Roberto. . . .	Id. Voghera .	1	
134	Hochkofler Benvenuto .	Id. Verona .	1	
135	Imassi Mario	Id. Mondovì.	»	
136	Ippolito Giuseppe . . .	Id. Lecce. .	»	
137	Iovine Patrizio	Id. Caserta .	»	
138	Latini Tommaso . . .	Id. Teramo .	»	
139	Laureri Edoardo . . .	Id. Savona.	»	
140	Lavizzari Fausto . . .	Id. Lecco. .	»	
141	Levi Ivo.	Id. Ferrara .	»	
142	Lorusso Domenico . .	Id. Bari . .	1	
143	Losito Pasquale . . .	Id. Perugia .	1	
144	Malecore Angelo . . .	Id. Lecce. .	»	
145	Mallozzi Emilio. . . .	Id. Napoli. .	»	
146	Manfredonia Ettore . .	Id. Napoli. .	»	
147	Margini Gaetano . . .	Id. Reggio Emilia. .	»	
148	Mariotti Alberto . . .	Id. Genova .	»	
149	Martinelli Mario . . .	Id. Perugia .	1	
150	Melis Cleto	Id. Sassari .	»	
151	Mesina Angelo. . . .	Id. Sassari .	»	
152	Mezzano Arnaldo . . .	Id. Mondovì .	»	
153	Milani Luigi	Id. Casale. .	1	
154	Moy Enrico	Id. Ferrara .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
155	Naselli-Feo Carlo . . .	Distretto Savona. .	»	
156	Natale Alberto	Id. Piacenza.	1	
157	Notti Giuseppe	Id. Casale .	»	
158	Nuzzolo Italo	Id. Napoli. .	»	
159	Olivero Giuseppe di Carlo	Id. Cuneo. .	»	
160	Oriani Giovanni. . . .	Id. Casale .	»	
161	Pagniello Teodorico . .	Id. Barletta .	»	
162	Pappalepore Francesco	Id. Foggia .	1	
163	Pasolti Giovanni . . .	Id. Verona .	»	
164	Pazienti Antonio . . .	Id. Venezia .	»	
165	Picchiani-Palombaro Giovanni.	Id. Salerno .	»	
166	Podestà Agostino. . .	Id. Genova .	»	
167	Pontiggia Giangiacomo.	Id. Lecco. .	1	
168	Poli Umberto	Id. Reggio E.	1	
169	Quaglia Enrico	Id. Torino .	1	
170	Quercia Attilio	Id. Salerno .	1	
171	Ricca Ernesto	Id. Pinerolo .	»	
172	Rindi Giovanni. . . .	Id.. Lucca . .	»	
173	Rosano Francesco . .	Id. Siracusa.	»	
174	Roscio Fulvio	Id. Ivrea . . .	1	
175	Rossi Renato	Id. Livorno .	1	
176	Rota Erminio	Id. Belluno .	1	
177	Ruosi Bernardino. . .	Id. Gaeta . .	»	
178	Sacchi Gino	Id. Siena . .	1	
179	Salvi Ernesto	Id. Ravenna.	»	
180	Santini Ferruccio . . .	Id. Firenze .	»	
181	Savelli Lucn.	Id. Lucca . .	1	
182	Savona Giovanni . . .	Id. Salerno. .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
183	Schirru Pietro	Distretto Napoli . .	1	
84	Serventi Giovanni. . .	Id. Savona. .	»	
95	Sissa Giulio	Id. Rovigo. .	1	
186	Soffientini Fortunato. .	Id. Lodi . .	»	
187	Stowasser Giuseppe . .	Id. Verona .	»	
188	Valente Alessandro . .	Id Roma . .	1	
189	Valente Gustavo . .	Id. Gaeta . .	»	
190	Valenti Vittorio . . .	Id. Voghera .	»	
191	Valli Umberto	Id. Firenze .	»	
192	Valtulina Angelo . . .	Id. Sacile. . .	1	
193	Vattani Mario	Id. Frosinon.	»	
194	Vela Antonio	Id. Avellino .	»	
195	Ventani Aldo	Id. Roma . .	1	
196	Vito-Colonna Ugo. . .	Id. Chieti . .	»	
197	Zappino Giuseppe. . .	Id. Mondovì.	»	
198	Benifei Mario	Id. Genova. .	»	
199	Ciarcià Michele . . .	Id. Siracusa.	»	
200	Comandoli Alfredo . .	Id. Firenze .	»	
102	Contursi Ugo	Id. Napoli . .	1	
202	D'Amato Francesco Saverio.	Id. Salerno. .	»	
203	Dibilio Umberto . .	Id. Caltanis.	»	
204	Leone Rodolfo	24° Regg artiglieria	»	
205	Olivero Giuseppe fu Melchiorre	Distretto Cuneo . .	»	
206	Paiuzza Nicola. . . .	38° Regg. fanteria.	»	
207	Palieri Francesco. . .	Distretto Foggia . .	»	
208	Pulcini Paolo'	3° Regg. art. fort.	»	
209	Ricci Francesco . . .	Distretto Arezzo. .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
210	Vivalda Giacomo . . .	Distretto Mondovì .	»	
211	Albertazzi Amleto. . .	Id. Chieti . .	1	
212	Arcuri Francesco. .	Id. Castrovil.	»	
213	Baralis Edoardo . . .	Id. Cuneo . .	»	
214	Biundo Renato	Id. Napoli . .	1	
215	Bolgeo Luigi	44° Regg. fanteria.	»	
216	Cafaro Vincenzo . . .	Distretto Napoli .	»	
217	Carolei Francesco . .	5° Regg. bersaglieri	1	
218	Catanzaro Francesco	Distretto Cosenza .	»	
219	Cordara Armando. . .	Id. Vercelli .	1	
220	Criscio Mario	Id. Napoli . .	1	
221	Cusani Edmondo . . .	Id. Caserta. .	1	
222	De Annibalis Alessandro	Id. Teramo .	»	
223	De Carolis Angelo . .	Id. Savona. .	»	
224	Delogu Francesco. . .	Id. Lucca . .	»	
225	Desderi Umberto . . .	Id. Chieti. . .	1	
226	Einard Guido	Id. Palermo.	»	
227	Fenoglio Agostino . .	Id. Torino . .	»	
228	Gardini Carlo	Id. Bologna .	1	
229	Giannitrapani Annibale.	Id. Trapani .	»	
230	Lupia Giuseppe	Id. Bari. . . .	»	
231	Marcello Domenico . .	Id. Catanzar.	»	
232	Marcolongo Vincenzo .	Id. Barletta .	»	
233	Orrù Carlo	Id. Cagliari .	1	
234	Pergami Edoardo. . .	Id. Livorno .	1	
235	Pignatelli Giulio . . .	Id. Pinerolo.	»	
236	Piro Nicola	21° Regg. artiglieria	»	
237	Poligneri Andrea . . .	10° Regg. fanteria.	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
238	Rapolla Consalvo . . .	Distretto Napoli . .	»	
239	Rosano Salvatore. . .	Id. Roma . .	1	
240	Spera Manlio	Id. Salerno .	»	
241	Tannoia Giuseppe . . .	Id. Barletta .	»	
242	Zini Aldo	Id. Roma. . .	1	
243	Cavasonza Natale . . .	Id. Casale . .	»	

SPECCHIO B

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di cavalleria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
1	**S. A. R. Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia.**			
	Provenienti dai collegi militari.			
2	Gentilini Aldo	Collegio Roma . .	»	
3	Piccinini Carlo	Id. Roma . .	»	
4	Borghi Umberto . . .	Id. Roma . .	»	
5	Speranzini Luigi . . .	Id. Roma . .	»	
6	Donato Giuseppe . . .	Id. Napoli . .	»	
7	Carfora Giuseppe . . .	Id. Napoli . .	»	
8	Lorito Domenico . . .	Id. Napoli . .	»	
9	Barberio Luigi	Id. Napoli . .	»	
10	Crisanti Enrico	Id. Roma . .	»	
11	Mazzetti Mario	Id. Roma . .	»	
12	Andreis Mario	Id. Roma . .	»	
13	Asinari di San Marzano Giacinto	Id. Roma . .	»	
14	Azzaro Salvatore . . .	Id. Roma . .	»	
15	Berti Giuseppe	Id. Roma . .	»	
16	Bocelli Umberto . . .	Id. Roma . .	»	
17	Bonichi Luigi	Id. Roma . .	»	
18	Cavalieri Alessandro . .	Id. Roma . .	»	
19	Clerici-Bagozzi Ludovico	Id. Roma . .	»	
20	Credazzi Giulio	Id. Roma . .	»	
21	Gelmetti Giorgio . . .	Id. Roma . .	1	
22	Martinengo Riccardo . .	Id. Roma . .	»	
23	Monteverdi Pietro . . .	Id. Roma . .	»	
24	Piccolomini Alessandro.	Id. Roma . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
25	Preziuso Arcangelo . .	Collegio Roma . .	»	
26	Addario Antonio . . .	Id. Napoli . .	»	
27	Caligaris Adolfo . . .	Id. Napoli . .	»	
28	Colaneri Ambrogio . .	Id. Napoli . .	»	
29	Di Loreto Guido . .	Id. Napoli . .	»	
30	Fontana Gustavo . . .	Id. Napoli . .	»	
31	Galante Giuseppe . . .	Id. Napoli . .	»	
32	Saraceno Lorenzo. . .	Id. Napoli . .	»	
33	Sonino Oliviero. . .	Id. Napoli . .	»	
	Provenienti dagli Istituti civili e già provvisti di licenza al tempo della presentazione delle domande.			
34	Vernaci Rodolfo . .	Distretto Palermo.	»	
35	Bertè Roberto	Id. Parma . .	»	
36	Berti Mario	Id. Alessand.	1	
37	Carpi Ugo	Id. Firenze .	»	
38	Castelnuovo Delle Lanze Carlo.	Id. Torino . .	»	
39	Darbesio Bartolomeo. .	Id. Roma . .	1	
40	Ferraris Carlo	Id. Torino . .	»	
41	Gatti Attilio	Id. Milano . .	1	
42	Grosso Gianfelice . . .	Id. Parma . .	»	
43	Pallavicini Cesare. . .	Id. Cremona.	»	
44	Pellegrini Adolfo . . .	Id. Ancona .	»	
45	Scacchi Raffaele . . .	Id. Sulmona.	»	
46	Sesino Tullio.	Id. Roma . .	»	
47	Toniolo Giuseppe . . .	Id. Cuneo . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
48	Bombini Francesco . .	Distretto Cosenza .	»	
49	Callaini Serafino . . .	Id. Firenze	»	
50	Galleani Maurizio . . .	Id. Torino . .	»	
51	Gianfrotta Francesco. .	Id. Caserta. .	»	
52	Lopez-Nunes Ivo . . .	Id Napoli . .	»	
53	Prologo Arcangelo . .	Id. Barletta .	»	
54	Pisani Ettore.	Id. Salerno .	»	

SPECCHIO B'

CONCORRENTI *all'ammissione alla scuola militare (con riserva di produrre la licenza liceale o di istituto tecnico) che possono esservi ammessi* unicamente per l'arma di cavalleria, *qualora rimangano posti disponibili.*

Numero di ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Oliva Francesco . . .	Distretto Roma . .	»	
2	Gastaldi Camillo . . .	Id. Savona. .	»	
3	Anguissola Luigi . . .	Id. Torino .	1	
4	Lega Camillo . . .	Id. Bologna .	»	
5	Carcasson Silvio . . .	Id. Firenze .	»	
6	Bitossi Pier Francesco .	Id. Roma . .	1	
7	Ferro Carlo	Id. Casale . .	»	
8	Mathis Romeo . . .	Id. Roma . .	»	
9	Postiglione Umberto. .	Id. Potenza .	»	
10	Monaco Raffaele . . .	Id. Lecce . .	»	
11	De Cadilhac Gastone. .	Id. Roma . .	»	
12	Ettorre Guido . . .	Id. Roma . .	»	
13	Barbieri Vincenzo . .	Id. Modena .	1	
14	Schiff-Giorgini Giorgio .	Id. Lucca . .	1	
15	Consolandi Giulio . . .	Id. Firenze .	»	
16	D'Emarese-Vagina Cesare	Id. Roma . .	»	
17	Bessone Clodomiro . .	Id. Lecce . .	1	
18	Clivio Camillo	Id. Lodi . . .	1	
19	Cacciandra Giuseppe. .	Id. Alessand.	1	
20	Lajolo Oreste	Id. Alessand.	1	
21	Bargis Edoardo. . . .	Id. Cuneo . .	»	
22	Farinacci Mario. . . .	Id. Pesaro . .	»	
23	Luzzatti Silvio	Id. Savona .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
24	Guzzinati Alberto. . .	Distretto Modena. .	»	
5	Serra Giuseppe. . . .	Id. Torino .	»	
26	Caracciolo Giulio . . .	Id. Roma . .	»	
27	Andreassi Cesare . . .	Id Aquila . .	»	
28	Bonolis Norberto . . .	Id. Aquila . .	1	
29	Brizio-Failetti di Castellazzo Orazio	Id. Torino . .	1	
30	Cerio Giuseppe	Id. Campob.	»	
31	Fontana Pietro	Id. Modena .	»	
32	Barucco Alberto . . .	Id. Pesaro . .	»	
33	Modica Alfio.	Id. Catania .	»	
34	Valensise Giuseppe . .	Id. Reggio C.	»	
35	Pavone Sebastiano . .	Id. Catania .	»	
36	Telesio Vincenzo . . .	Id. Napoli . .	»	
37	Tavassi Giulio	Id. Napoli . .	»	
38	De Leone Vittorio . .	Id. Napoli . .	»	
39	Provaroni Emilio . . .	Id. Roma . .	»	
40	Dell'Erba Diego . . .	Id. Bari. . . .	»	

SPECCHIO C

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Monaco Pasquale . . .	Collegio Napoli . .	»	
2	Rocca Agostino . . .	Id. Roma . .	1	
3	Galeazzi Edoardo . . .	Distretto Torino . .	1	
4	Girola Enrico	Id. Torino .	»	
5	Giaccone Guglielmo . .	Id. Rome. . .	1	
6	Vargas Gaetano . . .	Id. Sacile . .	1	
7	Gherlone Mario. . . .	Id. Casale . .	»	
8	Petruolo Edoardo. . .	Collegio Napoli .	»	
9	Boria Antonio	Distretto Casale . .	1	
10	Rondani Camillo . . .	Id. Parma . .	»	
11	Duni Candido	Id. Bologna .	1	
12	Lucantonio Giovanni. .	Id. Napoli . .	1	
13	Ruta Michele.	Id. Caserta .	»	
14	Di Nardo Emilio . . .	Id. Chieti. . .	1	
15	Tallarico Umberto . .	Id. Savona. .	»	
16	Di Lorenzo Carlo . . .	Id. Chieti. . .	»	
17	Rossi Ezio	Id. Livorno .	1	
18	Gay Pietro	Collegio Roma .	1	
19	Chieli Menotti	Distretto Torino . .	1	
20	Amico Alessandro. . .	Id. Genova. .	1	
21	*Urbinati Angelo . . .	Id. Ravenna.	1	
22	Marchi Guido	Id. Bologna .	»	

N. B. — Sono contrassegnati con asterisco (*) i nomi dei giovani che hanno fatto riserva di produrre il certificato di licenza dopo la sessione autunnale di esami. Essi dovranno presentare detto certificato al comando dell'Accademia.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
23	De Liguoro Vincenzo .	Collegio Napoli . . .	»	
24	De Leo Rosario . . .	Id. Napoli . .	»	
25	Turrini Vittorio . . .	Id. Roma . .	1	
26	Altavilla Enrico . . .	Distretto Catanzaro	»	
27	Stigliani Marcello . . .	Id. Napoli . .	1	
28	De Gregorio Renato . .	Id. Roma . .	1	
29	Ottone Luigi.	Id. Torino . .	1	
30	D'Elia Vittorio	Id. Napoli . .	1	
31	Montanari Montanino .	Id. Livorno .	1	
32	Gavioli Giulio	Id. Palermo .	1	
33	Turletti Giorgio. . . .	Id. Livorno .	1	
34	Falcone Bruto	Id. Bologna .	1	
35	Spagnol Mario	Id. Sassari. .	1	
36	*De Gasparis Emanuele	Id. Napoli . .	1	
37	Boccia Gino	Collegio Napoli. . .	»	
38	Fedi Carlo	Distretto Lucce. . .	1	
39	Fiore Rinaldo	Id. Torino . .	1	
40	Alati Aristide	Collegio Napoli. . .	»	
41	Gaidano Giovanni . . .	Distretto Torino . .	»	
42	D'Anna Riccardo . . .	Id. Trapani .	1	
43	*Giorelli Clemente. . .	Id. Torino . .	»	
44	Rittatore Bartolomeo. .	Id. Cuneo . .	»	
45	Manno Antonio. . . .	Id. Torino . .	»	
46	Bedogni Ugo	Id. Torino . .	»	
47	Incisa di Camerana Giulio Cesare	Id. Torino . .	»	
48	*Branchi Giovanni. . .	Id. Perugia .	»	
49	Zoppis Gottardo . . .	Id. Perugia .	»	
50	Mandel Ioseph Roberto	Id. Venezia .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
51	Giglioli Mario	Distretto Roma . .	1	
52	*Carpi Oddone	Id. Mantova .	»	
53	Iappelli Pasquale . . .	Id. Roma. . .	»	
54	Pace Ignazio	Id. Pesaro . .	1	
55	Molinari Giuseppe. . .	Id. Ferrara .	»	
56	Vialardi di Sandigliano Carlo	Id. Torino . .	1	
57	Porcelli Vittorio . . .	Id. Roma . .	1	
58	Vignolo Fulvio	Id. Roma . .	1	
59	Pirani Luigi	Id. Torino . .	1	
60	Caccia Giovanni . . .	Id. Napoli . .	»	
61	Beraudo di Pralormo Carlo	Id. Torino . .	»	
62	Ornano Enrico	Id. Venezia .	1	
63	Roda Alberto	Id. Torino . .	»	
64	Biagi Dani	Id. Roma. . .	»	
65	Quinzio Antonio. . . .	Id. Firenze .	1	
66	Bonelli Aldo	Id. Bari. . . .	1	
67	Salvi Pier Battista . .	Id. Milano . .	»	
68	Guadagni Ercole . . .	Id. Napoli . .	1	
69	Tassini Giuseppe . . .	Id. Ancona. .	»	
70	Tirindelli Achille . . .	Id. Torino . .	»	
71	Melita Giuseppe. . . .	Collegio Roma. . .	»	
72	Catanzaro Giuseppe . .	Distretto Palermo .	1	
73	Pollastrini Remo . . .	Id. Massa . .	1	
74	Casalegno Andrea. . .	Id. Napoli . .	1	
75	Verney Aldo.	Id. Torino . .	1	
76	Cappelli Luigi	Id. Livorno .	1	
77	Caniglia Vincenzo. . .	Id. Firenze .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
78	Gerleri Umberto . . .	Distretto Pinerolo .	»	
79	Fusco Nicola	Id Spoleto. .	1	
80	Novelli Ivan	Collegio Roma . .	1	
81	Freyrie Gian Giacomo .	Distretto Milano . .	»	
82	Del Monte Aldo . . .	Id. Pesaro . .	»	
83	Fattobene Tito	Id. Foggia. .	»	
84	Comerro Mario. . . .	Id. Novara .	1	
85	*Gentile Mario	Id. Messina .	1	
86	Fiora Giovanni. . . .	Id. Milano. .	1	
87	Bellini Umberto . . .	Id. Roma. . .	1	
88	Boschi Antonio. . . .	Id. Torino . .	»	
89	Amico Bernardo . . .	Id. Genova. .	1	
90	Sorrentino Giuseppe. .	Id Torino .	»	
91	Drommi Ernesto . . .	Collegio Napoli . .	»	
92	Moroni Giulio.	Distretto Firenze .	»	
93	Totire Francesco . . .	Id. Napoli . .	1	
94	Miglioranzi Alberto . .	Id. Roma. . .	1	
95	Marioni Giovanni . . .	Id. Torino . .	»	
96	Carboni Ugo.	Id. Roma. . .	1	
97	Spavieri Giuseppe. . .	Id. Casale . .	»	
98	Belardini Roberto. . .	Collegio Roma . .	1	
99	Rossi Giovanni. . . .	Id. Napoli. . .	»	
100	Torretta Alessandro . .	Distretto Torino . .	»	
101	Tessore Luigi	Id. Novara .	1	
102	*Iocca Fernando . . .	Id. Roma . .	1	
103	Maffei Ernesto	Id. Pinerolo .	»	
104	Ballanti Livio	Id. Roma . .	»	
105	Pacetti Ettore	Id. Ancona. .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
106	Simoncelli Vito . . .	Distretto Ancona. .	1	
107	Piacenza Guido. . . .	Id. Torino. .	1	
108	Gay Paolo	Id. Torino. .	»	
109	Biscuola Livio	Id. Torino . .	1	
110	Galizzi Carlo.	Id Pavia. . .	»	
111	Cavalli Paolo	Id. Alessand.	1	
112	* Elia Alfredo	Id. Lecce . .	»	
113	Borasi Angelo	Id. Voghera.	»	
114	Simone Beniamino . .	Collegio Napoli .	»	
115	Moneta Florestano . .	Id. Roma. . .	1	
116	Veronesi Galeazzo . .	Distretto Cagliari .	1	
117	Fano Mario	Id. Verona. .	1	
118	Tombolan-Fava Ottorino	Id. Padova. .	»	
119	* Robotti Carlo. . . .	Id. Torino. .	»	
120	Bossaglia Mario . . .	Id. Cuneo . .	1	
121	Pistono Giulio	Id. Mondovì.	»	
122	Mosso Eleuterio . . .	Id. Torino. .	»	
123	Brizzi Mario.	Id. Pinerolo.	«	
124	Steiner Pietro	Id. Padova. .	1	
125	Mangione Domenico. .	Id. Palermo.	»	
126	De Luca Ugo	Id. Napoli . .	»	
127	Iacod Alberto	Id. Torino. .	1	
128	Ferrari Giovanni . . .	Id. Alessand.	»	
129	Bruno Francesco . . .	Id. Caltaniss.	1	
130	Gabrielli Amedeo . . .	Id. Roma. . .	«	

SPECCHIO C[1]

CONCORRENTI *all'ammissione all' accademia militare che possono esservi ammessi qualora rimangano posti disponibili.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Rotigliano Francesco .	Collegio Roma . . .	»	
2	Sandrelli Carlo	Distretto Roma . .	»	
3	Borgo Pietro.	Id. Torino . .	»	
4	Orsi Gustavo.	Id. Venezia .	»	
5	Turrisi Grifeo	Collegio Napoli. . .	»	
6	Barriera Giuseppe . .	Id. Roma. . .	»	
7	Speranza Cesare . . .	Id. Napoli . .	»	
8	Biocca Alfredo	Distretto Teramo .	»	
9	Onorati Mario	Id. Spoleto. .	»	
10	Romano Odino	Id. Bari . . .	»	
11	Lucisano Alessandro	Id. Pinerolo .	»	
12	Ferrara Arturo. . . .	Id. Massa . .	»	
13	Nelli Alessandro . . .	Collegio Roma . . .	»	
14	Guidetti Ettore	Distretto Sacile . .	»	
15	Podestà Augusto . . .	Id. Messina .	»	
16	Baldantoni Enrico. . .	Id. Ancona. .	»	
17	Bruni Cesare	Id. Torino . .	»	
18	* Pulino Rosario . . .	Id. Siracusa .	»	*Dovrà presentare il certificato di studi al Comando dell'Accademia.
19	Criscuolo Benedetto . .	Id. Roma . .	»	

N. **463.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità di fotogrammetra per i servizi aeronautici.** — Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 ottobre 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Visto il regolamento pei capitecnici di artiglieria e genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Visto il R. decreto 26 giugno 1913 col quale fu indetto un concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità di fotogrammetra per i servizi aeronautici;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA:

È dichiarato vincitore del concorso al posto di primo capotecnico di 1ª classe indetto col Regio decreto sopracitato: Moretti cav. Luigi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(3845) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1913 — 11 novembre

1913 OTTOBRE 26 - N. 404 — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del personale italiano destinato ai reparti indigeni della Libia . . . . . Pag. 1365

1913 NOVEMBRE 11. - N. 435 — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del personale da destinarsi al corpo di volontari italiani in Libia . . . . . » 1376

1913 OTTOBRE 31. - » 406. — DISPOSIZIONI VARIE. — Scuola ufficiali piloti aviatori per l'anno 1914 . . . . » 1399

» 31. - » 407. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali . . . . . » 1401

1913 NOVEMBRE 6. - » 408. — AVANZAMENTO. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali del battaglione aviatori . . . . . » 1403

» 6. - » 409. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme sulle manovre di atterraggio dei dirigibili ed aeroplani militari. — Istruzione provvisoria . . . . . » 1403

» 6. - » 410. — RECLUTAMENTO. — Istruzione per il servizio della leva all'estero. (Pubblicazione N. 5) . . . . . » 1403

——— AVVISO. — Concorso presso il Reale educatorio Principessa Iolanda (Napoli) . . . . . » 1404

CIRCOLARE N. **404.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — **Disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del personale italiano destinato ai reparti indigeni della Libia.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 26 ottobre 1913.

In applicazione del R. decreto n. 1173 in data 6 settembre 1913, col quale vengono approvate le norme relative agli obblighi di servizio, agli assegni ed alle indennità del personale italiano destinato ai reparti militari indigeni della Libia (circolare 439 del *giornale militare* corrente anno) il Ministero,

presi accordi col Ministero delle Colonie, comunica le disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del detto personale.

A) — **Reclutamento.**

a) — Ufficiali.

1. Possono aspirare alla destinazione nei reparti indigeni della Libia gli ufficiali di fanteria (da sottotenente a tenente colonnello incluso), gli ufficiali inferiori di cavalleria e d'artiglieria, gli ufficiali inferiori medici e gli ufficiali subalterni veterinari in servizio attivo permanente.

Sarà data la preferenza ai celibi e ai vedovi senza prole. Gli ufficiali ammogliati dovranno dichiarare di lasciare la famiglia in Italia durante la loro permanenza in colonia.

Fino alla concorrenza di $^1/_{14}$ possono essere destinati ai reparti stessi ufficiali in congedo, che vengano riconosciuti idonei da apposita visita medica, e abbiano già prestato servizio in colonia per non meno di un anno, dimostrando piena attitudine al servizio stesso. L'età di detti ufficiali dovrà essere non superiore a 35 anni se ufficiali subalterni, 45 se capitani, 50 se ufficiali superiori.

2. Di regola i sottotenenti effettivi non sono ammessi nei reparti indigeni, se non hanno compiuto il corso della scuola di applicazione stabilito per l'arma rispettiva. Qualora però, per esigenze di servizio, fosse necessario di destinare a tali reparti un sottotenente che non abbia frequentato la scuola di applicazione, egli deve a momento opportuno rimpatriare temporaneamente per seguirne ed ultimarne il corso, prima della promozione a tenente. Durante il corso, egli percepisce gli assegni stabiliti per gli ufficiali in licenza straordinaria per motivi privati (2° comma del successivo n. 28); però ha diritto al viaggio gratuito di andata e di ritorno.

Agli effetti del successivo n. 12, il tempo passato presso la scuola di applicazione non è computato come servizio prestato in colonia

3. Gli ufficiali per i reparti indigeni sono scelti, di preferenza, tra coloro che ne facciano domanda; possono però esservi comandati anche d'autorità.

4. Sono di massima esclusi dal trasferimento a domanda nei reparti indigeni, gli ufficiali di ogni grado (meno i maggiori ed i sottotenenti) che presumibilmente possano essere promossi al grado superiore entro il periodo di tre anni.

5. Gli ufficiali aspiranti ai reparti indigeni, come quelli che siano proposti per il trasferimento di autorità, debbono essere classificati *ottimi* o *buoni con 3* e non avere annotazioni relative ad impulsività di carattere o simili. La loro idoneità fisica viene accertata all'atto della domanda, o proposta di trasferimento, alla quale va unita la relativa dichiarazione medica.

b) — SOTTUFFICIALI DI CARRIERA.

6. Possono concorrere a costituire i quadri dei reparti indigeni della Libia ed a coprirvi cariche speciali tutti i sottufficiali di carriera delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria.

7. I sottufficiali di carriera sono scelti, di preferenza, tra coloro che presentino domanda, ma possono essere destinati ai reparti indigeni anche di autorità.

8. Vale per i sottufficiali di carriera quanto è stabilito per gli ufficiali al secondo comma del n. 1 e al n. 5.

c) — SERGENTI DI LEVA O VOLONTARI E ALTRI MILITARI DI TRUPPA.

9. Di regola i sergenti di leva o volontari possono concorrere alla destinazione nei reparti indigeni in seguito a loro domanda; solo eccezionalmente possono essere comandati d'autorità.

Tutti gli altri militari di truppa di fanteria, cavalleria ed artiglieria possono aspirare alla destinazione nei reparti indigeni della Libia, purchè siano dichiarati idonei ed abbiano tenuto buona condotta, sia sotto le armi, sia prima di venire alle armi.

Essi serviranno per inquadrare i detti reparti e per coprirvi alcune cariche speciali.

Possono parimenti aspirare alla destinazione nelle compagnie leggere miste — in qualità di radiotelegrafisti — i militari di truppa del genio che ne abbiano l'idoneità

10. I militari di truppa sono, di preferenza, trasferiti nei reparti indigeni a loro domanda; possono però esservi destinati anche d'autorità, eccezione fatta per gli allievi ufficiali ed i volontari di un anno, i quali possono essere destinati soltanto a loro domanda, cessando, naturalmente, dalla qualità di allievo ufficiale e volontario di un anno.

B) **Obblighi di servizio.**

a) UFFICIALI.

11. Alla destinazione degli ufficiali ai reparti indigeni e al loro rimpatrio provvede il Ministero della Guerra su proposte fatte dal Ministero delle Colonie, sentiti i Governatori. Questi ultimi però, in casi speciali, hanno facoltà di ordinare, di propria iniziativa, il rimpatrio degli ufficiali dandone comunicazione sollecita al Ministero delle Colonie e al Ministero della Guerra.

Gli ufficiali sono considerati come collocati a disposizione del Ministero delle Colonie dal giorno dell'imbarco.

12. Gli ufficiali destinati a loro domanda nei reparti indigeni della Libia, sono tenuti a prestare servizio in colonia per un periodo di tre anni; quelli destinati d'autorità sono tenuti a prestarvi lo stesso servizio per un periodo di due anni.

13. Dopo il periodo di servizio ora detto, gli ufficiali addetti ai reparti indigeni possono, successivamente di anno in anno, chiedere di rimanervi fino al compimento del 5° anno di servizio. Ultimati i cinque anni di permanenza, gli ufficiali, di massima, debbono rimpatriare, e non possono essere nuovamente destinati in colonia se non dopo tre anni, almeno, dalla data del rimpatrio.

b) SOTTUFFICIALI DI CARRIERA E MILITARI DI TRUPPA.

14. Alla destinazione dei sottufficiali di carriera e dei militari di truppa ai reparti indigeni e al loro rimpatrio provvede il Ministero della Guerra.

15. I sottufficiali di carriera e i militari di truppa destinati nei reparti indigeni della Libia a loro domanda, contraggono la ferma di tre anni, decorrenti dal giorno della loro ammissione in un reparto indigeno, e possono ottenere successive rafferme annuali fino al limite di 32 anni compiuti i caporali e soldati, e 41 compiuti i sergenti maggiori e sergenti. Non vi sono limiti di età pei marescialli, gli interpreti, i manescalchi, i sellai e gli operai, fino a che si mantengono fisicamente idonei.

I sottufficiali di carriera destinati d'autorità, sono tenuti a prestare servizio per due anni. I sergenti di leva e gli altri militari di truppa destinati d'autorità debbono essere scelti tra coloro che abbiano ancora da passare almeno 12 mesi sotto le armi, e sono tenuti ad ultimare presso i reparti stessi gli obblighi di servizio che dovrebbero compiere in Italia.

Se ultimati tali obblighi essi facciano domanda di rimanere nei reparti indigeni, possono aspirare a successive rafferme annuali.

C) **Assegni ed indennità.**

a) UFFICIALI.

16. Gli ufficiali che prestano servizio nei reparti indigeni della Libia hanno diritto di percepire lo stipendio del proprio grado con gli aumenti inerenti all'anzianità, nonchè le indennità cavalli, di servizio speciale, e gli eventuali assegni personali, ai quali abbiano diritto in Italia.

Inoltre hanno diritto:

a) ad una indennità di equipaggiamento, pagabile per una volta tanto all'atto del trasferimento nei reparti indigeni. Tale indennità è stabilita nella misura di: lire 2000 per l'ufficiale generale ispettore; lire 900 per l'ufficiale superiore; lire 600 per l'ufficiale inferiore;

b) ad una indennità coloniale pari allo importo dello stipendio (compresi gli aumenti inerenti all'anzianità);

c) ad una indennità di soggiorno commisurata ad un quinto dello stipendio. Essa è ridotta a metà per coloro che godono dell'alloggio in natura e non è dovuta a coloro che, eventualmente, oltre all'uso gratuito dei locali per alloggio, godano la relativa mobilia.

17. Agli ufficiali, che per qualsiasi ragione non abbiano diritto alla indennità cavalli in Italia, ma debbano, secondo le tabelle organiche dei reparti indigeni, essere montati, spetta una speciale indennità di lire 280 annue.

18. Gli ufficiali che debbano prestare servizio in località disagiate, godono di una indennità speciale. Questa può essere di tre categorie, nella misura di 600, 1200 e 2000 lire, rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª categoria.

La enumerazione delle caratteristiche delle località disagiate sarà fatta per regolamento.

La determinazione di tali località e l'assegnazione delle singole indennità entro il limite sopra cennato, spettano al Ministero delle Colonie su proposta dei Governatori.

19. Oltre le indennità, di cui agli articoli precedenti, comuni a tutti gli ufficiali addetti ai reparti indigeni, sono assegnate le seguenti indennità particolari di servizio speciale:

a) al generale ispettore, indennità di L. 1200 annue;

b) ai comandanti di battaglioni indigeni, indennità di L. 600 annue;

c) agli ufficiali inferiori assegnati ai battaglioni, squadroni e batterie indigeni e all'ispettorato, indennità di L. 400 annue;

d) agli ufficiali destinati alle compagnie leggere miste e squadroni meharisti, indennità di L. 1200 annue.

Quali spese di ufficio sono assegnate annualmente: L. 300 all'ispettorato, 50 ai comandi di battaglione e 30 ai comandi di compagnia.

20. Gli ufficiali che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba o berbera in modo da potere ben disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godono di uno speciale assegno annuo di L. 500, che sarà elevato fino a L. 1000 ed a L. 1500 rispettivamente, se la conoscenza di dette lingue sia tale da poter essi compiere anche le funzioni di traduttore o quelle di redattore.

L'esperimento, al quale gli ufficiali dovranno sottoporsi, è identico a quello previsto per gli interpreti del R. decreto n. 1004 del 1° agosto 1913. I Governatori trasmetteranno al Ministero delle Colonie l'elenco degli ufficiali che intendono sottomettersi all'esperimento ed il detto Ministero indicherà l'epoca e la località dove l'esperimento dovrà esser fatto.

21. L'indennità coloniale (lettera *b* del n. 16) decorre dal giorno in cui l'ufficiale prende imbarco per raggiungere la colonia; quella di soggiorno (lettera *c* dello stesso numero) dal giorno in cui sbarca in colonia.

La speciale indennità di cui al n. 17 decorre dal giorno di effettivo acquisto del quadrupede; l'indennità per disagiata residenza (n. 18) decorre dal giorno in cui l'ufficiale raggiunge la sede che vi dà diritto. Le indennità di cui al n. 19 decorrono dal giorno dell'assegnazione ai riparti (dal giorno dell'imbarco per il generale ispettore)

Dal giorno in cui gli ufficiali si imbarcano per il rimpatrio definitivo, cessano tutte le indennità. Se però all'atto del rimpatrio abbiano diritto a licenza ordinaria, continuano durante la licenza stessa, per la durata di 30 giorni, a percepire l'indennità coloniale di cui alla lettera *b*) del n. 16 e la indennità speciale di cui al n. 17.

22. Gli assegni e le indennità valgono tanto per il tempo di pace quanto per il tempo di guerra, e nessun altro assegno, od indennità, sarà dovuto per il tempo di guerra.

Il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e bagaglio per motivi di servizio, o considerati tali dal regolamento, è fatto secondo le disposizioni che saranno stabilite per regolamento.

b) — SOTTUFFICIALI DI CARRIERA E MILITARI DI TRUPPA.

23. Gli assegni spettanti, sia ai sottufficiali di carriera e ai militari di truppa che contraggono la ferma di tre anni (ed eventualmente successive rafferme), sia ai comandati di autorità, durante il loro servizio, appaiono dalla seguente tabella:

GRADO	Assegno giornaliero				Premi di rafferma	
					al termine del rispettivo anno di permanenza in colonia	
	1° anno — Lire	2° anno — Lire	3° anno — Lire	4° anno e success. — Lire	8° anno — Lire	12° anno — Lire
Maresciallo maggiore	8,—	8,30	8,50	8,90		
Maresciallo capo	7,—	7,30	7,50	7,90		
Maresciallo (1)	6,—	6,30	6,50	6,90	2000	3000
Sergente maggiore	4,25	4,55	4,75	5,15		
Sergente	3,50	3,80	4,—	4,40		
Caporale maggiore	1,75	1,90	2,—	2,25		
Caporale (2)	1,50	1,65	1,75	2,—	1000	1500
Soldato	1,25	1,40	1,50	1,75		

(1) Compresa la mensa ed escluso il vestiario.
(2) Escluso il vitto ed il vestiario.

I militari di truppa aventi cariche o impieghi speciali, compresi i trombettieri e gli zappatori, hanno diritto ai maggiori assegni o indennità e soprassoldi stabiliti in Italia per le cariche od impieghi corrispondenti.

Oltre il 12° anno di servizio in colonia, competono, per ciascun grado premi annuali di rafferma calcolati sulla base annuale dell'ultimo premio quadriennale corrisposto.

Analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali, spetta ai sottufficiali e militari che debbano prestare servizio in località disagiate, una indennità di residenza disagiata, la quale è di tre categorie:

1ª categoria: marescialli . . . . . all'anno L. 216;
sergenti magg. e sergenti » » 141;
caporali e soldati . . . » » 72;

2ª categoria:	marescialli	all'anno L.	324;
	sergenti magg. e sergenti	»	» 216;
	caporali e soldati . . .	»	» 108;
3ª categoria:	marescialli	»	» 432;
	sergenti magg. e sergenti	»	» 288;
	caporali e soldati . . .	»	» 144;

Ai sottufficiali di carriera e militari di truppa assegnati alle compagnie leggere miste, ed agli squadroni meharisti, spetta, in più dello assegno giornaliero, una speciale indennità: di L. 2,50 al giorno pei marescialli, L. 2 pei sergenti maggiori e sergenti, e L. 1 pei caporali e soldati.

I sottufficiali e militari di truppa assegnati ai reparti indigeni, che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba o berbera in modo da poter bene disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godranno di un assegno speciale annuo di L. 150, che sarà elevato sino a 300 e a 500 lire rispettivamente, se la conoscenza di dette lingue sarà tale da poter essi compiere anche le funzioni di traduttore o quelle di redattore.

Per l'esperimento vale quanto è detto per gli ufficiali, al precedente n. 20.

24. Gli assegni e le indennità sopra indicati valgono sia per il tempo di pace, sia per il tempo di guerra e nessun altro assegno, od indennità, sarà dovuto per il tempo di guerra.

D) — Licenze.

a) — Ufficiali.

25. Le licenze per gli ufficiali sono di tre specie: brevi, ordinarie, straordinarie.

26. Le brevi licenze sono concesse tanto per l'interno della colonia quanto per fuori, ed hanno la durata massima complessiva di 30 giorni per anno, compreso il viaggio, le cui spese sono a carico dell'ufficiale.

Durante la breve licenza l'ufficiale conserva integralmente tutti gli assegni ed indennità.

27. Per le licenze ordinarie valgono le seguenti norme:

per ogni anno di servizio effettivo in colonia possono essere concessi:

60 giorni di licenza agli ufficiali generali;
50 giorni di licenza agli ufficiali superiori;
40 giorni di licenza ai capitani;
30 giorni di licenza agli ufficiali subalterni.

Tali giorni possono essere accumulati fino ad un massimo di tre annualità. L'ufficiale non potrà cominciare ad usufruire della licenza ordinaria che dopo il primo anno di servizio in colonia.

Agli ufficiali che comunque rimpatrino definitivamente e non possano fruire, o non stiano già fruendo, della licenza suddetta, potrà essere concessa una licenza di rimpatrio di giorni 30.

Nella durata della licenza non è computato il viaggio dalla sede dell'ufficiale in colonia a quella da lui designata in Libia, in Italia, o nel bacino del Mediterraneo.

Durante la licenza, gli ufficiali conservano, oltre gli assegni di cui al primo comma del n. 16, anche l'indennità coloniale di cui al secondo comma, lettera *b*), dello stesso n. 16 e l'indennità speciale di cui al n. 17.

Il viaggio sul piroscafo in 1ª classe, tanto nell'andata in licenza quanto nel ritorno, è gratuito.

28. La licenza straordinaria può essere concessa, o per motivi privati, o per ragioni di salute, queste ultime riconosciute da visita medica. Tale licenza viene concessa compatibilmente con le esigenze del servizio, ed ha la durata massima di tre mesi (non compreso il viaggio), oltre i quali l'ufficiale viene rimpatriato.

Durante la licenza straordinaria, l'ufficiale conserva, oltre gli assegni di cui al primo comma del numero 16, la sola indennità speciale di cui al n. 17; se però la licenza è concessa per ragioni di salute provenienti dal servizio, l'ufficiale continua a percepire anche l'indennità coloniale di cui al secondo comma, lettera *b*), del n. 16.

Il viaggio di andata e ritorno è gratuito se la licenza straordinaria viene concessa per ragioni di salute provenienti dal servizio; il viaggio è a spese dell'ufficiale in tutti gli altri casi.

b) — Sottufficiali di carriera e militari di truppa

29. Le licenze per i sottufficiali e militari di truppa sono di due specie: ordinarie e straordinarie.

30. Le licenze ordinarie sono concesse dopo compiuto un anno di servizio, in ragione di 30 giorni per anno (accumulabili in 60 giorni per biennio) oltre il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno dalla sede del militare alla località da lui designata in Libia, in Italia, o nel bacino del Mediterraneo.

Il militare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio ed agli interi assegni giornalieri, di cui alla tabella del n. 23, durante tutta la licenza.

Le licenze ordinarie sono concesse compatibilmente con le esigenze del servizio.

31. Per motivi privati debitamente comprovati, o per ragioni di salute accertate mediante visita medica, possono essere concesse licenze straordinarie della durata massima di 40 giorni (oltre il viaggio di andata e ritorno) a quei sottufficiali e militari di truppa che, per i servizi prestati e per la condotta esemplare, sieno giudicati pienamente meritevoli di essere mantenuti nei reparti indigeni, nell'interesse del servizio.

Quando tale condizione non sia soddisfatta — e in ogni caso quando siano scaduti i quaranta giorni senza che il militare in licenza straordinaria trovisi in grado di rientrare in colonia — si fa luogo senz'altro al definitivo rimpatrio.

Durante la licenza straordinaria spettano gli assegni giornalieri del 1° anno, indicati nella tabella di cui al n. 23, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

E) — **Computo del tempo passato in colonia agli effetti della pensione.**

32. Con ulteriori provvedimenti sarà determinato il computo del tempo passato in colonia agli effetti della pensione.

Delle disposizioni contenute nella presente circolare, dovrà essere data al più presto ampia conoscenza a tutti gli ufficiali, sottufficiali di carriera e militari di truppa.

Le domande degli ufficiali che aspirano alla destinazione nei reparti indigeni della Libia, redatte su carta da bollo da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 31 ottobre p. v.

Gli ufficiali che abbiano già presentato domanda, la quale sia finora rimasta insoddisfatta, dovranno, se intendono di mantenerla, ripresentarla su carta semplice.

Anche tali domande, rinnovate, saranno trasmesse in modo che giungano al Ministero non più tardi del 31 ottobre.

Le domande dei sottufficiali di carriera aspiranti all'assegnazione ai reparti indigeni della Libia, saranno indirizzate ai rispettivi comandi di corpo d'armata, comandi di corpo d'occupazione e comando della 6ª divisione speciale, e redatte su carta da bollo da L. 0.60; le domande degli altri militari di

truppa saranno invece indirizzate ai rispettivi comandanti di corpo, su carta semplice.

Tutte le domande di sottufficiali di carriera e militari di truppa dovranno essere trasmesse, con tutti i prescritti documenti (comprese le dichiarazioni di visita medica) ai comandi di corpo d'armata, comandi di corpo d'occupazione e comando della 6ª divisione speciale, i quali, esaminatele, invieranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) non più tardi del giorno 31 ottobre:

a) un elenco *nominativo* dei sottufficiali di carriera e sergenti di leva riconosciuti idonei e meritevoli di destinazione ai reparti indigeni;

b) un elenco *numerico* degli altri militari di truppa riconosciuti come sopra, distinti per grado e specialità di servizio nel modo sottoindicato:

caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità;
caporali maggiori o caporali zappatori;
caporali maggiori o caporali di contabilità;
caporali maggiori o caporali d'artiglieria (batterie);
caporali trombettieri;
caporali operai (di batteria);
operai (di batteria);
armaiuoli;
maniscalchi;
sellai;
allievi maniscalchi;
allievi sellai;
radiotelegrafisti;
soldati di fanteria;
soldati di cavalleria;
soldati d'artiglieria (batterie).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **465**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del personale da destinarsi al corpo di volontari italiani in Libia.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 11 novembre 1913.

In applicazione del R. decreto 1174 in data 11 settembre 1913, col quale viene istituito un corpo di volontari italiani in Libia (circolare 440 del *giornale militare* corrente anno) il

Ministero, presi accordi col Ministero delle Colonie, comunica le disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del detto personale.

A) **Reclutamento.**

a) *Ufficiali.*

1. Possono aspirare alla destinazione nel corpo di volontari italiani in Libia gli ufficiali di fanteria (da sottotenente a tenente colonnello incluso), gli ufficiali inferiori di cavalleria, d'artiglieria e genio, gli ufficiali subalterni medici, veterinari e d'amministrazione, in servizio attivo permanente.

Sarà data la preferenza ai celibi e ai vedovi senza prole. Gli ufficiali ammogliati dovranno lasciare la famiglia in Italia durante la loro permanenza in colonia. (Sono allo studio provvedimenti per estendere, a talune categorie di ufficiali del corpo di volontari italiani, il permesso di condurre la famiglia in Libia).

Fino alla concorrenza di 1/15 possono essere destinati al corpo stesso, ufficiali in congedo che vengano riconosciuti idonei da apposita visita medica, e abbiano già prestato servizio in colonia per non meno di un anno, dimostrando piena attitudine al servizio stesso. L'età dei detti ufficiali dovrà essere non superiore ai 35 anni se ufficiali subalterni, 45 se capitani, 50 se ufficiali superiori.

2. Di regola i sottotenenti effettivi non sono ammessi nel corpo di volontari italiani, se non hanno compiuto il corso della scuola di applicazione stabilito per l'arma rispettiva. Qualora però, per esigenze di servizio, fosse necessario di destinare a tale corpo un sottotenente che non abbia frequentato la scuola di applicazione, egli deve, a momento opportuno, rimpatriare temporaneamente per seguirne ed ultimarne il corso, prima della promozione a tenente.

Durante il corso egli percepisce gli assegni stabiliti per gli ufficiali in licenza straordinaria per motivi privati (2° comma del successivo n. 31), ha però diritto al viaggio gratuito di andata e ritorno. Agli effetti del successivo n 11, il tempo passato presso la scuola di applicazione non è computato come servizio prestato in colonia.

3. Gli ufficiali per il corpo di volontari italiani sono scelti, di preferenza, tra coloro che ne facciano domanda: possono però esservi comandati anche d'autorità.

4. Sono di massima esclusi dal trasferimento a domanda nel corpo di volontari italiani, gli ufficiali di ogni grado (meno

i maggiori ed i sottotenenti che, presumibilmente, possano essere promossi al grado superiore entro il periodo di tre anni.

5. Gli ufficiali aspiranti al corpo di volontari italiani, come quelli che siano proposti per il trasferimento di autorità, debbono essere classificati ottimi o buoni con 3 e non avere annotazioni relative ad impulsività di carattere o simili.

La loro idoneità fisica viene accertata all'atto della domanda, o proposta di trasferimento, alla quale va unita la relativa dichiarazione medica.

b) *Sottufficiali e militari di truppa.*

6. Possono aspirare a far parte del corpo di volontari italiani in Libia:

a) i sottufficiali di carriera, i sergenti e tutti gli altri militari di 1ª categoria sotto le armi, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio;

b) i militari di 1ª categoria in congedo illimitato e quelli dispensati provvisoriamente dal servizio per l'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età;

c) i militari di 2ª e 3ª categoria che non abbiano del pari superato il 28° anno di età;

d) i cittadini italiani residenti, o non, nel Regno, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva.

I volontari di un anno e gli allievi ufficiali debbono, per essere ammessi nel corpo di volontari italiani in Libia, cessare dalla qualità di volontario d'un anno, o di allievo ufficiale.

7. Vale pei sottufficiali di carriera sotto le armi quanto è stabilito per gli ufficiali al 2° comma del n. 1 ed al n. 5.

8. I militari di truppa alle armi, compresi i sergenti, aspiranti alla destinazione nel corpo di volontari italiani in Libia, debbono essere celibi o vedovi senza prole, essere di buona condotta ed avere robusta costituzione da accertarsi mediante visita medica.

Tutti gli altri individui di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente n. 6, debbono pure essere celibi o vedovi senza prole e di robusta costituzione, da accertarsi mediante visita medica ed inoltre non aver riportate condanne d'indole indecorosa ed essere di buona condotta morale e politica.

Per i sottufficiali in congedo dovrà inoltre risultare, dagli specchi caratteristici, per essi compilati durante il servizio

sotto le armi, che posseggono i requisiti di cui al 1° comma del precedente n. 5.

9. I militari alle armi, od in congedo di 1ª categoria, possono aspirare all'ammissione in un riparto del corpo di volontari della stessa arma nella quale hanno già prestato servizio; i militari di 2ª e 3ª categoria, i dispensati provvisoriamente dal servizio ed i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, possono essere ammessi soltanto in un riparto dell'arma di fanteria, a meno che essi non dimostrino d'essere provetti nell'equitazione, o di possedere spiccati requisiti, per i quali siano in grado di servire utilmente in un riparto delle altre armi.

Quelli dei militari suddetti che rivestono un grado saranno ammessi col proprio grado nei limiti dell'organico.

B) **Obblighi di servizio.**

a) *Ufficiali.*

10. Alla destinazione degli ufficiali al corpo di volontari italiani in Libia e al loro rimpatrio provvede il Ministero della Guerra su proposte fatte dal Ministero delle Colonie, sentiti i Governatori. Questi ultimi però, in casi speciali, hanno facoltà di ordinare, di propria iniziativa, il rimpatrio degli ufficiali dandone comunicazione sollecita al Ministero delle Colonie e al Ministero della Guerra.

Gli ufficiali sono considerati come collocati a disposizione del Ministero delle Colonie dal giorno dell'imbarco.

11. Gli ufficiali destinati a loro domanda nel corpo di volontari italiani in Libia, sono tenuti a prestar servizio in colonia per un periodo di tre anni; quelli destinati d'autorità sono tenuti a prestarvi lo stesso servizio per un periodo di due anni.

12. Dopo il periodo di servizio ora detto, gli ufficiali addetti al corpo di volontari italiani possono, successivamente di anno in anno, chiedere di rimanervi fino al compimento del 5° anno di servizio. Ultimati i cinque anni di permanenza, gli ufficiali, di massima, debbono rimpatriare e non possono essere nuovamente destinati in colonia se non dopo tre anni, almeno, dalla data del rimpatrio.

b) *Sottufficiali e militari di truppa.*

13. Alla destinazione di sottufficiali e militari di truppa occorrenti al corpo di volontari italiani in Libia e al loro

rimpatrio provvede il Ministero della Guerra, a mezzo dei comandi di corpo d'armata e dei comandi dei corpi d'occupazione della Libia e dell'Egeo.

14. I sottufficiali ed i militari di truppa per il detto corpo, sono scelti fra gli individui sopra menzionati che presentino domanda e contraggono la ferma di tre anni, decorrente dal giorno della loro ammissione in un reparto del corpo stesso.

Essi possono ottenere successive rafferme annuali, fino al limite di 32 anni compiuti i caporali e soldati, e 41 compiuti i sergenti maggiori e sergenti. Non vi sono limiti di età pei marescialli, gli interpreti, i maniscalchi, i sellai e gli operai fino a che si mantengono fisicamente idonei.

I sottufficiali di carriera sotto le armi possono però essere comandati anche di autorità, ed allora sono tenuti a prestare servizio in colonia per due anni, a decorrere dal giorno della loro destinazione. Se ultimati tali obblighi essi facciano domanda di rimanere nel corpo di volontari italiani, possono aspirare a successive rafferme annuali.

15. Il sottufficiale di carriera proveniente da quelli sotto le armi delle truppe metropolitane può, ultimati gli obblighi di servizio contratti presso il corpo di volontari italiani, continuare a prestare servizio in Italia, ed in tal caso, per quanto riguarda i premi di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, il tempo passato in servizio in Italia prima di far parte del corpo di volontari italiani, è cumulabile col tempo di servizio dopo il rimpatrio.

I sottufficiali provenienti dal congedo riammessi in servizio nel corpo di volontari italiani in Libia saranno ricollocati senz'altro in congedo tostochè, cessino, per un motivo qualsiasi di far parte del detto corpo.

Al termine della ferma contratta (od al termine delle successive rafferme) o, se per qualsiasi altro motivo debba cessare di far parte del corpo di volontari italiani in Libia, il militare di truppa segue le sorti della propria classe di leva e categoria.

16. Al militare che per cause di servizio abbia a soffrire di infermità le quali diano luogo a riforma, è usato il trattamento di riforma stabilito dalle disposizioni vigenti in Italia.

17. I sottufficiali e militari di truppa che contraggono l'arruolamento nel corpo di volontari italiani si obbligano a prestare servizio in qualunque località della Libia.

C) Assegni ed indennità.

a) *Ufficiali.*

18. Gli ufficiali che prestano servizio nel corpo di volontari italiani in Libia hanno diritto di percepire lo stipendio del proprio grado con gli aumenti inerenti alla anzianità, nonchè le indennità cavalli, di servizio speciale, e gli eventuali assegni personali ai quali abbiano diritto in Italia.

Inoltre hanno diritto:

a) ad una indennità di equipaggiamento, pagabile per una volta tanto all'atto del trasferimento nel corpo di volontari italiani. Tale indennità è stabilita nella misura di: lire 900 per l'ufficiale superiore; lire 600 per l'ufficiale inferiore;

b) ad una indennità coloniale pari all'importo dello stipendio (compresi gli aumenti inerenti all'anzianità);

c) ad una indennità di soggiorno commisurata ad un quinto dello stipendio. Essa è ridotta a metà per coloro che godono dell'alloggio in natura e non è dovuta a coloro che eventualmente, oltre all' uso gratuito dei locali per alloggio, godano la relativa mobilia.

19. Agli ufficiali che per qualsiasi ragione non abbiano diritto alla indennità cavalli in Italia e che vengono destinati alle compagnie montate, spetta una speciale indennità di lire 500 annue.

20. Gli ufficiali che debbano prestare servizio in località disagiate, godono di un'indennità speciale. Questa può essere di tre categorie, nella misura di 600, 1200 e 2000 lire, rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª categoria.

La enumerazione delle caratteristiche delle località disagiate sarà fatta per regolamento.

La determinazione di tali località e l'assegnazione delle singole indennità, entro il limite sopra segnato, spettano al Ministero delle Colonie, su proposta dei Governatori

Quali spese d'ufficio sono assegnate annualmente: lire 50 ai comandi di battaglione (a piedi), di deposito e di compagnia montata, 30 ai comandi di compagnia (a piedi) e di batteria.

21. Gli ufficiali che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba, o berbera, in modo da poter disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godono di uno speciale assegno annuo di lire 500, che sarà elevato fino a lire 1000 ed a lire 1500 rispettivamente, se la

conoscenza di dette lingue sia tale da potere essi compiere anche le funzioni di traduttore o quelle di redattore.

L'esperimento al quale gli ufficiali dovranno sottoporsi, è identico a quello previsto per gli interpreti dal R. decreto n. 1004 del 1° agosto 1913. I Governatori trasmetteranno al Ministero delle Colonie l'elenco degli ufficiali che intendono sottomettersi all'esperimento, ed il detto Ministero indicherà l'epoca e la località dove l'esperimento dovra esser fatto.

22. L'indennità coloniale (lettera *b*) del n. 18) decorre dal giorno in cui l'ufficiale prende imbarco per raggiungere la colonia; quella di soggiorno (lettera *c*) dello stesso numero) dal giorno in cui sbarca in colonia.

La speciale indennità di cui al numero 19 decorre dal giorno di effettivo acquisto del quadrupede; l'indennità per disagiata residenza (numero 20) decorre dal giorno in cui l'ufficiale raggiunge la sede che vi dà diritto.

Dal giorno in cui gli ufficiali si imbarcano per il rimpatrio definitivo, cessano tutte le idennità. Se però all'atto del rimpatrio abbiano diritto a licenza ordinaria, continuano, durante la licenza stessa, per la durata di 30 giorni, a percepire l'indennità coloniale di cui alla lettera *b*) del n. 18 e l'indennità speciale di cui al n. 19.

23. Gli assegni e le indennità valgono tanto per il tempo di pace quanto per il tempo di guerra e nessun altro assegno, od indennità, sarà dovuto per il tempo di guerra.

Il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e bagaglio per motivi di servizio, o considerati tali dal regolamento, è fatto secondo le disposizioni che saranno stabilite per regolamento.

b) *Sottufficiali e militari di truppa.*

24. Gli assegni spettanti ai sottufficiali ed ai militari di truppa in relazione ai loro obblighi di servizio, appaiono dalla seguente tabella:

GRADO	Assegno giornaliero				Premi di rafferma al termine del rispettivo anno di permanenza in colonia	
	1° anno — Lire	2° anno — Lire	3° anno — Lire	4° anno e success. — Lire	8° anno — Lire	12° anno — Lire
Maresciallo maggiore	7,—	7,30	7,50	8,—		
Maresciallo capo	6,—	6,30	6,50	7,—		
Maresciallo . . . . (1)	5,—	5,30	5,50	6,—	2000	3000
Sergente maggiore	3,75	4,05	4,25	4,75		
Sergente	3,—	3,30	3,50	4,—		
Caporale maggiore	1,30	1,45	1,55	1,80		
Caporale . . . . (2)	1,15	1,30	1,40	1,65	1000	1500
Soldato	1,—	1,15	1,25	1,40		

(1) Compresa la mensa ed escluso il vestiario.
(2) Escluso il vitto ed il vestiario.

I militari di truppa aventi cariche ed impieghi speciali, compresi i trombettieri e gli zappatori, hanno diritto ai maggieri assegni o indennità e soprassoldi stabiliti in Italia dalle apposite leggi e decreti in vigore nel R. esercito.

Oltre il 12° anno di servizio in colonia, competono per ciascun grado, premi annuali di rafferma calcolati sulla base annuale dell'ultimo premio quadriennale corrisposto.

Analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali, spetta ai sottufficiali ed ai militari che debbano prestare servizio in località disagiate, una indennità di residenza speciale, la quale è di tre categorie:

1ª categoria:	marescialli	all'anno	L. 216
	sergenti maggiori e sergenti	»	» 144
	caporali e soldati	»	» 72
2ª categoria:	marescialli	»	» 324
	sergenti maggiori e sergenti	»	» 216
	caporali e soldati	»	» 108
3ª categoria:	marescialli	»	» 432
	sergenti maggiori e sergenti	»	» 288
	caporali e soldati	»	» 144

I sottufficiali e militari di truppa del corpo di volontari italiani in Libia, che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba o berbera, in modo da poter bene disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godranno di un assegno speciale annuo di L. 150, che sarà elevato sino a 300 e a 500 lire rispettivamente, se la conoscenza di dette lingue sarà tale da poter essi compiere anche le funzioni di traduttore o quelle di redattore

Per l'esperimento vale quanto è detto per gli ufficiali al precedente n. 21.

Ai sottufficiali e militari di truppa delle compagnie montate, spetta in più, dell'assegno giornaliero, una speciale indennità di lire 0,50 al giorno per i marescialli, 0,40 pei sergenti maggiori e sergenti, 0,20 pei caporali e soldati.

Gli assegni e le indennità sopra indicati valgono sia per il tempo di pace, sia per il tempo di guerra e nessun altro assegno, od indennità, sarà dovuto per il tempo di guerra.

Computo del tempo passato in colonia agli effetti della pensione.

25. Con ulteriori provvedimenti di legge sarà determinato il computo del tempo passato in colonia agli effetti della pensione.

Avanzamento nei gradi di truppa.

26. *Disposizioni transitorie.* — Per creare un buon assetto iniziale alla carriera dei graduati, all'atto della costituzione d'ogni unità verranno ad essa assegnati, nei gradi di sottufficiale, sottufficiali tratti dai corpi o reparti metropolitani, da considerarsi quali *comandati*, tanto se trasferiti a domanda, quanto se trasferiti d'autorità.

A mano a mano che lo consentiranno i limiti di anzianità stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali verranno fatte le nomine e le promozioni ai vari gradi di sottufficiale tra il personale stesso del corpo di volontari e gradatamente saranno rimpatriati i sottufficiali considerati quali *comandati*. Questi però potranno optare come sottufficiali volontari, ma in ragione non superiore ad 1/3 dei posti disponibili.

27. *Disposizioni definitive.* — Le vacanze nei quadri di truppa sono riservate ai soli militari già appartenenti al corpo di volontari stesso. Per le nomine e promozioni valgono norme analoghe a quelle vigenti in Italia, colla variante che i graduati dichiarati non idonei al grado superiore potranno restare nel corpo di volontari col proprio grado, purchè conservino l'idoneità stessa.

D) **Licenze.**

a) *Ufficiali.*

28. Le licenze per gli ufficiali sono di tre specie: brevi, ordinarie, straordinarie.

29. Le brevi licenze sono concesse tanto per l'interno della colonia, quanto per fuori, ed hanno la durata massima complessiva di 30 giorni per anno, compreso il viaggio, le cui spese sono a carico dell'ufficiale. Durante la breve licenza l'ufficiale conserva integralmente tutti gli assegni ed indennità.

30. Per le licenze ordinarie valgono le seguenti norme: per ogni anno di servizio effettivo in colonia possono essere concessi:

60 giorni di licenza agli ufficiali generali;
50 giorni di licenza agli ufficiali superiori;
40 giorni di licenza ai capitani;
30 giorni di licenza agli ufficiali subalterni.

Tali giorni possono essere accumulati fino ad un massimo di tre annualità. L'ufficiale non potrà cominciare ad usufruire della licenza ordinaria che dopo il primo anno di servizio in colonia.

Agli ufficiali che comunque rimpatrino definitivamente e non possano fruire, o non stiano già fruendo, della licenza suddetta, potrà essere concessa una licenza di rimpatrio di giorni 30.

Nella durata della licenza non è computato il viaggio dalla sede dell'ufficiale in colonia a quella da lui designata in Libia, in Italia, o nel bacino del Mediterraneo.

Durante la licenza gli ufficiali conservano, oltre gli assegni di cui al primo comma del n. 18, anche l'indennità coloniale di cui alla lettera *b)* del n. 18 e l'indennità speciale di cui al n. 19. Il viaggio sul piroscafo in 1ª classe, tanto all'andata in licenza, quanto al ritorno, è gratuito.

31. La licenza straordinaria può essere concessa, o per motivi privati, o per ragioni di salute, queste ultime riconosciute da visita medica. Tale licenza viene concessa compatibilmente con le esigenze del servizio, ed ha la durata massima di tre mesi (non compreso il viaggio), oltre i quali l'ufficiale viene rimpatriato.

Durante la licenza straordinaria l'ufficiale conserva, oltre gli assegni di cui al primo comma del n. 18, la sola indennità speciale di cui al n. 19; se però la licenza è concessa per ragioni di salute provenienti dal servizio, l'ufficiale con-

tinua a percepire anche l'indennità coloniale di cui alla lettera *b*) del n. 18.

Il viaggio di andata e ritorno è gratuito, se la licenza straordinaria viene concessa per ragioni di salute provenienti dal servizio; il viaggio è a spese degli ufficiali in tutti gli altri casi.

b) *Sottufficiali e militari di truppa.*

32. Le licenze per i sottufficiali e militari di truppa sono di due specie: ordinarie e straordinarie.

33. Le licenze ordinarie sono concesse dopo compiuto un anno di servizio, in ragione di 30 giorni per anno (accumulabili in 60 giorni per biennio), oltre il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno dalla sede del militare alla località da lui designata in Libia, in Italia, o nel bacino del Mediterraneo.

Il militare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio ed agli interi assegni giornalieri, di cui alla tabella del n. 24, durante tutta la licenza.

Le licenze ordinarie sono concesse compatibilmente con le esigenze del servizio.

34. Per motivi privati debitamente comprovati, o per ragioni di salute accertate mediante visita medica, possono essere concesse licenze straordinarie della durata massima di 40 giorni (oltre il viaggio di andata e ritorno) a quei sottufficiali e militari di truppa che, per i servizi prestati e per la condotta esemplare, siano giudicati pienamente meritevoli di essere mantenuti nel corpo di volontari italiani, nell'interesse del servizio.

Durante la licenza straordinaria spettano gli assegni giornalieri del 1° anno indicati nella tabella di cui al n. 24, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

E) **Norme per l'inoltro ed accettazione delle domande e per l'assunzione in servizio dei volontari italiani.**

35. Le domande degli ufficiali che aspirano alla destinazione nel corpo di volontari italiani in Libia, redatte su carta da bollo da lire 1,20 dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il giorno 1° dicembre 1913.

Gli ufficiali che abbiano già presentato domanda, la quale sia finora rimasta insoddisfatta, dovranno, se intendono di mantenerla, ripresentarla su carta semplice.

Anche tali domande rinnovate saranno trasmesse in modo che giungano al Ministero non più tardi del 1° dicembre.

36. Le domande dei sottufficiali di carriera sotto le armi, da redigersi su carta da bollo da lire 0,60 e quelle, da redigersi su carta semplice, dei sergenti e degli altri militari di truppa, pure sotto le armi, saranno, per cura dei comandanti di corpo, da cui gli aspiranti dipendono, trasmesse ai rispettivi comandi di corpo d'armata (o ai comandi dei corpi di occupazione o comando della 6ª divisione speciale, per coloro che facciano parte delle truppe in Libia o nell'Egeo) corredate dei pareri delle competenti autorità gerarchiche, delle copie dei fogli matricolari e caratteristici, nonchè del certificato, rilasciato da un medico militare, dal quale risulti la perfetta idoneità fisica dell'aspirante.

37. Le domande dei sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, dei giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e dei militari di 2ª o di 3ª categoria, che si trovino nel Regno, dovranno essere rivolte al comando del distretto militare nella cui giurisdizione gli aspiranti risiedono, redatte su carta da bollo da lire 0,60 e corredate dai documenti seguenti:

a) foglio di congedo per i militari che si trovino in tale posizione o (per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva) estratto dell'atto di nascita e certificato di cittadinanza rilasciato dal sindaco, nonchè l'atto di consenso del padre, o di chi esercita la patria potestà, per coloro che non abbiano raggiunto il 21° anno di età.

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio;

d) certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del comune di domicilio;

e) certificato di sana e robusta costituzione e di essere esente da difetti fisici che ostino al servizio militare, rilasciato in carta libera da un medico, anche civile, e vidimato dal sindaco del luogo di domicilio;

I comandi di distretto, verificata la regolarità dei documenti prodotti, trasmetteranno le domande, con tutti i documenti, al comando del corpo d'armata dal quale dipendono.

38. Le domande dei cittadini italiani residenti all'estero, siano essi militari in congedo, oppure dispensati provvisoriamente dal servizio, o giovani che non abbiano ancora con-

corso alla leva, debbono essere presentate alle autorità diplomatiche o consolari, nella cui giurisdizione i richiedenti risiedono. Dette autorità accerteranno, mediante rigorosa visita medica, che gli aspiranti posseggano i voluti requisiti di idoneità fisica, nonchè quale sia la loro età, la precisa posizione di fronte alla leva, quale la loro condotta morale e politica durante la permanenza all'estero e possibilmente, se risultino celibi o vedovi senza prole.

Trasmetteranno poi le domande, corredate da una loro dichiarazione e da quei documenti che potranno raccogliere, atti a comprovare le suddette circostanze, compreso il certificato medico, nonchè, per coloro che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno di età, l'atto di consenso del padre o di chi esercita la patria potestà, al comando del IX corpo d'armata (in Roma), avendo cura di far anche risultare chiaramente, per i nati nel Regno, il comune e l'anno di nascita.

Spetterà poi a detto comando di completare, ove occorra, le indagini presso le autorità del Regno sui precedenti penali e morali degli aspiranti, sul loro stato civile, ecc. allo scopo di ben stabilire che posseggano i requisiti di cui al n. 8.

Le domande degli aspiranti, non alle armi, residenti in Libia o nell'Egeo, dovranno essere indirizzate rispettivamente ai comandi dei corpi d'occupazione della Tripolitania o della Cirenaica o della 6ª divisione speciale, a seconda del luogo di residenza, e spetterà a detti comandi di accertare d'ufficio se gli aspiranti riuniscano le condizioni volute per essere ammessi nel corpo di volontari italiani.

39. Le domande devono essere compilate in modo che da esse esplicitamente risulti che l'aspirante volontario ha preso conoscenza della presente circolare ed accetta tutte le condizioni in essa stabilite.

40. I comandi di corpo d'armata, i comandi dei corpi d'occupazione e quello della 6ª divisione speciale, esaminate le domande loro pervenute, procederanno ad una cernita delle medesime e a quegli ulteriori accertamenti che fossero del caso, per stabilire che gli aspiranti abbiano realmente i requisiti di cui ai n. 6 ed 8 della presente circolare e respingeranno tutte le domande di coloro che non li posseggano.

41. L'assunzione in servizio degli aspiranti volontari, non alle armi e residenti nel Regno, sarà fatto presso uno dei corpi di qualsiasi arma, stanziato o viciniore alla località sede del distretto militare nella cui giurisdizione gli aspiranti risiedono. A tal uopo i comandi di corpo d'armata designeranno

tale corpo e gli rimetteranno, non più tardi del 1° dicembre p. v., per la prima volta, e successivamente alla fine d'ogni mese, le domande con relativi documenti dei detti aspiranti (sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato e giovani che non abbiano ancora concorso alla leva) che hanno riconosciuti idonei, e gli indicheranno quali di essi dovranno essere ammessi nel corpo di volontari italiani in Tripolitania e quali in Cirenaica, tenendo conto che la ripartizione dovrà essere fatta sulla seguente base: due terzi per la Tripolitania ed un terzo per la Cirenaica, per i volontari da destinarsi a tutti i riparti di fanteria (sia a piedi, sia montata) ed alle compagnie specialisti del genio; metà per parte, per quelli da destinarsi alle batterie da campagna e montagna, ed alla compagnia del genio mista; di un terzo per la Tripolitania e due terzi per la Cirenaica per quelli da destinarsi alle compagnie da fortezza.

I comandanti dei corpi designati appena ricevute le domande, procederanno senz'altro alla chiamata, e, previa visita medica, all'assunzione in servizio, per conto, rispettivamente, dei depositi di Tripoli o di Bengasi e nell'arma che loro spetti, dei giovani in parola, mediante atto di arruolamento volontario, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva, e di riammissione in servizio, per i militari in congedo di 1ª categoria. Per i militari in congedo di 2ª o di 3ª categoria faranno luogo a speciale arruolamento volontario, senza che ciò implichi passaggio alla 1ª categoria.

L'atto di arruolamento dovrà esser fatto soltanto per il « Corpo di volontari italiani in Libia » senza specificare la specialità d'arma, od il riparto, cui l'arruolato potrà essere destinato.

42. Avvenuta l'assunzione in servizio, detti comandi di corpo provvederanno senz'altro per l'invio degli ammessi all'Intendenza del corpo d'occupazione a Napoli, che ne curerà la destinazione ai depositi di Tripoli o di Bengasi.

43. I corpi che procedono all'assunzione in servizio distribuiranno agli arruolati i seguenti oggetti, prelevandoli da un corpo viciniore, ove non li avessero:

un berretto di panno grigio-verde senza fregio
due fazzoletti
una borraccia con cinghia lunga
un tascapane con cinghia lunga
un cucchiaio
una gavetta
una tazza di lamiera

un sacchetto per arnesi fuori uso

una o due coperte da campo a seconda della stagione.

Degli oggetti così distribuiti, i corpi se ne daranno scarico con le norme consuete, corredando però le richieste di un elenco nominativo degli arruolati. Copia di dette richieste, e dell'elenco, saranno poi trasmessi al Ministero (direzione generale servizi logistici ed amministrativi) per gli ulteriori provvedimenti.

44. Gli stessi corpi corrisponderanno:

1° Agli aspiranti, dal momento in cui saranno chiamati ad arruolarsi:

a) un'indennità di L. 1,20 per ciascun giorno di viaggio, dal luogo di domicilio alla sede del corpo presso cui avviene l'arruolamento, ai cittadini che non abbiano ancora concorso alla leva. A questi però non potranno essere dati scontrini per il trasporto a tariffa militare;

b) lo stesso trattamento di cui sopra, per quanto riguarda l'indennità, ai militari in congedo. A questi inoltre potranno essere rilasciati scontrini pel trasporto a tariffa militare, considerandoli come « *richiamati alle armi per raggiungere il corpo cui devono presentarsi* ».

Questa indicazione dovrà però chiaramente essere apposta sullo scontrino di viaggio dall'autorità che lo rilascia;

c) uguali trattamenti agli ora detti, per il ritorno alle loro case, a coloro che non risultassero idonei;

d) trattamento relativo agli uomini fuori forza (ai sensi degli articoli 72 e 75 del regolamento d'amministrazione) a tutti gli aspiranti, dal giorno successivo all'arrivo al corpo e per tutta la permanenza presso di esso, prima che sia pronunciato l'arruolamento.

2° Agli arruolati:

e) le spese di trasporto e le indennità di trasferta, relative al grado, dal luogo dell'arruolamento a Napoli.

Per i giorni di permanenza a Napoli prima dell'imbarco e per il viaggio da Napoli in Libia gli assegni saranno corrisposti dall'intendenza nella seguente misura: per i giorni di permanenza a Napoli, ai sottufficiali gli assegni del grado e l'indennità di trasferta (L. 1 per i marescialli, L. 0,50 per i sergenti maggiori e sergenti); ai caporali e soldati indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,30 per i caporali maggiori e caporali, L. 1,20 per i soldati); per il viaggio per mare, essendo distribuito il vitto di bordo, a tutti il solo assegno del grado.

45. Il comando del IX corpo d'armata comunicherà inoltre, non più tardi del 31 dicembre prossimo, per la prima volta,

e, successivamente alla fine di ogni mese, alle autorità diplomatiche o consolari, quali tra i cittadini italiani residenti all'estero, aspiranti all'ammissione nel corpo di volontari, siano stati riconosciuti idonei, e le autorità diplomatiche o consolari provvederanno per le conseguenti partecipazioni agli interessati e per il loro invio al deposito di Tripoli o di Bengasi, a seconda che sarà indicato, alle autorità stesse, dal comando del IX corpo d'armata, in base alla proporzione di cui al n. 41, sul totale degli idonei residenti all'estero.

Spetterà ai depositi di Tripoli o di Bengasi di compiere le pratiche per la regolare ammissione nel corpo di volontari italiani, degli aspiranti idonei provenienti dall'estero, appena giunti ai depositi stessi, avvalendosi all'uopo dei documenti che il comando del IX corpo d'armata avrà avuto cura di spedire loro, all'atto in cui avrà fatto alle autorità diplomatiche o consolari le comunicazioni di cui al primo comma del presente numero.

46. Negli stessi limiti di tempo fissati dal numero 41 il comando della 6ª divisione speciale a Rodi farà provvedere, da un reggimento dipendente, all'assunzione in servizio, per conto dei depositi di Tripoli o di Bengasi e sempre nelle proporzioni suaccennate, degli aspiranti idonei, residenti nelle isole dell'Egeo occupate dall'Italia, e ne curerà l'invio ai detti depositi.

47. La ripartizione dei volontari fatta dai comandi di corpo d'armata, o dal comando della 6ª divisione speciale, sulla base indicata al precedente n. 41 ha carattere puramente provvisorio e sommario: spetta all'ispettorato delle truppe coloniali l'assegnazione definitiva dei singoli arruolati alle varie specialità d'arma ed ai reparti di ognuna di tali specialità.

48. I comandi dei corpi di occupazione della Tripolitania e della Cirenaica cureranno direttamente le ammissioni in servizio, nei dipendenti riparti volontari italiani, degli aspiranti idonei residenti in dette regioni, siano, o non, alle armi.

49. I comandi dei corpi di occupazione stessi, avranno inoltre cura di comunicare al Ministero (direzione generale leva e truppa) non più tardi del 31 dicembre p. v., per la prima volta, ed in seguito non oltre il 15 di ciascun mese, un elenco nominativo, distinto per arma, specialità e carica, dei sottufficiali di carriera e un elenco numerico, distinto, per arma, specialità e grado dei sergenti e degli altri militari di truppa ammessi nel corpo di volontari italiani in base alle disposizioni di cui ai numeri 41, 42, 45, 46 e 48.

(Ove però risultasse che i volontari arruolati fossero in numero esuberante all'organico, specie in riguardo dei sottufficiali e dei graduati di truppa, i detti comandi ne informeranno telegraficamente il Ministero, onde possano essere sospesi in tempo gli arruolamenti).

In questa occasione formuleranno inoltre le loro motivate proposte e le loro richieste, perchè i reparti volontari possano essere completati con sottufficiali e militari alle armi, idonei all'ammissione nei riparti stessi.

50. Per i sottufficiali e militari alle armi in Italia che abbiano inoltrato domanda di ammissione nel corpo di volontari italiani in Libia e risultino possedere i requisiti voluti, i comandi di corpo di armata trasmetteranno al Ministero nei limiti di tempo di cui al n. 41:

a) un elenco nominativo, distinto per corpo, dei sottufficiali di carriera riconosciuti idonei;

b) un elenco numerico dei sergenti e degli altri militari di truppa riconosciuti idonei, distinti, questi ultimi, per grado e specialità di servizio nel modo sotto indicato:

Caporali maggiori di maggiorità;
» » o caporali aiutanti di sanità
» » o caporali di contabilità;
» » o caporali trombettieri;
» » o caporali zappatori;
» » o caporali conducenti;
» » o caporali di compagnia, batteria e squadrone;
» » capi mitragliatrici;
» » o caporali esploratori (artiglieria);
caporale operaio ed operai;
soldati conducenti;
armaioli;
maniscalchi;
sellai o allievi sellai;
trombettieri o allievi trombettieri;
zappatori;
portaferiti;
serventi mitragliatrici;
telegrafisti-telefonisti;
soldati di fanteria;
» di cavalleria;
» di artiglieria;
» del genio:

personale radiotelegrafico;
» ferrovieri;
» automobilisti.

51. In base agli elenchi di cui al n. 50 e a quelli di cui al n. 49, nonchè alle richieste di personale che gli perverranno da parte dei comandi dei corpi di occupazione, il Ministero stabilirà l'aliquota dei volontari alle armi che ogni corpo d'armata dovrà fornire e darà ulteriori istruzioni circa il loro invio al deposito di Bengasi o di Tripoli.

Delle disposizioni contenute nella presente circolare, sarà data al più presto ampia conoscenza al pubblico dai comandi dei distretti militari, che al ricevere della presente circolare faranno stampare e pubblicare gli annessi due manifesti.

Il Ministro. — P. SPINGARDI.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Manifesto per l'ammissione nel corpo di volontari italiani in Libia. (1)

Dovendosi addivenire alla costituzione del corpo di volontari italiani in Libia, in seguito a R. decreto n. 1174, dell'11 settembre 1913, sono aperti speciali arruolamenti pel corpo stesso, con le norme e con le condizioni qui appresso indicate:

1. Possono aspirare a far parte del corpo di volontari italiani in Libia, istituito per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) i sottufficiali di carriera, i sergenti e tutti gli altri militari di 1ª categoria sotto le armi;

b) i sottufficiali e tutti gli altri militari di 1ª categoria in congedo illimitato, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età;

c) i militari di 1ª categoria dispensati provvisoriamente dal servizio per l'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età;

d) i militari di 2ª e di 3ª categoria, che non abbiano superato il 28° anno di età;

e) i cittadini italiani, residenti o no nel Regno, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva.

2. I sottufficiali e gli altri militari di truppa alle armi, che aspirano all'ammissione nel corpo di volontari italiani in Libia, debbono riunire speciali requisiti di condotta, di idoneità fisica, militare e morale, specificati in apposita circolare.

Per quanto riguarda i sottufficiali di carriera, si avverte, che sarà data la preferenza ai celibi ed ai vedovi senza prole. I sottufficiali ammogliati dovranno lasciare la famiglia in Italia durante la loro permanenza in colonia. Gli altri militari di truppa alle armi dovranno essere celibi o vedovi senza prole.

Possono essere ammessi nel corpo di volontari italiani in Libia, a domanda, anche volontari di un anno e gli allievi ufficiali di complemento, rinunciando, peraltro, a tale loro qualità.

3. I militari in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, quelli dispensati provvisoriamente dal servizio, e i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva debbono essere celibi o vedovi senza prole, non aver riportato condanne per reati d'indole indecorosa, essere di buona condotta morale e politica ed avere robusta costituzione, da accertarsi mediante visita medica, per cura: del corpo che procede alla assunzione in servizio, in Italia; delle autorità diplomatiche e conso-

(1) Da stamparsi e da affiggersi in tutti i comuni.

lari, per i residenti all'estero; dei comandi del corpo di occupazione della Tripolitania o della Cirenaica o dalla 6ª divisione speciale a Rodi, per i residenti in Libia o nell'Egeo.

4. I militari alle armi, o in congedo di 1ª categoria, possono aspirare all'ammissione in un riparto della stessa arma nella quale hanno già prestato servizio; i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, i dispensati provvisoriamente dal servizio per l'articolo 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento e i militari di 2ª o di 3ª categoria possono essere ammessi soltanto in un riparto dell'arma di fanteria, a meno che possano dimostrare di essere provetti nell'equitazione, o di possedere speciali requisiti, per i quali siano in grado di servire utilmente in un riparto di altra arma.

5. I sottufficiali e militari di truppa che assumono l'arruolamento nel corpo di volontari italiani in Libia, contraggono la ferma di 3 anni e possono ottenere successive rafferme annuali fino al limite di 32 anni compiuti, i caporali e soldati, e di 41 compiuti, i sergenti maggiori e sergenti. Non vi sono limiti di età per i marescialli, gli interpreti, i maniscalchi, i sellai e gli operai, fino a che risultino idonei.

Tutti debbono obbligarsi, all'atto dell'arruolamento, a prestar servizio in qualunque località della Libia.

6. Gli assegni spettanti ai sottufficiali ed ai militari di truppa, in relazione ai loro obblighi di servizio, appaiono dalla seguente tabella:

GRADO	Assegno giornaliero				Premi di rafferma al termine del rispettivo anno di permanenza in colonia	
	1° anno — Lire	2° anno — Lire	3° anno — Lire	4° anno e successivi — Lire	3° anno — Lire	4° anno — Lire
Maresciallo maggiore	7,—	7,30	7,50	8,—		
Maresciallo capo	6,—	6,30	6,50	7,—		
Maresciallo (1)	5,—	5,30	5,50	6,—	2000	3000
Sergente maggiore	3,75	4,05	4,25	4,75		
Sergente	3,	3,30	3,50	4,—		
Caporale maggiore	1,30	1,45	1,55	1,80		
Caporale (2)	1,15	1,30	1,40	1,65	1000	1500
Soldato	1,00	1,15	1,25	1,40		

(1) Compresa la mensa ed escluso il vestiario.
(2) Escluso il vitto ed il vestiario.

Trascorso il 12° anno di servizio in colonia competono, per ciascun grado, premi annuali di rafferma calcolati sulla base annuale dell'ultimo premio quadriennale corrisposto.

I militari di truppa aventi cariche ed impieghi speciali, compresi i trombettieri e gli zappatori, hanno inoltre diritto ai maggiori assegni, indennità o soprassoldi stabiliti in Italia da apposite leggi e decreti in vigore nel R. esercito.

Così pure coloro che debbano prestare servizio in località disagiate, hanno titolo a una indennità di residenza speciale, la quale è di tre categorie, come risulta dal seguente specchio:

1ª categoria:	marescialli	all'anno	L. 216
	sergenti maggiori e sergenti	»	» 144
	caporali e soldati	»	» 72
2ª categoria:	marescialli	»	» 324
	sergenti maggiori e sergenti	»	» 216
	caporali e soldati	»	» 108
3ª categoria:	marescialli	»	» 432
	sergenti maggiori e sergenti	»	» 288
	caporali e soldati	»	» 144

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa, assegnati alle compagnie montate, spetta, in più dell'assegno giornaliero, una speciale indennità di L. 0,50 al giorno, per i marescialli, di L. 0,40, per i sergenti maggiori e sergenti, e di L. 0,20 pei caporali e soldati.

Coloro che, mediante esame, diano prova di potere ben disimpegnare, per la conoscenza della lingua araba o berbera, le funzioni d'interprete orale, godranno infine di un assegno speciale annuo di L. 150, estensibile, rispettivamente, a 300 e a 500 lire, ove i medesimi siano in grado di compiere anche le funzioni di traduttore, o quello di redattore.

Gli assegni e le indennità sopraindicate valgono sia per il tempo di pace, sia per il tempo di guerra.

7. Al militare che per causa di servizio abbia a soffrire d'infermità, le quali diano luogo a riforma, è usato il trattamento di riforma, stabilito dalle disposizioni vigenti in Italia.

Con ulteriori provvedimenti di legge sarà determinato il computo del tempo passato in colonia agli effetti della pensione.

8. Per creare un buon assetto iniziale alla carriera dei graduati di truppa nel corpo di volontari italiani in Libia, sarà necessario ricorrere, nei primi tempi, all'assegnazione nel corpo stesso di sottufficiali di carriera tratti dall'esercito in Italia, da considerarsi come comandati; a mano a mano però che lo consentiranno i limiti d'anzianità stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali, si addiverrà alle promozioni tra il personale stesso dei reparti volontari e al rimpatrio gra-

duale dei comandati, i quali potranno optare come sottufficiali volontari soltanto in ragione non superiore ad un terzo dei posti disponibili.

In seguito e quando lo consentirà l'assetto definitivo dei riparti, le vacanze di graduati nei quadri di truppa saranno riservate ai militari già appartenenti ai riparti stessi.

9. I sottufficiali e i militari del corpo di volontari italiani possono ottenere, dopo trascorso un anno di permanenza in colonia e compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze ordinarie in ragione di 30 giorni per anno (accumulabili in 60 giorni per biennio) oltre il tempo occorrente per il viaggio d'andata e ritorno.

Per motivi privati, debitamente comprovati, o per ragioni di salute, accertate mediante visita medica, possono altresì ottenere licenze straordinarie della durata massima di 40 giorni (oltre il viaggio di andata e ritorno), coloro che per i servizi prestati e per la condotta esemplare, siano giudicati pienamente meritevoli di essere mantenuti nel corpo di volontari italiani, nell'interesse del servizio.

Il militare in licenza ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e agli intieri assegni giornalieri durante tutta la licenza (se ordinaria) o agli assegni giornalieri del primo anno (se straordinaria).

10. I sottufficiali di carriera sotto le armi e gli altri militari di truppa, pure sotto le armi, che desiderino di essere assegnati nel corpo di volontari italiani in Libia, dovranno farne regolare domanda in via gerarchica, in carta da bollo da L. 0,60 i primi, in carta semplice, gli altri, ai rispettivi comandi di corpo d'armata, o al comando del corpo di occupazione della Tripolitania, o della Cirenaica, o della 6ª divisione speciale a Rodi, se appartenenti a truppe mobilitate in Libia o nell'Egeo.

11. I sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato, i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e i militari di 2ª o di 3ª categoria, residenti nel regno, dovranno rivolgere le domande d'ammissione nel corpo di volontari italiani in Libia, redatte in carta da bollo da L. 0,60, al comando del distretto militare nella cui giurisdizione risiedono corredandole dei documenti seguenti:

a) foglio di congedo per i militari che si trovino in tale posizione o (*per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva*) estratto dall'atto di nascita e certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco, nonchè l'atto di consenso del padre, o di chi esercita la patria potestà per coloro che non abbiano raggiunto il 21° anno d'età;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è nato il giovane;

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio;

d) certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del comune di domicilio;

c) certificato di sana e robusta costituzione e di essere esente da difetti fisici che ostino al servizio militare, rilasciato in carta libera da un medico, anche civile e vidimato dal sindaco del luogo di domicilio.

I comandanti di distretto, verificata la regolarità dei documenti prodotti, trasmetteranno le domande, con tutti i documenti, al comando del corpo d'armata dal quale dipendono.

12. Le domande dei cittadini italiani residenti all'estero, siano essi militari in congedo, oppure dispensati provvisoriamente dal servizio, o giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, debbono essere presentate alle autorità diplomatiche o consolari, nella cui giurisdizione i richiedenti risiedono. Dette autorità accerteranno, mediante rigorosa visita medica, che gli aspiranti posseggono i voluti requisiti d'idoneità fisica, nonchè quale sia la loro età e la precisa posizione di fronte alla leva, quale la loro condotta morale e politica durante la permanenza all'estero e, possibilmente, se risultino celibi o vedovi senza prole.

Trasmetteranno poi le domande, corredate da una loro dichiarazione e da quei documenti che potranno raccogliere, atti a comprovare le suddette circostanze, compreso il certificato medico, nonchè, per coloro che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno d'età, l'atto di consenso del padre o di chi esercita la patria potestà, al comando del IX corpo d'armata in Roma, avendo anche cura di far risultare chiaramente, per i nati nel regno, il comune e l'anno di nascita.

13. Le domande degli aspiranti alle armi, residenti in Libia o nell'Egeo, dovranno essere indirizzate, rispettivamente, ai comandi del corpo di occupazione della Tripolitania o della Cirenaica o della 6ª divisione speciale a Rodi, a seconda del luogo di residenza: spetterà poi a detti comandi di accertare d'ufficio se gli aspiranti riuniscono le condizioni volute per essere ammessi nel corpo di volontari italiani.

14. Le domande devono essere compilate in modo che da esse esplicitamente risulti che l'aspirante volontario ha preso conoscenza della circolare, di cui al precedente n. 2, ed accetta tutte le condizioni in essa contenute.

15. Eccezione fatta per gli aspiranti di cui al precedente n. 13 e per i militari in Libia o nell'Egeo alle armi, pei quali tale facoltà è devoluta ai comandi dei corpi d'occupazione e della 6ª divisione speciale, è di competenza esclusiva dei comandi di corpo d'armata di accertare se le domande loro pervenute possano essere prese in considerazione e di disporre, in tal caso, a che abbiano ulteriore corso.

16. I militari in congedo illimitato ed i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, residenti in Italia e riconosciuti idonei, saranno poi assunti in servizio per cura dei comandi di corpo d'armata e per

conto dei depositi di Tripoli o di Bengasi, da un corpo stanziato, o viciniore, alla sede del distretto militare nella cui giurisdizione essi risiedono; e il detto corpo provvederà anche all'invio a destinazione degli ammessi.

I cittadini italiani residenti all'estero, riconosciuti idonei dal comando del IX corpo d'armata, saranno segnalati alle autorità diplomatiche o consolari del luogo di residenza, le quali provvederanno per le occorrenti partecipazioni agli interessati e per il loro invio ai depositi di Tripoli o di Bengasi, secondo le indicazioni che saranno loro fornite dal comando del detto corpo d'armata.

Roma, li 11 novembre 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO (1)

per l'ammissione nel corpo di volontari italiani in Libia.

Col 1° ottobre 1913 è stato istituito un *corpo di volontari italiani in Libia.*

Esso è costituito da truppe di fanteria a piedi e montata, artiglieria e genio, residenti in Tripolitania e Cirenaica.

Gli aspiranti ad essere ammessi in detto corpo, che non siano già sotto le armi, dovranno rivolgersi al comando del distretto militare più vicino, al quale presenteranno la domanda di arruolamento.

Le condizioni varie per l'arruolamento, gli obblighi di servizio e gli assegni risultano da altro apposito manifesto.

Roma, 11 novembre 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

(1) Da stamparsi *a grossi caratteri* e da affiggersi in tutti i comuni.

N. **466.** - DISPOSIZIONI VARIE. — **Scuola ufficiali piloti aviatori per l'anno 1914.** — (Ispettorato aeronautico). — 31 ottobre 1913.

Il 1 gennaio 1914 verrà iniziato presso il battaglione aviatori il corso di pilotaggio aereo con aeroplani destinato a fornire ufficiali piloti idonei al servizio dell'aviazione militare.

Il corso sarà diviso in tre periodi:

1° di istruzione teorico-pratica in Torino, della durata di circa tre mesi;

2° di istruzione pratica di pilotaggio, fino al conseguimento della nomina ad *allievo pilota*, presso i campi-scuola;

3° di istruzione complementare fino al conseguimento della nomina a *pilota*, presso i campi-scuola o sedi di squadriglie.

Il secondo e terzo periodo non dovranno durare più di 12 mesi.

Al primo periodo di detto corso saranno ammessi non più di 25 ufficiali scelti possibilmente fra i tenenti con più di due anni di grado e i capitani con meno di cinque anni di grado. dell'esercito permanente, appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Gli aspiranti all'ammissione a tale corso dovranno inoltrare la relativa domanda a questo Ministero (ispettorato aeronautico) corredata degli eventuali titoli che essi credessero utili per comprovare maggiormente l'attitudine loro a questo speciale servizio.

Gli aspiranti dovranno essere celibi o vedovi senza prole.

Le autorità gerarchiche daranno corso a tutte le domande che dagli ufficiali fossero presentate, qualunque sia il parere che esse credessero di apporre alle medesime: sarà pur dato corso alle domande degli ufficiali che non riuniscano i sopracitati requisiti di grado o di anzianità nel grado.

Le domande medesime dovranno pervenire al Ministero non oltre il 30 novembre 1913.

I comandanti di corpo o capi servizio le accompagneranno con una dichiarazione medica dalla quale risulti il peso dell'aspirante, la sua attitudine per lo speciale servizio, pel quale è richiesto; ottima vista, ottimo udito, sistema nervoso integro, funzioni circolatorie e respiratorie perfette, immunità da precedenti ereditari e personali.

Saranno preferiti gli ufficiali meglio classificati, che abbiano peso non superiore ai 75 chilogrammi, e fra essi:

a) quelli che già conseguirono il brevetto di pilota della

F. A. I., o che frequentarono con successo corsi di osservatori da aeroplano;

b) quelli che hanno maggiore coltura tecnica relativa alla aviazione e ai motori a scoppio, da comprovarsi con documenti;

c) quelli che posseggono largo corredo di cognizioni intorno alla meteorologia e alla meccanica pratica;

d) quelli che hanno pratica di lavori d'officina come direttori;

e) quelli che si distinsero nei vari sports.

Stimasi opportuno avvertire quanto segue:

1 Gli ufficiali allievi non potranno fruire di licenza ordinaria per tutta la durata del corso.

2° La semplice ammissione al corso non dà diritto al conseguimento di alcun brevetto o carica inerente al pilotaggio;

3° Gli ufficiali ammessi al corso potranno essere fatti rientrare al proprio corpo, in qualunque epoca del corso, sia per insufficiente attitudine al pilotaggio, sia per ragioni morali, di carattere, di disciplina, in seguito a proposta del comando del battaglione aviatori, da approvarsi dal Ministero.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **467.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla tariffa dei medicinali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1913.

In base allo specchio che segue saranno apportate le necessarie varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (edizione 1° luglio 1913).

Nei riguardi contabili, le varianti dei prezzi avranno effetto dal 1° novembre 1913.

Pagina della tariffa	Indicazione speciale	Num. catalogico dei nomenclatore (categ. IV)	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Prezzo di carico L.	Prezzo di carico C.	Prezzo di cessione a pagamento ai corpi L.	Prezzo di cessione a pagamento ai corpi C.	Annotazioni
10	O	3070	Balsamo peruviano . .	Kg.	22	—	22	25	
20			Vedi N. 3814, ecc.						
22	O	3277	Lecitina (ex ovo). . .	»	152	—	152	—	
24	P	3346	Olio cantaridato . . .	»	3	80	4	15	
25	O	3377	Polvere del Dower . .	»	14	20	16	50	
25	O	3379	Pomata mercuriale . .	»	4	60	4	60	
33	P	3521	Id. id. di benzoino . .	»	5	—	5	05	
39	F	3625	Carmino d'indaco (Poltacco).	»	10	60	10	60	
39	O	3630	Etichette varie (1) . .	‰	1	—	1	—	Per memoria
49	O	3805	Toluolo	kg.	5	30	5	30	
49	O	3814	Adrenalina cloridr. sol. all'1 ‰ c. c. 0.25 con soluzione fisiologica contenente 0.65 % di cloretone c. c. 0.75 in fiala da 1 c. c. ciascuna	Scatola	0	40	0	40	(1) Fiale da 1 c. c.

Varianti nel solo prezzo di carico.

Indicazione speciale	Num. categorico del nomenclatore	Prezzo di carico	Indicazione speciale	Num. categorico del nomenclatore	Prezzo di carico	Indicazione speciale	Num. categorico del nomenclatore	Prezzo di carico	Indicazione speciale	Num. categorico del nomenclatore	Prezzo di carico	Indicazione speciale	Num. categorico del nomenclatore	Prezzo di carico	Indicazione speciale	Num. categorico del nomenclatore	Prezzo di carico
O	3005	11 —	O	3086	42 —	O	3161	25 —	O	3251	26 —	O	3372	25 —	O	3487	43 —
O	3058	329 —	O	3089	12 —	O	3168	101 —	O	3260	17 —	O	3375	67 —	F	3515	3 —
O	3060	127 —	O	3100	42 —	O	3169	13 —	O	3275	38 —	O	3382	39 —	O	3558	295 —
C	3063	76 —	O	3110	22 —	O	3170	38 —	O	3278	35 —	O	3408	54 —	C	3561	145 —
O	3071	14 —	F	3115	0 25	O	3188	31 —	O	3279	36 —	O	3413	51 —	C	3620	8 —
O	3076	30 —	F	3118	12 —	O	3190	41 —	O	3317	133 —	O	3417	295 —	A	3633	7 —
O	3078	7 —	O	3129	5 —	O	3193	71 —	O	3320	25 —	O	3444	42 —	O	3684	63 —
O	3080	56 —	O	3134	59 —	O	3216	84 —	O	3336	88 —	O	3460	14 —			
O	3083	38 —	O	3152	3 —	O	3250	14 —	O	3337	45 —	O	3478	84 —			

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **468**. AVANZAMENTO. **Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali del battaglione aviatori.** (Segretariato generale Divisione stato maggiore). — 6 novembre 1913.

Valendosi della facoltà concessagli dal § 163 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che della commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali inferiori del battaglione aviatori distaccati fuori del territorio del I corpo d'armata, oltre al comandante del corpo d'armata di residenza, ai comandanti di divisione, ed al comandante delle truppe del genio competente, entri sempre a far parte il comandante del battaglione aviatori.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **469**. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme sulle manovre di atterraggio dei dirigibili ed aeroplani militari - Istruzione provvisoria.** — (Segretariato generale). 6 novembre 1913.

Sono state pubblicate le « Norme sulle manovre di atterraggio dei dirigibili ed aeroplani militari — Istruzione provvisoria ». Dette norme, destinate a far parte di altra istruzione più completa circa i mezzi di locomozione aerea ed il loro impiego, dovranno essere portate a conoscenza degli ufficiali e della truppa ed essere ben conosciute dai primi affinchè essi sappiano, ove occorra, farle giustamente applicare.

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari curerà la distribuzione delle norme anzidette secondo lo specchio comunicatogli dal Ministero

Per il Ministro MIRABELLI.

N. **470**. - RECLUTAMENTO. — **Istruzione per il servizio della leva all'estero.** - (Pubblicazione N. 5). (Direzione generale leva e truppa). — 6 novembre 1913.

È adottata e pubblicata una nuova Istruzione per il servizio della leva all'estero in data 10 agosto 1913 in sostituzione di quella concernente il servizio medesimo in data 20 marzo 1907.

La nuova Istruzione sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ai comandi ed uffici del R. esercito, alle autorità prefettizie ed alle autorità diplomatiche e consolari nel numero di copie indicato al predetto ufficio da questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,85.

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

Concorso presso il reale educatorio principessa Iolanda (Napoli). — È aperto un pubblico concorso per:

a) *quattro posti gratuiti*

b) *otto posti semigratuiti.*

Al concorso possono prendere parte solamente le orfane di ufficiali caduti in combattimento o morti in seguito a ferite riportate nella guerra libica, od anche per malattia incontrata nella nuova colonia. Sarà data la preferenza alle fanciulle appartenenti a famiglie disagiate e a quelle che fossero anche orfane di madre, o la cui madre non fosse in grado di curarne l'educazione. Saranno altresì titolo di preferenza le possibili ricompense al valore militare.

La domanda in carta da bollo da centesimi 60 deve essere indirizzata al presidente del consiglio direttivo dei RR. educandati femminili di Napoli (Largo Miracoli 37) e corredata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita della fanciulla, dalla quale risulti l'età non minore di sei anni nè maggiore di dodici;

b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale (per le giovanette che hanno superato il decimo anno di età è necessario il certificato di rivaccinazione);

c) attestato medico di sana costituzione fisica;

d) stato di famiglia, ed attestato da cui risulti la condizione civile e finanziaria di essa da rilasciarsi dal sindaco del comune ove dimora la fanciulla;

e) tutti i titoli atti a dimostrare la carriera militare del genitore della concorrente e le eventuali benemerenze;

f) certificato dell'autorità militare dal quale risulti che il genitore della concorrente è morto sui campi di battaglia della Libia, o a seguito di ferite o malattie ivi contratte;

g) certificato dell'agente delle imposte del comune di origine dei genitori della concorrente.

Nella domanda bisogna chiaramente indicare a quale posto s'intende concorrere, la mancanza di tale esplicita dichiarazione renderà inutile l'istanza.

Le domande saranno ricevute sino al 1° dicembre ore 16 nella segreteria dei RR. educandati, Largo Miracoli 37, e non saranno ritenute valide quelle sfornite dei documenti suindicati, o giunte in amministrazione oltre le ore 16 del ripetuto 1° dicembre.

Le fanciulle, che avranno conseguito un posto di favore, dovranno presentarsi nell'educatorio nel termine di un mese, dalla data della comunicazione. Qualora non si presentino nel termine suddetto perderanno il posto ottenuto.

Le alunne a posto semigratuito debbono pagare L. 500 annue di retta; tutte poi indistintamente debbono pagare L. 36 annue per spese di scuola, L. 50 di tassa di entrata ed i depositi, e debbono inoltre portare il corredo a norma dello statuto organico in vigore.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(2664) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1913 — 15 novembre

1913 NOVEMBRE 10. - N. 171. — AVANZAMENTO. — Formazione di quadri suppletivi per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori d'artiglieria e dei capitani del genio per l'anno 1913 . . *Pag.* 1407

» 10. - 172. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria . . . » 1408

» 10. » 173. — EQUIPAGGIAMENTO. — Stivaletto con gambaletto per armi a piedi . . . . . » 1411

» 10. » 174. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una borsa da viaggio da carabinieri, in tela grigia . . . . . » 1411

» 14. » 175. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento . » 1413

» 14. 176. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe . . » 1413

» 11. » 177. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso per gli aspiranti a sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili . . . . . » 1414

CIRCOLARE N. **171**. AVANZAMENTO. — **Formazione di quadri suppletivi per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori d'artiglieria e dei capitani del genio per l'anno 1913.**

(Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 novembre 1913.

In conformità con le prescrizioni contenute nel § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 94 del *giornale militare ufficiale* del 1912, il Ministero determina che i limiti di anzianità, entro i quali devono essere compresi i maggiori di artiglieria ed i capitani del genio per l'inserzione sui quadri d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1913, siano pertati rispettivamente a tutto il 30 giugno 1909, ed a tutte il 29 dicembre 1904.

I documenti per la formazione dei predetti quadri suppletivi dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 dicembre p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **472.** CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 10 novembre 1913.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 398 del 25 settembre u. s, abbia luogo il mattino del giorno 24 corrente presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

La distribuzione di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli 944, 946 e 952 del regolamento d'amministrazione e nell'*Atto* 179 del 1899.

A schiarimento del disposto dall'articolo 959 del predetto regolamento si avverte che l'esonero dalla spesa in caso di restituzione sarà consentito solamente quando la malattia od il vizio redibitorio, pur essendo preesistenti all'atto della distribuzione, siano stati riconosciuti nel cavallo solo dopo la distribuzione stessa.

Si rammenta che la restituzione dei cavalli durante il periodo di guarentigia dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dal Ministero con le norme di cui al n. 36 dell'*Atto* 179 del 1899.

Con la circostanza si stima opportuno soggiungere che in ottemperanza al disposto dall'articolo 952 del citato regolamento non dovrà più addebitarsi pei cavalli che vengono restituiti nel periodo di guarentigia il ventesimo del prezzo dei medesimi, dovendosi, a questo riguardo, ritenere abrogato l'ultimo comma del n. 31 dell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

Gli ufficiali non ammessi alla presente distribuzione, perchè in numero eccedente la disponibilità dei cavalli, ove intendano concorrere al prelevamento di quei cavalli di agevolezza che eventualmente rimanessero indistribuiti, inoltreranno la domanda al Ministero con le norme di cui al n. 47 dell'*Atto* 179 sopra citato.

ELENCO nominativo degli ufficiali ammessi a concorrere al prelevamento di un cavallo di agevolezza di categoria speciale B (irlandese) presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.

1. Marini cav. Pietro, tenente generale comandante XII corpo d'armata.
2. Lequio cav. Clemente, id. ispettore truppe montagna.

3. Fabbri cav. Augusto, colonnelle stato maggiore comando II corpo d'armata.
4. Balsamo Crivelli Lorenzo, capitano id. comando divisione militare Torino.
5. Luzzatto Cesare, id. di stato maggiore.
6. Boselli Alfredo, id. comando 1ª divisione cavalleria.
7. Calvi Giov. Battista, id. scuola di guerra.
8. Bonacossa Arrigo, id scuola applicazione cavalleria.
9. Matracia Alessandro, id. reggimento Nizza cavalleria.
10. Chenal cav. Giuseppe, maggiore reggimento Piemonte reale cavalleria.
11. Filo della Torre conte Ernesto, capitano id. id.
12. Cerio Ernesto, id. id. id.
13. Romagnoli Pietro, id. id. id.
14. Barone Luigi, id. reggimento Savòia cavalleria.
15. Vista Alberto, id. id. id.
16. Barutta Guido, id. reggimento Genova cavalleria.
17. Filipponi di Mombello Camillo, id. reggimento lancieri di Novara.
18. Sebellin Achille, id. id. id.
19. Cagni Giorgio, id. id. id.
20. Itzinger cav. Arturo, maggiore reggimento lancieri di Aosta.
21. Puppini Torquato, capitano id. id.
22. Ponza di San Martino conte Olderico, tenente id. id.
23. Vaccari Goffredo, id. id. id.
24. Torrigiani Migliore, capitano reggimento lancieri di Milano.
25. Scafarelli Francesco, tenente id. id.
26. De Silvestri cav. Luigi, colonnello reggimento lancieri di Montebello.
27. Pansoya di Borio Luigi, capitano id. id.
28. Mazzara Giov. Battista, id. id. id.
29 Costa Giuseppe, tenente id. id.
30. Litta Modignani nobile Vittorio, colonnello reggimento lancieri di Firenze.
31. Nomis di Cossilla Mario, capitano id. id.
32. Segre Giuseppe, tenente id. id.
33. Pezzolo Marco, id. reggimento lancieri Vittorio Emanuele II.
34 Carini Guido, id. reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
35. Curioni Giuseppe, id. id. id.
36. Comolli Riccardo, capitano reggimento cavalleggeri di Monferrato.
37. Manfroni Giuseppe, tenente id. id.

38. Fo neris Pietro, tenente reggimento cavalleggeri di Monferrato.
39. Cicerchia cav. Felice, maggiore reggimento cavalleggeri di Alessandria.
40. Paglieri Giuseppe, tenente id. id.
41. Valperga Di Masino Arduino, id. id. id.
42. Di Lorenzo Giulio, capitano reggimento cavalleggeri di Lodi.
43. Palizzolo Giuseppe, tenente id. id.
44. Spadafora Giuseppe, id. id. id.
45. Sergio Luigi, id. reggimento cavalleggeri di Lucca.
46. Moncada Ugo, sottotenente id. id.
47. Dolfin Agostino, tenente reggimento cavalleggeri di Caserta.
48. Gandolfo Lorenzo, capitano reggimento cavalleggeri di Piacenza.
49. Bedoni Dante, tenente id. id.
50. Augusti conte Umberto, id. id. id.
51. Grottola Stefano, sottotenente id. id.
52. Curti cav. Faustino, tenente colonnello reggimento cavalleggeri Guide.
53. Rigat Pietro, tenente id. id.
54. Falanga Alberto, id. id. id.
55 Rossi Adolfo, id. reggimento cavalleggeri di Roma
56. Corti Carlo, capitano reggimento cavalleggeri di Padova.
57. Del Poggio nobile Clemente, colonnello reggimento cavalleggeri di Catania.
58. Pignatelli cav. Pompeo, maggiore id. id.
59. Torresi cav. Pasquale, id. reggimento cavalleggeri Umberto I.
60. Castelli Giovanni, capitano reggimento cavalleggeri di Vicenza.
61. di Rovero Cristoforo, tenente id. id.
62. Barni Antonio, id. id. id.
63. De Maria Odoardo, capitano reggimento lancieri di Mantova.
64. Straneo Ottavio, id. reggimento lancieri di Vercelli.
65. Gazzelli di Rossana Calisto, id. id. id.
66. Berrino Giovanni Antonio, tenente id. id.
67. Berti Raffaele, id. reggimento cavalleggeri di Treviso.
68. Marzano Carlo, capitano reggimento cavalleggeri di Udine.
69. Ingami Giulio, tenente id. id.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **173**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Stivaletto con gambaletto per armi a piedi**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 10 novembre 1913.

Per rendere più adatto il gambaletto degli stivaletti per armi a piedi, di cui alla circolare n. 28 del *giornale militare* del 1912, vennero apportate a quella calzatura le modificazioni che si rilevano dalla tavola di patrons, a suo tempo diramata ai corpi dall'opificio militare vestiario ed equipaggiamento, agli effetti della circolare n. 102 del corrente anno.

In conseguenza alla predetta circolare n. 28 del 1912, vanno apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

a pag. 52, ultimo comma, rigo 3°, *in luogo di*: « costituisce il », *correggere*: « rientra nel » e nel rigo 7°, *dopo le parole*: « mm. 20 » *aggiungere*: « e nell'unione del contrafforte mm. 50».

a pag. 53, 3° comma, rigo 1° e 2°, *cancellare le parole*: « costituito dal prolungamento del rinforzo esterno del gambaletto; deve essere »

6° comma, rigo 3°, *dopo le sillabe*: « guetta », *aggiungere le parole*: « a mezzo soffietto ».

7° comma, rigo 2°, *cancellare*: « ed inferior », *e sostituirvi*: « lateral » e nel rigo 4° *dopo la parola*: « stivaletto », *aggiungere*: « e mediante cucitura sulla estremità del gambaletto costituisce il rinforzo degli occhielli ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **174**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una borsa da viaggio da carabinieri, in tela grigia**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 novembre 1913.

Il Ministero ha determinato di adottare per i carabinieri una borsa da viaggio, in tela grigia impermeabile da zaini.

La borsa è costituita da una coperta ripiegabile che si ferma con due cinghie di cuoio grigio conciato al cromo e viene portata mediante una maniglia dello stesso cuoio, applicata nel punto mediano della parte superiore rinforzata da un sostegno di legno.

Nella parte interna la coperta è munita di due tasche che possono contenere gli oggetti di grande e piccola uniforme e

qualche altro oggetto di biancheria. Nel fondo della borsa stessa possono essere riposti gli stivalini, quando questi non vengono allogati nello zaino.

Esternamente alla coperta viene applicato il cappello mediante apposite cinghie di tela da tasche.

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi categoria 1ª, sezione E dovrà essere apportata la seguente aggiunta: n. 1173 Borse da viaggio da carabinieri, in tela grigia — N. ... — L. 16,60.

CONTO DI COSTRUZIONE *della borsa da viaggio da carabinieri in tela grigia.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio da zaini alta m. 0 63	M.	2,94	1 69	4 704
Tela di cotone impermeabile color grigio da tasca alta m. 0.66	»	0,09	1 10	0 099
Cuoio conciato al cromo	Kg	0,500	16 00	8 000
Fibbie doppie d'ottone	N.	3	0 09	0 270
Fibbie grandi con tubicino.	»	2	0 20	0 400
Bottoni gemelli d'ottone con testa sferica	»	4	0 04	0 160
Bastone di legno frassino	»	1	0 15	0 150
Nastro di cotone color bigio alto mm. 16	M.	5,35	0 03	0 160
» » » » 23	»	4	0 03	0 120
Mano d'opera e piccole forniture . . .				2 400
Prezzo di costo . . . L.				16 463
Prezzo di conteggio . . . L.				16 60

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **475.** - UFFICIALI IN CONGEDO. - **Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 novembre 1913.

L'articolo 33 della legge 8 giugno 1913, stabilisce che la nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario può essere conseguita senza preventivo corso di istruzione militare.

Con riserva di coordinare con la disposizione suddetta quelle contenute nell'articolo 4 della circolare n. 352, del *giornale militare ufficiale* corrente anno, si determina che dai comandi dei distretti siano trasmesse frattanto al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - divisione 2ª ufficiali) le domande che venissero presentate dagli aspiranti a termini del n. 27 della detta circolare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **476.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 novembre 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visto il regolamento pei disegnatori tecnici approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1912 col quale fu indetto un concorso ad esami per la nomina di disegnatori tecnici di 3ª classe;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di disegnatore tecnico di 3ª classe indetto con il decreto ministeriale sopracitato:

1°	Ferrotti Carlo	con punti 8.22
2°	Lenzi Ugo	» 7.67
3°	Vincenzi Attilio	» 7.55
4°	Lorigiola Mario	» 7.49
5°	Pellegri Gino	» 6.71
6°	Pelizzari Battista	» 6.70

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. 477. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per gli aspiranti a sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili.** — (Ispettorato aeronautico). 14 novembre 1913.

Poichè buona parte degli aspiranti all'ammissione al corso per sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili, di cui alle circolari 367 e 393 del *giornale militare* c. a., non ha potuto in tempo, e per cause indipendenti dalla propria volontà, riunire tutti i documenti richiesti per l'ammissione al corso di che trattasi, il Ministero determina che a parziale modificazione delle disposizioni impartite colla circolare 393 sopracitata, il corso predetto abbia inizio colla data del 10 gennaio 1914, anzichè con quella del 1° dicembre c. a.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(1872) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1913 — 22 novembre

1913 NOVEMBRE 18 - N. 438. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della Raccolta — Trasporti . . . . . *Pag.* 1416

» 18. - » 439. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti . . . . . » 1416

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 321

pag. 939. — All'ultimo comma, dopo il 7° rigo *va aggiunto*: « a causa della differenza fra i due prezzi. Lo stesso dicasi per i distintivi di grado ».

pag. 942. — Il prezzo di conteggio delle mostrine di artiglieria, genio e sussistenza *deve essere di:* L. 0,44, *anzichè:* L. 0,044.

pag 945. — La tela assegnata alle giubbe di artiglieria da campagna di $^6/_2$ *dev'essere di:* m. 2,35, *anzichè:* m. 2,30.

pag. 947. — L'importo del velluto per le giubbe del 17° reggimento cavalleria *deve essere di:* L. 1,104, *anzichè:* L. 0,104

pag 951. — Il panno assegnato per i distintivi da caporal maggiore *deve essere di:* m. 0,025, *anzichè:* m. 0,205.

pag. 952. — Il prezzo di costo delle giubbe dei reggimenti 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° cavalleria *deve essere di:* L. 30,252, *anzichè:* L. 30,225.

pag. 958. — Il compenso di mano d'opera per le giubbe dei reggimenti 23°, 24°, 27°, 28° e 29° cavalleria *deve essere di:* L. 11,450, *anzichè:* L. 14,450.

pag. 962. — Nella tavola I, le due giubbe di fanteria *devono essere* di taglia 4/III, e la stoffa assegnata *di:* m. 2,44, *anzichè:* m. 2,40.

pag. 962. — Nella tavola I., le sei mantelline *devono essere di:* 2ª, *anzichè di:* 6ª taglia.

Circolare n. 433 — A pag. 1213 (sommario), in corrispondenza del relativo titolo, *porre la data:* 1913 agosto 25, e a pag 1225, in fine del titolo della circolare stessa, *invece di:* 17 ottobre 1913, *porre:* 25 agosto 1913.

Circolare n. 435. — In fine del titolo, *porre la data:* 12 ottobre 1913.

Dispensa 47ª, pag. 1321 (sommario). — In corrispondenza del titolo della circolare n. 463, *porre la data:* 1913 ottobre 30.

Circolare n. 467, pag. 1401, comma 3° dello specchio, terzo alinea, *al numero:* 3277, *sostituire:* 3297.

1913 NOVEMBRE 20. - N. 480. CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. - Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . . . Pag. 1417

» 20. - » 481. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Errata-corrige a modificazioni delle indennità eventuali . . . . . » 1431

» 20. - » 482. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna . . » 1433

» 21. - » 483. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Fregio per il berretto degli ufficiali delle truppe da montagna. . . . . » 1434

» 21. - » 484 — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da ritirare ai militari provenienti dalla Libia e dall'Egeo all'atto del congedamento . . . . . » 1436

CIRCOLARE N. **478.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della Raccolta Trasporti.** — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 novembre 1913.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della raccolta — Trasporti.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in conformità della circolare n. 298 del 1909.

Il prezzo di detto fascicoletto è di L. 0,50.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **479.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 novembre 1913.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali di artiglieria nel ruolo speciale degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dal capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali (edizione 1910) ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda.

In via eccezionale potranno inoltrare domanda anche i marescialli che al 1° gennaio 1914 compiessero soltanto dieci anni di servizio.

Non potranno invece inoltrare domanda coloro che dopo di essere stati già iscritti nell'ultimo ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria, ovvero essere stati nominati guarda batteria avessero chiesto ed ottenuto di essere cancellati dai ruoli stessi.

Le domande saranno corredate dal parere delle commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare, in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei sottufficiali, ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli dell'impiego ed atti a ben disimpegnarlo anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei superiori.

Alle domande dovranno essere unite le copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 dicembre 1913.

I sottufficiali che provengono dai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e che non abbiano mai prestato servizio nella specialità da costa e da fortezza, prima di essere iscritti nel ruolo, dovranno compiere con successo un corso speciale d'istruzione sui materiali d'artiglieria in genere e sulle norme relative alla loro conservazione, per il quale verranno date dispesizioni a suo tempo.

Per opportuna norma dei sottufficiali interessati si fa presente infine che, compilato che sia il nuovo ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, il Ministero non accoglierà domande di cancellazione dal detto ruolo prima che siano trascorsi due anni almeno dalla predetta compilazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **480**. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 20 novembre 1913.

1. In applicazione del n. 4 dell'art. 3 della legge dell'8 giugno 1913 n. 601 portante modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero ha determinato di indire per il venturo anno 1914 un concorso per esami fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi stesse.

Il numero dei posti messi a concorso è di 50 per la fanteria e di 5 per la cavalleria.

2. I relativi esami, scritti ed orali, avranno luogo alla sede

del comando della scuola d'applicazione di fanteria (Parma) tra il 1° ed il 15 agosto 1914.

Potranno dare detti esami sia i sottotenenti di complemento ammessi a frequentare il corso preparatorio di cui al n. 12 della presente circolare sia quegli altri che saranno riconosciuti idonei a prender parte al concorso. Questi ultimi potranno dare gli esami scritti presso il comando della divisione nel territorio della quale risiedono.

3. Le condizioni cui dovranno soddisfare tutti i concorrenti (sia che intendano o no frequentare il corso preparatorio) sono:

a) essere nati dal 1° gennaio 1888 in poi;

b) essere provvisti di licenza liceale e di istituto tecnico;

c) aver compiuto, il 1° febbraio 1914 un servizio effettivo di 6 mesi almeno come ufficiali di complemento;

d) essere celibi o vedovi; oppure, se ammogliati, aver compiuto il 25° anno di età.

4. I sottotenenti di complemento che aspirano ad essere ammessi al corso preparatorio dovranno presentare non più tardi del 20 dicembre p. v., apposita domanda su carta da bollo da una lira diretta al Ministero della guerra:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del reggimento, del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se trovansi in congedo (n. 15, disposizione 20, fascicolo 30 della raccolta bozze di stampa).

I sottotenenti di complemento che invece intendono partecipare semplicemente agli esami finali di concorso, presenteranno le domande come sopra entro il 15 marzo 1914.

5. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) licenza originale di liceo o di istituto tecnico;

c) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio.

I sottotenenti di complemento di cavalleria dovranno inoltre eseguire, analogamente a quanto è stabilito per l'ammissione alla scuola militare, il deposito della somma di L. 2000 o di un titolo di rendita corrispondente nella cassa del reggimento presso cui prestano servizio o, se in congedo, del distretto militare di residenza.

Il deposito dovrà essere effettuato prima che abbiano luogo gli esami e comprovato da una dichiarazione da rilasciarsi dal

comandante del reggimento o del distretto e da trasmettersi dalle stesse autorità, senza indugio, al Ministero

I documenti di cui alla lettera *a*) e *c*) dovranno essere debitamente legalizzati; quello alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

6. I comandanti di corpo, di deposito e di distretto, dopo aver accertato la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi, daranno corso, con sollecitudine e per la prescritta via gerarchica, alle une e agli altri, unendovi copia dello stato di servizio dei richiedenti.

Non sarà però dato corso alle domande degli ufficiali che dalla competente commissione d'avanzamento di 1° grado non ne saranno ritenuti meritevoli.

I comandi di corpo d'armata, a loro volta, riuniranno tali domande, e, dopo di averle vagliate, trasmetteranno al Ministero quelle degli aspiranti al corso preparatorio entro il 5 gennaio 1914 e quelle degli aspiranti semplicemente all'ammissione al concorso entro il 1° aprile 1914, accompagnandole da un riepilogo conforme al presente modulo:

Corpo d'armata	Arma o corpo	Se in servizio o in congedo	COGNOME E NOME	Titolo di studio	Data di nascita	Stato civile	Convenienza o meno di accogliere la domanda

7. I nomi degli ufficiali ammessi tanto agli esami scritti quanto a quelli orali, verranno, a tempo debito, pubblicati nel *bollettino ufficiale*, ove saranno pure indicati il comando presso cui dovranno presentarsi ed il giorno in cui i detti esami avranno principio.

8. I concorrenti non avranno diritto ad indennità di viaggio, ma potranno ottenere, dalle autorità indicate al n. 4 i docu-

menti per il trasporto a tariffa militare, per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno.

9. Pei concorrenti, che si trovassero in servizio presso i reggimenti al momento degli esami, il periodo in cui prenderanno parte agli esami stessi verrà considerato come servizio.

I sottotenenti di complemento ammessi al concorso che si trovassero in congedo avranno diritto agli assegni per i giorni degli esami scritti e degli esami orali, dal giorno in cui sono chiamati a Parma fino al giorno successivo, incluso, a quello in cui ciascuno avrà finito l'esame.

Per questi ultimi il comando della scuola invierà al Ministero (direzione generale personale ufficiali) un elenco degli intervenuti agli esami affinchè si possa far luogo al decreto di richiamo in servizio.

10. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del IV corpo d'armata e verteranno sulle seguenti materie, alle quali è attribuito il coefficiente d'importanza per ciascuna indicato, e avranno luogo in base ai programmi pubblicati nella dispensa 1ª del *giornale militare*, anno corrente.

Letteratura e didattica militare — esame scritto durata 5 ore, orale 15 minuti, coefficiente 8.

Lingua francese — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 7.

Lingua tedesca (facoltativa) — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 0,10 (veggasi in seguito il modo di computare gli effetti dell'esame di lingua tedesca).

Arte militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 10.

Storia militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9.

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9.

Tiro delle armi da fuoco portatili — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9.

Fortificazione — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9.

Topografia — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9.

Disegno topografico — durata 3 ore, coefficiente 7.

Geografia — esame orale durata minima 15 minuti, coefficiente 8.

Amministrazione e contabilità — esame orale durata 10 minuti, coefficiente 7.

Igiene e primi soccorsi — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 7.

Il punto definitivo di classificazione verrà calcolato nel modo stabilito dalla circolare n. 304 del 28 luglio 1908.

11. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni, l'una segreta per sì e per no: allo scopo di determinare a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la sola letteratura italiana verrà fatta una prima votazione per sì e per no, dopo la prova scritta, e i dichiarati non idonei in questa saranno esclusi senz'altro dagli esami orali.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10; la parte di questi che oltrepassa il 10, moltiplicata per il coefficiente 0,10, verrà aggiunta alla media complessiva.

12. *Nell'intento di offrire ai sottotenenti di complemento il mezzo di prepararsi agli esami viene istituito un corso preparatorio facoltativo della durata di sei mesi, che s'inizierà il 1° febbraio 1914 presso la scuola d'applicazione di fanteria (Parma).*

13. I sottotenenti di complemento che saranno ammessi al corso preparatorio avranno diritto agli assegni, e, se in congedo, saranno chiamati in servizio per tutto il tempo in cui frequenteranno il corso e fino a tanto che, ultimati gli esami, saranno dal comando della scuola lasciati in libertà.

Questo tempo non sarà, in alcun caso, computato nè nei sei mesi di servizio richiesti per legge come titolo di ammissione nè a qualsiasi altro effetto

14. Qualora il numero degli aspiranti al corso preparatorio fosse in numero superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva la facoltà di procedere ad una selezione in base alle note caratteristiche di ciascuno di essi ed eliminando in ogni caso quelli che lo avessero già frequentato negli anni precedenti.

15. Le autorità militari competenti trasmetteranno alla direzione del corso preparatorio i libretti personali degli ufficiali da loro dipendenti ammessi al corso.

16. L'insegnamento da impartirsi nel corso preparatorio si svolgerà secondo le norme già date da questo Ministero, sia per lo sviluppo dei programmi, che per il personale adibito allo speciale incarico; avrà il carattere di una guida allo studio individuale e sarà limitato alle sole materie militari.

17. Per la gestione amministrativa del corso la scuola di applicazione di fanteria provvederà col fondo stanziato in bilancio per il proprio funzionamento, tenuto presente che:

a) I sottotenenti di complemento di fanteria già in ser-

vizio presso i vari reggimenti e trattenuti per imprendere il corso, saranno considerati effettivi alla scuola d'applicazione di fanteria dal giorno dell'inizio del corso fino a tanto che saranno lasciati in liberta, giusta il disposto del n. 13 della presente circolare;

b) I sottotenenti di complemento di fanteria richiamati direttamente dal congedo per frequentare il detto corso saranno assunti e rimarranno effettivi alla scuola predetta fino al loro licenziamento dalla stessa.

Le spese relative agli assegni di cui sopra dovranno gravare sul capitolo 22 lettera *B* del bilancio esercizio 1913 14 o del corrispondente capitolo di bilancio esercizio 1914 15;

c) I sottotenenti di complemento di cavalleria rimarranno invece effettivi ai corpi ed aggregati alla scuola d'applicazione di fanteria.

18. Per recarsi dalla loro residenza a frequentare il corso preparatorio e pel ritorno i sottotenenti ammessivi saranno provvisti di scontrini in modo analogo a quanto è detto al n. 8.

19. I sottotenenti chiamati al corso preparatorio, i quali dimostrassero negligenza, svogliatezza e poca applicazione allo studio, saranno senz'altro dalla direzione del corso rinviati ai rispettivi corpi o in congedo. In tal caso dovrà essere contemporaneamente riferito al Ministero.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **481**. — STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Errata-corrige a modificazioni delle indennità eventuali.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 20 novembre 1913.

Nel primo comma del § 57 del regolamento per le indennità eventuali, compreso nel 1° fascicolo di aggiunte e varianti al regolamento medesimo furono, per errore di stampa, omesse alcune parole che ne cambiano il senso.

Si avverte quindi che il primo comma del detto § 57 rimane, come nel testo originario, del seguente tenore: « Agli ufficiali comandati ai *corsi ferroviari di stazione* ed ai *corsi di tappa* fuori della residenza ordinaria spetta l'indennità di trasferta di 1ª categoria nei giorni di viaggio e pei primi 10 giorni di permanenza in ciascuna località, e l'indennità di trasferta di 2ª categoria pei successivi giorni di permanenza nella località stessa ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **482.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 novembre 1913.

1. Dal giorno 6 gennaio avranno principio al poligono di Nettuno i seguenti corsi d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da campagna:

1° corso 6 gennaio-23 gennaio;
2° » 27 » -13 febbraio;
3° » 17 febbraio 6 marzo;
4° » 10 marzo -27 »;
5° » 31 » -17 aprile.

Le munizioni assegnate per lo svolgimento complessivo dei corsi sono le seguenti:

Colpi da 75/906	4000 a proietto economico 4000 a shrapnel 1500 a granata-torpedine 300 colpi a salve
Colpi da 149 *A* cam.	200 a proietto economico 50 a shrapnel 50 a granata

Cartucce a salve per armi mod. 1891. n 500.

2. A frequentare ciascun corso, a cura dell'ispettorato generale di artiglieria, saranno destinati, compresi gli ufficiali di stato maggiore appartenenti al ruolo artiglieria: 1 generale — 4 colonnelli 10 ufficiali superiori — 18 capitani.

A tale uopo il 6 dicembre tutti i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale e da montagna faranno pervenire al predetto ispettorato (reparto campagna) le proposte per due ufficiali superiori e tre capitani da inviare a Nettuno.

Gli ufficiali di stato maggiore saranno destinati dall'ispettorato generale d'artiglieria, dopo presi accordi col comando del corpo di stato maggiore

3. Per lo svolgimento dei corsi saranno comandate a Nettuno, tre batterie da 75/906 date dai reggimenti di artiglieria da campagna 10°, 19°, 3° (distaccamento di Forlì) e una batteria da 149 A camp. data dal 1° reggimento pesante campale, che dovranno trovarsi a Nettuno il giorno 6 dicembre trasferendovisi per ferrovia secondo disposizioni da impartirsi dai comandi di corpo d'armata interessati.

Le batterie tutte avranno il numero di ufficiali, uomini di truppa e quadrupedi prescritti dalle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito (edizione 1911) limitando però a 3 gli ufficiali subalterni. Per quanto riguarda il materiale, quelle da campagna porteranno seco 4 vetture cannone, 4 vetture cassone, 1 carro bagaglio con fucina e 1 carro foraggio, inoltre la batteria del 10° reggimento avrà il carro attrezzi col completo caricamento. La batteria pesante campale porterà seco solamente un carro bagaglio con fucina ed un carro foraggio, e prenderà a Nettuno in consegna il materiale da 149 A camp. colà esistente.

4. I soli ufficiali delle batterie interverranno alla scuola coi cavalli di servizio di loro proprietà e di carica, mentre che per l'uso di quelli comandati ai corsi tutti i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesanti campali invieranno ciascuno un soldato ed un cavallo provvisto della relativa bardatura completa per cavalli da sella per ufficiali, degli oggetti di governo e di un sacco, oltre la cavezza ed il filetto. I reggimenti 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, invieranno invece due soldati e due cavalli.

Personale e quadrupedi dovranno trovarsi a Nettuno per il giorno 2 gennaio e saranno presi in aggregazione dal distaccamento fisso.

5. Il comando del gruppo di servizio sarà assunto da un maggiore, da destinarsi dall'ispettorato generale d'artiglieria, il quale avrà a disposizione il seguente personale e quadrupedi del 3° da campagna:

Un ufficiale subalterno per adempiere le funzioni di aiutante maggiore in seconda, un maresciallo, un caporal maggiore, un caporale trombettiere, un ciclista, un piantone, un capo telefonista, un telefonista e cinque cavalli da sella.

Il comandante del gruppo di servizio ed il personale addetto allo stesso comando dovranno presentarsi alla scuola di Nettuno il giorno 3 dicembre.

Il maggiore e l'aiutante maggiore condurranno seco i rispettivi attendenti e cavalli.

Il comando del gruppo dovrà essere munito, per cura del 3° reggimento da campagna, del materiale telefonico, di binocoli e di goniometro.

6. Gli ufficiali comandati ai corpi porteranno il binocolo (possibilmente con lastrina diastimometrica) e il regoletto di direzione.

7. Per il funzionamento dei varî servizi al poligono, vi

saranno comandati per tutta la durata del corso, in modo che vi giungano il 6 dicembre:

a) 1 ufficiale medico (destinato dal comando del IX corpo d'armata);

b) 1 ufficiale veterinario (destinato dal comando del IX corpo d'armata);

c) 4 soldati eliografisti provvisti di 2 apparati, del 2° reggimento artiglieria da montagna;

d) 1 soldato artificiere, 2 falegnami, 1 fabbro fucinatore, del 3° reggimento artiglieria da fortezza;

e) 1 caporale e 7 soldati telefonisti, dei quali 1 capace di riparare gli apparati telefonici, pure del 3° artiglieria da fortezza;

f) 1 caporale di sanità, del 3° reggimento artiglieria da campagna;

g) una compagnia treno formata nel modo che il Ministero si riserva di indicare direttamente ai comandi di corpo d'armata interessati.

8. Le batterie e la compagnia treno si amministreranno separatamente.

9. Al termine di ogni corso, dal comando della scuola saranno fatte al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) le comunicazioni di cui all'*Atto* 233 del 1906 per gli ufficiali di artiglieria e di stato maggiore del ruolo di artiglieria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **483**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Fregio per il berretto degli ufficiali delle truppe da montagna.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 21 novembre 1913.

L'uso del fregio per il cappello di feltro grigio-verde degli ufficiali delle truppe da montagna adottato con la circolare 271 del *giornale militare* 1912 è esteso anche al berretto di panno turchino scuro ed al berretto di panno grigio verde degli stessi ufficiali.

Questo Ministero si riserva di apportare le conseguenti varianti alla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **484.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da ritirare ai militari provenienti dalla Libia e dall'Egeo all'atto del congedamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 novembre 1913.

A chiarimento del n. 5 — terzo comma — della circolare 459 del corrente anno si avverte che ai militari provenienti dalla Libia e dall'Egeo cui, per eccezione, è lasciata — all'atto del congedamento — l'uniforme di panno grigio verde, dovranno essere ritirati, oltre gli oggetti indicati al numero e comma suddetti anche gli oggetti di equipaggiamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(2592) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1913 — 29 novembre

1913 NOVEMBRE 25. - N. 485. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. — Anno scolastico 1913-1914 . Pag. 1428

» 25. - » 486. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 1430

» 25. - » 487. — ARMI, MUNIZIONI E ESPETTERIE. — Soppressione di documenti periodici . . . » 1430

» 25. - » 488. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina per merito ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1430

» 25. - » 489. — DISPOSIZIONI VARIE. — Modificazioni da apportarsi al freno della carretta da battaglione (2ª-57). . . . . » 1431

» 26. - » 490. — AVANZAMENTO. - Compilazione dei documenti di avanzamento per i sottotenenti delle armi combattenti che non hanno ancora ultimato il corso complementare presso la relativa scuola d'applicazione . . . . . » 1432

» 26. - » 491. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Disposizioni complementari circa la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo C e la vendita dei prodotti di disfacimento . . . . . » 1433

» 26. - » 492. — CAVALLI. — Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni . . . . . » 1433

» 27 - » 493. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla parte I del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie . . . . . » 1450

» 27. - » 494. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori del personale permanente dei distretti per l'anno 1913 . . » 1450

» 28. - » 495. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Pubblicazione dell'*annuario militare* pel 1914 . . . » 1450

» 28. - » 496. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cambi di guarnigione . . . . . » 1452

» 29 - » 497. — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1894 . . . . . » 1453

1913 OTTOBRE 23. - » 498. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1284 col quale è apportata un'aggiunta al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito . . . . . » 1468

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 482, pag. 1424, riga 4ª. — *In luogo di:* 3, *pongasi:* 2.

CIRCOLARE N. **185**. — SCUOLE MILITARI. **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. — Anno scolastico 1913-1914.** - (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 25 novembre 1913.

In seguito ai risultati del concorso indetto con circolare 380 del 17 settembre u. s., e per determinazione di questo Ministero, i sottufficiali qui appresso elencati, aspiranti alla carriera di ufficiali nelle armi combattenti, sono stati ammessi al 1° corso speciale della scuola militare (anno scolastico 1913-1914), passando effettivi alla scuola stessa dall'11 corrente novembre.

Si avverte poi che gli appartenenti all'arma di cavalleria saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione e i non idonei dovranno rientrare al reggimento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Arma di fanteria.

Bracco Michele, sergente maggiore 8° bersaglieri.
Ferrari Gaudenzio, id. 40° fanteria.
Bisesti Cesare, maresciallo 6° battaglione indigeni dell'Eritrea.
Caniglia Armando, sergente maggiore 11° bersaglieri.
Gentile Giuseppe, id. 82° fanteria.
Renzi Arturo, id. 83° id. (scuola magistrale militare scherma).
Sampiero Gio. Battista, id. 2° granatieri.
Cassuto Pietro, id. 88° fanteria.
Cristofoletti Carlo, maresciallo 5° alpini.
Gianoli Carlo, sergente maggiore 67° fanteria.
Anzellotti Gio. Battista, id. 88° id.
Carlà Vincenzo, id. 11° id.
Sanna Mario, sergente maggiore 45° fanteria.
Mazzi Alberto, id. 89° id.
Stoppato Oddone, id. 6° alpini.
Scavizzi Gino, id. 93° fanteria.
Ricci Luigi, id. 8° id.
Cabras Pietro, id. 4° bersaglieri.
Schipani Antonio, id. 15° fanteria.
Forti Arnaldo, id. 59° id.
Giacobazzi Onorio, id. 6° alpini.
Picaglia Enrico, id. 7° fanteria.
Raffi Giuseppe, id. 57° id.
Anglani Guglielmo, id. 19° id.
Nardacci Pio, id. 16° id.
Di Paolo Nicola, id. 81° id.
Pini Ugo, id. 78° id.
Marzà Carmelo, id. 4° id.
Rossi Giampietro, id. 31° id.

Corte Carlo, sergente maggiore 4° alpini.
Corradini Damiano, id. 82° fanteria.
Frangipani Mario, id. 31° id.
Di Mattia Alessandro, id. 5° battaglione libico.
Pasi Silvio, id. 79° fanteria.
Anzano Francesco, id. 63° id.
Roselli Guglielmo, id. 32° id.
Borgioli Renato, id. 30° id.
Francisco Giuseppe, id. 4° alpini.
Riccio Tullio, id. 16° fanteria.
Cavallini Guido, sergente maggiore 8° fanteria.
Quaranta Francesco, id. 39 id.
Zarich Antonio, id. 1° granatieri.
Schlik Guglielmo, id. 35 fanteria.
Battaglia Fausto, id. 6° id.
Vitale Carlo, id. 40° id.
Cozzani Alberto, id. 56° id.
Baldini Ferdinando, id. 22° id.
Balestra Enrico, id. 23° id.
Altieri Giuseppe, id. 15° id.

Arma di cavalleria.

Duranti Mario, sergente maggiore lancieri di Firenze (9°).
Savi Augusto, id. cavalleggeri di Vicenza (24°).
Mitrano Guido, id. id. di Lucca (16°).
Delfuria Sestilio, id. id. di Monferrato (13°).
Moretti Alessandro, sergente id. di Vicenza (24°).
Spinelli Guglielmo, sergente maggiore cavalleggeri di Piacenza (18°).
Passamonte Alessandro, sergente id. di Treviso (28°).
Schöen Enrico, sergente maggiore Nizza cavalleria (1°).
Vitullo Vincenzo, id. cavalleggeri di Lodi (15°).

Arma di artiglieria.

Paolini Marino, sergente 7° artiglieria campagna.
Dal Verme Domenico, sergente maggiore 2° id. id.
Rebuzzi Felice, id. 21° id. id.
Ormezzano Cesare, id. 10° id. fortezza (assedio).
Alpini Benedetto, id. 2° id. campagna.
Franciolini Davide, sergente maggiore 12° artiglieria campagna.
Persia Raffaele, id. 18° id. id.
Margarone Salvatore, id. 22° id. id.
Tendi Amedeo, id. 3° id. id.
Caprioglio Emilio, id. 26° id. id.

Arma del genio.

Fauchè Gio. Battista, sergente maggiore 3° genio (telegrafisti).
Gazzini Gazzino, id. 2° id. (zappatori).
Milizia Manlio, sergente maggiore 3° genio (telegrafisti).
Grantaliano Pietro, id. battaglione specialisti.

N. **486**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all' istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 novembre 1913.

I comandi, corpi ed uffici che hanno in dotazione l'istruzione per la conservazione del materiale d'artiglieria apporteranno a questa le seguenti varianti:

Pag. 169-170, specchio *A* colonna (e), linea 7ª, *in luogo di*: 100 kg., *mettere*: 3000 kg.

Pag. 172, ultima linea, *in luogo di*: 100 kg., *mettere*: 3000 kg.

Si fa riserva di inserire tali modificazioni nel primo fascicoletto di varianti alla pubblicazione di cui trattasi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **487**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Soppressione di documenti periodici.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 novembre 1913.

A modificazione della circolare n. 32 del *giornale militare* del 1912, il Ministero prescrive che, d'ora in avanti, non si effettui più la trasmissione, al 1° d'ogni mese, dell'elenco dei materiali ceduti per uso del corpo di occupazione, nonchè della dimostrazione delle spese sostenute e delle anticipazioni avute nel mese precedente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **488**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina per merito ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 novembre 1913.

Avendo la commissione di cui all'art 41 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi, compiuto la revisione dei temi relativi agli esami indetti con la circolare n. 299 del 16 luglio 1913, è stata compilata la seguente lista degli applicati giudicati idonei per la nomina per merito ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra:

Gianfranceschi Luigi.	Boccardi Domenico.
Marceddu Pietro Paolo.	Farroni Giuseppe.
Leonetti Pietro.	Tortorella Bonaventura.

Signorini Ascanio.
Spinella Gesuele
Bonfadini Giovanni Battista.
Maurizi Antonio.
Scaramuzza Pasquale.
Manti Pietro.
Magno-Olivèrio Ettore.
Paesani Gioacchino.
Gerardi Giuseppe.
Giordano Guglielmo.
Ferrannini Giovanni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **489**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modificazioni da apportarsi al freno della carretta da battaglione (2ª-57).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — (Con una tavola di disegno) — 25 novembre 1913.

Riconosciuta la necessità di cambiare il sistema di attacco del bastone del freno della carretta da battaglione (2ª-57), il Ministero prescrive che tutti i corpi e direzioni, che hanno in carico carrette di tale specie, procedano direttamente alla modificazione del freno, secondo l'istruzione che fa seguito, richiedendo all'arsenale di costruzione di Torino la quantità di *ganci a ghiera* che loro occorrono.

Resta inteso però che la modificazione di cui trattasi sarà effettuata man mano che si renderà necessaria la sostituzione del bastone ora in uso, in seguito a guasti verificatisi, o quando le carrette stesse dovranno essere sottoposte a riparazioni di grande entità.

ISTRUZIONE

per modificare il freno della carretta da battaglione:

1° Togliere il bastone e l'albero del bastone dalla carretta.

2° Togliere l'anello da ribadirsi con campanella dal bastone predetto, limando la ribaditura del gambo. Allungare nuovamente detto gambo di 6 mm. stirandolo a caldo su tutta la sua lunghezza.

3° Raccorciare di 33 mm il fusto a vite dell'albero del bastone e rifarvi l'avvitamento primitivo ed il foro per la copiglia doppia.

4° Costruire il nuovo bastone (di frassino, quercia, olmo o faggio) con le dimensioni date dal disegno, ed applicarvi l'anello nella posizione e nel modo come era applicato nel bastone da cui fu tolto.

5° Riapplicare l'albero ridotto alla carretta ed il nuovo bastone al gancio a ghiera (da ricevere), investendo questo sull'albero e fissandolo come nell'antico freno.

6° Ricolorire le parti cambiate.

Prezzo delle parti da allestire o da modificare presso i corpi:

Acquisto del bastone	L. 0,45
Togliere l'anello dal bastone abolito e riapplicarlo al nuovo	» 0,20
Raccorciare l'albero	» 0,30
Smontare e riapplicare il freno e colorire le parti cambiate	» 0,15

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **490.** — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei documenti di avanzamento per i sottotenenti delle armi combattenti che non hanno ancora ultimato il corso complementare presso la rispettiva scuola di applicazione.** (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 26 novembre 1913.

Secondo l'art. 6 della legge 8 giugno 1913, n. 601 (circolare n. 269 del *giornale militare ufficiale* c. a.) i sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialità treno) non possono essere promossi tenenti se non hanno superato gli esami finali della rispettiva scuola di applicazione

Ora è stato mosso quesito circa la linea di condotta che le commissioni d'avanzamento dovranno tenere a proposito di quelli fra i predetti sottotenenti che, pur trovandosi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per il 1914, non abbiano ancora seguito o ultimato il corso complementare.

In tal caso i giudizi delle commissioni non potranno essere di idoneità (mancando un titolo richiesto dalla legge), e dovranno quindi essere sospensivi, semprequando le commissioni non ritengano di avere già elementi sufficienti per pronunciare un giudizio di inidoneità.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **491.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Disposizioni complementari circa la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C*, e la vendita dei prodotti di disfacimento.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 novembre 1913.

A complemento delle disposizioni impartite colla circolare n. 180 del corrente anno, si determina quanto appresse:

1. In considerazione che nel tempo stabilito per l'invio degli specchi di proposta dei materiali del gruppo *C* da dichiararsi fuori uso, taluni comandi di brigata possono non funzionare presso la loro sede normale, i corpi e le altre amministrazioni interessate, se presumono che l'assenza debba prolungarsi per molto tempo, invieranno l'accennato specchio al comando della divisione militare, il quale delegherà l'altro dipendente comandante di brigata, e se anche questi fosse assente provvederà nel modo che stimerà più opportuno per la visita dei materiali, esprimendo poscia il proprio parere direttamente sullo specchio stesso.

Se però l'assenza del titolare dell'ufficio del comando di brigata si possa presumere di breve durata, e cioè non superiore a due mesi, i corpi invieranno egualmente alla data stabilita lo specchio all'ufficio del comando predetto, ove sarà trattenuto fino al ritorno del titolare.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nel n. 7 della citata circolare, si avverte che l'approvazione dei contratti di vendita dei materiali di disfacimento, siano essi stati autorizzati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, è devoluta al Ministero, al quale pertanto devono trasmettersi, appena stipulati, e prima di darvi esecuzione, i documenti prescritti dall'articolo 20 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **492.** — CAVALLI. — **Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni.** — (Ispettorato ippico). — 26 novembre 1913.

In relazione alla circolare n. 397 del *giornale militare* del corrente anno, questo Ministero ha determinato che la distribuzione generale dei cavalli di agevolezza delle categorie comuni abbia luogo il mattino del 15 dicembre p. v, sotto l'osservanza delle norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901 e dalla circolare n. 606 del 1911.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso i reggimenti sotto indicati.

Appena avvenuta la distribuzione generale i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare subito al Ministero (Ispettorato ippico) il numero dei cavalli, in ciascuna categoria rimasti disponibili, tanto presso la sede che presso i distaccamenti di Bracciano, Sinigallia e Cerignola affinchè possa aversene norma nel decidere sulle domande degli ufficiali che chiederanno di essere ammessi a distribuzione suppletiva.

Anche in seguito i reggimenti, tanto nel caso che vengano distribuiti o restituiti cavalli, quanto in quello che gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ottenuta, dovranno volta per volta riferirne al più presto al Ministero affinchè si possa sempre conoscere quanti sono i cavalli d'agevolezza ancora disponibili presso ogni singolo reggimento o distaccamento ove avvenne la distribuzione.

Si avverte a questo riguardo che in caso di cambi di distaccamento i cavalli d'agevolezza non dovranno seguire i reparti nella loro nuova destinazione, ma rimanere nel luogo ove avvenne la scelta e la distribuzione generale.

I comandi dei reggimenti provvederanno perchè tali cavalli passino quindi effettivi ai riparti destinati in distaccamento nei luoghi medesimi

Gli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza non potranno, pel cavallo prelevato, contrarre debito verso il proprio conto rimonta superiore alla somma stabilita dall'art 938 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni consentite dal successivo art. 939 del regolamento medesimo.

In coseguenza, allorquando scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà, a termini dell'art. 941 del regolamento stesso, versare la somma eventualmente eccedente il debito normalmente consentito,

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente che sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio e sarà dal corpo, ove avviene la distribuzione dei cavalli d'agevolezza, preso in aggregazione ai soli effetti disciplinari con le norme di cui all'art. 93 del citato regolamento.

I cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi degli ufficiali stessi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

I corpi, cui appartengono gli ufficiali ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tener presenti le disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899 e nella circolare n. 63/5932 delli 4 settembre 1911, diretta a tutte le direzioni di commissariato militare e da queste comunicata a tutti i corpi ed uffici compresi nella circoscrizione di ciascuna direzione medesima.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ELENCO degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo di agevolezza delle categorie comuni nella distribuzione generale annuale del giorno 15 dicembre 1913.

Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).

Categoria 1ª.

1. Balsamo Crivelli Renzo, capitano corpo stato maggiore.
2. Appiotti Giacomo, capitano aiutante campo 1ª brigata alpina.
3. Casella Luigi, sottotenente 8° artiglieria campagna.

Categoria 2ª.

1. Canessa Raffaele, tenente scuola guerra.
2. Bettica Alberto, id. id.
3. Ronchi cav. Pietro, maggiore 73° fanteria.
4. Manfredi cav. Luigi, id. 73° id.
5. De Maria cav. Federico, colonnello 74° id.
6. Calza cav. Ettore, maggiore 74° id.
7. Mettino Enrico, capitano aiutante maggiore 74° id.
8. Miglietti cav. Silvio, maggiore 91° id.
9. Riva Rocci, cav. Torquato, id. 91° id.
10. Calderara cav. Guglielmo, tenente colonnello 1° bersaglieri.
11. De Negri cav. G. Battista, maggiore 4° id.
12. Salvi Paolo, tenente 5° genio.

Categoria 3ª.

1. Livaditi cav. Alessandro, maggiore 73° fanteria.
2. Giacoma Bottolat Domenico, capitano 2° alpini.
3. Giordanengo Federico, id 2° id.
4. Magliano Vittorio, id. 3° id.

Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).

Categoria 1ª.

1. Arrighi Arrigo, capitano aiutante campo brigata Reggio.
2. Pisceria Eugenio, tenente Piemonte Reale cavalleria.
3. Benelli Alcide, capitano 14° artiglieria campagna.

Categoria 2ª.

1. Pellicane Luigi, capitano Ministero guerra.
2. Savorani cav. Umberto, maggiore ispettorato truppe montagna.
3. D'Onofrio cav. Stefano, id 1° granatieri.
4. Gianni cav. Metello, tenente colonnello 11° bersaglieri.
5. Barbiani cav. Giuseppe, id. 11° id.
6. Leone Mario, tenente battaglione specialisti del genio.

Categoria 3ª.

1. Bitossi cav. Giuseppe, tenente colonnello 2° granatieri.
2. Isnaldi cav. Antonio, maggiore 81° fanteria.
3. Rubino Franco, capitano 82° id.

Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).

Categoria 1ª.

1. Teggia Droghi Luigi, capitano 6° artiglieria campagna.
2. Crisci Romilio, tenente 6° id. id.
3. Brugnetti Carlo, id. 2° id. montagna.

Categoria 2ª.

1. Basso cav. Girolamo, maggiore 78° fanteria.
2. Ziliani cav. Antonio, id. 78° id.
3. Gillio Ettore, capitano 78° id.
4. Sangiorgi Cesare id. 78° id.
5. Camperi Arturo, id. 3° alpini.
6. Barbieri Dario, tenente 1° genio.
7. Borgnino Vincenzo, id. 1° id
8. Raspi Alfonso, id. 4° id.

Categoria 3ª.

1. Mombello dott. cav. Ernesto, maggiore medico ospedale militare Milano.

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°).

Categoria 1ª.

1. Gandini cav. Umberto, colonnello 1° fanteria.
2. Manfredini cav. Luigi, maggiore Genova cavalleria.
3. D'Erario Raffaele, capitano id. id.
4. Barutta Guido, id. id id.
5. Saletnich Giuseppe, id. id. id.
6. Vaccari Riccardo, tenente cavalleggeri di Monferrato.

Categoria 2ª.

1. Bianchi Fausto, tenente aiutante maggiore 8° alpini.

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

Categoria 1ª

1. Neyrone cav Mario, tenente colonnello cavalleggeri di Monferrato.
2. Stiz Paolo, sottotenente 2° artiglieria montagna.
3. Albanello Ernesto, tenente 5° id. fortezza (costa e fortezza).

Categoria 2ª.

1 Marchetti cav. Luigi, maggiore 55° fanteria.
2. Curti cav. Alessandro, id. 55° id.

Categoria 3ª.

1. Cecchi cav. Emilio, tenente colonnello 55° fanteria.
2. Bosi cav. Angelo, maggiore 55° id.
3. Gioppi cav. Antonio, id. 7° alpini.

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

Categoria 1ª.

1. Cardona cav. Gaetano, maggiore corpo stato maggiore.

Categoria 2ª.

1. Serloreti Corrado, capitano 27° fanteria.
2. Cerillo cav. Adolfo, tenente colonnello 28° id.
3. Ciardi Giuseppe, tenente 3° genio.
4. Gustosa Corrado, id. 3° id.

Categoria 3ª.

1. Amendola cav. Carmine, maggiore 27° fanteria.

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

Categoria 1ª.

1. Toso cav. Cesare, maggiore lancieri di Milano.
2. Marone Colombo, capitano id. id.
3. Maccario Giorgio, id. id. id.
4. Audenino Amedeo, tenente id. id.
5. Moro Lin Giorgio, id. id. id.
6. Scafarelli Francesco, id. id. id
7. Greco Guido, id. id. id.
8. Ardizzone Ettore, id. id. id.

Categoria 2ª.

1. Pirri cav. Virginio, colonnello 58° fanteria.
2. Nucci cav. Ferdinando, maggiore 58° id.
3. Bandini Amedeo, capitano 58°

Categoria 3ª.

1. Monti Alberto, capitano corpo stato maggiore.

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

Categoria 1ª.

1. Prata cav. Adriano, colonnello 25° fanteria.
2. Manfredini cav. Guido, tenente colonnello 15° artiglieria campagna.

Categoria 2ª.

1. Salice cav. Francesco. maggiore scuola applicazione fanteria.
2. Casini Amedeo, capitano id. id.
3. Giaume Mario, tenente aiutante maggiore 21° fanteria.
4. Mameli Goffredo, capitano 25° fanteria.
5. Curti Riccardo, id. 25° id.
6. De Lama nob. Mario, maggiore 26° id.
7. Carbognani cav. Antonio, id. 26° id.
8. Spanu Pietro, capitano 26° id.
9. Gorresio cav. Vincenzo, tenente colonnello 65° id.
10. Rocca Giacomo, tenente 4° genio.
11. Carnevale Mario, id. 4° id.

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).
Sede in Roma.

Categoria 1ª.

1. Pennella cav. Giuseppe, tenente colonnello corpo stato maggiore.
2. Polani Angelo, capitano id. id. id.
3. Menzinger cav. Guido, id. aiutante campo brigata Alpi.

Categoria 2ª.

1. Rizzi cav. Giacomo, maggiore corpo stato maggiore.
2. Dell'Orto cav. Vittorio, id. 13° fanteria.
3. Plessi cav. Giuseppe, id. 60° id.

4. Saccorotti cav. Arnoldo, tenente colonnello 81° fanteria.
5. Caputi cav. Silvio, maggiore battaglione specialisti genio.
6. Lupi Aldo, tenente id. id. id.

Categoria 3ª.

1. Pucci cav. Giulio, colonnello 36° fanteria.
2. D'Amato Alfredo, tenente colonnello 60° id.

Distaccamento di Bracciano.

Categoria 1ª.

1. Ramaccini cav. Giuseppe, capitano legione carabinieri Roma.
2. Crociani cav. Tommaso, colonnello direzione genio Roma.

Categoria 2ª.

1. Biffi Tullio, tenente battaglione specialisti genio.
2. Messina Giuseppe, id. id. id. id.

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

Categoria 1ª.

1. Pellegrini Carlo, tenente 2° artiglieria montagna.
2. Giano Giovanni, sottotenente 2° id. id.

Categoria 2ª.

1. Targon Felice, capitano 6° alpini.

Categoria 3ª.

1. Nova Emanuele, sottotenente 9° artiglieria fortezza.
2. Forestieri Arturo, capitano 3° genio.
3. Bassoli Giuseppe, tenente 3° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

Categoria 1ª.

1. Villari Enrico, capitano 24° artiglieria campagna.
2. Formisano Antonio, tenente 24° id. id.
3. Sarracino Luigi, id. 24° id. id.
4. De Luca Umberto, id. 24 id. id.

Categoria 2ª.

1. Solari cav. Luigi, tenente colonnello 32° fanteria.
2. Luccio Pietro, capitano 32° id.

3. Barattelli Giovanni, capitano 32° fanteria.
4. Raffa cav. Vito, id. 40° id.
5. Aderni Luigi, tenente aiutante maggiore 11° bersaglieri.

Categoria 3ª.

1. Caroelli cav. Alessandro, colonnello 31° fanteria.
2. Raselli cav. Enrico, maggiore 31° id.
3. Coppola cav. Luigi, id. 31° id.
4. Torricelli Luigi, capitano 31° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

Categoria 1ª.

1. De Benedetti cav. Odoardo, maggiore 6° artiglieria campagna.

Categoria 2ª.

1. Fara Puggioni cav. Salvatore, maggiore scuola applicazione artiglieria e genio.
2. Castelli Marco, capitano 67° fanteria.
3. Franchi Martelli Martello, id. 12° bersaglieri.
4. Nicotra Daniele, tenente 1° genio.
5. Guidetti Giulio, capitano battaglione aviatori.

Categoria 3ª.

1. Armani Armando, capitano 7° alpini.

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

Categoria 1ª.

1. Gasparini Mario, tenente cavalleggeri di Monferrato.
2. Di Tocco Luigi, id. id. id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

Categoria 1ª.

1. Giardina cav. Gaetano, tenente colonnello corpo stato maggiore.
2. Comotti cav. Pietro, colonnello direzione autonoma genio Spezia.

Categoria 2ª.

1. Offredi cav. Giuseppe, maggiore 21° fanteria.
2. Arena Francesco, capitano 21° id.

3. Chiariotti Raoul, capitano 21° fanteria.
4. Nobilioni Carlo, tenente aiutante maggiore 21° id.
5. Ambrogi Giuseppe, id. 22° id.
6. Iacobacci cav. Francesco, tenente colonnello 88° id.
7. Gibello Palazzo Pietro, capitano 93° fanteria.
8. Penco cav. Eugenio, maggiore 3° bersaglieri.

Categoria 3ª.

1. Tonolo cav. Enrico, capitano 3° bersaglieri.

Presso il distaccamento del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°), in Palermo.

Categoria 2ª.

1. D'Anna cav. Nicola, maggiore 3° fanteria.
2. Ponzio Luigi Camillo, capitano 3° id.
3. Pollaci Dino, tenente aiutante maggiore 3° id.
4. Veronese cav. Vittorio, maggiore 11° id.
5. Musso cav. Antonio, id. 38° id.
6. Sabia Vincenzo, capitano 38° id.
7. Ottolenghi cav. Vittorio, maggiore 75° id.
8. Baldini cav. Filippo, colonnello 76° id.
9. Billi di Sandorno Rizzardo, capitano 76° id.
10. Amante Alberto, id. 76° id.
11. Grillo Luigi, id. 85° id.
12. Grillo Carlo, tenente aiutante maggiore 55° id.
13. Salaroli cav. Felice, maggiore 86° id.
14. Sterio cav. Antonino, id. 86° id.
15. Tua Angelo, capitano 2° alpini.

Categoria 3ª.

1. D'Anna cav Nicola, maggiore 3° fanteria.
2. Cantalupi Angelo, capitano 3° id.
3. Chinaglia cav. Marcello, maggiore 5° id.
4. Cigliana cav. Emilio, id. 75° id.
5. Primiero Olinto, tenente aiutante maggiore 86° id.
6. Zamboni Filippo, capitano 10° bersaglieri.
7. Cristofori cav. Polimante, colonnello direzione genio Palermo.
8. Bormans Giuseppe, capitano id. id. id.
9. Pozza Giovanni, sottotenente 2° genio.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

Categoria 1ª.

1. Maggiotto cav. Giovanni, maggior generale comando brigata Bergamo.
2. Nasi Giorgio, tenente cavalleggeri di Lucca.

Categoria 2ª.

1. Marenco cav. Colombano, maggiore 20° fanteria.
2. Ferrero cav. Francesco, id. 38° id.
3. Monacciani Giuseppe, capitano 41° id.
4. Adorni cav. Giacinto, maggiore 1° bersaglieri.
5. Baruffi Ezio, tenente aiutante maggiore 1° id.
6. Cossard Giacinto, capitano 2° alpini.
7. Perona Giulio, tenente aiutante maggiore 2° id.
8. Cavalleri Ettore, id. id. 2° id.
9. Marini cav. Gino colonnello 3° alpini.
10. Rho cav. Michele, maggiore 3° id.
11. Faracovi Giovanni, capitano 3° id.
12. Marucco cav. Stefano, tenente colonnello 7° id.
13. Gabri dottor Giuseppe, capitano medico 26° artiglieria campagna.

Categoria 3ª.

1. Boccardo cav. Pietro, maggiore 38° fanteria.
2. Pandolfini cav. Antonino, id. 66° id.
3. Bongioanni Mario, capitano 2° alpini.
4. Rho cav. Michele, maggiore 3° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).
Sede in Faenza.

Categoria 2ª.

1. Fedeli Guglielmo, capitano 27° fanteria.
2. Bagolini Bruno, id. 35° id.
3. Amato Italo, tenente aiutante maggiore 6° bersaglieri.

Categoria 3ª.

1. Rocca Antonio, capitano 28° fanteria.
2. Piroli cav. Amedeo, capitano medico 15° artiglieria campagna.
3. Pizzocaro cav. Clemente, maggiore medico ospedale militare Ravenna.
4. Riva cav. Antonio, id. id. id.

Distaccamento di Sinigallia.

Categoria 2ª.

1. Raviolo cav. Luigi, tenente colonnello 93° fanteria.
2. Morelli cav. Giuseppe, maggiore 93° id.
3. Camisa cav. Alfredo, id. 93° id.
4. Marabotto Filippo, capitano 5° bersaglieri.
5. Bellati cav. Agostino, id. 5° id.
6. Paoletti Alpinolo, tenente aiutante maggiore 5° id.
7. Malagutti Bruno, id. id. 5° id
8. Donini cav. Giuseppe, maggiore medico ospedale militare Ancona.
9. Pastorello cav. Liborio, id. id. id. id.

Categoria 3ª.

1. Ciampolini Arcangelo, tenente aiutante maggiore 51° fanteria.
2. Ambrogi Enrico, capitano 52° id.
3. Montuori Sanseverino Carlo, id. 52 id.
4. Conciatore dottor Domenico, capitano medico 52 id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).
Sede in Caserta.

Categoria 2ª.

1. Deati cav. Umberto, tenente colonnello 15° fanteria.
2. Socal cav. Silvio, maggiore 15° id.
3. Bonicatti Luigi, capitano 15° id.
4. Marcheciano Amicla, sottotenente 10° artiglieria campagna.

Categoria 3ª.

1. Conforti Lucio, tenente aiutante maggiore 15° fanteria.

Distaccamento di Cerignola.

Categoria 1ª.

1. Schenardi cav. Raffaele, colonnello 14° fanteria.

Categoria 2ª.

1. Arminio Salvatore, tenente aiutante maggiore 9° fanteria.
2. Ghiglia Domenico, capitano 10° id.
3. Lamberti Nicola, id. 10° id.
4. Thermes cav. Attilio, maggiore 29° id.

5. Runcini Romolo, capitano 29° fanteria.
6. Romano Italo, tenente aiutante maggiore 29° id.
7. Lionetti cav. Antonio, tenente colonnello 47° id.
8. Spagnolo Michele, capitano 47° id.
9. Caforio Giuseppe, id. 63° id.

Categoria 3ª.

1. Franchi cav. Augusto, maggiore 10° fanteria.
2. Bilancia dott. Costantino, capitano medico 14° id.
3. Molino Luigi, capitano 47° id.

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

Categoria 1ª.

1. Mola cav. Ferruccio, colonnello 38° fanteria.

Categoria 2ª.

1. Boscardi Enrico, capitano scuola militare.
2. Alizeri Nicolò, capitano 37° fanteria.
3. Ponzi Francesco, id. 42° id.
4. Sferrazzo dott. Filadelfo, capitano medico 44° id.
5. Spinola marchese Ugo, tenente colonnello 89° id.
6. Petitti di Roreto Ludovico, capitano 89° id.
7. Facchinetti Giuseppe, id. 89° id.
8. Di Gandolfo Agatino, tenente aiatante maggiore 89° id.
9. Beruto cav. Giovanni, maggiore 1° bersaglieri.
10. Rossi Carlo, tenente aiutante maggiore 1° id.
11. Ganassini cav. Oddone, tenente colonnello 1° genio.

Categoria 3ª.

1. Bottari cav. Giov. Battista, tenente colonnello 37° fanteria.
2. Amendola cav. Fileno, id. 42° id.
3. Massazza cav. Emilio, maggiore 89° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

Categoria 2ª.

1. Zenati Giovanni, tenente aiutante maggiore 1° fanteria.
2. Fortunato Michele, capitano 2° id.
3. Cavarzerani Costantino, id. 8° alpini.

Categoria 3ª.

1. Mingoni Emilio, capitano 55° fanteria.
2. Emanuelli Lorenzo, id. 7° alpini.

Presso il regggimento cavalleggeri di Padova (21°)

Categoria 1ª.

1. Dallari Primo, capitano, 8° artiglieria campagna.

Categoria 2ª.

1. Micheroux de Dillon Antonio, capitano 57° fanteria.
2. Sesini cav. Vittorio, tenente colonnello 79° id.
3. Selis Vincenzo, tenente aiutante maggiore 80° id.
4. Fasoli cav. Giuseppe, maggiore 8° bersaglieri.
5. Salomone cav. Giuseppe, id. 6° alpini.
6. Da Vico cav. Vittorio, id. 6° id

Categoria 3ª.

1. Tappi Antonio, capitano 10° bersaglieri.

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

Categoria 1ª.

1. Caputo cav. Eugenio, colonnello 92° fanteria.
2. Arzani Annibale, capitano 5° artiglieria campagna.
3. Splendorelli Guido, tenente 5° id. id.
4. Moraglia Giov. Battista, id. 7° id. fortezza.

Categoria 2ª.

1. Farina cav. Giuseppe, tenente colonnello medico scuola applicazione artiglieria e genio.
2. Casiroli Orazio, capitano 49° fanteria.
3. Balocco Pietro, id. 54° id.
4. Paglieri Giuseppe, tenente aiutante maggiore 92° id.
5. Servioi cav. Giov. Battista, tenente colonnello 9° bersaglieri.
6. Bracco dottor Giacomo, capitano medico 4° alpini.
7. Caldarera cav. Ernesto, capitano esperienze artiglieria Ciriè.
8. Lovadina Francesco, tenente 5° genio.
9. Pecco cav. Ferdinando, maggiore 6° id.
10. Negri cav. Carlo, id. 6° id.
11. Rossi cav. Alberto, capitano 6° id.

12. Granozio Mario, tenente 6° genio.
13. Perucatti Achille, id. 6° id.
14. Fazio Antonio, id. 6° id.
15. De Maria Attilio, capitano battaglione aviatori.

Categoria 3ª.

1. Bergadani Alfredo, capitano 54° fanteria.
2. Fontana Cesare, id. 92° id.
3. Fabre Giorgio, id. 3° alpini.
4. Trivulzio Carlo, id. 3° id.

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

Categoria 1ª.

1. Valentini cav. Arturo, maggiore generale R. polverificio sul Liri.
2. Cascella Anselmo, tenente legione carabinieri Ancona.
3. Segreto Giuseppe, sottotenente id. id. Ancona.
4. Chianca Otantonio, tenente id. id. Napoli.
5. Nicoletti Altimari cav. Gustavo, colonnello direzione genio Napoli.

Categoria 2ª.

1. Tatafiore Carlo, capitano 13° fanteria.
2. De Vecchi Carlo, id. 13° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

Categoria 1ª.

1. Cantoni cav. Ernesto, colonnello 4° genio.

Categoria 2ª.

1. Romano cav. Salvatore, tenente colonnello 42° fanteria.
2. Ricca cav. Ernesto, id. 66° id.
3. Bareni dottor Giorgio, capitano veterinario lancieri di Montebello.
4. Andri Armando, tenente 1° genio.
5. Luise Ladislao, capitano 4° id.
6. Mainella Giovanni, tenente 4° id.

Categoria 3ª.

1. Roluti Francesco, capitano scuola applicazione fanteria.
2. Benedicenti Carlo, id id. id. id.
3. Spallicci Luigi, id. id. id. id.

Presso il reggimento lancieri di Mantova (25°).

Categoria 1ª.

1. Violini Marco, capitano lancieri di Mantova.
2. Russo cav. Alberto, colonnello 3° artiglieria campagna.
3. Pericoli Antonio, sottotenente id. id. id.
4. Bellati Cesare, tenente 2° artiglieria pesante campale.

Categoria 2ª.

1. Azzoni cav. Bernardo, maggiore 35° fanteria.
2. Castagnetti cav. Tancredi, tenente colonnello 36° id.
3. Pondi Leonida, capitano 36° id.
4. Poggesi nob. Giulio, id. 88° id.
5. Becuzzi Emilio, tenente aiutante maggiore 88° id.
6. Rossotti cav. Alberto, maggiore 6° bersaglieri.

Categoria 3ª.

1. Nascimbene Clelio, capitano scuola militare.
2. Fantoni Spirito, capitano aiutante campo brigata Pavia.

Presso il reggimento lancieri di Vercelli (26°).

Categoria 1ª.

1. Fabbri cav. Augusto, colonnello corpo stato maggiore.
2. Orsi cav. Camillo, id. 53° fanteria.

Categoria 2ª.

1. Corner cav. Giorgio, tenente colonnello 24° fanteria.
2. Forzani cav. Domenico, maggiore 24° id.
3. Carini Luigi, capitano 38° id.
4. Besozzi Luca, id. 53° id
5. Zuccaro Federico, tenente aiutante maggiore 53° id.
6. Bersano Enrico, id. id 91° id.
7. Tancredi cav. Alfonso, maggiore 3° alpini.
8. Cornaro cav. Iacopo, id. 4° id.
9. Salvioni Filippo, capitano 4° id.
10. Monguzzi dottor. Umberto, capitano medico 17° artiglieria campagna.
11. Boncompagni Ugo, tenente 2 genio.
12. Caputo Giuseppe, id. 2° id.
13. Battaglino Umberto, id. 5° id
14. Cauda Carlo, id. 5° id.
15. De Lauso Pietro, capitano direzione genio Torino.

Categoria 3ª.

1. Fraschini Giovanni, tenente 2° genio.
2. Ravera Francesco, id. 2° id.
3. Bazzani Francesco, sottotenente 2° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Aquila (27°).

Categoria 1ª.

1. Lavallea cav. Giuseppe, colonnello 77° fanteria.

Categoria 2ª.

1. Mangiarotti cav. Onorato, tenente colonnello 77° fanteria.
2. Cavallini cav. Vittorio, maggiore 77° id.
3. Basadonna cav. Ettore, id. 77° id.
4. Loasses Francesco, capitano 77° id.
5. Furlani cav. Alberico, maggiore 7° bersaglieri.
6. De Martini Vittorio, capitano 7° id.
7. Baccari Alfredo, tenente aiutante maggiore 7° id.
8. De Rossi Aldo, id. id. 7° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Treviso (28°).

Categoria 1ª.

1. Caberti Achille, capitano corpo stato maggiore.

Categoria 2ª.

1. Chessa cav. Luca, maggiore scuola applicazione fanteria.
2. Buonamici cav. Luigi Alfonso, tenente colonnello 69° fanteria.
3. Bitossi Carlo, capitano 69° id.
4. Rognoni Giuseppe, id. 69° id.
5. Settesoldi Evaristo, id. 69° id.
6. Cocchi cav. Gino, maggiore 84° id.
7. Aliquò Mazzei cav. Pietro, id. 3° genio.
8. Bonaiuto Giuseppe, tenente 3° id.
9. Giannelli Alessandro, id. 3° id.
10. Mondini Raffaello, id. 3° id.
11. Mori Sallustio, id. 3° id.
12. Mirto Gennaro, sottotenente 3° id.
13. De Angelis cav. Edoardo, colonnello direzione genio Firenze.

Categoria 3ª.

1. Messerotti Benvenuti cav. Giuseppe, capitano medico scuola applicazione sanità.
2. Gabrielli Ettore, capitano 60° fanteria.
3. Oberti cav. Vittorio, maggiore 69° id.
4. Parenti dottor Enrico, capitano veterinario cavalleggeri di Treviso.
5. Niccolai Augusto, sottotenente 3° genio.

Presso il reggimento cavalleggeri di Udine (29°).

Categoria 1ª.

1. Pucci Luigi, capitano 24° artiglieria campagna.
2. Pirandello Daniele, id. 4° id. fortezza (costa).
3. D'Aloya cav. Alessandro, tenente colonnello direzione genio Bari.

Categoria 2ª.

1. Gheyeses Carlo, capitano 19° fanteria.
2. Cozza d'Onofrio Federico, id. 27° id.
3. Giletti cav. Edoardo, maggiore 30° id.
4. Rigault cav. Augusto, id. 30° id.
5. Rossi Arturo, capitano 32° id.
6. Finelli cav. Antonio, tenente colonnello 63° id.
7. Calcaterra cav. Antonino, maggiore 63° id.
8. Marotta dott. Gaetano, capitano medico 63° id.
9. Ragusa Ernesto, capitano 64° id.
10. Lucchesi Giovanni Battista, tenente aiutante maggiore 64° id.
11. Giusti Lorenzo, id. 64° id.
12. Sarra Italo, id. 64° id.

Categoria 3ª.

1. Mazzara Giacomo, capitano 9° fanteria.
2. Giaquinto cav. Pasquale, maggiore 48° id.
3. Mannella cav. Vitaliano, id. 48° id
4. Pegazzano cav. Erasmo, id. 48° id.
5. Colantuono Giovanni, capitano 63° id.
6. Rossi Bussola Vincenzo, id. 63° id.

N. **493**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. - **Varianti alla parte I del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 novembre 1913.

È stata pubblicata la 5ª serie di varianti alla parte I del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie, che sarà distribuita dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari ai comandi, corpi ed uffici interessati, i quali dovranno fargli pervenire richiesta del numero di copie loro occorrenti.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **494**. — AVANZAMENTO. - **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori del personale permanente dei distretti per l'anno 1913.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 27 novembre 1913.

In conformità con le prescrizioni contenute nel paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 94 del *giornale militare ufficiale* del 1912, il Ministero determina che il limite di anzianità, entro il quale devono essere compresi i maggiori del personale permanente dei distretti, per l'inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1913 sia portato al 31 marzo 1909 (compreso).

I documenti per la formazione del predetto quadro suppletivo dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 dicembre p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **495**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'*annuario militare* pel 1914**. — (Direzione generale leva e truppa). — 27 novembre 1913.

Nel principio del prossimo anno, sarà pubblicato l'*annuario militare* pel 1914, diviso come quello del 1913 in tre volumi, contenenti il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio permanente, gli ufficiali di complemento

effettivi a ciascun corpo o direzione e le varie categorie di impiegati civili dell'amministrazione militare, il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo ed il terzo quello degli ufficiali di tutte le armi e gradi che hanno cessato di appartenere definitivamente al R. esercito, conservando il grado con la relativa uniforme.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che riscontreranno qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, dovranno parteciparla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, avvertendo che, siccome l'*annuario* sarà al corrente fino all'ultima dispensa del *bollettino ufficiale* che sarà pubblicata nel corrente anno, così le proposte di correzioni dovranno limitarsi alle differenze che si riferiscono ai movimenti avvenuti fino alla predetta data.

I comandanti di corpo, capi di servizio e di ufficio cureranno poi che, colla scorta dei rispettivi stati di servizio, siano verificate tutte le indicazioni contenute nell'*annuario* a riguardo dei dipendenti ufficiali tanto in servizio permanente quanto in congedo, e degli impiegati, segnalando quindi al Ministero tutte le differenze riscontrate.

I comandanti di distretto disporranno perchè siano comunicate le variazioni per gli ufficiali non più inscritti in alcun ruolo.

Tutte le variazioni, differenze, inesattezze, ecc. rilevate dovranno essere segnalate al Ministero col solo elenco mod. 51 *A*, da trasmettersi in doppio originale non più tardi del 20 aprile 1914, avvertendo che le osservazioni dovranno essere raggruppate per volume e trasmesse con distinti elenchi; inoltre fra nome e nome sarà lasciato uno spazio di almeno sei righe.

Tale modello sarà inviato anche se negativo, ma in tal caso in unico esemplare.

Per uso degli ufficiali e degli impiegati saranno posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità (parte 1ª, volume 1°) dei personali raggruppati, nel modo indicato dal seguente prospetto, nel quale è altresì indicato il numero di ciascun fascicolo, il cui prezzo sarà stabilito con altra circolare.

1° Ufficiali generali e corpo di stato maggiore;
2° Carabinieri reali e cavalleria;
3° Fanteria, personale dei distretti, invalidi e veterani;
4° Artiglieria, genio, personale delle fortezze;
5° Medici, veterinari, farmacisti;
6° Commissari, sussistenze, amministrazione e contabili;
7° Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante;

8° Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria, capi tecnici, personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli e disegnatori tecnici;

9° Assistenti del genio militare, applicati delle amministrazioni dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Le richieste di acquisto dei fascicoletti e volumi a pagamento per conto di ufficiali ed impiegati dovranno essere compilate su distinti modelli 310 del catalogo e trasmesse all'ufficio di amministrazione di personali militari vari con le norme di cui alla disposizione 3 del fascicolo 9/III della raccolta, non più tardi del giorno 5 gennaio 1914 per i corpi di stanza nel Regno e per il 15 detto per quelli nelle colonie.

L'ufficio predetto comunicherà subito al Ministero (Divisione matricole) il numero degli annuari e fascicoletti richiesti ed addebiterà a suo tempo ai corpi l'importo totale di quelli ceduti agli ufficiali ed impiegati: i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenute sullo stipendio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **496.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cambi di guarnigione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 novembre 1913.

In considerazione dei numerosi movimenti di ufficiali e truppa compiuti per le operazioni militari in Libia, il Ministero determina che nel prossimo anno 1914 non abbiano luogo cambi di guarnigione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **497.** — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1894.** — (Direzione generale leva e truppa) — 29 novembre 1913.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1894 e determina:

che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 1° gennaio 1914;

che il periodo delle sedute ordinarie dei consigli di leva per la verificazione delle liste, l'estrazione a sorte, l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti si svolga fra il 12 marzo e il

10 luglio 1914: rimanendo inteso che i singoli consigli di leva saranno convocati ciascuno alla data che, nei termini sovra indicati, sarà stabilita d'accordo fra i prefetti e sottoprefetti e i comandi dei corpi d'armata;

che la sessione della leva sia chiusa il 1° agosto 1914.

2. Sebbene la leva debba intendersi aperta il 1° gennaio 1914, i consigli di leva potranno essere convocati, per proclamarne l'apertura e procedere alle operazioni di cui al n. 17 della circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911, entro uno dei primi sei giorni successivi.

3. Appena ricevuta la presente circolare, i prefetti e sottoprefetti inviteranno i sindaci a trasmettere, entro il mese di dicembre 1913, le schede personali mod. n. 9 degli inscritti della classe 1894 e gli atti di morte di quelli di essi che risultino deceduti.

I consigli di leva, nella seduta di apertura della leva, cancelleranno anzitutto dalle liste i giovani deceduti e quelli che saranno stati dati in nota dalle capitanerie di porto come inscritti della leva di mare, includendo nelle rispettive schede personali mod. n. 9 il documento giustificativo della cancellazione e provvedendo perchè i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima: dopo di che, tenendo conto del numero delle avvenute cancellazioni e degli inscritti che risultano residenti all'estero, compileranno la tabella delle sedute in guisa che a ciascuno di queste debbano presentarsi 70 inscritti (140 per i consigli di leva a cui sono assegnati due medici).

4. L'ordine della leva, conforme all'annesso modello (allegato A), porterà la data del 1° gennaio 1914 ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 20 gennaio.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai §§ 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 con i chiarimenti contenuti nelle circolari n. 544 del 1912 e n. 77 del 1913.

5. I consigli di leva, oltre al testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, terranno presenti:

a) il regolamento sul reclutamento del R. esercito modificato, dopo la ristampa del 1905, dai regi decreti 28 aprile 1907, n. 235 (liste renitenti), e 6 maggio 1909, n. 273 (elenco infermità e norme d'accertamento) e dalle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 modificate dalla circolare n. 609 del 23 novembre 1911;

b) l'istruzione permanente per le operazioni della leva (1904);

c) l'istruzione pel servizio della leva all'estero (1913) e l'Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero (1910);

d) la circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 (*Disposizioni concernenti la formazione delle liste di leva, la procedura dei consigli di leva e la concessione dei mezzi di viaggio e dell'indennità di soggiorno agli inscritti indigenti*): la quale però dovrà essere applicata con le modificazioni ed i chiarimenti contenuti nei numeri da 7 a 25 della circolare n. 544 del 1912 e nella circolare n. 77 del 1913;

e) le circolari del *giornale militare*: n. 372 del 1910, n. 419 del 1911, n. 608 del 1911 e n. 312 del 1912, relative a titoli di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria istituiti da leggi speciali.

Relativamente poi alle disposizioni di cui alla lettera *d*) del presente numero avvertesi che sebbene l'istruzione per la leva all'estero (edizione 1913) stabilisca che nella Libia il servizio della leva è affidato ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica, per la prossima leva ancora continueranno ad aver vigore le disposizioni transitorie impartite col n. 23 della citata circolare 544 del 1912 e quindi i comandi di presidio di Tripoli, Bengasi, Derna, Homs e Misurata (e per loro anche i presidi dipendenti ove siano ufficiali medici) sono autorizzati a procedere all'esame personale degl'inscritti della classe 1894 per conto dei rispettivi consigli di leva e con le modalità stabilite dalla citata circolare

6. I presidenti dei consigli di leva e gli ufficiali delegati in 1ª provvederanno, ciascuno per la parte che li concerne, perchè, per gli inscritti che saranno stati arruolati, la categoria a cui ciascuno di essi sarà assegnato sia — tanto sulla scheda personale, mod. n. 9, quanto sulla lista di leva e sul foglio matricolare, mod. n. 59 — indicata non in cifra ma in tutte lettere.

Inscrizione di stranieri sulle liste di leva.

7. Poichè l'entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza, n. 555 del 13 giugno 1912, ha fatto sorgere dubbi, in qualche autorità, circa l'inscrizione sulle liste di leva dei giovani stranieri, si avverte che gli stranieri nati o residenti nel Regno od originari del Regno non possono essere omessi quand'anche eccepiscano la qualità di stranieri, nella formazione delle liste, ma debbono invece esservi inscritti al pari dei cittadini, salvo ad esserne in seguito cancellati per decisione di questo Ministero, se ne presentino richiesta nel modo indicato nel n. 4 dell'allegato *A* della presente circolare.

Per evitare poi che giovani stranieri aventi la facoltà di optare per la nostra cittadinanza possano, pur divenendo cittadini italiani, sottrarsi agli obblighi coscrizionali nel Regno, le autorità incaricate di ricevere tali dichiarazioni di elezione della cittadinanza italiana ogni qualvolta ricevano tali dichiarazioni, debbono verificare se i dichiaranti siano stati inscritti sulle liste di leva e, in caso negativo, debbono farveli aggiungere quali omessi.

Schede personali, mod. n 9.

8. I prefetti e sottoprefetti provvederanno perchè d'ora innanzi, le schede personali, mod. n. 9, degli inscritti siano trasmesse dai sindaci all'ufficio di prefettura o sottoprefettura unitamente alla lista di leva della classe a cui gli inscritti medesimi appartengono, affinchè l'ufficio medesimo possa averle presenti ogni qualvolta occorra di prendere in anticipazione qualche provvedimento sul conto degli inscritti stessi, specialmente per quanto concerne le visite in anticipazione agli effetti del rilascio del passaporto per recarsi all'estero.

Precetti per l'esame personale ed arruolamento.

9. In seguito alle disposizioni della nuova istruzione pel servizio della leva all'estero (edizione 1913) si è reso necessario di modificare il precetto per l'esame personale ed arruolamento, mod. n. 7, il quale sarà perciò conforme al modello, allegato D, che fa seguito alla presente circolare.

Le ispezioni fatte eseguire da questo Ministero hanno dato occasione di rilevare che molti comuni usano ancora precetti conformi ad edizioni abrogate da tempo e non rispondenti, segnatamente pei termini e per i titoli di esenzione, alle disposizioni vigenti. Ciò può facilmente — come già è avvenuto

— indurre in errore gli inscritti circa i loro obblighi e diritti di leva; e perciò i prefetti e sottoprefetti favoriranno invitare i sindaci a valersi d'ora innanzi del solo modello stabilito con la presente circolare ed a far distruggere tutti i precetti di vecchia edizione dei quali i rispettivi uffici fossero tuttora provvisti.

Inscritti che si trovano già in servizio militare.

10. Per assicurare il comando del distretto militare che la posizione di leva degli inscritti che si trovano già in servizio militare come volontari di un anno o volontari ordinari nel R. esercito o nella R guardia di finanza è stata regolata, gli ufficiali delegati in 1ª si limiteranno a trasmettere al comando del distretto la copia del foglio matricolare ricevuta, ai termini del § 131 del regolamento sul reclutamento, dal corpo in cui ciascuno dei detti inscritti presta servizio, dopo di avervi apposta la formula:

Ha concorso alla leva con la classe 18 . . . addì . . . . .

Per gli inscritti di leva che si trovano già in servizio nella R. marina, i quali devono essere considerati avere soddisfatto all'obbligo di leva a senso dell'art 111 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non si dovrà inviare il foglio matricolare al distretto nè fare alcun'altra partecipazione al distretto medesimo.

Certificati occorrenti agli iscritti per far valere i loro diritti.

11. Si ricorda a tutte le autorità che, come è prescritto dal § 28 del regolamento sul reclutamento, i certificati di qualsivoglia natura che occorrono ai giovani per far valere i loro diritti di esenzione, devono dalle autorità essere rilasciati *gratuitamente su carta libera.*

Situazione della leva al termine delle sedute ordinarie.

12. Entro cinque giorni dal termine delle sedute ordinarie i prefetti e i sottoprefetti trasmetteranno a questo Ministero un prospetto, tracciato a mano e conforme all'annesso modello (allegato *C*), indicante la situazione della leva al termine suddetto per l'intero circondario senza distinzione dei diversi mandamenti.

Sedute straordinarie da tenersi prima della chiamata alle armi della classe 1894.

13. Gli uffici di leva avranno cura di prendere nota sin d'ora che le sedute straordinarie da tenersi in prossimità della chiamata alle armi della classe ai termini del n. 17, comma 6°, della circolare 670 del 1911, dovranno aver luogo in un periodo di tempo che permetta non solo di definire la posizione del maggior numero possibile d'inscritti, ma di notificare altresì ai distretti le relative decisioni qualche giorno prima che abbiano principio le operazioni di chiamata.

Qualora giungano alle autorità prefettizie, mentre procedono alle suddette operazioni, documenti comprovanti diritti di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per inscritti già arruolati in 1ª categoria, i prefetti e sottoprefetti, ove riconoscano regolarmente documentata la esistenza dell'invocato titolo di esenzione e purchè questo non dipenda dall'applicazione del n. 1 dell'art. 72 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ne informeranno d'urgenza i comandi di distretto onde sia sospesa l'assegnazione ad un corpo degli interessati sino alla data che sarà stabilita a suo tempo dal Ministero con la circolare di chiamata alle armi della classe. In pari tempo i prefetti e sottoprefetti solleciteranno le occorrenti sedute straordinarie dei consigli di leva affinchè possa essere definita senza indugio la posizione di tali inscritti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO A.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1894

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto l'articolo 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911 n. 1497;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1894 sono chiamati all'estrazione del numero e all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di esserne stati legittimamente impediti saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del *1° marzo p. v.*, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

3. Coloro che furono omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del prefetto o sottoprefetto, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato *dell'autorità governativa* (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

5 Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone domanda in carta da bollo da L. 0,60 al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

6. Gli inscritti di leva nel viaggio dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario per presentarsi al consiglio di leva, e nel ritorno, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Gli inscritti assolutamente indigenti, possono chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri.

7. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 agosto p. v: oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il successivo giorno 1° dicembre. Soltanto nel caso che siano inabili, o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 31 agosto.

8. *Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria:*

a) il figlio unico di padre vivente non entrato nel 65° anno di età;

b) il figlio primogenito di padre non entrato nel 65° anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

c) il nipote unico di avo non entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) il fratello consanguineo di militare alle armi che abbia volontariamente assunto obblighi speciali di servizio nel R. esercito o nella R. guardia di finanza, ovvero la ferma di 4 anni nella R. marina, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria;

e) il fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o riformato o morto per infermità dipendenti dal servizio, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

9. *Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.*

a) il figlio unico o primogenito di padre entrato nel 65° anno di età, o inabile a lavoro proficuo;

b) il figlio unico o primogenito di madre vedova;

c) il nipote unico o primogenito di avo entrato nel 70° anno di età o di ava vedova, i quali non abbiano figli maschi;

d) il sostegno di fratelli e sorelle orfani di padre e di madre *nelle condizioni previste dalla legge;*

e) il fratello consanguineo di militare alle armi nel corpo reale equipaggi con la ferma di anni 6, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria.

10. L'inscritto il quale abbia un fratello appartenente all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi, che abbia rinunciato all'assegnazione od al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, avrà diritto di essere assegnato alle categorie stesse.

11. *I figli naturali* riconosciuti entro 10 anni dalla loro nascita (o quanto meno entro il 31 gennaio 1909) hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria se si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere *a* e *b* del n. 8, e all'assegnazione alla 3ª se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a* e *b* del n. 9 (in quest'ultimo caso anche se la madre sia nubile) purché non esistano in famiglia figli legittimi.

12. Gli inscritti, per aver diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, debbono essersi trovati nelle condizioni predette il 1º gennaio dell'anno in corso o venirsi a trovare nelle condizioni stesse entro il 31 dicembre p. v.

Essi debbono chiederla al consiglio di leva presentando i necessari documenti al più presto e di regola non più tardi del 31 dicembre p. v. Soltanto qualora si tratti di condizioni verificatesi nell'ultimo trimestre dell'anno in corso, i documenti potranno essere presentati dopo il 31 dicembre, ma non oltre 90 giorni da quello in cui dette condizioni si verificarono. Trascorsi questi termini, il diritto di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria non potrà più essere fatto valere.

Gli inscritti residenti all'estero che abbiano diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria possono presentare la domanda per ottenere l'ascrizione alle categorie medesime, all'autorità diplomatica o consolare non più tardi del 31 dicembre p. v. per i titoli già perfetti all'apertura della corrente leva, e non più tardi del 31 dicembre dell'anno successivo per i titoli che si verificano durante la leva stessa.

13. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

14. I militari i quali, all'atto della chiamata alle armi della loro classe, abbiano un fratello alle armi *per fatto di leva*, possono essere lasciati in congedo finché il fratello abbia compiuta la ferma, purché la famiglia ne faccia domanda al distretto militare pel tramite del sindaco, o, se all'estero, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, prima che il militare abbia raggiunto il corpo.

Detti militari dovranno però compiere egualmente la ferma di due anni a cui sono obbligati, non computandosi nella ferma medesima il tempo da essi passato in congedo provvisorio in attesa del rinvio in famiglia del fratello.

Il presente manifesto sarà pubblicato a più riprese in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 1º gennaio 1914.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

ALLEGATO B.

TABELLA *indicante i giorni destinati per la verificazione definitiva delle liste di leva, l'estrazione a sorte, l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti* (1).

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni
Sedute suppletive													
Chiusura della sessione. 1° agosto 1914.													

(1) Si rammenta che, giusta il n. 17 della circolare n. 670 del *giornale militare* 1914 nella tabella dovrà espressamente indicarsi quali sedute siano riservate esclusivamente alla verificazione definitiva delle liste, avvertendo che per ogni mandamento, alla verificazione medesima devono seguire immediatamente le operazioni per l'esame personale degli inscritti del mandamento stesso.

Per i mandamenti pei quali le operazioni non possono esaurirsi in una sola seduta, dovrà espressamente indicarsi nella tabella che nella prima seduta assegnata al mandamento avrà luogo la verificazione definitiva delle liste.

ALLEGATO C

CIRCONDARIO DI .....

SITUAZIONE *della leva sulla classe 1894 al termine delle sedute ordinarie.*

Cancellati dalle liste dopo l'estrazione	Riformati	Rimandati e rivedibili	Arruolati in			Dichiarati renitenti	TOTALE degli inscritti sulle liste di leva
			1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria		
1	2	3	4	5	6	7	8

Addì ..... *1914.*

IL ..... PREFETTO

Mod. n. 7 (§ 430 del regol. sul reclut.) ALLEGATO D.

REGNO D'ITALIA

CIRCONDARIO *di*. . . . . COMUNE *di* . . . . . .

PRECETTO

per presentarsi all'esame personale ed arruolamento

Il Sindaco del comune suddetto invita l'inscritto della leva in corso . . . . . figlio di . . . . . a presentarsi il giorno . . . . . del mese di. . . . . alle ore. . . . innanzi al consiglio di leva nel sovra indicato capoluogo del circondario per partecipare alla estrazione a sorte e per essere esaminato, e, se idoneo, arruolato.

Lo avverte poi che nel caso che risieda all'estero, potrà regolare la sua posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare del luogo in cui dimora nei termini e nei modi indicati nelle seguenti avvertenze speciali relative agli inscritti residenti all'estero.

Gli rammenta che, disobbedendo, incorrerebbe nella dichiarazione di renitenza.

Addì. . . . . *19*. . .

IL SINDACO

. . . . . .

Avvertenze generali

1. *Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria*:

a) il figlio unico di padre vivente, che non sia entrato nel 65° anno di età;

b) il figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

c) il nipote unico di avo che non sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) il fratello consanguineo di militare alle armi che abbia volontariamente assunto obblighi speciali di servizio nel R. esercito, o nella R. guardia di finanza, ovvero quello di quattro anni nella R. marina, purchè nessun altro fratello vivente ancora vincolato al servizio militare si trovi assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria;

e) il fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o riformato o morto per infermità dipendenti dal servizio, purchè nessun altro fratello vivente si trovi assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

2. *Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria*:

a) il figlio unico o primogenito di padre che sia entrato nel 65° anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo;

b) il figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

c) il nipote unico o primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) il nipote unico o primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

e) il sostegno di fratelli e sorelle orfani di padre e di madre *nelle condizioni previste dal Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911*;

f) il fratello consanguineo di militare che sia sotto le armi nel corpo reale equipaggi con la ferma di anni 6, purchè nessun altro fratello vivente ancora vincolato al servizio militare si trovi assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria.

3. L'inscritto il quale abbia un fratello appartenente all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi che abbia rinunciato *ad un proprio diritto* all'assegnazione od al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, avrà diritto di essere *assegnato alle categorie stesse.*

4. *I figli naturali*, se riconosciuti entro 10 anni dalla loro nascita od entro il 31 gennaio 1909 e purchè non esistano in famiglia figli legittimi, hanno diritto di conseguire l'*assegnazione alla 2ª categoria* se si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere *a* e *b* del n. 1, e

l'*assegnazione alla 3ª* se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a* e *b* del n. 2; in quest'ultimo caso anche se la madre sia nubile.

5. Per stabilire se un inscritto abbia diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria devono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che siano inabili, per infermità o difetti fisici, a proficuo lavoro, o siano stati dichiarati assenti dal Tribunale, o siano detenuti in luogo di pena nelle condizioni di cui all'art. 72 del Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911.

6. Gli inscritti, per aver diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, debbono essersi trovati nelle condizioni di famiglia predette o il 1° gennaio dell'anno in corso o in alcuno dei giorni successivi fino alla chiusura della leva.

7. Per far valere tale diritto essi debbono chiedere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria al consiglio di leva presentando i necessari documenti *al più presto*, e ad ogni modo non più tardi della chiusura della presente leva, a meno che non si tratti di condizioni di famiglia che siansi verificate nell'ultimo trimestre della leva, nel qual caso i documenti possono essere presentati anche dopo la chiusura della leva, ma non oltre 90 giorni da quello in cui dette condizioni si sono verificate. Trascorsi questi termini, il diritto di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria non potrà più essere fatto valere e l'inscritto rimarrà arruolato in 1ª categoria.

8. Contro le decisioni dei consigli di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

9. I militari, i quali all'atto della chiamata alle armi della loro classe, abbiano un fratello alle armi per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo finchè il fratello abbia compiuta la ferma, purchè la famiglia ne faccia domanda al distretto militare pel tramite del sindaco, o, se all'estero, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare. Però il tempo passato in congedo illimitato provvisorio non importa alcuna diminuzione di ferma.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

10. Gli inscritti residenti all'estero devono regolare la loro posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare *fra il giorno 1° gennaio ed il 31 agosto del corrente anno:* oppure presentarsi personalmente al *consiglio di leva nel Regno entro il successivo giorno 1° dicembre*; giorno nel quale, ove dovessero essere arruolati in 1ª categoria, dovrebbero presentarsi alle armi per compiere la ferma loro spettante.

Soltanto nel caso che siano inabili, o che, essendo abili, abbiano

diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 31 agosto.

11. Gli inscritti che si ritengono inabili al servizio militare possono chiedere all'autorità medesima di essere sottoposti a visita medica. Le spese per la visita sono a carico di chi la richiede; però nelle località toccate da navi della regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione, le visite sono eseguite gratuitamente dai medici della Regia marina o del Regio esercito imbarcati sulle navi stesse.

12. Gli inscritti residenti in località ove siano disagiate e molto costose le comunicazioni con la sede dell'ufficio diplomatico o consolare potranno, quando si ritengano inabili, far presente per lettera all'autorità suddetta questa circostanza ed ottenere di essere rimandati di leva in leva fino a quando non sia scorso il periodo della rivedibilità; cioè fino alla seconda leva successiva a quella, cui appartengono per ragione di età.

Scorso questo periodo, per far constare un'eventuale inabilità, dovranno presentarsi alla visita, sotto pena, in caso di inadempienza, di essere dichiarati renitenti.

13. Gli inscritti che si ritengono idonei al servizio militare e non possono essere visitati gratuitamente, possono chiedere di essere arruolati nella categoria che loro spetta anche senza visita: ma la visita è obbligatoria ogni qualvolta possa essere eseguita gratuitamente.

14. Gli inscritti che, per malattia o per altro legittimo impedimento, non possono presentarsi personalmente, dovranno provare alla detta autorità, *prima del 31 agosto*, l'impedimento medesimo per conseguire il rimando alla leva ventura.

15. Gli inscritti che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4 e 5 per aspirare all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, possono chiedere di essere assegnati alle categorie medesime, facendone domanda all'autorità diplomatica o consolare non più tardi *del 31 dicembre dell'anno in cui concorrono alla leva* per i titoli già perfetti all'apertura della leva stessa, e non più tardi *del 31 dicembre dell'anno successivo*, pei titoli che si verificano nella leva stessa. A tal fine gli inscritti devono produrre i documenti necessari a comprovare il loro diritto, ovvero fornire precise indicazioni circa le autorità che devono rilasciarli nel Regno.

16. Gli inscritti che provino di essere nati in qualsiasi paese estero o di essere emigrati *prima di aver compiuto il 16° anno di età* nelle *Americhe*, in *Oceania*, nell'*Asia* (esclusa la Turchia), o nell'*Africa* (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco), sono provvisoriamente dispensati dal servizio alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero; salvo ad essere dispensati da qualsiasi chiamata alle armi se al compimento del 32° anno risiederanno ancora all'estero.

Gli inscritti i quali, pure avendo diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, abbiano omesso di farlo valere in tempo utile avanti l'autorità diplomatica o consolare e si presentino alle armi, si intenderanno decaduti dal diritto medesimo.

17. Gli inscritti che, ricevuta notificazione del rifiuto di ammetterli alla dispensa provvisoria dal servizio o di assegnarli alla 2ª o alla 3ª categoria, ricorrano al Ministero delle guerra, producendo il ricorso all'autorità diplomatica o consolare prima del termine stabilito per la loro presentazione alle armi, potranno rimanere all'estero fino alla decisione del ricorso medesimo.

18. Gli inscritti residenti all'estero possono pure, ove ne abbiano i requisiti, essere ammessi alla surrogazione di fratello, o essere lasciati in congedo provvisorio per avere un fratello alle armi per fatto di leva, avuto all'uopo presente la precedente avvertenza n. 9, od ottenere l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età.

Possono pure conseguire il ritardo del servizio, qualora siano studenti di università straniere o di istituti assimilati ad università.

19. Coloro che rimpatriano per soddisfare agli obblighi di leva o di servizio militare hanno diritto, pel viaggio fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi di società vincolate da speciali convenzioni, a facilitazioni che verranno loro fatte conoscere dalla Regia autorità diplomatica o consolare.

20. Gli inscritti arruolati in 1ª categoria, che non abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, debbono presentarsi alle armi nel Regno il 1° dicembre dell'anno in cui sono stati arruolati.

Essi possono tuttavia ottenere una dilazione di un anno a presentarsi, se siano emigrati prima del 18° anno di età e debbano rimanere all'estero perchè:

a) stiano imparando un mestiere, un'arte o una professione;

b) attendano a studi da cui non possano essere distolti senza loro grave pregiudizio;

c) siano indispensabilmente necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o per conto della loro famiglia;

d) siano impegnati con regolari contratti di lavoro che non potrebbero rescindere senza loro grave pregiudizio;

e) siano il principale sostegno di famiglia povera e numerosa;

f) debbano prestare assistenza a persona di loro famiglia gravemente ammalata e che altrimenti resterebbe abbandonata.

Queste dilazioni debbono essere chieste abbastanza in tempo perchè, se la domanda non sia accolta, i giovani possano presentarsi alle armi entro il 1° dicembre.

N. **498**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1284 col quale è apportata un'aggiunta al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 23 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n, 611 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, col Nostro decreto n. 402 del 27 marzo 1913 e con legge n. 595 del 31 maggio 1913;

Vista la legge 2 luglio 1896; n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 6 delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, predetto, è fatta la seguente aggiunta:

« Limitatamente alle armi di fanteria, cavalleria, d'artiglieria

e del genio, ed ai gradi di ufficiali subalterni, le vacanze esistenti in qualche ruolo possono essere compensate da corrispondenti eccedenze negli altri ruoli ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore sotto la data del 1° novembre 1913, e sarà quindi presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

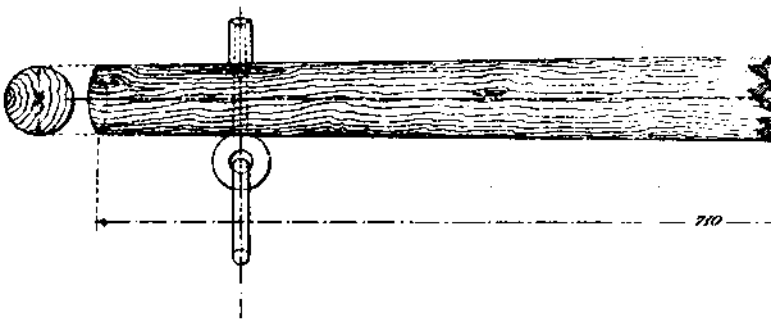
Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

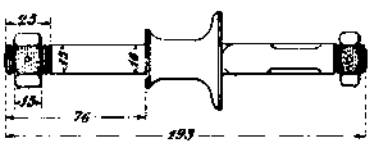
Car

Modifica

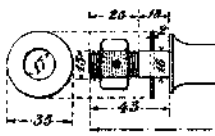


Albero del bastone del freno.

Attuale.

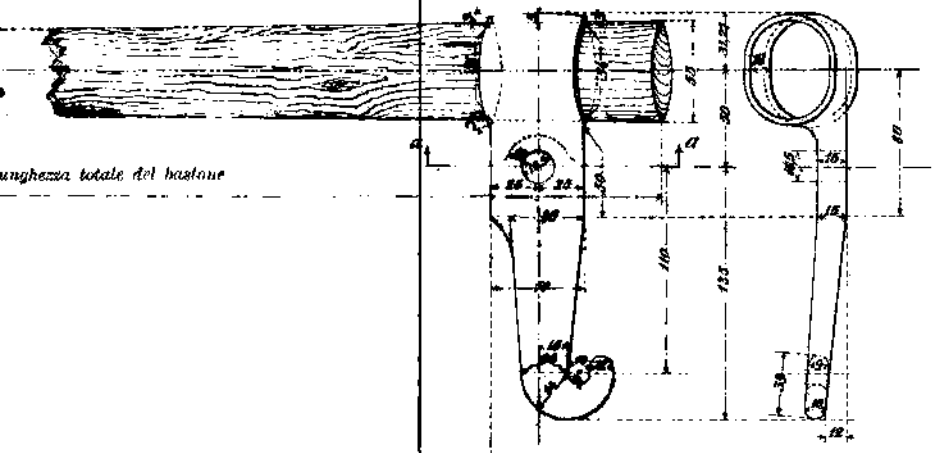


Modifi

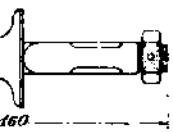


retta da battaglione.

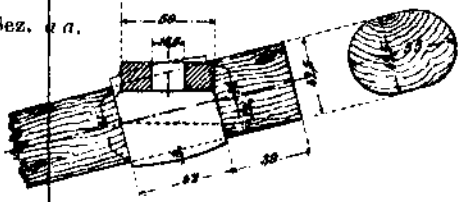
zione al bastone del freno.



ato.



Sez. *a a.*



(Scala 1 : 4)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1913 — 6 novembre

1913 OTTOBRE 23. - N. 490. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio . . . *Pag.* 1472

1913 NOVEMBRE 18. - » 500. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe . . . . . » 1509

» 29. - » 501. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado e di carica da applicare sulle giubbe e camiciotti di tela . . . . . » 1521

» 29. - » 502. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali . . . . . » 1521

» 20. - » 503. — RECLUTAMENTO. — Situazioni graduali e numeriche della forza in congedo del R. esercito . . . . . » 1522

» 29. - » 504. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico spettante agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare in Libia . » 1522

» 29. - » 505. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Riserva intangibile di materiali presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria . . » 1523

1913 DICEMBRE 1. - » 506. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per la concessione della medaglia commemorativa istituita con R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, recante però nel verso il motto « Libia » . . . . . » 1523

» 2 - » 507. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ad alcune pubblicazioni relative ai caricamenti dei materiali di artiglieria . . . » 1525

» 2. - » 508. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 1525

» 3 - » 509. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative per la manutenzione, riparazione, rinnovazione e provvista delle bardature, parti di bardature finimenti ed accessori presso i corpi . . » 1534

» 2. - » 510. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente. . . » 1532

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 492, pag. 1441. — Al n. 12 della *Categoria 2ª*: Grillo Carlo, *invece di:* 55° id., *leggasi:* 85° id.

1913 DICEMBRE	3.	N. 511.	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1884.	Pag. 1511
»	3	» 512	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria.	» 1531
»	3.	» 513	— RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari delle classi 1886 e 1887 di cavalleria.	» 1536
»	3.	» 514.	— RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1913 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro	» 1514
»	4.	» 515.	— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	» 1539
»	4.	» 516.	— DISPOSIZIONI VARIE. — Sostituzione di un membro della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone	» 1536
»	5.	» 517.	— CONCORSI. — Risultato del concorso d'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche (Istituto centrale aeronautico).	» 1514
»	5	» 518	— GIUSTIZIA MILITARE. — Esame di idoneità per l'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari	» 1538
»	5.	» 519	— UFFICIALI IN CONGEDO. — Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento.	» 1539

CIRCOLARE N. **499**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali): — 23 ottobre 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756 (art. 68);

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione mili

tare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Vista la legge 31 maggio 1913, n. 595;

Visto il regolamento pei capitecnici d'artiglieria e genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326 (art. 14);

Sentito il consiglio di amministrazione:

DECRETA:

Art. 1.

È indetto un concorso per la nomina ai seguenti posti di capotecnico di artiglieria e genio:

a) Un posto di capotecnico motorista specializzato in motori leggeri di aviazione pel battaglione aviatori;

b) Un posto di capotecnico specialista pei lavori fotografici e fotomeccanici pel laboratorio di precisione;

c) Un posto di capotecnico specialista pel servizio telegrafico, telefonico ed elettrico per la rete militare della piazza di Roma;

d) Un posto di capotecnico specialista per la direzione del laboratorio del battaglione lagunari;

e) Un posto di capotecnico specialista versato nel ramo radiotelegrafico pel 3° reggimento genio.

Art. 2.

Il posto di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 (capotecnico motorista specializzato in motori leggeri di aviazione) sarà conferito in seguito a prove di esame in base ai programmi allegati al presente decreto (allegato *A*).

A parità di merito d'esame e delle condizioni stabilite dall'art. 8 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, sarà preferito il candidato che comprovi di aver lavorato in officine di aviazione o di motori.

Il vincitore del concorso sarà nominato capotecnico di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500.

Art. 3.

I posti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente articolo 1 saranno conferiti per titoli ed esperimento pratico, in base alle norme contenute negli allegati *B*, *C*, *D*, *E* al presente decreto.

I vincitori del concorso pei quattro posti succitati verranno nominati capitecnici di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Essi saranno graduati fra loro in modo che la loro anzianità relativa venga stabilita dando la precedenza a chi abbia prestato servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. In mancanza di titolo quanto al servizio avrà la precedenza il maggiore di età.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione, redatte in carta bollata da L. 1, per mezzo dei comandi di distretto militare nel cui territorio risiedono e, se appartenenti all'amministrazione militare, per mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio.

Tali domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere presentati entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *gazzetta ufficiale* del regno ai distretti od alle autorità sopra indicate, che le trasmetteranno al Ministero dopo avere accertato che l'istanza e i documenti siano in tutto conformi alle presenti prescrizioni

Art. 5.

Le istanze che fossero presentate ai singoli distretti o alle altre autorità dopo 40 giorni dalla data della pubblicazione anzidetta, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili.

Art. 6.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata, dalla quale risulti che il concorrente ha compiuto 18 anni e non superato 28 anni di età alla data del presente decreto.

Tale limite massimo di età non è prescritto pei concorrenti che già si trovino in servizio di amministrazioni dello Stato, dell'esercito o dell'armata.

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

e) Foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva.

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di capotecnico;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non sono richiesti pei candidati che già appartengano, in qualità di impiegati alle amministrazioni dello Stato.

Le domande di questi ultimi dovranno essere corredate a cura delle competenti autorità, della copia dello stato di servizio.

Le domande dei sottufficiali che intendessero prender parte al concorso saranno corredate soltanto dalle copie del foglio matricolare, mod. 59 e del foglio caratteristico mod. 961.

Art. 7.

La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è così composta e ripartita:

Un presidente della commissione ispettore d'artiglieria;

Un segretario della commissione (senza voto) capitano di artiglieria.

Tante sottocommissioni quanti sono i posti messi a concorso, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori e capitecnici capi o primi capitecnici di 1ª classe di artiglieria e genio.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 8.

Nello svolgimento degli esami pel posto di capotecnico motorista specializzato in motori leggeri d'aviazione si osserveranno le norme degli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento ge-

nerale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, e degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento speciale pei capitecnici d'artiglieria e genio.

Art. 9.

Pei posti di capotecnico che dovranno essere conferiti per titoli ed esperimento pratico, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero particolareggiati rapporti in merito, contenenti le proposte per la nomina dei concorrenti che siano stati riconosciuti idonei ai posti di cui si tratta.

Art. 10.

Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati, e sono pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso (uno per ciascuna specialità), i quali soli acquisteranno diritto alla nomina.

Art. 11.

I concorrenti che non abbiano da far valere servizi utili a pensione anteriori al 1° agosto 1897 sono posti in avvertenza che se verranno nominati agli impieghi di cui si tratta, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

Il Ministro — P. Spingardi.

Allegato A.

PROGRAMMA

per gli esami di concorso al posto di capotecnico motorista specializzato in motori leggeri per aviazione.

Specchio delle materie d'esame.

Numero dei programmi	MATERIE D'ESAME	Se l'esame è scritto, orale o pratico	Durata dell'esame	Coefficiente d'importanza
1	Composizione italiana	scritto	4 ore	10
2	Aritmetica, algebra elementare . .	orale	½ »	15
3	Geometria piana, solida e nozioni di trigonometria rettilinea.	orale	½ »	15
4	Disegno lineare	grafico	6 »	15
5	Fisica	orale	½ »	15
6	Meccanica e nozioni di elettricità .	orale	½ »	30
7	Nozioni speciali	orale	50 min.	60
8	Capolavoro	pratico	(1)	40

(1) Da stabilirsi dal presidente della commissione

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema dato su argomento attinente alla vita giornaliera comune, dando prova di retta ortografia e manifestando con chiarezza i propri concetti.

N. B. — Per quanto la commissione non debba tener conto della calligrafia nello assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica, algebra elementare

Aritmetica.

1. Numerazione scritta e parlata — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi — Regole pratiche — Inversione dei termini della somma e dei fattori della moltiplicazione — Prova delle operazioni — Il quoziente incompleto di una divisione non cambia, se si moltiplicano il dividendo e il divisore per uno stesso numero e l'avanzo resta moltiplicato per questo numero — Potenze di un numero Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero Potenze di un prodotto di una potenza.

2. Un numero che divide i termini di una somma o di una differenza divide la somma o la differenza — Condizioni perchè un numero intero sia divisibile per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11 — ricerca del massimo comun divisore di due numeri interi col metodo delle successive divisioni — Numeri primi fra loro Numeri primi — Formazione di una tavola di numeri primi — Decomposizione di un numero non primo in fattori primi — Ricerca di tutti i divisori di un numero — Composizione del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri decomposti in fattori primi.

3 Frazioni: suoi termini — Numeri misti — Riduzione di una frazione impropria in un numero misto, di un numero intero o misto in una frazione — Una frazione non cambia di valore se si moltiplicano (o si dividono) i suoi due termini per uno stesso numero — Cambiamenti nel valore di una frazione quando si moltiplica (o si divide) uno solo dei suoi termini per un numero intero — Semplificazione delle frazioni — Riduzioni a minimi termini, frazioni irriducibili — Riduzione di una frazione in un'altra di denominatore dato — Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune.

4. Addizione e sottrazione con numeri frazionari — Definizioni relative alla moltiplicazione ed alla divisione con numeri frazionari — Quoziente completo di due numeri interi — Moltiplicazione di una frazione per un intero, e di un intero per una frazione; casi particolari — Moltiplicazione fra frazioni

— Potenza di una frazione — Si può vertire l'ordine dei fattori, anche frazionari — Divisione di una frazione per un numero intero, di un numero qualunque per una frazione — Quozienti espressi colla linea di frazioni; estensioni ad essi delle regole e proporzioni relative al calcolo delle frazioni a termini interi.

5. Frazioni e numeri decimali — Lettura e scrittura dei numeri decimali — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali — Quoziente decimale approssimativo a meno di 0,1 a meno di 0,01 ecc. — Riduzione di una frazione in decimali — Condizione perchè tale riduzione possa farsi esattamente — Nozioni generali sui numeri approssimati; numeri approssimati per difetto, per eccesso — Numeri decimali approssimati a meno di una mezza parte decimale dell'ultimo ordine — Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali) in modo da avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione.

6. Misura di una grandezza; unità di misura — Esposizione del sistema metrico decimale — Riduzione delle misure decimali in unità inferiori o superiori — Misure complesse non decimali — Riduzione di una misura complessa in unità infime in unità superiori alle infime — Riduzione di una misura incomplessa in una complessa del medesimo sistema — Addizione e sottrazione di misure complesse — Conversione di misure antiche o straniere, non decimali, in misure decimali — Riduzione inversa.

7. Grandezza (variabile), proporzionale od inversamente proporzionale ad un'altra — Problemi di regola del tre semplice e composta risolti col metodo dell'unità — Rapporto o proporzione — Proporzione continua — In ogni proporzione il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi — Proporzione reciproca — Trovare un termine di una proporzione dati i rimanenti — Proporzioni che si deducono da una proporzione data — Proporzioni che si deducono da più proporzioni date — Risoluzione dei problemi di regola del tre mediante le proporzioni — Quando più numeri si dicono proporzionali ad altrettanti numeri — La somma dei primi sta ad uno di essi, come la somma degli ultimi sta all'omologo.

Algebra.

8. Numeri negativi e positivi — Esempi delle convenzioni mediante cui si può dare un senso ai numeri negativi in molte

quistioni concrete, valore assoluto di un numero algebrico Addizione e sottrazione algebrica — Polinomio — Ogni polinomio è una somma algebrica; non cambia di valore cambiando l'ordine dei termini, cambia di segno, cambiando il segno a tutti i termini. Addizione e sottrazione di polinomi — Uso delle lettere per rappresentare numeri qualunque algebrici (cioè qualunque segno) — Monomio intero — Monomi semplici — Riduzione dei termini simili ad un polinomio — Moltiplicazione con fattori negativi — Segni di un prodotto di numeri algebrici, di una potenza, di un numero algebrico — Moltiplicazione ed elevazione a potenza di monomi — Monomio multiplo di un altro — Divisione di monomi — Massimo comun divisore e minimo multiplo comune di monomi interi — Monomi frazionari: loro semplificazione.

9. Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio — Moltiplicazione dei polinomi — Quadrato di un polinomio — Cubo di un binomio — Scomposizione di un polinomio in fattori in certi casi semplici — Ordinamento di un polinomio — Prodotto di polinomi ordinari — Divisione dei polinomi.

10. Identità algebriche ed equazioni — Incognita radice — Equazioni equivalenti — Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita — Numeri quadrati perfetti — Riconoscere se un numero intero o una frazione sia un quadrato perfetto — Radice quadrata — Numeri irrazionali — Regole per l'estrazione della radice quadrata da numeri interi o frazionari esattamente o con una approssimazione data — Radici quadrate algebriche di un numero positivo — La radice quadrata di un numero negativo non esiste.

11. Cubi perfetti — Radice cubica — Regola per l'estrazione della radice cubica — Radice cubica di un numero negativo — Radice n^{esima} (aritmetica) di un numero — Formole irrazionali — radice di un prodotto, di una frazione di un monomio — Principali trasformazioni e semplificazioni dei radicali, specialmente quelli del 2° grado — Operazioni sui radicali — Far sparire da un'equazione i radicali contenenti l'incognita.

12. Grado di un'equazione — Riduzione di un'equazione di 2° grado alla forma $x^2+px+q=0$ — Risoluzione delle equazioni di 2° grado — Relazioni fra le radici ed i coefficienti dell'equazione — Riconoscere se una data equazione di 2° grado abbia le sue radici reali e di qual segno.

13. Equazioni di 1° grado a due o più incognite — Sistemi

di equazioni di 1° grado — Sistemi equivalenti — Eliminazione di una incognita col metodo della sostituzione; col metodo dell'addizione o sottrazione — Risoluzione d'un sistema di equazioni di 1° grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni — Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite — Equazioni di 2° grado a due incognite — Risoluzione di sistemi, in cui una delle equazioni sia di 2° grado e le altre di 1° grado.

14. Esponenti frazionari — Esponenti negativi — Esponenti 0 — Estensione di teoremi sul calcolo delle potenze — Possibilità di risolvere con qualsivoglia approssimazione la equazione $a^x = b$ (a e b positivi) — Logaritmo — Sistema di logaritmi a base 10 — Proprietà dei logaritmi — Uso delle tavole di logaritmi a non più di 5 decimali — Progressione per differenza e per quoziente.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozione di trigonometria rettilinea.

GEOMETRIA PIANA E SOLIDA.

1. Definizioni — Corpo, superficie, linea, punto, suddivisione, angolo convesso, piatto, concavo, retto, ottuso acuto — Lati e vertice — Rette perpendicolari, oblique, parallele — Poligoni — Triangolo, quadrilatero, pentagono ecc. — Poligoni regolari, irregolari, convessi, concavi, stellati — Diagonali — Circolo — Circonferenza — Arco — Raggio — Diametro — Corda.

Spezzate — proposizioni delle spezzate — Definizioni e proprietà degli angoli supplementari, complementari, retti, adiacenti, opposti al vertice — Due angoli chiusi da archi uguali, descritti con raggi uguali e col centro al vertice, sono uguali — Costruzione di angoli — Proprietà della perpendicolare e delle oblique condotte ad una retta da un punto preso fuori di questa — Se due punti di una retta sono equidistanti dalle estremità di un'altra retta finita, quella è perdendicolare su questa e la divide per metà.

Condurre perpendicolari da punti dati a rette date — Dividere una retta finita in 2, 4, 8 ecc. parti uguali — Teoria delle rette parallele — Angoli fatti da due rette attraversate da una terza retta — Condizioni perchè due rette si possano

dire parallele — Proprietà di due rette parallele — Angoli coi lati paralleli — Problemi sulle parallele.

2. Varie sorta di triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli — Casi di uguaglianza dei triangoli e dimostrazioni — Costruzioni di triangoli.

Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono convesso — Angolo esterno di un triangolo — Problemi — Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero — Relazione tra i lati e gli angoli di un triangolo — Problemi sul triangolo equilatero e sul triangolo isoscele.

Suddivisione dei quadrilateri — Proprietà dei parallelogrammi — Condizioni sufficienti perchè un quadrilatero possa dirsi parallelogramma — Diagonali nei vari parallelogrammi — Costruzione di parallelogrammi.

Suddivisione del trapezio — Proprietà — Costruzioni — Divisioni di una retta finita in qualsivoglia numero di parti uguali — Misura delle rette — Misura degli angoli — Rettificazioni delle curve.

3. Altre definizioni — Circolo — Semicirconferenza — Quadrante, arco, grado — Differenza tra grado angolare e grado lineare — Saetta, secante, tangente, circoli ed archi tangenti — Linee raccordate — Angoli e poligoni inscritti e circoscritti — Raggi e diametri dello stesso circolo o di circoli uguali — I circoli uguali, che coincidono per l'estremità, coincidono in tutto — Ad angoli al centro uguali si oppongono corde uguali ed archi uguali e viceversa — Dividere un arco in 2, 4, 8 ecc. parti uguali.

La retta condotta dal centro di un circolo al punto di mezzo di una corda è una perpendicolare; viceversa la perpendicolare condotta dal centro alla corda la divide per metà — La perpendicolare alla corda nel suo punto di mezzo passa pel centro — Trovare il centro di un arco di un circolo — Far passare una circonferenza per tre punti non posti in linea retta.

L'angolo al centro è doppio dell'angolo inscritto che è chiuso dal medesimo arco — Misura dell'angolo al centro e dall'angolo iscritto — Angolo del semicircolo.

La perpendicolare all'estremità di un raggio è una tangente — Il raggio che va al punto di contatto è una perpendicolare — Misura dell'angolo fatto da una corda e da una tangente — Misura dell'angolo circoscritto — Problemi sulle tangenti.

4. Raccordamenti — Linee policentriche — Proprietà delle policentriche chiuse — Problemi sui circoli tangenti — Ovale, ovolo, spirali (da trattarsi solo praticamente).

Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un triangolo — Proprietà dei quadrilateri iscritti e circoscritti ad un circolo — Iscrivere o circoscrivere un circolo ad un quadrilatero iscrittibile o circoscrittibile — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un poligono regolare.

Iscrivere in un circolo il quadrato, l'ottagono regolare, il poligono regolare di 16 lati ecc. — Iscrivere l'esagono regolare, il triangolo equilatero, il dodecagono regolare ecc. — Iscrivere il decagono regolare, il pentagono regolare, l'icosagono regolare ecc. — Circoscrivere gli stessi poligoni regolari.

Iscrivere e circoscrivere ad un circolo un triangolo equiangolo ad un triangolo dato — Costruire un poligono regolare stellato.

Copiare un poligono qualunque — Copiare una figura qualunque — Cenni e costruzioni delle scale.

5. Due parallelogrammi di ugual base ed uguale altezza sono equivalenti — Un triangolo è la metà di un parallelogramma di uguale base e di uguale altezza — Due triangoli di uguale base e di uguale altezza sono equivalenti.

Trasformare un triangolo in un altro equivalente ed isoscele, oppure rettangolo, oppure un angolo dato, con base data, con altezza data ecc. — Trasformarlo in parallelogramma equivalente ecc.

Quadrato formato sulla somma a sulla differenza di due rette date — Teorema di Pitagora.

Quadrato formato sul lato opposto all'angolo ottuso di un triangolo ottusangolo, oppure sul lato opposto all'angolo acuto di un triangolo qualunque — Costruire un quadrato equivalente alla somma o alla differenza di due quadrati dati, uguali al doppio od alla metà d'un quadrato dato — Costruire un quadrato equivalente ad un rettangolo dato.

Comune misura tra due rette date o tra due quantità omogenee — Loro rapporto numerico — Due triangoli di uguale altezza stanno come le basi

Una retta tirata parallelamente ad un lato di un triangolo divide gli altri due lati in parti proporzionali, conseguenze — Una retta parallela ad un lato di un triangolo divide il triangolo in modo che il triangolo reciso ed il triangolo dato hanno i lati proporzionali — Trovare una quarta proporzionale dopo tre rette date — Trovare una terza proporzionale dopo due rette date.

6. Definizione dei poligoni e dei triangoli — Sopra una retta data costruire un triangolo simile ad un triangolo dato.

Due rette sono tagliate in parte proporzionali da più rette parallele — Due rette parallele tagliano le rette condotte da uno stesso punto in parti proporzionali — Dividere una retta in parti proporzionali a più rette date od a più numeri dati.

Se dal vertice dell'angolo retto di un triangolo rettangolo si conduce una perpendicolare sull'ipotenusa ne risultano due triangoli simili al dato e simili tra di loro; ciascun cateto è medio proporzionale tra la ipotenusa ed il segmento adiacente; la perpendicolare è media proporzionale fra i due segmenti — Trovare una media proporzionale tra due rette date.

Costruire un quadrato equivalente ad un poligono dato.

Due poligoni simili si possono scomporre nello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti — Viceversa se due poligoni sono composti dello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti, sono simili — Sopra una retta data costruire un poligono simile ad un poligono dato.

I perimetri di due triangoli simili o di due poligoni simili stanno fra di loro come due linee omologhe, le loro superficie stanno come i quadrati delle stesse linee omologhe — Poligoni simili costruiti sui tre lati del triangolo rettangolo — Costruire un poligono simile a due poligoni simili ed uguale alla loro somma od alla loro differenza.

7. Due corde in un circolo si tagliano in parti inversamente proporzionali — Le seganti condotte da uno stesso punto sono inversamente proporzionali alle loro parti esterne — La tangente condotta da un punto fuori di un circolo è media proporzionale tra la segante condotta da quel punto e la parte esterna di questa segante — Dividere una retta in media ed estrema ragione.

I poligoni regolari di ugual numero di lati sono simili, i loro perimetri stanno come i raggi dei circoli circoscritti o come gli apotemi, le superficie stanno come i quadrati delle stesse linee.

Area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo.

Problemi.

Area del trapezio, del quadrilatero in cui le diagonali si tagliano ad angolo retto, del poligono regolare, del poligono qualunque — Problemi — Area del triangolo equilatero, del triangolo isoscele, del triangolo scaleno in funzione dei lati.

8. Lato, apotema ed area del quadrato, del triangolo equilatero, dell'esagono, del decagono, del pentagono regolare iscritto in un circolo, in funzione del raggio.

Lato del poligono regolare di un numero doppio di lati in

funzione del lato del poligono regolare iscritto sullo stesso circolo avente metà dei lati — Lati ed area del poligono regolare iscritto di egual numero di lati — Problemi.

Rapporto di due circonferenze coi loro raggi e coi loro diametri — Rapporto costante della circonferenza al diametro — Data l'ampiezza di un arco trovare la lunghezza e viceversa (da enunciarsi solo senza fare l'analisi che conduce alla determinazione di π con i vari metodi) — I circoli stanno fra loro come i quadrati dei raggi.

Area del circolo, del settore circolare per mezzo dell'ampiezza o della lunghezza dell'arco — Area del segmento circolare della corona circolare — Descrivere un circolo uguale alla differenza ed alla somma di due dati.

9. Geometria solida — Definizioni — Due piani che hanno tre punti comuni non posti su linea retta, li hanno tutti — Determinazione dei piani — Due piani che hanno un punto comune, si tagliano secondo una retta che passa per quel punto.

Definizione della perpendicolare, della obliqua e della parallela ad un piano — Angolo di una retta con un piano — Una retta perpendicolare a due rette poste in un piano e passanti pel suo piede, è perpendicolare al piano — Proposizione della perpendicolare e sulle oblique condotte ad un piano da un punto posto fuori di esso.

Intersezioni di due piani paralleli con un terzo piano.

I piani che hanno una perpendicolare comune sono paralleli — Viceversa i piani paralleli hanno le perpendicolari comuni — Le rette parallele poste tra due piani paralleli sono uguali.

I segmenti di due rette compresi fra tre piani paralleli sono proporzionali — Due angoli coi lati paralleli non posti nello stesso piano sono eguali o supplementari ed i loro piani sono paralleli.

Angoli diedri e loro misura — Proprietà degli angoli diedri adiacenti, opposti allo spigolo ecc. — Piani perpendicolari — Proprietà degli angoli triedri — Proprietà degli angoli solidi, basi di uguaglianza di due angoli triedri.

10. Suddivisione dei poliedri — Poliedri irregolari — Sezioni nel prisma e nel parallelepipedo — Spigoli diagonali, faccie opposte del parallelepipedo — Uguaglianza dei due prismi.

Equivalenza dei parallelepipedi — Rapporti tra i parallelepipedi rettangolari di ugual base e disuguale altezza o con altezza uguale e basi differenti, con differente base e differente altezza — Volume del parallelepipedo rettangolare.

Superficie laterale, totale e volume del parallelepipedo qualunque, del prisma triangolare, del prisma regolare, del prisma qualunque.

11. Suddivisione della piramide — La sezione fatta in una piramide parallelamente alla base, è un poligono simile al poligono di base.

Rapporti tra gli spigoli, tra la base a sezione e le loro distanze dal vertice in due piramidi di uguale altezza.

Una piramide triangolare è la terza parte di un prisma triangolare di ugual base e di uguale altezza — Un tronco di prisma triangolare è equivalente a tre piramidi aventi la base del tronco ed i vertici rispettivamente nei tre vertici della sezione.

Superficie laterale, totale e volume della piramide regolare e della piramide qualunque.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di piramide a basi parallele, dimostrazione geometrica e dimostrazione algebrica.

Rapporto tra la piramide intera e la piramide recisa — Similitudini.

12. Superficie laterale, totale e volume del tronco di cilindro retto.

Cilindri simili — Superficie laterale totale e volume del cono retto — Coni simili.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di cono retto a basi parallele — Rapporto tra il cono intero ed il cono reciso.

Superficie generata da una retta che gira attorno ad un asse, tre casi — Superficie generata del semi-perimetro di un poligono regolare, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

Volume generato da un triangolo, che gira attorno ad un asse, tre casi — Volume generato da un semi poligono regolare di un numero pari di lati, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

13. Parti della sfera — Ogni sezione piana fatta nella sfera è un circolo — Misura della superficie convessa della sfera, della calotta sferica, della zona sferica e del fuso sferico.

Volume della sfera, del settore e dello spicchio sferico — Rapporti tra i volumi di due sfere.

Volume del segmento sferico ad una ed a due basi.

Cilindri e coni equilateri iscritti e circoscritti alla sfera, loro rapporti.

NOZIONI DI TRIGONOMETRIA RETTILINEA.

14. Linee trigonometriche — Definizioni e costruzioni Segni e variazioni delle linee trigonometriche per ciascun quadrante - Riduzione al primo quadrante — Principali relazioni tra le linee trigonometriche — Formole — data una linea trigonometrica trovare i valori di tutte le altre in funzione di questa.

Il seno di un arco è la metà della corda dell'arco doppio.

Linee trigonometriche degli archi di 30°, 45°, 60°, 90° e 180° ecc.

15. Linee dell'arco somma e dell'arco differenza di due archi, in funzione delle linee degli archi stessi — Linee dell'arco doppio e dell'arco metà in funzione delle linee dell'arco stesso.

La somma dei seni di due archi sta alla differenza, come la tangente della semi-somma degli archi sta alla tangente della loro semi differenza.

Dato un angolo od un arco, trovare il seno e la tangente per mezzo delle tavole, viceversa trovare l'angolo e l'arco che hanno un seno od una tangente data.

Dato un angolo od un arco, trovare il coseno e la cotangente e viceversa.

16 Formule per la risoluzione dei triangoli rettangolari — Risoluzione dei triangoli rettangoli, vari casi — Formule per la risoluzione dei triangoli obliquangoli.

Risoluzione dei triangoli obliquangoli, essendo dati due angoli ed un lato; oppure due lati e l'angolo opposto ad uno di essi — Risoluzione dei triangoli, essendo dati due lati e l'angolo compreso.

Risoluzione dei triangoli, essendo dati i tre lati.

17. Area del triangolo, vari casi.

Area del parallelogramma.

Area del quadrilatero, conoscendone le diagonali ed il loro angolo.

Area del poligono regolare

PROGRAMMA N. 4.

Disegno lineare.

Dar prova di sufficiente abilità nel trattare col disegno un tema che verrà assegnato in modo da comprendere uno o parecchi degli argomenti sotto segnati:

a) Copiare al tratto senza ombra disegni di parti di macchine o di materiale d'artiglieria in diverse scale, da disegni quotati;

b) Costruzioni grafiche dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide e dell'epocicloide;

c) Proiezione ed intersezione di piani con poliedri e superficie curve sviluppabili; modo di rappresentare in vera grandezza la linea di sezione;

d) Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni nella pratica, come cilindri, coni ecc.

e) Costruzione delle eliche cilindriche e coniche, delle viti a piani triangolari, quadrati, circolari, con la rispettiva chiocciola e delle ruote dentate cilindriche e coniche;

f) Copiare parti del materiale d'artiglieria dal vero per uso delle officine;

g) Applicazione delle scale ticoniche agli oggetti che si vogliono rappresentare;

h) Acquarello a tinte piatte convenzionali, linee di forza.

N.B. — Nei disegni riferentisi agli argomenti *a*) e *f*), si avrà speciale riguardo alla considerazione che essi possono effettivamente servire agli operai incaricati di eseguire i lavori rappresentati sul disegno.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica.

1. Nozioni generali — Oggetto della fisica — Massa — Stato dei corpi — Corpi solidi, liquidi, gassosi.

2. Proprietà dei corpi — Proprietà generali e particolari — Estensione — Impenetrabilità — Divisibilità — Compressibilità — Elasticità — Tenacità — Duttilità — Malleabilità — Durezza — Trasparenza — Colore.

3. Gravità — Attrazione universale — Gravità terrestre — Caduta dei corpi nel vuoto — Leggi della gravità — Accelerazione terrestre — Peso assoluto e relativo dei corpi — Densità.

4. Idrostatica — Eguaglianza di pressione — Pressione dei liquidi — Pressione sul fondo e sulle pareti — Vasi comunicanti — Principio di Archimede — Bilancia idrostatica — Torchio idraulico — Livello ad acqua — Livello a bolla d'aria — Fontane — Zampilli e getti d'acqua — Pozzi artesiani Ricerca dei pesi specifici — Differenza fra densità e peso specifico — Determinazione del peso specifico dei solidi, liquidi, gas — Metodo della boccetta, della bilancia idrostatica, degli

areometri — Areometro di Nicholson, di Fahrenheit — Alcoolometri — Densimetri.

5. Atmosfera — Peso dei gas — Pressione esercitata dai gas — Atmosfera e sua composizione — Pressione atmosferica — Esperimento di Torricelli — Vuoto torricelliano — Macchina pneumatica — Barometri — Varie specie di barometri — Condizioni a cui deve soddisfare un barometro a mercurio — Barometro aneroide — Modo di valutare col barometro la pressione atmosferica — Misura delle altezze col barometro.

6. Misura della forza elastica dei gas — Legge di Mariotte o di Boyle fra la densità ed i volumi d'una massa gassosa — Manometri ad aria libera — Manometri ad aria compressa — Manometro metallico.

7. Generalità sul calore — Effetto del calore sui corpi — Dilatazione dei corpi — Coefficiente di dilatazione — Differenza fra la quantità di calore posseduto da un corpo e la sua temperatura — Proporzione del calore — Corpi buoni e cattivi conduttori del calore — Unità di calore — Caloria — Calore speciale dei corpi.

8 Differenza fra calorimetro e termometro — Termometro ad alcool — Termometro a mercurio — Costruzione del termometro — Scala — Termometro a massimo ed a minimo — Pirometri — Metodo per determinare la temperatura degli alti forni.

9. Cambiamento di stato dei corpi — Fusione e sue leggi — Calorico latente o di fusione — Solidificazione — Ghiaccio — Miscugli frigorifici.

10. Evaporazione ed ebollizione — Leggi della ebollizione — Calorico di ebollizione ed evaporazione — Vapori — Metodo per determinare il calorico di evaporazione di un corpo — Condensazione e sue leggi.

11. Proprietà dei vapori — Vapori saturi — Spazio saturo — Tensione dei vapori saturi a diverse temperature — Produzione dei vapori in vasi chiusi — Uso del vapore come mezzo di essiccazione e di riscaldamento.

12. Fenomeni atmosferici dovuti al calore — Stato igrometrico dell'aria — Igrometri — Psicrometri — Venti e loro causa — Cicloni — Tromba d'aria — Nubi — Pioggia — Rugiada — Neve — Grandine.

13. Sorgenti di calore — Sorgenti fisiche — Sorgenti chimiche — Sorgenti meccaniche — Sorgenti cosmiche.

14. Magnetismo — Calamita naturale — Calamita artificiale

— Fenomeni d'attrazione — Distribuzione del magnetismo nelle calamite — Poli e linea neutra — Diversi metodi di calamitazione — Magnetismo terrestre — Calamitazione per influenza — Declinazione magnetica — Cenni sulla bussola.

15. Elettrizzazione per strofinio — Attrazioni e repulsioni elettriche reciproche dei corpi — Corpi conduttori e corpi isolati — Differenza fra le quantità di elettricità posseduta da un corpo e la sua tensione elettrica — Distribuzione dell'elettricità alla superficie dei corpi — Potere delle punte — Scintilla elettrica — Elettrizzazione a contatto — Elettrizzazione per influenza.

16. Elettroscopi ed elettrometri — Condensatori — Elettroforo di Volta — Bottiglia di Leida — Macchine elettriche — Elettricità atmosferica — Uragani — Fulmini — Lampo e tuono — Teoria del parafulmine.

17. Studi di Galvani e di Volta — Prima pila di Volta — Corrente elettrica — Forza elettromotrice — Intensità della corrente — Resistenza — Legge di Ohm sulla intensità delle correnti — Teoria moderna della pila — Pile ad uno ed a due liquidi, loro differenza — Pila Bunsen a solfato di rame — Pila Mary Davy — Proprietà dello zinco amalgamato — Batteria voltaica — Batteria armata in tensione, batteria armata in quantità o superficie — Casi pratici in cui serve una, piuttosto che l'altra batteria.

18. Effetti diversi della corrente elettrica — Effetti calorifici e luminosi — Legge di Joule — Effetti chimici — Correnti di polarizzazione — Pile secondarie ed accumulatori — Elettrometallurgia e galvanoplastica — Accensioni dei preparati esplodenti con le correnti elettriche.

19. Fenomeni elettro magnetici ed elettro dinamici — Elettromagneti — Rocchetti d'induzione — Anello di Pacinotti — Macchine elettro-magnetiche e macchine dinamo-elettriche — Cronografo — Telegrafo e sua teoria — Impianti telegrafici — Telefono — Campanelli elettrici — Interruttori.

20. Luce elettrica — Arco voltaico — Luce ad incandescenza — Lampade elettriche ad arco — Regolatori dell'arco voltaico — Fari luminosi — Lampade ad incandescenza.

21. Produzione e propagazione del suono — Onde sonore Velocità del suono — Velocità nei diversi mezzi — Eco — Intensità del suono nei tubi — Portavoce.

22. Luce — Sua natura — Corpi opachi, trasparenti e translucidi — Propagazione della luce in linea retta, raggi e fasci luminosi — Ombra e penombra — Velocità e legge sulla luce.

23. Riflessione della luce e sue leggi — Specchi piani Immagine — Effetto di due specchi paralleli — Specchi curvi Fuochi — Fuoco principale, coniugato o virtuale.

24. Rifrazione della luce e sue leggi — Rifrazione attraverso i primi — Lenti — Spettro solare e sue proprietà — Arcobaleno — Cannocchiale — Microscopi.

PROGRAMMA N. 6.

Meccanica e nozioni di elettricità

MECCANICA — MACCHINE A VAPORE.

1. Principali fondamenti — Principio dell'inerzia della materia — Forza — Elementi per determinarla — Rappresentazione grafica delle forze — Unità di forza — Misura delle forze — Dinamometri — Risultante di più forze — Equilibrio — Statica — Dinamica — Cinematica.

2. Equilibrio delle forze — Composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto — Parallelogramma, poligono, parallelopipedo delle forze — Forze parallele — Centro delle forze parallele — Relazione fra la risultante e le componenti le due forze — Condizione di equilibrio — Coppia — Momento e braccio di leva d'una coppia — Momento lineare — Coppie positive e coppie negative, composizione delle coppie esistenti nello stesso piano od in piani differenti — Composizione delle forze comunque situate nello spazio — Caso d'una risultante unica — Condizione d'equilibrio — Momento di una forza rispetto ad un punto e ad un piano.

3. Moto — Del moto assoluto e relativo — Traiettoria — Tempo e sua misura — Elementi per la determinazione di un moto — Moto uniforme e sue leggi — Velocità — Moto vario — Definizione della velocità del moto vario — Accelerazione variabile — Moto uniformemente accelerato ed uniformemente ritardato e loro leggi — Caduta e salita dei corpi per la verticale — Accelerazione dovuta alla gravità — Sue variazioni colle latitudini — Moto progressivo — Moto rotatorio — Velocità angolare — Relazione fra la velocità angolare ed il numero dei giri a minuto primo.

4. Dinamica — Principio della indipendenza delle forze — Forza istantanea e forza continua — Generazione dei diversi moti rispetto alle forze che li producono — Composizione e scomposizione dei movimenti — Parallelogramma delle velo-

città — Moto parabolico — Impulso delle forze — Quantità di moto — Principio sull'impulso — Misura delle forze dalle quantità di moto che possono comunicare ad una data massa.

5. Reazione - Forza centrifuga — Moto curvilineo — Moto centrale — Accelerazione normale — Accelerazione tangenziale — Accelerazione totale — Forza centrifuga — Forza centripeta nei moti rotatori — Forza centrifuga della terra — Confronto fra la medesima e la gravità — Applicazioni della forza centrifuga — Tubi gettati a forza centrifuga — Trombe e ventilatori a forza centrifuga — Regolatore a forza centrifuga.

6. Centri di gravità e stabilità dei corpi — Centri di gravità d'un segmento di retta e delle principali superficie piane, triangolo, quadrilatero, trapezio, poligono, cerchio, settore e segmento circolare — Centro di gravità di solidi regolari e delle piramidi — Regola di Goldino per la determinazione delle superficie e dei volumi di rotazione — Equilibrio dei corpi sospesi o poggiati per uno, due o più punti — Equilibrio indifferente, stabile, instabile — Condizioni di stabilità dei corpi — Momento di stabilità — Momento di spinta — Stabilità dei muri.

7. Conservazione delle forze — Lavoro — Forza viva — Lavoro d'una forza — Unità di lavoro — Chilogrammetro — Cavallo vapore — Forza viva ed energia cinetica — Energia di posizione od energia potenziale — Conoscenza del principio del lavoro consumato su d'un corpo e la forza viva prodotta — Trasformazione della forza viva in lavoro — Quantità di lavoro che può dare una data forza viva — Principio della conservazione della energia o delle forze — Urto e sue leggi.

8. Moto secondo linee determinate — Discesa dei gravi per piani inclinati e per le linee curve — Curva di più rapida discesa — Cicloide — Del pendolo e sue leggi — Isocronismo — Pendolo semplice e pendolo composto — Applicazione del pendolo per la determinazione dell'accelerazione della gravità — Applicazione del pendolo per la misura del tempo — Orologi a pendolo.

9. Ostacoli al moto — Attrito, varie specie — Leggi dell'attrito — Coefficiente ed angolo di attrito — Attrito dei perni sui cuscinetti — Lavoro consumato dell'attrito — Freno di Prony — Uso del freno di Prony — Resistenza dovuta alla rigidezza della fune — Resistenza dei mezzi.

10. Macchine in generale - Macchine semplici — Potenza o forza motrice; resistenza o forze resistenti — Lavoro mo-

tore, lavoro utile, lavoro perduto — Rendimento di una macchina Equazione fondamentale per l'equilibrio dinamico di una qualunque macchina Impossibilità del moto perpetuo — Volante delle macchine a vapore e suo scopo — Macchine semplici — Leve — Varie specie di leve — Bilancia, stadera Tornio — Argani — Burbera differenziale — Carrucola — Taglie e paranchi — Piano inclinato — Cuneo — Vite — Nonio — Vite differenziale — Vite micrometrica — Vite perpetua — Applicazione della equazione fondamentale dell'equilibrio di una macchina alle diverse macchine indicate, senza tener conto dell'attrito.

11. Trasformazione e trasmissione dei movimenti — Principali trasformazioni dei movimenti per mezzo di funi, catene, corregge e carrucole — Manovella e sua teoria — Eccentrici — Eccentrici a collare — Bracci oscillanti Bilanciere — Parallelogramma di Watt — Ruote a contatto — Ruote dentate od ingranaggi — Ruote dentate cilindriche e coniche — Condizione di equilibrio d'un qualunque sistema di ruote dentate — Relazione fra il numero dei denti e quello dei giri delle diverse ruote — Impiego dei prontuari nel calcolo delle ruote dentate — Martinelli — Grue.

12. Idrostatica e idraulica — Condizioni dell'equilibrio dei corpi immersi — Stabilità dei galleggianti — Metacentro — Liquidi in moto — Teorema fondamentale di Bernouilli — Carica — Perdita di carica — Toronomia — Velocità d'efflusso — Portata — Coefficienti di contrazione — Moto e resistenza incontrata dall'acqua nei lunghi tubi cilindrici e nei canali scoperti — Problemi sulle condutture e sui canali con pendio e sezione costante.

13. Teoria delle trombe — Trombe aspiranti — Trombe aspiranti e prementi — Trombe a stantuffo, trombe rotative, trombe centrifughe — Relazione nelle trombe a stantuffo fra il diametro e la lunghezza del cilindro, il numero dei colpi a minuto primo e la quantità d'acqua innalzata — Valvole — Perdite nelle trombe — Lavoro consumato dalle diverse resistenze — Effetto utile e rendimento delle trombe a stantuffo — Trombe centrifughe — Trombe da incendio — Sifoni.

14. Motori idraulici — Avvertenze pratiche per l'impianto d'un motore idraulico — Caduta disponibile Accumulatori — Ruote idrauliche, turbine e loro differenza — Criteri generali per la scelta del motore idraulico — Ruote in generale — Ruota Poncelet — Turbine — Distributore a ruota mobile — Modo di comportarsi dell'acqua sulle turbine — Turbine d'a-

zione e turbine di pressione — Differenza fra la turbina Jouval e la turbina Girard — Perdite nelle ruote idrauliche e nelle turbine, rendimento delle medesime — Turbine per le piccole industrie.

15. Resistenza dei materiali — Resistenza alla trazione ed alla compressione — Moduli di resistenza — Carica limite — Formule pel calcolo dei corpi soggetti a sforzi di trazione e di compressione — Calcolo delle funi, corregge e catene sottoposte a sforzi di trazione — Calcolo delle colonne di sostegno — Resistenza alla torsione — Angolo di torsione — Calcolo di pezzi soggetti a sforzi di torsione — Assi delle macchine a vapore ed assi di trasmissione — Chiodatura in generale — Chiodatura delle lamiere — Chiodi, bolloni, ecc.

16. Resistenza alla flessione — Flessione dei corpi sottoposti a dati sforzi — Modulo di resistenza — Momento d'inerzia — Momento resistente — Momento inflettente, sforzi di taglio — Impiego dei prontuari per stabilire le dimensioni delle travi nei casi semplici — Caso di una trave poggiata in due punti e caricata: 1° da un peso uniformemente distribuito sulla orizzontale; 2° da un peso isolato, applicato in un qualunque punto della lunghezza — Travi incastrate in due punti e caricate come sopra.

17. Dimostrare di sapersi valere dei prontuari per la determinazione delle dimensioni delle parti di macchina — Conoscere le forme più comuni e quelle più moderne dei diversi organi delle macchine e congegni; indicare i pregi e i difetti principali di ciascuno e scegliere quelli più convenienti secondo le esigenze dei singoli casi.

18. Macchine a vapore — Volumi che occupa il vapore sviluppato da un chilogramma d'acqua a diverse temperature — Tensioni del medesimo — Quantità di combustibile necessario per produrre un dato numero di chilogrammi di vapore — Equivalente meccanico del calore — Trasformazione del calore in vapore e viceversa — Lavoro che si ottiene da un dato numero di chilogrammi di vapore — Quantità d'acqua necessaria per condensare un dato peso di vapore ad una temperatura da 30° a 40° — Conoscere i diversi usi ai quali può applicarsi il vapore.

19. Prima macchina a vapore — Perfezionamento di Watt — Caldaia — Differenti tipi di caldaie — Caldaie a ritorno di fiamme — Fornello e sue parti — Camino — Caldaia propriamente detta — Superficie di riscaldamento — Camera del vapore — Caldaie tubolari — Impiego di prontuari per cal-

colare le dimensioni delle caldaie — Determinazione della superficie di riscaldamento e dello spessore delle lamiere — Chiodatura delle caldaie nel senso longitudinale e trasversale — Incrostazione delle caldaie — Scoppi — Mezzi per bene conservare e mantenere le caldaie — Accessori delle caldaie — Valvole di sicurezza — Rubinetti e tubo del livello d'acqua — Manometro — Trombe d'alimentazione — Iniettori e vantaggi dei medesimi sulle trombe — Teoria dell'iniettore Giffard — Prove a caldo ed a freddo delle caldaie.

20. Macchina a bassa, media ed alta pressione — Macchine con o senza espansione, con o senza condensazione — Vantaggi della espansione — Vantaggi della condensazione — Condensatore a miscuglio od a secco — Trombe ad aria — Macchine a due, tre e più cilindri — Macchina a due cilindri sistema Wolf e sistema Compond — Vantaggi del sistema Compond — Ricettore.

21. Organi per la distribuzione del vapore — Cassetta a tiratore semplice — Eccentrico — Camera dove arriva il vapore — Cassetto con espansione — Espansione variabile — Distributore Corliss e Sultzer a rubinetti ed a valvole — Vantaggi del sistema Sultzer — Distribuzione Meyer-Rider a glifo — Settore Stephenson.

22. Cilindro — Camicia dei cilindri, stantuffi — Impiego dei prontuari pel calcolo delle dimensioni del cilindro e pel calcolo dell'effetto utile dei differenti tipi di macchine a vapore.

23. Dinamometro indicatore di Watt — Miglioramenti apportati da Richard e da altri — Applicazione del dinamometro — Studio dei diagrammi grafici ottenuti col medesimo, in relazione alla potenza della macchina.

24. Trasmissione del lavoro a distanza — Assi — Puleggie — Manicotti — Cuscinetti — Lubrificazione — Perfezionamenti più recenti in dette parti — Trasmissioni telo-dinamiche — Trasmissioni mediante l'aria compressa o rarefatta.

25. Principali tipi di motore ad aria calda, a gaz illuminante, a petrolio, a benzina ed a gaz povero — Loro funzionamento e rendimento — Cenni sui motori ad aria compressa e ad aria rarefatta.

26. Nozioni di elettricità industriale — Vantaggi dell'energia elettrica su quella meccanica negli usi industriali — Cenno sui principali tipi di generatori di elettricità — Caratteristiche, impiego industriale, rendimento — Pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, a corrente continua, a corrente alternata, semplice o polifase — Trasformatori, loro importanza, impiego e rendimento.

27. Canalizzazioni e distribuzioni — Vari sistemi, loro caratteristiche — Criteri per la scelta — Cadute di potenziali lungo le linee — Impiego dei feeders.

28. Cenno sui motori a corrente continua — Impiego, regolazione e rendimento — Cenno sui motori a corrente alternata, semplice o polifase — Sincroni ed asincroni — Impiego, regolazione e rendimento.

29. Illuminazione elettrica: ad incandescenza, ad arco — Caratteristiche dei due sistemi — Criteri per la scelta — Varie specie e tipi di lampade — Condizioni generali e particolari cui deve soddisfare un impianto d'illuminazione elettrica — Vantaggi della luce elettrica.

30. Apparecchi di segnalazione elettrica — Suonerie elettriche — Telefoni, telegrafi — Cronografi — Esploditori — Apparecchi foto-elettrici.

31. Applicazioni elettro-chimiche ed elettro-metallurgiche — Cenni sulla trazione elettrica, sui parafulmini, sui contatori elettrici.

32. Principali strumenti per misure elettriche-industriali — Misure pratiche sulle pile, accumulatori, macchine dinamo elettriche, trasformatori e motori — Misure elettriche e fotometriche sulle lampade.

33. Definizione di macchina termica. — Le differenti categorie di macchine termiche.

I motori ad esplosione — I motori ad essenza — Trasformazioni di energia — Equivalente meccanico dell'energia termica — Rendimento della trasformazione.

34. Trasformazione dell'energia della miscela esplosiva in energia cinetica — Meccanismo della biella e manovella — Decomposizione della pressione di esplosione in un sforzo lungo l'asse della biella, e uno sforzo normale alla parete del cilindro — Motori fissi, motori rotativi, motori birotativi.

35. Il ciclo a 4 tempi e il ciclo a 2 tempi — Le fasi del ciclo a 4 tempi: aspirazione, compressione, esplosione e scarico — Rappresentazione grafica: diagrammi teorici e diagrammi effettivi — Pressione massima e pressione media.

36. Diagrammi del momento motore — Motori monocilindrici, necessità di un energico volano — Regolarizzazione del momento motore: motori policilindrici — Motori rotativi — Diagrammi del momento motore nei motori a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cilindri ecc. — Elementi che caratterizzano la potenza: alesaggio e corsa — Volume descritto dal pistone — Cilindrata totale.

37. Cilindro — Volume della camera d'esplosione, volume totale, compressione fredda o volumetrica (accenno alla legge di Mariotte), compressione effettiva, cause che limitano l'aumento della compressione, autoaccensione — Influenza della compressione sul rendimento.

Forma dei cilindri, posizione delle valvole e della candela.

Dispositivi di raffreddamento; raffreddamento ad acqua e ad aria.

Involucri d'acqua — Alette di raffreddamento.

Modi di attacco dei cilindri al carter — Valore delle forze che tendono a strappare il cilindro dal carter — Forza d'esplosione e forza centrifuga nei rotativi.

38. Aggruppamento dei cilindri — Motori a due cilindri: a cilindri paralleli ed a cilindri opposti; diagrammi del momento motore nei due casi — Motori a tre cilindri a ventaglio e a stella — Motori a quattro cilindri: gruppi d'automobile; ordine di accensione — Motori a 5 cilindri a ventaglio e a stella — Motori a 6, 7, 9 cilindri a stella — Motori a 8 cilindri a V — Motori a 14 cilindri (gruppi doppi Gnôme).

39. Il pistone: forma, proporzioni, dispositivi per assicurare l'ermeticità (segmenti e otturatori) — Materiali adoperati per la costruzione dei pistoni — Dispositivi di attacco fra i pistoni e la biella — Biella: piede, corpo e testa — Materiali impiegati per la costruzione delle bielle — Vari dispositivi nei motori a stella — Albero motore: forma materiale — Equilibraggio dell'albero — Cuscinetti.

40. Volano — Suo scopo — Coefficienti di irregolarità — Necessità di ridurre il peso nei motori di aviazione — Mezzi per conseguire tale scopo — Vantaggi che presentano i motori rotativi.

Carter — Varie forme di carter nei motori fissi — Carter nei rotativi — Materiali impiegati per la costruzione dei carter — Requisiti ai quali debbono corrispondere i carter dei rotativi.

41. La distribuzione: scopo della distribuzione e mezzi per effettuarla.

Distribuzione a valvole: valvole di ammissione e di scarico — Parti essenziali di una valvola — Valvole automatiche o valvole comandate — Taratura delle molle.

Albero di distribuzione: rapporto tra la velocità angolare dell'albero motore e dell'albero di distribuzione — Modo di effettuare la trasmissione del movimento fra i due alberi — Camme — Studio del profilo di una camma.

42. Regolazione delle valvole - Funzionamento teorico Funzionamento pratico — Avanzi e ritardi nell'apertura e chiusura; misura angolare e lineare dei ritardi e degli anticipi.

Messa in fase di un motore — Metodo del volano e metodo del rubinetto di spurgo.

43. Accensione: vari sistemi di accensione — Accensione elettrica a bassa tensione, dispositivi e funzionamento Accensione elettrica ad alta tensione: candela — Generatori di corrente ad alta tensione: accumulatori e bobina, magneto ad alta tensione - Descrizione di un magneto ad alta tensione Distributori — Rapporto tra il numero dei giri del motore e quello del magneto — Principali pannes dovute al magneto — Avanzo all'accensione; necessità dell'avanzo, modo di effettuarlo.

44. Carburanti — Alcool, olii, pesanti, nafte, benzine, ecc.

Cenni chimici sugli idrocarburi — Proprietà fisiche e chimiche dei diversi carburanti (punti ebolizzione, di accensione, densità, potere calorifico, ecc.) — Essenze per motori di automobile e aeroplano: qualità cui devono soddisfare — Impurità e motodi per scoprirle.

45. La carburazione — Miscele esplosive — Proporzioni teoriche e pratiche fra combustibile e carburante — Carburatori e loro scopo — Teoria del carburatore — Requisiti principali ai quali deve soddisfare un buon carburatore (caso del motore d'automobile e caso del motore d'aviazione); organi essenziali di un carburatore - Descrizione di un tipo di carburatore d'uso generale (per es. il tipo Zenith).

Vantaggi del riscaldamento del carburatore — Influenza dell'altezze sul funzionamento del motore.

46. Raffreddamento, vari metodi di raffreddamento (ad acqua ed a aria) — Raffreddamento ad aria — Alette — Raffreddamento ad acqua: circolazione d'acqua (forzata od a termosifone) radiatori; capacità del radiatore — Volume d'acqua necessario per HP — Temperatura massima dell'uscita dell'acqua.

Lubrificazione: per barbotage e forzata; tipi di pompe per la lubrificazione forzata. Circolazione dell'olio nell'interno del motore — Oli lubrificanti, proprietà cui devono soddisfare; diversi tipi.

47. Accessori del motore: supporto, serbatoi d'essenza, olio ed acqua (nei motori a raffreddamento ad acqua), conduttore, rubinetti — Precauzioni a prendere per il montaggio sugli apparecchi — Messa in moto — Sistema di montaggio del motore sugli apparecchi.

48. Ideale cui dovrebbe soddisfare un motore d'aviazione - Potenza massica e modo d'accrescerla — Regolarità della coppia motrice, sicurezza e stabilità di marcia - Solidità, consumo, rendimento.

49. Descrizione di un motore di automobile.

50. Descrizione del motore d'aviazione Anzani 3 cilindri e del motore Renault a 8 cilindri — Funzionamento e pannes.

51. Descrizione del motore Gnôme — Funzionamento e pannes, altri tipi di motori d'aviazione.

52. Misura della potenza e del consumo dei motori a scoppio — I fattori della potenza.

Velocità angolare e momento motore — Metodo di misura del numero dei giri — Vari tipi dei contagiri (a forza centrifuga, elettrici, magnetici, meccanici, ecc) — Totalizzatori Conta secondi.

53. Metodo di misura del momento motore: freno di Prony e sua formola dinamo freno; freno idraulico, banco bilancia.

54. Mulinelli freno — Mulinello Renard tarato; abachi e correzioni — Curve caratteristiche dei motori a scoppio: momento motore e potenza in funzione del numero dei giri.

55. Formule pratiche di predeterminazione della potenza dei motori a scoppio.

56. Differenze costruttive e differenze di regime fra un motore di automobile ed un motore di aviazione.

57. Eliche — Definizioni: diametro e passo. Funzionamento a punto fisso e in volo — Curve caratteristiche di un'elica — Scelta di un'elica per un dato motore ed un dato apparecchio - Costruzione delle eliche — Condizioni a cui devono soddisfare.

58. Descrizione sommaria di un aereoplano (fusoliera, velatura, carrello timoni, ecc.).

59. Cenni descrittivi sull'automobile (gruppo motore, chassis, frizione, cambio, differenziale, freni, ecc.).

PROGRAMMA N. 7.

Nozioni speciali.

N. B. — I candidati dovranno dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico tutto quanto è esposto nel seguente programma, ed in modo più particolare quelle parti del medesimo che hanno più diretta attinenza alla specialità cui aspirano.

L'esame orale sarà diviso in due parti. La prima, dal n. 1 al 15, della durata di 20 minuti, riguarderà unicamente la conoscenza delle materie prime, la loro collaudazione, proprietà e cenni sulla loro produzione industriale. La seconda parte, dal n. 16 al 27, riguarderà più particolarmente la descrizione delle macchine, degli attrezzi, dei forni, e di tutti gli accessori delle lavorazioni ed avrà la durata di mezz'ora.

TECNOLOGIA MECCANICA.

1. Legnami da lavoro — Strutttura del fusto di una pianta Classificazione dei legnami da lavoro in forti, dolci, fini.

Proprietà e caratteri distintivi dei vari legnami, cioè quercia, elce, leccio, olmo, faggio, frassino, noce, larice, pioppo, castagno, salcio, abete, ontano, sorbo, pero, corniolo, bosso — Proprietà e caratteri distintivi dei legnami esteri comunemente noti in commercio — Pini di America — Legno santo — Ebano.

Difetti che presentano i vari legnami, a seconda della loro provenienza — Stagionatura — Precauzioni da usarsi per la stagionatura — Essiccazione artificiale — Lisciviamento — Abbattimento di una pianta — Lavorazione del tronco — Forma sotto cui viene generalmente messo in commercio il legname.

2. Attrezzi da lavoro e macchine impiegate per la lavorazione del legname — Diversi sistemi di seghe, pialle. torni, macchine a copiare, trapani, macchine a fare incastri — Macchine a fare intagli per connettiture — Macchine per la costruzione delle ruote e piegatura dei gavelli — Conoscere bene la costruzione ed il modo di funzionare di tali macchine, la loro conservazione ed il loro più conveniente impiego — Conoscere bene l'impiego del legname nelle varie costruzioni — Avvertenze da usarsi nell'applicazione delle ferramenta alle parti in legno.

3. Colori — Coloriture e spalmature — Generalità sui colori — Colori bianchi, rossi, gialli, verdi e azzurri; colori bigi e neri — Colori metallici — Coloriture prescritte pel materiale d'artiglieria — Spalmature da impiegarsi per la conservazione del legname — Proporzioni dell'olio di lino per spalmature e coloriture — Catrami — Smeriglio — Loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione.

4. Carta — Perchè il cencio è la materia prima cellulosa più appropriata a far carta — Cenni sulla fabbricazione della carta

Materie prime che si possono sostituire ai cenci per la fabbricazione della carta — Impiego della cellulosa del legno e della paglia — Carta a mano e carta alla macchina Cartone e cartoncino — Carta pergamenata — Carta vetro Carta smeriglio — Carta asciugante — Carte speciali Conoscere le loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

5. Fibre tessili — Tessuti — Feltri e cordami — Generalità sulle fibre tessili — Caratteri distintivi delle fibre tessili — Esame dei tessuti — Crini e setole — Fibre tessili minerali — Amianto e lana di vetro — Corde e gomene — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

6. Pelli e cuoiami — Concia delle pelli secondo i diversi procedimenti usati — Cuoio comune Cuoio mascherizzo — Pelli camosciate — Pergamena — Saggio della solidità del cuoio — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione — Loro principali proprietà ed impiego.

7. Macchine da cucire tela e cuoiami — Nozioni sommarie sul loro impiego.

8. Metalli — Caratteri distintivi dei metalli — Tenacità — Malleabilità — Duttilità — Conducibilità — Peso specifico — Azione del calore sui metalli — Cristallizzazione, superficie di frattura — Colore dei metalli.

9. Ferro, sue proprietà, duttilità, malleabilità, resistenza, elasticità — Processi di produzione del ferro, dal minerale, mediante affinamento della ghisa — Produzione del ferro utilizzando i rottami — Ferro granoso, ferro fibroso, ferro omogeneo — Ferro da lavoro; varie forme sotto cui vien messo in commercio, in verghe, in lamiera, cavo, sagomato — Caratteri distintivi dipendenti dal processo di lavorazione e dalla forma — Bollitura e saldatura del ferro — Procedimento della fucinazione del ferro, secondo i diversi casi; difetti che possono verificarsi nella fucinazione e modo di evitarli — Acciaiazione del ferro — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate di ferro.

Collaudazione del ferro secondo la specie, qualità e forma — Forni per affinamento del ferro, forni per riscaldamento — Forni a riverbero — Varie specie di fucine; ventilatori, specie più generalmente usate nelle fucine.

10. Acciaio, sue varietà — Acciaio duro, dolce, dolcissimo —

Acciaio fuso, acciaio pudellato — Acciaio Bessemer — Acciaio Martin-Siemens — Acciaio di cementazione — Modo di trattare l'acciaio alle fucine — Tempra — Effetti della tempra; varie specie di tempra e modo di effettuarle; difetti che possono verificarsi nella tempra e modo di evitarli — Ricottura Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate d'acciaio — Collaudazione dell'acciaio secondo le specie, qualità e forma — Sbarre d'acciaio per canne d'armi, loro fabbricazione e collaudazione.

11. Ghisa, composizione, proprietà, classificazione e caratteri in base all'apparenza della sezione di rottura, sia pel colore come per la stratificazione, cristallizzazione, impiego ed uso — Distinguere quelle di prima fusione se prodotte con carboni vegetali o minerali — Qualità di quelle di seconda fusione e delle resistenti per bocche da fuoco — Miscele, norme per combinarle, impiegando anche rottami — Rifusione al crogiuolo, al forno a riverbero ed a quello a manica — Indurimento e raddolcimento — Ghise nazionali ed estere, distinzione.

12. Rame, caratteri, proprietà, usi allo stato naturale, fuso, compatto, senza soffiature, raffinato — Collaudazione — Usi e proprietà dello stagno, zinco di prima e seconda fusione — Piombo — Antimonio — Proprietà relative — Loro collaudazione.

13. Leghe — Nozioni generali sulle leghe; fusibilità, durezza, duttilità, tenacità, densità, proprietà fisiche delle leghe metalliche principali (stagno e zinco), (stagno, zinco e piombo), (zinco e piombo), (rame, zinco e stagno), (rame, zinco, stagno e piombo), (ferroe rame), (ferro e zinco), ferro e stagno), (ferro e piombo) — Saldature dolci e forti; composizione ed impiego delle medesime — Leghe per bocche da fuoco e parti di macchina.

14. Combustibile — Legna forte e legna dolce — Coke — Litantrace — Torbe — Antraciti — Ligniti — Carbone di legno Caratteri distintivi, impiego nelle varie fusioni — Distinguere il coke adatto per forni, da quello prodotto dai gazometri per gas luce, il litantrace magro dal grasso, il carbone di legno forte da quello dolce — Carboni agglomerati, loro proprietà.

Specie e qualità di combustibile da impiegarsi di preferenza nella fusione ai diversi forni in relazione al metallo.

15. Materie refrattarie — Grafite — Quarzo — Argille e terre refrattarie — Crogiuoli — Conoscere le proprietà di tali materiali ed il loro conveniente impiego nei forni — Mattoni refrattari di forma regolare, per quale uso vengono adoperati

— Per quale uso si adoperano i sagomati e quelli di forme irregolari — Modo più semplice e pratico per collaudare materiali refrattari — Polvere di laterizi refrattari.

16. Forni a manica, a riverbero, a crogiuolo; loro forma e profilo; dimensioni principali e relazioni fra esse, avvertenze per la loro costruzione e riparazione; impiego e distribuzione del vento per quelli a manica ed a crogiuolo — Caricamento, avvertenze relative — Andamento e produzione — Consumo di combustibile e calo del metallo per ragione delle fusioni — Vantaggi ed inconvenienti nell'impiego dei vari forni, in ordine alla bontà del prodotto.

17. Macchine in uso nelle fonderie — Ventilatori, macinatori, mescolatori di terre, impastatrici di sabbia, grue, rompitoi; conoscenza del loro funzionamento ed uso.

18. Attrezzamento in uso presso una fonderia — Ramaiuoli Pretelle — Staffe — Fusi d'anima — Armature — Sifoni — Canali.

19. Modelli in legno, in metallo ed in gesso — Traccia dei modelli — Loro costruzione — Maggiore grossezza da lasciarsi pel ritiro del metallo e per portare i pezzi fusi alle giuste dimensioni — Anime, stufe, ed essiccamento delle forme.

20. Dell'arte del formatore, del costrurre modelli, e del costrurre forme di argilla, forme di sabbia, forme di gesso, forme per bocche da fuoco, per proietti pieni, cavi e di ghisa indurita.

21. Costruzione delle forme per altri getti, con disegno o modello — Saper dedurre il peso approssimativo dei getti dai loro disegni o modelli.

22. Modellamento di bocche da fuoco di ghisa, di proietti sferici od oblunghi, pieni e cavi, di ghisa ordinaria o di ghisa indurita, sì cilindrici, che oblunghi — Modellamento di getti speciali.

23. Sistema di getto per artiglierie di bronzo, per artiglierie di ghisa, per proietti e parti di macchine — Getto delle artiglierie di ghisa col sistema (Rodman) a sifone.

24. Scalpellamento ed ultimazione degli oggetti colati — Accidenti cui vanno soggetti i pezzi colati — Difetti che si riscontrano nelle artiglierie di bronzo e di ghisa, nei proietti, nelle parti di macchine — Cautele da usarsi per evitare i difetti di fondita — Mezzi per correggere o rimediare a certi difetti.

Saldatura della ghisa, del bronzo e dello stagno con rifondita parziale.

25 Strumenti da lavoro speciali per le fabbriche d'armi e per

i capi armaiuoli, armi portatili — Funzionamento delle loro parti principali — Rigatura delle canne — Vari sistemi Vari modi di eseguirla — Disposizioni relative — Abbrunatura — Coloritura — Untura e conservazione delle armi e parti d'armi — Collaudazione delle armi e parti d'armi.

26. Macchine utensili principali da metalli — Conoscere bene le macchine utensili principali da metalli, cioè, varie specie di torni, il loro impianto, le varie lavorazioni che con essi si possono eseguire, trapani, pialle, limatrici, strettoi idraulici, magli, magli a cinghia, a sfregamento, a leve, magli pneumatici, magli a vapore, macchine a ribadire, punzonatrici, cesoie, seghe, macchine per drizzare e piegare lamiere e per piegare cerchioni — Conoscere le condizioni alle quali debbono soddisfare, la loro verificazione, i difetti principali, il modo di correggerli, i guasti e le riparazioni ad esse relativi, e la loro conservazione.

27. Dimostrare sufficiente abilità nell'eseguire a mano libera schizzi di parti di macchina o congegni, o di materiali, in modo da farne comprendere la costruzione ed il funzionamento.

PROGRAMMA N. 8.

Capolavori.

L'esame consisterà nella esecuzione pratica di un lavoro di saggio secondo il disegno o la traccia che il presidente della commissione esaminatrice stabilirà per ciascuna specialità.

Il candidato dovrà dar prova di possedere in più delle nozioni teoriche, anche quell'abilità manuale indispensabile per esercitare con cognizione, profitto ed autorevolezza le mansioni derivanti dal grado cui aspira per rispetto al personale operaio.

ALLEGATO *B*.

Capotecnico per i lavori fotografici e foto-meccanici.

TITOLI ED ESPERIMENTO PRATICO.

1. — Diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione industriale) o di scuola industriale di grado equipollente agli istituti tecnici, od altri titoli tecnici superiori.

2. — Certificato comprovante di avere diretto con competenza lavori di riproduzioni fotografiche e foto-meccaniche in uno stabilimento industriale.

I candidati dovranno essere sottoposti ad un esperimento pratico presso il laboratorio fotolitografico, allo scopo di dare prova della propria abilità come operatori, come pure della capacità di sapere avviare e dirigere l'esecuzione di lavori di fotografia e foto-meccanici.

ALLEGATO *C*.

Capotecnico specialista per il servizio telegrafico-telefonico e servizi elettrici della direzione del genio militare di Roma.

TITOLI ED ESPERIMENTI PRATICI.

1. Capacità nell'eseguire e condurre impianti e riparazioni di centrali e stazioni telefoniche, a semplice e doppio filo, a batteria locale, batteria centrale, sistema misto convertibile, automatico e semi-automatico, e nella costruzione degli apparati e congegni relativi.

2. Capacità nell'eseguire e condurre impianti di stazioni telegrafiche, e nella costruzione degli apparati e congegni relativi.

3. Capacità d'eseguire e riparare impianti e linee telefoniche e telegrafiche con fili, cavi aerei e sotterranei, e conoscenza dei materiali relativi.

4. Conoscenza dei vari sistemi in uso di apparati telefonici e delle pile primarie e secondarie, nonchè dei materiali ed apparecchi telefonici e telegrafici adoperati per il servizio militare.

5. Versatilità e pratica in esperienze di svariata tecnica e specialmente per quanto riguarda gli apparati e gl'impianti telegrafici, telefonici e d'illuminazione elettrica, con attitudine a portare quelle migliorie e modificazioni ai medesimi, consigliati dalla pratica e dalla tecnica.

6. Conoscenza dei motori elettrici, dinamo, alternatori, convertitori, trasformatori.

7. Capacità di eseguire e condurre impianti di centrali elettriche, stazioni di accumulatori e impianti di illuminazione elettrica.

8. Esperimenti pratici vari con gli apparati, congegni e materiali suindicati.

ALLEGATO *D*.

Capotecnico direttore del laboratorio del battaglione lagunare.

TITOLI E COGNIZIONI TEORICO PRATICHE.

1. Diploma di costruttore navale - - rilasciato da un istituto nautico del Regno:

2. Patente di macchinista navale in prima rilasciato dal Ministero della marina, giusta il disposto del capo V del vigente codice per la marina mercantile;

3. Capacità pratica acquistata nei vari rami della tecnica in cui si esplica il lavoro produttivo del laboratorio del battaglione lagunare, presentando documenti rilasciati da amministrazioni pubbliche e private comprovanti:

a) la perfetta conoscenza della forma e struttura e dell'attrezzamento dei vari natanti da trasporto in uso nella laguna veneta, nonchè di quelli in uso nei fiumi e nei canali dell'Italia settentrionale e segnatamente nel Po;

b) una notevole abilità pratica nel progettare e dirigere la costruzione di natanti di legno ed in ferro da trasporto e di lancie a vapore o di rimorchiatori, e nel dirigere le manovre di cantieri (invasatura, alaggio, investimento e varo), per i vari tipi di natanti da trasporto e da trazione;

c) le cognizioni teoriche e la piena idoneità pratica necessarie per dirigere officine di lavorazioni del legno e dei metalli, attrezzate con le macchine operatrici usuali;

d) le cognizioni e l'abilità pratica necessarie per l'esecuzione di impianti meccanici ed elettro-meccanici di macchine operatrici e per la rettifica ed aggiustaggio di macchine motrici;

e) la conoscenza teorica pratica dei motori a scoppio e dei motori ad olio pesante;

f) la conoscenza del materiale di equipaggio da ponte italiano e del materiale da trasporto e da trazione impiegato dal battaglione lagunare;

g) la conoscenza delle norme riflettenti la contabilità del materiale appartenente all'amministrazione militare.

ALLEGATO *E*.

Capotecnico specialista per i servizi del 3 reggimento genio (telegrafisti).

TITOLI E COGNIZIONI TEORICO-PRATICHE.

1. Capacità nel disegnare, dirigere ed eseguire la costruzione di interi apparati telegrafici elettrici, ottici, radiotelegrafici, telefonici, motori elettrici, dinamo e motori a scoppio.

2. Versatilità e pratica in esperienze di svariata tecnica e specialmente nei riguardi della tecnica applicata agli apparati telegrafici elettrici, ottici, telefonici e radiotelegrafici, con attitudine a portare quelle migliorie e modificazioni ai medesimi, consigliate dalla pratica.

3. Conoscenza teorico-pratica di tutti i tipi di apparati telegrafici celeri in servizio presso le varie amministrazioni dello Stato, con perfetta pratica del modo di installarli e di farli funzionare.

4. Conoscenza teorico-pratica del complesso degli apparati radio-telegrafici in servizio presso il R. esercito e perfetta pratica del loro modo d'impiego.

5. Conoscenza teorico pratica di tutti gli apparati elettrici ottici e telefonici in servizio presso le fortificazioni ed opere militari e pratica assoluta del loro montaggio e del loro funzionamento.

6. Conoscenza teorico-pratica degli impianti elettrici in genere, con capacità a dirigere una centrale elettrica con batterie d'accumulatori.

7. Conoscenza perfetta della composizione dei parchi telegrafici e telefonici, delle sezioni telegrafiche per cavalleria su automobili e delle stazioni radio-telegrafiche varie in uso presso il R. Esercito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N **500.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 18 novembre 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Visto il regolamento pei ragionieri geometri del genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1. È indetto un concorso per esami a 32 posti di ragioniere geometra del genio di 4ª classe con lo stipendio annuo di L. 2000. Di detti 32 posti 11 saranno conferiti subito dopo il risultato del concorso.

I rimanenti saranno assegnati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza, purchè questa avvenga entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1914, decorso il quale cesserà ogni diritto ad ottenere l'impiego.

2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno aver compiuto, alla data del presente decreto, 18 anni di età e non aver superato i 28 anni.

3. Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno farne domanda al Ministero della guerra, su carta bollata da L. 1, presentandola al comando del distretto più vicino, il quale dovrà accertare che l'istanza e i documenti annessi siano in tutto conformi alle prescrizioni del presente decreto. Le domande conterranno l'indicazione dell'ufficio del genio militare presso il quale i candidati desiderano sostenere le prove scritte.

4. Le istanze che giungessero ai singoli distretti dopo il 40° giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno senz'altro respinte come inammissibili.

5. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

e) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione sulle liste di leva;

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del R. esercito che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di ragioniere geometra del genio;

g) diploma originale di licenza liceale o istituto tecnico; oppure un certificato dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito la licenza in uno dei due istituti;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata da servire all'accertamento della identità personale.

6. I comandi dei distretti dopo un preliminare esame della domanda e dei documenti, li trasmetteranno al Ministero, il quale per mezzo degli stessi distretti militari che avranno ricevute le domande, farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso, indicando altresì per gli ammessi, il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove

7. Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche ed orali in base al programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali e sono date alle sedi delle direzioni e degli uffici del genio militare in base ai temi che dal presidente della commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati, con le rispettive minute, saranno al termine della prova spediti con pieghi raccomandati al presidente della commissione esaminatrice.

Le prove orali avranno luogo a Roma. Il Ministero parteciperà, a tempo opportuno, ai candidati la data delle medesime.

8. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

Un presidente della commissione, ispettore del genio;

Un segretario della commissione (senza voto) primo ragioniere geometra del genio;

Due o più sottocommissioni, composta ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori, ragioniere geometra superiore o ragionieri geometri capi del genio, o primi ragionieri geometri di 1ª classe.

In ciascuna sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

9. Per ciascuna materia ogni commissario dispone di 10 punti.

Il quoziente della divisione della somma di tutti i punti per il numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

10. Al termine di ciascuna seduta il segretario di ogni sottocommissione compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medî ottenuti.

11. Il Ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte o grafiche abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6/10, oppure una media complessiva non inferiore ai 7/10 qualora in qualcuna delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6/10, ma uguale o superiore ai 5/10.

La media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medî riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti di importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quella dei coefficienti.

12. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma secondo che sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà di interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

È idoneo il candidato che per ciascuna prova orale abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6/10.

13. La media definitiva si ottiene in modo analogo a quello indicato nel 2° capoverso del numero 11.

14. I candidati, che pur abbiano conseguito l'idoneità ma che non siano stati compresi nella graduatoria dei primi 32 approvata dal Ministero, non potranno essere nominati all'impiego.

15. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda Cassa di previdenza.

Il Ministro - P. SPINGARDI.

PROGRAMMA per gli esami di concorso ai posti di ragioniere geometra del genio di 4ª classe.

Materie d'esame.

N. d'ordine del programma	MATERIE D'ESAME	Se scritto grafico od orale	Durata dell'esame (ore) (1)	Coefficiente d'importanza
1	Componimento italiano . .	scritto	4	14
2	Disegno architettonico . .	grafico	6	10
3	Disegno topografico . . .	grafico	4	10
4	Elementi d'estimo	scritto orale	6 ½	14
5	Matematiche	orale	¾	14
6	Topografia.	orale	½	14
7	Costruzioni.	orale	½	14
8	Nozioni sulla contabilità generale dello Stato . . .	orale	¼	10
			Totale . .	100

(1) Tale durata deve computarsi, per le prove scritte, dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

PROGRAMMA N. 1.

Componimento italiano.

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

PROGRAMMA N. 2.

Disegno architettonico.

Il tema verserà sullo studio del prospetto e la formazione di sezioni di un determinato edificio destinato ad uso militare, di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze fondamentali.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dar prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

PROGRAMMA N. 3.

Disegno topografico.

Segni convenzionali. Formazione delle scale. Esecuzione di disegni a penna ed a matita. Copia e riduzione di disegni.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi d'estimo

A) Prova scritta.

Il tema volgerà sulla stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale, alle occorrenti valutazioni.

È permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad es. il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche, purchè gli uni e le altre, siano stati preventivamente esaminati dalla commissione esaminatrice.

L'incaricato della sorveglianza a tale prova si assicurerà che i manuali stessi non contengano scritti od annotazioni e li rimetterà ai candidati all'inizio della prova stessa.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro svolto.

B) Prova orale.

a) *Stima dei terreni.*

1. Nozioni preliminari, beni, ricchezza, valore e prezzo.

2. Produzione agraria e suoi fattori, sistema di coltura ed amministrazione — Classificazione e consistenza dei capitali impiegati nell'industria rurale in relazione a tali sistemi — Loro fruttuosità.

3. Rendita fondiaria permanente, transitoria, periodica; rendita censuaria; cause che influiscono sulla rendita e sul valore del fondo indipendentemente dalla rendita. Teoria della attualità e suscettività.

4. Investigazioni preliminari alla stima dei fondi e norme generali per la descrizione dei medesimi.

5. Dei metodi di stima e della loro applicazione; metodi sintetici ed analitici, diretti ed indiretti.

6. Determinazione dell'annua rendita normale dei fondi — Valutazione dei prodotti agricoli.

7. Determinazione delle spese generali e speciali e di altre detrazioni da farsi all'annua produzione normale dei fondi in relazione a ciascun sistema di amministrazione per la ricerca della rendita netta — Capitalizzazione di questa — Aggiunte e detrazione al valore capitale dei fondi.

b) *Stima dei fabbricati.*

8. Classificazione dei fabbricati rispetto alla loro natura e destinazione — Operazioni e indagini preliminari occorrenti per la stima di un fabbricato.

9. Esposizione sommaria dei vari metodi estimativi dei fabbricati urbani; casi di applicazione di ciascun metodo.

10. Quando e come si stimano i fabbricati rurali.

11. Spese per la conservazione dei fabbricati e modo di determinarle — Aggiunte e detrazioni al valore capitale dei fabbricati.

N. B. La votazione si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale.

PROGRAMMA N. 5.

Matematiche.

A) Algebra elementare.

1. Proprietà fondamentali delle quantità algebriche.
2. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei monomi e polinomi.
3. Divisibilità e massimo comun divisore dei polinomi.
4. Calcolo delle potenze e dei radicali — Espressione del quadrato e cubo di un binomio.
5. Frazioni algebriche ed operazioni relative — Esponenti negativi.
6. Equazioni di 1° grado ad una e più incognite — Problemi relativi.
7. Equazioni di 2° grado ad una incognita — Problemi relativi.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche — Formule e problemi relativi.
9. Teoria dei logaritmi — Problemi relativi — Uso delle tavole logaritmiche.
10. Calcolo degli interessi — Accumulazioni, sconto — Annualità ed ammortamento.

B) Geometria piana.

1. Angoli formati da due o più rette convergenti in un sol punto — Teoremi e problemi relativi.
2. Triangoli — Uguaglianza dei triangoli — Proprietà dei triangoli equilateri, isosceli e scaleni, rispetto ai lati, agli angoli, alle bisettrici ed alle mediane — Teoremi e problemi relativi.
3. Proposizioni relative agli angoli formati da due rette parallele con una secante, ed ai triangoli. Somme degli angoli di un triangolo e di un poligono qualunque — Problemi relativi.
4. Angoli iscritti nella circonferenza — Triangoli e quadrilateri iscritti e circoscritti alla circonferenza — Proprietà caratteristiche di essi.
5. Misura delle superficie delle figure rettilinee — Problemi grafici e numerici relativi.
6. Linee proporzionali e figure simili — Teoremi e problemi grafici e numerici relativi alla similitudine dei triangoli e dei poligoni.

7. Proprietà del circolo e delle rette in esso considerate.
8. Misura degli angoli — Problemi relativi.
9. Poligoni regolari inscritti e circoscritti al circolo — Costruzione grafica — Valore dei lati in funzione del raggio.
10. Ciclometria — Rapporto della circonferenza al diametro — Misura della circonferenza e degli archi circolari — Area del circolo, del settore, del segmento e della corona circolare Teoremi e problemi relativi.

C) Geometria solida.

1. Piani e rette considerate nello spazio — Teoremi e problemi grafici relativi.
2. Angoli diedri e poliedri — Loro misura — Basi di uguaglianza degli angoli triedri.
3. Poliedri; prisma: parallelepido, piramide — Loro superficie e volume — Problemi relativi.
4. Tronchi di prisma e di piramide — Loro superficie e volume — Problemi relativi.
5. Cilindro e cono — Loro superficie e volume — Problemi relativi.
6. Tronco di cono e basi parallele — Sua superficie e volume — Problemi relativi.
7. Sfera — Sua superficie e volume — Problemi relativi.
8. Calotta e zona sferica — Loro superficie — Segmento ad una e a due basi, e settore sferico — Loro volume.
9. Sezioni coniche — Loro elementi e proprietà.
10. Costruzioni dell'ellisse; della parabola e dell'iperbole.

D) Elementi di trigonometria piana.

1. Funzioni goniometriche o circolari. — Loro variazioni.
2. Relazioni fra le funzioni goniometriche d'uno stesso arco.
3. Tavole trigonometriche e loro uso.
4. Relazione fra gli elementi di un triangolo e formule risolutive.
5. Area del triangolo — Casi diversi.

PROGRAMMA N 6.

Topografia.

a) Planimetria.

1. Nozioni fondamentali Soluzioni geometriche sul terreno Tracciamenti d'allineamenti e di curve — Poligonazione.

2. Longimetria — Misura ottica: stadie a cannocchiale, di stanziometro — Riduzione delle distanze all'orizzonte.

3. Squadro agrimensorio — Goniometri semplici ed a cannocchiale — Descrizione, verifiche, rettifiche ed uso — Riduzione degli angoli all'orizzonte — Problemi risoluti con detti strumenti.

4. Tavoletta pretoriana e sue parti — Descrizione, verifiche, correzioni ed uso — Problemi risoluti con la tavoletta pretoriana.

5. Rilevamento dei terreni, totalmente o parzialmente accessibili e di quelli inaccessibili — Metodi diversi di poligonazione: triangolare, ortogonale, per irradiamento e per camminamento e per intersezione — Impiego degli strumenti topografici nei diversi casi.

b) Altimetria.

6. Rappresentazione del rilievo del terreno e nozioni preliminari.

7. Strumenti per rilievi altimetrici: livelli ad acqua, a bolla d'aria ed a cannocchiale, diversi — Verifiche e rettifiche.

8. Operazioni altimetriche — Livellazione semplice e composta — Livellazione longitudinale e trasversale: formazione dei profili e delle sezioni — Livellazione raggiante; piani quotati — Piani a curve orizzontali; tracciamento e rilievo.

9. Rivelamento dei fabbricati — Pianta, elevazione e sezione.

c) Agrimensura.

10. Valutazione della superficie dei terreni — Trasformazione e riduzione delle aree — Divisione e permutazione delle aree — Delimitazione, terminazione e rettificazione di confini.

d) Celerimensura.

11. Principî fondamentali della celimensura o tacheometria — Istrumenti celimetrici più usuali: tacheometri e cleps.

12. Operazioni celerimetriche — Determinazione dei numeri generatori; misure degli angoli azimutali e zenitali, misura delle distanze, registrazioni delle letture fatte — Metodi di rilevamento.

13. Calcolo delle coordinate planimetriche ed altimetriche.

14. Rappresentazioni dei piani e calcolo delle aree in funzione delle coordinate ai vertici.

PROGRAMMA N. 7.

Costruzioni.

1. Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza. — Lavori di terra. Sterri e riporti; modo di eseguirli, precauzioni da prendersi. Scarpe naturali nei diversi terreni tanto per gli sterri che per i riporti. Tracciamento degli uni e degli altri. Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni.

2. Trasporti di terra. Misura dei volumi dei solidi di sterro e di riporto mediante i profili di prima e seconda pianta. Misura dei movimenti di terra mediante il profilo longitudinale e le sezioni trasversali.

3. Struttura delle strade. Profilo trasversale di una strada ordinaria. Massicciata ed inghiaiata di una strada, loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da impiegarsi. Strade selciate o lastricate; modo di eseguirle.

4. Proprietà generale del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità varie dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione. — Congiunzioni dei legnami. Connessioni semplici e composte. Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni.

5. Usi del legname nella struttura degli edifizi. Assiti. Solai. Pavimenti. Tavolati. Armatura di tetti, nomenclatura ed uffici di ciascuna parte di essi. — Usi del legname nelle parti completive degli edifizi. Imposte di porte e finestre, invetriate e cancellate. — Usi del legname nelle fondazioni dei muri. Palificazioni, specie di legname da preferirsi: modo di conficcare i pali a rifiuto di maglio, precauzioni da prendersi al riguardo.

6. Usi del legname in alcuni lavori provvisionali. Ponti ed armature di servizio; modo di costruzione e varie specie di esse. Armature e centinature delle volte. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di leggera struttura. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di struttura pesante. Puntellatura di volte e di solai.

7. Lavori in ferro ed altri metalli. Miniere più celebri di ferro. Caratteri naturali del ferro. Ferraccio e suoi caratteri. Lamiera e filo di ferro. Diverse specie di ferro fucinato. Caratteri distintivi di ogni specie. A quali usi sono più adatte le diverse specie. Usi del ferro di fucina e del ferraccio nei diversi lavori di costruzione. Mezzi più comuni per prevenire l'ossidamento. Ac-

ciaio: suoi caratteri e sue proprietà. Rame, piombo, zinco, stagno, bronzo, ottone; loro caratteri e proprietà; loro usi più comuni nelle costruzioni. Valutazione delle opere di ferro.

8. Pietre naturali. Loro classificazione rispetto alle costruzioni; marmi, pietre dure, pietre tenere, pietre da taglio, pietre comuni. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre. — Laterizi. Loro composizione. Diverse specie di laterizi. Loro forma e dimensioni più comuni. Fabbricazione e cottura dei laterizi; loro classificazione rispetto al grado di cottura, impiego di ciascuna classe.

9. Gesso. Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra del gesso. Modo d'impiegarlo. Suoi usi principali. — Calcina. Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calcina viva. Sua estinzione. Metodi più comunemente usati all'uopo; avvertenze da aversi in questa operazione. Calcina spenta od in pasta; in quali casi conviene adoperarla subito, ed in quali devesi lasciarla riposare nella fossa; limite di tempo oltre il quale la calcina spenta non può essere impiegata. Calcine comuni e calcine idrauliche. Distinzione delle prime in grasse ed in magre. Caratteri esterni dai quali si arguisce che le calcine sono idrauliche e modo di accertarsene: proprietà essenziali delle calcine idrauliche. — Arena. Distinzione delle arene relativamente ai luoghi donde sono estratte. Vantaggi ed inconvenienti delle arene fossili, fluviali e marine. Segni da cui si può conoscere la purezza delle arene. Precauzioni da prendersi prima di impiegarle quando sono più o meno mescolate colla ghiaia o con pietrisco. — Pozzolana. Sue proprietà ed uso. Caratteri da cui si può riconoscere la sua maggiore o minore bontà. Provenienza più comune della pozzolana. A quale operazione bisogna sottoporla prima d'impiegarla. Pozzolane artificiali, ossia sostanze che più o meno vantaggiosamente possono supplire la mancanza della pozzolana. — Malte. Diverse specie, malte comuni e malte idrauliche; natura e proporzione dei componenti; loro usi; preparazione dei componenti. Modo d'impastare le malte. — Cementi. Loro proprietà. Modo di applicare i cementi. Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi dell'asfalto naturale e di quello artificiale. Cave principali d'asfalto in Italia.

10. Scavi. Scavi per fondazioni. Sistemi di fondazioni in relazione alla maggiore o minore consistenza del terreno ed al peso del fabbricato. Scavi subacquei colle cucchiaie a mano. Diversi sistemi di prosciugamento.

11. Costruzioni di muri. Murature di pietrame. Regole per

eseguirle a dovere. Murature di pietrame listato, distanza fra le fasce di laterizi; regole per eseguirle a dovere. Modo di tracciare i muri a vari piani. Tracciamento delle aperture di vario genere da lasciarsi nei muri. Muri sottili di laterizi. Unione di nuovi muri con vecchi — Rabbrecciamenti di muri. Costruzioni in pietra da taglio. Modo di mettere in opera la pietra da taglio.

12. Delle volte. Intradosso, estradosso, imposta, volte semplici e volte composte. Suddivisioni delle volte relativamente alla figura delle basi che debbono essere coperte ed alla loro forma. Volte cilindriche Piattabande. Lunette. Volte a vela. Volte a crociera. Volte a padiglione. Struttura delle volte, sia con pietre irregolari (scapoli), sia con laterizi.

Epoca opportuna pel disarmamento delle volte; come debba operarsi; precauzioni da prendersi al riguardo. Misura delle volte a padiglione, a crociera ed a vela.

Solai di ferro con voltini. Solai di cemento armato.

Soffitti. Soffitti piani e centinati; loro armatura, loro costruzione.

13 Intonachi. Diverse specie. Malte con cui vogliono essere eseguiti. Loro eseguimento. — Pavimenti interni degli edifizi; di laterizi, di lastre di pietra, di cemento, d'asfalto naturale e artificiale, di marmo. Modo di esecuzione.

14. Copertura degli edifizi. Varie specie di copertura: piccola armatura occorrente, sua esecuzione Grossa armatura dei tetti.

15. Scale. Alzata e pedata dei gradini, Andate di scale. Riparto dei gradini.

16. Apparati per smuovere grandi pesi. Burbera. Argano. Paranco. Antenna. Gru. Capra.

17. Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono. Formazione dei casellari relativi.

PROGRAMMA N. 8.

Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

1. Del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.
2. Dei beni patrimoniali dello Stato; loro classificazione.
3. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili.
4. Dei contratti; norme generali.
5. Dei capitoli di oneri.

6. Procedimenti per gl'incanti e per le licitazioni a trattative private.
7. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
8. Dell'anno finanziario. Bilancio di previsione. Assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali.
9. Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e del rendimento dei conti giudiziali. Norme generali.
10. Delle entrate dello Stato. Norme generali.
11. Delle spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **501**. — EQUIPAGGIAMENTO — **Distintivi di grado e di carica da applicare sulle giubbe e camiciotti di tela.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 novembre 1913.

Con le giubbe e camiciotti di tela, le truppe faranno uso degli stessi distintivi di grado e di carica prescritti per la tenuta di panno grigio-verde.

I distintivi saranno fissati mediante alcuni punti, applicati alle estremità di essi, a cura dei graduati che li devono portare in modo da potersi poi facilmente distaccare quando occorra lavare le giubbe e i camiciotti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **502**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla tariffa dei medicinali**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 novembre 1913.

Nei riguardi contabili, le varianti ai prezzi di alcune sostanze contenute nella tariffa dei medicinali (edizione 1° luglio 1913) e delle quali è oggetto la circolare n. 467 del *giornale militare* corrente anno, avranno effetto dal 1° gennaio 1914 anzichè dal 1° novembre 1913.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **503**. — RECLUTAMENTO. — **Situazioni graduali e numeriche della forza in congedo del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 novembre 1913.

Per semplificare la compilazione delle situazioni graduali e numeriche della forza in congedo del R. esercito, il Ministero ha provveduto perchè i modelli del catalogo stabiliti per la compilazione stessa siano ridotti a quattro soltanto, e cioè:

1) modello 88-*A* pei militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in forza ai corpi;

2) modello 88-*B* per quelli in forza ai distretti;

3) modello 89-*A* pei militari di milizia territoriale in forza ai corpi;

4) mod. 89-*B* per quelli in forza ai distretti.

Rimangono per conseguenza aboliti i modelli 88-*C*, 88-*D*, 88-*E*, 88-*F*, 88-*G*, 88-*H*, 88-*L*, 88-*M*, 88-*N*, 89 *C*, 89 *D*, 89-*E*, 90.

I corpi e i distretti richiederanno al reclusorio militare di Gaeta i quattro modelli suddetti della ristampa 1913 e compileranno su di essi le situazioni della forza alla data del 1° gennaio 1914. I modelli di ristampa precedente non dovranno più essere adoperati.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **504**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento economico spettante agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare in Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 novembre 1913.

A chiarimento di dubbi sollevati, si avverte che il R. decreto 5 giugno 1913, n. 798 (circolare 315) riguarda soltanto gli impiegati civili posti alla dipendenza del Ministero delle colonie e destinati in Libia, cosicchè devono ritenersi esclusi dal trattamento ivi stabilito tanto gli ufficiali del R. esercito quanto gli impiegati dipendenti dall'amministrazione militare, per i quali, sino a nuove disposizioni, continua a rimanere in vigore il trattamento fissato dalle norme già esistenti prima del sopracitato decreto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **505.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. **Riserva intangibile di materiali presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 novembre 1913.

Il Ministero ha determinato di trasformare la « scorta intangibile », costituita presso le varie direzioni e stabilimenti d'artiglieria, a senso della circolare n. 85 inserta nel *giornale militare* del 1908 in « riserva intangibile » non soltanto limitatamente per le materie che possono occorrere nelle lavorazioni, ma altresì per tutte le specie di materiali che è utile accantonare, affine di avere una sufficiente disponibilità, extra dotazioni, in caso di bisogni impreveduti ed urgenti.

Data la diversa natura che tale riserva viene ad assumere in confronto a quello della « scorta », questo Ministero ha determinato di abolire le speciali disposizioni della circolare predetta, circa il conteggio — separato da quello dei materiali in carico al consiglio — degli oggetti che la costituiscono e pertanto, d'ora innanzi, le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria dovranno conteggiare le materie e i materiali accantonati in detta « riserva », come qualsiasi altra attività patrimoniale, pur costituendo per essa una separata gestione interna, affidandola, possibilmente, ad un distinto consegnatario, o sub-consegnatario.

Restano in vigore le norme per la costituzione della « riserva », per la rinnovazione periodica dei materiali e per la loro indisponibilità senza una esplicita autorizzazione del Ministero.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **506.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme per la concessione della medaglia commemorativa istituita con R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342 recante però nel verso il motto " Libia ".** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 dicembre 1913.

Per l'applicazione del R. decreto 6 settembre 1913, n. 1144 relativo al conferimento della medaglia col motto « Libia » ai personali di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 5 del R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, che abbiano prestato *per la prima volta* servizio a terra in Libia o nell'Egeo *dopo il 18 ottobre 1912*, o ve lo prestino in seguito fin che duri lo stato di

guerra in quelle località, questo Ministero determina che, in massima, siano osservate le norme ed usati i modelli indicati nella circolare n. 595 del 1912.

Soltanto al mod. A, annesso alla citata circolare, dovranno essere fatte le seguenti varianti:

Prima della colonna *Grado - Numero di matricola* dovrà tracciarsi una colonna con l'intestazione *Numero d'ordine* ed in tale colonna dovrà inscriversi il numero progressivo corrispondente al nome dei proposti;

Le intestazioni delle colonne *data d'imbarco* e *posizione attuale* dovranno essere rispettivamente sostituite con quelle di *data di sbarco in Libia o nell'Egeo* e *data di sbarco in Italia*. Invece di quest'ultima data, per coloro che siano tuttora in Libia o nell'Egeo, tale circostanza dovrà essere indicata, a fianco del nome, nella colonna *Annotazioni*.

A differenza poi di quanto fu disposto nel n. 11 della circolare n. 595 su ricordata, nei detti elenchi dovranno comprendersi tutti indistintamente i personali che ne abbiano diritto e quindi, oltre ai morti per malattia o per altra causa, vi saranno compresi anche i morti in combattimento od in seguito a ferite, nonchè i presunti morti, ponendo però per essi un'adeguata nota nella colonna *Annotazioni*.

Negli elenchi saranno inscritti per ordine alfabetico prima tutti gli ufficiali, poi, con un intervallo, i militari di truppa, senza distinzione, per questi ultimi, della rispettiva classe di leva.

Fra un nome e l'altro dovrà lasciarsi una riga in bianco.

Gli elenchi di proposta, in duplice copia, dovranno essere rimessi al Ministero (Divisione matricole) nell'ultima decade di dicembre corrente, e comprenderanno tutti coloro che dal 19 ottobre 1912 fino a quella data abbiano acquistato titolo a fregiarsi della medaglia.

Per quelli che vi acquisteranno titolo in seguito, gli elenchi di proposta relativi, finchè duri lo stato di guerra, dovranno essere trasmessi nell'ultima decade di ogni bimestre, a cominciare dal febbraio 1914.

Ad ogni buon fine, si avverte che non dovranno comprendersi negli elenchi di proposta coloro che ricevettero già, o debbono ricevere, la medaglia col motto « Guerra Italo Turca 1911-912 ».

Per quanto riguarda la distribuzione dei brevetti e delle medaglie, l'autorizzazione a fregiarsi del relativo nastrino e la formula matricolare da adottare, il Ministero si riserva di emanare, a suo tempo, ulteriori disposizioni.

Pertanto, i corpi si asterranno dal fare qualsiasi variazione matricolare fino a che non abbiano ricevuto i brevetti e le medaglie di cui trattasi.

Il Ministero, da ultimo, raccomanda che sia posta la maggior cura nella compilazione degli elenchi di proposta e nell'ortografia dei nomi, e che le due copie, prima di essere trasmesse, siano debitamente controllate onde risultino perfettamente conformi, e ciò allo scopo di non intralciare il lavoro e di evitare un inutile carteggio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **507**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Varianti ad alcune pubblicazioni relative ai caricamenti dei materiali di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 dicembre 1913.

È stato pubblicato un fascicoletto comprendente varianti alle seguenti pabblicazioni relative ai caricamenti dei materiali di artiglieria:

Caricamento del carreggio per i servizi di mobilitazione (2ª serie);

Caricamento del carro da trasporto mod. 1876, ordinario, da batteria e per foraggio (1ª serie);

Caricamento del carro mod. 1863-50 per cartucce (1ª serie);

Caricamento del carro mod. 1863-44 per cartucce (1ª serie);

Caricamento del carro da trasporto mod. 1876 ordinario per esplosivi ed attrezzi da zappatore di riserva nelle colonne munizioni per divisioni di cavalleria (1ª serie);

Caricamento del carro mod. 1844 per cartucce (1ª serie);

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie del fascicoletto loro necessarie.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,20.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **508**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 dicembre 1913.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari di-

pendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Un posto di ufficiale nelle delegazioni del tesoro di 1ª classe, con lo stipendio annuo di L. 1500, in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Calabrò Ignazio, ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Guglieri Agostino, Carnevale Giuliano, Farroni Giuseppe, Palmieri Alfredo, Quaranta Gioacchino, Ventura Vincenzo, Colombatti Maurizio, Maurizi Antonio, Grammacione Corrado, Strano Isidoro, Canonici Gennaro, Vitale Edvigio, Leone Archimede, Cameo Giacomo e Figura Innocenzo, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

2. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione scolastica provinciale, con lo stipendio annuo di L. 1500, in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Forcellati Eugenio, ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Guglieri Agostino, Carnevale Giuliano, Farroni Giuseppe, Palmieri Alfredo, Quaranta Gioacchino, Ventura Vincenzo, Colombatti Maurizio, Maurizi Antonio, Grammacione Corrado, Strano Isidoro, Canonici Gennaro, Vitale Edvigio, Leone Archimede, Cameo Giacomo e Figura Innocenzo, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

3. *Otto posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale della guerra, con lo stipendio annuo di L. 1500.*

Di detti posti quattro spettano agli applicati inscritti nella lista per merito, e quattro a qualli inscritti nella lista per anzianità.

Per i quattro posti spettanti agli applicati inscritti nella lista per merito sono invitati:

Sassaro Giovanni Battista
Aletta Nicola.
Gianfranceschi Luigi.
Marceddu Pietro Paolo.
Leonetti Pietro.
Boccardi Domenico.
Tortorella Bonaventura.
Signorini Ascanio.
Spinella Gesuele.
Bonfadini Giovanni Battista.
Scaramuzza Pasquale.
Manti Pietro.
Magno-Oliverio Ettore
Paesani Gioacchino.
Gerardi Giuseppe.
Giordano Guglielmo.
Ferrannini Giovanni.

Per i quattro posti spettanti agli applicati inscritti nella lista per anzianità sono invitati:

Mattei Raffaele, ufficio personali vari.
Pavignani Arturo, 21° artiglieria campagna.
Simonetta Angelo, direzione artiglieria Piacenza.
Amodio Vincenzo, distretto Caserta.
Campagna Stefano, id. Mondovì.
Vespa Pietro, id. Bari.
Costamagna Carlo, direzione sanità V corpo armata.
Bona Giovanni, 2° genio.
Torrente Antonio, 40° fanteria.
Sbernini Alimo, comando corpo stato maggiore.
Fiordalise Ernesto, direzione genio Milano.
Trimarchi Rosario, distretto Catania.
Anfuso Filippo, ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Messina (sezione staccata Catania).
D'Anna Camillo, R. polverificio sul Liri.
Odello Giovanni Battista, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Voena Domenico, 34° fanteria.
Storti Emilio, divisione territoriale Brescia.
Borgna Pietro, id. id. Torino.
Fantini Pietro, fuori ruolo (comando corpo armata Tripoli).
Pacifico Enrico, fuori ruolo, (direzione commissariato Daren.)
Maggio Vincenzo, deposito allevamento cavalli del Lazio.
De Feo Adolfo, 59° fanteria.
Vesce Bartolomeo, direzione artiglieria Messina.
Laviano Luigi, ufficio personali militari vari (comandato Ministero guerra).
Gavini Pietro, id. id. (id. id.).
Dumonale Mario, distretto Monza.
Buozzi Adolfo, direzione artiglieria Venezia.
Allegra Arturo, comando corpo stato maggiore.
Fagnola Italo, arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Comincini Gio. Battista, panificio Brescia.
Bernardini Vincenzo, distretto Lecce.
Marano Giuseppe, 9° fanteria.
Pisani Antonio, direzione artiglieria Spezia.
Tognetti Raull, distretto Macerata.
Loria Olindo, 21° fanteria.
Imbert Vittorio, distretto Lodi.
Confalone Francesco, sezione commissariato Napoli.
Faldelloni Francesco, istituto geografico militare.
Americi Gesner, id. id.
Sampò Bartolomeo, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Sestini Ezio, 13° fanteria.
Giuliano Giovanni, direzione artiglieria Messina.

Gasparetti Giovanni, divisione territoriale Ancona.
Ricci Carlo, direzione artiglieria Alessandria.
Campofiorito Luigi, ispettorato costruzioni artiglieria.
Bello Alessandro, arsenale costruzione artiglieria Torino
Oliver Alfredo, fuori ruolo (direzione commissariato militare Tripoli).
Vaccari Alfredo, distretto Brescia.
La Pila Simone, ispettorato generale cavalleria.
Gardi Oreste, distretto Bologna.
Strumolo Umberto, id. Milano.
Aiello Francesco, direzione genio Milano.
Sorrentino Antonio, direzione artiglieria Roma.
Pani Romeo, legione carabinieri Cagliari
Pasqua Giovanni, fuori ruolo (sezione staccata d'artiglieria Rodi).
Ventriglia Alessandro, fuori ruolo (sezione staccata d'artiglieria Ferua).
Fioravanti Iafet, 58° fanteria.
Pampanelli Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Russo Vincenzo, distretto Benevento.
Marchionni Angelo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Nerilli Francesco Paolo, ispettorato generale genio.
Viarengo Aristide, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
Renzi Francesco, magazzino casermaggio Chieti.
Scacchi Bartolomeo Stanislao, 12° bersaglieri.
Dolei Francesco, direzione genio Napoli.
Cocchi Alessandro, direzione artiglieria Genova.
Travaglia Ermenegildo, divisione territoriale Perugia.
Porta Giulio, distretto Como.
Verduni Lodovico, ufficio locale commissariato Spezia.
Tegnetti Giuseppe, divisione territoriale Bologna.
Vaggi Lodovico, distretto Spoleto.
Fruttero Giuseppe, id. Mondovì.
Iannone Ernestino, id. Foggia.
Montagna Giuseppe, 19° fanteria.
De Rose Luigi, distretto Taranto.
Basso Pietro, tribunale Torino.
Ribera Costantino, sezione commissariato Napoli.
Fontana Spiridione, 57° fanteria.
Amorosi Torquato, reggimento artiglieria a cavallo.
Sandri Abner, 2° fanteria.
Zanca Giuseppe, 3° bersaglieri.
Lucchese Tommaso, 7° fanteria.
Bartimmo Pasquale, magazzino casermaggio Barletta.
Cusimano Salvatore, deposito allevamento cavalli Persano (sezione Paternò).
Greco Francesco, tribunale Palermo.

Cunsolo Giuseppe, direzione commissariato XII corpo armata.
Ceribella Ferruccio, 8° artiglieria campagna.
Bonfdei Giuseppe, 15° id. id.
Freda Giovanni, distretto Genova.
Conoscente Salvatore, opificio militare vestiario ed equipaggiamento.
Genta Pilade, 11° fanteria.
Gorno Arturo, 6° alpini.
Tonni Angelo, fuori ruolo (ufficio artiglieria intendenza Tripoli).
Borsella Aminta, distretto Roma (aspettativa infermità).
Iannone Francesco, divisione telritoriale Perugia.
Garello Simone, comando I corpo armata.
Zampella Gaetano, direzione genio Milano.
Minauda Antonio, distretto Milano.
Luciano Achille, sezione commissariato Napoli.
Mundanu Sebastiano, arsenale costruzione artiglieria Napoli
Gibilisco Paolo, fuori ruolo (ufficio commissariato Rodi).
Gabrielli Giuseppe, scuola applicazione cavalieria.
Bruni Ignazio, 52° fanteria.
Martorana Benedetto, legione carabinieri Palermo
Rositani Vincenzo, distretto Roma.
Venturi Augusto, 6° bersaglieri.
Rughini Ernesto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra)
Giordano Pasquale, cavalleggeri Umberto I (23°).
Cerroni Vittorio, divisione territoriale Verona.
Cerchi Luigi, 13° artiglieria campagna.
Formisano Raffaele, ospedale Cava dei Tirreni (Salerno).
Giglio Filippo, direzione commissariato XII corpo armata.
Lerario Orazio, ispettorato generale artiglieria.
Marzi Guglielmo, battaglione specialità genio.
Spagna Arturo, 6° fanteria.
Baricalla Urbano, distretto Cuneo.
Viviani Giovanni, 69° fanteria.
Genocchi Achille, 4° genio.
Tinti Alfredo, direzione genio Genova.
Mandruzzato Arturo, deposito allevamento cavalli del Lazio.
Piccini Ettore, distretto Alessandria.
Andreoni Alceo, polverificio sul Liri.
Tonini Ettore, fuori ruolo (sezione genio Derna).
Mottino Ottavio, direzione genio Alessandria.
Bardesono Antonio, divisione territoriale Torino.
Patetta Guido, stabilimento costruzioni ed esperienze aeronautiche.
Tavecchio Carlo, comando VI corpo armata

Miniohelli Michele, direzione genio Verona.
Gatto-Monticone Cosma Damiano, scuola applicazione cavalleria.
Nebiolo Natalino, distretto Cuneo.
Bancardi Edoardo, id. Alessandria.
Boella Ulisse, id. Ivrea.
Izzo Domenico, 3° genio.
Meoli Sabino, stabilimenti militari pena.
Muzzi Vito, direzione genio Ancona.
Vitacolonna Mardocheo, comando IX corpo armata.
Ferro Nicolò, distretto Genova.
De Paoli Antonio, lancieri di Aosta (16°).
Sanguinetti Pietro, legione carabinieri Firenze.
Gallina Pio Carlo, direzione artiglieria Alessandria.
Buonanno Giovanni, laboratorio pirotecnico Capua.
Lapini Gino, panificio Firenze.
Basaglia Numa, farmacia centrale militare.
Gigante Domenico, 47° fanteria.
Malagoli Umberto, direzione commissariato V corpo armata.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 20 dicembre 1913.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (20 dicembre 1913) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi le note informative modello *A*, anche se gli accettanti risultano nominati da meno di sei mesi; e della

avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Avvertenza. — Siccome gli applicati invitati per l'amministrazione centrale della guerra e che sono inscritti nella lista per anzianità, rilasciarono dichiarazione per concorrere all'impiego di cui trattasi, in conformità dell'articolo 39 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi, si avverte che i medesimi, anche quando non intendano di conseguire la nomina al detto impiego, dovranno sempre rilasciare la relativa dichiarazione di rinunzia in carta non bollata

Uguale dichiarazione dovranno rilasciare anche gli applicati inscritti nella lista per merito che non intendessero conseguire la nomina all'impiego di cui trattasi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **509**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme amministrative per la manutenzione, riparazione, rinnovazione e provvista delle bardature, parti di bardature, finimenti ed accessori presso i corpi** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 dicembre 1913.

Il Ministero determina di apportare le seguenti varianti alla circolare n. 229 del corrente anno:

1. Allegato n. 1. — Gruppo di rifornimento delle parti ed accessori di bardatura presso i reggimenti di cavalleria — depennare i seguenti materiali non occorrenti al gruppo stesso:

« 8ª - 664 Brusche di erica. 300
8ª - 713 Spugne pel governo dei quadrupedi 600
8ª - 1023 Cinghie di corda, diverse . . . 30 ».

2. Allegato n. VI. — 3°. *Condizioni speciali di collaudazione* — abrogare i capoversi 2°, 3° e 4° e sostituire i seguenti:

« A parziale modificazione degli accennati capitoli generali d'oneri (mod. 551) si conviene che ai comma 2, 3, 4 e 5, del § 13 siano sostituiti i seguenti:

Spetta al comandante del (1). . . . . di decidere, sentito il parere della commissione di collaudazione, e nei li-

miti stabiliti dal regolamento per il servizio del materiale di artiglieria, se i materiali presentati corrispondono alle condizioni d'appalto e se siano atti all'uso cui sono destinati e pel quale furono approntati.

In caso di rifiuto l'assuntore potrà ottenere una seconda collaudazione, facendone domanda all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria per il tramite del corpo appaltante, cui la domanda stessa dovrà essere presentata per iscritto, entro cinque giorni dalla notificazione dell'esito della prima collaudazione.

Il giudizio già emesso sarà definitivo se la seconda collaudazione non venisse accordata, ovvero se nella seconda collaudazione venisse confermato il rifiuto della prima.

In ogni caso l'assuntore non potrà adire i tribunali per qualsiasi motivo contro l'operato della commissione collaudatrice, del comando del (1) . . . . . dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria ».

Per il Ministro - MIRABELLI.

N. **510**. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 2 dicembre 1913.

1. In applicazione del n. 4 dell'art. 3 della legge dell'8 giugno 1913, n. 601 portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha determinato di indire per il venturo anno 1914 un concorso per esami fra sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'arma stessa.

Il numero dei posti messi a concorso è di 20.

2. I relativi esami, scritti ed orali, avranno luogo alla sede del comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (Torino) tra il 1° ed il 15 agosto 1914.

3. *Presso l'anzidetta scuola viene istituito un corso preparatorio facoltativo, della durata di sei mesi che s'inizierà il 1° febbraio 1914.*

4. Tanto i sottotenenti ammessi a frequentare detto corso preparatorio, quanto gli altri che saranno riconosciuti idonei a prender parte al concorso, dovranno dare gli esami orali per esso prescritti presso il comando della scuola d'applicazione

d'artiglieria e genio, mentre le prove scritte per i non ammessi al corso preparatorio potranno anche essere sostenute presso il comando della divisione nel territorio della quale risiedono.

5. Le modalità del corso (inizio, termine, modo di presentazione delle domande), l'età dei concorrenti ed i documenti che dovranno esibire insieme alla domanda, nonchè le materie d'esame, meno l'eccezione di cui al numero seguente, ecc. ecc sono identiche a quelle già stabilite per l'analogo concorso indetto per i sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria con circolare n. 480 del 20 novembre 1913 contenuta nella dispensa 50ª del *giornale militare* corrente anno, avvertendo che la commissione d'esami sarà presieduta dal comandante del I corpo d'armata.

6 Invece dell'esame sulle *armi portatili e artiglierie*, di cui nella circolare n. 480 succitata, i concorrenti dovranno dare esame sul *tiro delle artiglierie e delle armi portatili* (esame orale di durata 20 minuti; coefficiente 9) in analogia ai programmi vigenti per i sottufficiali d'artiglieria allievi del corso speciale della scuola militare.

Il programma della suindicata materia verrà stampato in una prossima dispensa del *giornale militare*.

7. Il termine ultimo di presentazione delle domande scadrà il 30 dicembre corrente ed i comandi di corpo d'armata trasmetteranno quelle degli aspiranti al corso preparatorio entro il 10 gennaio 1914.

8. Anche per l'amministrazione dei sottotenenti di complemento d'artiglieria chiamati al corso preparatorio varranno le stesse norme date nell'anzidetta circolare n. 480 pei sottotenenti di complemento di fanteria.

Le spese relative agli assegni di cui sopra, dovranno gravare sul capitolo 27 lettera *B* del bilancio, esercizio 1913-14 o corrispondente titolo di bilancio per l'esercizio 1914-15.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **511**. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1884**. — (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1913.

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, facciano passaggio alla milizia mobile

i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1884 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa, quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1°) pei militari, non sottufficiali, di tutte le armi già vincolati alla ferma di cinque anni;

2°) pei militari già appartenenti alla regia marina che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti con le norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nel § 673 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **512**. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria**. — (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1913.

Visti gli articoli 124 e 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che col giorno 31 dicembre corrente anno facciano passaggio alla milizia territoriale:

1°) i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della classe 1880 a qualunque arma appartengono, meno i provenienti dalla regia marina, i quali fecero già passaggio alla detta milizia giusta le disposizioni impartite con la circolare n. 556 del 12 dicembre 1912;

2°) i militari nati nel 1881 già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali, per appartenere al personale ferroviario o alle amministrazioni postali, telegrafiche e ferroviarie dello Stato, furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi;

3°) I militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1883 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali, nonchè tutti i militari in congedo tuttora appartenenti alla 1ª categoria (esclusi egualmente i sottufficiali) delle classi 1881, 1882 e 1883 già ascritti alla ferma di cinque anni (1).

---

(1) Per opportuna norma avvertesi che il n. 3 della disposizione n. 2 del fascicolo 20 della raccolta (bozze di stampa) deve intendersi abrogato.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nel § 674 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **513** - RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari delle classi 1886 e 1887 di cavalleria.** - (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1913.

Questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, i militari di truppa in congedo illimitato delle classi 1886 e 1887 dell'arma di cavalleria siano trasferiti effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti cui appartengono, nelle tabelle di mobilitazione attualmente in vigore (1913).

Nell'eseguire tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (articolo 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **514**. — RECLUTAMENTO. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1913 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1913.

Visto l'articolo 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 dicembre corrente anno, spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nell'anno 1874 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno, pertanto, essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che

siano nati nel 1874, e tenuto presente, per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti sono quelle stabilite nella sezione seconda del capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nel § 85 del regolamento per le matricole.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **515.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 dicembre 1913.

Pel riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale è concesso, con le norme date a suo tempo ai comandanti di corpo d'armata, un assegno combustibile ai militari di truppa, alloggiati fuori caserma in base alle vigenti disposizioni.

Tale assegno non è dovuto ai marescialli, nonchè ai militari di truppa che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione, preferiscono provvederselo per proprio conto.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **516.** — DISPOSIZIONI VARIE — **Sostituzione di un membro della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone.** — (Gabinetto del ministro). — 4 dicembre 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero stesso riguardanti le loro persone; nonchè il R. decreto 30 giugno 1912 che modifica la costituzione della commissione medesima;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1909 relativo alla nomina di membri effettivi della commissione predetta;

DECRETA:

Art. 1.

Il direttore generale nell'amministrazione centrale della guerra Galeazzi comm. dott. Goffredo, collocato a riposo per infermità con R. decreto 9 ottobre 1913, è esonerato dall'ufficio di membro effettivo della commissione predetta.

Art. 2.

Il direttore generale nell'amministrazione centrale della guerra Nardi comm. Adolfo è nominato membro effettivo della commissione stessa.

Dato a Roma, li 4 dicembre 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N **517**. CONCORSI. — **Risultato del concorso d'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche (Istituto centrale aeronautico)**. — (Ispettorato aeronautico). 5 dicembre 1913.

Con riferimento alla circolare n. 432 del *giornale militare ufficiale*, anno corrente, si pubblicano i nomi dei vincitori del concorso di ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche.

Ufficiali.

Gaddi Nestore, capitano 2° genio.
De Lauso Pietro, id. direzione genio Torino.
Scarzella Paolo, id. 4° genio.
Afan de Rivera Pietro, id. di complemento d'artiglieria.
Boyer Giovanni, id. del genio navale.
Orsi Enrico, tenente 13° artiglieria campagna.
Calamani Camillo, tenente 6° genio.
Pannoncini Guido, id. 3 artiglieria campagna.
Andri Armando, id. 1° genio.
Viano Serafino, id. 6° id.
Dal Buono Ugo, id. 3° id.
Fortunato Arturo, id. 6° id.
Carnevale Mario, id. 4° id.

Ingegneri civili.

Ferrari Vittorio.
Guicciardi Giuseppe.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **518.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Esame d'idoneità per l'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 dicembre 1913.

È indetto un esame d'idoneità per l'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari sul programma stabilito dal § 2 della disposizione 3 fascicolo 9 (parte II) della raccolta delle disposizioni in vigore.

La prova scritta sarà data presso la sede di ogni tribunale militare del Regno, nel mese di aprile 1914, nel giorno e nelle ore che verranno a suo tempo annunziati; la prova orale sarà data poi in Roma presso il tribunale supremo di guerra e marina.

Potranno prender parte all'esame i capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano almeno un anno di grado al 1° aprile 1914.

Gli aspiranti dovranno all'uopo inoltrare domanda, in carta bollata da una lira, non oltre il 1° marzo 1914, e potranno corredare la domanda stessa dei titoli di studio ed accademici che ritengano opportuno produrre.

Le domande dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) per la debita via gerarchica, col parere motivato delle competenti autorità militari.

La commissione esaminatrice sarà composta dell'avvocato generale militare - presidente; di due giudici del tribunale supremo di guerra e marina — membri; e di un funzionario di segreteria del tribunale stesso — segretario. La commissione preparerà il tema per la prova scritta e ne trasmetterà copia, sotto sigillo, agli avvocati fiscali presso i singoli tribunali militari.

Gli avvocati fiscali militari dovranno in tempo provvedere i locali, invigileranno alla regolarità della prova e cureranno la sollecita trasmissione all'avvocato generale militare dei lavori, firmati e suggellati dai candidati.

L'avvocato generale militare, ricevuti tutti i lavori, convocherà la commissione per l'esame dei medesimi e farà pervenire al Ministero l'elenco generale di tutti i concorrenti ed una nota speciale di quelli che saranno risultati idonei nella prova scritta e dovranno quindi essere chiamati alla prova orale.

Le nomine nel personale d'istruzione avranno luogo secondo le norme stabilite dalla disposizione sopra citata ed a tale proposito si richiama particolarmente l'attenzione dei concorrenti sul n. 7 della disposizione stessa.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **519** UFFICIALI IN CONGEDO. - **Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento.** (Direzione generale personali ufficiali) 5 dicembre 1913.

In applicazione dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1913 n. 601 e in relazione alle circolari 352 e 475 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina quanto segue:

1. Gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico e a sottotenente veterinario di complemente. potranno ottenere la nomina stessa senza alcun preventivo corso di istruzione militare.

Sono in conseguenza aboliti i corsi di istruzione, di cui l'articolo 4 della citata circolare n. 352, il quale è quindi soppresso.

2. I militari di 1ª categoria o i volontari di un anno, laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria, che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601, possono essere nominati sottotenenti medici o veterinari di complemento e ammessi rispettivamente in tale qualità al corso tecnico della durata di 4 mesi che avrà luogo presso la scuola di applicazione di sanità militare per i medici, o, a quello di eguale durata della scuola di applicazione di cavalleria, pei veterinari.

3. Le domande di nomina degli aspiranti, redatte su carta da bollo da L. 1, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), pel tramite dei distretti militari, non più tardi del 20 dicembre corrente.

4. I comandanti dei distretti daranno tuttavia corso alle domande presentate in tempo utile e non corredate del diploma di laurea per coloro che a quella data non abbiano ancora fatto in tempo a conseguirlo. Tali domande saranno però dal Ministero considerate come decadute, qualora il detto titolo non venga prodotto entro il 28 dicembre detto.

5. Per la documentazione delle domande e per l'accertamento dei requisiti fisici degli aspiranti, valgono le disposizioni contenute nella circolare 352 predetta e nel manifesto annesso, le quali saranno applicabili altresì per la parte riguardante le informazioni riservate da chiedersi sul conto degli aspiranti. Qualunque sia però il risultato delle informazioni, tutte le domande dovranno essere trasmesse al Ministero, il quale si riserva di decidere in merito.

6. Gli aspiranti che saranno nominati sottotenenti medici o

veterinari di complemento dovranno presentarsi alla rispettiva scuola il 15 gennaio p. v. per compiervi il corso tecnico di cui al n. 2 della presente circolare.

7. Compiuto il corso tecnico, i sottotenenti saranno trasferiti ai reggimenti o corpi per prestarvi il servizio di prima nomina che avrà la durata di otto mesi per coloro che siano vincolati alla ferma di un anno, e di quattordici mesi per coloro che siano vincolati a ferma maggiore. In detto periodo di servizio non va computato il tempo trascorso presso le scuole.

Ad evitare però che qualche sottotenente di complemento trascuri di seguire i corsi delle scuole predette colla voluta assiduità, si determina che quelli che non ne superino gli esami finali dovranno ripeterli dopo tre mesi, riservandosi questo Ministero di trattenerli in servizio tre mesi di più.

8. I comandanti dei distretti avranno cura di dare la massima e sollecita diffusione alla presente circolare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,30

(2920) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1913 — 13 dicembre

1913 DICEMBRE 8. - N. 530. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Vol. III — Istruzione tattica — Fascicolo I — Batterie da campagna, pesanti campali ed a cavallo . *Pag.* 1542

» 8. » 531. — TRASPORTI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle deviazioni . . . . . » 1543

» 9. - » 532. — EQUIPAGGIAMENTO. — Pacchetto da medicazione per l'ufficiale in guerra . . . » 1543

» 9. - » 533. — DISCIPLINA MILITARE. — Divieto di rilasciare ad autorità non appartenenti al R. esercito, copie di atti di rassegna ed estratti dei registri nosologici . . . . » 1544

» 10. - » 534. — SERVIZIO DEL GENIO. — Progetti di massima riguardanti caserme per truppe di cavalleria ed artiglieria . . . . . » 1545

» 12. - » 535. — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1914. — Sessione straordinaria di esperimenti . . . . . » 1545

» 12. - » 536. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di sezioni aerostatiche e fotoelettriche provvisorie per l'artiglieria da fortezza . . . . . » 1546

» 12. - » 537. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Razioni foraggio e indennità cavalli agli ufficiali superiori in aspettativa speciale » 1549

» 12. - » 538. — MATRICOLA. — Data del rimpatrio definitivo dei militari dalla Libia e dalle Isole dell'Egeo . . . . . » 1549

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 52ª. — La data di pubblicazione della detta dispensa, *invece di:* 6 novembre, *dev'essere:* 6 dicembre.

CIRCOLARE N. **520**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Vol. III — Istruzione tattica — Fascicolo I — Batterie da campagna, pesanti, campali ed a cavallo.** — (Pubblicazione n. 121). — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 dicembre 1913.

È stato pubblicato il fascicolo I del volume III del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna che tratta dell'istruzione tattica dei reparti non da montagna.

Rimangono così abolite:

l'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo, edizione 1905.

il regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo: Istruzione sul cannone da 75 mod. 906 — edizione 1910 (bozze di stampa).

La nuova pubblicazione sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel modo indicato dalla circolare 407 del corrente anno per il volume II dello stesso regolamento.

Inoltre tutti i reggimenti da campagna, pesanti campali ed a cavallo che hanno in consegna le dotazioni di pubblicazioni per i comandi di reggimento, gruppo e batteria di milizia mobile richiederanno al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) le copie loro occorrenti per i suddetti comandi, in ragione di una per cadauno.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,80.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **521**. — TRASPORTI. — **Aggiunte e varianti all'elenco delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 dicembre 1913.

Con recente disposizione la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha apportato le seguenti aggiunte e varianti all'elenco delle deviazioni, riprodotto nell'allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, edizione 1911 e

nell'allegato n. 2 alla disposizione n. 4 del fascicolo 18 della raccolta. Quindi nelle citate pubblicazioni devesi:

a) *Aggiungere*:

Percorsi da	a (o viceversa)	Via più breve	Deviazione	Km. di maggior percorso
Asti	Cavallermaggiore	Castagnole–Bra	Trofarello	10
Terni	Terontola	Foligno	Orte	4

b) *Modificare*:

Percorsi da	a (o viceversa)	Via più breve	Deviazione	Km. di maggior percorso
Bergamo	Parma	Rovato-Piadena	Treviglio-Milano-Lodi	38
			o Usmate - Milano-Lodi	25
Bologna	Salerno	Termoli–Campobasso	Firenze-Roma-Napoli	61
Ferrara	Salerno	Ravenna - Termoli-Campobasso - Benevento	Bologna-Firenze-Roma-Napoli.	94

Il Ministero riservasi di pubblicare in seguito il fascicoletto di varianti al regolamento ed al fascicolo precitati.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **522**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pacchetto da medicazione per l'ufficiale in guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1913.

Il Ministero ha determinato che l'ufficiale in guerra sia provvisto del pacchetto da medicazione mod. 1908.

La distribuzione, all'atto della mobilitazione, dovrà essere eseguita a cura degli enti che provvedono alla costituzione, parziale o totale, di ciascun comando, riparto, o servizio mobilitato, sia esso indicato dall'indice di mobilitazione o da altri documenti di mobilitazione.

Sulla base di quanto precede, tutti i comandi, direzioni, uffici ecc. residenti in Italia richiederanno subito agli ospedali stanziati nelle sedi di comando di corpo d'armata i pacchetti loro occorrenti, sia per gli ufficiali in attività di servizio, sia per quelli in congedo che dovranno affluire ai comandi divisioni od uffici mobilitati, con un'aliquota del 5 % in più, per poter far fronte ad eventuali imprevisti aumenti di forza negli ufficiali.

Le dotazioni di pacchetti da medicazione così costituite per gli ufficiali saranno tenute separate da quelle destinate alla truppa.

Gli ospedali dei primi sei corpi d' armata preleveranno, i pacchetti loro richiesti, all' ospedale militare di Milano; gli altri, all'ospedale militare di Roma.

La cessione dei pacchetti fra gli ospedali, e quella fra gli ospedali e i corpi, direzioni, ecc. saranno effettuate con passaggio di carico.

I presidi della Libia richiederanno i pacchetti all'intendenza del corpo di occupazione, che li farà prelevare in una sol volta presso l'ospedale militare di Roma, dal dipendente deposito di materiale sanitario e veterinario di Napoli Questo poi cederà ed invierà subito i pacchetti ai suddetti presidi, che li distribuiranno agli ufficiali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **523.** DISCIPLINA MILITARE — **Divieto di rilasciare ad autorità non appartenenti al R. esercito, copie di atti di rassegna ed estratti dei registri nosologici** (Segretario generale — Divisione stato maggiore). 9 dicembre 1913.

A parziale modificazione della circolare n. 831 del *giornale militare* 1908, il Ministero avverte, che ferma restando la prescrizione contenuta nella circolare succitata relativa alla proibizione fatta alle autorità dipendenti di rilasciare copie di atti di rassegna e di estratti di registri nosologici, ad autorità non appartenenti al R. esercito si riserva per casi eccezionali, la facoltà di consentire che tali documenti siano rilasciati ad autorità governative.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **524**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Progetti di massima riguardanti caserme per truppe di cavalleria ed artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). 10 dicembre 1913.

È intendimento del Ministero che, tutti i progetti di massima riguardanti costruzioni o sistemazioni di caserme per cavalleria ed artiglieria, siano sempre esaminati dagli ispettori generali di cavalleria ed artiglieria per quanto ha tratto specialmente alla disposizione dei vari servizi ed al loro funzionamento.

Con riserva pertanto di modificare a suo tempo il § 232 della istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare (1° marzo 1902) si prescrive che i detti progetti, prima di essere dai comandi di corpo d'armata inoltrati al Ministero, siano sottoposti all'esame degli accennati ispettori affinchè possano esprimere il loro parere.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **525**. AVANZAMENTO. — **Limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1914 — Sessione straordinaria di esperimenti.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 12 dicembre 1913.

In conformità con le prescrizioni contenute nel § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed a parziale modificazione della circolare n. 108 del *giornale militare ufficiale* c. a., il Ministero determina che il limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento a scelta per il 1914 sia portato a tutto il 31 dicembre 1911.

Quelli fra i tenenti colonnelli inclusi nel predetto limite che ancora non abbiano subito l'esperimento di cui all'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601 (circolare n. 269 del *giornale militare ufficiale* c. a.) verranno chiamati ad una sessione straordinaria di esperimenti che avrà inizio nei primi giorni del p. v. gennaio, secondo modalità che il Ministero si riserva di comunicare con apposita circolare.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **526.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione di sezioni aerostatiche e fotoelettriche provvisorie per l'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 dicembre 1913.

1). Con la data del 1° gennaio 1914 saranno instituite, in via di esperimento:

presso il battaglione specialisti del genio — una sezione aerostatica speciale;

presso il 2° battaglione del 6° reggimento genio (reparto automobilisti — distaccamento di Roma) — una sezione fotoelettrica speciale;

allo scopo di provvedere alla istruzione tecnica del personale di artiglieria destinato alla manutenzione ed all'impiego dei materiali aerostatici e fotoelettrici in dotazione ai servizi propri dell'artiglieria da fortezza (parco d'assedio - piazze forti e sbarramenti).

Le loro formazioni risultano dall'allegato *A*, annesso alla presente circolare.

2). Il personale — ufficiali, sottufficiali di carriera e truppa — di entrambe le sezioni sarà tutto formato da personale di artiglieria.

Gli ufficiali saranno tratti dai quadri di reggimenti di artiglieria, su proposta dell'ispettorato generale di artiglieria, e saranno comandati presso i reparti del genio detti, sempre però rimanendo effettivi ai loro reggimenti; i sottufficiali ed il personale di truppa per il primo impianto delle due sezioni saranno assegnati secondo particolari disposizioni che il Ministero si riserva di impartire alle autorità interessate; saranno però tutti trasferiti effettivi al 3° reggimento di artiglieria da fortezza ed aggregati ai reparti del genio.

A cominciare, però, dal 1914, l'assegnazione delle reclute che esercitano mestieri speciali, di cui all'allegato *A*, sarà fatta dal Ministero (Direzione generale leva e truppa) su richiesta dei corpi interessati (battaglione specialisti del genio e 6° reggimento genio), sempre però destinando le reclute stesse effettive al 3° reggimento artiglieria da fortezza e solo aggregate ai reparti del genio sopra accennati.

3). Le due sezioni dipenderanno dai reparti del genio di cui al comma 1) per cura dei quali sarà provveduto al necessario addestramento tecnico speciale, secondo le direttive che saranno all'uopo concretate fra i competenti ispettorati generale d'artiglieria e genio, e l'ispettorato aeronautico.

4). Annualmente, al personale delle due sezioni, sarà impartito per un periodo di tempo da stabilirsi dall'ispettorato generale d'artiglieria — una sommaria istruzione sul servizio, puntamento e tiro delle bocche da fuoco di medio calibro

Tale istruzione sarà svolta presso il 3° reggimento artiglieria da fortezza (costa e fortezza) e durante tale periodo la truppa cesserà temporaneamente dall'aggregazione ai reparti del genio.

In via transitoria, per il personale di primo impianto delle due sezioni, tale istruzione verrà svolta durante il mese di gennaio 1914 e parte del successivo mese di febbraio, secondo le disposizioni che impartirà l'ispettorato generale d'artiglieria.

5). A partire dal 1914, presso le due sezioni, verrà provveduto allo svolgimento di appositi corsi per l'addestramento del personale — ufficiali, sottufficiali e truppa — di artiglieria occorrente ai bisogni di mobilitazione per i servizi aerostatici e fotoelettrici del parco d'assedio, delle piazze forti e degli sbarramenti.

6). Entrambe le sezioni interverranno alle ordinarie esercitazioni dell'artiglieria da fortezza.

7) Circa gli assegni, le indennità, i soprassoldi, ecc., da corrispondere al personale delle due sezioni, il Ministero si riserva di emanare ulteriori disposizioni.

8). L'equipaggiamento individuale pel personale di truppa delle due sezioni sarà quello prescritto per i reggimenti d'artiglieria da fortezza, con l'avvertenza che l'armamento sarà invece quello stabilito pel 10° reggimento artiglieria da fortezza (assedio).

Per il Ministro — MIRABELLI.

ALLEGATO *A*

TABELLA *provvisoria di formazione della sezione aerostatica e della sezione fotoelettrica speciali per l'artiglieria da fortezza.*

	Sezione	
	aerostatica	fotoelettrica
Comandante (capitano)	1	1
Ufficiali subalterni	3	4
Totale ufficiali	4	5
Sottufficiali di carriera	2	2
Sergenti di leva o volontari	3	4 (2)
Caporali maggiori di compagnia	4	6
Caporali maggiori o caporali di contabilità	1	1
Caporali	8	12 (3)
Trombettieri	2	2
Soldati	101 (1)	47 (4)
Totale sottufficiali e truppa	121	74
Quadrupedi di ufficiali	4	5

(1) Di cui: 4 motoristi pratici del funzionamento dei motori a scoppio, 4 elettricista, 2 aggiustatori meccanici, 2 cordai, 2 sarti, 2 falegnami. — I rimanenti da trarsi dalle seguenti professioni: studenti, lavoratori in ferro, lavoratori in legno, minatori, cordai, ginnasti, uomini di fatica, contadini.

(2) Abilitati a condurre automobili.

(3) 4 motoristi ed 8 elettricisti.

(4) Di cui: 8 motoristi, 16 elettricisti, 4 aggiustatori meccanici, 2 sarti, 4 falegnami

N. **527**. – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Razioni foraggio e indennità cavalli agli ufficiali superiori in aspettativa speciale** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 dicembre 1913.

In relazione a quanto è stabilito, per i capitani delle varie armi collocati in aspettativa speciale, dalla disposizione n. 9 del fascicolo n. 27 della raccolta (bozze di stampa) e dalla circolare 398 del 1909, si avverte che anche gli ufficiali superiori collocati in tale posizione per effetto dell' art. 29 della legge 8 giugno 1913, n. 601, conservano il diritto alle razioni foraggio ed all'indennità cavalli per soli 30 giorni

Per il Ministro — MIRABELLI.

N **528**. – MATRICOLA. — **Data del rimpatrio definitivo dei militari dalla Libia e dalle isole dell' Egeo.** — (Direzione generale leva e truppa) — 12 dicembre 1913.

Nell'intento di eliminare alcuni dubbi sorti nell'applicazione della circolare n. 354 del corrente anno, questo Ministero, a complemento delle disposizioni ivi contenute, determina quanto segue:

La licenza di convalescenza che possono avere ottenuto dalle competenti autorità territoriali dopo il loro sbarco in Italia, i militari rimpatriati definitivamente dalla Libia o dall'Egeo, non deve avere alcuna influenza sulla data del loro rimpatrio definitivo, la quale dovrà perciò coincidere per detti militari con quella del loro sbarco in uno dei porti del Regno.

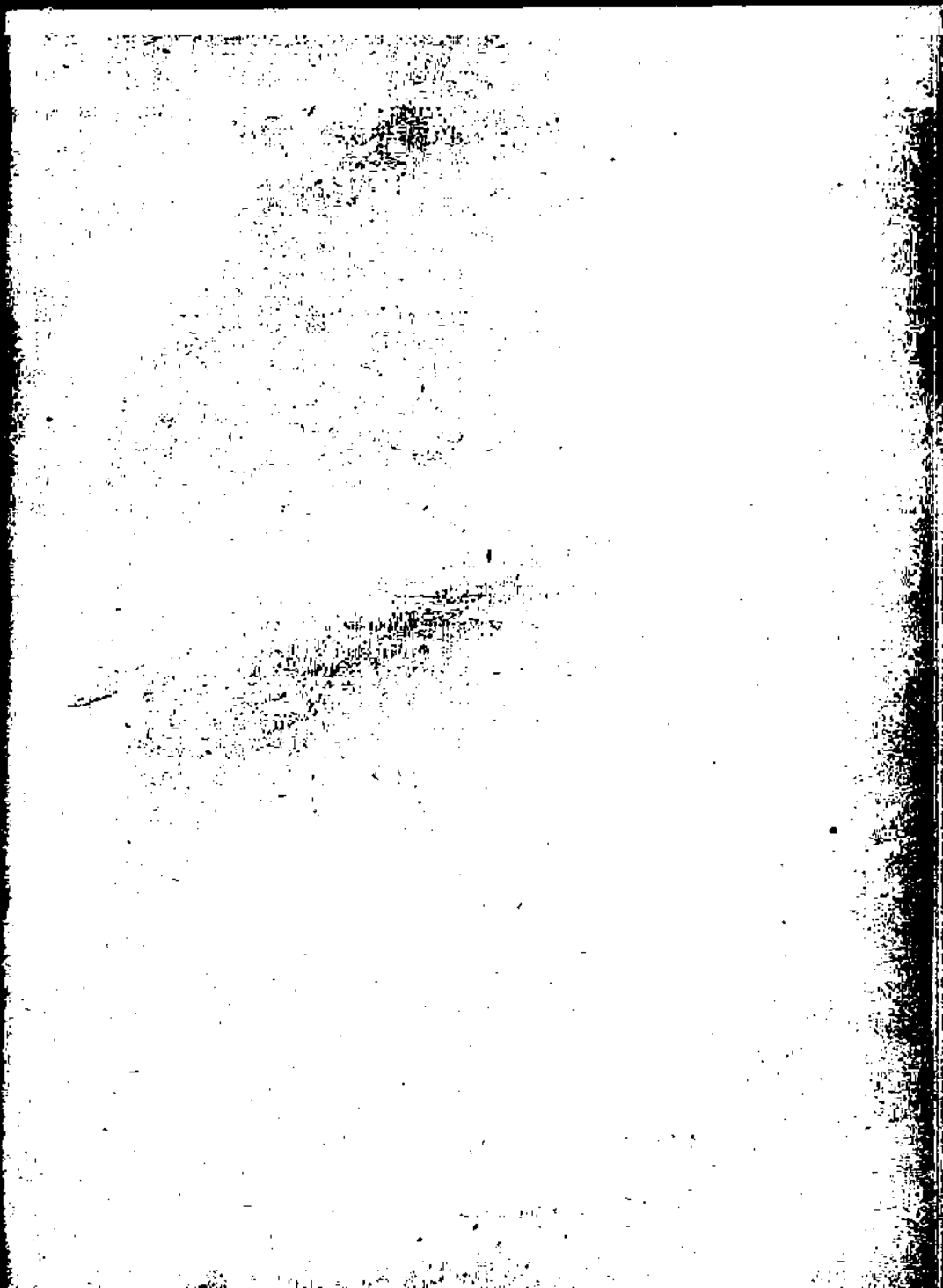
Pei militari invece rientrati per malattia o per ferite, i quali ottennero il rimpatrio definitivo mentre si trovavano negli stabilimenti sanitari in Italia, la data di rimpatrio deve corrispondere con quella dell'ordine dell'autorità che considerò detti militari come rimpatriati definitivamente; e ciò anche se avessero ottenuto, dopo il loro sbarco in Italia, una licenza di convalescenza.

Per coloro infine che da un ospedale della Libia o dell'Egeo rimpatriarono per essere ricoverati in altro stabilimento sanitario del Regno, senza che per essi fosse stato determinato il rimpatrio definitivo, e che all'uscita dai luoghi di cura non vennero rinviati in Libia o nell'Egeo, ma ai rispettivi corpi

in Italia, la data del rimpatrio definitivo deve coincidere con quella della loro uscita dal luogo di cura per essere inviati ad un corpo.

Per quanto poi concerne le conseguenti variazioni matricolari si terranno opportunamente presenti le formule contenute nella precedente circolare n. 354 del corrente anno.

Per il Ministro — MIRABELLI.



Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2944) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1913 — 20 dicembre

1913 DICEMBRE 17. - N. **529**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra . . . . . Pag. 1551

» 17 - » **530**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il combattimento. . . . . » 1553

» 17. - » **531**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 75 mod. 906. . . . » 1559

» 17. - » **532**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso speciale d'istruzione presso l'istituto geografico militare . . . . . » 1560

» 17. - » **533**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregio per il berretto dei marescialli delle truppe da montagna. . . . . » 1561

» 18 » **534**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . » 1561

» 18. - » **535**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Esecuzione di contratti per fornitura di viveri alle truppe per l'anno 1914. . . . . » 1562

» 18. - » **536**. — ARMI, MUNIZIONI E SUPERTERIE. — Soppressione di documenti periodici . . . . » 1563

» 18. - » **537**. — CAVALLI. — Assegnazione ed acquisto di cavalli da carica . . . . . » 1563

» 19. » **538**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria e artiglieria da inscrivere nel quadro di avanzamento pel 1914. — Sezione straordinaria. . . » 1564

» 19. - » **539**. — RECLUTAMENTO. — Spese di leva. . . . » 1566

AVVISO. — *Allante del materiale d'artiglieria* per il biennio 1913-14. . . . . » 1568

AVVISO. — *Rivista d'artiglieria e genio* . . . . . » 1568

AVVISO. — *Giornale militare* e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1914 . . . . . » 1568

AVVISO. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1914 » 1569

CIRCOLARE N. **529**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra**. — (Pubblicazione n. 131. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 dicembre 1913.

È stata pubblicata *l'edizione definitiva* delle « Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra », edizione che sostituisce quella corrispondente diramata in bozze nel maggio 1910, la quale deve ritenersi abrogata.

Il nuovo fascicolo sarà diramato nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore
Comandi d'armata e comandi territoriali

Comando del corpo di stato maggiore	copie	50
Uffici dei generali designati pel comando di una armata	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	3
Id. di divisione territoriale	»	3
Id. del genio	»	2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	3
Id. id. d'artiglieria	»	6
Id. id. del genio	»	3
Id. delle costruzioni di artiglieria	»	2
Id. delle truppe da montagna	»	2
Id. di sanità militare	»	2
Id. dei servizi di commissariato	»	1
Id. del genio militare della regia marina	»	3

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	2
Id. della legione allievi	»	1
Comandi di legione territoriale	»	1
Id. di divisione	»	1
Id. di compagnia	»	1
Id. di tenenza	»	1
Id. di compagnia e squadrone della legione allievi	»	1
Id. dello squadrone carabinieri guardie del Re	»	1

Arma di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie	3
Id. di brigata	»	2
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione (Ministero della guerra)	»	2
Comandi di reggimento	»	2
Id. di deposito	»	1
Id. di battaglione e di distaccamento di più squadroni	»	1
Id. di compagnia, squadrone e nuclei di milizia mobile	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza	copie	2
Id. di reggimento	»	2
Id. di deposito	»	1
Id. di gruppo, di compagnia treno e automobilisti	»	1
Id. di batteria e compagnia	»	1

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	2
Id. di reggimento del genio	»	2
Id. di deposito	»	1
Id. di battaglione	»	1
Id. di compagnia	»	1
Comando del battaglione specialisti	»	1
Id. id. aviatori	»	2
Id. di compagnia specialisti	»	1
Id. id. aviatori	»	1
Id. id. treno.	»	1

Direzioni e stabilimenti di artiglieria.

Direzione delle esperienze d'artiglieria	copie	1
Direzioni di artiglieria	»	1
Arsenali di costruzione	»	1
Officine di costruzione	»	1
Fabbriche d'armi	»	1
Laboratorio di precisione	»	1
Laboratori pirotecnici	»	1
Polverifici	»	1
Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria	»	1

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	copie	1
Sottodirezioni del genio	»	1
Uffici delle fortificazioni	»	1
Direzioni staccate	»	1
Id. autonome per la regia marina	»	1
Ufficio autonomo per la regia marina.	»	1
Officina di costruzioni del genio	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	12
Id. della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	2
Id. in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	8
Id. in 2° dell'accademia militare	»	12
Id. della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	4
Id. della scuola militare	»	20
Id. della scuola d'applicazione di sanità militare	»	4
Id. della scuola di applicazione di fanteria	»	8
Id. della scuola centrale di artiglieria da campagna	»	4
Id. della scuola centrale di artiglieria da fortezza	»	4
Id. della scuola di applicazione di cavalleria	»	4
Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	»	1
Comandi di collegio militare	»	5
Istituto geografico militare	»	2

Distretti militari.

Comandi di distretto militare	copie	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena	copie	1

Piazze forti, fortezze costiere e forti di sbarramento.

Comando di piazza forte, di fortezza costiera e di piazza forte marittima	copie	1
Id. di forte di sbarramento	»	1

Comandi, uffici e commissioni varie.
Tribunali militari e biblioteche.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	1
Commissioni militari di linea	»	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	1
Tribunali territoriali	»	1
Biblioteche militari	»	1

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	copie	5
Id. del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana	»	5
Comandi di corpo d'occupazione in Tripolitania e in Cirenaica (1)	»	15
Comando della 6ª divisione speciale	»	3
Comandi di brigata (o corrispondenti) del corpo di occupazione in Libia	»	1
Intendenza del corpo d'occupazione della Libia	»	5

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,75.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

(1) Anche per i comandi dipendenti retti da ufficiali generali.

N. **530**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per il combattimento.** — (Pubblicazione n. 132). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 dicembre 1913.

È stata pubblicata l'*edizione definitiva* delle « Norme per il combattimento », edizione che sostituisce quella corrispondente diramata in bozze nel luglio 1911, la quale deve ritenersi abrogata.

Il nuovo fascicolo sarà diramato nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore.
Comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	50
Uffici dei generali designati pel comando di un'armata	»	3
Comandi di corpo d'armata	»	5
Id. di divisione territoriale	»	6
Id. del genio	»	3

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	5
Id. id. d'artiglieria	»	8
Id. id. del genio	»	6
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	2
Id. delle truppe da montagna	»	3
Id. di sanità militare	»	2
Id. dei servizi di commissariato	»	2
Id. del genio militare della regia marina	»	3

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	5
Id. della legione allievi	»	4
Comandi di legione territoriale	»	2
Id. di divisione	»	2
Id. di compagnia	»	1
Id. di tenenza	»	1
Id. di compagnia e squadrone della legione allievi	»	4
Comando dello squadrone carabinieri guardie del Re	»	5

Armi di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie	3
Id. di brigata	»	2
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione (Ministero guerra)	»	2
Comandi di reggimento	»	4
Id. di deposito	»	2
Id. di battaglione e di distaccamento di più squadroni	»	2
Comandi di compagnia, squadrone e nuclei di milizia mobile	»	4
Sezioni di deposito di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	2
Id. di reggimento	»	4
Id. di deposito	»	2
Id. di gruppo, di compagnia treno e automobilisti	»	2
Id. di batteria e compagnia	»	3

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	2
Id. di reggimento del genio	»	4
Id. di deposito	»	2
Id. di battaglione	»	2
Id. di compagnia	»	4
Id. del battaglione specialisti	»	2
Id. del battaglione aviatori	»	2
Id. di compagnia specialisti	»	4
Id. di compagnia aviatori	»	4
Id. di compagnia treno	»	2

Direzioni e stabilimenti di artiglieria.

Direzioni delle esperienze di artiglieria	copie	1
Direzioni di artiglieria	»	2
Arsenali di costruzione	»	1
Officine di costruzione	»	1
Fabbriche d'armi	»	1
Laboratorio di precisione	»	1
Laboratori pirotecnici	»	1
Polverifici	»	1
Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria	»	1

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	copie	2
Sottodirezioni del genio	»	1
Uffici delle fortificazioni	»	1
Direzioni staccate	»	1
Direzioni autonome per la regia marina	»	1
Ufficio autonomo per la regia marina	»	1
Officina di costruzione del genio	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie	2
Id. di ospedale principale	»	2
Id. di ospedale succursale	»	2
Farmacia centrale militare	»	1
Compagnie di sanità	»	2
Depositi di convalescenza	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	1
Sezioni staccate di commissariato militare	»	1
Ufficio locale di commissariato militare	»	1
Panifici militari	»	1
Magazzini di casermaggio principali e succursali	»	1
Compagnie di sussistenza	»	2

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	12
Id. della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	2
Id. in 2° della scuola di applicazione d'artiglieria e genio	»	8

Comando in 2° dell'accademia militare	copie	12
Id. della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	4
Id. della scuola militare	»	20
Id. della scuola di applicazione di sanità militare	»	4
Id. della scuola di applicazione di fanteria	»	8
Id. della scuola centrale di artiglieria da campagna	»	4
Id. della scuola centrale di artiglieria da fortezza	»	4
Id. della scuola di applicazione di cavalleria	»	4
Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	»	12
Comandi di collegio militare	»	10
Istituto geografico militare	»	2

Distretti militari.

Comandi di distretto militare	copie	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena	copie	2
Compagnie di disciplina	»	2
Comando del reclusorio militare	»	2
Comando del carcere militare	»	2

Piazze forti, fortezze costiere e forti di sbarramento.

Comandi di piazza forte, di fortezza costiera e forti di sbarramento	copie	1
Id. di forte di sbarramento	»	1

Comandi, uffici e commissioni varie. Tribunali militari e biblioteche.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie	2
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	1
Commissioni militari di linea	»	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	1
Tribunali territoriali	»	1
Biblioteche militari	»	1

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	copie	15
Id. del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana	»	5

Comandi di corpo d'occupazione in Tripolitania e Cirenaica (1) . . . . . copie 18
Comando della 6ª divisione speciale . . . . . » 5
Comandi di brigata (o corrispondenti) del corpo di occupazione in Libia. . . . . » 1
Intendenza del corpo di occupazione della Libia . . » 10

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,80.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

(1) Anche per i comandi dipendenti retti da ufficiali generali.

N. **531.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il cannone da 75 mod. 906.** — (Pubblicazione n. 134). — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 dicembre 1913.

È stato pubblicato il volume contenente le tavole di tiro per il cannone da 75 mod. 906 che sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nel modo più sotto indicato.

I reggimenti d'artiglieria da campagna interessati richiederanno inoltre al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio - Divisione artiglieria) una copia della sopradetta pubblicazione per cadaun comando di reggimento, di gruppo o di batteria di milizia mobile alla cui mobilitazione essi debbono provvedere.

Uffici dei generali designati pel comando di un'armata copie 1
Comandi di corpo d'armata . . . . . » 1
Ispettorato generale d'artiglieria. . . . . » 6
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria. . . . . » 3
Reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . . » 1
Reggimenti d'artiglieria pesante campale. . . . . » 5
Reggimenti d'artiglieria da montagna. . . . . » 6
Reggimenti d'artiglieria a cavallo . . . . . » 20
Reggimenti d'artiglieria da campagna 4°, 11°, 12°, 21°, 23°, 24°, 26°, 28° . . . . . » 5
Reggimenti d'artiglieria da campagna 5°, 6°, 7°, 10°, 16°, 17°, 19°, 22°, 25°, 27°, 32°, 36° . . . . . » 12
Reggimenti d'artiglieria da campagna 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15°, 18°, 20° . . . . . » 16
Direzioni d'artiglieria . . . . . » 1
Arsenali e officine di costruzione d'artiglieria . . . . » 1

Direzione delle esperienze d'artiglieria . . . . . copie 2
Istituto geografico militare . . . . . » 8
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare . . . . . » 1
Scuola di guerra . . . . . » 2
Scuola militare . . . . . » 3
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 4
Comando in 2° dell'accademia militare . . . . . » 4
Scuole centrali d'artiglieria . . . . . » 2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,40.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **532.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso speciale d'istruzione presso l'istituto geografico militare**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 dicembre 1913.

Nel prossimo anno 1914 avrà luogo presso l'istituto geografico militare un corso speciale di istruzione colle seguenti modalità:

1. Il corso si inizierà il 1° febbraio 1914 e avrà la durata di un anno.

2. Il corso non avrà solo lo scopo di abilitare ufficiali ad addestrarsi nel rilevamento topografico, ma altresì di dare ad essi le prime nozioni di geodesia, nonchè quelle sui varii altri servizi dell'istituto.

3. Al corso saranno ammessi ufficiali subalterni delle armi di fanteria, artiglieria e genio in numero non superiore ai 30 e che abbiano almeno sei anni di spalline.

4. Gli ufficiali che intendano concorrere all'ammissione al corso ne faranno domanda al proprio comandante di corpo il quale inoltrerà la domanda alla direzione dell'istituto non più tardi del 10 gennaio p. v. corredandola dei seguenti documenti:

a) libretto personale,

b) giudizio sul grado di attitudine e di passione per il servizio dell'istituto in genere, indicando anche per quale ramo di servizio l'ufficiale avrebbe maggiore disposizione, e corredando tale giudizio di tutti quegli elementi che si avessero come la presentazione di pubblicazioni o studi al ri-

guardo fatti dagli ufficiali, schizzi e saggi di disegno topografico, ecc

5. Una commissione nominata dal direttore dell'istituto e da esso presieduta procederà all'esame dei documenti di cui al numero precedente e formerà un elenco degli ufficiali idonei all'ammissione, elenco da trasmettersi entro il 20 gennaio p. v. al Ministero.

6. I nomi degli ufficiali ammessi saranno dal Ministero pubblicati nel *bollettino ufficiale*

7. Gli ufficiali che al termine del corso risultassero idonei saranno trattenuti all'istituto specializzandoli, se del caso e a seconda delle attitudini, nei varii rami di servizio. Quelli che non diano affidamento di buona riuscita saranno fatti rientrare al corpo anche prima del termine del corso.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 533. EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregio per il berretto dei marescialli delle truppe da montagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 dicembre 1913.

In relazione alla circolare 483 del corrente anno questo Ministero determina che i marescialli delle truppe da montagna facciano uso sul berretto dello stesso fregio adottato per il cappello di feltro con la circolare 271 del 1912.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 534. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 dicembre 1913.

Nel gennaio p. v. sarà iniziato un corso teorico pratico per i sottufficiali che hanno fatto domanda per l'impiego di assistente di 5ª classe nel genio militare, retribuito con lo stipendio di L. 1500 annue.

A detto concorso possono anche prender parte tutti i sottufficiali che hanno fatto domanda d'impiego civile e sono in attesa di conseguirlo, nonchè tutti quelli che fino al 31 dicembre del corrente anno si trovano nelle condizioni di poter

chiedere l'impiego civile a termine dell'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, 17 novembre 1912.

A tal'uopo costoro dovranno presentare apposita domanda per via gerarchica non più tardi del 31 dicembre anzidetto.

Le autorità militari segnaleranno telegraficamente al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) i nomi dei sottufficiali che presenteranno tali domande e trasmetteranno le domande stesse colla maggiore possibile sollecitudine.

I sottufficiali i quali intendono concorrere all'impiego in parola saranno sottoposti, in quel numero che il Ministero riterrà opportuno, all'esame preliminare di cui agli articoli 2 e 5 del regolamento per il personale degli assistenti del genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1326.

Coloro che avranno sostenuto con esito favorevole detto esame, dovranno successivamente prender parte al corso teorico-pratico di cui all'art. 3 del citato regolamento.

Coloro che compiranno con buon esito il corso teorico-pratico, verranno inviati presso gli uffici militari per subirvi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

I sottufficiali che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti del genio di 5ª classe fino alla concorrenza dei posti disponibili e secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Le autorità militari avranno cura di dare comunicazione della presente circolare a tutti i sottufficiali interessati.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **535**. SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Esecuzione di contratti per fornitura di viveri alle truppe per l'anno 1914**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 dicembre 1913.

Considerata l'impossibilità di render perfetta, entro il corrente anno, l'approvazione di tutti i contratti per la fornitura dei viveri alle truppe per l'anno 1914, questo Ministero, valendosi della facoltà concessa dall'art. 24 della legge 17 luglio 1910 n. 511, determina che la loro esecuzione abbia principio, per tutti i presidi, dal 1° gennaio prossimo anche se i corpi, direzioni, istituti ecc., non avranno ancora ricevuto partecipazione della prescritta approvazione.

Per il Ministro — MIRABELLI

N. **536**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Soppressione di documenti periodici.** — (Direzione generale artiglieria e genio). 18 dicembre 1913.

A modificazione della circolare n. 430 del *giornale militare* del 1912, il Ministero prescrive che d'ora in avanti non si effettui più, al 1 di ogni mese, la trasmissione dell'elenco dei materiali del gruppo *C* ricevuti per ritiro fattone ai congedati reduci dalla Libia, od, in qualsiasi modo, versati o pervenuti alle amministrazioni militari.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **537**. CAVALLI. — **Assegnazione ed acquisto di cavalli di carica.** — (Ispettorato ippico). — 18 dicembre 1913.

Per l'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 146 del 22 ottobre 1913, si comunica quanto appresso:

Il periodo di tempo prescritto nei numeri 12 e 13 della predetta circolare per ottenere la facoltà di acquisto del cavallo di carica decorre dalla data in cui esso fu effettivamente assegnato come tale

Il prezzo di cessione deve essere quello di stima fissato a termini dei numeri 14 e 18 della circolare precitata, sotto deduzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio da che il cavallo è in consegna come di carica all'ufficiale che lo acquista.

Per gli ufficiali però che all'atto della pubblicazione della precitata circolare si trovavano ad avere già in consegna il cavallo di carica, la deduzione dei dodicesimi incomincierà a decorrere dalla data della stima prescritta dal su richiamato n. 18.

A termini del n. 15 di detta circolare i cavalli di carica acquistati dagli ufficiali restano vincolati d'agevolezza e non possono essere venduti al commercio che dopo compiuta l'età di 12 anni, salvo sopravvenuta inabilità al servizio.

S'intende però che anche quelli acquistati in età superiore ai 9 anni dovranno sempre compiere il periodo di vincolo triennale prescritto dal n. 6 dell'*Atto* 179 del 1899 prima che se ne possa eseguire la vendita.

I sottotenenti, pei quali è obbligatorio l'uso del cavallo di carica, e che si trovino ora provvisti di due cavalli di proprietà potranno conservarli fino a che non si disfacciano di uno o non si presenti la necessità di doverlo per qualsiasi ragione sostituire.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **538**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria e artiglieria da inscrivere nel quadro di avanzamento pel 1914. — Sessione straordinaria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 dicembre 1913.

1. Sciogliendo la riserva contenuta nel secondo comma della circolare n. 525 del *giornale militare ufficiale* c. a. si comunicano qui di seguito le norme esecutive per gli esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti i tenenti colonnelli di cavalleria ai quali si riferiva la circolare predetta.

Con questi ufficiali verranno pure sottoposti agli esperimenti alcuni tenenti colonnelli di fanteria e di artiglieria che non poterono partecipare alla sessione indetta con la circolare n. 331 del *giornale militare ufficiale* c. a., per motivi di salute, o per essersi trovati in aspettativa.

2. Nel corso degli esperimenti si osserveranno le prescrizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1913, n. 910; la manovra si svolgerà in un solo periodo, ed il direttore ne stabilirà la durata.

3. Gli ufficiali generali ed i tenenti colonnelli che dovranno prender parte alla manovra saranno suddivisi come segue:

Direzione.

S. E. il tenente generale Cadorna conte Luigi, designato pel comando di un'armata in guerra.

Maggiore generale Secco comm. Luciano, comandante artiglieria fortezza Mantova.

Maggiore generale Mossolin comm. Evaristo, id. 2ª brigata cavalleria.

Maggior generale Bertotti comm. Emilio, id. brigata Forlì.

Partito rosso.

Tenente generale Porro comm. Carlo, comandante divisione territoriale di Milano. — *Comandante del partito.*

Maggior generale Raspi comm. Alessandro, id. scuola di applicazione di fanteria.

TENENTI COLONNELLI.

Romanelli cav. Giovanni, 89° fanteria.

Gobbi cav. Andrea, 81° id.

Campeis cav. Enrico, lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

Casanuova Ierserinch cav. Arturo, id. di Mantova (25°).

Selby cav. Gualtiero, cavalleggeri Umberto I (23°).
Pecori Giraldi conte Alfredo, id. di Treviso (28°).
Ferrara cav. Pasquale, 10° artiglieria campagna.

Partito azzurro.

Tenente generale Reisoli comm. Ezio, comandante divisione territoriale di Cuneo — *Comandante del partito.*
Maggior generale Montuori comm. Luca, id. 3ª brigata alpina.

TENENTI COLONNELLI.

Giannitrapani cav. Garibaldi, 85° fanteria.
Sani cav. Ugo, stato maggiore.
Morelli nob. Gregorio, Savoia cavalleria (3°).
Lunghi cav. Oddone, cavalleggeri di Caserta (17ª).
Calderari nob. Guglielmo, id. di Vicenza (24°)
Benvenuti cav. Carlo, artiglieria, aspettativa infermità.

1. Il direttore della manovra potrà completarne i quadri nei limiti dello stretto necessario, prendendo accordi diretti col comando del corpo di stato maggiore, e con quello del IV corpo d'armata. Non dovranno però essere chiamati alla manovra tenenti colonnelli all'infuori di quelli da esperimentare.

5. Tutti gli ufficiali partecipanti alla manovra si riuniranno a Genova alle ore 16 del 7 gennaio p. v., presso l'ufficio del comandante designato d'armata.

6. Durante la manovra si vestirà da tutti la piccola uniforme; gli ufficiali del partito rosso avranno durante le esercitazioni esterne la copertina bianca al berretto.

Gli ufficiali interverranno senza cavalli e senza attendenti; sul luogo di riunione sarà loro assegnato un cavallo di truppa ed un soldato. È fatta facoltà agli ufficiali generali di condurre seco uno dei propri attendenti.

7. Il personale ed i cavalli di truppa occorrenti saranno forniti dal comando del IV corpo d'armata, e dai comandi territoriali ai quali appartengono i comandanti di partito, a seconda delle richieste del direttore della manovra.

8. Prima dell'inizio della manovra il Ministero (Direzione generale od ufficio competente) trasmetterà al direttore della manovra le carte personali dei tenenti colonnelli da esperimentare.

9. Al termine della manovra per ciascun tenente colonnello da iscrivere sul quadro d'avanzamento sarà compilato appo-

sito verbale dal quale risulti la sua idoneità o non idoneità a seconda degli articoli 2 ed 8 del sopracitato decreto

Per tutti gli altri ufficiali che avranno partecipato alla manovra si compileranno invece i rapporti prescritti dal n. 17 del regolamento per le note caratteristiche.

10. Al termine della manovra il direttore comunicherà telegraficamente i giudizi di cui al primo comma del numero precedente alle autorità militari dalle quali dipendono direttamente i singoli ufficiali sperimentati; immediatamente si riuniranno le commissioni d'avanzamento dei due gradi, e procederanno alla compilazione degli specchi di proposta e degli specchi d'avanzamento che dovranno pervenire a questo Ministero per il 1° febbraio p. v.

11. Agli ufficiali che parteciperanno alla manovra, provenienti da località diverse da quelle nella quale prenderà sede la rispettiva unità di manovra, sono dovute le indennità previste del capoverso *c)* del paragrafo 41 del regolamento per le indennità eventuali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **539.** - RECLUTAMENTO. — **Spese di leva.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 19 dicembre 1913.

Alle spese di cancelleria occorrenti per la trattazione delle pratiche inerenti alla leva, devono provvedere i distretti col normale assegno loro fatto per le spese d'ufficio, a mente dell'art. 364 del regolamento d'amministrazione e con le norme del successivo art. 366. — Eppertanto resta abolita la lettera *n* dello specchio prescritto dall'*Atto* 162 del 1900.

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISI

***Atlante del materiale d'artiglieria* per il biennio 1913-14.** — A modificazione di quanto venne annunciato coll'avviso inserto in questo *Giornale*, anno 1912, dispensa 58ª, pagina 1640, l'Atlante del materiale d'artiglieria nel periodo 1913-14 non sarà pubblicato in due annate distinte, ma riunito in biennio, il quale comprenderà, complessivamente, oltre i sunti descrittivi dei materiali, circa 80 tavole cromolitografiche od in fotoincisione, rappresentanti i particolari e l'insieme dei materiali stessi.

Per tale biennio sono stabiliti gli abbonamenti seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno e biblioteche militari, per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione per via d'ufficio: L. 12.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R esercito o della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione direttamente: L. 15.

3. Per i non militari residenti in Italia, e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): L. 20.

4. Per i residenti negli altri Stati: L. 30.

Tutte le richieste d'associazione dovranno essere rivolte al laboratorio fotolitografico d'artiglieria (Via degli Astalli 15, Roma).

L'importo dovrà essere spedito anticipatamente, insieme con le richieste, mediante vaglia-cartolina, o vaglia internazionale od altro mezzo. Però il pagamento degli abbonamenti di cui al n. 1 potrà anche essere eseguito con operazione di conto corrente, mediante addebito fatto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ai comandi, corpi ed uffici richiedenti.

I comandi, corpi ed uffici richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1, sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggiore sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1 dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia dell'atlante.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si prega di far conoscere il nuovo indirizzo dell'abbonato.

Le tavole separate dell'atlante possono essere acquistate al prezzo di L. 0,40 ciascuna per i militari, e L. 0,60 per i non militari; il prezzo dei fascicoli separati del testo è calcolato in ragione di 1 cent. la pagina per i militari, e di 2 cent. la pagina per i non militari.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dell'atlante dovrà essere rivolto al suddetto laboratorio fotolitografico d'artiglieria (Via degli Astalli 15, Roma).

Gli abbonamenti già presi per l'annata 1913, non pubblicata, sono valevoli per il biennio 1913-14, senza che più occorra pagare alcuna somma.

Rivista d'artiglieria e genio. — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1911

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari, e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: L. 12.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente: L. 15, purchè le richieste d'abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della *Rivista*.

3. Per i non militari residenti in Italia e per i residenti negli Stati esteri, che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): L. 24.

4. Per i residenti negli altri Stati: L. 30.

Le richieste d'associazione, accompagnate, per gli abbonamenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, dal relativo importo, debbono essere rivolte alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio*, via Astalli, n. 15, Roma

Il pagamento degli abbonamenti di cui al n. 1 potrà anche essere eseguito con operazione di conto corrente, mediante addebito fatto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ai comandi, corpi ed uffici richiedenti.

I comandi, corpi ed uffici richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1 sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1 dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale o impiegato è destinata ogni singola copia della *Rivista*.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si prega gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di L. 1,50 per i militari, e di L. 3 per i non militari.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla direzione della *Rivista*.

***Giornale militare* e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1914.** — Il prezzo d'abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale* per gli ufficiali ed impiegati che ne fanno domanda per mezzo del comando, corpo od ufficio da

cui dipendono, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con richiesta modello 310, è stabilito, anche per l'anno 1914, in L. 8 complessivamente.

Tutti gli altri ufficiali ed impiegati, nonchè i privati, che intendono associarsi alle predette pubblicazioni e riceverle direttamente, dovranno rivolgersi all'editore E. Voghera, Via Po, n. 3, Roma, avvertendo che, in questo caso, il prezzo di abbonamento è di L. 16 per l'intera annata, compresa l'affrancatura postale nel Regno.

***Rivista militare italiana* per l'anno 1914.** — Il prezzo d'abbonamento alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1914, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e dei sottufficiali, e pei militari del R esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere inviate il più presto possibile all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale i detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1913-914.

Tali domande saranno compilate su apposita richiesta modello 310 a norma del n. 17 della disposizione 3/III fascicolo 9/R, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Per gli ufficiali che intendessero abbonarsi direttamente, valgono le norme di cui al n. 20 della disposizione predetta.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di abbonamento è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio, quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni e di cambiamento di residenza negli abbonati, il corpo od ufficio cui l'interessato appartenova, ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore E. Voghera, Via Po, n. 3, Roma.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2965) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1913 — 30 dicembre

1913 DICEMBRE 21. - N. 540 ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompense al valor militare e di encomi solenni a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra in Libia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo . . . . . *Pag.* 1572

» 21. - » 541. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria . . . » 1574

» 21. - » 542. — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'iscrizione dei maggiori d'artiglieria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1914 . » 1575

» 21. - » 543. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con i comandi in Tripolitania e Cirenaica » 1576

» 24. - » 544. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi col 1° marzo 1914 . . . . . » 1577

» 26. - » 545. — CONCORSI. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . » 1588

» 24. - » 546. — EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunte e varianti all'elenco dei fregi aboliti e distintivi vari della circolare 308 corrente anno . » 1592

» 24. - » 547. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la spedizione ed occupazione della Libia e dell'Egeo. — Pagamenti che in conseguenza di essa resteranno ancora da eseguire al 1° gennaio 1914. . . . » 1593

» 27. - » 548. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi linguistici e di coltura coloniale presso il R. istituto orientale di Napoli . . . . . » 1598

» 27. - » 549. — AVANZAMENTO — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Sessione normale del 1914. — Disposizioni esecutive . . . . . » 1600

» 27. - » 550. — TRASPORTI. — Convenzione pei trasporti militari con la società di navigazione « Sicilia ». . . . . » 1608

» 30. - » 551. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Assegnazione degli ufficiali in congedo . . . . . » 161

CIRCOLARE N. **540.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Concessione di ricompense al valor militare e di encomi solenni a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra in Libia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo.** — (Segretariato generale). — 21 dicembre 1913.

SIRE,

Posta in luce da ulteriori accertamenti, la condotta del 2° battaglione del 22° reggimento fanteria nella gloriosa giornata del 17 settembre 1912 a Kasr Ras el Leben è apparsa - quale fu - degna delle più fulgide tradizioni del nostro esercito.

Sul conforme parere della commissione speciale istituita col R. decreto 11 febbraio 1912, mi onoro quindi proporre alla Maestà Vostra di conferire la medaglia d'argento al valor militare alla bandiera di quel reggimento.

Per la stessa alta ricompensa mi onoro pure proporre il 7° reggimento alpini, - per la splendida prova di valore data ad Assaba dal battaglione Feltre; - l'8° reggimento alpini per la brillante condotta tenuta dal battaglione Tolmezzo a Tebedut e ad Assaba; - e lo stendardo del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°), i cui squadroni 3° e 4°, nel combattimento di Monterus Nero, nell'impeto irresistibile di una carica brillantissima, sgominarono il nemico incalzante.

Nel medesimo combattimento di Assaba belle prove di valore diedero pure il 27° e il 33° battaglione bersaglieri ed il battaglione alpini Vestone: mi onoro quindi proporre alla Maestà Vostra di concedere ai rispettivi reggimenti la medaglia di bronzo al valor militare.

Come pure, mi onoro segnalare per la concessione dello encomio solenne la compagnia automobilisti di Tripoli, - i cui componenti hanno reso durante tutta la campagna importanti servizi, esponendosi al pericolo in terreno insidioso ed infestato dal nemico; - ed alla 2ª compagnia del 3° battaglione indigeni eritrei, che nella battaglia di Monterus concorse, con lo slancio negli attacchi e la fermezza nella resistenza, al felice esito della giornata.

Alle su indicate concessioni provvederebbe l'unito schema di Regio decreto, ove la Maestà Vostra si degnasse apporvi la Sua augusta firma.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Vista la legge 31 dicembre 1848, n. 863, con la quale è fissato il soprassoldo annesso alla medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, per la istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Sentito il parere della commissione speciale, istituito col R. decreto 11 febbraio 1912, per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra in Libia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la medaglia d'argento al valor militare:

Alla bandiera del 22° reggimento fanteria « per la bella e valorosa condotta tenuta dal 2° battaglione nella giornata del 17 settembre 1912 a Kasr Ras el Leben (Derna) »;

Al 7° reggimento alpini « per la splendida prova di valore data dal battaglione Feltre nel combattimento del 23 marzo 1913 ad Assaba »;

All'8° reggimento alpini « per la bella condotta tenuta dal battaglione Tolmezzo nel combattimento notturno del 20-21 marzo 1913 a Tebedut e principalmente per la splendida prova di valore da esso data nel combattimento del 23 marzo 1913 ad Assaba »;

Allo stendardo del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) « per la splendida prova di valore data dagli squadroni 3° e 4° del reggimento nel combattimento di Monterus Nero (23 marzo 1913), durante il quale con una carica brillantissima rovesciarono il nemico incalzante ».

Art. 2.

È concessa la medaglia di bronzo al valor militare:

All'11° reggimento bersaglieri « per la bella prova di valore data dai battaglioni 27° e 33° nel combattimento del 23 marzo 1913 ad Assaba »;

Al 5° reggimento alpini « per la bella prova di valore data dal battaglione Vestone nel combattimento del 23 marzo 1913 ad Assaba ».

Art. 3.

È concesso l'encomio solenne:

Alla compagnia automobilisti di Tripoli « per gli importanti servizi resi durante la campagna di Libia dai componenti la compagnia, percorrendo arditamente sugli autocarri terreno insidioso e spesso infestato dal nemico »;

Alla 2ª compagnia del 3° battaglione indigeni eritrei, perchè « nel combattimento di Monterus rimase, solo riparto di fanteria, per ben sei ore in prima linea, fronteggiando un nemico numeroso ed audace, alternando il fuoco con gli assalti alla baionetta e concorrendo in gran parte al felice esito della giornata ».

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **541.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 22 dicembre 1913.

Questo Ministero rende noto che sarà prossimamente posto in distribuzione dalla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un piccolo gruppo di 9 cavalli (puro sangue).

A tale distribuzione sono ammessi a concorrere gli ufficiali generali, gli ufficiali di cavalleria e quelli di stato maggiore provenienti da detta arma. Le domande redatte in carta da bollo da L. 1,22 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato ippico — ufficio amministrativo), direttamente dai corpi cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 10 gennaio prossimo venturo.

Nelle domande medesime dovrà essere indicato l'ammontare del debito verso il conto rimonta, il numero dei cavalli posseduti dall'ufficiale e se questi fu *ammesso*, ed in quale anno, a precedenti distribuzioni di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B*.

Si fa presente che ad evitare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli

ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli medesimi.

Il prezzo di ogni cavallo, stabilito in base al rispettivo valore commerciale, oscillerà fra le lire 1300 e le lire 2900 circa.

Si rammenta che a mente dell'art. 953 del regolamento di amministrazione non sarà ammessa in niun caso la restituzione dei cavalli d'agevolezza puro sangue, pei quali l'assegnazione è fatta senza guarentigia e diviene quindi definitiva il giorno stesso del prelevamento del cavallo.

La distribuzione dei cavalli di cui trattasi, sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme stabilite dal titolo XIII, capo II del regolamento predetto e dall'*Atto* 179 del 1899, avvertendo che i cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **542**. — AVANZAMENTO. — **Limite di anzianità per l'iscrizione dei maggiori d'artiglieria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1914**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 dicembre 1913.

In conformità con le prescrizioni contenute nel § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed a parziale modificazione della circolare n. 108 del *giornale militare ufficiale* c. a., il Ministero determina che il limite di anzianità per l'iscrizione dei maggiori d'artiglieria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento ad anzianità per il 1914 sia portato fino al maggiore Scarano Giuseppe incluso (anzianità 30 settembre 1910).

I relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 gennaio p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **543.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza con i comandi in Tripolitania e Cirenaica.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 dicembre 1913.

In seguito al rierdinamento testè avvenuto delle forze militari dislocate in Tripolitania e in Cirenaica, si dovranno d'ora innanzi usare nella corrispondenza d'ufficio coi comandi in Libia e coll'intendenza in Napoli, i seguenti indirizzi:

A. — **Tripolitania.**

a) Per il comando retto da S. E. il tenente generale GARIONI:
Governo della Tripolitania (stato maggiore) — TRIPOLI.

b) Per il comando delle truppe della zona di Tripoli (compresi i territorî del Garian, di Misda, le zone presidiarie di Zuara e Ieffren, i presidi di Beni Ulid, di Bungeim, di Sirte e di Sultan):
Comando divisione territoriale — TRIPOLI.

c) Per l'ispettore delle truppe coloniali:
Ispettorato delle truppe coloniali — TRIPOLI.

d) Per i comandi delle truppe dislocate nelle zone di Homs e Misurata, rispettivamente:
Comando zona — HOMS,
Id. *id.* — MISURATA.

e) Per il deposito delle truppe coloniali:
Comando deposito speciale — TRIPOLI.

B. — **Cirenaica.**

a) Per il comando retto da S. E il tenente generale AMEGLIO:
Governo della Cirenaica (stato maggiore) — BENGASI.

b) Per i comandi delle truppe dislocate nelle zone di Bengasi, Merg, Cirene, Derna e Tobruk, rispettivamente:
Comando zona — BENGASI,
Id. *id.* — MERG,
Id. *id.* — CIRENE,
Id. *id.* — DERNA,
Id *id.* — TOBRUK.

c) Per il deposito delle truppe coloniali:
Comando deposito speciale — BENGASI.

C. — **Intendenza in Napoli.**

a) Per l'intendenza dei corpi d'occupazione in Napoli.
Intendenza Libia — NAPOLI.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 544. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi col 1° marzo 1914.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 dicembre 1913.

1. Questo Ministero, valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, ha determinato di costituire alcuni reparti d'istruzione per allievi sergenti, il cui corso avrà principio il 1° marzo 1914.

Le località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, il quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 15 gennaio p. v. nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione. I prefati comandanti potranno anche valersi della stampa locale per dare maggiore pubblicità alle principali disposizioni del manifesto.

2. Il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 15 mesi e si compirà quindi col 31 maggio 1915.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri tre mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 31 agosto 1915.

3. Gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nella seconda decade dell'agosto 1914 e quelli di riparazione nella seconda decade dell'ottobre successivo. Nella seconda decade del mese di maggio 1915 dovrà poi aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente e i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno quindici mesi di servizio di cui almeno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di agosto 1915 saranno sottoposti alla seconda prova di esami gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri tre mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 31 agosto predetto.

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati nelle tre prove d'esame e nel giudizio sulla condotta e sull'autorevolezza, le commissioni competenti dovranno procedere, per ciascuna delle prove e per ciascuno dei giudizi, a due distinte votazioni: una per la idoneità, l'altra per il punto di merito.

Quando la maggioranza abbia dichiarato idoneo un candi-

dato, nessuno dei membri, nella votazione per il punto di merito, potrà assegnargli un punto inferiore a 5.

La classificazione generale dei candidati è fatta in base alla media dei punti riportati in ciascuna delle tre prove d'esame e nei giudizi sulla condotta e sull'autorevolezza.

A modificazione dell'ultimo comma dell'*Atto* 114 del 1907, avvertesi che, per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà aver riportato l'idoneità in ciascuna delle prove d'esame nonchè in ciascuno dei giudizi sulla condotta e sull'autorevolezza.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° marzo 1914. Occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di febbraio affinchè, al termine di questo stesso mese, possa farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° marzo essi si trovino già alla sede del corpo prescelto, avvertendo che l'arruolamento o l'incorporazione debbono effettuarsi sotto la data del 28 febbraio.

Le competenti autorità militari regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano compiute entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 10 della circolare n. 178 del 1908, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

I distretti stessi dovranno poi, analogamente a quanto è prescritto dal § 331 dell'istruzione complementare per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, assumere subito, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che reputeranno opportuni, riservate informazioni circa la moralità e condotta politica dei singoli aspiranti, e unire alle rispettive domande i rapporti relativi alle informazioni stesse. Il giudizio sulle informazioni anzidette è delegato alle commissioni d'avanzamento dei corpi, le quali decideranno definitivamente in proposito.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 febbraio p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte

dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che, nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che, a mente del tassativo disposto dal § 30 del regolamento sull'avanzamento e dell'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, le promozioni a caporale ed a sergente degli allievi ammessi tardivamente, non potranno aver luogo che dopo rispettivamente sei mesi e quindici mesi di effettivo servizio alle armi.

6 Il Ministero, nello scopo di ottenere che i giovani ammessi nei reparti allievi sergenti abbiano la piena idoneità fisica unita a prestanza militare, che in passato si sono riscontrate alquanto deficienti, è venuto alla determinazione di non consentire nè ai giovani dichiarati rivedibili nè ai riformati di aspirare alla ammissione in parola.

I comandi di distretto, i quali debbono accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano, terranno conto degli intendimenti sovraccennati e, in conseguenza, si asterranno dall'inviare in osservazione o dal far sottoporre a visita collegiale presso gli ospedali militari tutti quegli individui pei quali sia ritenuta dubbia la idoneità al servizio militare *in genere*. Dovranno esservi inviati soltanto quelli per cui sia incerta la idoneità per una data arma o specialità.

Nei casi in cui il numero degli aspiranti fosse superiore a quello dei posti disponibili, i comandi dei corpi nello stabilire la precedenza daranno la preferenza a coloro che avranno maggior idoneità fisica e prestanza militare.

Gli ufficiali medici procederanno nelle visite con giusto rigore e le direzioni di sanità militari, nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente in modo speciale quanto prescrivono la circolare n. 798 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare, nonchè quella n. 69 del 29 aprile 1906.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, sem-

prechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche, per la prestanza militare e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

In proposito avvertesi che, anzichè applicare strettamente la tabella che fa seguito al § 719 del regolamento sul reclutamento, si dovrà tener conto delle disposizioni di cui all'art. 3 del capo IV dell'istruzione complementare al regolamento stesso e delle modificazioni contenute nella circolare n. 322 del corrente anno, essendosi ivi, per la generalità dei casi, abbassati i limiti di statura in confronto di quelli fissati nella predetta tabella. Inoltre dovrà tenersi presente che con la legge n. 638 del 19 giugno 1913 il limite minimo per l'idoneità al servizio militare in genere è stato portato a m. 1,54.

7. Per l'ammissione a quei reparti pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possono esservi ammessi, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura, *il giorno 16 febbraio* (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presentazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili fra tutte le domande ricevute, tenendo all'uopo anche conto dei titoli di studio che abbiano prodotti gli aspiranti, giusta l'avvertenza loro fatta alla fine del n. 4 del manifesto.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

8. I comandi di distretto avranno l'obbligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

9. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituiti reparti di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei quali, all'atto della costituzione del corso, si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegrafica-

mente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficiente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo, allo scopo di completare il numero di allievi stabilito, si rivolgerà, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anzi accennato.

10. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 marzo, i reparti dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

11. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

12. Ove nella visita passata presso il corpo ed eventualmente presso l'ospedale militare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se accetta l'ammissione al reparto allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il reparto nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

13. I corpi presso cui saranno costituiti i reparti allievi sergenti dovranno trasmettere col giorno 1° aprile 1914 a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avendo cura che tale elenco sia compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi *per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

14. Allo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo, aventi i reparti di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire tra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

15. Il Ministero non ritiene opportuno di ammettere in questi reparti i militari che si trovano già alle armi per fatto di leva o per arruolamento volontario ordinario, perchè, stante la data in cui i relativi corsi avranno inizio, essi potranno più sollecitamente ottenere la promozione a sergente sia seguendo gli speciali corsi d'istruzione per l'abilitazione dei caporali, di cui alla circolare n. 465 del *giornale militare* del 1911, la quale rimane in vigore, sia sostenendo i prescritti esami anche senza avere frequentati i corsi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti.

1. D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 febbraio prossimo, le ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti che saranno costituiti, a datare dal 1° marzo 1914, nei corpi sottoindicati:

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ancona	93°	Rimini.	27°	Siracusa	75°
Bari	9°	Salerno	64°	Venezia	71°
Livorno	88°	Sassari.	45°	Viterbo.	60°
Novara	23°				

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Asti.	9°	Palermo	10°	San Remo . . .	1°
Napoli.	11°				

Alpini.

	Regg.		Regg		Regg
Milano	5°	Torino	3°	Verona	6°

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Capua	12°	Parma.	28°	Roma	13°
Firenze	19°				

Artiglieria da fortezza e da costa.

	Reggimento		Reggimento
Alessandria . . .	7° (fortezza)	Messina	4° (costa)
Bologna	8° »	Spezia	2° »

Artiglieria a cavallo, da montagna e pesante campale.

	Reggimento		Reggimento
Milano	Art. a cavallo	Torino	1° art. mont.
Messina	36° art (gr. da mont.)	Vicenza	2° »
Modena.	2° art. pes. cam.		

2. Ai reparti delle sottoindicate armi e specialità il numero degli allievi è limitato nel modo seguente:

80 allievi in ciascun reparto di fanteria di linea,
60 allievi in ciascun reparto di bersaglieri;
50 allievi in ciascun reparto di artiglieria da campagna;
40 allievi in ciascun reparto di artiglieria da costa e da fortezza;
25 allievi nel reparto del reggimento artiglieria a cavallo;
25 allievi nel reparto d'artiglieria pesante campale;

Nei reparti degli alpini e dell'artiglieria da montagna il numero di allievi che possono esservi ammessi *è illimitato*.

Gli aspiranti all'ammissione nei reparti pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare, al quale presentarono la domanda, affinchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro reparto pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai reparti allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di **18 anni**, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva sulla classe 1894;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 18 anni deve essere compiuta entro il 28 febbraio prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati reparti gli aspiranti tutti indistintamente, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver tenuto sempre buona condotta, debbono dar prova di aver almeno compiuto con successo la 3ª classe elementare.

Gi aspiranti alle varie specialità dell'arma d'artiglieria dovranno possedere il certificato di promozione alla 5ª classe elementare od avere un titolo di studio equivalente o superiore. Saranno s' intende preferiti gli aspiranti che siano in possesso di titoli superiori.

Gli aspiranti che posseggano speciali titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

5. Gli aspiranti debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) Certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato, di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 2ª o di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato a tali categorie.

Per gli inscritti della leva sulla classe 1894.

a) Certificato di nascita;

b) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i giovani che hanno compiuto il 18° anno di età, e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti reparti in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) Domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1895 e 1896 o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Sarà opportuno poi che gli aspiranti i quali posseggano titoli di studi, li uniscano alla loro domanda affinchè, se del caso, le competenti autorità possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al capo XIII dell'*istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai reparti allievi sergenti, dovranno presentarsi alle armi, per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un reparto che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un reparto più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al reparto più prossimo della specialità prescelta.

9. Gli ammessi ai reparti allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, **la ferma di tre anni**.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno, facendone domanda, ottenere, se arruolati di leva, la commutazione della ferma in quella biennale e, se arruolati volontari, il proscioglimento dal servizio, purchè, non abbiano ancora concorso alla leva, si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni e non abbiano, nel frattempo, procurata ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria.

10. Coloro che, avviati alla sede del reparto allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 15 mesi: esso è però prolungato di altri 3 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi di corso e quindi promossi sergenti al compiere dei 15 mesi di corso o dei 18 mesi secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Avvertesi che, in base all'art. 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, il sergente acquista diritto ad un premio di **mille lire** al compimento del terzo anno di servizio.

Inoltre può tramandare ad un fratello consanguineo diritto alla assegnazione alla 2ª categoria alle condizioni previste dal testo unico delle leggi sul reclutamento.

13. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni reparti in vista dell'esiguo numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri reparti viciniori della stessa arma e specialità.

13. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 28 febbraio p. v. non avranno compiuto il 18° anno di età.

. . . . . 15 gennaio 1914.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **545.** — CONCORSI. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 dicembre 1913.

In sostituzione delle circolari del *giornale militare* n. 142 del 1910 e 386 del 1911, che s'intendono abrogate, il Ministero dispone che per l'invio sussidiato di ufficiali all'estero, per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue, si osservino in avvenire le seguenti norme.

1. Il numero degli ufficiali, la durata della permanenza all'estero e le competenze sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua da apprendere	Numero degli ufficiali	Durata del soggiorno Mesi	Residenza normale	COMPETENZE		
				Indennità prima della partenza Lire	Sussidio mensile Lire	Spese di viaggio
Tedesca . . .	10	4	Berlino	300	300	Rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio. Non è ammessa alcuna altra spesa per qualsiasi titolo.
Ungherese . .	3	6	Budapest	300	300	
Inglese. . . .	6	5	Londra	300	400	
Russa	4	5	Kiew	300	500	

2. Gli ufficiali da inviarsi all'estero saranno scelti mediante concorso fra quelli in servizio effettivo che non ottennero altra volta tale facilitazione. Qualora però si verificasse qualche deficienza sul totale degli ufficiali da inviarsi all'estero, potranno essere ammessi a concorrere per un secondo soggiorno sussidiato all'estero per lo studio di un'altra lingua o della medesima, con le norme di cui al numero 8 quelli che già vi furono inviati una prima volta, purchè ne siano ritornati da due anni almeno.

3. Le domande per essere ammessi al concorso dovranno essere presentate nella prima quindicina del mese di gennaio di ogni anno.

Esse saranno dirette per via gerarchica ai comandi di corpo d'armata, o alle autorità corrispondenti, se gli ufficiali non dipendono dai detti comandi.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca dal giorno di chiusura del concorso fino al 30 giugno dell'anno successivo, preferirebbero, se prescelti, di soggiornare all'estero e se abbiano già goduto o no di tale vantaggio e per quale lingua.

Le competenti autorità daranno corso soltanto alle domande di ufficiali distinti per qualità intellettuali, morali e militari e che per nota serietà di carattere e costanza di propositi lascino presumere che dall'invio all'estero ricaveranno il vantaggio voluto.

Le autorità suddette nell'esprimere il loro esplicito parere sulle domande a cui dànno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio non si oppongano all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio nel periodo di tempo dall'ufficiale prescelto.

I sottotenenti, e gli ufficiali in aspettativa e quelli prossimi al collocamento in posizione ausiliaria, gli ufficiali appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia italiana, pei quali sono stabiliti speciali concorsi dalla circolare n. 139 del *giornale militare* del 1912, e gli ufficiali residenti in Libia, pei quali saranno emanate ulteriori disposizioni, non saranno ammessi al concorso.

4. I comandi di corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire al Ministero per la fine di febbraio di ogni anno l'elenco nominativo dei postulanti compilato con l'avvertenza di cui al n. 5, indicando l'epoca che per ciascun ufficiale essi stessi avranno stabilita per il soggiorno all'estero, tenuto conto dei desideri degli ufficiali e delle necessità del servizio.

5. Il Ministero comunicherà al comando del corpo di stato maggiore l'elenco degli ufficiali ammissibili al concorso, dividendo quelli che non sono mai stati inviati all'estero da quelli che già hanno fruito di tale facoltà.

6. I concorrenti dovranno, con gli esperimenti di cui al n. 7, provare di possedere la conoscenza teorico-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

7. Gli esperimenti, scritti e orali, consisteranno:

a) in una traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta con l'uso del vocabolario.

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata e della divisione militare di Cagliari nel giorno 1° aprile alle ore 8.

I temi saranno trasmessi dal comando del corpo di stata maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati dal presidente della commissione di vigilanza costituito dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal presidente della commissione di vigilanza, saranno, seduta stante, spediti al comando del corpo di stato maggiore, presso il quale verranno sottoposti al giudizio di una commissione esaminatrice nominata dal capo di stato maggiore dell'esercito.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto di classificazione non inferiore a 13/20 saranno ammessi alle prove successive.

b) in una traduzione dalla lingua prescelta in italiano senza l'uso del vocabolario;

c) in una prova orale alla presenza della commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza, un testo scritto nella lingua prescelta e di conoscere le principali regole di grammatica.

Le prove di cui alle lettere *b*) e *c*) avranno luogo presso il comando del corpo di stato maggiore nella seconda quindicina del mese di aprile, secondo modalità comunicate dallo stesso comando a quelli di corpo d'armata.

8. Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14 ventesimi.

Gli ufficiali dichiarati idonei saranno ammessi all'invio all'estero, compatibilmente col numero dei posti messi a concorso, col seguente ordine di precedenza:

a) quelli che non hanno mai goduto di tale facilitazione;

b) quelli che già ne godettero per un'altra lingua;

c) quelli che già ne godettero per la stessa lingua.

Nel caso di deficenza di aspiranti od idonei per una lingua, i posti così rimasti vacanti potranno essere proporzionalmente devoluti agli idonei che risultassero esuberanti nelle altre lingue.

9. Ultimati gli esperimenti, di cui ai numeri precedenti, il comando del corpo di stato maggiore indicherà al Ministero gli ufficiali prescelti, e farà agli interessati le opportune comunicazioni per mezzo dei comandi di corpo d'armata.

10. Gli ufficiali ammessi al soggiorno sussidiato all'estero saranno considerati in licenza all'estero senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

11. Di massima durante la permanenza all'estero gli ufficiali risiederanno a Berlino, Londra, Kiew e Budapest. Si terranno in continua relazione con l'addetto militare presso la R. ambasciata d'Italia e potranno ricevere direttamente istruzioni dal comando del corpo di stato maggiore per speciali studi e relazioni da farsi, compatibilmente e subordinatamente, sempre, allo scopo principale del loro invio all'estero, che è lo studio pratico della lingua.

Essi faranno uso dell'abito borghese, portando però seco gli oggetti di uniforme per indossarli nelle circostanze che fossero loro indicate dall'addetto militare.

12. Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno al proprio corpo, rimanendo in attesa di altre comunicazioni del comando del corpo di stato maggiore relative ad un esperimento presso il comando stesso cui saranno di nuovo assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento consisterà in prove analoghe a quelle indicate nel n. 7 La prova *a*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'uso del vocabolario.

La classificazione riportata nel detto esperimento sarà comunicata dal comando del corpo di stato maggiore, per la via gerarchica, ai comandi di corpo che dovranno curarne l'inscrizione nella parte 1ª del libretto personale dell'ufficiale interessato dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

13. Fissato definitivamente il numero degli ufficiali da inviarsi all'estero, il comando del corpo di stato maggiore trasmetterà al Ministero la richiesta dei fondi all'uopo occorrenti da imputarsi a carico dell'apposito capitolo del bilancio.

14. Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai numeri 7 e 12 della presente circolare, e per le eventuali comunicazioni che dovessero ricevere presso il comando del corpo di stato maggiore, di cui al numero 11, gli ufficiali saranno considerati in viaggio per servizio. Durante la loro permanenza all'estero saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero

15. All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso (in carta pei giorni che precedono quello della partenza, in oro pei giorni succes-

sivi) ed una anticipazione di lire mille in oro in conto delle indennità spese di viaggio e sussidi mensili, stabiliti dalla tabella di cui al n. 1 della presente circolare.

16. Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento in oro dello stipendio a ciascuno dovuto durante il tempo della permanenza all'estero e delle somme successive che gli ufficiali potessero chiedere in conto del sussidio mensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella suddetta.

17. Le somme anticipate e corrisposte dai corpi per sussidio mensile e per spese di trasporto si intendono fornite per conto del corpo di stato maggiore, al quale pertanto essi ne domanderanno il rimborso.

Si avverte, per ogni buon fine, che il sussidio mensile, data la sua natura, è per legge soggetto alla tassa di ricchezza mobile, tuttochè rifletta servizio all'estero.

18. Ogni ufficiale al ritorno dall'estero liquiderà tutti i conti col proprio corpo, firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti, unitamente ad una nota quietanzata dal consiglio comprendente le eventuali spese direttamente incontrate dal corpo per cambio in oro, invio vaglia, ecc., verranno dal corpo stesso trasmessi al comando del corpo di stato maggiore, che provvederà al rimborso del relativo importo mediante vaglia bancario.

19. Il suddetto comando conteggierà la somma complessivamente rimborsata ai corpi a carico del capitolo « Spese per il funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **546**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Aggiunte e varianti all'elenco dei fregi aboliti e distintivi vari della circolare 308 corrente anno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 dicembre 1913.

Categoria	Numero d'ordine vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di carico	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I		688	Fregi per spalline con numero giallo . .	P	0.03	Da alienarsi (aggiunta).
»	293		Fregi di disco per stelle da cheprì.	N	0 05	Da alienarsi se non utilizzabili (aggiunta).

I corpi presso i quali non sono più in uso i fregi di stella per chepì o colbacchi ne segnaleranno a questo Ministero la quantità che ancora avessero in carico per provvedere alla cessione a quei corpi che fanno ancora uso di detti fregi.

Del pari i corpi che avessero bisogno di provvedersi di fregi di stelle per chepì senza disco ne faranno richiesta a questo Ministero indicandone la quantità.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **547**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per la spedizione ed occupazione della Libia e dell'Egeo. — Pagamenti che in conseguenza di essa resteranno ancora da eseguirsi al 1° gennaio 1914.** — (Segretariato generale). — 24 dicembre 1913.

Tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari con sede in Italia, che hanno consiglio d'amministrazione, sia che ricevano normalmente i fondi dalle direzioni di commissariato, sia che abbiano gestione autonoma di cassa, segnaleranno al Ministero (Ragioneria – Divisione 1ª) entro il termine improrogabile del 10 gennaio prossimo, l'ammontare dei pagamenti che resteranno ancora da effettuarsi alla data del 1° gennaio 1914 per provviste o lavorazioni già ordinate e per qualsiasi altra spesa già predisposta prima della suddetta data in dipendenza della spedizione ed occupazione della Libia o dell'Egeo.

I pagamenti da segnalarsi debbono limitarsi a quelli da eseguirsi dagli enti succitati e dai loro dipendenti distaccamenti ed uffici in Italia; esclusi cioè i pagamenti da effettuarsi dai reparti in Libia o nell'Egeo.

I dati di cui sopra saranno comunicati per mezzo di un prospetto col tracciato eguale a quello qui unito.

I corpi, istituti e stabilimenti militari che hanno gestione autonoma di cassa, aggiungeranno nella colonna « Annotazione » la rimanenza, al 1° gennaio 1914, delle anticipazioni avute, o direttamente od a mezzo delle direzioni di commissariato, per le spese di cui trattasi.

Le direzioni di commissariato segnaleranno i dati relativi ai succitati pagamenti solo nella loro qualità di corpo, come tutti gli altri con gestione non autonoma di cassa, ed inoltre riuniranno e trasmetteranno quelli relativi agli stabilimenti da esse dipendenti.

Dalla trasmissione del prospetto di cui sopra, da inviarsi anche se negativo, sono dispensate le sole direzioni ed uffici d'artiglieria e del genio che trasmettono già documenti dai quali possono ricavarsi i dati che si richiedono con la presente circolare.

Con l'occasione, allo scopo di rendere più speditivo lo stabilire la situazione delle spese inerenti alla guerra, si richiamano tutti gli uffici all'osservanza della disposizione contenuta al numero 9 della circolare 284 del *giornale militare* dell'anno 1912, secondo la quale i fondi occorrenti per le spese dipendenti dalla Libia e dall'Egeo debbono essere sempre domandati alle direzioni di commissariato mediante « richieste speciali ».

Se, in casi di assoluta urgenza, fosse necessario eseguire pagamenti prima di aver ottenuto i fondi occorrenti, verranno egualmente inoltrate le « richieste speciali » per l'importo delle somme pagate.

Per il Ministro — MIRABELLI.

SPESE PER PROVVISTE, TRASPORTI E LAVORI

DIPENDENTI DALLA SPEDIZIONE IN LIBIA

Previsione circa i pagamenti da farsi
a decorrere dal 1° gennaio 1914 in relazione a spese ordinate
fino al 31 dicembre 1913

RIFERIMENTO al dispaccio ministeriale, decretto ecc. di autorizzazione	Indicazione delle provviste e dei lavori; nonchè dei fornitori e dei contratti, ovvvero degli stabilimenti ai quali furono date le commesse	IMPORTO dei pagamenti ancora da farsi al 1° gennaio 1914
1	2	3

addì ..... 191 ....

RIPARTIZIONE PRESUMIBILE DEI PAGAMENTI							ANNOTAZIONI
Esercizio finanziario 1913-14		Esercizio finanziario 1914-15				Esercizio finanziario 1915-16 e successivi	
3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
4	5	6	7	8	9	10	11

Firma del Capo servizio

N. **548.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi linguistici e di cultura coloniale presso il R. istituto orientale di Napoli.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 27 dicembre 1913.

Con R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165, è stato approvato il riordinamento didattico amministrativo del R. istituto orientale di Napoli (il quale è posto alla dipendenza del Ministero delle colonie) nell'intento di crearvi un centro di studio pratico di lingue orientali viventi e di adattamento ai fini coloniali della cultura generale o professionale già posseduta da coloro che vi saranno ammessi.

Gli scopi che con tale riordinamento voglionsi conseguire sono i seguenti:

1° impartire insegnamenti speciali ai privati che intendano svolgere la loro attività in oriente e nelle colonie;

2° dare la cultura occorrente ai funzionari delle amministrazioni dello Stato da destinarsi nelle nostre colonie di diretto dominio, ed in genere a coloro che abbiano da essere assunti ad uffici coloniali;

3° formare o completare la cultura degli interpreti coloniali.

La scuola si aprirà nei primi giorni del gennaio prossimo venturo con i seguenti corsi:

per la sezione linguistica, saranno attuati tutti gli insegnamenti fondamentali (albanese, amarico, arabo, cinese, giapponese, turco); ciascuno di essi con le relative esercitazioni pratiche, estese, nei riguardi dell'arabo, ai più importanti dialetti delle colonie italiane di diretto dominio (dialetti siro, egiziano, magrebini). Saranno aperti anche vari corsi complementari come il tigrino, il persiano, il russo, e, con molta probabilità, anche il berbero, il somalo, il greco moderno;

per la sezione coloniale saranno attuati tutti gli insegnamenti e cioè; geografia coloniale, storia della colonizzazione, legislazione coloniale, nozioni sull'islam e sulla sua storia, igiene coloniale, etnologia; ogni insegnamento con particolare riguardo alle colonie di diretto dominio.

L'istituto rilascerà:

a) certificati per ogni corso linguistico, del quale l'inscritto abbia superato tutti gli esami annuali;

b) diplomi di cultura coloniale agli inscritti, i quali, dopo almeno un corso biennale di arabo o di amarico, e superati gli esami per tutti gli insegnamenti della sezione coloniale, ottengano l'approvazione nell'apposito esame di diploma;

c) diplomi d'interprete, per determinate lingue, secondo le norme stabilite al riguardo. Agli esami per il diploma di interprete, sono ammessi gli inscritti all'istituto i quali abbiano seguito un corso triennale di studi.

Sono inoltre istituite borse di studio, nella misura di almeno lire 1000 ciascuna; e borse di perfezionamento all'interno, all'estero e nelle colonie di diretto dominio, per i diplomati alunni dell'istituto, nella misura di almeno 3000 lire ciascuna.

Ciò premesso, questo Ministero determina che ai corsi linguistici (limitatamente all'arabo ed albanese), nonchè a tutti i corsi di coltura coloniale, possano a loro domanda essere ammessi:

a) capitani e tenenti delle armi combattenti in numero non superiore di dodici; gli aspiranti, se capitani dovranno avere non più di cinque anni di grado al 31 dicembre 1913;

b) tenenti medici, in numero non superiore a tre, i quali abbiano almeno tre e non più di cinque anni di grado al 31 dicembre 1913;

c) tenenti veterinari, in numero non superiore a due, i quali abbiano almeno tre e non più di cinque anni di grado al 31 dicembre 1913.

Le domande degli ufficiali che desiderano l'ammissione ai corsi, dovranno pervenire per via gerarchica al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) *non oltre il 6 gennaio prossimo*. Nella domanda ciascun aspirante:

a) dovrà indicare se (oltre i corsi di cultura coloniale) desideri frequentare il corso di arabo, o quello di albanese, oppure entrambi;

b) dovrà obbligarsi, se aspirante al corso di arabo, a prestare eventualmente servizio nelle colonie per un periodo di almeno tre anni, dopo compiuti i corsi..

Alla domanda dovrà essere annessa dichiarazione medica, dalla quale risulti che l'aspirante, per condizioni fisiche, è pienamente idoneo al servizio coloniale.

Le autorità gerarchiche, nell'esprimere il loro parere, dovranno indicare se, per titoli, cognizioni ed attitudini, o per precedenti servizi prestati nelle colonie, gli aspiranti possano presumersi particolarmente indicati per l'ammissione ai corsi di che trattasi.

Non sarà dato seguito alle domande di quegli ufficiali che non siano classificati almeno buoni con tre.

Gli ufficiali che saranno destinati ai corsi, si intendono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione; pagamento al quale provvederà il Ministero.

Il Ministero farà conoscere per tempo ai comandi di corpo d'armata interessati, i nomi degli aspiranti che saranno prescelti per i corsi in parola e il giorno in cui essi dovranno trovarsi a Napoli.

All'infuori degli ufficiali di cui sopra è cenno, il comando del X corpo d'armata ha facoltà di autorizzare, compatibilmente con le esigenze del servizio, ufficiali del presidio di Napoli che gliene presentino domanda, a frequentare tanto i corsi linguistici quanto quelli di cultura coloniale, in qualità di uditori. Essi potranno essere ammessi agli esami di passaggio da uno ad altro corso, ma non agli esami che danno diritto a certificato linguistico o a diplomi; agli uditori possono essere rilasciati soltanto attestati di frequenza ai singoli corsi.

Il comando del X corpo d'armata notificherà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del giorno 10 gennaio i nomi degli ufficiali che siano stati ammessi ai corsi come uditori.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **549**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Sessione normale del 1914. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 dicembre 1913.

In base alle prescrizioni contenute nel n. 10 della circolare n. 62 del *giornale militare ufficiale* del 1908, si comunicano le seguenti disposizioni esecutive per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle quattro armi combattenti, preannunziati con la circolare del *giornale militare ufficiale* n. 451 del 1913.

Avvertenze generali.

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati a proporre al Ministero (divisione stato maggiore) quei passaggi di candidati, da un gruppo ad un altro, che fossero suggeriti da gravi e bene accertati motivi privati o di servizio,

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento (compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* del 1910) dovranno pervenire al Ministero (Di-

rezione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti di ciascun gruppo.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovano in aspettativa s'intende subordinata alla condizione che gli interessati abbiano chiesto ed ottenuto il richiamo in servizio effettivo prima della data di inizio degli esperimenti pel rispettivo gruppo.

Esperimenti dei capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente).

1. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente) avranno luogo nel territorio del X corpo d'armata.

2. La commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Briccola comm. Ottavio, a disposizione del Ministero della guerra.

Membri effettivi.

Maggior generale Queirolo comm. Giovanni, comandante la brigata Pavia.

Maggior generale Pellegrini comm. Giovanni, a disposizione del Ministero della guerra.

Maggior generale Dabalà comm. Francesco, comandante artiglieria campagna Firenze.

Colonnello De Albertis cav. Vittorio, comandante 89° reggimento fanteria.

Colonnello Litta Modignani cav. Vittorio, comandante lancieri di Firenze (9°).

Colonnello Locurcio cav. Antonio, comandante 3° artiglieria da fortezza

Tenente colonnello di stato maggiore Taranto cav. Alfredo, capo commissione militare di linea di Napoli.

Membri supplenti.

Tenente colonnello Podestà cav. Carlo, del 1° reggimento granatieri.

Tenente colonnello Diotaiuti cav. Roberto, del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

Tenente colonnello Basso cav. Luigi, del 27° reggimento artiglieria campagna.

Tenente colonnello di stato maggiore De Antonio cav. Carlo, del comando del corpo di stato maggiore.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 19 gennaio p. v. alle ore 10 presso il comando del presidio militare di Caserta.

3. Gli ufficiali da esperimentare saranno divisi in 6 gruppi.

Essi si presenteranno al comando del presidio di Caserta, vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del giorno precedente l'inizio dell'esperimento.

I GRUPPO.

(Dal 21 gennaio al 9 febbraio).

Fanteria.

Penaglia cav. Giuseppe.
Vinardi cav. Ettore.
Casolari cav. Achille.
Salvini Tommaso.
Pavese Francesco.
Milla Guido.
Proment Luigi.
Vitagliano Gennaro.
Marzano Filippo.
Cibriario nobile dei conti patrizio di Pisa e di S. Marino Giulio.
Tancorra Raffaele.
Gastaldi Cleto.
Ricolfi Stefano.
Puglisi Errigo.
Giovannetti Antonio.
Capponi Eugenio.
Alinari Dante.
Secco Marco.
Corà Giuseppe.
Preite Giacinto.
Campo Enrico.
Pampana Edgardo.
Ferrari Pietrogiorgi Giuseppe.
Marcucci Augusto.
Barberis Alfonso
Tissoni Alberto.
Veronesi Arnaldo.
Tornari cav. Giovanni.
Massione Giuseppe.
Tomasuolo Francesco.
Cencini cav. Alfredo.
Gavagnin Giovanni.
Cordella Carlo.
Messeri Giuliano.
Arena Francesco.
Levi Minzi Aldo.
Buffa di Perrero Carlo.
Morra Tommaso.
Colabella Vito.
Stanzani Alessandro.
Semerano Giacomo.
Pacini Pacino.
Parodi marchese di Magnisi Domenico.
Degli Espinosa Francesco.

Cavalleria.

Lainati Carlo.

Artiglieria.

Lo Piano Gaetano.
Cosenza Francesco.
Racina Carlo.
Marcotulli Luigi.
Massa Demetrio.

II GRUPPO.

(Dal 15 febbraio al 6 marzo).

Fanteria.

De Simone Cesare.
Petralia Cesare.
Masnada Giovanni.
Antoldi Arrigo.
Costa Antonio.
Bono Italo.
Bosi Emilio.
D'Errico Ernesto.
Orsi cav. Felice.
Gagnoni patrizio di Siena Aroldo.
Cavallini Cesare.
Dompè Paolo.
Pancalli Pompeo.
Rossi Luigi.
Pozzo Felice.
Tanzarella Ernesto.
Petruccelli Domenico.
Frattola Camillo.
Madia Giulio.
Adami Vittorio.
Ronchi cav. Quintino.
Porzio Alfredo.
Silvestri Tullio.
Mione Severino.
Bergia Battista.
Ravera Amedeo.
Pucci Giuseppe.
Augias Adelfo.
Lechiare Luigi.
Di Vita Giuseppe.
Noto Leonardo.
Rizzi cav. Felice.
Sansone Alberto.
Martellotta Vito.
Ratti cav. Paolo.
Bignami Ugo.
Cerati Luigi.
Pettiti Eugenio.
Lalomia Beltrado.
Gallian Ettore.
Bonatti Alberto.
Dionisio Flavio.
Boncompagni di Mombello cav. Giacomo.

Cavalleria.

Ferrero de Gubernatis Ventimiglia Luigi.

Artiglieria.

Rippa Bonati Luigi.
Candela Enrico.
Melita Alfredo.
Ruggiero Raffaele.
Bandini Ubaldo.

III GRUPPO.

(Dal 12 marzo al 31 marzo).

Fanteria.

Perelli Gerolamo.
Garrino Luigi.
Oliva Antonio.
Barenghi Luigi.
Cajo Pietro Giuseppe.
Fava Giulio.
Canoro Andrea.
Citarella-Tufano Domenico.
Gleijeses cav. Pietro.
Celebrini di San Martino Luigi.
D'Agostino Raffaele.
Mariconda Enrico.
De Lauro Giovanni.
Scherini Giuseppe.
Romano Giovanni.
Berlingieri Pietro.
Bove Carmine.
Ravasio Aldo.
Spegazzini Ugo.
Peretti Alessandro.
Bisio Giustino.
Agnesi Ambrogio.
Brofferio Angelo.
D'Anneo Andrea.
Chiarpa Angelo.
La Porta Vito.
Maradei Giuseppe.
Lamendola Giuseppe.
Scarano Domenico.
Pisane Giovanni.
Cantamessa Lodovico.
Giusteschi Napoleone.
Muratore Edoardo.
De Lorenzo Piliero.
Cuoco Francesco.
Fabri Luigi.
Garofoli Alfredo.
Tagliaferri Giuseppe.
Negri Carlo.
Guerrazzi Benvenuto.
Bovio Filiberto.
Coatz Edmondo.
Del Buono Tommaso.
Toggia Edoardo.

Cavalleria.

Lombardi Narciso.

Artiglieria.

Mina Guido.
Villari Enrico.
Torella Giuseppe.
Perazzi Carmelo.

IV GRUPPO.

(Dal 16 aprile al 5 maggio).

Fanteria.

De Francesco Eduardo.
Malvano Raffaele.
Balugani cav. Gustavo.
Boccucci Gennaro.
Boni Giacomo.
Giliberti Vincenzo.
Rodriquez cav. Raffaele.
Caruso Federico.

Rossi Ottavio.
Ruà Carlo.
Ambrogi Enrico.
Milani Amedeo
Casciani Adolfo.
Cavallo Felice.
Primicerii Agostino.
Pelleschi Gino.
Pizzari Pier Luigi.
Arcodaci Paolino.
Moda Luigi.
Capoani cav. Giuseppe.
De Donato Mauro.
Farisoglio Giuseppe.
Piglione Luigi.
Pisani cav. Luigi.
Pagliari Giuseppe.
Gillio cav. Alessandro.
Corso Francesco.
Garbelli Pietro.
Zampieri Francesco.
Silicani Gabriele.
Stringa Pirio.
Borra Enrico.
Dompè Matteo.
Genta Edoardo.
Rubino Franco.
Amatucci cav. Lorenzo.
De Luigi Pietro.
Rubino Nicola.
Notari Gasi Vincenzo.
Bassano cav. Leone.
Fonseca Achille.
De Nava Luigi.
Taglioni cav. Ernesto.
Gregori Guglielmo.

Cavalleria.

De Margherita Carlo.

Artiglieria.

Mantovani Antonio.
Galli Gallo.
Medici di Marignano Gian Angelo.
Sibille Nino.

V GRUPPO

(dall'11 maggio al 30 maggio)

Fanteria.

Armand Filippo.
Mocenigo Guido.
Avallone Antonio.
Cazzaro Corrado.
Lardinelli Benedetto.
Anselmi Pietro.
Di Bona Domenico.
Orgitano Vincenzo.
Costa Sebastiano.
Raia Roberto.
Ruotolo Carmine.
De Vito Piscicelli Onorato.
Gatta Alfonso.
Angeleri Carlo.
Del Prete Beniamino.
Faloppa Gaspare.
Pedercini Carlo.
Marianini Umberto.
Billi di Sandorno Rizzardo.
Ingami Paolo.
Basile Giovan Giorgio.
Galli Gino.
Cerruti Antonio.
Garbarino Enrico.

Bordonaro Luigi.
Roych cav. nob. don Francesco.
Curato Odone.
Presbitero Giuseppe.
Castelli Giovanni.
Bianchi Attilio.
Ceci Filippo.
Gilli Michele.
Toti Federico.
Caneschi Giovanni.
Porcari Giuseppe.
Paesani Mariano.
Conti cav. Belisario.
Morrone Adolfo.
Scalera Attilio.
Billi Federico.
Rodellono Gio. Battista.
Tarducci Arnaldo.
Bietti Carlo.
Cuccia Luca.

Cavalleria.

Calvi Di Bergolo Vittorio.

Artiglieria.

Scalettaris Raffaele.
Luzzatti Ugo.
Vismara Angelo.
Della Seta Ernesto.

VI GRUPPO.

(Dal 5 giugno al 24 giugno)

Fanteria.

Fera Attilio.
Camozzini Giovanni.
Gusberti Massimiliano.
Cravosio cav. Mario.
Personè Nicola.
Farina Giuseppe.
Mancini Alfredo.
Ragni Ottorino.
Pogliaghi Gaetano.
Sibille Alfonso.
Rodriguez Carlo.
Piva cav, Abele.
Fianchino Gaetano.
Ruggiero Giosafat.
Barsi-Sari Baldassarre.
Brolis Giovanni.
Fontemaggi Mario.
Genesy Luigi.
Evangelisti Luigi.
Ternavasio Aristide.
Rigoni Angelo.
Massimo cav. Costanzo.
De Lorenzo Aurelio.
Ciani Guido.
Argan Ercole.
Prampolini cav. Emilio.
Gaviglio Lelio.

Artiglieria.

Pastore Corrado.
De Saint-Pierre Adolfo.
Lombardo Giuseppe.
Orsi Guido.

Esperimenti dei capitani del genio.

4. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato generale del genio.

5. La commissione esaminatrice per le prime quattro prove sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Spaccamela comm. Pio, ispettore addetto all'ispettorato generale del genio.

Membri effettivi.

Colonnello del genio Cantoni cav. Ernesto, comandante 4° reggimento genio.

Colonnello del genio De Angelis cav. Edoardo, direttore genio Firenze.

Colonnello fanteria Ravazza cav. Edoardo, comandante 61° reggimento fanteria

Tenente colonnello d'artiglieria Pasqualino cav. Salvatore, del 22 artiglieria campagna.

Membri supplenti.

Tenente colonnello del genio De Antoni cav. Carlo, dell'ispettorato generale del genio.

Tenente colonnello del genio Ganassini cav. Oddone, del 1° reggimento genio.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 7 marzo alle ore 16.

6. La sottocommissione per la prova tecnica sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Mirandoli comm. Pietro, ispettore addetto all'ispettorato generale del genio.

Membri effettivi.

Colonnello del genio in posizione ausiliaria Gasparotti cav. Edoardo.

Tenente colonnello del genio Gasca cav. Achille, addetto all'ufficio delle fortificazioni di Spezia.

Membro supplente.

Tenente colonnello del genio in posizione ausiliaria Sandrelli cav. Alessandro, dell'ispettorato generale del genio.

La prima riunione della sottocommissione avrà luogo alle ore 10 del giorno 3 marzo.

La prova tecnica per quei capitani che vi dovessero essere sottoposti avrà luogo dal 4 all'8 marzo.

La sottocommissione parteciperà alla riunione plenaria della commissione al termine degli esperimenti, secondo le disposizioni che saranno impartite dal presidente della commissione.

7. Le rimanenti quattro prove avranno luogo dal 10 al 24 marzo.

8. Agli esperimenti prenderanno parte, in un sol gruppo, i capitani sottoindicati. Essi si presenteranno in uniforme ordinaria all'ispettorato generale del genio alle ore 16 del 9 marzo tranne coloro che devono sottostare alla prova tecnica, i quali si presenteranno alla stessa ora del giorno 3 marzo.

Failla cav. Giuseppe.
D'Ippoliti Edoardo.
Uva Gaetano.
Segadelli Angelo.
Ricaldoni cav. Ottavio.
Parlati Pietro.
Tamagnone Severino.
Grisolia Giovanni.
Bardi Adelmo.
Prandoni Ettore.
Giambarba cav. Federico.
Bongiovanni Arturo.
Antonnicola cav. Vincenzo.
Benotti Amadeo.
Cecchetti cav. Adolfo.
Ippolito cav. Antonio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **550.** — TRASPORTI. — **Convenzione pei trasporti militari con la società di navigazione « Sicilia ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 dicembre 1913.

E in corso di stipulazione una convenzione con la società di navigazione « Sicilia » per fissare i prezzi e le condizioni da applicarsi pei trasporti militari sulle linee da essa esercitate.

Frattanto si è convenuto con la detta società che, pur rimanendo ancora in vigore tutte le condizioni contenute nella convenzione già vigente con la società nazionale di servizi marittimi (circolare 203 del 1911 — *Atto* 219 del 1899 e *Atto* 199 del 1901) siano applicati dal 1° gennaio p. v. i nuovi prezzi concordati, i quali sono i seguenti:

a) **Trasporto delle persone.**

Il trasporto delle persone aventi diritto all'applicazione della tariffa militare, per tutte le linee esercitate dalla società, sovvenzionate o non dallo Stato, viene eseguito, sia che il viaggio si compia per conto dello Stato medesimo, sia per conto particolare, ai prezzi praticati pel pubblico ridotti del 50 per cento, eccezione fatta pel percorso Napoli-Palermo, e viceversa, sul quale la riduzione da applicarsi sarà del 30 per cento.

I fanciulli d'età inferiore ai cinque anni sono trasportati gratuitamente, purchè occupino lo stesso letto della persona adulta che li accompagna; e quelli da cinque a dieci anni non compiuti pagano la metà del prezzo stabilito per il passaggio e la metà del prezzo del vitto;

b) **Vitto di bordo.**

Per il vitto si pagano i seguenti prezzi:

CLASSE	PASTI	PREZZI	
		Linee postali	Linee commerciali
I	colazione	L. 5,00	L. 4,00
	pranzo	» 7,00	» 6,00
II	colazione	» 3,50	» 3,00
	pranzo	» 4,50	» 4,00
III	colazione	» 0,20	» 0,20
	pranzo	» 0,90	» 0,90
	cena	» 0,70	» 0,70

Pei militari viaggianti in 3ª classe in reparti o drappelli il prezzo del vitto è invece il seguente:

L. 0,15 per la colazione.
» 0,75 per il pranzo.
» 0,60 per la cena.

c) **Trasporto di quadrupedi e veicoli.**

Pel trasporto dei quadrupedi grossi caricati senza *boxes* e senza speciali adattamenti a bordo e per tutti gli altri animali sono dovuti i prezzi praticati pel pubblico ridotti del 50 per cento; invece pei quadrupedi grossi, caricati in *boxes*

o con adattamenti a bordo e pei veicoli ed affusti da cannone montati si pagheranno i prezzi dovuti pel passaggio in 1ª classe a tariffa militare. I veicoli e gli affusti da cannone smontati sono tassati come materiali a norma di quanto segue.

d) **Trasporto di materiali.**

I materiali, le derrate, ed i bagagli eccedenti la competenza, sono tassati tutti ai prezzi in vigore pel pubblico per le merci di 4ª categoria, ridotti del 35 per cento.

Per le merci voluminose tali prezzi sono aumentati del 50 per cento e del 100 per cento a seconda che esse siano di peso rispettivamente inferiore a 250 ed a 150 chilogrammi per metro cubo.

I materiali, veicoli ed affusti di cannoni montati che pesano oltre 1200 kg. per ogni collo e quelli che per volume eccezionale non possono entrare pel boccaporto, s'intendono esclusi dai suddetti prezzi normali e pel loro trasporto verrà stipulato il nolo di volta in volta d'accordo coll'autorità militare mittente. Tale nolo dovrà, ad ogni modo, corrispondere a quello che, per trasporti analoghi, sarebbe fissato pel pubblico, con la riduzione del 35 per cento. Nel caso non sia possibile un immediato accordo, la società eseguirà il trasporto ed il nolo verrà regolato direttamente col Ministero della guerra o con quello della marina.

Pel trasporto infine delle munizioni ed in genere delle materie infiammabili, esplodenti e pericolose è dovuto il doppio dei prezzi dovuti pei materiali.

Le gabbie dei colombi saranno considerate come materiali e per esse si corrisponderanno i prezzi predetti, ragguagliando ogni decimo di metro cubo al peso di un quintale.

Nessun maggior nolo è dovuto alla società se essa, non avendo potuto, anche per causa di forza maggiore, sbarcare le merci nei luoghi di destinazione, debba riportarle indietro per poi sbarcarle nei viaggi successivi.

La tariffa si applica per ogni 10 kg. indivisibili; l'importo minimo di ogni spedizione è di L. 1.

e) **Trasporto del numerario.**

Pel trasporto del numerario e di altri valori sono dovuti alla società i prezzi praticati pel pubblico ridotti del 35 per cento.

f) **Disposizioni diverse.**

Nel calcolare l'importo delle varie specie di trasporto, i risultati finali dell'applicazione dei prezzi di cui sopra vengono arrotondati di cinque in cinque centesimi, abbandonando a favore delle amministrazioni militari le frazioni inferiori a cinque centesimi

Al prezzo di trasporto così ottenuto si aggiungeranno le quote per l'imbarco e lo sbarco (le quali rimangono invariate, eccetto che per gli animali ovini pei quali la quota di sbarco ed imbarco è ridotta da L. 0,60 a L. 0,30) nonchè la tassa di bollo gravante i documenti relativi ai trasporti che non siano a carico dello Stato. Nel caso di trasbordo di persone, quando questo sia indispensabile pel passaggio da una linea all'altra, si conteggeranno nuovamente le quote d'imbarco e sbarco; pei materiali invece, per l'intera operazione di trasbordo, si corrisponderanno centesimi 30 per quintale.

Le linee esercitate dalla società « Sicilia » sono quelle accennate nella circolare n. 276 del corrente anno.

Poichè le riduzioni sopra accennate sono applicate sui prezzi stabiliti pel pubblico, le autorità militari accerteranno di volta in volta presso le agenzie di detta società quali siano tali prezzi per i diversi percorsi e linee.

A datare dal 1° febbraio p. v. tutte le amministrazioni militari che, sia in Italia, sia in Libia, affideranno trasporti di persone e di cose alla società « Sicilia », trasmetteranno mensilmente al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) un prospetto dal quale risultino, per ogni gruppo di trasporti, il numero od il peso nonchè il prezzo pagato.

La « Società Marittima Italiana » e la « Società Italiana di servizi marittimi » continuano ad applicare provvisoriamente i prezzi e le condizioni della convenzione preaccennata.

Della presente circolare saranno diramati gli estratti a tutte le amministrazioni del R. Esercito, a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed esse la annetteranno al fascicolo contenente la convenzione su citata e l'istruzione relativa.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **551**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Assegnazione degli ufficiali in congedo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 dicembre 1913.

Per conoscenza e norma dei comandi, direzioni uffici, ecc. ecc. questo Ministero comunica quanto segue:

Gli ufficiali di complemento del corpo sanitario, di commissariato (commissari e sussistenze), d'amministrazione e veterinario — quelli delle sussistenze, d'amministrazione e medici della milizia territoriale — ed i farmacisti militari di complemento, inscritti a tutt'oggi nell'*annuario militare*, cesseranno, alla data del 31 dicembre corrente, di essere assegnati ai corpi, direzioni, depositi, ecc. ecc. e passeranno effettivi ai distretti di reclutamento di residenza, rimanendo a disposizione, per mobilitazione, degli enti i quali, giusta le prescrizioni contenute nelle avvertenze speciali premesse al *bollettino di mobilitazione* (1ª parte), devono provvedere alla loro destinazione di guerra.

Per gli ufficiali dei corpi anzidetti che, a senso della relativa istruzione, sono dispensati per ragioni d'impiego dalle chiamate alle armi sarà segnata, nell'*annuario*, l'indicazione *indisponibile*, dopo quella del distretto di residenza.

Gli ufficiali dei corpi medesimi che risiedono nelle colonie di dominio diretto, per i quali sull'*annuario* non è indicato il distretto, saranno assegnati al distretto di Napoli, e, dopo questa indicazione, si porrà la seguente: *indisponibile* perchè in Eritrea, o in Somalia, o in Libia.

Per il Ministro — MIRABELLI.